This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

From the Library
of the
Foreign and Commonwealth
Office

Transferred under the terms of the
Foreign and Commonwealth Office
Library Trust Deed 1991

Acquired .....

LAW

X Internat 500 B929a

QUESTIONI INTERNAZIONALI

PRECEDUTE DA

UN REPERTORIO ALFABETICO PER MATERIA

DI OLTRE DUEMILA OPERE
DI DIRITTO PUBBLICO INTERNO ED ESTERNO
DI AUTORI ANTICHI E MODERNI
ITALIANI E STRANIERI

OPERA COMPILATA

dall'avv. FRANCESCO BUFALINI

Dottore nelle scienze politiche-amministrative
già libero Professore di diritto amministrativo aggregato con effetti legali
alla Regia Università di Siena

MILANO
TIPOGRAFIA LUIGI DI GIACOMO PIROLA
1879.

BODLEIAN
FCO
DEPOSIT
LIBRARY

QUESTIONI INTERNAZIONALI

PREFAZIONE

Stimolato dalla benevola accoglienza fatta agli altri miei libri, e ricordando l'aurea sentenza « *Aliquid semper ad communem utilitatem afferendum,* » ti presento, o lettore, questo nuovo mio lavoro, in cui parlo dei più interessanti argomenti di diritto internazionale.

Giovane di età, e peggio da niuno incoraggiato, neppur da chi dovrebbe, a mio credere, ricercar nello sviluppo economico-scientifico quella forza che gli manca, io non posso offrirti che un meschino lavoro, di fronte alla grande importanza e vastità del cómpito impostomi: ciò non pertanto ti prego a fargli buon viso, non foss'altro, perchè

Non levitas mihi,
Sed certa ratio causam scribendi dedit.

F. Bufalini.

AVVERTIMENTO

La presente opera fu dedicata fino dal 1872, sotto il titolo di Trattato della Forensità e Cittadinanza, all'illustre Senator Giuseppe Vacca, ora defunto, ma non potè allora esser pubblicata dall'autore soprattutto per mancanza di mezzi.

Avendo avuto ora la opportunità di presentarla al pubblico, si è dato cura di corredarla di tutte quelle aggiunte che ha creduto opportune.

L'autore inoltre ha reputato esser suo dovere di conservare la dedica già fatta all'illustre Senator Giuseppe Vacca: per cui si riporta qui sotto la lettera, che quel sommo giureconsulto indirizzava ad esso nel settembre del 1872 in risposta a quella inviatagli dall'autore medesimo che vien pure qui riportata.

Ciò varrà, non foss'altro, a richiamarci alla mente le grandi doti, di cui andava doviziosamente fornito l'illustre estinto.

All'Eccellenza del signor Commendatore

Avv. GIUSEPPE VACCA

Senatore del Regno, già Ministro di Grazia, Giustizia e Culti
ed ora Procuratore generale del Re
presso la suprema corte di cassazione di Napoli.

DEDICA

Eccellenza,

Nessuno, a mio avviso, può disconoscere o mettere in dubbio l'utilità somma di un libro che tratti di tutto ciò che si rapporta alle condizioni civili e politiche dello straniero e del cittadino: massime per noi che per buona ventura ci troviamo da pochi anni dinanzi alle più sostanziali riforme legislative. È perciò che io mi accinsi a compilare un libro che appunto trattasse di sì importante argomento: libro che mi compiaccio di aver di già terminato.

Io non le starò qui, per amore di brevità, ad enumerare le diverse cose che ho svolte nel mio libro; molto più che ho divisato di sottoporlo al di lei esame, qualora lo desideri. Le dirò solo, che io ho cercato di trattar la materia, per quanto era nelle mie deboli forze, non tanto sotto l'aspetto storico e politico, ma eziandio sotto l'aspetto filosofico e giuridico.

Capisco bene che essendo l'argomento vasto e difficile, non avrò fatto un lavoro completo e lodevole in ogni rapporto: pur non di meno spero che non foss'altro mi si terrà in conto la buona intenzione che ho avuto nel compilarlo: quella, vo'dire, di essere in qualche modo utile altrui.

Ora poi le faccio sapere che io desidererei di dedicare anche questo mio libro alla di lei degnissima persona, che io stimo e stimerò sempre moltissimo pei meriti eminenti e per la squisita cortesia e bontà di animo che la distinguono. Accoglierà ella di buon grado, onorevolissimo sig. Senatore, quest'umile offerta? Io voglio sperare che sì, conoscendo appieno quant'ella sia buono e gentile.

È in questa dolce speranza che io mi credo fortunato di potermi ripetere con la più profonda stima e col massimo ossequio,

Di lei, meritissimo sig. Commendatore,

Siena, settembre 1872.

Umilissimo e devotissimo servitore
Avv. Francesco Bufalini.

Accettazione della dedica

Napoli, 10 *ottobre* 1872.

Procura Generale
della
Corte di Cassazione

Onorevolissimo signor Professore

Voglia essermi indulgente di scusa se rispondo con indugio alla cortesissima lettera con che le piacque annunciarmi aver ella condotto a termine il suo novello Trattato sulla Forensità e Cittadinanza.

E mi tengo onorato grandemente del suo gentile pensiero di volerlo intitolare a me poverissimo di fama. Gliene rendo quindi i più vivi ringraziamenti, dichiarandole ad un tempo che un lavoro preparato e meditato da lei non ha mestieri di revisione, e sarà degnissimo della pubblica luce. — Le ripeto le mie scuse dell'indugiata risposta a cagione delle gravi sofferenze fisiche che mi travagliarono, ed ho caro intanto riprotestarle i sensi di alta ed antica stima.

Devotissimo amico
G. VACCA.

Al Chiarissimo signor Professore
AVV. FRANCESCO BUFALINI
Siena.

REPERTORIO ALFABETICO

PER MATERIA

DI OLTRE DUEMILA OPERE DI DIRITTO PUBBLICO

INTERNO ED ESTERNO

DI AUTORI ITALIANI E STRANIERI ANTICHI E MODERNI

SOMMARIO

Parte prima. — *Trattati generali, manuali, guide, repertorii, formularii, dizionarii, raccolte, riviste, giornali, ecc.*

Parte seconda. — *Trattati speciali.*

Accentramento e discentramento — Acque pubbliche — Adunanze comunali — Amministrazione centrale. - *V.* Trattati generali, ecc. — Amministrazione provinciale e comunale — Annona. - *V.* Sanità pubblica — Appalti e contratti in genere — Asse ecclesiastico. - *V.* Culto, ecc. — Assistenza pubblica. - *V.* Opere pie, ecc.

Banche. - *V.* Credito e finanze, ecc. — Bilanci e contabilità — Borse, - *V.* Credito e finanze — Boschi e foreste — Brevetti d'invenzione. - *V.* Proprietà letteraria, ecc.

Caccia e pesca — Carceri, case di pena, colonie penali, deportazione, ecc. — Casse di risparmio: società di mutuo soccorso fra gli operai: società cooperative, ecc. Catasto. - *V.* Imposte e tasse, ecc. — Censimento. - *V.* Stato civile, ecc. — Cimiteri e sepolture: cremazione dei cadaveri — Circoscrizione amministrativa — Comizi agrarii e leggi agrarie, ecc. — Conciliatori — Consiglio di Stato — Contenzioso amministrativo — Contratti. - *V.* Appalti, ecc. — Contravvenzioni — Corte dei conti — Credito agricolo e fondiario — Credito e finanze: imprestiti pubblici: debito pubblico: banche, borse, ecc. — Culto: corpi morali ecclesiastici: beni delle manimorte, ecc.

Debito pubblico. - *V.* Credito e finanze, ecc. — Demanio pubblico — Dogana (diritti di). - *V.* Imposte e tasse, ecc.

Edilità. - *V.* Strade, ecc. — Elezioni — Esposti, trovatelli o gettatelli. - *V.* Opere pie, ecc. — Espropriazione per causa di pubblica utilità.

Ferrovie. - *V.* Strade, ecc. — Finanze. - *V.* Credito e finanze.

Gettatelli. - *V.* Opere pie, ecc. — Giurati — Guardia nazionale.

Igiene pubblica. - *V.* Sanità pubblica — Imposte e tasse: catasto: diritti di dogana: diritti ipotecarii, ecc. — Imprestiti pubblici. - *V.* Credito e finanze, ecc. — Istruzione ed educazione.

Lavori pubblici — Leva e ordinamento militare.

Manimorte. - *V.* Culto e Imposte e tasse — Marchio di fabbrica — Medicina pratica: medicina legale. - *V.* Sanità pubblica — Miniere, cave e usine — Misure. - *V.* Pesi, ecc. — Monti di pietà. - *V.* Opere pie, ecc.

Opere pie: congregazioni di carità: istituti di beneficenza: monti di pietà: ospedali: ospizii di gettatelli, ecc. — Ordinamento giudiziario — Ospedali. - *V.* Opere pie, ecc.

Pensioni — Pesi, misure e monete — Piazze pubbliche. - *V.* Strade, ecc. — Polizia generale e locale. - *V.* Sicurezza pubblica — Polizia sanitaria. - *V.* Sanità pubblica — Popolazione. - *V.* Stato civile e statistica — Poste e telegrafi — Proprietà letteraria, industriale, ecc. - *V.* Brevetti d'invenzione — Prostituzione. - *V.* Sanità pubblica.

Regolamenti locali di polizia urbana e rurale, d'igiene, edilità, ecc. — Risaie.

Sanità pubblica: polizia sanitaria: medicina pratica e medicina legale - Scuole, ecc. - *V.* Istruzione ed educazione — Segreterie e segretarii comunali — Sicurezza pubblica — Società di mutuo soccorso e cooperative. - *V.* Casse di risparmio, ecc. — Stabilimenti industriali insalubri, pericolosi ed incomodi — Stampa — Statistica — Stato civile — Strade nazionali, provinciali, comunali e vicinali o private: piazze pubbliche: ferrovie: edilità, ecc. — Sussistenze pubbliche. - *V.* Sanità pubblica.

Teatri — Tesoro pubblico. - *V.* Credito e finanze.

Uffizii e uffiziali pubblici.

Vaccinazione e vaccino — Veterinaria. - *V.* Sanità pubblica.

Appendice. — *Materie diverse.*

PARTE PRIMA

Trattati generali, manuali, guide, repertorii, formularii, dizionarii, raccolte, riviste, giornali, ecc.

Adams. — Défense des constitutions américaines, etc. — Paris, 1792.

Ahrens. — Corso di diritto naturale o di filosofia del diritto privato e pubblico.

Ahrens. — Enciclopedia giuridica, ovvero esposizione organica della scienza, del diritto e dello stato.

Ahrens. — Dottrina generale dello Stato (Traduz. di P. del Giudice). — Napoli, 1866.

Albicini. — La nazionalità (Prelezione). — Bologna, 1871.

Albini. — Storia della legislazione in Italia dalla fondazione di Roma fino ai nostri tempi ed in particolare dalla monarchia di Savoia. — Vigevano, 1854.

Albini. — Saggio analitico sul diritto e sulla scienza ed istituzioni politico-legali.

Alfieri C. — L'Italia liberale (Ricordi, considerazioni, avvedimenti di politica e di morale). — Firenze, 1872.

Aliberti. — Rivista amministrativa del Regno (Giornale ufficiale delle amministrazioni centrali e provinciali, dei comuni e degli istituti di beneficenza). — Torino.

Amato e Doboin. — Indice cronologico generale della raccolta per ordine di materia delle leggi emanate dai Sovrani di casa Savoia, dai loro ministri, magistrati, ecc. — Torino.

Ancillon. — De l'ésprit des constitutions politiques, etc. — Paris, 1850.

Ancillon. — Saggi di politica e filosofia.

Anonimo. — Droit public germanique. — Amsterdam, 1756.

Anonimo. — Catachisme of British Law containing correct Ideas of the Constitutional Rights and liberties of Englishmen (Catechismo della legge britannica che contiene le idee corrette dei diritti costituzionali e delle libertà degl'Inglesi). — London, 1824.

Anonimo. — Ordinamento ed attribuzioni dei ministeri del Regno d'Italia. — Firenze, 1867.

Anonimo. — Repertorio di amministrazione pubblica. — Torino, 1861.

Aquila (De). — Additiones ad Roxas de incompatibilitate regnorum et majoratuum. — Ulyssiponae, 1688.

Arabia T. — Elementi di diritto amministrativo e costituzionale.

Arabia T. — La nuova Italia e la sua costituzione (Studii sul diritto, lo Stato, la Sovranità, la civiltà, la monarchia rappresentativa in Italia. sul Governo, sull'amministrazione, sulla provincia e sull'amministrazione locale). — Napoli, 1873.

Arcieri. — Storia del diritto per servire d'introduzione allo studio delle leggi civili e del diritto amministrativo. — Napoli, 1853.

Arlia. — Le convenzioni d'estradizione tra l'Italia e gli Stati stranieri, — Torino, 1871.

Arud Karl. — Die Staatverfassung (Costituzione dello Stato). — Francoforte, 1857.

Aubiers (Des). — De l'administration et de ses réformes. — Paris, 1850.

Audisio. — Iuris naturae et gentium, privati et publici fundamenta. — Beneventi, 1854.

Avio. — Dell'estradizione secondo il principio del diritto delle genti. — Genova, 1866.

Avio. — Saggio di una teoria giuridica dei rapporti internazionali. — Genova, 1866.

Azeglio (D') — Scritti politici e letterarii, ecc. — Firenze, 1872.

Bagehat. — La constitution d'Angleterre.

Balbo. — Della monarchia rappresentativa in Italia (Saggi politici). — Firenze, 1857.

Balson et Cremieux. — Code des codes. — Paris, 1836.

Barante (De). — Questions constitutionnelles. — Napoli, 1846.

Barante (De). — Histoire de la convention nationale.

Bartalini. — I diritti guarentiti dallo statuto praticamente spiegati al popolo. — Siena, 1869.

Baroli. — Diritto delle genti.

Batbie. — Traité théorique et pratique de droit public administratif. — Paris, 1862.

Batbie. — Précis du cours de droit public et administratif. — Paris, 1869.

Batbie. — Introduction général au droit public et administratif. — Paris.

Baudrillart. — Publicistes modernes. — Paris.

Bavari. — L'uomo di Stato (Meditazioni filosofico-politiche). — Roma, 1847.

Béchard. — De l'administration de la France. — Paris, 1850.

Benso comte de Cavour. — Ouvrages politiques et économiques.

Benso conte di Cavour. — Discorsi parlamentari raccolti e pubblicati per ordine della Camera dei Deputati. — Firenze, 1865-1874. — Raccolti e pubblicati per cura di I. Artom e A. Blanc. — Firenze, 1868.

Bentham. — Tactique des Assemblées politiques délibérantes. — Bruxelles, 1840.

Bentham. — Traité des sophismes politiques (Oeuvres: tom. 1.°) — Bruxelles, 1840.

Berlan. — Catechismo costituzionale. — Voghera, 1863.

Bernoni. — Il piccolo codice del cittadino (Compendio dell'universa legislazione italiana). — Revere, 1868.

Berriat-Saint Prix. — Commentaire sur la Charte constitutionnelle. — Paris, 1836.

Bertarelli. — Del principio di nazionalità. — Torino, 1871.

Betocchi. — Sul diritto di grazia (Considerazioni giuridico-politiche). — Napoli.

Bettini e Giuriati. — Giurisprudenza italiana (Raccolta di decisioni delle Corti, dei Tribunali e del Consiglio di Stato). — Torino.

Bianchi (Abbate). — Meditazioni su varii punti di felicità pubblica e privata. — Prato, 1820.

Bianchi N. — Storia documentata della diplomazia europea in Italia dal 1814 al 1861.

Bianchini. — Della scienza e del ben vivere sociale e della economia degli Stati. — Palermo, 1845.

Biedermann. — Les systèmes représentatifs avec élections populaires, historiquement exposés et developés en rapport avec les conditions politiques et sociales des peuples (Traduit de l'Allemand par L. Leportier). — 1864.

Blanc. — Storia della rivoluzione francese.

Blanc. — Il socialismo (Diritto al lavoro). — Napoli 1849.

Blanchet. — Code administratif. — Paris, 1839.

Blautschli. — Allgemeins Staats-recht (Diritto pubblico universale). — Traduz. di G. Trona. — Napoli, 1873-1875.

Block. — Dictionnaire de l'administration française. — Paris, 1862. (3.e édit).

Block. — Dictionnaire de la politique.

Boccardo G. — Manuale dei diritti e doveri dei cittadini. — Torino, 1861

Boccardo G. — Manuale del diritto amministrativo. — Torino, 1863.

Böchelmanni. — Tractatus juris publici imperii romano-germanici, etc. — Trajecti ad Rhenum, 1794.

Boehmeri. — Introductio in jus publicum universale. — Pragae, 1763.

Boerio. — De custodia clavium portarum civitatum (in Zileti Tract. Tract.: tom. XVI; vol. 23).

Bollati. — Fasti legislativi e parlamentari della rivoluzione italiana nel secolo XIX. — Milano.

Bollettino consolare italiano. — Roma.

Bona (Della). — Nozioni di diritto costituzionale e diritti e doveri dei cittadini. — Milano, 1875, tipografia Pirola.

Bonald (De). — De la loi sur l'organisation des corps administratifs par voie d'élection. — Paris, 1829.

Boncompagni. — Della monarchia rappresentativa in Italia. — Torino, 1868.

Bon (De). — Diritto delle genti. — Proprietà territoriale delle nazioni. — Padova, 1868.

Bon (De). — Istituzioni di diritto pubblico internazionale. — Padova, 1868.

Bonnin. — Principes de l'administration publique. — Paris, 1812.

Bonvicini. — A ben conoscere, interpretare ed applicare le leggi, teorie essenziali attinte alle migliori fonti. — Padova, 1853.

Borroni L. — Il solo organismo conveniente all'Italia, ossia progetto di legge pel generale ordinamento politico-amministrativo, finanziario e giudiziario del nuovo regno italiano.

Bortolotti Fanny. — Lo statuto italiano spiegato ai giovinetti. — Milano, 1863.

Bosch-Kemper (De). — Nederlandsche Staats-recht (Diritto pubblico olandese).

Boselli. — Lezioni di diritto amministrativo.

Botero. — Della ragione di Stato. — Venezia, 1598. — Torino, 1872.

Bouchaud. — Mémoires de l'institut national des sciences et des arts. — Sciences morales et politiques. — Paris, an. X.

Bouchéné-Lefer. — Droit public et administratif, etc. — Paris, 1830, 1840.

Bouchéné-Lefer. — Principes et notions élémentaires du droit public et administratif.

Boullay G. — Réorganisation administrative. — Paris, 1849.

Bovi. — Sul riordinamento dello Stato. — Bologna, 1867.

Bresciani A. — L'arte di ben governare. — Milano, 1872.

Britz J. — La constitution belge et les lois organiques. — Bruxelles, 1860.

Broglio. — Studii costituzionali. — Milano, 1861.

Brougham. — British constitution (Costituzione britannica). — London, 1844.

Brougham. — Filosofia politica.

Brunialti. — Libertà e democrazia (Studii sulla rappresentanza della minorità). — Milano, 1871.

Buchez. — Histoire parlamentaire de la révolution. — Paris.

Bufalini B. — Racconti sulla storia della costituzione inglese, ecc. — Siena.

Bufalini B. — Istruzioni popolari sulla legge fondamentale del Regno e sul sistema elettivo. — Siena.

Bufalini F. — Enciclopedia legale-amministrativa, con appendice e supplemento. — Siena, 1870 e 1872.

Bufalini F. — La nuova giurisprudenza amministrativa italiana, con appendici. — Firenze, 1872.

Bufalini F. — Difese legali amministrative. — Siena e Firenze, 1871, 1872.

Bufalini F. — Articoli varii di legislazione e giurisprudenza comunale. — Siena, 1870, 1872. — Milano, 1869, 1870. — Napoli, 1868, 1869, 1877, 1878, ecc.

Bufalini F. — Repertorio alfabetico sistematico delle principali leggi amministrative, ecc. — Firenze, 1872.

Bufalini F. — Istituzioni di diritto amministrativo, ecc., (in corso di pubblicazione).

Bufalini F. — Repertorio ragionato delle più importanti materie amministrative (in corso di pubblicazione).

Bufalini F. — Questioni internazionali (idem). — Milano, tip. Pirola.

Bufalini F. — Trattato dei trattati di diritto, procedura e giurisprudenza comunale (in corso di pubblicazione).

Bufalini F. — Nuove questioni amministrative risolute colla scorta della giurisprudenza e delle opinioni degli autori più accreditati, ecc. — Milano, tip. Pirola, 1879. — *V.* Amministrazione provinciale e comunale. — Imposte e tasse.

Busi. — L'unità politica e le autonomie amministrative. — Firenze, 1861.

Cabantous. — Répétitions écrites sur le droit public et administratif. — Paris, 1858 (2.e édit).

Cabotii. — Juris publici et privati disputationes (In Meermanni Thes.: tom. IV).

Caillet. — L'administration en France sous le Ministère du cardinal Richelieu.

Cantalupo. — Sinottica dei principali trattati da Carlomagno a Napoleone III. — Napoli, 1869.

Carpi. — Delle colonie e delle emigrazioni d'Italiani all'estero. — Milano, 1875.

Carutti. — Dei principii del governo libero. — Torino, 1852. — Firenze, 1861.

Casanova. — Del diritto costituzionale. Firenze, 1869 e 1876.

Casanova. — Lezioni di diritto internazionale. — Genova.

Castagna. — Diritto costituzionale. — Napoli, 1861.

Castagna. — Commentario allo statuto italiano.

Castaldi. — De Imperatore (in Zileti Tract. Tract.: tom. XVI; vol. 23).

Castiglioni. — Trattato di diritto costituzionale.

Castiglioni. — Della monarchia parlamentare, ecc. — Milano, 1860.

Cavagnari. — Il nuovo diritto degl'individui e dei popoli. — Padova, 1869.

Celli. — Sistema di diritto internazionale moderno.

Cenni. — Della legittimità del principe (Schiarimenti posteriori). — Firenze, 1873 e 1874.

Cesare (De). — Trattato di diritto pubblico ed amministrativo. — Napoli, 1859, 1860.

Cesare (De). — Il passato, il presente e l'avvenire della pubblica amministrazione nel regno d'Italia. — Firenze, 1865.

Chauveau. — Code d'instruction administrative, etc. — Paris.

Chauveau. — Journal de droit administratif. — Paris, 1860.

Chauveau. — Programme d'un cours de droit administratif. — Toulouse, 1838.

Cherbuliez. — Théorie des garanties constitutionnelles. — Paris, 1838.

Chevallier Ch. — Jurisprudence administrative. — Paris, 1844.

Chiapuzzi. — Del riordinamento amministrativo. — Alba.

Ciardulli. — Saggio sui principii dell'amministrazione civile. — Napoli, 1861.

Coffinières. — Traité de la liberté individuelle à l'usage de toutes les classes de citoyens. — Paris, 1840.

Colmeiro. — Derecho administrativo español. — Madrid, 1858.

Colombel. — Des institutions de la France. — Paris, 1846.

Constant. — Principes de politique.

Constant. — Cours de politique constitutionnelle. — Paris, 1836.

Conti. — Questioni teorico-pratiche di diritto amministrativo. — Napoli, 1876.

Cormenin (De). — Questions de droit administratif. — Paris, 1826 (3.e édit).

Cormenin (De). — Droit administratif. — Paris, 1840 (5.e édit).

Cornewal. — La miglior forma di governo.

Corseti. — De potestate regia (in Zileti Tract. Tract.: tom. XVI; vol. 23).

Cosentino. — Prolegomeni al diritto amministrativo, ossia breve trattato di diritto pubblico e costituzionale italiano, seguito da appendice conte-

nente le leggi fondamentali politiche ed amministrative vigenti. — Napoli, 1865.

Cotelle. — Du droit dans son rapport avec l'administration, etc. — Paris, 1832.

Cotelle. — Cours de droit administratif appliqué. — Paris, 1859, 1861 (3.e édit).

Crémieux et Balson. — Code constitutionnel. — Paris, 1835.

Custance. — Tableau de la constitution du royaume d'Angleterre. — Paris, 1817.

Dalloz. — Giornale delle udienze della Cassazione e delle corti reali, ovvero Giurisprudenza generale di Francia in materia civile, commerciale, criminale ed amministrativa. — Napoli 1827, 1833.

Dalloz. — Manuale di legislazione e giurisprudenza. — Napoli, 1864.

Dalloz. — Dictionnaire général et raisonné, ou répertoire abrégé de législation, de doctrine et de jurisprudence en matière civile, administrative, de droit public, etc. — Paris.

Dalloz. — Jurisprudence générale du royaume en matière civile, commerciale, criminelle et administrative, composée par ordre alphabétique des matières, etc. — Paris.

Damas. — Défense des constitutions américaines. — Paris, 1792.

Daneo. — Nozioni intorno ai diritti e doveri dei cittadini. — Torino, 1871.

Dareste de la Chavanne. — Histoire de l'administration en France. — Paris, 1848.

Daunou. — Essai sur les garanties individuelles. — Bruxelles, 1830.

Degouy. — Examen sur le droit administratif. — Paris, 1834.

Delbousquet. — De l'organisation des administrations centrales, etc. — Paris, 1843.

Deloche. — Intorno ai principii della nazionalità (Traduz. dell'avv. Galdi). — Napoli, 1861.

Descubes. — Traité du gouvernement représentatif. — Paris, 1835.

Diaz. — Legislazione positiva del regno delle due Sicilie dal 1806 al 1840, etc. — Napoli 1841, 1845.

Dondes Reggio. — Introduzione ai principii delle umane società.

Donini. — Dei diritti e doveri dei cittadini. — Torino, 1869.

Droz. — Applicazioni della morale alla politica (Traduz. del march. Crosa) — Firenze, 1845.

Ducrocq Th. — Cours de droit administratif. — Paris, 1863 (2.e édit).

Dudley Field. — Prime linee di un codice internazionale. — Napoli, 1874.

Dufin. — Constitution de la république française. — Paris, 1849.

Dufour. — Traité général de droit administratif appliqué. — Paris, 1843, 1846.

Dumesnil. — Traité sur les conseils généraux. — Paris, 1842.

Damont. — Tattica delle assemblee legislative. — Napoli, 1848.

Dupont-White. — L'individu et l'état. — Paris, 1858 (2.e édit).

Dupont-White. — Le progrès politique en France.

Dupont-White. — La liberté politique.

Duvergier. — Collection complète des lois, décrets, etc., depuis 1789, avec une choix d'instructions ministérielles et des notes sur chaque loi. — Paris, 1832, 1834.

Ellero. — Scritti politici. — Bologna, 1876.

Errera. — Le nuove istituzioni economiche del secolo. — Milano, 1874.

Esperson. — Il principio di nazionalità, ecc. — Pavia, 1868.

Esperson. — La questione anglo-americana dell'Alabama, ecc. — Firenze, 1869.

Esperson. — Diritto cambiario internazionale. — Firenze, 1870.

Esperson. — Le gouvernement de la défense nationale a-t-il le droit de conclure la paix avec la Prusse au nom de la France? — Florence, 1870.

Esperson. — Movimento giuridico in Italia e nel Belgio sul diritto internazionale privato. — Firenze, 1870.

Esperson. — La Russia e il trattato di Parigi del 1856. — Firenze, 1871.

Esperson. — Diritto diplomatico e giurisdizione internazionale marittima, col commento delle disposizioni della legge italiana 13 maggio 1871 sulla relazione della S. Sede colle potenze straniere. — Torino, 1872. — Milano, 1874.

Ettore (D') G. — Atti governativi per le provincie napoletane. — Napoli, 1862.

Farnese. — Proposta di un codice di diritto internazionale. — Roma, 1873.

Favard de l'Anglade. — Répertoire de la nouvelle législation civile, commerciale et administrative. — Paris, 1823.

Feraldi. — De juribus et privilegiis regni Francorum (in Zileti Tract. Tract.: tom. XVI; vol. 23).

Ferrari. — Histoire de la raison d'état. — Paris, 1860.

Ferreira (Pinherio). — Manuale del cittadino sotto un governo rappresentativo, ovvero principii di diritto pubblico, costituzionale, amministrativo e delle genti. (Traduz. di L. Lo Gatto). — Napoli, 1860.

Ferrero-Gola. — Corso di diritto internazionale pubblico, privato e marittimo. — Parma, 1866.

Ferrero-Ponsiglione. — Dissertazioni sul potere centrale.

Filangeri (Il). — Rivista periodica mensile di scienze giuridiche e politiche. — Napoli.

Fiore. — Elementi di diritto pubblico costituzionale ed amministrativo. — Cremona, 1862.

Fiore. — Nuovo diritto internazionale pubblico. — Milano, 1865.

Fiore. — Del fallimento secondo il diritto privato internazionale. — Pisa, 1873.

Fiore. — Diritto internazionale privato. — Firenze, 1874.

Fiore. — Effetti internazionali delle sentenze e degli atti. — Pisa, 1875.

Fiorentini. — Guida alla politica pel popolo italiano. — Milano, 1860.

Fiorentini. — Lo statuto spiegato al popolo con appendice sul diritto elettorale. — Brescia, 1864.

Fischel Eduard. — Die Verfassung Englands (Costituzione inglese). — Berlino, 1864. — Parigi, 1864. (Trad. par Vogel).

Fleurigeon. — Code administratif etc. — Paris, 1806.

Florenzano. — Della emigrazione italiana in America, comparata colle altre emigrazioni europee. — Napoli, 1874.

Fontana. — Regolatore amministrativo teorico-pratico ad uso degl'impiegati amministrativi. — Milano, 1846, 1854.

Fontana. — Prontuario generale degli atti parlamentari per materia e per ordine alfabetico e di data dall'unificazione del regno d'Italia al 17 giugno 1875. — Roma, 1875.

Fontanelli. — Le nuove istituzioni. — Milano, 1874.

Fooz (De). — Droit administratif belge. — Paris et Tournai, 1859.

Forlani. — Corso sistematico di diritto privato universale, ecc. — Milano, 1876.

Fossard. — De la réforme administrative. — Paris, 1837.

Foucart. — Eléments de droit public et administratif. — Paris, 1843 (3.e édit).

Foucart. — Précis de droit public et administratif.

Francone. — La ragione economica delle leggi, ovvero i principii del diritto positivo e dell'amministrazione pubblica nelle attinenze coll'economia politica. — Napoli, 1874.

Franque. — De l'organisation des administrations centrales. — Paris, 1849.

Franqueville. — Institutions politiques, administratives, etc., de l'Angleterre. — Paris, 1864.

Fritot. — Esprit du droit et ses applications à la politique et à l'organisation de la monarchie constitutionnelle. — Paris, 1824.

Galeazzi. — Studii politici e amministrativi (Il Comune e lo Stato). — Firenze, 1871.

Galeotti. — La prima legislatura del Regno d'Italia. — Firenze, 1865.

Galisset. — Corps du droit Français, ou recueil complet des lois, décrets, ordonnances, réglements, avis du Conseil d'état depuis 1789 jusqu'au 26 juillet 1830. — Paris.

Gandillot. — Abrégé du droit administratif. — Paris, 1833.

Gandillot et Boilleux. — Manuel de droit administratif. — Paris, 1839.

Garcia. — Della rigenerazione dell'uomo per la scienza e per la conoscenza dei suoi diritti (Studii politici, giuridici ed economici). — Torino.

Garelli A. — La pace dell'Europa moderna (Studio di diritto internazionale). — Torino, 1870.

Garelli G. E. — Lezioni di diritto amministrativo. — Torino, 1861, 1866 e 1872.

Garelli G. E. — Il diritto costituzionale italiano. — Torino, 1872.

Gariazzo. — Introduzione allo studio delle scienze giuridiche e politico-amministrative e storia del diritto. — Torino, 1870.

Garnier. — L'économie politique et l'opinion publique en monarchie comme en république (Journal des Economistes, 8 année, n. 96).

Gasue. — La justice ou les intérêts, les droits et les devoirs en conciliation. — Paris, 1864.

Gérando (De). — Institutions du droit administratif français. — Paris, 1842 (2.ᵉ édit).

Gerdil. — Compendio di un corso d'istruzione sull'origine, sui diritti ed i doveri dell'autorità sovrana nell'esercizio dei principali rami dell'amministrazione. — Torino, 1799.

Gerdil. — De jure naturae et gentium. — Selecta operum ad usum scholarum. — Neapoli, 1856.

Gervinus. — Die preussische Verfassung (La costituzione prussiana). — Manuh, 1847.

Gibbon. — Storia della decadenza dell'Impero romano.

Gicca A. — Rivista nazionale di diritto amministrativo, di economia politica e di statistica.

Gioannis (De) G. — Nuovo diritto amministrativo, d'Italia informato al carattere nazionale, e necessità di emanciparne la sposizione teorica dalle influenze prevalenti de'metodi stranieri. — Pavia, 1864.

Gioannis (De) G. — La questione dell'Aunis. — Pavia, 1865.

Gioannis (De) G. — Diritto dei consoli in materia di salvamento. — Cagliari, 1866.

Gioannis (De) G. — Lezioni di diritto amministrativo. — Pisa, 1868.

Gioannis (De) G. — La ipoteca navale (Diritto marittimo). — Napoli, 1879.

Gioberti. — Del rinnovamento civile d'Italia.

Gioia. — Le sei leggi di unificazione amministrativa.

Giornale delle colonie. — Roma.

Girandi. — Dei diritti e dei doveri dei cittadini. — Torino, 1864.

Gneist R. — Das hentige Englische verfassungs und verwaltungs-recht (Diritto costituzionale ed amministrativo dell'Inghillerra). — Berlino, 1867.

Gondon. — Du droit public et du droit des gens, ou principes d'association civile et politique, suivis d'un projet de paix générale et perpétuelle — Paris, 1807.

Gougeon. — Cours de droit administratif. — Paris, 1847.

Grisolia. — Principii di diritto pubblico. — Napoli, 1791.

Grun Alph. — Eléments du droit français, ou analyse raisonnée de la législation administrative, politique, etc. — Paris, 1838.

Guarneri A. — Dell'ordinamento amministrativo d'Italia. — Palermo.

Guizot. — Histoire des origines du gouvernement représentatif en Europe. — Bruxelles, 1851.

Guizot. — De la démocratie en France. — Histoire de la civilisation en Europe. — Essai sur l'histoire de France. — Paris.

Guzzi G. — Prontuario amministrativo compilato sul manuale degli amministratori dell'Astengo per gli anni 1862, 1871. — Bari, 1870, 1872.

Hagen. — Institutiones jurisprudentiae publicae universae. — Lipsiae, 1641.

Hallam. — Storia costituzionale d'Inghilterra.

Havard. — Éléments du droit administratif en Belgique. — Bruxelles, 1837.

Haxthausen (De). — Considerations sur la nature, les conditions et les effets du principe constitutionnel. — 1865.

Hegel G. — La filosofia del diritto, ossia il diritto di natura e la scienza della politica con illustrazioni di Eduardo Gans (Traduz. di A. Novelli). — Napoli, 1863, 1864.

Hello. — Du régime constitutionnel dans ses rapports avec l'état actuel de la science sociale et politique. — Bruxelles, 1849. — Traduzione di E. Rocco. — Napoli, 1866.

Henke. — Droit public de la Suisse (Traduit de l'Allemand). — Paris, 1825.

Hepp. — Essai sur la théorie de la vie sociale et du gouvernement représentatif pour servir d'introduction à l'étude de la science sociale ou du droit et des sciences politiques. — Paris, 1833.

Hobbes. — Elementa philosophica de cive. — Amstelodami, 1742.

Huard-Delamarre. — Dictionnaire de droit public et administratif. — Paris, 1836.

Isambert. — Essai sur les limites qui séparent le pouvoir législatif du pouvoir réglementaire. — Paris, 1825.

Isambert de Crusy et Jourdain. — Recueil des anciennes lois françaises depuis 420 jusqu'à 1789. — Paris, 1823.

Iacini. — Sulle condizioni della cosa pubblica in Italia dopo il 1866. — Milano, 1870.

Iackobson. — Der Preussische Staat (Lo stato prussiano).

Kaisers. — Verfassungsgeschichte (Storia della costituzione). — Leipzig, 1852.

Klüber. — Trattato di diritto internazionale.

Laboulaye. — Histoire politique des États-Unis. — Paris, 1855.

Laferrière. — Cours de droit public et administratif. — Paris, 1839 (1.e édit.). — 1860 (5.e édit.).

Laferrière. — Histoire des principes, des institutions et des lois pendant la révolution. — Paris, 1852.

Laffon de Ladébat. — Recueil de principes du droit administratif. — Paris, 1842.

Lalouette. — Classification des lois administratives. — Paris, 1817.

Lalouette. — Manuel de droit administratif par un ancien élève de M. de Gérando. — Paris, 1831.

Lalouette. — Éléments de l'administration pratique. — Paris, 1812.

Lamarquière. — Droit, procédure et jurisprudence administrative. — Paris, 1839.

Lamartine. — Histoire de la restauration en France.

Lamartine. — Storia dei Girondini.

Lampertico F. — Economia dei popoli e degli stati.

Lampredi. — Juris publici universalis theoremata. — Liburni, 1776. — Traduzione del Sacchi. — Milano, 1828.

Lanzetta. — Raccolta delle più importanti disposizioni legislative e regolamentarie con opportune note e riscontri. — Napoli.

Lapegna. — Codice politico, ovvero statuto fondamentale del Regno corredato di note ed osservazioni. — Napoli, 1871.

Larroque. — De l'organisation du gouvernement republicain. — Paris, 1870.

Larroque. — De la création d'un Code de droit international et de l'institution d'un haut tribunal juge souverain des differents internationaux. — Paris, 1875.

Lavelaye. — Des causes actuelles de guerre en Europe. — Paris, 1873.

Lazzarini G. — Lezioni di diritto amministrativo. Pavia, 1862.

Legoyt. — De la réforme ministérielle et administrative. — Paris, 1849.

Lemercier. — Du système administratif en France. — Paris, 1820.

Lepage. — Éléments de la science du droit, contenant les premiers principes du droit naturel et positif, du droit des gens, et de cité, public et privé, et du droit religieux. — Paris, 1820.

Lepec. — Bulletin annoté des lois, arrêts et ordonnances du royaume, etc. — Paris, 1799-1830.

Lerminier. — Histoire des législations et des constitutions de la Grèce antique. — Paris, 1852.

Lewis. — Qual'è la miglior forma di governo? (1.a traduz. del prof. L. Luzzatti). — Padova, 1868.

Lherbette. — Difficultés qui peuvent s'élever relativement aux propriétés d'origine nationale. — Paris, 1820.

Lieber. — Della libertà civile e del self-government.

Linati Fil. — Un governo utile (Considerazioni e proposte). — Parma, 1862.

Lione P. — Elementi di diritto amministrativo esposti nella R. Università di Torino. — Torino, 1850.

Licy. — Del principio di nazionalità guardato dal lato della storia e del diritto pubblico. — Napoli, 1861.

Licy. — Principii di diritto pubblico interno ed estero. — Napoli 1867.

Locke. — Du gouvernement civil, ou de l'origine, des fondements, de la nature du pouvoir, et des fins des sociétés politiques. — Genève, 1724.

Lolme (De). — Costituzione dell'Inghilterra (Traduz. di E. Rocco). — Napoli, 1862.

Lomonaco. — Trattato di diritto internazionale privato. — Napoli, 1874.

Longchamp. — La science dans l'administration. — Paris, 1836.

Lorenzoni A. — Istituzioni del diritto pubblico interno pel Regno Lombardo-Veneto. — Padova, 1835-1839.

Lorieux. — Traité de la prérogative royale en France et en Angleterre. — Paris, 1840.

Luca (De). — La filosofia del diritto, ossia istituzione compiuta di diritto naturale e pubblico. — Napoli, 1863, 1864.

Lucchini. — La filosofia del diritto e della politica sulle basi dell'evoluzione cosmica. — Verona, 1874.

Luzzatti L. — Del metodo nello studio del diritto costituzionale. — Padova, 1867.

Mably (De). — Droit public de l'Europe. — Paris, 1790.

Mably (De). — Des droits et des devoirs du citoyen, etc. — Milan, 1797.

Macarel. — Éléments de droit politique. — Paris, 1833.

Macarel. — Cours d'administration et de droit administratif. — Paris, 1852 (2.e édit.).

Macarel. — Éléments de jurisprudence administrative. — Bruxelles, 1857 (2.e édit.).

Macaulay. — Storia d'Inghilterra.

Maestri. — La Francia contemporanea (Studii economici-amministrativi). — Milano, 1863.

Maglienti. — Studio teorico-pratico del diritto pubblico ed amministrativo del Regno delle due Sicilie. — Palermo, 1853.

Maguitot (De) et Delamarre. — Dictionnaire de droit public et administratif. — Paris, 1841-1856.

Mallein T. — Enseignement du droit administratif. — Paris, 1853.

Mamiani. — Di un nuovo diritto europeo. — Napoli, 1860. — Torino, 1861.

Mancini. — Prelezioni dei corsi di diritto internazionale. — Napoli 1875.

Manduca. — Studii economico-giuridici e sociali. — Palermo, 1870.

Manna G. — Principii di diritto amministrativo. — Napoli, 1839, 1842 e 1876.

Manna G. — Partizioni teoriche del diritto amministrativo, ossia introduzione alla scienza ed alle leggi dell'amministrazione pubblica — Napoli, 1860.

Marcel. — Manuale amministrativo e giudiziario. — Firenze, 1808.

Mariane. — De rege et regis institutione. — Moguntiæ, 1605.

Martinelli M. — Questioni amministrative e finanziarie. — Bologna, 1861.

Martinelli M. — Sull'ordinamento della pubblica amministrazione. — Firenze, 1863, 1864.

Martino. — Nuova giurisprudenza amministrativa (Giornale settimanale). — Napoli.

Matthaen et Sanz. — Tractatus de regimine regni Valentiae. — Lugduni, 1677.

Mattirolo. — Primi principii di filosofia del diritto privato e pubblico. — Torino, 1871.

Mauri e Cusani. — Dell'ottimo cittadino (Massime tolte dal trattato della vita civile di Matteo Palmieri scrittore toscano del secolo XV). — Milano, 1843.

Mauritii. — Dissertationes et opuscula de selectis juris publici, feudalis, et privati argumentis conscripta. — Francofurti, 1692.

Mauro ed altri. — Guida delle amministrazioni centrali del regno d'Italia. — Torino, 1872.

Mazzoleni A. — Il carattere nella vita italiana. — Milano.

Melchiorre. — Principii fondamentali della giurisprudenza universale. — Napoli, 1873.

Menche di Loisne. — Il governo e la costituzione della Gran-Bretagna nel XVIII secolo. — Firenze, 1869.

Merlin. — Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, commerciale, administrative, etc. — Paris (5.e édit.).

Messedaglia. — Della necessità di un insegnamento amministrativo e del suo ordinamento scientifico. — Milano, 1851.

Mill. — La liberté. — Paris.

Mill. — Le gouvernement représentatif. — Paris.

Milone. — Dei principii e delle regole di diritto privato internazionale. — Napoli, 1873.

Minghelli. — L'individuo, lo stato e la società.

Mohl (De) Rob. — Das Staats-recht des köenigsreichs Würtemberg (Diritto pubblico Wirtemberghese).

Molinari (De). — Questions d'économie politique et de droit public.

Monferrat (De) — De successione regum (in Zileti Tract. Tract.: tom. XVI; vol. 23).

Montagnini. — Studii sopra la filosofia del diritto pubblico interno. — Torino, 1870.

Montaigne. — De auctoritate et praeeminentia magni consilii et parlamentorum etc. (in Zileti Tract. Tract.: tom. XVI; vol. 23).

Monte (De). — Tractatus de finibus regendis civitatum. — Venetiis, 1585.

Montesquieu. — Lo spirito delle leggi con note dell'Ab. Antonio Genovesi. — Napoli 1777.

Mordenti. — Il passato, il presente e l'avvenire delle nazioni (Introduzione allo studio del diritto internazionale). — Milano, 1865.

Morello. — Introduzione alla scienza del diritto internazionale. — Palermo, 1868.

Morpurgo. — L'Italia e le riforme amministrative.

Musso. — La scienza amministrativa considerata in relazione ad un codice di diritto amministrativo. — Firenze, 1875.

Negri C. — La grandezza italiana. — Torino, 1864.

Nicolosi G. B. — Lezioni preliminari al corso di diritto amministrativo. — Parma, 1857.

Nocito. — Del Senato in alta corte di giustizia (Studio teorico-pratico col testo del regolamento 7 maggio 1870 sull'alta Corte di giustizia ecc.). — Bologna, 1872.

Norsa C. — Sul conflitto internazionale delle leggi cambiarie e sulla condizione giuridica dei possessori di effetti commerciali tratti sulla Francia da luoghi esteri. — Milano, 1871.

Oldradi. — De litteris et mandatis principum commentaria in tres partes digesta. — Mediolani, 1630.

Orlando. — Il feudalismo in Sicilia (Storia e diritto pubblico).

Ortolan. — Cours public d'histoire du droit politique et constitutionnel.

Ottone Ev. — De aedilibus coloniarum, etc. — Francofurti, 1714.

Paciani. — Dell'arte di governare bene i popoli. — Siena, 1607.

Pacifici-Mazzoni. — Dizionario di legislazione e giurisprudenza civile, commerciale, amministrativa, ecc. — Roma, 1868.

Pacifici-Mazzoni. — Dizionario domestico di legislazione e giurisprudenza civile, amministrativa, ecc., ad uso dei consiglieri di provincia, magistrati, segretarii comunali, ecc. — Roma.

Padova. — Intorno ai governi rappresentativi.

Pagano G. — Corso di diritto costituzionale. — Palermo, 1873.

Pagano V. — Del diritto della nazionalità italiana, coll'aggiunta di altri opuscoli politici. — Napoli, 1861.

Pagano V. — Nuovi elementi di diritto razionale o universale. — Napoli, 1864.

Paillet. — Droit public français, ou histoire des institutions publiques de la France. — Paris. 1822.

Palma. — Del principio di nazionalità e delle moderne società europee. — Milano, 1868.

Paretti. — Dei reati estraterritoriali. — Torino, 1875.

Paretti. — Degli arbitrati internazionali. — Torino, 1875.

Paruta. — Opere politiche. — Firenze, 1852.

Passy. — Des formes de gouvernement et les lois qui les régissent. — Paris, 1870.

Pedrazzi. — Elementi di diritto costituzionale.

Pelaez. — Il commercio di contrabbando in tempo di guerra. — Palermo, 1871.

Penna. — Formulario generale degli atti municipali. — Milano, 1872.

Pepoli. — Scritti politici ed economici. — Bologna, 1874.

Persico F. — Principii di diritto amministrativo. — Napoli 1866, 1872 e 1874.

Peruzzi. — Gius pubblico popolare dei Toscani, ecc. — Firenze.

Peverelli. — Commenti intorno allo statuto del Regno di Sardegna. — Torino, 1849.

Pezzani. — Manuel de droit administratif par demandes et par réponses. — Paris, 1839.

Pfeffel. — Nouvel abrégé chronologique de l'histoire et du droit public d'Allemagne. — Paris, 1776.

Pierantoni. — Il progresso del diritto pubblico e delle genti (Introduzione allo studio del diritto costituzionale ed internazionale). — Milano, 1866.

Pierantoni. — Storia degli studii del diritto internazionale in Italia. — Modena, 1869.

Pierantoni. — La famiglia, la nazione, lo stato (Introduzione al corso di diritto costituzionale). — Napoli, 1872.

Pierantoni. — Trattato di diritto costituzionale. — Napoli, 1873.

Pierantoni. — Gli arbitrati internazionali e il trattato di Washington.

Pinto (De). — Nederlandsche Staatswtlen (Diritto pubblico olandese).

Poggetto (Dal). — Trattato del diritto costituzionale sulla scorta dei principii filosofici che lo informano e delle disposizioni contenute nello Statuto del regno d'Italia. — Lucca.

Pozzi E. — Discorsi economici, storici e giuridici. — Firenze, 1861.

Poirel. — Lois organiques du gouvernement et de l'administration de la France. — Paris, 1845.

Poli. — Saggi di scienza politico-legale, ecc. — Milano, 1841.

Pölitz. — Die europäischen Verfassungen (Costituzioni europee). — Leipzig, 1832, 1833.

Portiez de l'Oise. — Cours de législation administrative, — Paris, an. X.

Pozl. — Bayerischen verwaltungs-recht (Diritto amministrativo bavarese).

Pradier Fodéré. — Précis de droit public administratif, — Paris, 1858.

Pradier Fodéré. — Catechismo economico e politico. — Napoli, 1861.

Pufendorf. — Analecta politica, quibus multae, rarae, gravissimaeque hujus disciplinae quaestiones variis dissertationibus enodantur. — Amsterdam, 1698.

Pufendorf. — Les devoirs de l'homme et du citoyen selon la loi naturelle, etc. — Trevoux, 1741.

Ramondini. — Della condizione giuridica dello straniero secondo il codice civile italiano in rapporto agli articoli 6-12 delle disposizioni preliminari. — Napoli, 1866.

Ranalli. — La validità degli atti dei governi considerata negli avvenimenti del 1848-1849 al 1859-1860, ecc. — Pisa, 1866.

Rapet. — Trattato di morale e di economia politica. — Firenze, 1863.

Ravera. — Del confronto di persona nel diritto internazionale. — Torino, 1870.

Raynal. — Riflessioni filosofiche ugualmente necessarie a quelli che comandano ed a coloro che obbediscono (Traduz. del dott. I. Malacarne). — Milano, 1848.

Reale A. — Nazione e famiglia. — Milano, tipografia Pirola, 1878.

Redin. — De majestate principis (in Zileti Tract. Tract.: tom. XVI; vol. 23).

Riccomanni. — Lo stato ed i poteri locali (Studii politico-amministrativi). — Roma, 1873.

Ricotti E. — Breve storia della costituzione inglese. — Roma, 1871.

Rignano. — Primo saggio di un manuale del diritto pubblico interno della Toscana.

Rilli. — Tractatus de perpetuariis sive de supremorum principum concessionibus. — Lucae, 1721.

Ritter. — Dissertatio juridica et politica de homagio subiectionis, ejusdemque juribus affinibus in romano-germanico imperio usitatis. — Gissae-Cattorum, 1623.

Rocco G. — Questioni di diritto amministrativo, — Napoli, 1850.

Rocco G. — Corso di diritto amministrativo. — Napoli, 1850, 1858 e 1870.

Rocco G. — Trattato di diritto civile internazionale. — Palermo, 1843. — Napoli, 1858, 1859. — Livorno, 1859.

Roesler. — Das sociale Verwaltungsrecht. — Erlangen, 1872.

Romagnosi. — Dell'indole e dei fattori dell'incivilimento. — Firenze, 1834.

Romagnosi. — Introduzione allo studio del diritto pubblico universale. — Firenze, 1834. — Milano, 1836.

Romagnosi. — Principii fondamentali di diritto amministrativo. — Milano, 1814 e 1837. — Prato, 1839.

Romagnosi. — Opuscoli su varii argomenti di diritto filosofico. — Prato, 1840.

Romagnosi. — La scienza delle costituzioni. — Torino, 1845 e 1859. — Livorno, 1849. — Palermo, 1859.

Romieu. — De l'administration sous le régime républicain. — Paris, 1849.

Rönne (De). — Die Preussische verwaltung (Amministrazione prussiana).

Rönne (De). — Die Verfassungs-Urkunde für den Preussischen Staat (Origine della costituzione dello stato prussiano). — Berlin, 1859.

Rossi. — Cours de droit constitutionnel.

Rossi (De). — La esecuzione delle sentenze e degli atti delle autorità straniere secondo il codice di procedura italiano (Studio teorico-pratico di diritto internazionale privato illustrato colla giurisprudenza, ecc.). — Livorno, 1876.

Rotteck et Welcker. — Staats-Lexicon (Dizionario di diritto pubblico).

Roxas (De). — Tractatus de incompatibilitate regnorum et majoratuum. — Lugduni, 1669.

Russell. — Essai sur l'histoire du gouvernement et de la constitution Britanniques. — Paris, 1865.

Salgadi. — Tractatus de regia protectione. — Lugduni, 1669.

Salvarezza ed altri. — Guida teorico-pratica per gli esami degli aspiranti agl'impieghi ed alle promozioni nelle amministrazioni centrali e provinciali. — Milano, tipografia Pirola, 1878.

Salvagnoli. — Discorso sullo stato politico della Toscana nel marzo 1847. — Lugano.

Salvioni. — Le nuove leggi (Esposizione popolare e sommaria delle principali istruzioni giuridiche della legge di unificazione legislativa). — Padova, 1871.

Sandonà — Trattato di diritto internazionale moderno. — Siena, 1864, 1866. — Firenze, 1870.

Sansonetti. — Trattato di diritto costituzionale. — Napoli, 1872.

Sansonetti. — Introduzione allo studio del diritto costituzionale. — Napoli, 1872.

Saredo. — Doveri del cittadino italiano (Elementi di diritto costituzionale). — Parma, 1862.

Saredo. — Principii di diritto costituzionale. — Parma, 1862 e 1863.

Saredo. — La libertà della difesa nelle cause penali (Appunti di diritto costituzionale). — Parma, 1863.

Saredo. — Saggio sulla storia del diritto internazionale privato. — Firenze, 1873.

Saredo. — La legge (Giornale settimanale, in cui si riportano i Pareri del Consiglio di Stato e le sentenze delle Corti e dei Tribunali del Regno che riguardano argomenti amministrativi). — Roma.

Scaman E. C. — The american systheme of government (Il sistema americano di governo). — New-York.

Schaeffuer. — Esplicazione del diritto privato internazionale. — Napoli, 1859.

Schmidt d'Avenstein. — Principes de la législation universelle. — Amsterdam, 1776.

Schulze. — Il diritto politico della Prussia esposto in base al diritto politico tedesco. — Milano, 1875.

Schupfer. — Delle istituzioni politiche longobardiche. — Firenze, 1863.

Schutzenberger. — Études de droit public. — Paris, 1837.

Sciolla. — Della condizione giuridica degli stranieri. — Torino, 1867.

Scolari. — Diritto amministrativo. — Pisa, 1866.

Scolari. — Istituzioni di scienza politica. — Pisa, 1871.

Sebire e Cartaret. — Biblioteca del diritto o repertorio ragionato di legislazione e giurisprudenza nelle materie civili, amministrative, ecc. — Venezia, 1847, 1875.

Serna (De la) Gomez Pedro. — Instituciones de derecho administrativo. — Madrid, 1845.

Serrigny. — Questions et traités de droit administratif. — Paris, 1854.

Serrigny. — Droit public et administratif romain. — Paris, 1862.

Serrigny. — Traité du droit public des français, précédé d'une introduction sur les fondements des sociétés politiques. — Paris.

Simon. — Preussisches Staats-recht (Diritto pubblico prussiano).

Simon J. — La liberté politique (Division des pouvoirs, etc.).

Simoni (De). — Del diritto pubblico di convenienza politica nello spirito del governo civile (Saggio filosofico statistico). — Como, 1807.

Sineo. — Di alcune riforme del diritto cambiario. — Torino, 1873.

Sirey. — Jurisprudence du Conseil d'état, depuis 1806 jusqu'à 1821, continuée par Macarel, Deloche, Beauvoisin et Le Bon. — Paris.

Sismondi. — Histoire des republiques italiennes de moyen âge.

Sismondi. — Etudes sur les constitutions des peuples libres. — Paris, 1836.

Sole. — La legge penale nello spazio ovvero diritto penale internazionale. — Prato, 1872.

Solimene. — Corso di diritto costituzionale e commento sulla costituzione. — Napoli, 1848.

Solon. — Code administratif annoté. — Paris, 1848.

Sonnefels. — La scienza del buon governo (Traduz. italiana dal tedesco). — Venezia, 1785. — Milano, 1832.

Sonnino Sidney. — Della rappresentanza proporzionale in Italia. — Firenze, 1872.

Soria. — Corso completo del diritto pubblico elementare. — Torino, 1851, 1852.

Sprengeri. — Jurisprudentia publica. — Francofurti, 1659.

Statuti. — La soluzione del problema sociale in rapporto coll'internazionale ed ai moderni socialisti. — Napoli, 1872.

Story. — Commentaire sur la constitution des États-Unis (Trad. et augm. par M. M. Jefferson, Bavole, etc.). — Paris, 1845. — Paris, 1843 (Trad. par Paul Odent).

Strjkii. — Dissertationum juridicorum francofurtentium de selectis utriusque juris materiis. — Florentiæ, 1837.

Stubenrauch (De). — Handbuch der Oesterreichischen verwaltungs (Manuale dell'amministrazione dell'impero austriaco).

Taparelli. — Diritto naturale. — Napoli, 1851, 1855, 1860.

Tartufari. — Del pubblico ministero in reggimento libero e civile. — Torino, 1868.

Tévret. — Traité de l'appel contre l'abus. — Losanna, 1736.

Teulet, D'Auvilliers et Sulpicy. — Les codes français annotés, etc. etc. — Paris, 1856, 1857.

Textore. — Jus publicum Caesareum. — Francofurti. 1697.

Thiers. — Storia del consolato e dell'impero.

Thomasij (De). — Introduzione allo studio del diritto pubblico. — Napoli, 1859.

Tichnor Curtis. — History of the constitution.

Tielemans et de Brouckères. — Répertoire de l'administration et du droit administratif, etc. — Bruxelles.

Tocqueville (De). De la démocratie en Amérique. — Paris, 1848 (12.e édit.).

Tolluire et Boulet. — Férrière moderne ou nouveau dictionnaire des termes de droit et de pratique.

Tolstoy. — Coup d'œil sur la legislation Russe, suivi d'un léger aperçu sur l'administration de ce pays. — Paris, 1839.

Torombert. — Principes du droit politique. — Paris, 1825.

Trolley. — Cours de droit administratif. — Paris, 1843.

Trono. — Lezioni di diritto costituzionale. — Napoli, 1872.

Turcotti. — Introduzione al nuovo codice di diritto delle genti. — Torino, 1874.

Vauvilliers E. — Manuel de droit administratif contenant l'exposé de l'état actuel de l'administration au point de vue de la constitution de 1852, et du décret de la décentralisation administrative. — Paris, 1854.

Velasci. — Tractatus analyticus de justa institutione Joannis IV ad regnum Lusitaniae. — Olyppone, 1645.

Ventimiglia (Di). — Le leggi italiane nelle loro relazioni colla scienza e la civiltà. — Milano, 1869.

Verhaegen. — Études de droit public.

Vico. — Dell'unico principio e dell'unico fine del diritto universale

(Traduz. di C. Sacchi). — Milano, 1866. — (Traduz. di F. S. Pomodoro). — Napoli, 1858.

Vidari. — Del rispetto della proprietà privata tra gli stati in guerra. — Pavia, 1867.

Vigna e Aliberti. — Dizionario di diritto amministrativo. — Torino, 1840, 1852.

Villa Pernice. — Studio di diritto pubblico e di economia politica.

Villa. — Nozioni e pensieri sulla pubblica amministrazione. — Pavia, 1867.

Villemain. — La tribune moderne, M. de Chateaubriand, sa vie, ses écrits, son influence litteraire et politique sur son temps.

Vismara. — Statuto fondamentale commentato e spiegato al popolo. — Milano, 1875.

Vitrarii. — Institutiones juris publici. — Gotha, 1698, 1699.

Vivien. — Études administratives. — Paris, 1845 (1.re édit.). — 1852 (2.e édit.).

Vizzanii. — De mandatis principum. — Amstelodami, 1657.

Volpicella. — Del diritto di albinaggio. — Napoli, 1843.

Vuillefroyet Monnier. — Principes d'administration. — Paris, 1837.

Wattel. — Le droit des gens ou principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des nations et des souverains.

Wedard. — Osservazioni sopra lo spirito delle leggi iu generale che servono di base all'ordine sociale. — Pisa, 1837.

Wheaton. — Storia dei progressi del diritto delle genti ed elementi di diritto internazionale. — Napoli, 1872.

Wheaton. — Trattato di diritto internazionale. — Napoli, 1876.

Zamoscii. — De senatu romano. — Venetiis, 1563.

Zacnetti. — De romano imperatore et ejus jurisdictione (in Zileti Tract. Tract.: tom. XVI; vol. 23).

Zini. — Dei criterii e dei modi di governo nel regno d'Italia. — Bologna, 1876.

Zorzi. — Indice analitico della raccolta officiale delle leggi dal 1861 al 1874. — Udine, 1875.

PARTE SECONDA

Trattati speciali.

Accentramento e Discentramento.

Achard Clair-Anne. — Décentralisation. — Paris, 1849.
Avisse. — Décentralisation administrative. — Paris, 1853.
Barginet A. — De la centralisation, etc. — Paris, 1828.
Béchard. — Essai sur la centralisation administrative. — Paris, 1837.
Block Maur. — De la centralisation administrative. — Paris, 1849.
Bourguignat. — Des abus de la centralisation et des moyens de les réformer. — Troyes, 1849.
Breton. — Théorie de la centralisation. — Digne, 1848.
Chevillard T. — De la division administrative de la France et de la centralisation. — Paris, 1862.
Cosnac (De). — De la décentralisation administrative. — Paris, 1844.
Dupont-White. — La centralisation. — Paris, 1861 (2.e édit.).
Florent Lefebvre. — De la décentralisation ou essai d'un système de centralisation politique et de décentralisation administrative. — Paris, 1849.
Giorgini. — La centralizzazione, i decreti d'ottobre e le leggi amministrative. — Firenze, 1861.
Hauser P. — De la décentralisation considérée sous le double point de vue des intérêts moraux et matériels du pays. — Paris, 1832.
Lapegna. — Il decentramento. — Napoli, 1870.
Legoyt. — De la centralisation administrative. — Paris, 1850.
Mortemart (De). — De la décentralisation administrative. — Paris, 1849.

Nougarède de Fayet. — La centralisation, ses règles, son emploi, ses avantages. — Paris, 1849.

Obriot. — Décentralisation ou réforme administrative, etc. — Paris, 1850.

Odillon-Barrot. — De la centralisation et de ses effets. — Paris, 1862.

Odillon-Barrot. — De la décentralisation. — Paris.

Perez F. — La centralizzazione e la libertà. — Palermo, 1862.

Pianciani. — Il disaccentramento ed i bilanci per l'anno 1869. — Firenze, 1869.

Princeteau. — Rapport sur la quéstion de décentralisation. — Bordeaux, 1849.

Rivière Arnous. — Sur la décentralisation administrative. — Nantes, 1849.

Spadoni. — Sulla necessità di un completo discentramento amministrativo. — Milano, 1871.

Timon. — De la centralisation. — Paris, 1842.

Turchiarulo. — La centralizzazione. — Napoli, 1860.

Vernier Eug. — De la décentralisation administrative. — Besançon, 1849.

Acque private e pubbliche.

Ascona. — Manuale legale teorico-pratico sul corso delle acque private. — Milano, 1863.

Baudrillart. — Code de la pêche fluviale. — Paris, 1829.

Bertin. — Code des irrigations.

Bosio. — La legislazione sulle investiture di acque per irrigazione e movimento d'opifici, colla raccolta delle leggi, dei regolameuti, ecc. — Verona.

Bosio (De). — Dei consorzii d'acque.

Bourgnon De-Layre. — Essai sur le régime général des eaux. — Poitiers, 1851.

Calandra. — Manuale idraulico-legale. — Savigliano, 1871.

Championnière. — Des eaux courantes. — Paris, 1846.

Chassiron. — Essai sur la législation des cours d'eau. — Paris, 1818.

Colle (Del). — Manuale pel ramo acque e strade ed altre opere a carico del comune. — Padova, 1842.

Daviel. — Traité de la législation et de la pratique des cours d'eau. — Paris, 1845.

Dionisetti. — Delle servitù delle acque secondo il codice civile italiano. — Torino, 1873.

Dubreuil. — Analyse raisonnée de la législation sur les eaux, etc. — Aix et Paris, 1842.

Dumont. — De l'organisation légale des cours d'eau sous le triple point de vue de l'indiguement, de l'irrigation et du déssêchement. — Paris, 1845.

Foschini. — La teoria delle acque di ragione privata. — Torino, 1872.

Garnier. — Régime des eaux. — Paris, 1851 (4.° édit.).

Giovanetti G. — Del regime delle acque e particolarmente di quelle che servono alle irrigazioni (Traduz. dal francese del cav. G. Foschini). — Venezia, 1873. — Milano, 1875.

Huerne de Pommeuse. — Des canaux navigables. — Paris, 1821.

Heelhoff. — Traité pratique de l'irrigation des prairies.

Monville (De). — Mémoire sur le cours d'eau. — Paris, 1827.

Nadaud de Buffon. — De la police des eaux. — Paris, 1841.

Negri C. — Idee elementari per una legge in materia d'acque. — Torino, 1863.

Pierantoni. — I fiumi e la convenzione internazionale di Mannheim del 17 ottobre 1866. — Firenze, 1870.

Poterlet. — Code des déssêchements, etc. — Paris, 1817.

Ratier. — Traité des cours d'eau navigables ou flottables, etc. — Toulouse, 1847.

Raymond-Bordeaux. — De la législation des cours d'eau, etc. — Paris, 1849.

Rives. — Cours d'eau. — Paris, 1843.

Romagnosi. — Della distinzione delle acque pubbliche dalle private e dei diritti conseguenti (Opere — Condotta delle acque: §§ 40, 229). — Milano, 1844.

Scotti. — Della proprietà della coda d'acqua nella distribuzione per ruota, ecc. — Bologna, 1874.

Snouck. — Specimen historico-juridicum de jure circa aggerum aquarumque curam, in insula Walacriæ constituto. — Trajecti ad Rhenum, 1837.

Traina. — Le servitù legali sulle acque. — Palermo, 1873.

Zilloli. — Del diritto dei privati al terreno che è sotto l'acqua dei fiumi. — Parma, 1870.

Adunanze comunali.

Balestrieri. — Le sedute dei consigli comunali. — Milano.

Massé A. T. — Manuel complet des maires, de leurs adjoints, des conseils municipaux, etc. — Paris, 1831 (9.° édit.).

Mezzogori C. — Della responsabilità dei sindaci e della pubblicità dei consigli comunali. — Torino, 1864 (2.ª ediz.).

Tarugi. — Guida teorico-pratica sul modo di convocare e tenere le adunanze comunali, ecc.

Amministrazione centrale. — *V. Trattati generali, ecc.*

Amministrazione provinciale e comunale.

Accame F. — Del diritto comunale. — Genova, 1852.

Aliberti. — Sul progetto di riordinamento delle amministrazioni centrali e provinciali e del personale relativo proposto dal ministro dell'interno senatore Cadorna. — Torino.

Arabia e Adorni. — La legge comunale e provinciale del regno d'Italia commentata. — Firenze, 1865.

Astengo ed altri. — Guida amministrativa, ossia commentario della vigente legge comunale e provinciale. — Milano 1865 e 1870, tipografia Pirola.

Astengo. — Norme per la compilazione dei contratti da stipularsi nell'interesse dei comuni e delle opere pie. — Milano, 1864, tipografia Pirola.

Astengo. — Manuale degli amministratori comunali e provinciali e delle opere pie (Raccolta quindicinale di legisl. e giurisp.). — Roma.

Aucoc. — Des sections des communes. — Paris, 1854.

Badini-Confalonieri. — Manuale del Segretario comunale. — Acqui 1876.

Barginet A. — De la centralisation et d'une loi organique des administrations communales et départementales. — Paris, 1828.

Béchard. — La commune, l'église et l'état. — Paris, 1849.

Béchard. — Lois municipales des Républiques de la Suisse et des États-Unis d'Amérique. — Paris, 1852.

Béchard. — Droit municipale dans l'antiquité. — Paris, 1860.

Beltrami. — La nuova legge comunale provinciale e suoi rapporti colle altre leggi dello Stato. — Saluzzo, 1865.

Berlan. — Libertà e leggi del comune di Varese nel medio-evo. — Milano.

Bernoni G. — Guida del Sindaco. — 1863.

Biagioni. — Il consultore comunale. — Milano — Firenze — Venezia, 1867.

Bivort. — La loi communale de la Belgique expliquée. — Bruxelles, 1841.

Boggio e Caucino. — La nuova legge comunale e provinciale annotata. — Torino, 1860.

Borda. — Manuale dizionario d'amministrazione municipale, ecc. con supplemento. — Torino, 1860, 1868.

Bost. — Traité de l'organisation et des attributions des corps municipaux. — Paris, 1838.

Boyard. — Nouveau manuel municipal, ou répertoire des maires, etc. — Paris, 1831.

Boyard. — Manuel des officiers municipaux. — Paris, 1836.

Brouckere (De). — Mémoire sur les impôts communaux. — Bruxelles, 1848.

Brun. — Nouveau manuel des conseillers de préfecture. — Paris, 1843, 1845.

Bufalini B. — Dell'autonomia dei municipii e del loro migliore ordinamento. — Siena, 1863.

Bufalini F. — Trattato legale dell'amministrazione del comune. — Siena, 1868.

Bufalini F. — Articoli varii di legislazione e giurisprudenza comunale. — Siena, 1870 e 1872.

Bufalini F. — Nuove questioni amministrative, ecc. — Milano, 1879, tipografia Pirola.

Caracciolo Sarno. — Note e riforme alla legge comunale.

Christinæi. — In leges municipales provinciæ Mechliniensis commentaria ac notæ. — Antuerpiæ, 1671.

Cocaigne. — De la compétence des conseils de préfecture. — Paris, 1838.

Coen e Dialti. — Il comune (Raccolta di massime di giurisprudenza, ecc.).

Conte S. — Alcuni apprezzamenti sul nuovo progetto della legge comunale e provinciale. — Bari, 1877.

Conti V. — Il sindaco nel diritto amministrativo italiano. — Napoli, 1875.

Conti-Colino. — Commento alla nuova legge comunale e provinciale. — Napoli, 1865.

Cotta-Ramusino. — Commentario della legge comunale. — Milano, 1865.

Crosnier. — Etat du pouvoir municipal et de ses variations, etc. — Paris, 1829.

Cuoci. — Guida per l'amministratore, ovvero prontuario di operazioni commerciali ed amministrative, ecc. — Napoli, 1873.

Davenne. — Régime administratif et financier des communes. — Paris, 1841.

Delapoix de Fremiville. — Traité sur le gouvernement des biens des communautés. — Paris, 1760.

Delebecque. — Loi communale annotée. — Bruxelles, 1836.

Delebecque. — Loi provinciale annotée. — Bruxelles, 1836.

Deschamps. — Des partages des biens communaux. — Paris, 1834.

Dolci. — Della libertà dei comuni.

Drago. — Questioni di diritto comunale.

Dubois de Niermont. — Organisation, compétence, jurisprudence et procédure des conseils de préfecture. — Paris, 1827.

Dubois de Niermont. — Des conseils de préfecture. — Paris, 1832, 1841.

Dupin (Baron). — Histoire de l'administration locale. — Paris, 1829.

Dupont-White. — La liberté politique dans ses rapports avec l'administration locale. — Paris, 1853.

Duquesnel. — Lois municipales. — Paris, 1834.

Emarese (D'). — Il nuovo manuale del sindaco, ossia la legge 7 ottobre 1848.

Favier. — Récherches historiques sur les municipalités. — Paris, 1789.

Férand-Giraud. — Des conseils de préfecture. — Paris, 1849.

Ferri. — Sulla riforma dei municipî toscani ordinata con ministeriale del maggio 1847. — Siena, 1847.

Frégier. — Des conseils de préfecture. — Paris, 1830.

Galeazzi. — Studî politici e amministrativi. (Il comune e lo Stato). — Firenze, 1871.

Galeotti. — Della riforma municipale. — Firenze, 1847.

Garelli V. — Delle biblioteche circolanti nei comuni rurali. — Torino, 1870.

Gianni F. M. — Questione sopra le spese straordinarie comunitative. — Pisa, 1791.

Gillet. — Du droit de cité et de l'organisation municipale. — Paris, 1820.

Gillon et Stourm. — Code des municipalités. — Paris, 1836.

Gioannis G. (De). — Contribuzione della dottrina amministrativa sulle riforme legislative di diritto comunale e provinciale (V. La Giurisprudenza italiana che si stampa a Firenze). — Parte III.ª, anno 1869).

Giurba. — Lucubrationes in omne jus municipale Messanense, etc. — Lugduni, 1673.

Gneist. — Geschichte und Gestald der englischen Communalverfassung (Storia dell'amministrazione comunale d'Inghilterra). — Berlin. 1863.

Gneist. — La constitution communale de l'Angleterre; son histoire, son état actuel ou le *Self-Government* (Traduit sous la direction de l'auteur par Th. Hipper). — 1868, 1871.

Gori (De') A. — Dell'amministrazione comunale e provinciale.

Guicard. — Jurisprudence communale et municipale. — Paris, 1820.

Hale. — History of the common law (Storia della legislazione comunale).

Hegel. — Storia della costituzione dei municipî italiani.

Henrion de Pansey. — Du pouvoir municipal et de la police intérieure des communes. — Paris, 1824.

Henrion de Pansey. — Des biens communaux et de la police rurale et forestière. — Paris, 1825 (2.ᵉ édit).

I. F. — Il mio comune e la mia provincia. — Firenze, 1872.

Lanjuinais. — De l'organisation municipale en France. — Paris, 1821.

Lapegna. — La legge sull'amministrazione provinciale e comunale del 1859 annotata con appendice sulla legge del 1865. — Napoli, 1864 e 1866.

Latruffe. — Des droits des communes sur les biens communaux, etc. — Paris, 1825.

Leber. — Histoire critique du pouvoir municipal, de la condition des villes et bourges, et de l'administration des communes en France depouis l'origine de la monarchie jusqu'à nos jours. — Paris, 1828.

Leemans. — Des impositions communales en Belgique. — Bruxelles et Liége, 1866.

Le Gentil. — Traité historique et pratique de la législation des portions communales ou ménagères. — Paris, 1854.

Le Gentil. — Dissertations juridiques sur quatre des principales questions soulevées par les législations des portions communales, etc. — Paris, 1857.

Lemerle. — Essai sur un traité des droits des communes. — Paris, 1822.

Mantrin. — Il sistema municipale inglese e la legge comunale italiana. — Firenze, 1871.

Marraro. — Sulla necessità e la giustizia di riformare la legge comunale per migliorare la condizione dei segretari comunali.

Martino. — Istruzioni di diritto ed esplicazione pratica delle leggi per gli esami dei segretari comunali.

Massé A. T. — Manuel complet des maires, de leurs adjoints, des conseils municipaux, etc. — Paris, 1831 (9.e édit).

Melotte. — La loi communale avec des explications et des notes. — Bruxelles, 1836.

Merson Cas. — Traité de la compétence des conseils de préfecture. — Paris, 1825.

Moltedo. — Il libro dei comuni del Regno. — Napoli, 1873.

Morelli. — Considerazioni sulla legge comunale e provinciale 20 marzo 1865. — Napoli.

Nobili (De) Uberto. — Sull'amministrazione pubblica e sulle attribuzioni dei prefetti. — Pisa, 1810.

Orillard. — Code annoté des conseils de préfecture.

Pagnoncelli. — Antichissima origine e successione dei governi municipali nelle città italiane. — Bergamo, 1823.

Péchart. — Répertoire de l'administration municipale des communes. — Paris, 1820.

Péchart. — Éléments pratiques d'administration municipale. — Paris, 1828 (3.e édit).

Penna. — Prontuario pei municipi, ovvero codice comunale. — Milano, 1867.

Penna. — Formulario generale degli atti municipali. — Milano, 1872.

Perazzi. — Il funzionario municipale, ossia repertorio teorico-pratico amministrativo comunale. — Venezia, 1869.

Plateo T. — Osservazioni sulla riforma della legge comunale e provinciale.

Pozzi G. — Opuscoli, dissertazioni, ecc. (V. La dissertazione sulla necessità di applicarsi allo studio del diritto municipale). — Firenze, 1844.

Ponceti. — De jure municipali (in Meermanni in Thes.; tom. VIII).

Raynouard. — Histoire du droit municipal en France, sous la dominations romaine et sous les trois dynasties. — Paris, 1829.

Regnault. — La province, ce qu'elle est et ce que doit être. — Paris, 1863.

Reverchon. — Des autorisations de plaider nécéssaires aux communes et aux établissements publics. — Paris, 1840.

Riberi e Locatelli. — Manuale pratico di amministrazione comunale e provinciale. — Biella, 1865, 1866.

Ricci G. — Del municipio considerato come unità elementare della città e nazione italiana. — Livorno, 1847.

Ricci G. — Cenni sopra le basi del sistema municipale toscano. — Livorno, 1847.

Rogron. — Code général des communes de France, etc. — Paris, 1839.

Rondonneau. — Les lois administratives et municipales de la France. — Paris, 1825, 1832.

Rosa. — I feudi ed i comuni della Lombardia.

Saint-Hernine (De). — Traité de l'organisation et de l'élection municipal. — Paris, 1837.

Salvarezza ed altri. — Guida teorico-pratica per gli esami di aspirazione e promozione negl'impieghi delle amministrazioni centrali e provinciali. — Milano, 1867, tipografia Pirola.

Say V. N. — Études sur l'administration de la ville de Paris. — Paris, 1846.

Scibona. — La nuova legge comunale e provinciale italiana, etc. — Torino, 1865.

Serra Groppelli. — Comune e provincia. — Firenze, 1865.

Simon. — Manuel des conseils de préfecture. — Coblentz, 1810.

Soardi. — Della escussione privilegiata fiscale a favore degli esattori comunali, dei ricevitori provinciali, degli esattori di finanza e degli esattori consorziali.

Steffani. — Manuale per l'amministrazione dei comuni del Lombardo-Veneto.

Sterlich (De). — Annotazioni alla legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865. — Napoli, 1868.

Tielemans et de Brouckères. — Dictionnaire administratif des bourgmestres, etc. — Bruxelles, 1838.

Tielemans et de Brouckères. — Dictionnaire de l'administration provinciale et communale, par les auteurs du code constitutionnel. — Bruxelles, 1840.

Torrigiani. — Lezioni di amministrazione comunale. — Firenze.

Traversa. — Biblioteca dei segretari comunali. — Milano, 1868, 1869, tipografia Pirola.

Traversa. — L'impiegato subalterno dell'amministrazione provinciale guidato agli esami ed allo studio pratico delle proprie attribuzioni. — Milano, 1869, tipografia Pirola.

Traversa. — Il sindaco del comune. — Milano, 1871, tipografia Pirola.

Traversa. — Guida Teorico-pratica per gli aspiranti all'ufficio di segretario comunale, quinta edizione, riveduta e riformata dall'avvocato Felice Cucchi. — Milano, 1878, tipografia Pirola.

Vaublanc (De). — Des administrations provinciales et municipales. — Paris, 1828.

Vella. — Strenna dei comuni italiani. — Torino, 1873.

Wyvekens. — Nouveau dictionnaire des bourgmestres, etc. — Bruxelles, 1862, 1863.

Zini. — La riforma della legge comunale e provinciale. — Bologna, 1878.

Annona. — *V. Sanità pubblica.*

Appalti e contratti in genere.

Anonimo. — Norme per la forma dei contratti da stipularsi nell'interesse dei comuni e delle opere pie. — Savigliano, 1861.

Anonimo. — Capitolato normale d'oneri per l'appalto, mediante asta pubblica, delle somministrazioni ed opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, nei fabbricati comunali della città di Milano, ecc. — Milano, 1878, tipografia Pirola.

Astengo. — Norme per la compilazione dei contratti da stipularsi nell'interesse dei comuni e delle opere pie. — Milano, 1864, tipografia Pirola.

Astengo e Pintor-Mameli. — Dei contratti delle pubbliche amministrazioni, ecc. — Milano, 1874, tipografia Pirola.

Buzzetti. — Sull'indole economica dei contratti agrari. — Milano, 1874.

Casati. — Guida alle formalità degli atti notarili. — Milano, 1876.

Daffara. — Trattato sulle alienazioni e locazioni e sugli appalti di cose ed opere nell'interesse dello Stato, delle provincie, dei comuni e delle opere pie. — 1867.

Levi M. V. — Della locazione di opere e più specialmente degli appalti. — Torino, 1876.

Pothier. — Trattato del contratto di affittanza e vendita. — Venezia, 1835.

Pothier. — Trattato del contratto di locazione e soccida. — Venezia, 1871.

Rabbeno. — Il contratto di mezzadria nei suoi rapporti colle odierne questioni economico-sociali, ecc. — Reggio d'Emilia, 1874.

Asse ecclesiastico. — *V. Culto, ecc.*

Assistenza pubblica. — *V. Opere pie, ecc.*

Banche. — *V. Credito e finanze, ecc.*

Bilanci e contabilità.

Benvenuti. — Il pareggio ed il bilancio. — Milano, 1871.

Bonghi. — Il bilancio e la legge. — Firenze, 1869.

Carli G. R. — Monografie. (Censimento di Milano, bilanci economico-amministrativi, ecc.) — Torino, 1852.

Cavani G. — Manuale di contabilità comunale. — Verona e Padova, 1877.

Coffinières. — Études sur le budget, etc. — Paris, 1848.

Cucci. — Guida per l'amministratore, ovvero prontuario di operazioni commerciali ed amministrative, ecc. — Napoli, 1873.

Dupin (Baron). — De la comptabilité communale. — Paris, 1820.

Dupin (Baron). — Sur la comptabilité. — Paris, 1827.

Masson. — De la comptabilité général. — Paris, 1822.

Messedaglia. — Trattato di contabilità amministrativa, industriale e commerciale.

Monteloux. — De la comptabilité publique en France. — Paris, 1840.

Paolini. — Studio della ragioneria nei suoi rapporti coll'economia politica e col diritto. — Bologna, 1872.

Pianciani. — Il disaccentramento ed i bilanci per l'anno 1869. — Firenze, 1869.

Scialoia. — I bilanci del regno di Napoli e degli stati Sardi. — Torino, 1857.

Velzi e De Maria. — Manuale per l'applicazione del regolamento sulla amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale. — Firenze, 1875.

Villa. — Elementi di amministrazione e contabilità. — Pavia, 1864.

Borse. — *V. Credito e finanze.*

Boschi e foreste.

Angelis (De). — La legge forestale del 21 agosto 1826. — Napoli, 1859.
Anonimo. — Raccolta delle leggi forestali che sono in vigore nel regno d'Italia. — Prato, 1866.
Anonimo. — Paradossi forestali esaminati e discussi da un ispettore generale dei boschi del regno d'Italia.
Ardant. — Projet de code forestier. — Paris, 1821.
Baudrillart. — Traité général des forêts. — Paris, 1846.
Berenger. — Legislazione sulle foreste. — Venezia, 1865
Bories et Bonassie. — Du droit d'usage dans les forêts, de l'administration des bois communaux et de l'affourrage. — Auch, 1847.
Borio. — Primi elementi di economia e stima dei fondi agrari e forestali. — Torino, 1873.
Cagneraux. — Code forestier. — Paris, 1822.
Caranti. — Progetto di legge forestale per il regno d'Italia. — 1864.
Chauveau. — Le code forestier. — Paris, 1827.
Curasson. — Code forestier. — Paris, 1843.
Dupin. — Code forestier. — Paris, 1822.
Henryon de Pansey. — Des biens communaux et de la police rurale et forestière. — Paris, 1825 (2.e édit).
Meaume. — Commentaire du code forestier. — Paris, 1844 (2.e édit).
Michelini. — Principii sui quali debbono essere fondate le leggi forestali. — Torino, 1833.
Miraglia N. — Leggi forestali. — Prato, 1866.
Negri C. — Le leggi forestali. — Torino, 1864.
Rabbeno. — Le selve e le inondazioni (Studi di legislazione forestale). — Torino, 1872.
Rodino. — La legge forestale 20 giugno 1877 coordinata col relativo regolamento. — Torino.
Rogron. — Codes forestier, de la pêche fluviale, de la chasse, etc. — Paris, 1836.
Romagnosi. — Discussione giuridica ed economica del così detto diritto francese di martellatura degli alberi da costruzione per la marina (Annali universali di statistica. — 1833, vol. XXXVII).
Ruginelli. — De arboribus controversis. — Bononiae, 1692.
Sacchi G. — Osservazioni intorno ai principii delle leggi forestali (Annali universali di statistica. — 1833, vol. XXXV).
Vincenzi (De). — Del nuovo progetto di legge forestale. — 1863.

Brevetti d'invenzione. — *V. Proprietà letteraria, ecc.*

Caccia e pesca.

Hoog. — Dissertatio statistico-juridica de venatione et jure venationis in provinciis nostri regni septentrionalibus. — Lugduni-Batavorum, 1828.

Le Gentil. — Dissertations juridiques sur quatre des principales questions soulevées par les législations des portions communales (Appendice à la question des veuves. Dissertations sur le droit de vendre et de colporter avant l'ouverture et après la fermeture de la chasse, etc). — Paris, 1857.

Medicis. — De venatione, piscatione et aucupio (in Zileti, tract. tract.: tom. XVIII, vol. 24).

Petit. — Traité complet du droit de chasse, etc. — Paris, 1838.

Rogron. — Codes: forestier, de la pêche fluviale, de la chasse et rural, expliqués. — Paris, 1836.

Carceri, case di pena, colonie penali, deportazione, ecc.

Alanzet. — Essai sur les peines et le système pénitentiaire. — Paris, 1842.

Aubanel C. — Memoria sul sistema penitenziario indirizzata nel gennaio 1837 al Ministro dell'interno in Francia. — Ginevra, 1837.

Baldi de Perusio. — De carceribus (in Zileti, tract. tract.: tom. XI; part. 1.ª, vol. 15).

Bayle-Mouillard. — De l'emprisonnement pour dettes. — Paris, 1836.

Beaumont (De) et Torqueville (De). — Du système pénitentiaire aux États-Unis et de son application en France. — Paris, 1833.

Bellazzi. — Relazione al Guardasigilli intorno alle case di pena e carceri giudiziarie nelle provincie della Venezia e di Mantova.

Beltrami-Scalia. — Stato attuale della riforma penitenziaria in Europa e in America. — Roma, 1874.

Beltrami-Scalia. — Il sistema penitenziario d'Inghilterra e d'Irlanda. — Roma, 1874.

Beltrami-Scalia. — La deportazione. — Roma, 1874.

Beltrami-Scalia. — Rivista di discipline carcerarie, ecc. (Bollettino ufficiale della direzione generale delle carceri). — Roma.

Blosseville (De) — Histoire des colonies pénales de l'Angleterre dans l'Australie. — Paris, 1831.

Bombardini A. — De carcere et antiquo ejus usu ad haec usque tempora reducto. — Padova, 1713.

Bonneville. — Traité des diverses institutions complémentaires du régime pénitentiaire. — Paris, 1848.

Brugghen (Von der). — Études sur le système pénitentiaire Irlandais. — Berlin, 1865.

Buccellati. — Prigioni militari. — Milano, 1872.

Buccellati. — Reclusione militare. — Milano, 1872.

Buxton. — Ricerca « Quali delitti e calamità sono prodotti o prevenuti dal presente sistema di disciplina delle carceri in Inghilterra, ecc. » — Firenze, 1831.

Cerruti. — Della deportazione come base fondamentale delle riforme carcerarie e della colonizzazione italiana. — Torino, 1872.

Chiapuzzi. — Dei sistemi punitivi e dell'amministrazione carceraria del Regno. — Biella, 1873.

Cunningham F. — Notes recueillies en visitant les prisons de la Suisse, et remarques sur les moyens de les améliorer, avec quelques détails sur les prisons de Chambery, de Turin, etc. — Genève et Paris. 1820.

Danjon. — Des prisons, du leur régime et des moyens de l'améliorer. — Paris, 1821.

Ducpetiaux E. — Des progrès et de l'état actuel de la réforme pénitentiaire, etc. — Bruxelles, 1838.

Errera. — La riforma nelle carceri italiane ed in particolare in quelle della Venezia. — Venezia, 1871.

Faucher M. L. — De la réforme des prisons. — Paris, 1838 et 1844.

Foresta (De). — La deportazione. — Roma, 1876.

Foucher Victor. — Système pénitentiaire. — Paris, 1838.

Gabelli. — Riforma delle carceri del nuovo regno d'Italia.

Grellet-Wammy. — Manuel des prisons.

Gurney. — Notes on prisons (Note sulle prigioni). — London, 1819.

Howard John. — État des prisons, des hôpitaux et des maisons de force. — Paris, 1788.

Julius. — Leçons sur les prisons presentées en forme de cours au public de Berlin l'année 1827. (Traduit de l'Allemand par Lagarmitte). — Paris, 1831.

Jussieu (De) Antoine et Maurice. — Ouvrage qui a obtenu le prix pour l'amélioration des prisons. — Paris, 1833.

Lauvergne. — Les forçats considérés sous le rapport physiologique, moral et intellectuel, observé au bagne de Toulon. — Paris, 1841.

Lucas. — Système pénitentiaire en Europe et aux États-Unis. — Paris, 1828.

Lucas. — Conclusion générale de l'ouvrage sur le système pénitentiaire en Europe et aux États-Unis. — Paris, 1830.

Lucas. — De la réforme des prisons, ou de la théorie de l'emprisonnement. — Paris, 1838.

Lucchini. — Il carcere preventivo ed il meccanismo istruttorio che vi si riferisce nel processo penale, ecc. — Venezia, 1873.

Mancini. — Del migliore ordinamento delle prigioni. — Napoli, 1842.

Margnet Vasselot. — Examen des diverses théories pénitentiaires. — Lille, 1835.

Margnet Vasselot. — École des condamnés (Conférences sur la moralité des lois pénales). — Paris, 1847.

Meneghini. — Pensieri di modificazioni per le carceri d'inquisizione nel Veneto.

Minghelli. — Sulla riforma delle carceri e sull'assistenza pubblica. — Torino, 1852.

Minghelli. — Sopra la riforma penitenziaria e sopra la spesa occorrente per introdurla nel regno d'Italia. — Firenze.

Mittermayer. — Stato attuale della questione sulle carceri rispetto all'isolamento. — Firenze.

Moreau-Christophe. — Révue pénitentiaire. — Paris.

Moreau-Christophe — De l'état actuel des prisons en France, etc. — Paris, 1837.

Moreau Christophe. — De la réforme des prisons en France. — Paris, 1838.

Moreau-Christophe. — De l'état actuel et de la réforme des prisons de la Grande-Bretagne. — Paris, 1838.

Neild J. — État des prisons en Angleterre, en Ecosse et dans le pays de Galles, etc. — London, 1812.

Oscar (**De Suède**). — Des peines et des prisons. — Paris, 1842.

Ottolini. — Prigioni e prigionieri, ossia cenni sui migliori sistemi penitenziari. — Milano, 1861.

Peri. — Notizie sulla riforma delle prigioni in Toscana. — Firenze, 1850.

Petiti di Roreto. — Saggio sul buon governo della mendicità, degli istituti di beneficenza, delle carceri. — Torino, 1837.

Petiti di Roreto. — Della condizione attuale delle carceri e dei mezzi di migliorarla. — Torino, 1840.

Peverada C. — L'Italia nel 1900 (Del carcere preventivo, dei giurati, della stampa, dell'esercito, delle imposte, del lotto, degli ospedali, ecc.). — 1873.

Raspail. — Lettres sur les prisons de Paris. — Paris.

Surringar. — Considérations sur la réclusion individuelle des détenus. (Traduit de l'Hollandais par Moreau-Christophe). — Paris, 1843.

Tonelli. — Saggio storico sulle prigioni e sul sistema penitenziario. — Firenze, 1845.

Ulliac Tremadeur. — Esquisse de l'origine et des résultats des associations des femmes pour la réforme des prisons (Traduit de l'Anglais). — Paris, 1838.

Volpicella. — Trattato delle prigioni e del loro ordinamento. — Napoli, 1838.

Western. — Remarks upon prisons discipline (Osservazioni sopra la disciplina delle prigioni). — London, 1825.

Casse di risparmio, società di mutuo soccorso fra gli operai, società cooperative, ecc.

Baseggio. — Delle società cooperative. — Milano, 1871.

Cernuschi H. — Illusions des sociétés cooperatives.

Hubbard. — De l'organisation des sociétés de prévoyance ou de secours mutuels, etc. — Paris, 1852.

Lebrecht. — Il risparmio e la educazione del popolo (Studii sulle casse di risparmio italiane ed estere). — Verona, 1875.

Moureau Jules. — Le salaire et les associations coopératives.

Pedraglio. — Le casse di risparmio nelle scuole. — Milano, 1874.

Ravà. — Relazione storico-statistica sulle società di mutuo soccorso e cooperative ed altre istituzioni popolari esistenti nell'Emilia. — Bologna, 1873.

Ravà. — Storia delle associazioni di mutuo soccorso e cooperative nelle provincie dell'Emilia. — Bologna, 1873.

Salvadori. — L'economia pubblica, il risparmio, la temperanza e le società cooperative spiegate al popolo. — Milano, 1873.

Viganò. — Fratellanza umana, ossia le società di mutuo aiuto, cooperazione, ecc. — Milano, 1873.

Zanchi. — Sulla annessione delle casse di risparmio agli uffici postali.

Catasto. — *V. Imposte e tasse, ecc.*
Censimento. — *V. Stato civile.*

Cimiteri e sepolture, cremazione dei cadaveri.

Acqua (Dell'). — Sulla cremazione dei cadaveri. — Milano, 1874. (In favore).

Brunetti. — Sulla cremazione (V. *L'Opinione:* 11 marzo 1874). (In favore).

Camp. — I cimiteri di Parigi — La ferrovia mortuaria e la cremazione (Revue des deux Mondes). — Aprile 1874.

Foldi. — Sulla cremazione (V. *Il Sole:* 28 marzo 1874). (In favore).

Laffilte. — Considérations générales à propos des Cimetières de Paris (Considerazioni generali a proposito dei cimiteri di Parigi). — Parigi.

Mantegazza. — La cremazione (In varii numeri del *Medico di casa*). (Contro).

Martinis (De) R. — La cremazione dei cadaveri. — Napoli, 1876. (Contro).

Melsens. — La cremation des morts. — Compts rendus de la Société Royale de sciences. — Bruxelles.

Musatti. — Intorno ai progressi della cremazione dei cadaveri. — Venezia, 1874. (In favore).

Pietrasanta (De). — La cremation des morts en France et à l'etranger (La cremazione dei morti in Francia e all'estero). — Parigi.

Pini. — Sulla cremazione dei cadaveri (In risposta al Mantegazza). — V. *La Salute*, n. 49. — V. anche *L'Indipendente*, n. 16. (In favore).

Reclam. — Della cremazione dei cadaveri (Moniteur scientifique). — Maggio 1874.

Rivadelli. — La cremazione dei cadaveri umani. — Milano, 1874. (In favore).

Soro-Delitala. — La cremazione dei cadaveri. — Sassari, 1874. (Contro).

Tedesco (De). — La cremazione dei cadaveri. — Trieste 1874. (In favore).

Thompson. — Cremation: The treatment of the Body after Death (Cremazione: trattamento del corpo dopo la morte). — Londra.

Wegmann-Ercolani. — Die Leichen — Verbrennung als rationnellste Bestattungsart (Della cremazione dei cadaveri come mezzo più razionale di seppellimento). — Zurigo, 1873.

Wegmann-Ercolani. — Bericht neber die öffentlichen Versammlungen zu Besprechung der Leichenverbrennungsfrage in Zürich (Relazione sulle adunanze pubbliche intorno alla discussione della cremazione in Zurigo). — Zurigo, 1874.

Circoscrizione amministrativa.

Carbonieri. — Della regione amministrativa in Italia. — Modena, 1861.

Castiglioni. — Circoscrizione amministrativa, giudiziaria, elettorale, ecc.

Rusconi. — Sul compartimento territoriale e sull'ordinamento giudiziario ed amministrativo del regno. — Milano, 1874.

Comizii agrarii e leggi agrarie, ecc.

Baudrillart. — Elements d'économie rurale, industrielle, etc.
Bizet. — Code rural. — Paris, 1824.
Bona (Della). — Manuale di legislazione rurale. — Milano, 1873, tipografia Pirola.
Boneti de Sanbonetis. — Tractatus de animalibus, canibus et plaustribus, etc. — Avenione, 1761.
Cantoni. — Enciclopedia agraria italiana.
Caruso. — I sistemi d'amministrazione rurale e la questione sociale. — Pisa, 1874.
Costa. — Prospetti indicanti le norme generali per il perito e l'amministratore nella compilazione degl'inventarii di consegna, stima indiretta e diretta ed assoluta dei fondi rustici. — Padova, 1873.
Ercolani E. — Delle azioni edilizie nella contrattazione del bestiame destinato per l'agricoltura, ecc. — Siena, 1875.
Ercolani E. — Della locazione e conduzione dei fondi rustici. — Siena, 1875.
Feltmanni. — Ius georgicum de inclusione animalium aliisque rei agrariæ argumentis. — Coloniæ Agrippinæ, 1736.
Gioia M. — Trattato dell'amministrazione rurale. — Milano, 1839.
Guichard. — Cours de droit rural. — Paris, 1826.
Harmenopuli. — Leges agrariæ (in Meermanni Thes.: tom. VIII).
Jacini S. — La proprietà fondiaria e le popolazioni agricole in Lombardia. — Milano, 1857.
Lavergne. — L'économie rurale en France.
Macé. — Des lois agraires chez les Romains. — Paris, 1846.
Neveu-Derotrie. — Commentaire sur les lois rurales françaises. — Paris, 1845.
Rabbeno. — Giurisprudenza agraria. — Torino — Napoli, 1869, 1870.
Rabbeno. — Questioni attuali di legislazione e giurisprudenza rurale. — Torino, 1872.
Rabbeno. — Corso di legislazione rurale. — Torino, 1873.
Romasti. — De re agraria responsa mere juridica, etc. — Florentiæ, 1840.
Rutgers. — Dissertatio juridica inauguralis de conditione et juribus agrorum a quibus fodiuntur cespites bituminosi in patria nostra. — Amstelodami, 1840.
Selmi. — Degli avvicendamenti o rotazioni agrarie (Lezioni di economia rurale, ecc.).
Stoeckhardt. — Principii di economia rurale e di agricoltura (Versione italiana di A. Selmi).

Valserres (De). — Manuel de droit rural et d'économie, etc. — Paris, 1847.
Vaudoré. — Droit rural français. — Paris, 1823.
Williams Joshna. — Principii del diritto di proprietà reale. — Firenze, 1873.

Conciliatori.

Henrion de Pansey. — Della competenza dei giudici di pace. — Napoli, 1829.
Neri. — L'istituzione dei giudici conciliatori. — Torino, 1866.
Perelli. — Il manuale dei conciliatori e dei loro cancellieri, secondo il codice di procedura civile, la legge sull'ordinamento giudiziario, ecc. — Milano, 1866 e 1868.
Perotta. — Manuale pei giudici conciliatori.
Rossi. — Manuale del giudice conciliatore. — Piacenza, 1871.
Scamuzzi. — Manuale dei giudici conciliatori e dei loro cancellieri ed uscieri, ecc. — Torino, 1864.
Taddei. — Guida teorico-pratica dei conciliatori e loro cancellieri. — Torino, 1866.

Consiglio di stato.

Bavoux. — Du conseil d'état, de la Cour des comptes, etc. — Paris, 1838.
Cormenin (De). — Du conseil d'état envisagé comme conseil et comme juridiction. — Paris, 1818.
Cotelle. — Un mot sur le contentieux du conseil d'état. — Paris, 1830.
Dalloz. — Rapport sur le projet de loi d'organisation du Conseil d'Etat (Moniteur du 24 juillet 1840).
Dareste. — Le conseil d'état (V. Les études sur les origines du contentieux administratif en France). — Paris, 1856.
Delamalle. — Du jugement du contentieux de l'administration par le roi, en son conseil d'état. — Paris, 1818.
Gilbert des Voisins. — Des empiétements du conseil d'état sur les tribunaux. — Paris, 1824.
Guillard. — Histoire du conseil du roi. — Paris, 1718.
Lanjuinais. — Différents écrits et discours sur le conseil d'état. — Paris, 1832.
Locré. — Du conseil d'état, de sa composition, de ses attributions, de son organisation intérieure, de sa marche et des caractères de ses actes. — Paris, 1810.

Petit Desrochettes. — Jurisprudence intermédiaire du conseil d'état. — Paris, 1839.

Pichon. — Du conseil d'état. — Paris, 1830.

Regnault. — Histoire du conseil d'état depuis son origine jusqu'à ce jour, etc. — Paris, 1851.

Rochefoucault (De la). — Des attributions du conseil d'état. — Paris, 1830.

Routhler. — De l'organisation du conseil d'état en cour judiciaire, etc. — Paris, 1829.

Siméon (fils). — Du conseil d'état. — Paris, 1830.

Sirey. — Du conseil d'état selon la Charte. — Paris, 1818.

Vuillefroy et Monnier. — Principes d'administration extraits des avis du conseil d'état. — Paris, 1837.

Contenzioso amministrativo.

Baccelli. — Il contenzioso amministrativo. — Roma, 1865.

Badini-Confalonieri. — Cenni sui conflitti fra l'autorità amministrativa e giudiziaria. — Torino, 1872.

Bavoux. — Des conflits ou empiétements de l'autorité administrative sur le pouvoir judiciaire. — Paris, 1826.

Bertetti M. — Il contenzioso amministrativo in Italia. — Torino, 1865.

Blanchet. — Code administratif, ou recueil des lois et ordonnances actuellement en vigueur sur l'administration et le contentieux. — Paris, 1839.

Candia (De). — Commentario alla legge sul contenzioso amministrativo del 1859.

Chauveau. — Code d'instruction administrative ou lois de la procédure administrative, etc. — Paris.

Chauveau — Principes de compétence et de juridiction administrative. — Toulouse, 1850. — Paris, 1841.

Dareste. — Etudes sur les origines du contentieux administratif en France, etc. — Paris, 1856.

Dareste. — La justice administrative en France. — Paris, 1862.

Delamalle. — Du jugement du contentieux de l'administration par le roi, en son conseil d'état. — Paris, 1818.

Dupin. — Lois de la compétence. — Paris, 1825.

Ferrara. — La nuova analisi del contenzioso amministrativo.

Fraatz. — Thèse sur la compétence. — Strasbourg, 1820.

Giovannis (De) G. — Dei conflitti di attribuzioni (Monografie inserite nell'Archivio Giuridico). — Firenze, 1873.

Guichard. — Des conflits d'attribution. — Paris, 1829.

Jourdain. — Code de la compétence. — Paris, 1811.

Ledru Rollin. — Journal du Palais (Jurisprudence administrative en matière contentieuse). — Paris, 1850.

Macarel. — Des tribunaux administratifs, ou introduction à l'étude de la jurisprudence administrative, contenant un examen critique de l'organisation de la justice administrative. — Paris, 1828.

Malerba G. B. — La sicura guida degli amministratori e dei giudici del contenzioso amministrativo. — Napoli, 1856.

Mantellini. — I conflitti d'attribuzioni fra le autorità giudiziarie ed amministrative. — Parte 1.ª Firenze, 1871. — Parte 2.ª Firenze, 1873.

Pintor-Mameli. — Competenza giudiziaria e amministrativa e conflitti d'attribuzioni. — Roma, 1874.

Santoro. — Competenze dei giudici del contenzioso amministrativo, ecc. — Napoli, 1842.

Serrigny. — Traité de l'organisation de la compétence et de la procédure en matière contentieuse administrative, etc. — Paris et Dijon, 1842.

Servici. — Il contenzioso amministrativo nello stato pontificio. — Roma, 1869.

Taillandier. — Commentaire sur l'ordonnance des conflits 1.er juin 1828. — Paris, 1829.

Tiepolo. — Del contenzioso amministrativo secondo la legge 20 marzo 1865 — Firenze, 1870.

Volpicelli G. — Principii regolatori delle competenze amministrative e dei conflitti di attribuzione. — Napoli, 1854-1858.

Contratti. — *V. Appalti, ecc.*

Contravvenzioni.

Baciocchi. — Repertorio di giurisprudenza penale italiana (V. le Voci — Polizia — Contravvenzioni — Contrabbando, ecc., ecc.). — Volterra, 1866.

Grandis (De). — Sulle contravvenzioni in materia di dogana e di privative, ecc. — Pisa, 1875.

Lungo (Del). — Dei reati di mera creazione politica, ossia esposizione della dottrina e della giurisprudenza relativa alle trasgressioni contemplate dalle leggi penali speciali del regno. — Firenze, 1870.

Stagni. — Prontuario delle trasgressioni previste da leggi speciali vigenti nel regno, ecc. — Vercelli, 1869.

Corte dei conti.

Beaune (De). — Traité de la Chambre des comptes. — Paris.
Bavoux. — Du conseil d'état, de la Cour des comptes, etc. — Paris, 1838.
Lechanteur. — Dissertation sur la Chambre des comptes. — Paris.
Maffioli. — Réforme de la Cour des comptes. — Paris, 1829.
Regnault. — Dissertation sur la Chambre des comptes. — Paris, 1853 (2.e édit.).

Credito agricolo e credito fondiario.

Allocchio. — Del progetto sull'ordinamento del credito fondiario in Italia. — Milano, 1865.
Bartalini C. — La legge sul credito agricolo d'Italia con commenti. — Siena, 1870.
Biundi. — Sul credito agrario e sull'istituzione di una banca territoriale. — Palermo, 1854.
Carpi. — La verità sulle banche di credito fondiario ed agricolo. — Torino, 1862.
Josseau, Couski et Delaroy. — Des institutions de crédit foncier dans les divers états. — Paris, 1851.
Josseau. — Le crédit foncier en France. — Paris, 1861.
Lombardo-Scullica. — Cenni sopra una banca di credito fondiario. — Torino, 1862.
Royer. — Des institutions de crédit foncier en Allemagne et en Belgique. — Paris, 1845.
Salmour. — Credito fondiario. — Torino, 1853.
Salmour. — Del credito fondiario e del credito agricolo in Francia ed in Italia. — Torino, 1862.
Santamaria N. — Commento della legge sul credito fondiario 14 giugno 1866, ecc. — Napoli, 1866.
Torti. — Il credito fondiario nel regno d'Italia. — Napoli, 1863.
Usigli. — Del credito fondiario specialmente nelle provincie venete. — Venezia.

Credito e finanze, banche, borse, debito pubblico, imprestiti pubblici, ecc.

Alvisi. — La banca del popolo. — Firenze, 1870.
Anonimo. — Schiarimenti sull'utilità delle operazioni della banca fondiaria italiana e delle sue attinenze coll'agricoltura. — Milano, 1869.

Audiffret. — Système financier de la France. — Paris, 1854 (2.e édit).

Auger. — Du crédit pubblic et de son histoire. — Paris, 1842.

Bailly. — Histoire financière de la France. — Paris, 1837 et 1854.

Bailly. — Exposé de l'administration générale et locale des finances du royaume-uni de la Grande Bretagne, etc. — Paris, 1863.

Ballarini. — Stato attuale della finanza in Italia. — Imola, 1874.

Ballarini. — Studio critico sul progetto di legge dell'onor. Minghetti sulla circolazione cartacea durante il corso forzoso. — Roma, 1874.

Bardari. — Sul riordinamento finanziario dei comuni in Italia. — Siracusa, 1869.

Basevi. — Spiegazione della legge generale di cambio promulgata colla sovrana patente 25 gennaio 1850. — Milano, 1858.

Batbie. — Le crédit populaire.

Baumstark E. — Staatswissenschaftliche Versuche über Staatskredit, etc. (Ricerche scientifiche sul credito dello Stato). — Heidelberg, 1833.

Benda. — Robert Peel's Finanz-System, etc. (Sistema di finanza di Roberto Peel). — Berlin, 1842.

Boccardo G. — Trattato teorico-pratico di economia politica (Vol. 3.° Della scienza finanziaria). — Torino, 1853.

Bona (Della). — Delle banche mutue popolari o fratellanze di credito. — Milano, 1873, tipografia Pirola.

Bonghi. — Storia della finanza italiana dal 1864 al 1868. — Firenze, 1868.

Bonnet. — Études d'économie politique et financière.

Boutron. — Théorie de la rente foncière.

Brasca. — Commento alla legge di cambio generale austriaca. — Milano, 1853.

Bresson J. — Histoire financière. — Paris, 1839.

Capefigue. — Emprunt, bourses, credit public, grands capitalistes de l'Europe.

Carcel. — Philosophie légale du crédit et de la puissance.

Carey. — The credit system in France, Great-Britain and United States (Sistema del credito in Francia, in Inghilterra e negli Stati Uniti). — Philadelfhia, 1838.

Carpi. — Studi sul credito delle banche e delle casse di risparmio nei loro rapporti coll'agricoltura, ecc. — Torino, 1857.

Carpi. — La Spagna e l'Italia (Politica, finanze, beni delle manomorte, banche, agricoltura). — Torino, 1865.

Cattaneo. — La legge universale di cambio austriaca. — Milano, 1852.

Cernuschi H. — Contre le billet de banque.

Cernuschi H. — La mécanique de l'échange. — Paris. — (Traduz.) Milano, 1871.

Cesare (De). — Il sindacato governativo, le società commerciali e gli istituti di credito nel regno d'Italia. — Firenze, 1867.

Clavarino. — Principii d'amministrazione e finanza. — Roma, 1873.

Clement. — Études financières et d'économie sociale.

Coquelin. — Du crédit et des banques. — Paris, 1848.

Cossa. — Primi elementi di scienza delle finanze. — Milano, 1876.

Coullet. — Études sur la circulation monétaire, la banque et le crédit.

Courcelle-Seneuil. — Traité théorique et pratique des opérations de banque. — Paris, 1853.

Courcelle-Seneuil. — La banque libre.

Criscuolo. — Le finanze del regno d'Italia, ecc. — Napoli, 1873.

Cristoforis (De). — La libertà delle banche e la soluzione del problema sociale. — Milano.

Cusa. — La validità delle operazioni di borsa sotto il rapporto economico, morale e giuridico. — Palermo, 1874.

Darien. — Code de l'administration et de la comptabilité des revenus publics. — Paris, 1823.

Diaz F. — Amministrazione finanziaria del regno delle Due Sicilie. — Napoli, 1856.

Dumesnil. — Traité de la legislation spéciale du trésor public. — Paris, 1846.

Faucher. — Mélanges d'économie politique et de finances.

Fenoglio. — I debiti pubblici (Studi). — Torino, 1869.

Ferrara. — Del corso forzato dei biglietti di banca e della maniera di abolirlo. — Firenze.

Fortunato. — Delle società cooperative di credito. — Napoli, 1875.

Ganilh. — Essai politique sur le revenu des peuples de l'antiquité, du moyen âge et des siècles modernes, etc. — Paris, 1823 (2.e édit).

Garelli A. — Le banche. — Napoli, 1872.

Garnier. — Élements des finances. — Paris, 1858.

Gaudillot. — Essai sur la science des finances. — Paris, 1840.

Gerlin. — Studi finanziari. — Venezia, 1868.

Hennet. — Théorie du crédit public. — Paris, 1845.

Hock. — L'administration financière de la France (Trad. par Legentil). — Paris, 1858.

Hock. — Die finanzen und die finanzgeschichte der Vereinigten Staaten von Amerika (Le finanze e la storia delle finanze negli Stati Uniti d'America). — Stuttgart, 1867.

Hocquart. — La tenue des livres pratiques, contenant la manière de passer toutes les operations du commerce et de la banque. — Paris.

Hoffman. — Würtembergische finanzwissenchaft (Principi di finanza nel Wirtemberg).

Horn. — La liberté des banques, la monnaie, le crédit, la banque, le titre fiduciaire, le privilége, la liberté.

Jacob. — Science des finances (Trad. par Jouffroy). — Leipzig et Paris, 1841.

Juglar. — Du change et de la liberté d'émission.

Iuvigny. — Principes élémentaires des emprunts publics. — Paris, 1851.

Lattes. — La libertà delle banche, ecc. — Milano, 1870.

Leonardi. — Gli uffici finanziari e la circoscrizione delle provincie.

Levy. — Les finances de l'empire. — Paris, 1861.

Luzzatti L. — La diffusione del credito e le banche popolari. — Padova, 1868.

Macarel et Boulatiguier. — De la fortune publique. — Paris, 1839.

Marescotti. — Le finanze. — Organismi finanziari. — Bilancio passivo. — Bilancio attivo dello Stato. — Bologna, 1867.

Martello e Montanari. — Stato attuale del credito in Italia ed all'estero. — Padova, 1874.

Messedaglia. — Dei prestiti pubblici. — Milano, 1850.

Mollot. — Des bourses de commerce, etc. — Paris, 1846.

Montanari. — Il credito popolare in Italia. — Padova, 1874.

Necker. — De l'administration des finances. — Paris, 1784.

Noli. — Credito e proprietà. — La Provvidente. — Banca dei valori locativi in Italia. — Firenze, 1870.

Pecchio. — Saggio storico sull'amministrazione finanziaria dell'ex-regno d'Italia dal 1802 al 1814. — Torino, 1852.

Peruzzi. — Storia del commercio e dei banchieri di Firenze, ecc. — Firenze, 1868.

Perier Cas. — Les finances de l'empire. — Paris, 1861.

Plebano-Musso. — Les finances du Royaume d'Italie, etc. — Paris, 1863.

Plebano A. e A. Sanguinetti. — La questione delle banche ed il servizio di tesoreria. — Firenze.

Porini. — Il pareggio e la libertà delle banche. — Milano, 1874.

Ran. — Grunds der finanzwissenschaft (Fondamenti di economia e finanza). — Leipzig, 1864.

Reyneri. — Il debito pubblico d'Italia (Legislazione, giurisprudenza, commenti). — Torino.

Ricard. — Essai sur le système des dettes consolidées et sur l'amortissement. — Paris, 1859.

Rizzari. — Il prestito nazionale e il corso coattivo dei biglietti fiduciari. — Pisa, 1866.

Rizzari. — La finanza italiana (Disavanzi e provvedimenti). — Pisa, 1866.

Rizzari. — Delle presenti condizioni della finanza italiana e del suo ordinamento. — Pisa, 1866.

Rizzari. — La situazione finanziaria. — Pisa, 1870.
Rota. — Principii di scienza bancaria. — Milano, 1873.
Rota. — Storia delle banche. — Milano, 1874.
Servadio. — Sull'abolizione del corso forzato dei biglietti di banca. — Firenze.
Scria. — Delle scienze pubbliche, degl'imprestiti pubblici, del potere amministrativo (Corso di diritto pubblico). — Torino, 1851.
Stein. — Lehrbuch der finanzwissenschaft (Manuale della scienza delle finanze). — Leipzig, 1860.
Supino. — Le operazioni di borsa secondo la pratica, la legge e l'economia politica, ecc. — Torino, 1875.
Tegoborski. — Des finances et du crédit de l'Autriche. — Paris, 1843.
Thompson. — Ricerche sulla distribuzione della ricchezza.
Tobone G. — Guida pratica per le operazioni sulle varie rendite inscritte nel Gran Libro del debito pubblico del regno d'Italia. — Torino, 1872.
Torrigiani. — Istituzione di consorzi fra gli agricoltori pel pagamento delle imposte dirette e le banche agricole comunali, ecc.
Umpfenbach K. — Lehrbuch der finanzwissenschaft (Manuale della scienza delle finanze). — Erlangen, 1859.
Valette. — Manuel financier. — Paris, 1837.
Viganò. — Studi teorico-storici sulle principali pubbliche banche. — Milano, 1840.
Viganò. — Società di credito popolare germanico secondo il rapporto 31 dicembre 1870 di Schulze Delitsch, e banche popolari italiane. — Milano, 1872.
Viganò. — Movimento cooperativo e le banche popolari tedesche ed italiane e loro confederazione. — Milano, 1873.
Viganò. — Les banques populaires.
Vincens. — Des sociétés par actions et des banques en France. — Paris, 1837.
Wolowski. — Le change et la circulation.
Wolowski. — La quéstion des banques.
Worms. — Société par actions et opérations de bourse considerées dans leurs rapports avec la pratique, la législation, l'économie politique, l'histoire et les réformes dont elles sont susceptibles.

Culto, beni delle manimorte, corpi morali ecclesiastici, ecc.

Adami. — Raccolta di leggi e statuti sui possessi ed acquisti delle manimorte, ecc. — Venezia, 1767.

Affre (Abbé). — Traité de l'administration temporelle des paroisses. — Paris, 1829 (2.e édit).

Affre (Abbé). — Traité de la proprieté des biens ecclésiastiques. — Paris, 1829.

Aponte. — Commentario sulla nuova legge di soppressione delle corporazioni religiose e conversione dell'asse ecclesiastico. — Napoli.

Aponte. — Giurisprudenza delle leggi avversive sulle corporazioni religiose, in appendice al commentario sulla legge 7 luglio 1866 dello stesso autore. — Napoli, 1868.

Avio. — Se nel silenzio della legge civile possa costituire impedimento al matrimonio il vincolo degli ordini sacri. — Genova, 1866.

Avio. — Del celibato ecclesiastico nei rapporti tra lo Stato e la Chiesa. — Genova, 1866.

Baird. — Législation des cultes en Amérique. — Paris.

Barbato. — La separazione tra lo Stato e la Chiesa. — Benevento, 1868.

Bignami. — Compendio di massime e norme per l'amministrazione delle fabbricerie. — Milano, 1875.

Boncompagni. — La Chiesa e lo Stato in Italia. — Firenze, 1866.

Buccellati. — Le fabbricerie e la legge 15 agosto 1867. — Milano, 1867.

Carpi. — La Spagna e l'Italia (Politica, finanze, beni delle manimorte, ecc.) — Torino, 1865.

Carré. — Traité du gouvernement des paroisses, ou l'on examine tout ce qui les concerne dans leurs rapports, avec les lois et les réglements d'administration publique. — Rennes, 1824.

Chiaromanni. — Apologia del diritto territoriale dei parrochi. — Firenze, 1853.

Corbière. — Le droit privé administratif et public dans ses rapports avec la conscience et le culte catholique. — Paris, 1841.

Grassi. — Manuale di legislazione e giurisprudenza italiana in ordine al diritto pubblico ecclesiastico ed argomenti affini.

Gaudry. — Traité de la législation des cultes.

Laboulaye. — La separazione della Chiesa e dello Stato. — Torino, 1874.

Lesbenier. — Législation complète des églises, présentant un traité particulier de chaque matière sur le temporel des églises. — Rouen, 1824.

Madia. — Della polizia ecclesiastica del regno d'Italia per la facile intelligenza delle ultime leggi di soppressione degli ordini monastici, ecc. — Napoli, 1871.

Magni. — Patrimonio beneficiario e proprietà ecclesiastiche. — Lucca, 1874.

Mamiani. — Teorica della religione e dello Stato e sue speciali attinenze con Roma e le nazioni cattoliche. — Firenze, 1868.

Morrone. — La eguaglianza dei culti e il matrimonio del prete cattolico, secondo il diritto pubblico. — Napoli, 1871.

Perni. — Lo Stato italiano e i beni di manomorta siciliani, ecc. — Palermo, 1864.

Rignano. — Della eguaglianza civile e della libertà dei culti secondo il diritto pubblico italiano. — Livorno, 1868.

Rinaldis (De). — Sulla giustizia e necessità della più ampia attuazione dei decreti intorno la soppressione degli ordini religiosi. — Napoli, 1861.

Rinaldis (De). — Dei rapporti fra la Chiesa e lo Stato e del riordinamento dell'asse ecclesiastico a norma dell'articolo 18 della legge sulle guarentigie della Santa Sede. — Napoli, 1874.

Rivarolo. — Il governo della parrocchia considerato nei suoi rapporti colle leggi dello Stato, ove, tra le altre cose, trovansi regolamenti, circolari, sentenze, pareri del Consiglio di Stato sulla materia. — Milano, 1873 (2.ª edizione).

Sarpi (Fra Paolo). — Trattato delle materie beneficiarie. — Portomaur, 1851.

Scotti A. — Il culto cattolico e la legge 15 agosto 1867 per la liquidazione dell'asse ecclesiastico. — Lodi.

Sighele. — Della necessità di ordinare la precedenza del matrimonio civile al religioso e di statuire una sanzione penale al ministro del culto che contravvenisse. — Milano, 1873.

Spennati. — Esposizione teorico-pratica dei decreti 17 febbraio. — Napoli, 1861.

Spennati. — Commento sulle leggi fondamentali dell'asse ecclesiastico, ecc. — Napoli, 1874.

Debito pubblico. — *V. Credito e finanze.*

Demanio pubblico.

Boudet. — Traité des domaines engagés. — Paris, 1800.

Caluci G. — Sulla nuova legge proposta alla Camera dei Deputati dal Ministero di Grazia e Giustizia circa lo svincolo dei feudi nelle provincie del Veneto e del Mantovano.

Camus. — Code des domaines nationaux. — Paris, 1820.

Desjardins. — De l'aliénation et de la prescription des biens de l'État. — Paris, 1862.

Filldel. — Giurisprudenza demaniale. — Caserta, 1866.

Fresque (De). — Domaine public, etc. (Revue historique). — Paris, mars-avril, 1860.

Garbouleau. — Du domaine public en droit romain et en droit français. — Paris, 1859.

Gaudry. — Traité du domaine.

Hoffman. — Die domanial verwaltung des Würtembergischen staats (Amministrazione del demanio nel Wirtemberg).

Jeno. — Dizionario demaniale per l'ex-regno delle Due Sicilie. — Bari, 1847.

Lefebvre. — Traité du domaine. — Paris, 1842.

Proudhon. — Traité du domain public ou de la distinction des biens, etc. — Bruxelles, 1835. Paris, 1841.

Dogana (Diritti di). — *V. Imposte e tasse.*
Edilità. — *V. Strade, ecc.*

Elezioni.

Anonimo. — Prontuario per le elezioni politiche. — Siena, 1866.

Bellono. — Manuale dell'elettore politico e del deputato. — Torino, 1861.

Castiglioni. — Guida pratica per gli elettori politici, per gli uffizi elettorali, ecc. — Firenze, 1865.

Crosnier. — Examen de quelques questions électorales (V. L'État du pouvoir municipal, etc.) — Paris, 1829.

Favard de Langlade. — Législation électorale avec l'analyse des principes et de la jurisprudence sur cette matière. — Paris, 1830.

Fiorentini. — Lo statuto spiegato al popolo con appendice sul diritto elettorale. — Brescia, 1864.

Genala. — Della libertà ed equivalenza dei suffragi nelle elezioni. — Milano, 1871.

Hare. — The election of representatives, parliamentary and municipal. — London, 1865.

Isambert. — Code électoral et municipal, ou code des droits civiques. — Paris, 1831.

Lupacchioli S. — Le elezioni amministrative e politiche (Raccolta di massime).

Miccoli. — Delle elezioni amministrative. — Ravenna, 1868.

Montanelli. — Schiarimenti elettorali. — Firenze, 1861.

Noli. — Della riforma elettorale in Italia. — Prato, 1869.

Nuvoli. — Istruzione popolare sulle elezioni amministrative. — Roma, 1870.

Palma. — Del potere elettorale negli Stati liberi. — Milano, 1869.
Pintor-Mameli. — Elezioni amministrative.
Puccioni P. — Giurisprudenza delle elezioni politiche. — Firenze, 1874.
Reggio (Mons. Abbate). — Le elezioni in Italia. — Genova, 1865.
Rosati. — Manuale sull'elettorato amministrativo. — Ancona, 1873.
Saint-Hermine (De). — Traité de l'organisation et de l'élection municipal — Paris, 1837.
Scibona-Batolo. — Giurisprudenza elettorale del Parlamento italiano. — Torino, 1864.

Esposti. — *V. Opere pie.*

Espropriazione per causa di pubblica utilità.

Blanch. — De l'expropriation pour cause d'utilité publique. — Paris, 1852.
Bosio (De). — Dell'espropriazione e degli altri danni che si recano per causa di pubblica utilità. — Venezia, 1859.
Caudeveine (De) et Thierry. — Traité de l'expropriation pour cause d'utilité publique. — Paris, 1839.
Cenni. — Studi di diritto pubblico ad occasione della contesa tra il comune di Napoli ed i proprietari danneggiati per rifazione delle vie pubbliche. — Napoli, 1870.
Debray. — Manuel de l'expropriation pour cause d'utilité publique. — Paris, 1847.
Gabba. — Del diritto dei proprietari fronteggianti le strade o le piazze pubbliche al risarcimento del danno subìto per effetto di mutamenti operati sulle medesime strade o piazze. — Firenze, 1871.
Gand. — Traité général de l'expropriation pour cause d'utilité publique en France, etc. — Paris, 1842.
Garrel. — Traité général de l'expropriation pour cause d'utilité publique. — Paris, 1842.
Herson. — De la expropriation pour cause d'utilité publique. — Paris, 1843.
Homberg. — Guide des expropriations pour cause d'utilité publique. — Paris, 1841.
Jousse'in. — Traité des servitudes d'utilité publique. — Paris, 1850.
Lalleau (De). — Traité des servitudes des places de guerre. — Paris, 1840.
Lalleau (De). — Traité de l'expropriation pour cause d'utilité publique. — Paris, 1845 (4.e édition).

Martino. — Sulla espropriazione per causa di pubblica utilità (Commento alla legge 25 giugno 1865). — Milano, 1869, tipografia Pirola.

Martou et Van Den Kerckhove. — De l'expropriation forcée, ou commentaire du titre 1.er de la loi du 15 août 1854. — Bruxelles, 1866.

Marucchi. — Sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità e sulle affrancazioni dei canoni e dei livelli. — Roma, 1871.

Mosca. — Esposizione della legislazione e della giurisprudenza sulla espropriazione forzata per causa di pubblica utilità. — Napoli, 1849.

Romagnosi. — Della espropriazione forzata in causa di pubblica necessità (Annali universali di statistica. 1833: vol. XXXVII).

Spagnolis (De). — Giurisprudenza della espropriazione forzata in commento alla legge 29 dicembre 1828. — Napoli, 1840.

Thiel. — Das expropriations-recht (Diritto d'espropriazione). — Berlin, 1866.

Ferrovie. — *V. Strade, ecc.*

Finanze. — *V. Credito e finanze.*

Gettatelli. — *V. Opere pie, ecc.*

Giurati.

Aignau. — Histoire du jury. — Paris, 1822.

Anonimo. — Il giurato alla corte d'assise (Manuale popolare corredato di alcune massime di giurisprudenza). — Firenze.

Auspac. — De la procédure devant les cours d'assises, etc.

Berriat-Saint-Prix. — Le jury en matière criminelle (Manuel des jurés).

Bianchi F. — Sulla istituzione dei giurati in ordine alla terza tesi del primo congresso giuridico italiano. — Verona, 1872.

Bigorie de Lascamps. — Du jury en matière criminelle.

Cardona. — La nuova legge sui giurati. — Napoli, 1875.

Carrara. — Sulle questioni di scusa ai giurati, ecc. (Opuscoli. Vol. 2.°). — Lucca, 1859-1867.

Carrara. — Giuseppe Puccioni e il giurì penale (Cenni biografici).

Casorati. — La nuova legge sul giurì — Prato, 1874.

Clavesana (Di). — Giurisprudenza della cassazione subalpina sul codice di procedura penale e sulla legge dell'ordinamento giudiziario. — Torino, 1862.

Crivellari. — La giuria in Italia. — Mantova, 1872.

Faccion Valentini. — La nuova legge sui giurati.

Faranda. — Del giudizio pei giurati nei reati comuni. — Milano, 1870.
Ferrarotti. — Memoriale di un presidente delle assise. — Torino, 1875.
Ferrarotti. — Manuale per le corti d'assisie e pei giurati. — Torino.
Fortunato. — Guida dei giurati. — Napoli, 1869.
Franceschini. — I giurati secondo la nuova legge 8 giugno 1874. — Roma, 1874.
Gabelli. — I giurati nel nuovo regno d'Italia. — Milano, 1861.
Gandolfi. — Fondamenti di medicina forense analitica colla comparazione delle principali legislazioni, avuto speciale riguardo al nuovo codice penale, ad uso dei medici, dei legali e dei magistrati, con un'appendice sui giurati, ecc. — Milano.
Gioannis (De) G. — La corte d'assise davanti all'articolo 509 del codice italiano di procedura penale. — Pisa, 1868.
Giovine (De). — Il giurì e le corti d'assise. — Napoli, 1862.
Giuliani. — Sulla istituzione dei giurati (Discorso). — Pisa, 1865.
Guala. — Le assisie: Manuale teorico-pratico pei giurati. — Casale, 1861.
Lapegna E. — Manuale pratico pei giurati e per le corti d'assisie. — Napoli, 1872.
Levi G. E. — Esposizione o breve esame critico del nuovo progetto di legge per modificazione dell'ordinamento dei giurati, ecc. — Firenze, 1874.
Manfredini. — Il giurato italiano dopo il 1.° gennaio 1875. — Padova, 1875.
Mangano. — La giuria e la pena di morte. — Catania, 1874.
Massa Saluzzo. — Commenti sulle leggi riflettenti la formazione ed il giudizio delle corti di assisie, le attribuzioni ed i doveri dei giurati. — Torino, 1864.
Mazza. — I giurati, ossia la recente giurisprudenza della corte di cassazione di Francia, ecc. — Napoli, 1862.
Mestre. — Manuale pei giurati, compilato per cura della lega italiana d'insegnamento (Circolo di Verona).
Mittermayer. — Il processo orale accusatorio pubblico e per giurati (Prima versione dal tedesco). — Modena, 1850. — Reggio d'Emilia, 1861.
Mittermayer. — Il giudizio popolare nella forma del giurì, ecc. — Napoli, 1868.
Mittermayer. — Studi critici sulle attuali condizioni dei tribunali di giurati in Europa.
Nocito. — La corte d'assise, ecc. — Roma, 1874.
Nouguier. — La cour d'assises.
Pagani C. e De Ferrari F. — Il cittadino giurato innanzi alla corte d'assise (Nozioni popolari). — Firenze, 1866.
Perotta. — I giurati alla corte d'assise. — Piacenza, 1871.
Persin. — Code du jury et des élections. — Paris, 1828.

Pierantoni. — Competenza del giurì nei fatti imputati ai militari in Pavia e Piacenza. — Milano, 1870.

Pisanelli. — Dell'istituzione dei giurati. — Napoli, 1868.

Pizzamiglio. — Dei giurati in Italia. — Milano, 1872.

Rabbeno. — Istruzioni popolari sui giurati, ecc. — Padova, 1871.

Riccardini. — Le assoluzioni della giuria. — Ancona, 1873.

Rongé. — De l'application du jury en matière civile.

Sala. — Sulla istituzione della giuria, ecc. — Modena, 1875.

Salemi-Pace. — Delle corti di assise e del giurì. — Palermo, 1861.

Varrone. — La guida dei giurati. — Napoli, 1862.

Guardia nazionale.

Bellono. — Codice della guardia nazionale, con appendici. — Torino.

Benat G. — Code général des gardes nationales de France, etc. — Paris, 1831.

Boulatignier. — Manuel général sur les éléctions de la garde nationale. — Paris, 1842.

Bourbon. — Commentaire sur la loi de la garde nationale. — Paris, 1831.

Brun. — Istruzioni e norme pratiche pei consigli di ricognizione, pei consigli di disciplina, ecc. della guardia nazionale nei comuni.

Delebecque. — Lois sur la garde civique expliquées par leurs motifs, etc. par les auteurs du code constitutionnel.

Migliavacca. — Manuale pei consigli di disciplina della guardia nazionale.

Molli. — Manuale del milite nazionale, ecc. — Milano.

Molli. — Leggi e decreti per la istituzione della guardia nazionale, ecc.

Igiene. — *V. Sanità pubblica.*

Imposte e tasse, diritti di dogana, catasto, diritti ipotecari, ecc.

Adan. — Code des contributions indirectes. — Bruxelles, 1830.

Agar (D'). — Code des contributions indirectes. — Paris, 1812.

Agar (D'). — Traité du contentieux des contributions indirectes. — Paris, 1819.

Agoult (D'). — Des impôts indirectes et des droits de consommation, etc. — Paris, 1817.

Alberti (D'). — Delle tasse di successione. — Milano, 1872.

Amè. — Etude économique sur les tarifs de douanes. — Paris, 1859.
Anonimo. — Dictionnaire général des droits d'enregistrement. — Bruxel-
24.
— La legge doganale italiana del 21 dicembre 1862 illustrata
ecc. — Firenze, 1875.
riffa generale dei dazi doganali d'importazione e di espor-
ano.
la imposta. — Viareggio, 1866.
nova tassa da applicarsi in Italia sopprimendo la
za mobile, il macinato, le dogane, ecc. —
dazi interni di consumo. — Firenze, 1875.
nposte comunali (Commento delle leggi
dazi e tutte le altre imposte autorizzate
no, 1873, tipografia Pirola.
rata delle leggi sulle tasse di registro e bollo.
nposta. — Torino, 1872.
atus de collectis et tributis. — Lugduni, 1692.
ression des octrois. — Lyon, 1841. — Paris, 1862.
anges d'économie politique contenant — Mémoire sur le
— Mémoire sur l'impôt avant et après 1789.
— Nouveau manuel des contributions directes. — Paris, 1846.
o. — Della tassa sulla ricchezza mobile. — Torino, 1864.
mond. — Code des contributions directes. — Paris, 1833.
Beltrami. — Prontuario delle leggi di registro e bollo. — Torino, 1869.
Bennati. — Guida teorico-pratica per la più facile e sicura applicazione della legge 20 aprile 1871 sulla riscossione delle imposte dirette. — Mantova, 1872.
Benvenuti. — Dell'imposta unica e diretta sulla rendita. — Torino, 1850.
Benvenuti. — Le imposte (Teoria e pratica). — Milano, 1869.
Bertachini. — De gabellis, tributis publicanis, muneribus et oneribus in Zileti, tract. tract.: tom. XII; vol. 17).
Bertetti. — Sull'ordinamento delle imposte, ecc. — Torino, 1869.
Boetti. — Della ricusazione e della competenza in tema d'imposte. — Milano, 1874.
Borsani. — Del sistema dei tributi. — Torino, 1850.
Bourgat. — Code des douanes et réglement sur les douanes en vigueur. — Paris, 1848.
Braff. — Des octrois municipaux. — Paris, 1852.
Breganze. — Il dizionario dell'esattore, ecc. — Roma, 1874.
Bruckere (De). — Mémoire sur les impôts communaux. — Bruxelles, 1848.

Bufalini F. — Note e commenti alle leggi sul bollo, compendiate ed esposte in ordine alfabetico e di materia da R. Traversa. — Milano, 1869 tipografia Pirola.

Bulengeri. — De tributis ac vectigalibus populi romani liber, etc. — Tolosae, 1612.

Canestrini. — La scienza e l'arte di Stato, ecc. — Ordinamenti economici. — Della finanza. — L'imposta sulla ricchezza mobile ed immobile. — Firenze, 1862.

Cappellari della Colomba. — Le imposte di confine. — I monopolii governativi e i dazi di consumo in Italia. — Firenze, 1866.

Carra. — Legge e regolamenti sulla riscossione delle imposte dirette, ecc. — Napoli, 1872.

Cepparelli. — Resolutiones fiscales, partim materiam gabellarum contractuum civitatis Florentiae, partim fiscalium causarum quaestiones. — Florentiae, 1699.

Cerboni. — Cagioni che impedirono ed impediscono lo assetto della contabilità delle imposte dirette. — Firenze, 1869.

Ceresa. — I comuni e le tasse locali.

Championnière et Rigaud. — Traité des droits d'enregistrement, etc. — Bruxelles, 1853. — Paris, 1835, 1842.

Charpillet. — De l'administration des octrois municipaux. — Paris, 1838 (2.e édit.).

Gherubini. — Sul modo di eseguire le iscrizioni ipotecarie e le trascrizioni. — Bologna, 1863.

Chiesi. — Il sistema ipotecario. — Torino, 1863.

Cirillo. — Repertorio di giurisprudenza sulle tasse di bollo, registro, ipoteca, rendite di manomorta, ecc. — Napoli, 1865.

Clementini e Trombini. — Manuale teorico-pratico sulla nuova legge del macinato. — Venezia, 1874.

Clerc. — Traité de l'enregistrement, du timbre et des hypothèques. — Paris.

Cohen. — Études sur les impôts et sur les budgets des principaux états de l'Europe.

Coppola. — Risoluzioni e decisioni sulle tasse di registro e bollo. — Roma, 1873.

Corbetta. — Dell'imposta sulla rendita mobiliare. — Milano, 1868.

Cornelio. — La luce pei contribuenti, ovvero riassunto di decreti e regolamenti relativi alle imposte. — Milano.

Crespi. — Prospetto-guida alla pronta osservanza della legge sul bollo 13 settembre 1874.

Daffarà. — Guida pratica per l'uso legale della carta bollata e delle marche a pagamento delle tasse di bollo, di registro e sulle concessioni governative. — Novara, 1869.

Delfino. — L'imposta unica e proporzionale alla rendita, ecc. — Firenze, 1867.

Demante. — Exposition raisonnée des principes de l'enregistrement. — Paris.

Demesmay. — Développements et documents à l'appui de la proposition rélative à la réduction de l'impôt du sel. — Paris, 1847.

Diaz. — Giurisprudenza sulle tasse di registro, bollo e ipoteca. — Napoli, 1863.

Dujardin-Sailly. — Code des douanes. — Paris, 1838.

Dulaurens. — Code des contributions dirèctes. — Paris, 1829.

Dupont-Wite. — De la suppression de l'impôt du sel et de l'octroi. — Paris, 1859.

Durieux. — Poursuites en matière de contributions directes. — Paris, 1838.

Duverger T. — La douane française. — Paris, 1854.

Fabretti. — Del sistema tributario dei comuni, unica base del vero discentramento. — Roma, 1871.

Falconi. — Lettera sulle imposte. — Torino, 1864.

Farmeschi. — Esercitazioni accademiche sul sistema ipotecario. — Siena, 1862.

Fasanotti N. — Prontuario per l'applicazione della tariffa annessa alla legge 25 luglio 1875 sul riordinamento del notariato. — Milano, 1879, tipografia Pirola.

Ferrara. — La tassa sul macinato. — Firenze, 1871.

Ferretti. — De gabellis, tributis publicanis, etc. (in Zileti, tract. tract.: tom. XII, vol. 17).

Festasi. — De aestimo et collectis (in Zileti, tract. tract.: tom. XII, vol. 17).

Fisco et van der Straeten. — Institutions et taxes locales de l'Angleterre.

Fontana. — Imposte dirette. — Milano, 1858.

Franceschi. — Sulle imposizioni dirette e sul catasto in toscana. — Firenze, 1860.

Francone. — Sulle graduali riforme dei sistemi tributari. — Napoli, 1875.

Frola. — Commentario alla legge sull'imposta della ricchezza mobile. — Torino, 1879.

Gabba. — Studi teorico-pratici intorno alla trascrizione. — Pisa, 1871.

Garnier. — Répertoire de l'enregistrement.

Gautier. — Manuel des contributions. — Paris, 1792.

Gervaise. — Traité de l'administration des contributions directes. — Paris, 1823.

Gervaise. — Traité des contributions directes en France. — Paris, 1822.

Gibellini-Tornielli. — Perequazione, catasto, imposta sulla rendita. — Torino, 1863.

Giovanelli. — Manuale dell'amministrazione delle imposte dirette. — Firenze, 1870.

Giovanelli. — Commentario alle leggi e ai regolamenti sulla imposta della ricchezza mobile. — Firenze, 1871.

Girard. — Manuel des contributions indirectes et des octrois. — Paris, 1826, 1839.

Girondae. — Tractatus de gabellis, etc. — Florentiae, 1710.

Gori. — Trattato elementare delle tasse di registro. — Firenze, 1871.

Gutierez. — Tractatus de gabellis. — Venetiis, 1619.

Indelli. — Sui dazi locali di consumo. — Firenze, 1873.

Jannuzzi. — Della clausola che addossa l'imposta di ricchezza mobile al debitore della rendita. — Napoli, 1871.

Klockii. — Tractatus oeconomicus politicus de contributionibus. — Francofurti, 1656.

Leemans Hubert. — Des impositions communales en Belgique. — Bruxelles, 1862. — Liége, 1866 (2.e édit).

Levi. — Dell'imposta sul bestiame. — 1869.

Levi. — Il pane e la tassa sul macinato. — Prato, 1869.

Lombardo-Scullica. — Sulla teoria delle imposte. — Torino, 1862.

Luzzati I. — Delle forme e degli effetti della trascrizione. — Torino, 1876.

Maggi I. — Commento alla legge sulla riscossione delle imposte dirette. — Carrara e Roma, 1871 e 1873.

Magni. — Manuale pratico dell'imposta sopra i redditi di ricchezza mobile. — Lucca, 1875.

Magnien. — Tarif des droits de douane et de navigation maritime de l'empire français. — Paris, 1808.

Martino. — Il manuale pei dazi e per le imposte comunali.

Masson de Longprè. — Code annoté de l'enregistrement. — Paris, 1841.

Mazioncalda e Accame. — Trattato delle tasse di registro. — Genova, 1863.

Miccoli. — Manuale per l'applicazione della legge d'imposta sui redditi della ricchezza mobile. — Bologna, 1864.

Mosca, Norsa e Gabba. — La nullità degli atti privati non registrati e non bollati. — Milano, 1874.

Noli. — La questione finanziaria risoluta senza imposte. — Torino, 1864.

Norsa. — Manuale delle imposte dirette e del catasto, ecc. — Padova, 1872.

Novarii. — Tractatus de vassallorum gravaminibus. — Venetiis, 1656.

Novello (Di). — La legge sulla riscossione delle imposte dirette, con appendice sul regolamento 25 agosto 1876, ecc.

Pacot e Monticelli. — Manuale pratico delle leggi e dei regolamenti riguardanti il dazio consumo.

Pagani. — Trattato delle rendite giuridiche, ossia delle rendite costituite, censuali, enfiteutiche, ecc. ecc., comprese le locazioni dei trasporti per terra e per mare e delle edizioni dei lavori d'ingegno. — Brescia, 1834.

Parien Esquirous (De). — Traité des impôts considérées sous le rapport historique, économique et politique en France et à l'étranger. — Paris, 1862, 1864.

Parien Esquirous (De). — Histoire des impôts généraux sur la propriété et le revenu. — Paris.

Pavan. — Guida e commento della legge sulla riscossione delle imposte dirette. — Venezia, 1873.

Pavan. — Nuove illustrazioni della legge sulla riscossione delle imposte dirette. — Venezia, 1875.

Perry. — Iurisprudence de l'enregistrement. — Paris, 1842.

Pescatore. — La logica delle imposte (Sposizione di principii di diritto, di legislazione e di economia sociale e dell'ordinamento delle pubbliche imposte che ne risulta, con una appendice sulla crisi finanziaria). — Torino, 1867.

Pietra. — Formulario per le inscrizioni ipotecarie, ecc. — Casale, 1867.

Prandini. — Indice alfabetico degli atti e scritti soggetti al bollo, ecc. — Milano, 1862.

Puynode (Du). — De la monnaie, du crédit et de l'impôt.

Quarta. — La legge per la riscossione delle imposte dirette del 20 aprile 1871. — Napoli, 1875.

Reverchon. — Traité de la taxe des biens de mainmorte. — Paris, 1855.

Riberi. — Delle imposte e sovrimposte comunali. — Cuneo, 1869.

Ricardo. — Principes de l'économie politique et de l'impôt.

Romagnosi. — Questioni di diritto sulle rendite perpetue (Diritto di registro: § 997 e seg.) — Giornale di Giurisprudenza Universale, 1812 (Vol. 5.°).

Romagnosi. — Regole fondamentali per giudicare in materia d'imposte e di tasse (Opere). — Milano, 1845.

Saillet et Clibo. — Impôts indirectes. — Paris, 1841.

Salvarezza e Astengo. — Manuale pratico sui dazi e sopra le altre tasse comunali autorizzate dall'art. 113 della legge 23 ottobre 1859. — Torino, 1861.

Salvetti. — La riscossione delle imposte dirette.

Savigny. — Ragionamenti storici di diritto sul colonato romano; sul romano sistema delle imposte, ecc. — Napoli, 1852.

Scialoia. — Principii dell'economia sociale (V. Imposte). — Napoli, 1840.

Scardi. — La patente sovrana del 9 febbraio 1850 in cui fu emanata la legge sul bollo e sull'imposta d'immediata esazione, ecc.

Sonnino. — Il catasto e la perequazione dell'imposta fondiaria. — Firenze, 1875.

Sulliotti A. — Sull'imposta e sul governo. — Porto Maurizio, 1865.

Tagliabue. — Guida istruttiva sulle norme generali da osservarsi per la compilazione dei diversi atti e scritti pubblici e privati, con un prontuario delle tasse di bollo e registro. — Torino, 1875.

Tarchetti. — Guida teorico-pratica per gli esami di concorso ai posti di agenti, aiuto-agenti e volontari. — Milano, 1872.

Tegas. — Della perequazione fondiaria. — Torino, 1875.

Thomati. — De collectis (in Zileti, tract. tract.: tom. XII, vol. 17).

Tommasini. — Manuale del registro e del bollo, ecc. — Salerno, 1852.

Troplong. — Commentario dei privilegi e delle ipoteche. — Palermo, 1857. — Napoli, 1861. — Venezia, 1857, 1859. — Livorno, 1836.

Tundelli. — Studi sui dazi locali di consumo. — Firenze, 1873.

Ubaldis (De). — De collectis (in Zileti, tract. tract.: tom. XII, vol. 17).

Valentini. — Il progetto di legge pel contributo prediale. — Milano, 1865.

Villermé (fils). — Les douanes et le contrebande. — Paris, 1851.

Zecchini. — Del principio di equità nella imposta. — Torino, 1860.

Zuccoli. — Prontuario pel pagamento della tassa di macinazione del grano turco. — Milano, tipografia Pirola.

Imprestiti pubblici. — *V. Credito e finanze, ecc.*

Istruzione ed educazione.

Belgioioso. — Scuola e famiglia. — Milano, 1872.

Belluzzi. — Monografia sui congressi pedagogici in Italia sino al settimo di Napoli. — Bologna, 1872.

Bruni A. — I dieci mesi dell'anno scolastico, ossia guida alle istituzioni educative pel popolo ad uso dei sindaci, maestri, ecc. — Milano, 1872.

Cusumano. — Le scuole economiche della Germania in rapporto alla questione sociale. — Napoli, 1875.

Daneo. — La legge Casati in ordine all'istruzione primaria e mezzana. — Macerata, 1863.

Demuro. — L'educazione del popolo ed il maestro elementare.

Ferri. — Insegnamento pedagogico superiore in Germania, in Francia, nel Belgio e in Italia. — Firenze, 1875.

Fiaschi. — Della educazione. — Firenze.
Manzoni. — Dell'unità della lingua e dei mezzi di diffonderla (Relazione al ministro della pubblica istruzione). — Firenze.
Martinelli M. — Dell'istruzione. — Bologna, 1856.
Massa. — L'istruzione agraria per le scuole rurali.
Nau et Delalain. — La loi sur l'enseignement du 15 mars 1850, etc. — Paris, 1851.
Palma. — Organamento dell'azione dello Stato in ordine alla pubblica istruzione, ecc. — Firenze, 1875.
Ravalli. — Sul riordinamento della pubblica istruzione. — Torino, 1873.
Rendu. — Code universitaire. — Paris, 1846.
Romagnosi. — Questioni e risposte sul sistema generale dell'istruzione pubblica in Francia (Annali universali di statistica, vol. XXIX).
Romagnosi. — Dell'istruzione primaria ordinata in Francia colla legge 28 giugno 1833 (Annali universali di statistica. vol. XXXVII).
Rousseau. — Essai sur l'éducation et l'existence civile et politique des femmes dans la constitution française. — Paris, 1790.
Turchetti E. — Sulla emancipazione ed educazione della donna (Lettere). — Milano, 1872.
Villari P. — La scuola e la questione sociale in Italia. — Firenze.

Lavori pubblici.

Cantalupi. — Istituzioni pratiche elementari sull'arte di costruire le fabbriche civili. — Milano 1873.
Cordier. — Essai sur la construction et la législation de travaux. — Paris, 1829.
Cotelle. — Travaux publics. — Paris, 1839.
Dunoyer. — De la liberté du travail. — Paris, 1845.
Feraud-Giraud. — Des dommages occasionnées à la propriété privée par les travaux publics. — Paris et Aix, 1851.
Gagliardi. — Della denunzia di nuova opera. — Napoli.
Garnier. — Le droit au travail à l'assemblée nationale (Recueil complet de tous les discours prononcés dans cette mémorable discussion).
Husson. — Commentaire sur les travaux publics. — Paris, 1832.
Husson. — Traité de la législation des travaux publics et de la voirie en France. — Paris, 1850 (2.e édit.).
Iacini. — Sulle opere pubbliche d'Italia nel loro rapporto collo Stato. — Milano, 1869.
Mazza T. — Lezioni di diritto dettate alla scuola di applicazione di

ponti e strade, che comprendono le prelezioni e il trattato delle servitù prediali. — Napoli, 1845, 1849.

Minard. — Notions élémentaires d'économie politique appliquées aux travaux publics. — Paris, 1849.

Russomanno. — La denunzia di nuova opera secondo il diritto italiano. — Napoli.

Tarbé. — Dictionnaire des travaux publics. — Paris, 1834.

Leva e ordinamento militare.

Archieri. — Guida all'arruolamento volontario per un anno. — Milano 1877, tipografia Pirola.

Archieri. — Cento situazioni di famiglia di assegnazione o passaggio alla 3.ª categoria degl'inscritti di leva e dei militari. — Milano, 1879 (2.ª ediz.), tipografia Pirola.

Archieri. — Guida a tutti gli arruolamenti volontari nei Reggimenti, Corpi, Istituti Militari, nella Marina ed alle Surrogazioni di fratello e norme per ottenere il passaporto, pei documenti relativi all'esenzione e per la Mobilitazione dell'esercito. — Milano, 1879, tipografia Pirola.

Astrea. — Rivista di legislazione e giurisprudenza militare. — Torino, 1876.

Aymonino C. — Studio sull'organamento e sulla mobilizzazione dell'esercito. — Torino, 1872.

Becchi. — Commentario della legge sul reclutamento. — Firenze, 1870.

Bernardoni. — Guida del sindaco per l'esecuzione della legge sul reclutamento dell'esercito.

Berneni G. — Manuale del consiglio di leva. — 1863.

Berriat. — Législation militaire, etc. — Paris, 1812.

Bufalini B. — Il nuovo regolamento per la leva col nuovo elenco delle malattie che esimono dal servizio militare, ecc. — Siena, 1868.

Carcani. — Dei reati, delle pene e dei giudizii militari presso i Romani. — Milano, 1874.

Ceconi. — Delle condizioni e dei bisogni presenti dell'esercito italiano. — Firenze, 1867.

Garnerone. — Guida da servire di norma ai padri di famiglia, agli aspiranti all'arruolamento volontario, ecc.

Grippa. — Catechismo della leva, ovvero la legge, i decreti, i regolamenti, le appendici, ecc., emanatesi a tutto agosto 1863 sul reclutamento militare. — Napoli.

Mazzi C. — Il volontario di un anno (Raccolta delle leggi, dei regolamenti, delle istruzioni, ecc.) — Milano, 1873.

Mendo. — De ordinibus militaribus. — Lugduni, 1668.

Negro. — Guida del sindaco per la esecuzione delle leggi sulla leva militare. — Torino, 1863.

Paillard de Villeneuve et Syrot. — Code du recrutement, etc. — Paris, 1829.

Paracchi e Frisciotti. — Formulario di tutti gli atti che occorrono per conseguire congedi assoluti nella pratica applicazione degli articoli 95 e 96 della legge sul reclutamento. — Bologna, 1867.

Passamonte. — Raccolta delle principali disposizioni riguardanti la legge sul reclutamento militare. — Siracusa, 1872.

Porro. — Dei doveri e dei diritti di ogni giovine cittadino, dei loro parenti o tutori verso la leva militare. — Cuneo, 1865.

Taurelli. — De militiis ex casu (in Zileti tract. tract.; tom. XII; vol. 17).

Tigri G. — Da volontario a soldato nell'esercito italiano. — Firenze, 1872.

Traversa. — Il libro dell'incaricato di leva. — Milano, 1866, tipografia Pirola.

Vauchelle. — Cours d'administration militaire. — Paris, 1854.

Manimorte. — *V. Culto. — Imposte e tasse.*

Marchio di fabbrica, ecc.

Benzi. — Sunto delle leggi sul marchio, ossia manuale del marchio di guarentigia dei lavori e delle materie d'oro, d'argento e d'argento dorato.

Medicina pratica, Medicina legale. — *V. Sanità pubblica.*

Miniere, cave e usine.

Barnier. — Code des mines. — Paris, 1839.

Barrot. — Rapport sur les mines. — Paris, 1814.

Blavier. — Iurisprudence générales des mines. — Paris, 1825.

Blavier. — Code des mines. — Paris, 1827.

Brixhe. — Essai de répertoire de législation et de jurisprudence en matière de mines. — Bruxelles, 1832.

Cotelle. — Traité des mines. — Paris, 1836.

Dalgas. — Considerazioni sulla proprietà e la legislazione delle miniere.

Dalloz Ed. — De la propriété des mines. — Paris, 1860.

Decesare C. — Relazione 28 novembre 1868 al ministro Broglio sulle miniere, cave, ecc. — Firenze, 1868.

Delattre. — Réfutation du système adopté dans les questions de droit public sur les mines. — Mons, 1816.

Delebecque. — Traité sur la législation en matière de mines. — Bruxelles, 1834.

Delebecque. — Traité de la législation des mines, minières et carrières en France et en Belgique. — Paris 1836.

Delneu cour. — Des bâtiments enclos sur les mines, etc. — Mons., 1818.

Dupont. E. — Traité pratique de la jurisprudence des mines, minières, etc. — Paris, 1852.

Gendebien. — Questions de droit public sur les mines. — La Haye, 1816.

Gioannis (De). — Principio giuridico fondamentale della legislazione delle miniere. — Bologna, 1869.

Graban. — Cenni sulla proprietà e la legislazione delle miniere.

Locré. — Législation sur les mines expliquée par les discussions du conseil d'état (tom. IX).

Perny de Maligny. — De l'exploitation des richesses minéraires de la France. — Paris, 1859.

Peyret-Lallier. — Traité sous la forme de commentaire sur la législation des mines. — Paris, 1844.

Poggi. — Discorso storico-giuridico ed economico della legislazione mineraria. — Firenze, 1862.

Ravinet. — Annales des ponts et chaussées, lois, ordonnances, etc, du code des ponts et chaussées et des mines. — Paris, 1847.

Rey. — Traité de la propriété des mines. — Paris.

Richard. — La législation française sur les mines. — Paris, 1838.

Taush. — Il diritto minerale dell'impero austriaco. — Padova, 1837.

Traina. — La legislazione mineraria in Italia. — Palermo, 1873.

Villefosse (De). — Sur l'état actuel de la législation des mines. — Paris, 1816.

Misure. — *V. Pesi, ecc.* **Monete.** — *V. Pesi, ecc.*
Monti di pietà. — *V. Opere pie, ecc.*

Opere pie, congregazioni di carità, istituti di beneficenza, monti di pietà, ospedali, ospizi dei gettatelli, ecc., ecc.

Amostaz. — De causis piis in genere et in specie. — Lugduni, 1700.

Aponte. — Manuale per le amministrazioni delle opere pie, ossia la legge 3 agosto 1862 commentata. — Napoli, 1868.

Astengo ed altri. — Commentario alla legge sulle Opere pie, con appendice. — Torino, 1862.

Béchard. — De l'état du pauperisme en France et des moyens d'y remédier. — Paris, 1863.

Bellina E. — I treni-ospedali della Germania nella guerra del 1870-1871. — Firenze, 1872.

Beltrami. — La legge sulle Opere pie del 3 agosto 1862 ed il relativo regolamento. — Saluzzo e Torino, 1871, 1874.

Borda. — Manuale dizionario d'amministrazione provinciale, municipale e delle Opere pie. — Torino, 1860, 1868.

Bufalini B. — Letture sugli ospedali. — Siena, 1871, 1872.

Domenicucci. — Nuovo prontuario di leggi, regolamenti ed istruzioni sulle Opere pie. — Napoli, 1875.

Duceptiaux. — Des moyens de soulager et de prévenir l'indigence. — Bruxelles, 1832.

Duceptiaux. — Des modifications à introduire dans la législation relative aux enfants trouvés en Belgique. — Bruxelles, 1834.

Dufan. — Essai sur la science de la misère sociale.

Dupin (Baron). — Histoire de l'administration des secours publics. — Paris, 1821.

Durieux. — De l'administration et de la comptabilité des établissements de bienfaisance, hospices, hôpitaux, bureaux de bienfaisance, etc. — Paris, 1842.

Filippone. — Istruzioni per l'amministrazione degli stabilimenti di beneficenza e dei luoghi pii laicali del regno delle Due Sicilie, emanate nel 1820, seguite da una collezione di regi decreti, rescritti e ministeriali dal 1741 al 1846. — Palermo, 1847.

Garelli V. — Delle colonie di beneficenza e di pena. — Torino, 1870.

Gerando (De). — De la bienfaisance publique. — Paris, 1839. — Firenze, 1842 (traduzione).

Howard John. — État des prisons, des hôpitaux, etc. — Paris, 1788.

Lamothe (De). — Études sur la législation charitable. — Paris, 1845.

Lamothe (De). — Études d'économie charitable. — Paris, 1851.

Laurent. — Le pauperisme et les associations de prévoyance (Nouvelles études sur les sociétés de secours mutuels).

Leonardi. — Della presidenza delle deputazioni provinciali e della tutela sui comuni e sulle Opere pie, ecc.

Levi G. G. — La carità legale e le Opere pie. — Milano, 1875.

Melun (De). — Intervention de la société pour prévenir et soulager la misère. — Paris, 1849.

Minghelli. — Sulla riforma delle carceri e sull'assistenza pubblica. — Torino, 1852.

Minghelli. — L'individuo, lo Stato e la società, ovvero proposta di un codice sull'assistenza pubblica. — Firenze, 1868.

Naville. — De la charité légale, de ses causes, de ses effets, et spécialement des maisons de travail et de la prescription de la mendicité. — Paris, 1836.

Passerini. — Storia degli stabilimenti di beneficenza e d'istruzione elementare gratuita della città di Firenze. — Firenze, 1853.

Péchard. — Manuel des commissions administratives des hospices. — Paris, 1816.

Péchard. — Législation des établissements de charité expliquée. — Paris, 1826.

Pernolet. — Essai sur l'assistance publique, et sur les moyens d'en organiser immédiatement le service dans toute la France. — Lyon, 1849.

Petiti di Roreto. — Saggio sul buon governo della mendicità, degli istituti di beneficenza, ecc. — Torino, 1837.

Petris (De). — La medicina del pauperismo. — Venezia, 1865.

Picard. — Organisation de la charité publique en France pour l'extinction de la mendicité. — Paris, 1846.

Pothier. — Trattati dei contratti di beneficenza. — Venezia, 1835, 1836.

Ricci Lod. — Precetti amministrativi-economici pel buon governo degli stabilimenti di pubblica beneficenza. — Bologna, 1862.

Rocchi P. — Sulla abolizione delle ruote pei gettatelli.

Saint-Genez. — Assistence publique, son passé, son organisation actuelle. — Paris, 1849.

Scaglia E. — Manuale per le amministrazioni di beneficenza, ossia la legge 3 agosto 1862 ed il regolamento 27 del successivo novembre con motivi e massime.

Scotti G. — Della conversione dei beni immobili delle Opere pie. — Milano, 1874.

Styrum. — Specimen aeconomico-politicum de pauperum cura in patria nostra. — Lugduni-Batavorum, 1831.

Templier. — Considérations pratiques sur le projet du décret concernant les monts de piété. — Paris. 1849.

Turchetti O. — Lettere sugl'istituti, sulle confraternite e sui lasciti di pubblica beneficenza della Toscana. — Parigi, 1845.

Vio (De). — De monte pietatis (in Zileti, tract. tract.: tom. VI; par. 1.ª vol. 7).

Wateville. — La législation charitable. — Paris, 1843, 1846.

Ordinamento giudiziario.

Carcano. — L'inamovibilità della magistratura e l'art. 199 dell'ordinamento giudiziario 5 dicembre 1865. — Milano, 1870.

Castelli. — L'ordinamento giudiziario e l'amministrazione della giustizia in Inghilterra, preceduti dalla legge 5 agosto 1873, da porsi in esecuzione il 2 novembre 1874. — Milano, 1874.

Clavesana (Di). — Giurisprudenza della Corte di cassazione subalpina sul codice di procedura penale e sulla legge dell'ordinamento giudiziario, ecc. — Torino, 1862.

Coulanges De'. — Étude historique sur l'organisation de la justice dans l'antiquité et les temps modernes.

Eyrand (L'). — De l'administration de la justice et de l'ordre judiciaire en France. — Paris, 1825.

Finet. — L'indépendance du pouvoir judiciaire.

Haimann. — Studii comparativi di amministrazione ed ordinamento giudiziario (Relazione al Guardasigilli). — Firenze.

Henrion de Pansey. — Traité de l'autorité judiciaire dans les gouvernements monarchiques. — Paris, 1818.

Henrion de Pansey. — De l'autorité judiciaire en France.

Lanzetta. — Legge organica dell'ordinamento giudiziario. — Napoli, 1861.

Malcot. — De l'indépendance politique du magistrat.

Mattirolo. — Ordinamento giudiziario. — Torino, 1875.

Meyer. — Histoire sur les institutions judiciaires.

Montaubin. — De la magistrature et de l'ésprit judiciaire.

Musio. — Di una novella legge organica dell'ordine giudiziario. — Firenze, 1868.

Musio. — Studii sull'ordinamento giudiziario.

Pagano G. — Formulario degli atti previsti dal codice di procedura civile, dal regolamento generale giudiziario, ecc. — Palermo, 1866.

Pescatore. — Teoria del diritto giudiziario.

Roussellier. — L'indépendance du pouvoir judiciaire et son rôle dans une société democratique.

Rusconi. — Sul compartimento territoriale e sull'ordinamento giudiziario ed amministrativo del regno d'Italia. — Milano, 1867.

Salom. — Sull'ordinamento giudiziario. — Padova, 1866.

Saredo. — Istituzioni di procedura civile, precedute dalla esposizione dell'ordinamento giudiziario italiano. — Firenze, 1874, 1876.

Sclopis F. — Dell'autorità giudiziaria. — Torino, 1846.

Simon C. — La democratie et le pouvoir judiciaire.

Stagni. — Osservazioni sull'ordinamento giudiziario.

Vacca. — Delle istituzioni giudiziarie (Prolusione letta alla Corte di Cassazione di Napoli). — Gennaio, 1875.

Zavateri. — L'ordinamento giudiziario e la giurisdizione civile. — Pistoia.

Zuppetta. — Sommario delle lezioni di ordinamento giudiziario. — Napoli, 1873.

Ospedali. — *V. Opere pie, ecc.*

Pensioni

Adorni. — La legge sulle pensioni per gl'impiegati civili del regno d'Italia.

Bellotti. — Prontuario per commisurare le ritenute sugli stipendii e sugli altri assegnamenti fissi e personali degl'impiegati civili e militari, ecc., giusta la legge 18 dicembre 1864. — Firenze, 1871.

Maineri. — I pubblici ufficiali e la legge 14 aprile 1864 sulle pensioni. — Milano, 1869.

Roque (De la). — Code des pensions civiles, etc. (Histoire, législation et jurisprudence). — Paris, 1854.

Terzi e Manganella. — Guida per l'applicazione della legge sulle pensioni degl'impiegati civili, loro vedove ed orfani. — Firenze, 1871. — Roma, 1872.

Zucchinetti. — Raccolta delle massime emanate dalla Corte dei conti in materia di pensioni civili e militari. — Roma, 1873.

Pesi, misure e monete.

Anossii. — De legitimo monetarum valore in annui census creatione solutione et redemptione, etc. — Papiae, 1626.

Baer. — Delle monete d'oro e del loro valore legale. — Napoli, 1854.

Bruni. — De augmento et diminutione monetarum (in Zileti, tract. tract.: tom. XII, vol. 17).

Covarruvias. — De monetarum mutatione (in Zileti, tract. tract.: tom. XII, vol. 17).

Croci. — Dizionario universale dei pesi e delle misure in uso presso gli antichi e i moderni con ragguaglio ai pesi e alle misure del sistema metrico. — Milano, 1860.

Curtii (Tr. senioris). — De monetis (in Zileti, tract. tract.: tom. XII, vol. 17).

Kitzelii. — Tractatus posthumus de jure monetarum in quo universum monetae jus controversiis accurate distinctum, ad praxin hodiernam accomodatum, exhibetur. — Morpurgi. — Cattorum, 1632.

Laudensis. — De monetis (in Zileti, tract. tract.: tom. XII, vol. 17).
Magliani. — La questione monetaria. — Firenze, 1874.
Nisco. — La moneta e il credito. — Firenze, 1859.
Puynode (Du). — De la monnaie, du crédit et de l'impôt. — Paris, 1853.
Reynaudi. — De mensuris et cujus auctoritate fiant (in Zileti, tract. tract.: tom. XII, vol. 17).
Reynaudi. — De monetis (in Zileti, tract. tract.: tom. XII, vol. 17).
Seletti. — La moneta (Lettura accademica). — Milano, 1870.
Thesauri (Au. Gasp.). — De monetarum augmento, variatione et diminutione (Tractatus varii, nempe: Biel (Gabr.); Acquila (Joannes), etc. — Augustæ Taurinorum, 1609.

Piazze pubbliche. — *V. Strade, ecc.*
Polizia generale e locale. — *V. Sicurezza pubblica.*
Polizia sanitaria. — *V. Sanità pubblica.*
Popolazione. — *V. Stato civile e statistica.*

Poste e telegrafi.

Carloni. — Repertorio di telegrafia. — Siena, 1869.
Leonhardi. — Scriptores et excerpta juris postarum, sive miscellanea et collectanea juris publici curiosa de regali postarum jure. — Lipsiæ, 1710.
Serafini. — Il telegrafo in relazione alla giurisprudenza civile e commerciale. — Pavia, 1862.

Proprietà letteraria, industriale, ecc., e brevetti d'invenzione.

Agnelli. — Trattato teorico-pratico sul diritto di privativa industriale. — Milano, 1868.
Amar. — Dei diritti degli autori di opere dell'ingegno (Legislazione, giurisprudenza, trattati internazionali). — Torino, 1874.
Bassini. — Manuale dell'inventore.
Blanc. — Traité de la contrefaçon. — Paris, 1838.
Boccardo. — Della proprietà letteraria, ossia dei diritti degli autori e degli editori. — Torino, 1861.

Calmels. — De la propriété et de la contrefaçon des œuvres de l'intelligence, etc. — Paris, 1856.

Drago R. — Annotazioni alla legge 25 giugno 1865 sui diritti degli autori. — Genova, 1866.

Gastembride. — Des contrefaçons en tout genre et de la propriété en matière de littérature, théâtre, etc., etc. — Paris, 1830 et 1839.

Lacan et Paulmier. — Traité de la législation et de la jurisprudence des théâtres, etc., avec un appendice sur la propriété des ouvrages dramatiques, etc. — Paris, 1853.

Lejeune. — Traité des droits d'auteur, d'inventeur et des brevets d'invention. — Paris, 1850 2.e edit.).

Maspero. — Osservazioni sopra due sentenze dei tribunali di Milano in una causa di contraffazione letteraria. — Milano, 1874.

Pinard et Levesque. — Traité de la propriété littéraire et industrielle. — Paris, 1853.

Rabbeno. — Dei diritti degli autori delle opere d'ingegno. — Milano. — Firenze, 1865.

Regnault. — De la législation et de la jurisprudence concernant les brevets d'invention, de perfectionnement et d'importation. — Paris, 1843.

Renouard. A. Ch. — Traité des droits d'auteurs dans la littérature, les sciences et les beaux-arts. — Paris, 1838-1839.

Renouard A. Ch. — Traité des brevets d'invention. — Paris, 1844 (2.e édit.).

Tillière — Traité théorique et pratique des brevets d'invention, de perfectionnement et d'importation.

Villefort. — De la propriété littéraire et artistique au point de vue international. — Paris, 1851.

Prostituzione. — *V. Sanità pubblica, ecc.*

Regolamenti locali di polizia urbana e rurale, d'igiene, edilità, ecc.

Astengo e Bisio. — Dei regolamenti municipali (Norme per la loro compilazione). — Milano, 1864, tipografia Pirola.

Lanzani. — Regolamento di servizio delle guardie campestri e municipali.

Martino. — Norme per la formazione dei regolamenti municipali di polizia urbana e rurale, di edilità e d'igiene e dei cimiteri.

Risaie.

Calandra. — Manuale idraulico-legale contenente le disposizioni relative alle acque, all'espropriazione, alle risaie, ecc., ecc.

Puccinotti. — Delle risaie in Italia e della loro introduzione in Toscana, con appendice sulle risaie lucchesi, piemontesi e ravennate (Opere mediche, vol. 2.°). — Napoli, 1858.

Selmi. — Lezioni sulle risaie. — Torino.

Sanità pubblica, polizia sanitaria, medicina pratica e medicina legale, ecc.

Acqua (Dell'). — Igiene popolare. — Milano, 1874.

Agosti. — Il miglioramento del corpo sanitario militare richiesto dal progresso dei tempi. — Venezia, 1872.

Anonimo. — Gridario milanese, ovvero istruzioni e discipline sanitarie, annonarie, ecc. — Milano, 1852.

Assegond. — Trattato d'igiene.

Bain. — Sull'applicazione della scienza alla salute ed al benessere degli uomini.

Battezzati. — Conferenze d'igiene militare. — Milano, 1874.

Berti. — Dell'imputabilità legale considerata in ordine alle principali malattie mentali. — Torino, 1865.

Bock. — L'igiene nelle scuole. — Venezia, 1874.

Bouchut. — Traité des signes de la mort (Trattato dei segni della morte). — Parigi.

Briand e Chaudé. — Manuale completo di medicina legale. — Napoli, 1853.

Bruzza. — Origine dei lazzaretti e dei magistrati di sanità. — Genova, 1874.

Bualini B. — Annuario di medicina pratica, chirurgia, igiene pubblica, ecc. — Siena, 1856, 1857, 1858.

Carbone. — Malattie degli occhi per infezione. — Verona, 1874.

Casper. — Novelle cliniche appartenenti alla medicina legale, ecc. — Torino, 1872. (Traduz. dal tedesco di E. Leone).

Casper. — Traité pratique de médécine légale rédigé d'après des observations personnelles (Traduit de l'Allemand sous les yeux de l'auteur par Gustave Guoner Baillière). — Paris, 1862. — (Traduz. italiana di E. Leone). — Torino, 1873.

Castiglioni. — Codice di polizia sanitaria.

Chevallier. — Dictionnaire des altérations et falsifications des substances alimentaires médicamenteuses et commerciales. — Paris.

Chiverny. — Nozioni teorico-pratiche per uso degl'infermieri di manicomio. — Milano, 1878 tipografia Pirola.

Cottini. — Manuale d'igiene popolare. — Roma, 1874.

Crecchio (De). — Lezioni di medicina legale. — Napoli, 1874, 1875.

Dechambre. — Dictionnaire encyclopédique des sciences medicales. — Paris.

Devergie. — Trattato di medicina legale, ecc. — Napoli, 1839, 1841. — Traduz. del dott. Miglietta).

Fazio. — L'ubriachezza e le sue forme. — Napoli, 1874.

Fornasini. — Studii di medicina legale.

Franchi. — La ginnastica femminile. — Venezia, 1874.

Franchini. — La carne di cavallo per alimento alla truppa. — Pisa, 1874.

Frank. — Sistema completo di polizia medica. — Milano, 1825, 1830.

Freschi. — Manuale teorico-pratico di medicina legale. — Milano, 1847.

Freschi. — Dizionario d'igiene pubblica e di polizia sanitaria. — Torino, 1858.

Gandolfi. — Fondamenti di medicina forense analitica, colla comparazione delle principali legislazioni. — Milano, 1869.

Garibaldi. — Manuale pratico di chirurgia giudiziaria. — Torino, 1861.

Garnier. — Dictionnaire annuel des progrès des sciences et institutions médicales. — Paris.

Gemma. — Fisiologia e igiene del contadino di Lombardia e del Veneto. — Padova, 1874.

Gioia M. — Sul commercio dei commestibili e il caro prezzo del vitto. — Avignone, 1830.

Giordano. — Progetto di servizio sanitario pei zolfatai. — Palermo, 1874.

Gloner. — Nouveau dictionnaire de thérapeutique, etc. — Paris.

Grand. — Igiene della vista nei lavori che richiedono una grande occupazione degli occhi. — Lione, 1874.

Griesinger. — Delle malattie da infezione (Traduz. di Longhi). — Milano.

Haydn. — Dictionary of popular medicine and hygiene (Dizionario di medicina popolare e d'igiene). — Londra.

Hirth Ludwigi — Die krankheiten der arbeiter; zweiter theil, ecc. (Le malattie degli operai, ecc.). — Breslan, 1874.

Hirth. — Die gewerbliche thätigkeit der Francn vom hygienischen stand punkte uns (Il lavoro delle donne nelle industrie dal lato igienico).

Hufeland. — Trattato d'igiene.

Husband. — The student's handbook of forensie medicine and medica

police (Manuale di medicina forense e polizia medica per lo studente). — Londra.

Iaccond. — Nouveau dictionnaire de médécine et de chirurgie pratique. — Paris.

Ioly. — Trattato pratico del riscaldamento, della ventilazione e della distribuzione delle acque nelle abitazioni particolari. — Parigi, 1874.

Lanzillotti-Buonsanti. — Manuale di ostetricia veterinaria.

Lanzillotti-Buonsanti, e Pini. — Dizionario dei termini antichi e moderni delle scienze mediche e veterinarie, ecc. — Milano.

Laura. — Trattato completo di medicina legale. — Torino, 1874.

Laura. — Pensieri, ragionamenti ed esempi di medicina legale. — Torino, 1875.

Layet. — Hygiène des professions et des industries précedé d'une étude générale des moyens de prévenir et de combattre les effets nuisibles de tout travail professionnel. — Paris, 1874.

Lebert. — Manuale di medicina pratica (Traduz. del dott. Napolitani). — Napoli, 1874.

Legrand du Saulle. — Trattato di medicina legale e di giurisprudenza medica. — Parigi.

Lévy. — Traité d'hygiène publique et privée. — Paris, 1845.

Leyder e Pigro. — La viande de boeuf et la viande de cheval. — Bruxelles, 1874.

Mandsley. — La responsabilità nelle malattie mentali (Traduz. del dottor Tamassia). — Milano, 1875.

Mantegazza, Corradi, ecc. — Dizionario delle scienze mediche. — Milano.

Martino. — Commento alla legge sulla sanità pubblica. — Milano, 1878, tipografia Pirola.

Monteverdi. — Di un mezzo semplice, facile, pronto e sicuro per distinguere nell'uomo la morte vera dalla apparente. — Cremona.

Morache. — Traité d'hygiène militaire. — Paris, 1874.

Murino. — Lezioni di medicina popolare e preventiva. — Roma, 1875.

Musatti. — Contributo alla questione alimentare. — Venezia, 1874.

Musatti. — Dello insegnamento dell'igiene specialmente per le classi operaie. — Venezia, 1874.

Panizza. — Prelezione al corso d'igiene della Università di Padova. — Conegliano, 1874.

Panizza. — Guida alle lezioni d'igiene. — Padova, 1874.

Parent-Duchâtelet. — Hygiène publique. — Paris, 1836.

Parent-Duchâtelet. — De la prostitution dans la ville de Paris. — Paris, 1857.

Puccinotti. — Lezioni di medicina legale. — Napoli, 1858.

Rabuteau. — Elementi di tossicologia e di medicina legale applicata ai veneficii — Parigi.

Rastelli. — L'igiene e la medicina curativa. — Napoli, 1874.

Reich — Studien über die feiestage (Studii sopra i giorni festivi). — Nordhausen.

Renzis De'. — Sull'alimentazione del popolo minuto. — Napoli, 1863.

Riant. — Leçons d'hygiène. — Paris. Delahaye, 1874.

Rocca — Manuale amministrativo di sanità pubblica. — Siena, 1865.

Schinardi e Pini. — Annuario delle scienze mediche. — Milano, 1872-73-74, ecc.

Selmi. — Elementi d'igiene. — Milano, 1874.

Southwood. — Trattato d'igiene.

Soubeiran. — Nouveau dictionnaire des falsifications et des altérations des aliments, des médicaments, etc. — Paris.

Superchi. — Manuale d'igiene militare. — Roma, 1874.

Tamassia — Il progetto del codice penale pel regno d'Italia e la medicina (Annali universali di medicina). — Giugno, 1874.

Tardieu. — Étude medico-legale et chimique sur l'empoisonnement (studio medico-legale e chimico sull'avvelenamento). — Parigi.

Thouvenel. — Trattato d'igiene.

Tortosa. — Lezioni di medicina legale. — Napoli.

Tourtelle. — Trattato d'igiene.

Veronese. — Della prostituzione considerata specialmente nei suoi rapporti colle leggi di polizia politica e sanitaria. — Firenze, 1875.

Virgilio — Saggio di ricerche sulla natura morbosa del delitto (Rivista di discipline carcerarie). — Novembre, 1874.

Ziino. — Manuale di medicina legale. — Napoli, 1873.

Zappulla. — Degli errori del popolo in medicina e chirurgia. — Milano, 1874.

Scuole. — *V. Istruzione, educazione.*

Segreterie e segretarii comunali.

Anonimo. — Manuale del segretario comunale. — Torino, 1873.

Anonimo — Norme per la emissione dei certificati municipali adottato dal municipio di Milano. — Milano, 1872.

Badini-Confalonieri. — Manuale del segretario comunale. — Torino, 1873.

Barzaghini. — Norme per l'adempimento dei doveri essenziali ai segretarii ed agenti comunali. — Milano.

Beltrami. — Trattato per gli esami del segretariato comunale, con appendice. — Torino, 1867, 1870, 1874, 1878.

Beltrami. — Esercitazioni preparatorie agli esami degli aspiranti all'ufficio di segretario comunale. — Saluzzo, 1867.

Beltrami e Maggioni. — Guida per agevolare il disbrigo degli affari comunali, mercè l'ordinamento degli uffici e degli archivii.

Bolchesi. — Lezioni pel segretariato comunale. — Milano, 1868.

Cucchi. — Lezioni pel segretariato comunale. — Milano, 1878, tipografia Pirola.

Donati. — Istruzione pel segretariato comunale. — Como, 1867.

Fiandini. — Guida teorico-pratica per gli aspiranti alla carica di segretario comunale. — Torino, 1873.

Franchetti. — Dell'ordinamento interno dei comuni rurali in Italia. — Firenze, 1872.

Franchi. — Trattato sugli esami degli aspiranti all'ufficio di segretario comunale. — Bologna, 1876.

Magnino. — Manuale teorico-pratico per l'inserviente municipale, l'usciere del conciliatore. ecc. — Torino, 1874.

Penna. — Manuale per gli esami di abilitazione al segretariato comunale. — Milano, 1867.

Plateo T. — Guida teorico-pratica delle guardie campestri, urbane, forestali, ecc.

Plateo T. — Tabella cronologica dei lavori periodici da eseguirsi negli uffici comunali.

Plateo T. — Tavola per l'ordinamento e tenuta dell'archivio municipale.

Plateo T. — Rubriche alfabetiche per la ricerca degli atti in archivio, ecc.

Salvetti. — Norme per l'ordinamento e tenuta degli uffici comunali.

Traversa. — Guida teorico-pratica per gli esami degli aspiranti al segretariato comunale. — Riformata dall'avvocato F. Cucchi. — Milano, 1866, 1868, 1874, 1876, 1878, tipografia Pirola.

Vella. — Strenna dei comuni italiani. — Torino, 1873.

Sicurezza pubblica.

Alletz. — Dictionnaire de police moderne pour toute la France. — Paris, 1823.

Ancest. — Code des commissaires de police (Manuel général, etc.). — Paris, 1829.

Anglade E. — Étude sur la police. — Paris, 1852.

Anonimo. — Repertorio della legge di pubblica sicurezza e del relativo regolamento. — Siena, 1866.

Astengo. — Manuale del funzionario di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria (Raccolta mensile di leggi, ecc.). — Roma.

Batacchi e Mangani. — Prontuario della legge di pubblica sicurezza e della legge comunale e provinciale. — Siena, 1865.

Bolis. — La polizia in Italia e in altri Stati d'Europa e le classi pericolose della società. — Bologna, 1871.

Bonneville. — De la surveillance de la haute police.

Brusa. — Studi sopra la sorveglianza speciale, la libertà preparatoria e l'ammonizione repressiva. — Milano, 1866.

Buonfanti. — Manuale dell'uffiziale di polizia giudiziaria. — Lucca, 1851.

Caluci. — Il fondamento del diritto di punizione. — Venezia, 1856.

Campagny (De). — Traité de la police municipale. — Paris, 1844.

Carmignani. — Teoria delle leggi della sicurezza sociale. — Pisa, 1831, 1832. — Napoli, 1843.

Caterini. — Guida legale per gli agenti di pubblica sicurezza. — Napoli, 1864.

Comaggio. — Uno sguardo all'amministrazione di pubblica sicurezza nel regno d'Italia. — Parma, 1864.

Correa S. — La sicurezza pubblica del regno d'Italia esposta nelle sue leggi, nella sua organizzazione e nei suoi rapporti col diritto pubblico dello Stato, internazionale e privato. — Firenze, 1866.

Cuniberti. — L'agente di pubblica sicurezza istruito.

Delamarre. — Traité de la police. — Paris, 1739.

Delapoix de Tremiville. — Traité de la police générale des villes. — Paris, 1758, 1771.

Fanelli. — Sulla pubblica sicurezza.

Ferrari (De). — Dizionario ad uso del funzionario di pubblica sicurezza. — Firenze, 1870.

Ferrarotti. — Formulario generale, ossia raccolta di moduli degli atti giudiziari dei procedimenti penali in esecuzione del nuovo codice, ad uso della magistratura, del fôro e degli uffiziali tutti di polizia giudiziaria. — Torino, 1862.

Ferretti. — Commentario teorico-pratico della legge di pubblica sicurezza. — Napoli, 1870.

Fiani. — Della polizia considerata come mezzo di preventiva difesa. — Firenze, 1853, 1856.

Gaetani (De). — Di alcune parti della riforma penale nelle più essenziali relazioni alla pubblica sicurezza. — Roma, 1872.

Ghirelli. — La legge di pubblica sicurezza del regno d'Italia (Commenti e voti). — Napoli, 1870.

Grün Alph. — Traité de la police administrative générale et municipale. — Paris, 1862.

Henrion de Pansey. — Du pouvoir municipal et de la police intérieure des communes. — Paris, 1824.

Isacco e Salvarezza. — Dizionario di pubblica sicurezza. — Torino, 1865.

Isacco e Salvarezza. — Commentario della legge di pubblica sicurezza. — Firenze, 1867.

Liberatore. — Della polizia giudiziaria vigente nel regno delle Due Sicilie. — Napoli, 1838.

Liberatore. — La polizia amministrativa. — Napoli, 1858.

Loggero. — Repertorio del funzionario di polizia giudiziaria ed amministrativa, con moduli. — Torino, 1863.

Navier. — Considérations sur les principes de la police du roulage et sur les travaux d'entretien des routes, etc. — Paris.

Paoletti. — La politica, ossia governo di polizia. — Firenze, 1803.

Paoli B. — Manuale per l'I. e R. gendarmeria toscana. — Firenze, 1852.

Pessina. — Dei progressi del diritto penale in Italia dal 1847 al 1867.

Poggiali. — Manuale del funzionario di pubblica sicurezza pel servizio degli uffici sanitari del regno d'Italia. — Napoli e Firenze, 1868.

Rubechi. — Sulla pubblica sicurezza dei teatri.

Santagostino. — Repertorio di sicurezza pubblica. — Milano, 1874, tipografia Pirola.

Simonet. — Traité de la police administrative des théâtres. — Paris, 1850.

Stagni. — Prontuario delle trasgressioni, ecc. — Vercelli, 1869.

Tirrito. — Manuale della polizia ordinaria di Sicilia, ecc. — Palermo, 1854.

Zerbi. — La polizia amministrativa municipale del regno delle Due Sicilie. — Napoli, 1847.

Zimmermann. — Wesen, geschichte, ecc., der modernen polizei. — Hannover, 1852.

Zini. — Sulla pubblica sicurezza dei teatri.

Società di mutuo soccorso e cooperative.

V. Casse di risparmio, ecc.

Stabilimenti industriali insalubri, pericolosi ed incomodi.

Chamband. — Code des établissements industriels concédés et autorisés, etc. — Paris, 1841.

Clerault. — Traité des établissements dangereux. — Paris, 1845.

Macarel. — Manuel des ateliers dangereux, insalubres ou incommodes. — Paris, 1825.

Mirabal-Chamband. — Code des établissements industriels. — Paris, 1841.

Saredo. — Degli stabilimenti insalubri.

Taillandier — Traité de la législation concernant les manufactures et ateliers dangereux, insalubres et incommodes, etc. — Paris, 1825.

Tambour Etn. — De la compétence en matière d'établissements dangereux, insalubres ou incommodes. — Paris, 1866.

Trébuchet. — Code administratif des établissements dangereux, insalubres ou incommodes. — Paris, 1832.

Stampa.

Becchi. — Della legge sulla stampa per gli Stati Sardi. — Genova, 1849.

Crivellari. — La stampa (Osservazioni critico-legislative e proposte). — Venezia, 1868.

Caucino. — L'unità cattolica e Napoleone III innanzi alla Corte di cassazione di Torino, ossia, il papato, l'impero francese, i diritti della storia e la libertà della stampa. — Torino.

Ghirelli. — Commenti della legge intorno ai reati di stampa. — Napoli, 1864.

Statistica.

Acqua (Dell'). — Annuario statistico delle provincie di Lombardia per l'anno 1861.

Anonimo. — Studii di statistica etnografica, civile, agraria, industriale e marittima dell'Italia. — Torino, 1854.

Anonimo. — Statistica amministrativa del Regno. — Milano e Torino, 1862.

Antonelli. — Annuario statistico delle provincie italiane per l'anno 1872. — Firenze, 1872.

Balbi Ad. — Balance politique du globe en 1828 (ovvero saggio della statistica generale della terra). — Paris, 1829.

Block M. — Annuaire de l'économie politique et de la statistique (Année 1864, 1867).

Bodio. — Della statistica nei suoi rapporti coll'economia politica e colle altre scienze affini. — Milano, 1869.

Bruschetti A. — Note di statistica giudiziaria civile e penale.

Bufalini M. — Statistica medica (Opere). — Firenze.

Caporale. — Lezioni di statistica. — Napoli, 1862.

Casotti. — Cenni statistici della ricchezza pubblica e privata della città d'Otranto. — Napoli, 1861.

Centola. — La statistica dei matrimoni col rito religioso ed il codice civile — Chieti, 1873.

Luprat e Gicca — Annuario di economia sociale e di statistica pel regno d'Italia. — Torino, 1863.

Lureau de Lamalle. — Estratto di una sua statistica dell'Italia dai tempi più remoti fino ai nostri giorni. 1826.

Fornari. — Prospetto generale statistico delle provincie e dei comuni d'Italia, coi loro riparti territoriali amministrativo, militare, giudiziario, ecc. — Milano, 1863.

Franscini. — Statistica della Svizzera.

Garnier. — Elementi di statistica.

Gicca A. — Rivista nazionale di diritto amministrativo, di economia politica e di statistica.

Gioia Melchiorre. — Filosofia della statistica. — Milano, 1829.

Gioia Melchiorre. — Riflessi sulle scienze statistiche di Antonio Padovani. — Dell'indole, estensione e vantaggi delle statistiche. — Tavole statistiche, ecc. (V. le sue opere minori).

Grifi. — Statistica degli Stati pontifici.

Guala. — Elementi di statistica italiana. — Biella, 1867.

Lanzani Istorre. — Prospetto di statistica generale dell'Europa (Annali di statistica: tom. 16, p. 28).

Legoyt. — De quelques statisticiens modernes (La France et l'Étranger).

Leibnitz. — Lettre sur l'utilité de la statistique (Journal des savants: tom. 22, p. 566).

Maestri e Correnti. — Annuario di statistica pel 1864.

Manfredini — Rivista critica sopra la statistica penale del regno d'Italia. — Padova, 1874.

Messedaglia. — Le statistiche criminali dell'impero austriaco nel quadriennio 1856, 1859. — Venezia, 1867.

Molossi. — Statistica degli stati parmensi.

Moreau de Jonnès. — Succinte ricerche statistiche intorno alle popolazioni europee (Antologia: ottobre 1830, p. 142).

Moreau de Jonnès. — Elementi di statistica. — Milano, 1859.

Morpurgo E. — La statistica e le scienze sociali. — Firenze, 1872.

Nardi. — Statistica teoretica.

Padovani A. — Delle scienze statistiche.

Perissat. — Entretiens familiers sur l'économie politique et la statistique.

Pizzamiglio. — La statistica giudiziaria penale del regno d'Italia per l'anno 1868. — Milano, 1872.

Quadri. — Storia della statistica dalle sue origini fino al secolo XVIII (Annali di statistica: tom. 2.°, p. 48 e Biblioteca italiana: tom. 35, p. 181).

Quetelet. — Statistique morale.

Rameri. — Principii elementari di statistica. — Milano, 1869.

Rolla L. — Cenni di statistica intellettuale.

Romagnosi G. D. — Collezione dei suoi articoli di economia politica e di statistica civile. — Firenze, 1835.

Roncaglia. — Statistica degli Stati estensi.

Schiaparelli. — Manuale completo di geografia e statistica. — Torino.

Tamassia G. — Esame della confutazione del fine delle statistiche.

Wallange. — Essai sur la différence du nombre des hommes, etc. — Paris.

Zuccagni Orlandini. — Ricerche statistiche sul Gran Ducato di Toscana — Firenze, 1849, 1856.

Zuccagni Orlandini. — Elementi di statistica. — Firenze, 1869.

Stato civile.

Archieri. — Indice analitico per gli uffici dello stato civile di tutte le disposizioni emanate a tutto il 1874, ecc. — Milano, 1875.

Baudana-Vaccolini. — I modelli per tutti gli atti dello stato civile. — Roma, 1874.

Bonfiglioli. — Dizionario dell'ufficiale dello stato civile.

Caccialupi. — Formulario ad uso degli ufficiali dello stato civile. — Milano, 1865.

Caccialupi. — Cittadinanza e domicilio, stato civile, ecc. — Milano, 1867.

Caccialupi. — Il regio decreto 4 aprile 1873 sul registro di popolazione preso in esame e schiarito. — Milano.

Canti. — Quadro sinottico sul censimento della popolazione.

Carli G. R. — Monografie (Censimento di Milano; bilanci economico-amministrativi; libero commercio dei grani). — Torino, 1852.

Coffinières. — Traité des actes de l'état civil. — Paris, 1826.

Daffarà. — Guida pratica per l'ufficiale dello stato civile, ecc. — Novara.

Emiliani. — Teorica della formazione dei censimenti. — Bologna, 1844.

Furlotti e Bonamici. — Formulario per gli atti dello stato civile. — Parma, 1866.

Giani. — Le funzioni dell'ufficiale dello stato civile. — Milano, 1865.

Giovanni (De). — Degli atti dello stato civile. — Torino, 1865.

Hutten d'Arigny. — De l'état civile et des améliorations dont il est susceptible. — Paris, 1823.

Liverani. — Breve commento dello stato civile.

Loir. — De l'éxécution de l'art. 55 du code civil relatif à la constatation des naissances. — Paris, 1846.

Orlando. — Poche parole sopra un dubbio relativo agli atti dello stato civile. — Napoli, 1869.

Perotta. — Gli atti dello stato civile, con formulario relativo e con una appendice sulle tasse governative in base alla legge 20 luglio 1868. — Parma, 1868.

Perotta. — Articoli sullo stato civile. — Milano, 1873.

Rieff. — Degli atti dello stato civile. — Napoli, 1850, 1860. — (Nel Digest. del diritto civile novissimo, vol. 1.°).

Rossi. — Manuale dell'ufficiale dello stato civile. — Codogno, 1865. — Milano, 1866.

Sanfilippo. — Manuale degli ufficiali dello stato civile. — Palermo, 1866.

Sighele. — L'ordinamento dello stato civile, ossia il commento teorico-pratico del regio decreto 15 novembre 1865, ecc., con riferimento alla giurisprudenza italiana e francese. — Brescia, 1869.

Sighele. — Se l'uffiziale dello stato civile abbia capacità o competenza per ricevere un atto di riconoscimento di figlio naturale, anteriormente o posteriormente alla sua nascita. — Milano.

Torrigiani. — La pratica dello stato civile. — Firenze, 1868.

Verardini. — Manuale per gli ufficiali dello stato civile.

Strade nazionali, provinciali, comunali e vicinali o private, piazze pubbliche, ferrovie, ecc., edilità, ecc.

Anonimo. — Loi du 10 avril 1841, sur les chemins vicinaux expliquée par la discussion dans les chambres législatives. — Bruxelles, 1842.

Baqua. — Code annoté des chemins de fer français. — Paris, 1847.

Cerclet. — Code des chemins de fer.

Chamband. — Code, des établissements industriels concédés et autorisés, contenant la compétence et la procédure administratives en matiére des chemins de fer, etc. — Paris, 1841.

Chevalier M. — Histoire et déscription des voies de communication aux États-Unis. — Paris, 1840.

Colle (Del). — Manuale pel ramo acque e strade, ecc. — Padova, 1842.

Daubenton. — Traité de la voirie. — Paris, 1829.

Féraud-Giraud. — Servitudes de voirie, etc. — Paris, 1850 et 1855.

Féraud-Giraud. — Législation des chemins de fer par rapport aux propriétés riveraines, etc. — Paris et Aix, 1853.

Flachat E. — Les chemins de fer en 1862 et en 1863. — Paris.

Fleurigeon. — Code de la grande et de la petite voirie. — Paris, 1833 (5.° édit).

Garnier. — Commentaire sur la loi du 21 mai 1836 (chemins vicinaux). — Paris, 1824.

Garnier. — Traité des chemins de toutes espéces, etc. — Paris, 1824 (2.° édit).

Gillon et Stourm. — Traité de la grande voirie et de la voirie petite. — Paris, 1843.

Grandvaux. — Code pratique des chemins vicinaux d'après le nouveau réglement général, etc. — Paris, 1856.

Guillaume. — De la législation des railroutes ou chemins de fer. — Paris, 1838.

Isambert. — Traité de la voirie urbaine, ou des chemins et des rues communaux. — Paris, 1825, 1826.

Iaquiné. — Des routes royales et départementales et des chemins vicinaux, etc. — Nancy, 1840.

Iourdan. — Code des chemins vicinaux contenant la loi du 28 juillet 1824, etc., le code rural, ou loi du 14 octobre 1791, et la loi du 8 mars 1810 sur les expropriations pour cause d'utilité publique, etc. — Paris, 1825.

Martino. — Delle strade vicinali, rivista di giurisprudenza.

Nani C. — Della responsabilità delle amministrazioni ferroviarie relativamente ai trasporti. — Torino, 1874.

Navier. — Considérations sur les principes de la police du Roulage et sur les travaux d'entretien des routes, etc. — Paris.

Nogent-Saint-Laurens. — Traité de la législation et de la jurisprudence des chemins de fer. — Paris, 1841.

Rebel et Juge. — Traité des chemins de fer. — Paris, 1847.

Reden (De). — Législation des chemins de fer en Allemagne (Traduit de l'Allemand par P. Tourneux). — Paris, 1845.

Robion. — Traité des chemins selon la loi du 28 juin 1824, etc. — An Hâvre, 1825.

Solon V. H. — Des chemins vicinaux. — Des chemins ruraux. — Paris, 1850.

Zanella. — Sulle guarentigie delle persone dagli avvenimenti nelle strade ferrate. — Padova, 1870.

Sussistenze pubbliche. — *V. Sanità pubblica.*

Teatri.

Agnel. — Code manuel des artistes dramatiques et des artistes musiciens. — Paris, 1851.

Ascoli. — Della giurisprudenza teatrale. — Firenze, 1871.

Lacan et Paulmier. — Traité de la législation et de la jurisprudence des théâtres, etc. — Paris, 1853.

Rosmini. — La legislazione e la giurisprudenza dei teatri. — Milano, 1872, 1873.

Rubechi. — Sulla pubblica sicurezza dei teatri.

Salucci. — Giurisprudenza teatrale. — Firenze, 1858.

Salvi. — Giurisprudenza dei teatri.

Simonet. — Traité de la police administrative des théâtres. — Paris, 1850.

Vivien et Blanc Edm. — Traité de la législation sur les théâtres. — Paris, 1853.

Vulpian et Gauthier. — Code des théâtres. — Paris, 1842.

Zini. — Sulla pubblica sicurezza dei teatri.

Tesoro pubblico. — *V. Credito e finanze.*

Uffiziali pubblici.

Anonimo. — La carriera degl'impiegati delle prefetture, ossia raccolta di tutte le disposizioni riflettenti gl'impieghi di prefettura, il servizio, gli stipendi, ecc., ecc. — Milano, 1869.

Antivoli. — De muneribus (in Zileti, tract. tract.: tom. XII, vol. 17).

Barante (De). — Questions constitutionnelles (Ch. quatr). — Napoli, 1849.

Bonasi. — Della responsabilità penale e civile dei ministri e degli altri ufficiali pubblici. — Bologna, 1874.

Civoli. — Diritti dell'impiegato civile e riforme amministrative. — Genova, 1867.

Cuneo (De). — De muneribus (in Zileti, tract. tract.: tom. XII; vol. 17).

Durand. — Des offices considérés au point de vue des transactions privées et des intérêts de l'État. — Paris.

Otero (De). — De officialibus reipublicae, etc. — Lugduni, 1682.

Paez. — De excusandis parentibus a publicis muneribus ob numerum liberorum (in Zileti, tract. tract.: tom. XII; vol. 17).

Rocco. — De officiis eorumque regimine, etc. — Neapoli, 1669.

Vaccinazione e vaccino.

Maragliano. — Studi e raffronti sulla questione vaccinica. — Torino, 1872.

Maragliano. — Memoria sul vaccino umano e sul vaccino animale. — Torino.

Veterinaria. — *V. Sanità pubblica.*

APPENDICE

Materie diverse.

Ajello (De). — De jure adhoae, relevii et sussidii (in Zileti, tract. tract.: tom. XII; vol. 17).

Anonimo — Elementi di scienza sociale, ossia religione fisica, sessuale e naturale. — Esposizione della vera causa delle tre principali piaghe sociali: - la povertà, - la prostituzione, - il celibato. — Milano, 1874.

Anonimo. — L'avvocato di sè stesso (Manuale per la stesura di atti, ricorsi, istanze, ecc.). — Milano, 1865, 1867, 1869, 1876, ecc.

Aponte. — Giurisprudenza delle leggi avversive sulle corporazioni religiose in appendice al commento della legge 7 luglio 1866. — Napoli, 1868.

Aponte. — Commento delle leggi di affrancamento dei canoni enfiteutici, censi, livelli, decime ed altre piccole prestazioni dovute ai corpi morali, di manomorta, ecc. — Napoli, 1873.

Avio. — Se nel silenzio della legge il vincolo degli ordini sacri possa costituire impedimento al matrimonio. — Genova, 1866.

Baldi de Perusio. — De exemptionibus (in Zileti, tract. tract.: tom. XII; vol. 17).

Barbareschi. — Proposta di riforma economica della guardia doganale.

Batacchi e Mangani. — Prontuario della legge di pubblica sicurezza e della legge comunale e provinciale. — Siena, 1865.

Bayle-Mouillard. — De l'emprisonnement pour dettes. — Paris, 1836.

Bellini — Nozioni sul diritto di privative industriali e procedimenti necessari per ottenere annullamenti di attestati concessi in conformità della legge 30 ottobre 1859.

Buccellati. — Le fabbricerie e la legge 15 agosto 1867.
Buonamici. — Del delitto di violato sepolcro. — Pisa, 1873.
Caccialupi. — Cittadinanza e domicilio, stato civile e statistica demografica. — Milano.
Carle. — Saggio di una teorica di diritto internazionale privato applicata al fallimento. — Torino, 1870.
Carutti. — Dei principii del governo libero e saggi politici. — Firenze.
Castagna. — Commentario allo statuto italiano.
Castiglioni. — Della monarchia parlamentare e dei diritti e doveri del cittadino. — Milano.
Cavani. — Manuale di contabilità comunale. — Padova, 1876.
Cernuschi. — Meccanica degli scambi. — Milano, 1871.
Cesare (De). — Il passato, il presente e l'avvenire della pubblica amministrazione nel regno d'Italia. — Firenze, 1865.
Cesare (De). — L'amministrazione dell'agricoltura, industria e commercio durante l'anno 1868. — Firenze, 1868.
Cherubini. — Sul modo di eseguire le iscrizioni ipotecarie, ecc. — Bologna, 1863.
Cirillo. — Repertorio di giurisprudenza sulle tasse di bollo, registro, ipoteca. — Napoli, 1865.
Conti. — Il sindaco nel diritto amministrativo italiano. — Napoli, 1875.
Cormenin. — Questions de droit administratif.
Cosentino. — Prolegomeni al diritto amministrativo, ossia breve trattato di diritto pubblico e costituzionale italiano, seguito da appendice contenente le leggi fondamentali potitiche ed amministrative, — Napoli, 1865.
Dancu. — Saggio sulle garanzie individuali.
Davenne. — Régime administratif et financier des communes. — Paris, 1841.
Decio. — Notizie sulla situazione di fatto e di diritto dei beni feudali in Lombardia.
Demay. — Commentaire sur la loi du 21 mai 1836. — Paris, 1837.
Eberty. — Degli arbitrati industriali come mezzo per ovviare agli scioperi. — Roma, 1872.
Ellero. — La questione sociale. — Bologna, 1874.
Fortescue. — De landibus legum Angliae.
Franceschi. — Sulle imposizioni dirette e sul catasto in toscana. — Firenze, 1860.
Gabelli. — I giurati nel nuovo regno d'Italia. — Milano, 1861.
Galeazzi. — Studi politici e amministrativi (Il comune e lo Stato). — Firenze, 1871.
Garelli A. — I salari e la classe operaia in Italia. — Torino, 1874.
Giarelli. — L'avvocato in famiglia. — Milano, 1875.

Gioannis (De). — De medici secreto circa vitia matrimonii redhibitoria. — Pisa, 1869.

Guetta. — Delle coalizioni industriali e commerciali. — Napoli, 1875.

Huberus. — De jure civitatis.

Jacini. — La proprietà fondiaria e le popolazioni agricole in Lombardia. — Milano, 1857.

Laboulaye. — Les États Unis d'Amerique.

Lanzetta. — Regolamento del 15 aprile 1860, annotato con riscontro delle disposizioni del codice di procedura penale, etc. — Napoli.

Laudensis. — De castellanis et castris, etc. (in Zileti, tract. tract.: tom. XVI; vol. 23).

Licy. — Principii di diritto pubblico interno ed estero. — Napoli, 1867.

Locke. — Du gouvernement civil.

Luparia. — Sulle disposizioni testamentarie a favore dei corpi morali non ancora riconosciuti dallo Stato al tempo del legislatore. — Torino, 1875.

Lussana. — L'educazione degl'istinti. — Padova, 1873.

Luzzati I. — Della trascrizione. — Torino, 1874.

Mamiani. — Teorica della religione e dello Stato. — Firenze.

Mamiani. — Di un nuovo diritto europeo. — Torino.

Mattirolo. — Principii di filosofia del diritto privato e pubblico. — 1871.

Mendo. — De jure accademico. — Lugduni, 1668.

Mittermayer. — Stato attuale della questione sulle carceri, ecc. — Firenze, 1861.

Molroguier. — Examen de la question des sucres. — Rennes, 1840.

Montani. — Tractatus de regalibus. — Neapoli, 1634.

Nocito. — Il diritto penale e le colonie agricole. — Siena, 1868.

Noli G. B. — La provvidente banca dei valori locativi in Italia. — Prato, 1870.

Paladini. — Gli scioperi e la questione sociale in Italia. — Milano, 1872.

Paoli B. — Principali discordanze nella giurisprudenza delle quattro Corti di cassazione, delle Corti d'appello e delle Deputazioni provinciali (V. la Giurisprudenza italiana. — Raccolta di decisioni che si stampa in Firenze: parte III; anno 1869).

Pasquier L. — Législation de la vaine pâture. — Rouen, 1824.

Passerini. — Storia degli stabilimenti di beneficenza e d'istruzione elementare gratuita della città di Firenze. — Firenze, 1853.

Poggetto (Dal). — Diritto costituzionale.

Probi. — De jure regaliae (in Zileti, tract. tract: tom XII, vol. 17).

Proudhon. — Traité des droits d'usage, etc. — Dijon, 1836.

Puynode (Du). — De la monnaie, du crédit et de l'impôt. — Paris, 1853.

Quetelet. — Physique sociale.

Rabbeno. — Giurisprudenza agraria. — Torino-Napoli, 1869, 1870.

Ramorino. — Manuale teorico-pratico del notariato e dei cancellieri di pretura, secondo i nuovi codici e le leggi sul debito pubblico, reclutamento dell'esercito, registro, bollo, ecc. — Genova, 1873.

Ricci P. F. — La prigionia per debiti. — Roma.

Rignano. — Sulla eguaglianza civile e la libertà dei culti, secondo il diritto pubblico del regno d'Italia. — Livorno.

Ripoll (De). — Tractatus de regalie. — Barcinone, 1644.

Rocco. — Diritto civile internazionale. — Napoli (1).

Ruzaei. — De jure regaliae (in Zileti, tract. tract: tom. XII; vol. 17).

Salgadi. — Tractatus de supplicatione. — Lugduni, 1664.

Sartori. — Storia dei feudi.

Savio (Lo). — Del salariato, ecc. (Studio economico-sociale). — Milano, 1874.

Serego Allighieri. — Questioni sul diritto di decima, sulle enfiteusi e censi analoghi. — Venezia, 1862.

Serrigny. — Organisation, procédure et compétence en matière administrative. — Dijon, 1842.

Solon. — Code administratif. — Paris, 1848.

Sonnefels (De). — Scienza del buon governo. — Milano, 1832.

Sybel. — Le dottrine odierne del socialismo e comunismo, ecc. — Venezia, 1875.

Tarbé. — Dictionnaire des travaux publics. — Paris, 1834.

Terzaghi. — Manuale per le II. e RR. preture urbane e forensi in casi di gravi trasgressioni politiche, compilato sui commenti del celebre professore Budier. — Milano, 1833.

Turchetti. — Idee principali sulla riforma che invocano i medici e i chirurghi condotti della Toscana dalla congrega dei provveditori o dei gonfalonieri, decretata dal serenissimo Leopoldo II. — Pistoia, 1847.

Ulcarruni. — De regimine mundi (in Zileti, tract. tract.: tom. XVI; vol. 23).

Ventimiglia. — Economisti d'Italia (Rassegna settimanale finanziaria industriale commerciale). — Roma.

Vidari. — I magazzini generali secondo la legislazione italiana e le principali leggi straniere. — Milano, 1876.

Ziino. — Sulle cause che escludono o diminuiscono l'imputabilità secondo l'ultimo progetto di codice penale. — Napoli, 1874.

(1) Per altri trattati e monografie di diritto internazionale, vedasi la presente opera. (Testo o note).

QUESTIONI

INTRODUZIONE

Il diritto internazionale è l'insieme delle regole di condotta, dedotte dalla ragione come conformi alla natura del consorzio che esiste tra le nazioni indipendenti, ammettendovi tuttavia le definizioni, ovvero le modificazioni che possono essere stabilite dall'uso e dal generale consentimento (Madison, Esame dei principii del Governo britannico circa la cattura de' neutrali in tempo di pace, Londra, 1806).

Il Wheaton nei suoi elementi di diritto internazionale divide la trattazione di questa scienza in quattro parti:

PARTE I. — *Definizione e fonti del diritto internazionale e persone che sono sottoposte all'impero del medesimo.*

§ 1. Definizione e fonti del diritto internazionale;
§ 2. Nazione e Stati sovrani.

PARTE II. — *Dei diritti internazionali primitivi o assoluti.*

§ 1. Diritto di conservazione (da cui nasce il diritto d'intervento) e d'indipendenza (da cui nasce la interposizione per l'aggiustamento degli interni turbamenti di uno Stato);

§ 2. Diritti di legislazione civile e criminale;

§ 3. Diritti di eguaglianza;

§ 4. Diritti di proprietà.

PARTE III. — *Dei diritti internazionali degli Stati nelle loro pacifiche attinenze.*

§ 1. Diritti di ambasceria;

§ 2. Diritti di negoziazione e trattati.

PARTE IV. — *Dei diritti internazionali degli Stati quanto alle relazioni ostili.*

§ 1. Principio della guerra e suoi effetti immediati;

§ 2. Diritti della guerra tra nemici;

§ 3. Diritti della guerra relativamente agli Stati neutrali;

§ 4. Trattati di pace.

Esposta in tal modo la divisione della scienza secondo il Wheaton, credo opportuno di dare le seguenti brevi dilucidazioni. E dico brevi, perchè non mi sono io già prefisso di fare un trattato di diritto internazionale, ma di darne solo quelle nozioni più importanti e più necessarie, affinchè anche i profani a questi studi, pos-

sano meglio comprendere le materie che andrò svolgendo nel mio libro.

Ho poc'anzi riferito la definizione del diritto internazionale che ne dà il Madison, dirò adesso quali ne sono le fonti.

Le fonti del gius internazionale pertanto sono: 1.° gli scritti dei pubblicisti che insegnano le regole di giustizia applicabili al consorzio che esiste tra le nazioni e le modificazioni di queste regole conformemente all'uso e al consenso generale; 2.° i trattati di pace, di alleanza e di commercio tra i diversi Stati; 3.° le ordinanze dei governi per regolare le prede marittime in tempo di guerra; 4.° le decisioni dei Tribunali internazionali, cioè, delle Commissioni miste e dei Tribunali di prede; 5.° le opinioni scritte e date privatamente dai giuristi al proprio governo; 6.° la storia delle guerre, dei negoziati, de' trattati di pace, e di altri atti relativi agli affari internazionali.

Tutte le nazioni e le politiche società, comunemente denominate Stati, sono le persone morali sottoposte al giure internazionale.

Ogni Nazione, dice il Vattel, che si governa da sè, sia qualunque la forma del suo reggimento, e senza dipendere da altra straniera, è uno Stato sovrano. Devesi però osservare che tale definizione non è totalmente esatta, dappoichè vi sono Stati del tutto sovrani e indipendenti e che altro superiore (osserva il Wheaton) non conoscono fuori dell'ente supremo: ve ne sono altri, la cui sovranità è limitata e modificata in diversi modi.

Gli Stati, i quali dipendono da altri Stati per l'esercizio di alcuni diritti, essenziali alla assoluta sovranità, sono appellati Stati mezzo-sovrani. E qui giova avver-

tire che non cessano di essere riguardati come Stati sovrani quelli che sono tributarii, ovvero sottoposti ad altro Stato per un sistema feudale, finchè però da queste relazioni non ne riceva danno la loro sovranità. Sicchè egli è evidente che il tributo in addietro pagato dalle maggiori potenze europee agli Stati barbareschi per nulla manometteva la sovranità o l'indipendenza di esse potenze. Nella stessa guisa il Re di Napoli è stato anche vassallo della Santa Sede dal secolo XII fino all'anno 1818, senzachè tuttavia questa dipendenza feudale sia stata riguardata tale da menomare la sua sovranità.

Gli Stati inoltre sono o separati e indipendenti, o uniti insieme sotto il dominio di un comune sovrano, oppure da un legame federale.

I diritti che hanno gli Stati sovrani gli uni verso gli altri possono dividersi in due specie o categorie, in diritti primitivi o assoluti, e in diritti condizionali o ipotetici. I primi sono quelli che esistono per lo Stato in ogni caso, mercè del solo fatto di essere uno Stato, e come conseguenza di questa qualità; e si chiamano assoluti, perchè non sono limitati a questo ovvero a quel caso speciale. Gli altri per l'opposto non sorgono se non nel caso di talune attinenze internazionali e cessano col cessar delle circostanze che lor dettero origine. Essi sono, se così vuolsi, conseguenze della qualità di Stato sovrano; ma conseguenze non permanenti, se non che avvengono in certi casi. Così, a mo' d'esempio, la guerra dà agli Stati guerreggianti ed ai neutrali taluni diritti, che più non esistono al cessar della guerra stessa.

Un argomento di grande importanza è quello che riguarda le ambasciate. — Verun'altra cosa più chiara-

mente contrassegna il progresso della moderna civiltà che la istituzione delle missioni diplomatiche permanenti fra i diversi Stati. Presso le rinomate Nazioni della remota antichità i diritti degli ambasciatori erano conosciuti e fino ad un certo punto eziandio rispettati. In modo così distinto essi non furono riconosciuti nel medio-evo, e non vennero fermamente determinati che nel secolo XVII. Dopo la pace di Vestfalia si stabilì la istituzione delle legazioni permanenti presso tutte le Corti europee, la quale istituzione divenne indispensabile a cagione del premuroso intromettersi degli Stati nelle vicendevoli loro attinenze; premuroso intromettersi che aveva la sua origine nelle convenienze commerciali e politiche più estese, ed anche nelle teoriche più profonde e più dilucidate circa il contrappesarsi delle potenze, le quali concessero agli Stati il diritto di scambievole vigilanza su tutti gli atti che potevano aver riguardo a cosiffatto contrappeso. Posteriormente a quell'epoca i diritti di legazione sono divenuti definitivamente stabili e messi nel codice internazionale e nel diritto privato di alcuni Stati (V. Cod. gen. austriaco, art. 38).

Venendo ora a parlare delle relazioni ostili, dirò anzitutto che i consorzii indipendenti di uomini, che diconsi Stati, non riconoscono nè arbitro, nè giudice comune, se non quello che tale fosse costituito da speciale convenzione. La legge, che li governa, ovvero che essi come tale riconoscono, non ha quell'impero solenne, che per converso ha il codice civile di ciascuna civil società. Epperò ogni Stato, per le offese che gli sieno fatte dagli altri, ha il diritto di ricorrere alla forza, come il solo mezzo per avere riparazione; nel modo stesso

che i privati a questo rimedio ricorrerebbero, se non fossero sottoposti alle leggi della civil società. Ogni Stato ha pure il diritto di giudicare da per sè circa la natura e la estensione delle offese che possono giustificare simili modi di riparazione. Fra i modi diversi di terminare le controversie tra le Nazioni coll'uso della forza, e prima di venire a guerra rotta, vi sono i seguenti: 1.° mettere sotto embargo o sequestro i navigli e i beni ed altre proprietà dello Stato offensore, trovati nel territorio dell'offeso; 2.° mettersi in fermo possesso della cosa controversa, assicurandosi con la forza e rifiutando all'altra Nazione l'autorità del diritto in contesa; 3.° esercitare il diritto di ritorsione di fatto (*retorsio facti*) o quello di diritto; ultimo mezzo che permette ad una delle Nazioni di assumere nelle sue relazioni verso l'altra il modo stesso di condotta, che quell'altra seguirà in occasioni simili; 4.° fare delle rappresaglie sulle persone e sulle cose appartenenti allo Stato offensore, finchè non sia data soddisfazione della offesa addotta.

Da questi brevi cenni ognun vede quanto grande sia la importanza del diritto internazionale e quanto necessario ne sia lo studio. Vero è che questo studio è uno dei più complicati e difficili, perchè esso deve aggirarsi sopra varie disparate legislazioni, nella maggior parte delle quali manca quello spirito moderno di civiltà, che in questa scienza sopratutto deve avere il posto più nobile. Epperciò è mestieri adoperarsi per ottenere che in un tempo il più prossimo possibile dalle diverse legislazioni internazionali ne sorga una, la quale, tenendo sempre conto dell'indole e dei bisogni diversi dei singoli paesi, pure convenga in certe recognizioni di diritto, in certi principii generali; tanto che non ab-

bia mai più a verificarsi quello sconcio che il Pascal lamentava al suo tempo; che, cioè: *quello che era diritto e giustizia al di qua di un monte, valicato questo, divenisse d'un tratto e torto e ingiustizia.*

A tal fine non si può provvedere meglio che col raccogliere insieme quanti più si possano materiali di legislazioni straniere, studiarle, paragonarle insieme; dalle quali operazioni risulterà necessariamente che le leggi, ritemprandosi scambievolmente, diverranno perfette e consone al progresso civile e politico dei popoli.

Ecco il cómpito ch'io mi sono prefisso, prendendo in ispecial modo a trattare delle condizioni civili e politiche dello straniero, di quella prerogativa o diritto, a cui venne dato il nome di albinaggio o albinato (*aubaine* dei francesi) e di tutto quanto insomma può avere attinenza ai rapporti giuridici-internazionali dello straniero.

Idea generale sulla condizione degli stranieri (1).

> L'effet du droit d'aubaine. . . . En vérité c'est être peu généreux, que de se saisir des effets d'un imprudent étranger, que la politesse et la civilité des vos sujets engagent à parcourir vos états. Par le ciel, sire, le trait n'est pas beau!
>
> VOYAGE SENTIMENTAL DE STERNE
> *traduit par Michel.*

Diceva il Forti, *che si han per forestieri tutti quelli, che spettano ad un'associazione politica diversa dalla nostra* (2), e quindi (per mostrarne un esempio) soggiungeva, che *il Pistojese non è forestiero in Toscana, mentre lo è il Napoletano* (3). In una legge poi ultimamente promulgata dal cessato Governo di Toscana, era stabilito non esser più forestieri in quello Stato gl'Italiani, come i Lombardi, i Piemontesi, i Parmensi, ecc. Vi era stabilito eziandio, che *non è tale nemmen quello, che quantunque nato in paese straniero, è stato per autorità sovrana naturalizzato o è divenuto cittadino in virtù del domicilio in Toscana per un lasso di tempo superiore ai dieci anni* (4). Ora però egli è da osservarsi che dopo il 1859, e in specie dopo le avvenute *annessioni* dei diversi Stati, in cui era prima divisa la patria nostra, i Napoletani, i Lombardi, i Piemontesi, ecc., non sono più forestieri tra noi: cosicchè, ricostituita la Nazione Italica, non accade più di vedere da altri Italiani gl'Italiani medesimi considerati come forestieri o estranei (5).

Anticamente consideravansi due sorta di forestieri, vi erano in primo luogo quelli (detti anche aubains in Francia), di cui ben potevasi conoscere l'origine, essendo nati in paesi vicini; ed in secondo luogo gli altri, che si riguardavan quasi come senza patria (*épaves*) (6), perchè eran nati in paesi dalla Francia assai distanti. La condizione degli uni, come

quella degli altri, poco differiva dalla condizione dei servi. Conoscevansene anticamente in Francia due altre specie o varietà. Riferivasi la prima a quelle persone, le quali sebbene regnicole abbandonavano la diocesi ov'eran nate per andare a stabilirsi in un'altra: comprendevasi nella seconda ogni individuo che da un paese estero, ov'era nato, veniva a stabilirsi nel Regno: questi ultimi erano considerati come *mécrus* e *méconnus*, quasi che non potessero esser creduti sulla loro origine (7). Finalmente i forestieri vennero più tardi distinti in quelli che veramente dimoravano in uno Stato estero (*peregrini*) e in quelli che vi eran soltanto di passaggio (*advenae*).

Tutte le Nazioni antiche sono state rigorosissime contro di loro, ed hanno anche trattato il forestiero in un modo disumano. Si sa quanto in Grecia ritenevasi obbrobrioso l'appartenere a gente straniera, come anche ne fa prova il rimprovero che davasi ogni dì al sommo filosofo cinico Antistene per avere avuto una madre non Ateniese (8), e la risposta del figlio del celebre generale Ificrate, la cui madre era di Tracia (9). Nè a moderare o render più miti questi sfavorevoli sentimenti valsero le opinioni di alcuni sapienti uomini, come, ad esempio, di Platone, che dava il precetto di aver dei riguardi per il forestiere, e quella di Marco Tullio che negli Officii chiamava disumani ed empii coloro che attentavano alle basi della società dagli Dei medesimi instituita, dispregiando i forestieri e perseguitandoli. E il celebre G. C. Pomponio potè scrivere dei Romani, quantunque assai inoltrati nella civiltà e quindi intravedessero l'ingiustizia di questo principio insensato ed antisociale, che i popoli con cui noi non abbiamo nè amicizia, nè ospitalità, nè alleanza, sebbene non siano nostri nemici, tuttavia se qualche cosa che ci appartiene cade nelle loro mani, eglino se l'appropriano, e gli uomini liberi diventano loro schiavi, ed eglino sono nei medesimi termini a nostro riguardo.

I Romani infatti chiamavano col nome di *hostes* o di barbari (10) i forestieri, e la quinta legge delle 12 tavole (11) statuiva, che essi non potessero godere il benefizio della prescrizione, perchè « *Adversus hostem* (diceasi) *aeterna auctoritas esto* » onde essendo lor negata la partecipazione dei diritti non solo politici o pubblici, ma anche civili o privati (12), erano essi considerati come incapaci di dare e ricevere per successione testata o intestata (13) *Peregrini* (dice il Testo) *capere non possunt haereditatem* (L. 1, de haer, inst.). Se non che in quanto all'essere o no capaci di ricevere per trasmissione legittima, gli scrittori sono venuti in sentenza contraria; imperocchè il Voët (14), tra gli altri, ha creduto che tale inabilitazione fosse contraria all'equità naturale e ai principii del diritto romano: mentre il Cujaccio (15), premettendo che i forestieri non potevano realmente aver successori nè testamentarii, nè legittimi, ne ha dedotto che siccome i loro congiunti non potevano ricevere cosa alcuna

per testamento da un barbaro o forestiero, essendo forestieri anch'essi, così non potevano a più forte ragione succedere ad un cittadino. Questa è pure l'opinione dell'illustre defunto mio maestro cav. prof. avv. Farmeschi (16). E infatti *era senza dubbio contrario all'equità e alla ragione naturale che il Fisco raccogliesse le loro sostanze, escludendone i congiunti; ma tanta asprezza*, seguiterò a ripetere le stesse sue parole, *era una conseguenza necessaria dell'organamento politico e dei principii rigorosi della ragion civile di quella Nazione* (17).

Nè miglioravan notabilmente le condizioni dello straniero per la distinzione che ho sopra rammentata, di quelli, cioè, che da una Diocesi passavano in un'altra, e di quelli che dicevansi *mécrus* o *méconnus*. I primi infatti se dentro un anno e un giorno non riconoscevano un signore, erano allora sottoposti al barone, nella cui castellania fissavano il domicilio, e dovevan pagargli un ammenda: i secondi venivan sempre trattati con molta asprezza dai signori della terra ove stabilivansi, e ne diventavano anche schiavi (18). Cosicchè in Francia e segnatamente sotto il Regno di Luigi IX e di Filippo il Bello (1301), siccome molto a proposito ci ricorda il prefato sig. Farmeschi nelle sue lezioni, gli uni e gli altri eran tenuti come servi, e colpiti dalla medesima incapacità, che li colpiva sotto l'antica Repubblica Romana (19).

Se non che anche in antico tanta ostilità contro il forestiero non poteva continuar sempre: o almeno, quand'anche si avesse voluto trattarli in quella guisa rispetto ai diritti civili e politici, i vicendevoli rapporti delle genti o prima o poi dovevan forse esigere che in qualche modo venisse rispettato il diritto naturale. E in vero narra Polibio che le città Greche comunicavansi talvolta la cittadinanza: però, se tuttavia non eran con questo accordati i diritti politici, per non esser quella considerata sotto un aspetto ampio e completo, veniva d'altronde assicurato in tal modo qualche diritto civile, almeno per quelli che da una città passavano in un'altra (20).

I Romani poi facevano talvolta dei trattati di commercio, e nel sesto secolo di Roma veniva pure istituito un pretore per i forestieri (*praetor peregrinus*) (21), che era cioè destinato a dar ragione per essi: ma vuolsi tuttavia avvertire, che siccome *i forestieri non eran capaci nè di diritti sulle persone, nè di successioni legittime o testamentarie nelle eredità dei cittadini romani, cotesto pretore peregrino non doveva quindi occuparsi che delle contrattazioni e dei delitti* (22): materia questa che dipende più dal diritto naturale che dal civile anche nel sistema antico del diritto romano.

Quanto ai tempi del medio evo, lo straniero trovavasi in condizioni anche peggiori, specialmente quando il feudalismo lo dava in balìa dei baroni, che lo riguardavano come schiavo e lo potevano eziandio ucci-

dere impunemente. Nè più tardi, allorchè, cioè, i tempi erano meno barbari, la condizione di esso rendevasi in qualche guisa tollerabile: imperocchè se non era affatto alla discrezione baronale, trovavasi nondimeno soggetto a balzelli, a tasse annuali e a straordinarii servigi. Gli era inoltre tolta ogni facoltà di testare, ed esclusi gli eredi del sangue, eran devoluti al re, od al signore del feudo, i beni di chi moriva nell'altrui territorio (23): nè gli si permetteva di acquistare fondi stabili nel proprio territorio, senza diventare vassalli del signore del paese, ove i detti fondi eran situati.

Egli è soltanto nell'epoca moderna che quegli eccessivi rigori, cominciarono a diminuire. Infatti quando il celeberrimo Genovese ebbe discoperta l'America (1492) e quando il commercio si estese tra i diversi popoli, e dilatossi l'universal civiltà, poteva mai continuare a sussistere una legislazione così contraria allo sviluppo dei buoni rapporti internazionali, e a quel legame che lo stato sociale e l'umanità non possono a meno di esigere tra esseri creati per uno stesso fine? Se non che, come dirò più sotto, è nel secolo decimottavo, che veramente i forestieri vennero trattati per diritto con modi umani e civili: imperocchè nel secolo decimosesto e decimosettimo le condizioni del forestiero non vennero migliorate che parzialmente, non per titolo di legge, ma per via di *esenzioni* e di *concessioni*. La nuova legislazione che è sorta dai principii dell'ottantanove, ossia dalla gran rivoluzione francese del secolo scorso, ha pertanto mutato le cose fino dalle fondamenta: e il forestiero, soggetto a doveri naturali ed evidentemente giusti, ha per essa acquistato nuovi diritti che prima non aveva.

E nel vero l'esclusione dello straniero dal godimento dei diritti civili non poteva conciliarsi, come a ragione osserva l'avv. Sciolla nella sua dissertazione sulla condizione giuridica degli stranieri, cogli insegnamenti dei filosofi che avevan preparata quella rivoluzione che era destinata a produrre i più benefici frutti. Quindi i legislatori del 1790 senza tuttavia elevarsi al concetto di una compiuta eguaglianza di diritti fra il cittadino e lo straniero, abolivano il diritto d'albinaggio, siccome incompatibile con una costituzione fondata sopra i diritti dell'uomo e del cittadino (consid. del decreto 6 agosto 1790). Alcune altre esclusioni dal diritto civile venivano poi abolite colle costituzioni del 1791 e 1795, le quali pareggiarono lo straniero al francese anche per quel che riguardava il diritto di trasmettere o di succedere per testamento, o ab intestato, e di disporre in qualunque modo dei beni da lui posseduti in Francia. La costituzione del 1793 però andò più oltre, e proclamò l'ammissione dello straniero al godimento di tutti i diritti civili e politici, quando per altro vi concorressero certe condizioni specialmente stabilite. Tuttavia dopo di aver pareggiato lo straniero al nazionale in ordine all'arresto personale,

poco di poi si ristabilì una nuova distinzione a carico dello straniero, che fosse addivenuto ad un contratto con un francese, e non avesse posseduti beni stabili, od altre proprietà (4 floreale, anno VI, art. 1).

Parlando ora dei doveri che incombono allo straniero, dirò che suo primo dovere, come ognuno ben comprende, è quello di rispettare le leggi e le consuetudini che sono vigenti nel paese, dopo che si è procurato il permesso di entrarvi e di potervi dimorare: la qual cosa è resa oggidì facilissima ed agevole in grazia dei passaporti o di semplici carte nei paesi più liberi. Ed anzi assai più del cittadino egli è in obbligo di conformare le sue azioni alle leggi ed alle consuetudini ivi in vigore, perocchè assolutamente privo d'ogni diritto politico, è sempre libero di escire dallo Stato quando non gli piacciano le leggi e le consuetudini che vi esistono. Dacchè non havvi cosa che più offenda l'amor proprio nazionale e maggiormente metta in discredito un governo o disaffezioni i sudditi, quanto il vedere che ai forestieri è data maggior libertà che ai nazionali; che assai più valgano le raccomandazioni straniere delle cittadine. Uniformandosi del resto a cotesto dovere principale, egli non è molestato, e può attender liberamente alle sue cose: solo è da osservarsi che è *inabile alle magistrature,* ove non sia naturalizzato, e che è *incapace dei poteri politici;* mentre può conseguire gli onori, perchè *questi essendo cose le quali vengono compartite al merito* (24), innalzano a maggior gloria il governo che li ha compartiti, come il corpo degli onorati cresce in riputazione e dignità. Ed in vero come potrebbe egli godere per giustizia quei poteri o esercitare qualche funzione magistrativa? Non è giusto infatti che i benefizi dello Stato vengano accordati a coloro che ne sopportano gli aggravi? E sarebbe cosa prudente l'affidar simili poteri a chi non avendo carità cittadina, o contraria essendogli in ciò la presunzione ed avendo i beni e le affinità in altro Stato non presenta guarentigia di moderazione, nè dà sicurezze bastanti di lealtà, nè d'interesse per la prosperità dello Stato dove ha fissato la sua dimora? Italia e specialmente Napoli il sanno!.... Somma pertanto dev'essere in questa parte la vigilanza dei governi, anche nel non ammettere gli ecclesiastici stranieri alle cariche dello Stato. E qui credo opportuno di ripetere ciò che in proposito di essi scriveva il Bodino: « *Ac tametsi Pontifices Romani omnia sacerdotia, omnibus tribuere suo jure saeculis omnibus tentaverunt: Principes tamen ambitiosa illa rescripta Pontificum saepissime reiecerunt* ». (*De repub.* lib. I, cap. 6, Parigi, 1586, pag. 61, let. C) (25).

Le condizioni del forestiero sono oggidì migliorate moltissimo non solo in ciò che si riferisce alla successione di lui, essendo più o meno abolite nelle regioni più civilizzate le barbare leggi e consuetudini antiche, ma eziandio, come vedremo in appresso, rapporto a quelle gravi misure, che per un sentimento di prevenzione contro lo straniero e di esagerata di-

fesa degli interessi dei nazionali furono introdotte in diversi stati, come la *cautio judicatum solvi*, l'arresto personale contro lo straniero che avesse assunto un'obbligazione verso un nazionale, non che la privazione in lui del beneficio della cessione dei beni, quando fosse caduto in fallimento. Ed a questo proposito mi piace avvertire che quasi per giustificare tale misura il Bacquet (*Du Droit d'aubaine*, c. II), diceva, che *sarebbe altrimenti stato troppo facile allo straniero di venire a succhiare il sangue e le midolla al Francese e pagarlo poi con fallimenti.*

NOTE

(1) Nella compilazione di questo lavoro io mi sono servito di molte e molte opere, che, talvolta o per dimenticanza, o per non infastidire il lettore di troppo, ho tralasciato di citare. In alcuni luoghi mi sono anche servito delle precise parole degli autori; e ciò per seguire fedelmente i loro concetti.

(2) Istituzioni Civili, Tomo 2.°, Firenze, 1841. — In ordine a ciò ecco la definizione del forestiero, che trovo nel Manuale del Giureconsulto, rispetto all'antica legislazione toscana. — Si chiama *forestiero* colui che non è nato nel Granducato, o che non ha acquistato la qualità di Toscano dopo la sua nascita, oppure colui che essendo nato tale ha cessato di esserlo, e ciò tanto che egli risieda o no in Toscana.

(3) Op. cit. — S'intende bene, come ho osservato anche più sotto, che ora che l'Italia è unita sotto un solo Regno, il Pistojese, per seguire l'esempio del Forti non è più forestiero nè in Toscana nè nel Napoletano. Lo sarebbe però nelle altre Provincie d'Italia non ancora annesse al nostro Regno e formanti parte di altri Stati, e così nel Tirolo Italiano o Cisalpino, nell'Illirico Italiano, nella Dalmazia, nel Canton Ticino, nei Grigioni Italiani, nella Repubblica di S. Marino, nelle Provincie di Nizza con Monaco e Savoja, nella Corsica e nell'Isola di Malta.

(4) *Magn.*, Cap. VII, N. 7.

(5) Filologicamente parlando forestiero e straniero è tutt'una; poichè queste voci entrambe derivano da *foris* ed *extra*, che significano egualmente fuori. Ma nell'uso comune la parola forestiero si adopera anche per significare gli abitanti di uno stesso Stato che si trovano fuori del luogo di nascita o di domicilio, quantunque quel luogo faccia parte dello Stato medesimo. Questo però è un abuso, è un errore popolare (e quindi non valutabile in giurisprudenza) derivato forse in conseguenza del frazionamento in cui era sminuzzata la Nazione stessa, e dai secolari odii ed inimicizie, o antipatie municipali delle varie parti della Nazione medesima tra loro. Difatti uno essendo lo Stato, una sola è pure la patria comune, una sola la comune legislazione, uno solo il comune Sovrano. Se non che egli è da notare che i nostri maggiori avevano qualche ragione a considerare la patria ristretta al municipio, ragione che noi di presente non abbiamo. Il municipio era un avanzo delle antiche Repubbliche, aveva i suoi statuti particolari, i pesi e le misure da sè: diversa era pure per ciascun Mu-

nicipio la forma dei magistrati; sicchè si poteva dire allora con verità, che, salvi i diritti del sommo imperante, i Municipii avevano specie di Repubblica. In fatto quando vigevano gli Statuti Municipali era assai importante il distinguere le persone suddite agli statuti da quelle, che, avendo origine da altro Municipio, risguardavansi come foresi rispetto alle leggi Municipali. Ma dacchè la stessa legislazione è stata fatta comune a tutti gl'Italiani, e gli stessi diritti alla rappresentanza comunitativa poggiano unicamente sul censo, la distinzione dei Municipj è puramente economica e nulla ha di politico.

(6) *Épaves*, per dettato di Michelet (*orig. du droit français*) si chiamavano, nella costuma di Laon quelli che erano nati fuori del Regno: *Aubains* i loro figliuoli.

(7) Diz. univ. ossia repert. rag. di giurispr. di Merlin, Venezia 1834.

(8) Diogene Laerzio, *de vit et mor. philos., lib. sex. Antist. Ath. Apud seb. Gryphium, Lugd.*, 1546. — Antistene era un filosofo greco, fondatore della setta dei Cinici, che fiorì 396 anni avanti G. C. — La sua filosofia consisteva più nella pratica che nella speculazione: ogni virtù, secondo lui, stava nell'azione. — Anche Tucidide ricevè lo stesso rimprovero.

(9) Cornel. Nip. — Plut. — Ificrate era un Generale Ateniese famoso per la riforma della strategica greca, ch'egli operò nel corso della guerra generale, che finì nell'anno 387 avanti C. — E' lasciò un figliuolo, Menesteo, che gli era nato da una donna di Tracia, figlia del re Coto. Costui dimandato di chi mai facesse maggior stima, del padre o della madre: della madre, rispose. E parendogli che a tutti facesse meraviglia una tale risposta, soggiunse: con ragione così penso; perocchè mio padre, per quanto fu in lui mi generò Trace, laddove Ateniese generommi mia madre.

(10) Il nome di barbari con cui i Romani chiamavano gli stranieri abitanti fuori del territorio romano, trova forse ragione nel considerare che gli stranieri di quei tempi erano nativi di paesi ove le leggi ed i costumi non avevano quel grado di civiltà che avevano le leggi ed i costumi romani. E qui giova osservare che l'incivilimento delle Nazioni non essendo allora spinto al grado d'oggidì, e l'impero romano occupando quasi tutta la parte culta del continente noto in quei tempi, presso che tutte le Nazioni poste al di là delle frontiere romane non offrivano soggetto, nè davano il campo a quella reciprocanza di utilità e di commercio che le moderne nazioni europee per il grado della loro coltura ci somministrano. Popolazioni (tranne le frontiere persiane) ancor rozze, e per lo più viventi in uno stato di vita pastorale e assai poco agricola non presentavano che uno stato di guerra perpetua, ed incessanti minacce d'invasione. Mancava dunque persino il subietto di reciproci trattati di commercio e molto più di reciproche successioni o stabili eredità, le quali non si possono verificare che in un'epoca molto inoltrata della vita agricola e commerciale. Niuna giurisprudenza pertanto poteva esistere nè negativamente nè positivamente, perchè ne mancava il subietto materiale e per una correlazione necessaria mancavano le convenzioni delle reciproche successioni fra i sudditi romani e quelli di altre potenze circonvicine. Per le quali considerazioni pongasi per primo dato nel più antico diritto romano mancare del tutto quel ramo di ragion civile esterna che riguarda le successioni dei sudditi di due stati differenti fondato sui trattati e che le Nazioni europee da qualche tempo riconoscono esistere fra loro. — Vedasi il Romagnosi; opus. di dirit. filos.

(11) Giacchè ho ricordato le 12 tavole dirò come ebbero origine. Sembra che i Ro-

mani non avessero un Codice scritto, ma che tutto dapprima si amministrasse secondo il sentimento naturale di giustizia, e poi secondo le consuetudini (Dionisio d'Alicarnasso, Pomponio, Eineccio, ecc.): e di questo difetto di leggi abusavano spesso i patrizi, ai quali soleva essere affidata la giustizia. Laonde, volendo ripararvi, il Tribuno Tarantillo Arsa propose finalmente di creare 10 Commissarj (decemviri), i quali compilassero un corpo di leggi per norma dei magistrati e del popolo. Il Senato però mal si piegava ad acconsentirvi: se non che dopo circa 10 anni e dopo infinite contrarietà, dovè in ultimo cedere. — Di qui ebbero origine le 12 tavole che furono i fondamenti della legislazione romana.

(12) Presso i Romani il diritto pubblico o cittadino (*jus civitatis*) comprendeva tutti i diritti politici, cioè, quello di far parte delle legioni e di essere ascritto al censo, di aver voto nelle assemblee, di poter giungere ai gradi di magistrature ed essere ammesso al sacerdozio, di contribuir soltanto ai gravami pubblici in proporzione delle proprie facoltà, e via dicendo: il diritto privato e famigliare poi (*jus Quiritium*) abbracciava il diritto di piena libertà, quello di famiglia, quello di connubio con forme ed effetti legali, quello della potestà patria e della tutela, quello di far testamento e di ereditare, quello dell'usucapione (ved. *Plinii epistolae*, lib. X): quest'ultimo era il diritto di colui che acquista la proprietà di una cosa coll'uso (*rem capit per usum*), ossia in forza di un possesso continuo per uno spazio di tempo fissato dalla legge: ciò che, tra le altre cose, non potevasi ottenere dallo straniero, perchè essendo *adversus hostem aeterna auctoritas, esso non poteva mai acquistare col possesso cose di appartenenza di cittadini romani.*

Ora però debbo dire che cosa intendesi presso noi per diritti civili, e che cosa per diritti politici. — Ogni Società civile è governata da due distinti ordini di leggi: il primo riguarda la sovranità, l'erario, le finanze, le pubbliche cariche, la milizia, l'amministrazione dello Stato, la giustizia punitiva e in generale tutti i pubblici regolamenti: il complesso delle leggi che dispongono intorno queste materie d'ordine pubblico dicesi *Diritto pubblico*. Il secondo governa le relazioni personali dei cittadini, i diritti di famiglia, le tutele, i diritti sulle cose, le successioni, i testamenti, i contratti, i pegni, le ipoteche, le prescrizioni e simili; e il complesso delle leggi che reggono questi rapporti d'ordine privato chiamasi *Diritto privato* o *civile*. V'hanno per ultimo altre leggi che reggono i rapporti fra i cittadini di uno Stato e quelli di un altro Stato, ovvero delle Nazioni tra loro, e queste costituiscono il *Diritto delle genti* o *internazionale*. Dalle leggi d'ordine pubblico derivano i così detti *Diritti politici*, che si riferiscono alla partecipazione, alle pubbliche cariche, ai diritti elettorali, alle libertà politiche e simili: dalle leggi d'ordine privato scendono i così detti *Diritti civili*. In Francia la legislazione distingue esplicitamente i diritti civili dai politici. Lo straniero colà gode degli stessi diritti civili, che sono concessi ai francesi dai trattati colla Nazione, cui quegli appartiene: ciò che legalmente chiamasi gius di ritorsione, di rappresaglia, di reciprocità o reciprocanza. Lo straniero però, che viene ammesso per sovrano decreto a stabilire il suo domicilio in Francia, ha il pieno godimento dei diritti civili, finchè continua a risiedere nel territorio francese. I diritti politici di converso non appartengono se non se al solo cittadino francese. — Anche in Italia la legge distingue esplicitamente, del pari che in Francia i diritti civili, ossia, io dirò in altri termini, tutte le facoltà che formano l'uomo civile, giusta la legislazione del paese, dai diritti politici, ossia da quei diritti che comprendono tutte le facoltà che costi-

tuiscono l'uomo politico, secondo il sistema del governo. I diritti politici non possono esercitarsi che dai nazionali aventi le condizioni di censo (*a*), di età e di capacità dalle leggi speciali statuite: quindi per esercitarli fa d'uopo essere cittadini dello Stato, e possedere coteste condizioni, le quali soltanto sono atte a far presumere la idoneità ad esercitarli (*b*). Si osservi però, che di queste condizioni, la prima

(*a*) Sarebbe cosa ben fatta nei progressi attuali della civiltà di togliere il privilegio del censo. Si potrebbe stabilire che tutti i cittadini che hanno 21 anno e sanno leggere e scrivere potessero essere elettori ed al tempo stesso eleggibili, tanto amministrativi che politici, ossia che potessero essere elettori ed eleggibili tanto nelle elezioni per la nomina della rappresentanza al Consiglio Comunale e Provinciale, come per la nomina della rappresentanza alla Camera dei Deputati. Osserverò in ultimo che la qualità e quantità del censo varia attualmente secondochè si tratti di elettorato amministrativo (provinciale o comunale) o di elettorato politico. Infatti per la determinazione del censo elettorale amministrativo si computa anche quello comunale e provinciale, oltre al regio; mentre nella determinazione del censo elettorale politico, che si compone di ogni imposta diretta, al regio tributo prediale si aggiunge il provinciale e non ancora il comunale. Di più per l'elettorato amministrativo la quantità o misura del censo varia secondo la popolazione, mentre per l'elettorato politico è fissata per tutti indistintamente i collegi a 40 lire italiane. Ecco che togliendo il privilegio del censo o fissandone la misura in modo eguale tanto per l'elettorato amministrativo che per il politico, si toglierebbe ancora questa disuguaglianza che non serve ad altro che a stabilire odiosi rapporti tra cittadini e cittadini, perchè gli uni sono stati dal destino meno favoriti degli altri. — Bello è poi il criterio della *popolazione!* Uno che paga un censo di 10 lire può essere elettore nel Comune B, non nel Comune C, per la sola ragione che avendo quel Comune minor popolazione di questo si richiede un censo minore! — Per me uno Stato tanto più sarà libero e meglio governato, quanto più saranno quelli che potranno godere dei diritti elettorali. O che i piccoli proprietarj non hanno interesse che le cose del Comune, della Provincia, dello Stato, non vadano bene?!..... Nè mi si dica che il censo può determinare la capacità. Quanti e quanti che hanno un gran censo e per questo sono stati nominati alle più alte cariche, ministri, senatori, deputati, ecc., ecc., hanno dato prova soltanto della loro buaggine?! Quanti e quanti all'incontro che hanno appena da campare meschinamente hanno dato prove irrefragabili della loro capacità, della loro dottrina ed esperienza nelle pubbliche cose, e perchè poveri si sono lasciati in abbandono?!.... Ma è meglio far punto.

(*b*) Le leggi moderne escludono affatto dai diritti politici i minori di 21 anno e le donne. Inoltre la interdizione, il fallimento, la cessione dei beni, la condanna del giudice possono privare di tutti o di una parte di questi diritti. A tal proposito è bene che io stabilisca la differenza dell'età nei rapporti di elettorato, e di eleggibilità, tanto amministrativi che politici. Infatti per essere elettori nelle elezioni amministrative (comunali e provinciali) si richiede l'età di 21 anno. Per essere poi eleggibili a Consiglieri comunali bisogna avere 21 anno, mentre per essere eleggibili a Consiglieri provinciali bisogna averne 25. Di più per essere elettori politici bisogna avere 25 anni, mentre per essere eleggibili politici bisogna averne 30. Oh! quanto sarebbe meglio togliere anche questa disuguaglianza. Io che dalla legge civile sono dichiarato abile a compiere atti importantissimi; io che sono pienissimamente imputabile, perchè sono maggiore di età; io che posso essere elettore comunale e provinciale e delle Camere di Commercio; io che ho il diritto ed il dovere di essere inscritto nei ruoli della Guardia Nazionale; io che . . . . . non posso essere Consigliere provinciale, non posso essere elettore politico, perchè non ho 25 anni, nè posso essere deputato perchè non ne ho 30. — Non sarebbe forse meglio stabilire che per essere elettori ed eleggibili amministrativi si richieda l'età di 21 anno, e per essere elettori ed eleggibili politici l'età di 25 anni?....

e la più generale è quella di avere una determinata età. I diritti civili per lo contrario spettano ad ogni cittadino, purchè per condanna penale, ossia per fatto proprio, non ne sia decaduto. La perdita di questi diritti inoltre, voglio dire dei diritti civili, consiste nella inabilitazione del cittadino a tutti gli atti interessanti la vita civile: la perdita poi dei diritti politici consiste nella inabilitazione del cittadino a tutti gli atti interessanti la vita pubblica o politica, che è quanto dire, nella esclusione perpetua dal diritto di elettorato e di eleggibilità in qualsivoglia comizio elettorale; e generalmente da ogni altro diritto politico; non che nella esclusione perpetua da ogni funzione, impiego od ufficio pubblico, e nella perdita di tutte le decorazioni nazionali od estere, di tutti i distintivi d'onore, sì civili che militari, di tutti i titoli pubblici, di tutti i gradi e di tutte le dignità accademiche.

(13) Il diritto di successione ha una particolare importanza non solo qual mezzo di acquistare la proprietà, ma anche perchè si lega intimamente colla costituzione della famiglia, e talvolta pure colle istituzioni politiche. — Fu quindi soggetto a variazioni di ogni sorta, conformemente al vario progredire della civile società. — La successione consiste nella trasmissione dei beni di una persona morta ad una o più persone viventi. La successione ha luogo o per disposizione di legge, o per volontà dell'uomo: quella ordinata dalla legge si dice successione legittima o intestata, perchè non avendo il defunto manifestata la sua volontà, interviene la legge a ripartire la eredità dal defunto medesimo relitta fra le persone che vi hanno legittimo diritto. Quella poi che ha luogo per volontà dell'uomo, siccome la manifestazione di questa volontà si fa per testamento, la si dice successione testamentaria o testata.

(14) *Commentarius ad pandectas*, lib. 38, tit. 18. Hagae-Comitum, 1758.

(15) Opera; Neap., 1758.

(16) Tratt. delle success. test. ed intest.; Siena 1860.

(17) Opera citata.

(18) Cit. diz. univers. o repert. di Merlin.

(19) Lezioni orali di cod. pat. dell'anno 1863-64. — Noto però che per quello che si rileva da un discorso fatto alla Camera dei Pari di Francia dal duca di Levis (V. il discorso da lui fatto a questa Camera il 14 aprile 1818), sembra che per il primo attenuasse la severità di cotesto diritto o legge S. Luigi, il quale appunto regnò in Francia col nome di Luigi IX, nel 1226.

(20) *Historiar. quae supers., ecc.;* Lipsiae, 1754.

(21) Sigonio, *De judiciis*, lib. 1, cap. 7. — Siccome lo straniero abitante nel territorio esercita i diritti d'uomo, ed in fatto quelli di socio naturale nella vicendevolezza degli uffici della vita e del commercio naturale, così era indispensabile che l'Autorità suprema regolasse questi rapporti con savie leggi e colla istituzione dei tribunali che facessero ragione tanto fra l'abitante straniero ed il cittadino, quanto fra lo straniero e lo straniero. Da ciò si vede che la condizione del peregrino, ossia dello straniero, essendo una privazione di quella del cittadino romano, diveniva una vera pena pel cittadino l'essere ridotto alla condizione del peregrino per la ragione che le privazioni dello straniero importano appunto in gran parte l'effetto della morte civile. V. Romagnosi, op. fil.

(22) Op. cit. di F. Forti.

(23) Rocco, *Dir. civ. intern.*, cap. IV. — In forza di questo divieto e di queste esclusioni (osserva il Romagnosi) lo straniero si poteva dire colpito da una specie di morte

civile, essendochè il morto civilmente non possa nè raccogliere alcuna successione, nè trasmettere a questo titolo i beni che egli acquisti dappoi. — La differenza in ciò fra lo straniero ed il cittadino morto civilmente o che diventi straniero sta, che nello straniero l'impotenza ad acquistare o trasmettere deriva dall'originaria incapacità fondata sulla qualità di straniero (quando non sia tolta colla naturalizzazione): nel cittadino poi deriva dalla perdita della originaria capacità conferitagli dalla legge civile; talchè l'uno per mancanza originaria, l'altro per mancanza sopravvenuta si ravvisano nella stessa condizione di fronte alla legge. — Ora però osservo che, sebbene lo straniero non possa partecipare dei diritti di cittadinanza, per la ragione che egli non è aggregato al patto sociale dal quale tali diritti derivano, non si può confondere il suo stato con quello del morto civilmente, il quale gode soltanto di ciò che è annesso al diritto delle genti primitivo, ossia del solo diritto naturale ricevuto presso le colte nazioni, laddove lo straniero esercita validamente nella forma delle leggi prescritte dalla Nazione, tutti gli atti che derivano dal diritto delle genti secondario, e che non sono di mero diritto civile ordinate per l'unico vantaggio dei sudditi.

(24) Tom. 2.° delle cit. istit. di F. Forti.

(25) Narra questo scrittore che gli Spagnuoli *non sine magna mercede* ottennero dal Pontefice Sisto *ne peregrinis sacerdotia tribuerentur* — (l. c.).

Idea generale dell'albinaggio.

Il nostro vocabolo *albinaggio* equivale alla voce francese *aubaine:* e se ci fermiamo al suo significato etimologico, siamo portati a credere che con esso siasi voluto indicare tutta la legislazione che riguarda lo straniero. Però non è tanto lata l'idea, che veramente vi si annette: imperocchè, come ben lo definisce il citato Merlin, l'albinaggio ossia l'albinato è *quel diritto in virtù del quale il sovrano raccoglie la successione di uno straniero, che lascia la vita nei suoi Stati senza esservi naturalizzato.* In Francia, seguita lo stesso Merlin, il diritto d'albinaggio si estende anche *al diritto di succedere allo straniero naturalizzato che non ha disposto dei suoi beni nè con donazione tra i vivi, nè con testamento, e che non ha lasciato erede naturalizzato o regnicolo:* finalmente si estende eziandio al diritto di succedere al *regnicolo che è uscito dal regno, e che ha rinunziato alla sua patria, stabilendosi in un paese straniero.*

Il cav. Melano di Portula nel suo Dizionario analitico di diritto e di economia industriale e commerciale ci fa sapere, che la parola albinaggio derivata dall'antico idioma germanico indica il diritto in virtù del quale la successione d'uno straniero, non naturalizzato, o che essendo naturalizzato non dispone del fatto suo per atto di ultima volontà, appartiene al Sovrano dello Stato in cui esso straniero si rese defunto. Lo stesso diritto (egli soggiunge) competeva al principe relativamente alla successione di un regnicolo che avesse abbandonato senza licenza la patria per prendere domicilio all'estero. — I francesi (avverte lo stesso autore) chiamavano questo diritto col nome di aubaine, da cui gl'italiani fecero ubena. Col nome di aubain distinguevasi quello straniero, che soggiornava nel Regno senza esservi naturalizzato quasi *albinatus.* E nel Dizionario di diritto amministrativo compilato dai signori Vigna e Aliberti trovo scritto che il diritto di albinaggio è quel diritto che spetta ad un Sovrano di raccogliere la successione di uno straniero morto nei suoi Stati senza

avere ottenuto lettere di naturalità. *Alieniginorum ea incapacitas est ut nec ab intestato succedere possint nec haeredem habere in ea provincia, quae hujusmodi jure utitur, nisi cum privilegio civitatis a jure communi totius provinciae recessum est* (*Fab. Cod.* lib. VI, tit. 9, def. 18, *de alieniginis*).

Il Wattel poi dice che per diritto d'albinaggio s'intende quel diritto per cui gli stranieri sono esclusi da qualsiasi successione nello Stato. Questa esclusione si estende tanto ai beni dei cittadini, che a quelli che sono degli stranieri, di guisa che chiunque non fa parte del consorzio politico non può essere istituito erede per testamento, nè aspirare ad alcun legato. E il Klüber più brevemente e forse anche più giustamente dice, che per esso s'intende il diritto di appropriarsi la successione degli stranieri morti nel paese, escludendo tutti gli eredi testamentarj e convenzionali, come pure gli eredi stranieri *ab intestato.*

Nel medio evo usavasi il vocabolo *aubanus* nel senso di *peregrinus* (1) ossia di straniero o peregrino: e di qui ne veniva *peregrinitas*, cioè l'albinaggio, che in qualche modo stava a indicare la qualità o la condizione di esso. Ma l'etimologia del vocabolo albinaggio o albinato, si è diversamente intesa secondo le vedute dei diversi scrittori. — Così Nicot ha derivato *aubaine* dall'antico verbo *haber*, che significava l'atto di rimuover sè stesso od altro da una località in altra (2); il Cuiacio da *advena* che in latino significa forestiero (3); il Du-Cange da *albanus* che era un nome anticamente dato agli Scozzesi, celebri allora per la manìa di viaggiare (4); il Ménage dall'espressione latina *alibi natus* che significa nato altrove (5). Quest'ultima è forse la significazione migliore, o almeno è quella che oggi si preferisce. Il Romagnosi inoltre osserva che *l'ubeana sarda* è sinonimo di albinato (6).

L'origine di questo diritto (per cui lo ripeto, il re acquista la successione dello straniero in pregiudizio degli stessi suoi congiunti) è ravvolta nel buio dei tempi: vi ha perfino chi nega che esistesse presso i Greci e presso gli antichi Romani, mentre altri invece lo riporta a coteste epoche. Il Bodino, fondandosi sopra un passo di Demostene, assicura che ai tempi dei Greci eravi un diritto dello Stato, per cui il Fisco d'Atene appropriavasi una parte della successione degli stranieri (7): e in quanto a Roma, lo stesso Bodino invoca alcune leggi e cita diversi esempii per dimostrare che vi esisteva l'Albinaggio (8). Ulpiano e Teofilo però non ce lo accertano: e Montesquieu vorrebbe che cotesto diritto si risguardasse come nato in mezzo all'invasione dei barbari nell'impero d'occidente; dappoichè i *barbari pensavano*, dic'egli, *che agli stranieri* (*perchè non eran con essi uniti da alcuna comunicazione di diritto civile*) *non si dovesse da un canto veruna specie di giustizia e dall'altro veruna pietà* (9). Vi è stato chi ha creduto che l'origine dell'Albinaggio fosse riferibile al-

l'Inghilterra, appoggiandosi ad una legge di Eduardo III contro i Francesi: ma è troppo manifesto che quel diritto esisteva assai prima, giacchè da una carta di Carlomagno ricavasi, che era già fin d'allora esercitato l'albinaggio in tutto il regno (10). Se non che la feudalità a poco a poco dilatandosi, e i vassalli divenendo via via più potenti, fu in seguito da essi usurpato questo diritto: e anzi non limitaronsi soltanto ad esercitarla in proposito della successione degli stranieri, ma bene spesso interveniva che si spogliassero dei loro beni, mentre vivevano, e che si riducessero persino nella misera condizione dei servi (11).

Vi era per altro una ragione per la quale poteva rivendicare il re cotesto diritto, che i feudisti e i signori in certi tempi e in certe località si appropriavano: imperocchè al re solo era data facoltà di esentare talvolta i forestieri col concedere loro *le lettere di naturalità* (12). E invero non andò guari che coteste pretenzioni feudalistiche a poco a poco disparvero, e il diritto d'albinaggio venne considerato come una prerogativa del re, e come un affare che riguardava il demanio della corona. Carlo VI infatti, come nota anche il citato Merlin, significò chiaramente nelle sue lettere-patenti del 1386, come quel diritto spettava a lui: perocchè *è notorio* (diceva) *che nel contado di Sciampagna appartengono a lui di pieno diritto tutti i beni mobili e immobili degli stranieri, in qualunque giurisdizione sieno essi domiciliati, ed in qualunque luogo i loro beni sieno posti.*

Ma cotesto diritto si è sempre conservato e si conserva qual'era in principio? Tal'è il quesito a cui ora converrebbe rispondere: e cotesto quesito forma appunto il soggetto del seguente paragrafo di questo mio scritto.

NOTE

(1) Presso i Romani si faceva la distinzione del Romano e del Peregrino, che corrisponde alla nostra del cittadino e dello straniero. Peregrino era propriamente lo straniero abitante nel territorio Romano, diverso affatto dallo straniero abitante fuori dei confini del romano impero designato comunemente col nome di barbaro. (Gronovio, observat. II, p. 253. — Heineccius, Antiquit. roman., append. ad l. I, § 134. — Romagnosi, opusc. etc.). Gli antichi Greci e Romani, dice il Merlin, chiamavano barbaro ogni straniero (tuttochè dimorante nell'impero), e quantunque in Roma esistesse il pretore dei peregrini, destinato a far la polizia dei forestieri, ed in qualche caso a proteggerli, pure erano essi trattati generalmente con norme più severe dei cittadini

e quasi ostili. — Presso i Germani lo straniero si chiamava errante, e miserabile in Inghilterra.

(2) Trésor *de la langue françoyse tant ancien. que mod.*, Paris, 1606.

(3) Tom. 9 dell'op. cit. — *Advena* (*Pomponius libro singul.*, § 4. *Enchiridii*) *est, quem Greci* ἄποικον *id est, domo profugum, colonum, advenientem appellant.*

(4) V. il suo Glossarium.

(5) *Diction. etymol.*, Paris, 1694.

(6) Opus. su varii argom. di dir. filos., Prato, 1840.

(7) Pare che la parte della eredità dello straniero che il Fisco di Atene erogava a suo profitto fosse il sesto di detta eredità.

(8) Op. intitol. *de republ.*, lib. 2.° cap. VI; Boccardo, diz. ecc.

(9) V. l'art. Albinaggio nella Enc. pop. di Torino.

(10) Se ne può vedere un documento dell'813, nell'opera che ha per titolo « *Capitularia regum francorum* », Paris, 1780.

(11) Enciclop. cit.

(12) La cittadinanza, come vedremo in seguito, si acquista anche per naturalizzazione. Questo modo di acquisto della cittadinanza era in uso anche presso i Romani; poichè sappiamo che il popolo, il senato e gl'imperatori accordavano la cittadinanza non solo a individui, ma a città ed a popoli intieri. Essi però, quantunque da quello che or ora ho detto si rilevi con chiarezza che era loro notissima l'idea corrispondente alla parola naturalizzazione, pure questa parola non era da loro adoperata.

La naturalizzazione o naturalità pertanto altro non è che la concessione della cittadinanza che il principe fa al forestiero per mezzo di *rescritto* o *lettera* (che da ciò appunto si appella di *naturalizzazione*) con cui quegli lo riceve nel novero dei suoi sudditi. I forestieri adunque possono acquistare la cittadinanza per questi rescritti o lettere di naturalizzazione. Si osservi però che non si concede naturalizzazione senza apporre condizioni e senza un motivo di utilità. Negli Stati poi nei quali i cittadini sono ammessi ai diritti politici di non lieve importanza (Sirey, p. 233 et 234, t. XXII, par. sec.) si fa distinzione tra grandi e piccole lettere di naturalità: le prime conferiscono capacità a tutti gli uffici politici; e le seconde sono atte soltanto a parificare il naturalizzato al cittadino nei diritti civili e negli impieghi minori, che non importano veruna rappresentanza nazionale. Non si confonda però colla naturalizzazione la concessione della cittadinanza onorifica o della nobiltà, che il principe fa al forestiero; perocchè questa non produce nessuno effetto civile o politico, essendo una mera concessione d'onore (*Pisciens, stat. de pari jur. redd.*, 2 sett. 1791, § 68, *inter select.*, t. VI, par. pr. dec. XXX). Osserverò eziandio che le leggi moderne, a differenza delle romane, sono assai benevole nell'ammettere la naturalizzazione sia per ricompensa di servizi resi allo Stato, sia per utili ritrovati od industrie, sia per istabile residenza di 10 anni nello Stato, sia in seguito di matrimonio (così la straniera che sposa il cittadino diventa cittadina) o per altre cause congeneri.

Ho detto poc'anzi che la naturalizzazione o naturalità altro non è che la concessione della cittadinanza che il principe fa al forestiero per mezzo di *rescritto* o *lettera* (che da ciò appunto si appella di *naturalizzazione*), con cui quegli lo riceve nel novero dei suoi sudditi. Aggiungerò ora che in altri termini la naturalizzazione è l'atto politico per cui uno straniero diventa membro o suddito di uno Stato al quale prima non apparteneva: e, come dice il Wattel, l'atto col quale la Nazione, od il Sovrano

che la rappresenta, può accordare ad uno straniero la qualità di cittadino aggregandolo al corpo della società politica (*Droit des gens*, liv. I, ch. 19, § 214) (*a*). Considerata la naturalizzazione come un contratto tra il governo ed il naturalizzato, esige il concorso delle due volontà, e inoltre per parte del naturalizzato il compimento di quelle condizioni che sono dalla legge prescritte. L'effetto di questo contratto è meramente personale al naturalizzato; non estendesi alle persone che sono sotto la sua potestà, cioè alla moglie od alla prole esistente al tempo della naturalizzazione. E nel vero, riguardo alla moglie, non havvi prova che essa consente col marito di abdicare la sua patria: giusto è perciò che l'intenzione di lei sia con atto regolare di naturalizzazione manifestata. E riguardo poi alla prole del naturalizzato, nata al tempo in cui manca la naturalizzazione, è certo che se è minore, il padre non può, in materia di tanta importanza supplire al consenso che richiedesi dalla persona medesima, che non può legalmente manifestare: se è maggiore, con più ragione non può il padre trattare in di lei nome, e imporle quei pesi ed obbligazioni dal nuovo governo prescritte (V. Foucart, *Éléments de droit public et administratif*, t. I, § 184). E qui giova avvertire che il privilegio della naturalità dev'essere impetrato (*b*) dal Sovrano a cui deve l'impetrante prestare giuramento di fedeltà. Se non che il vigente Codice Civile nè le leggi anteriori non dicono quali siano le formalità necessarie da adempirsi e quali i documenti da prodursi (*c*). Traendo però argomento dal decreto 4 dicembre 1849 emanato in Piemonte, si può stabilire che ogni domanda relativa dev'essere corredata di documenti comprovanti l'origine, la condizione, la buona condotta ed i mezzi di sussistenza del ricorrente.

Termino ora questa nota col rilevare una supposta differenza tra le lettere di naturalizzazione e quelle di naturalità; per cui le prime costituirebbero in favore dello straniero che le ha ottenute un diritto nuovo, mentre le seconde stabilirebbero che quegli che le ottiene conserva la già accordatagli qualità di cittadino, ossia sarebbero dichiarative di un diritto acquisito e quindi perduto per effetto di forza maggiore e contro la propria volontà (Foucart, *Éléments du droit public et administratif*, t. I, § 186). Questa distinzione di dottrina veniva dal Consiglio di Stato di Francia ammessa in un parere del 27 maggio 1823, riguardo ai membri della Legione d'Onore rimasti stranieri alla Francia in forza dei trattati del 1814 e 1815. Se non che per noi cotesti termini hanno un eguale significato, come ricavasi dal vigente Codice civile.

(*a*) Questo Autore narra però che vi sono Stati nei quali il Sovrano non può accordare ad uno straniero tutti i diritti dei cittadini; per esempio, quello di essere ammesso a tutte le cariche: nel qual caso il Sovrano non può accordare che una naturalizzazione imperfetta. In altri Stati, come in Inghilterra, il Sovrano non può naturalizzare alcuno senza il consenso della Nazione rappresentata dai suoi deputati.

(*b*) A questo punto giova osservare che havvi una specie di naturalizzazione per la quale non è necessaria la manifestazione personale dell'individuo. Questa naturalizzazione ha luogo per effetto della riunione allo Stato del territorio occupato o per diritto di conquista o per volontaria dedizione degli abitanti di uno Stato straniero operando essa la fusione di tutti quegli abitanti in uno Stato solo, in quello che li riceve sotto la protezione delle sue leggi, e loro accorda l'esercizio di quei diritti dai quali erano prima esclusi, siccome membri di uno Stato straniero.

(*c*) Secondo le RR. CC. le lettere o patenti di naturalizzazione dovevano essere *interinate* dalla R. Camera dei conti (lib. VI, tit. I, cap. 1, § 3).

Fasi diverse e modificazioni del diritto di Albinaggio.

Per intendere la natura e i caratteri di cotesto diritto, giova innanzi a tutto osservare che esso non era considerato soltanto in rapporto coll'interesse materiale del Sovrano, ma piuttosto sotto l'aspetto di una prerogativa del paese che riceveva un forestiero, e che perciò diveniva erede delle sue ricchezze: conciossiachè non pareva giusto che un forestiero succedesse ad uno morto nel regno, pregiudicando così alle ricchezze del regno medesimo in vantaggio di un altro paese estraneo. La legge infatti, come osserva il Merlin nel citato Dizionario, era istituita in favore, o *per l'ingrandimento del regno, non per accrescere e avvantaggiare i signori particolari:* e da ciò (io soggiungo) ben si comprende perchè i figliuoli regnicoli dello straniero venivano ammessi a succedere invece del Sovrano, e perchè al contrario un padre straniero non poteva succedere ai proprii figli regnicoli.

Come ho già detto, l'esistenza di questo diritto ai tempi antichi di Grecia e di Roma è piuttosto supposta che dimostrata: ma dal 1300 in poi, più che congetture hannosi editti, dichiarazioni, lettere, patenti, ecc. (1). Nè si dee dimenticare che un cenno se ne trova eziandio in una legge di Carlomagno dell'813, siccome ho già avvertito di sopra. — Anzi egli è veramente sul principio del medio evo, ed in specie al tempo del feudalismo, che quel diritto insensato e inumano sussisteva senza dubbio nel suo massimo rigore: imperocchè tanta austerità cominciava già a farsi più mite nel secolo decimoquarto, sia per mezzo di esenzioni o di lettere speciali.

Sembra però che i decreti più concludenti e più positivi a questo proposito furono nel 1315 quelli di Luigi soprannominato *le brutin* (ch'equivale a *mutin* ossia al nostro vocabolo *ostinato*). Da cotesta epoca troviamo essere state fatte parecchie esenzioni sotto diversi aspetti: così Carlo V di Francia ne promulgava alcune nel 1364 a favore dei cattolici,

come n'erano già state promulgate a favore degli studenti dell'Università, e come nel 1366 se ne promulgarono a favore di diversi (a mo' d'esempio dei mercanti che commerciavano a Nimes, degli stranieri che servivano nell'armate, ecc.). Nel 1472 Luigi XI accordò egli pure tali esenzioni ai forestieri dimoranti a Tolosa, Francesco I ne concesse nel 1543 a quelli che risiedevano nel Delfinato, Carlo IX le diede nel 1569 ai mercanti che recavansi a Lione alle fiere, Enrico IV le concesse nel 1608 ai sudditi della Repubblica di Ginevra, Luigi XIV le accordò nel 1702 agli abitanti del Ducato di Lorena, ecc., ecc., (2). È noto pure che Enrico II, il quale fu eletto re nel 1543 dopo Francesco, ne aveva esentato gli Svizzeri e gli Scozzesi delle Guardie del Re.

Le esenzioni talvolta erano anche convenzionali, e venivano espresse nelle clausole dei trattati che stipulavansi (3). In questo modo il diritto di albinaggio e naufragio veniva tolto nel 1606 tra l'Inghilterra e la Francia: come nel 1669 era abolito rispetto ai Savoiardi, e in seguito rispetto agli Svizzeri dei Cantoni Cattolici, alla Danimarca, alla Svezia, alla Spagna, all'Austria, alla Baviera, ecc. Anche in Italia veniva modificato e reso più mite negli ultimi secoli coll'istesso mezzo: ma però vi era cotesto diritto, e vi era esercitato con rigore nei secoli undecimo, duodecimo e decimoterzo, siccome può vedersi nelle Opere del Muratori (4).

L'abolizione completa di cotesto diritto fu proposta dall'Assemblea Nazionale e fu adottata coi Decreti del 6 agosto 1790 e dell'8 e 31 agosto 1791. Se non che, vigendo poi il Codice Napoleone, venne in parte ristabilito cogli articoli 11 e 912 per quel diritto che molto opportunamente chiamavasi *diritto di rappresaglia* (5): imperocchè siccome quella mala pianta aveva già da tanto tempo preso radice in tutta l'Europa, e quel generoso esempio della Francia non era bastato a sbarbicarla, così bisognò riparare il danno che ne veniva alla Francia medesima per la contrarietà degli altri Stati ad imitarla nell'abolir quel diritto. Per la qual cosa fu giuocoforza stabilire che lo straniero godrebbe in Francia quei diritti medesimi, di cui godrebbero i francesi presso la Nazione alla quale esso apparteneva.

E qui giova avvertire che la Francia ebbe forse quell'idea generosa dall'Italia: perocchè nel regno delle Due Sicilie, quel resto di barbarie era già abolito fino dal 1220 colla famosa costituzione di Federigo II *ad decus et honorem imperii*. Anzi era talmente inviso in quelle contrade l'albinaggio, che anche nell'ultima riforma delle leggi civili, sebbene si stesse sempre al concetto della *reciprocanza*, il legislatore Napoletano mostrossi tuttavia più generoso del francese, non facendola dipendere dalla preesistenza dei trattati: imperocchè esaminandosi in Francia se quella reciprocanza doveva risultare da trattati stipulati, o se bastasse di vederla statuita nelle leggi delle altre Nazioni, eravi stato decretato, che

non si doveva far dipendere la legislazione francese dagli Statuti particolari delle potenze straniere, e che dovevasi perciò dedurla dai trattati speciali, laddove in Napoli non esigevasi veruna convenzione preventiva, e bastava la semplice dichiarazione di una potenza straniera per non esercitare l'albinaggio contro i sudditi di essa.

Però nel 1818 fu proposta in Francia *l'abolizione assoluta* di questo diritto, e venne quindi sanzionata colla legge del 24 luglio 1819 che abrogava gli articoli 11, 726 (6) e 912 del Codice civile. Ma queste savie disposizioni non vennero poi seguite dappertutto, giacchè eranvi paesi, dove esisteva tuttora l'albinaggio, e Stati dove era tutto al più ammessa la convenzione della *reciprocanza.* In Inghilterra eziandio, dove per verità lo straniero ha goduto e gode molti diritti, si è però sempre conservata la massima che il re *è il signore supremo di tutte le terre del regno*, e che perciò non si dee permettere che *qualche terra appartenga a individui che non gli sarebbero vincolati col dovere di fedeltà.*

In Toscana ne venne decretata l'abolizione con la legge dell'11 dicembre 1835. Coll'articolo 30 della legge patria, nel quale si diceva che i *forestieri sono ammessi alla successione in Toscana nel modo stesso in cui i Toscani sono ammessi alla successione nei loro paesi*, è chiaro che adottavasi il *diritto di rappresaglia* (7): quanto al favore agnatizio dovevasi provare che i Toscani godono nel loro paese di un egual privilegio, e se questa prova non era conclusa, secondo l'articolo 31 il *forestiero veniva invitato a raccogliere l'eredità intestata unicamente secondo la parità o prossimità del grado* (Ann. di G. P. Causa Dusmet e Stella, vol. 5, p. 1, col. 220). Ma il citato motuproprio del 1835 mentre lasciò sussistere l'articolo 31, qui ora mentovato, che induce una retorsione da individuo a individuo, e invocabile non già dagli esteri tra loro, bensì dai Toscani chiamati a raccogliere coi forestieri una medesima eredità aperta in Toscana, abrogò l'articolo 30, che manteneva un gius di rappresaglia tra nazione e nazione. Se non che un anno dopo il legislatore Toscano colla legge ipotecaria del 2 maggio 1836 fece un passo retrogrado e ritornò alla reciprocanza, al gius di retorsione. Ed in vero si vede sanzionato all'articolo 71 dello Statuto ipotecario che i contratti stipulati in paese estero non conferiscono ipoteca sui beni posti nel territorio toscano, quando diversamente non dispongano le leggi politiche ed i trattati.

Terminerò adesso coll'avvertire che alcune potenze hanno conservato fino ai nostri giorni una traccia del diritto d'albinaggio, introducendo quello di sottrazione (*jus detractionis*); in forza del quale esigono da chi lascia un legato od una eredità ad uno straniero, o dallo straniero che trasmetteva un legato od una eredità, una parte di quanto veniva disposto a questo modo, di cui l'ammontare variava secondo i diversi Stati dal due fino al cinquanta per cento. Se non che portando anche questa misura

il diritto di ritorsione da parte degli altri Stati, venendo con essa offesi gl'interessi dei loro cittadini, molte potenze presero il savio partito di abolirla intieramente, oppure di limitarla mediante reciproci trattati; togliendo per cotal guisa se non del tutto, almeno in parte lo sconcio che nel suo tempo lamentava il Pascal (Secolo XVII), che, cioè, quello che era diritto e giustizia al di qua di un monte, varcato questo, divenisse di un tratto e torto ed ingiustizia.

NOTE

(1) Questo diritto da secoli stabilito in Piemonte colla così detta legge di ubena (vedasi l'editto di Carlo Emanuele I in data 18 maggio 1618), venne rinnovato con formal prescrizione nelle RR. CC., nelle quali trovasi scritto al § 2, lib. VI, tit. 12. « Dichiariamo incapaci di succedere ai nostri sudditi per testamento o ab intestato, « e per qualsivoglia altro atto di ultima volontà, gli stranieri di qualunque grado, « stato e condizione non abitanti nei nostri Stati, e quelli che pon abitandovi, non « avranno ottenuto il privilegio di naturalizzazione; volendo che ogni disposizione che « venisse a farsi a favore di essi si abbia per nulla come se fatta non fosse ».

(2) *Diction. univ. de just.* del signor Chasles. V. pure il 3.° vol. dell'opera inglese intitolata: « *The penny cyclopaedia of the society fur the diffusion of useful knowledge* ». *London; Charles Kinght and Co.* 22, *Ludgate street* 1838.

(3) Fra gli altri noterò questo brano di un trattato. « *Les bourgeois qui voudront se transporter dans quelqu'autre contrée de la Suisse, ou même chez les étrangers, ne paieront aucun droit de sortie in d'aubaine pendant deux ans* (*premier traité d'Aravo* (art. 1.°), *depuis la pacification de Westphalie en* 1648, *jusqu'a la guerre de* 1672). *Abbé de Mably, Droit public de l'Europe fondè sur les traités* ».

(4) Tom. 2.° dell'opera — *Antiquitates italicae medii aevi.*

(5) Ecco il testo di detti articoli: *L'étranger* (art. 11) *jouira en France des mêmes droits civils que ceux qui sont ou seront accordés aux Français par les traités de la nation à laquelle cet étranger appartiendra.* — *On ne pourra disposer* (art. 912) *au profit d'un étranger, que dans le cas ou cet étranger pourroit disposer au profit d'un Français.*

(6) Ecco pure il testo dell'articolo 726. — *Un étranger n'est admis à succéder aux biens que son parent, étranger ou Français, possède dans le territoire de la République, que dans le cas et de la maniére dont un Français succède à son parent possédant des biens dans le pays de cet étranger, conformément aux dispositions de l'article* 2, *au titre de la Jouissance et de la Privation des droits civils.* — Per gli altri due articoli vedasi la nota precedente.

(7) E qui credo opportuno avvertire che giusta gli articoli 26 e 27 del Codice civile Albertino gli stranieri, se volevano godere di tutti i diritti de' sudditi, dovevano fissarvi il loro domicilio, impetrare il privilegio di naturalità, e giurare la fedeltà al Sovrano: in mancanza essi non godevano che di quei diritti civili, che nello Stato cui

essi appartenevano erano conceduti ai sudditi regti, salvo le eccezioni che per transazioni diplomatiche avrebbero potuto aver luogo (V. anche le RR. CC. lib. VI, tit. 12. — *Rich. Iurisp. univ.* tom. I, § 483, e segg.; — Voët in Pand. lib. I, tit. 5, N. 2). Di più gli stranieri non abitanti nello Stato, e quelli che abitandovi non avessero ottenuto il privilegio di naturalità, erano incapaci a succedere ai sudditi così ab intestato come per qualsivoglia atto di ultima volontà salvo che tra questo Stato e quello cui appartenevano gli stessi stranieri, fosse stabilita in forza di pubblici trattati la reciprocità delle successioni. (V. anche gli articoli 705 e 922; Voët in Pand, lib. I, tit. 5, N. 2, e lib. 2, tit. 2, N. 4 e 5; Pothier, *Des personnes*, p. 1, tit. 2, sez. 3, Fab., Cod. lib. VI, tit. 19, def. 18).

Assurdità del preteso diritto d'Albinaggio.

Questa massima feroce, che tanto contrasta a quei mutui rapporti di benevolenza, che devono tra loro unire uomini e popoli, trova la sua ragione presso le antiche genti nel riguardarsi a vicenda come altrettanti nemici; quindi non può aver fondamento giuridico (1). E nel vero se l'uomo può possedere, se mercè azioni giuridiche può acquistare una vera proprietà tanto su beni mobili che immobili, se tale diritto ha un intimo nesso, come bene osserva il professore Sandonà nel suo corso di diritto internazionale, fra l'uomo che ha dignità di persona, e quindi di ente che ha ragione di fine, e le cose che non possono avere che natura di mezzo, se egli in forza di questo diritto di proprietà può disporre delle cose sue, come più gli aggrada, non si scorge come il fatto di metter piede in paese estero, e quivi morire, dia diritto al fisco di spogliare lo straniero del potere di disporre delle cose sue come più gli piace. E vaglia il vero. Le civili società ebbero vita pel bisogno specialmente che tutti sentivano di una maggiore sicurezza e garanzia dei loro diritti, di maniera che quel Governo che invece di tutelarli, ne spoglia chi n'è in possesso, adopera contro il fine pel quale s'istituirono. Di più se un principe può vietare agli stranieri di por piede sul territorio del suo Stato, una volta però che li ha ammessi, non può senza evidente prepotenza, quando non han fatto cosa che ne violi le leggi, prescrivere che vengano privati di alcuni tra i più preziosi loro diritti. Ora chi può mettere in forse che fra questi diritti non vi sia ancor quello di disporre delle cose proprie, siccome più talenta (2)? Quindi per ammettere questo diritto, o meglio questa ingiusta pretesa, bisognerebbe credere che l'uomo, coll'abbandonare il suolo nativo, perda la sua essenza d'uomo, e con ciò i diritti originarii ed acquisiti che aveva. Ma v'è di più. Chi non vede esser questo diritto contrario al bene stesso della civile comunanza, rendendosi con esso più difficili gli scambievoli rapporti, che tanto avvantaggiano gli Stati

sia sotto il punto di vista economico che intellettuale? — Ecco in tal guisa provato esser questo principio non solo privo di fondamento giuridico, ma contrario eziandio al bene stesso della civile comunanza, e svantaggioso anche dal lato materiale: perocchè l'esercizio di esso fatto da una potenza, venendo immediatamente ricambiato dalle altre colla ritorsione, neppure da questa parte se ne otterrebbe veruna utilità (3). Eppure havvi chi sostiene un tale diritto! Il Baroli, per esempio, pretende difenderlo, dicendo che lo straniero in tutto quello che si rapporta ad un fatto giuridico, a cui diè vita entro il territorio di un altro Stato, ha gli stessi doveri che hanno i sudditi; quindi ne deduce, non so proprio con quanta logica, che non potrà trasmettere le sue sostanze che si trovano nel luogo dove abita temporariamente ai suoi eredi parimente stranieri, se il Sovrano usando del suo diritto abbia fissato per legge, che gli stranieri a titolo di successione non possono acquistare beni nello Stato (4). Per verità ben s'intende, come un Governo, in forza del dominio che egli ha sul proprio territorio e sugli oggetti che vi si trovano possa proibire a chi non è suddito dello Stato, di acquistare beni entro i confini del medesimo (5), ma non si intende con quale giustizia, una volta che ha dato questa facoltà, possa spogliare il proprietario del diritto di disporre e li confischi a tutto suo profitto. — In Inghilterra se uno straniero vuol disporre per testamento della sua proprietà, gli è lecito di esercitare questo diritto civile, purchè si tratti di oggetti mobili, ed il testatore appartenga ad una nazione che non sia nemica. Ma se uno straniero vuol fare acquisto della menoma porzione di terreno, la legge non glielo permette e l'immobile che si arrischiasse di comprare potrebbe essere confiscato a vantaggio del re. Secondo Blackstone questo rigore del diritto inglese in ciò che concerne i beni immobili ha fondamento su due ragioni, la prima delle quali è meramente politica, e l'altra è connessa coi principî della feudalità. Da una parte si teme che per mezzo di acquisti troppo frequenti gli stranieri vengano ad avere una influenza che potrebbe diventare pregiudicevole; mentre dall'altra riconoscendosi in massima che il re in Inghilterra è il signore supremo di tutte le terre del Regno, non si permette che alcuna di queste appartenga a individui che non gli sarebbero vincolati dal dovere di fedeltà.

Dopo ciò non mi resta altro che ripetere: « Non fare agli altri quello che non vuoi sia fatto a te: fa agli altri quello che vuoi sia fatto a te. » Ecco le due formule solenni in cui s'incarnano tutti i sacrosanti principii dell'etica e del diritto naturale. Dalla prima sono informate tutte quelle regole di giuspositivo, che nella storia del diritto rappresentano un sistema di transizione fra il considerare lo straniero quasi un nemico, come nei tempi antichi di Roma, o quasi uno schiavo fuggitivo dal proprio padrone, come nei tempi medioevali; e il tenerlo niente più, niente meno di quello che i nazio-

nali sono tenuti nel paese di lui: in altri termini, fra il gius di albinaggio e il gius di ritorsione o di reciprocanza. Al secondo per contro s'inspirano oggi la scienza nuova e le nuove legislazioni. Per esso oggi lo straniero si tiene nello stesso conto che il cittadino, senza menomamente badare a quello che gli altri fanno. Ed infatti oggimai con sentimento di soddisfazione ineffabile vediamo accordati allo straniero tutti indistintamente i diritti civili e la prevalenza dello statuto personale sul reale, specialmente in materia di successione, in forza di quegli amorevoli e sacrosanti principii a'quali s'informa la progrediente civiltà moderna; principii in cui si riassume la storia dell'umano incivilimento. Ed invero è con verace compiacimento che noi Italiani riguardiamo l'opera altamente savia e liberale iniziata in tal punto dal nostro Codice civile con questi due nuovi grandi principii, che formano, tra gli altri, il più bel vanto ed il più benefico ammaestramento ai popoli vicini, facendolo desiderare dai medesimi come il vero modello su cui rifar le loro leggi (6). E così il nostro Codice civile, splendido frutto della grande rivoluzione italiana di questo secolo, ispirato ai sommi principii della libertà, della equità sociale, che caratterizzano il genio della civiltà moderna, oltre all'aver fatto opera eminentemente savia e liberale, ha provveduto efficacemente all'interesse dei nazionali, ed al miglioramento delle altre legislazioni. E già non ha guari un nuovo progetto di codice della Repubblica Argentina proclamava questi stessi principii nel nuovo continente (7).

NOTE

(1) Nei primi suoi tempi ogni straniero per Roma era un nemico; essa non aveva ancora fatto amicizia con alcun popolo, o stretto col medesimo alcun patto di ospitalità o di alleanza; essa non distingueva se non se il nemico col quale era in guerra dichiarata (*perduellis*), da quello col quale poteva venire in guerra alla prima occasione (*hostis*). Le relazioni del Romano collo straniero (*hostis*) erano relazioni di vera inimicizia; esso si credeva in diritto di far sue le cose dell'*hostis* che pervenivano nelle sue mani, di fare schiavo l'uomo libero straniero, ma riconosceva reciprocamente in lui (*a*) un pari diritto di appropriarsi le cose sue e di fare schiavo lo stesso cittadino di Roma (*b*). Nulla esistendo di comune tra l'un popolo e l'altro, la legge pronunciava

(*a*) *Peregrini.... ab antiquis hostes appellabantur, quod erant pari jure cum populo Romano. Festus, Status dies.* — *V. in contr. senso l'aut. cit. in Laurent,* V. 3, L. 1.

(*b*) *Si cum gente aliqua neque amicitiam, neque hospitium, neque foedus amicitiae causa factum habemus, hi hostes quidem non sunt; quod autem ex nostro ad eos pervenerit, illorum fit, et liber homo noster ab eis captus servus fit eorum. Idemque est, si ab illis ad nos aliquid pervenerit.* — *Dig. De capt. et post. et red. ab host.* l. 5, § 2.

l'eterna esclusione dello straniero dal diritto di Roma. Così doveva significare la legge delle XII tavole (tab. VI, fr. 5) colle parole *adversus hostem aeterna auctoritas esto*. Se non che più tardi l'*hostis* venne a significare il nemico con cui Roma era in guerra, e *peregrinus* venne chiamato lo straniero, continuando però contro di lui la stessa esclusione (*a*).

(2) A questo punto mi piace riportare quanto trovasi scritto a tal proposito nel Dizionario di diritto amministrativo dei signori Vigna e Aliberti, quantunque io non concordi del tutto nelle loro opinioni, come il lettore potrà rilevare leggendo questo mio libro. — Sotto due rapporti, eglino dicono, devesi considerare questo diritto. — Sotto il rapporto, cioè, dell'occupazione per parte del Sovrano, ossia del fisco, dei beni posseduti in questo Stato da uno straniero, e lasciati morendo ad un altro straniero, e sotto il rapporto del divieto fatto ai sudditi dello Stato di disporre in qualsiasi modo dei loro beni in favore di uno straniero non naturalizzato. — Considerato tal diritto sotto il primo rapporto è senza dubbio barbaro ed iniquo. — *Dans ce temps* (dello stabilimento dei barbari nell'impero romano) *s'établissent*, dice Montesquieu, *les droits insensés de aubaine (et de naufrage), les hommes pensèrent que les étrangers ne leur étaient unis par aucunne communication du droit civil, ils ne leur devaient d'un côté aucunne sorte de justice, et de l'autre, aucunne sorte de piété* (*Esprit des lois, liv: XXI, ch.* 17). — Tale è pure l'opinione di Grozio (*De jure belli ac pacis*, lib. II., cap. 6, § 14). — Della opinione in cui erano tenuti gli stranieri anche nei tempi nei quali meno severo e più civile era il carattere del popolo romano, attesta Pomponio, che esso non conosceva nè praticava un diritto comune. Scriveva egli che è concesso il postliminio (*b*) anche in tempo di pace, perciocchè se con qualche popolo non abbiamo nè amicizia, nè ospitalità, nè federazione amichevole, costui non è nemico, bensì ciò che di nostro è a quella gente pervenuto diventa suo, e il nostro uomo libero se da quella gente viene preso diventa servo di essa; ed è lo stesso se da quella gente a noi è pervenuta qualche cosa; poichè anche in tal caso è concesso il postliminio. Dalla qual legge trae il Wattel argomento per dire che un popolo dotato di sapienza non praticava un sistema cotanto inumano che per diritto di necessaria retorsione, non potendo impiegare altri mezzi più giusti ed efficaci a riguardo di nazioni barbare, colle quali non avevano alcun vincolo nè trattato. *Il faut croire*, dice egli, *qu'un peuple si sage ne retenait des lois si inhumaines, que par une rétorsion nécessaire, ne pouvant avoir autrement raison des nations barbares avec lesquelles il n'avait aucunne liaison, ni aucun traité* (*Droit des gens*, liv. II, ch. 8, § 112). Per cui è giusta la dottrina che egli insegna, che, cioè, i beni di un individuo non cessano d'appartenergli per essere posti in paese straniero, formando essi sempre parte della totalità di quelli che ha nel territorio di

(*a*) *Multa verba aliud nunc ostendunt, aliud ante significabant, ut hostis: nam tum eo verbo dicebant* peregrinum qui suis legibus utetur, *nunc dicunt eum quem tum dicebant perduellem. — Varro, De lingua latina, IV. — Qui proprio nomine perduellis esset, is hostis vocaretur. Hostis enim apud majores nostros is dicebatur quem nunc peregrinum dicimus.... a peregrino jam recessit, et proprie in eo,* qui arma contra ferret, *remansit. — Cicero, de officiis,* l. 1.°, XII. — *Quos nos hostes vocamus, eos veteres perduelles vocabant, per eam addictionem indicantes, cum* quibus bellum essent. *Cajus,* D. 50, 1, T. 234.

(*b*) Il postliminio era quel diritto tra i romani ed i popoli liberi ed i re, stabilito dalle costumanze e dalle leggi, di ricuperare dallo straniero, cioè dal nemico le cose perdute e rimetterle nel pristino stato (l. 19. *ff. de captiv. et postlim. revers.*).

sua nazione: e perciò conchiude che *les prétentions que le seigneur du territoire voudrait former sur les biens d'un étranger, seraient donc également contraires aux droits du propriétaire et à ceux de la nation dont il est membre* (op. cit., l. cit., ch. 7, § 81 e ch. 8, § 109); perchè, come soggiunge ai §§ 107 e 110, *l'étranger demeure citoyen de son pays et membre de sa nation, les biens dont il délaisse en mourant dans son pays étranger doivent naturellement passer à ceux qui sont ses héritiers suivant les lois de l'État dont il est membre.*

Considerato poi il diritto d'albinaggio nella parte che sanziona la nullità di un atto di ultima volontà, o altro, per cui i beni di un cittadino di questo Stato sono trasmessi ad uno straniero, pare a taluno che debba giudicarsi dettato da sani principii di politica economia, e di pubblica amministrazione. Ed infatti trovasi scritto nelle conclusioni del P. G. presso il Real Senato di Piemonte (Corte d'Appello) in data 11 febbraio 1779, confermate colla sentenza camerale 15 marzo 1788, che la legge d'ubena non è uno stabilimento odioso, come suole riguardarsi da taluno. Esso è fondato sulla natura stessa delle cose, imperocchè provenendo le successioni non già da quel diritto universale che lega le varie nazioni fra di loro, ma bensì dalle leggi civili, e da particolari istituti di ciascuna società, egli è chiaro che vi debbono partecipare i soli membri della società medesima, di maniera che sebbene niuna legge scritta rimovesse lo straniero di succedere al suddito, sarebbe questo ciò nonostante escluso dalla natura stessa dell'atto. Oltre di che ciascuno sa che, prescindendo anche dalle RR. CC. il diritto comune romano toglieva espressamente allo straniero la partecipazione negli atti che dal civile diritto traevano origine. Adunque, poichè si tratta di una legge procedente dall'intima essenza della civile società e fondata nel gius comune, manifesta cosa è che per superarne l'ostacolo si richiede un privilegio concepito nei termini più specifici, e che nell'interpretarlo si hanno da adoperare le regole più severe. Alle quali cose vuolsi aggiungere, che se da una parte la legge d'ubena ci si presenta sotto un aspetto odioso al forestiero, d'altra parte però ella è favorevole ai concittadini i quali nell'ordine delle affezioni debbono tenere il principal luogo. (V. la Prat. leg. par. II, t. V, tit. 36, § 10, p. 537 e seg.).

(3) Che ciò sia vero si ricava dalla storia. — Nelle provincie del Ducato di Savoja, per esempio non erasi mai praticato il diritto d'albinaggio; ma avendo la Francia nel 1560 voluto applicarlo nel suo territorio a danno degli abitanti di quelle provincie, il Duca Emanuele Filiberto nel 1561, riuscite vane le lagnanze da lui fatte al Re di Francia, ordinava ai suoi governatori di usare ai Francesi lo stesso trattamento che in Francia si usava verso gli abitanti del suo Ducato (*Massord., Du Droit d'aubaine*, c. XXX). — Lo stesso aveva luogo nel regno di Napoli. — Ivi per l'influenza della costituzione di Federigo II, la condizione dello straniero era come pareggiata a quella del nazionale. Dal momento che lo straniero vi poneva piede acquistava tutti i diritti di cittadino; anzi per alcuni anni era reso esente da pubblici pesi. Ma nel 1696, per l'insopportabile trattamento che dagli altri Stati d'Europa veniva fatto agli abitanti di quel Regno, il Parlamento, nello stesso tempo che invitava tutti gli Stati d'Europa a voler togliere ogni gravezza a carico dei forestieri, siccome esso aveva sino allora praticato, dichiarava però di trovarsi nella necessità di dover per l'avvenire applicare agli stranieri quello stesso trattamento, che nel loro paese sarebbe stato usato agli abitanti di quel Regno. Se non che questo stato di cose, siccome avverso agli interessi di tutte le nazioni, non poteva a lungo durare, e difatti, come ho già avvertito

altrove, si cominciò dal fare in Francia un'abolizione parziale del diritto di albinaggio a favore dei commercianti e degli studenti che si recavano all'Università di Parigi.

E qui credo opportuno di avvertire che il sistema di reciprocanza, rappresaglia o ritorsione, che dir si voglia, si sostenne ciò non ostante da taluno come giusto ed utile, da altri lo si lodò quale un mezzo di transizione, e come avviamento a migliorare la condizione giuridica dello straniero, mentre esso di fronte ai principii da me esposti, non può giustificarsi mancando di ogni fondamento razionale, e facendo dipendere il riconoscimento di un diritto da un fatto eventuale indipendente da ogni ragion giuridica. Inoltre, come ho già detto, esso non manifesta quella utilità che gli si annette, perchè se nessuno Stato volesse in questa parte farsi iniziatore di un vero progresso, ed aspettasse invece che l'iniziativa venisse da altri, si scorge di leggieri che la condizione dello straniero non verrebbe mai ad avvantaggiarsi gran fatto. È vero però che la reciprocanza segnò un progresso sull'esclusione dello straniero dal godimento dei diritti civili, ma è vero altresì che ora che i principii regolatori della materia son già noti (tantochè la diffidenza verso lo straniero si appalesa contraria alla giustizia e agli interessi degli Stati) sarebbe inopportuno ed impolitico il perseverare in un sistema che in realtà non poggia sulle vere basi di ragione. Se non che gli Stati, nel riconoscere l'uguaglianza di diritto fra lo straniero ed il cittadino, non debbono ispirarsi a sentimenti di utilità nazionale, ma sibbene ai supremi principii della giustizia e della equità.

(4) Ma se il diritto di testare è diritto di natura, bisognerebbe ritenere che il forestiero, abbandonando o lasciando il suo luogo natale, perda la sua essenza di uomo.

(5) A questo punto mi piace avvertire che il Parlamento Piemontese colla legge del 5 febbraio 1850 abrogò l'articolo 28 del Codice civile Albertino, insieme con qualunque altra speciale disposizione che tolga o limiti la facoltà degli stranieri di acquistare beni stabili nel territorio dello Stato, a qualsiasi distanza dai confini, ed anche di prenderli a pegno, affitto, od a colonia.

(6) *Theoph. Huc. — Le cod. civ. ital. et le cod. civ. Napol.;* liv. 1.°

(7) *Revue historique*, t. 12, p. 406.

Del preteso diritto di naufragio e del diritto di salvamento.

Dicesi naufragio (1) l'investimento, frattura, sommersione od affondamento di una nave in mare.

Nei tempi barbari si era introdotto il costume di considerare gli oggetti naufragati, che nell'impeto delle onde il mare trasportava seco alle spiaggie, fossero merci, navi, od altro, come proprietà dello Stato che era padrone del lido, senza punto curarsi se ne esistesse o no il padrone, se fossero realmente abbandonati, oppure avessero ancora il vero proprietario (2). E quasi questo fosse poco, le stesse persone che si trovavano sulla nave, divenuta preda della tempesta, od arenata in prossimità della spiaggia, ritenevasi che fossero di buona presa, e che quindi si potessero ridurre alla condizione di schiavi. Di qui s'introdusse la massima che *res pisci est ubicumque natat* (3).

L'assurdità ed inumanità di questo insensato diritto è manifestissima: per persuadersene basta considerare che il padrone che getta in mare una parte delle merci per alleggerire la nave, oppure che abbandona questa per mettere più facilmente in salvo sè stesso e l'equipaggio, non intende al certo di privarsene intieramente, ed abbandonare le une o l'altra in modo assoluto, rinunziandovi solo forzatamente e temporariamente, affine di evitare un male maggiore. Laonde è evidente che questi oggetti continuando in tal modo ad avere un padrone, con ciò stesso il *gius litoris* non può in veruna maniera ad essi applicarsi. Che diremo poi della ingiusta quanto inumana e feroce pretesa di fare schiavi degli infelici, che col getto di quanto avevano, poterono a stento sfuggire alla morte (4)!... Era questa una cosa così barbara e iniqua che reclamava dal progresso della civiltà l'intiera abolizione (5). E difatti mano a mano che la civiltà si andò diffondendo, se ne fecero sparire grado grado le traccie, per poi essere cancellato assolutamente dalle vergogne della depravazione e dell'abbrutimento degli uomini. Ed è oggimai talmente invisa e riprovata

questa vigliacca prepotenza, che se la si effettuasse, verrebbe certo risguardata quale atto gravissimo di ostilità, che si usa praticar soltanto quale rappresaglia contro quei popoli, che nella loro barbarie conservano ancora questa esecranda pretesa dei tempi più inumani e crudeli, oppure contro i pirati (6). E grazie alla sempre crescente civiltà d'Europa, a questo assurdo diritto, ne venne sostituito un altro del tutto opposto, voglio dire il *diritto di salvamento*. Laonde, osserva il Baroli, che sulle spiagge si erigono grandi fari per additare di notte, venendo essi illuminati, i posti pericolosi ai nocchieri, si espongono corpi galleggianti sulle acque per indicare ove trovansi delle secche da evitare; si tengono nei porti piloti per guidare le navi, che arrivano o partono, più sicuramente fra i banchi d'arena e fra le secche della riva. — Giova adesso avvertire che tutte queste misure a favore dei naviganti importando non lievi spese, così nulla vi ha di più giusto che lo Stato imponga loro alcune tasse.

Terminerò questo argomento col notare altresì, che se non ostante tutte queste benefiche disposizioni succede qualche naufragio, l'autorità del luogo deve accorrere alle spiagge, dov'è avvenuto l'infortunio, per salvar le merci, i naufraghi e la nave stessa, quando sia ciò possibile. Degli oggetti salvati, qualora non si trovi presente il padrone, una porzione più o meno notevole, a seconda delle fatiche e dei pericoli incontrati per il loro salvamento, si accorda a chi si adoperò ad impedire che andassero perduti fra le onde, laddove il restante si custodisce gelosamente, a meno che non si possa comodamente trasportare o conservare; nel qual caso si vende e se ne serba il prezzo ricavato. Se si presenta il padrone dentro un determinato tempo (7), gli si consegna la roba, od il prezzo che se ne ritrasse, senza esigere da lui altro che quel tanto che fu speso per la sua custodia: se poi non si presenta, viene la detta roba od il prezzo aggiudicato al fisco (8). — Nei trattati di navigazione e commercio firmati dal nostro Governo colle repubbliche Americane di Venezuela e Costarica, si trovano a questo proposito le seguenti disposizioni, che, cioè, nel caso di naufragio o di arenamento di legni di uno degli Stati contraenti sulle coste dell'altro, tutte le operazioni relative al salvamento di questi legni saranno dirette dagli agenti consolari della Nazione alla quale appartiene il legno naufragato od arenato. Le autorità locali dovranno al più presto possibile far noto al console, vice-console od agente consolare di questa Nazione il naufragio di cui si tratta, e il loro immediato intervento non avrà altro scopo che di mantenere l'ordine, garantire gli interessi di coloro che eseguiscono il salvamento, se non appartengono agli equipaggi naufragati, ed assicurarsi della esecuzione delle disposizioni che debbono osservarsi per la entrata e la uscita delle merci salvate. Nell'assenza degli agenti consolari, e sino al loro arrivo, le autorità locali dovranno prendere le misure necessarie per la protezione degli individui

la conservazione degli effetti naufragati. — Rimane inoltre stipulato, che le merci salvate non saranno colpite da nessun dazio doganale, eccettochè fossero destinate al consumo (9).

Ecco ora in proposito le disposizioni del vigente Codice di marina mercantile e del Codice di commercio:

Il capitano di un legno nazionale, il quale incontri qualche nave, anche straniera o nemica, in pericolo di perdersi, deve accorrere in suo ajuto e prestarle ogni possibile assistenza. — Articolo 120. — Il capitano di una nave, che avesse prestato soccorso ad un'altra, avrà diritto al risarcimento dei relativi danni. — Se il soccorso sia stato prestato con rischio della nave o delle persone, sarà inoltre corrisposto un premio che non potrà eccedere il decimo del valore degli effetti salvati. — Tanto pei danni, quanto pel premio di cui sopra, competerà privilegio sulla nave, sui noli e sul carico da aver grado dopo le spese di giustizia, e prima degli altri privilegi ammessi dalle leggi commerciali. — Articolo 121. — Nel caso di naufragio od altro sinistro di qualche nave sulle coste dello Stato, sarà provveduto dall'ufficio di porto al soccorso dei naufraghi. Qualsiasi altra autorità del luogo dovrà accorrere e coadiuvare l'autorità marittima. — In mancanza di autorità marittima o di delegati di porto, spetta al Sindaco del luogo di dare i primi e necessarii provvedimenti. — L'autorità che procede al salvataggio avrà facoltà di richiedere la forza pubblica ed il servizio di qualunque persona. — Articolo 122. — In mancanza del capitano, dei proprietarii, degli assicuratori della nave e del carico, o dei loro mandatarii legalmente autorizzati, la gestione del ricupero e le disposizioni per la custodia degli oggetti naufragati, incombono esclusivamente all'autorità marittima. — Articolo 123. — Se la nave sia di bandiera estera, l'ufficio di porto ne informerà immediatamente l'agente consolare della Nazione a cui la nave appartiene, e qualora questi ne faccia domanda, gli lascerà la cura del salvataggio, limitandosi a prestarvi il suo concorso quando ne sia richiesto. — Articolo 124. — Chiunque avrà raccolto o ricuperato tali oggetti provenienti da naufragio dovrà farne l'immediata consegna alla persona che dirige le operazioni di salvataggio, ovvero al Sindaco, ed avrà soltanto, ove ne sia il caso, diritto al rimborso delle spese, e ad una mercede per le fatiche del ricupero. — Articolo 125.

L'abbandono è l'atto con cui l'assicurato cede e rilascia ai suoi assicuratori i diritti e le azioni di proprietà che aveva sulla nave o sulle merci assicurate dopo avere avuto notizia della perdita di esse, a fine di conseguire dagli assicuratori la somma già convenuta.

L'abbandono delle cose assicurate può esser fatto nel caso di preda, di naufragio, d'investimento con rottura, di inabilità alla navigazione per sinistro di mare, di arresto per ordine di potenza estera, di perdita o deterioramento delle cose assicurate, se il deterioramento o la perdita ascende

almeno ai tre quarti del valore della cosa: può essere finalmente fatto nel caso di arresto per ordine del Governo, dopo cominciato il viaggio (V. l'articolo 482 del Codice di commercio).

Dicesi contribuzione il proporzionale concorso di tutto ciò che trovasi salvato ed illeso sopra una nave e della nave stessa al rifacimento o bonificamento di ciò che è stato gettato o danneggiato per la salvezza comune nel caso di tempesta o di caccia di nemici o pirati.

La descrizione delle perdite e dei danni è fatta nel luogo dello scaricamento della nave: è fatta per cura del capitano e per mezzo di uno o più periti, che fanno anche il riparto delle perdite e dei danni. Se lo scaricamento della nave ha luogo in un porto del Regno, i periti sono nominati dal Tribunale di commercio e, in mancanza, dal pretore: all'estero i periti vengono nominati dall'ufficiale consolare o da chi ne fa le veci, e, in mancanza, dall'autorità locale (V. l'articolo 522 del Codice predetto).

Riepilogando pertanto le cose che ho esposte fin qui concludo:

Che i forestieri (col qual nome designansi *coloro che appartengono ad una diversa associazione politica*) erano anticamente trattati in un modo aspro e rigoroso, come l'indica il vocabolo *hostis* con cui i Romani appellavano un estraneo;

Che non solo venivan considerati come forestieri, ed in tal guisa trattati gl'individui provenienti da paese estero (mécrus o méconnus), ma anche coloro che da una diocesi passavano in un'altra;

Che era loro negata la partecipazione dei diritti politici non solo, ma dei civili eziandio;

Che per questo erano essi incapaci di dare e ricevere per successione testata o intestata;

Che sebbene nel sesto secolo i Romani istituissero un pretore peregrino (*praetor peregrinus*) ossia un pretore per i forestieri, questi tuttavia non aveva da occuparsi che *delle contrattazioni e dei delitti*, perchè anche allora veniva il forestiero riguardato come *incapace di diritti sulle persone e di successioni legittime o testamentarie nelle eredità dei cittadini romani;* venendo confusa nelle antiche legislazioni la capacità ai diritti civili colla capacità ai diritti politici;

Che il sovrano succedeva allo straniero, il quale avveniva che perisse fuori del luogo natale, e che vi succedeva per quel diritto che chiamossi *albinaggio;*

Che quantunque le antiche leggi romane non avessero un vocabolo equivalente, pure è da credersi, che quello intervenisse in realtà, almeno dietro i fatti che ci narra il Bodino;

Che codesto diritto è evidentemente espresso in quanto al medio evo, principiando dall'epoca di Carlomagno (10);

Che però vi fu un'epoca in cui appropriavanselo i feudisti, ma che però

i re lo rivendicarono, come si ha manifestamente dalle lettere-patenti di Carlo VI nel 1386;

Che S. Luigi per il primo (regnando in Francia col nome di Luigi IX), cercò peraltro di attenuare le gravi condizioni dei forestieri per mezzo di lettere-patenti, con cui venivano in tutto o almeno in parte esentati dal diritto di albinaggio o venivano naturalizzati;

Che queste esenzioni dal diritto generale dell'albinaggio eran piuttosto una conseguenza dei bisogni del paese, come lo provan quelle che accordavansi nel secolo XV ai mercanti, per l'istituzione di alcune fiere, ai militari in servizio nel secolo XVI, ai marinai stabiliti nel regno e arrolativisi per 5 anni, nel secolo XVII; e a certi lavoranti per le nuove manifatture di tappezzerie e di cristalli nel medesimo secolo;

Che si accordavano inoltre per favorire certe località, come quando nel secolo XVII venne dichiarato *porto-libero* il porto di Marsiglia;

Che vennero concesse anche in forza di trattati e convenzioni tra potenze straniere;

Che in molti luoghi d'Italia esisteva pure l'albinaggio nel medio evo, per quello che si legge nelle opere del Muratori, ma che però era bandito dalle due Sicilie fino dai tempi di Federigo II;

Che l'abolizione completa ne fu fatta in Francia nel 1790-91 dall'Assemblea nazionale;

Che il Codice Napoleone lo ristabilì come *diritto di rappresaglia*, perchè le altre nazioni non si accordarono egualmente per abolirlo;

Che però ne fu rinnovata nel 1819 l'abolizione completa, abrogando gli articoli 11, 726 e 912 del Codice civile;

Che in Toscana eziandio venne abolito coll'articolo 30 della legge patria, ma vi rimase sotto la forma di *diritto di rappresaglia;*

Che vi veniva poi abolito affatto col Motu-proprio del 1835;

Che tuttavia codesto diritto d'albinaggio sussiste tuttora in alcune località d'Europa più o meno modificato;

Che si comprende peraltro come le questioni, alle quali esso potrebbe ora dar campo nei luoghi dove esiste, debbono decidersi colle stesse disposizioni dei trattati e delle convenzioni stipulate;

Che queste ultime in vero o si limitano alla semplice esenzione (per cui i congiunti sono ammessi a raccoglier la successione, allorquando muore un forestiero), o si estendono alla capacità di succedere a congiunti regnicoli e comunicano allo straniero i principali effetti del diritto civile;

Che questo preteso diritto non solo è privo di fondamento giuridico, ma è pure contrario al bene stesso della civile comunanza ed è invantaggioso anche dal lato materiale;

Che infine al non meno barbaro ed insensato diritto di naufragio, fu dai popoli moderni sostituito l'umanissimo diritto di salvamento.

NOTE

(1) L'etimologia della parola naufragio, secondo l'Azuni, viene da *navis* e *frangere*.

(2) La procedura che dovevasi tenere in caso di naufragio, onde farne la prova, trovasi dalle leggi romane stabilita al titolo *De naufragiis* del Codice. Ivi, tra le altre cose, è stabilito alla legge I, emanata dall'Imperatore Costantino, che il fisco non potesse aver parte alcuna nelle cose naufragate, colla seguente filantropica espressione: *Fiscus meus sese non interponat. Quod enim jus habet fiscus in aliena calamitate, ut de re tam luctuosa compendium sectetur?* — Degne di nota sono eziandio le seguenti parole di Cassiodoro: *Crudelitatis genus est ultra naufragia velle deservire, et illos ad dispendia cogere, quibus inopem vitam probantur immania pericula cessisse* (Variar. lib. IV, c. 7).

(3) L'erario con cui reggevansi gli Stati nel medio evo, dice il Cibrario, sebbene sempre scarso ai bisogni occorrenti per difetto di buone regole di amministrazione, componevasi di moltissimi rami di entrata, fra i quali era contemplato il diritto di naufragio, in forza del quale i miseri naufragati, e gli avanzi del naufragio erano confiscati in profitto del sovrano delle spiaggie: diritto non solo ingiusto, ma spietato, perchè toglieva alle misere vittime dei furori dell'Oceano ogni residuo dei loro beni, e che, esercitato con sommo rigore in molti luoghi, massime sulle coste di Bretagna, dava origine ad atti di bestial crudeltà. Prima del mille era usanza pressochè generale, e trovasi espressamente stabilita nelle leggi di Hoele il Buono, principe di Galles. Era massima di quei tempi barbari, secondochè accenna Montesquieu, che gli stranieri non essendo avvinti ai regnicoli da nessun legame di diritto civile, non era dovuta loro nè giustizia nè pietà. Questa massima prevaleva segnatamente presso i popoli del Nord, ai quali, rinchiusi in angusti confini, tutto era straniero, e, immersi nella miseria, qualunque cosa lecita o illecita reputavasi per essi di buona preda e sorgente di ricchezza.

I Romani però, come scorgesi nel Codice Teodosiano, avevano promulgate leggi umanissime sui naufragi, e conculcavano le rapine e le angherie dei costieri, non menochè, come ho già avvertito, la rapacità del fisco. Verso il mille e dopo, soggiunge lo stesso Cibrario, cominciamo a trovare alcune eccezioni, ma queste per molti secoli sono rare. La più antica appare da una convenzione fatta intorno al mille tra Etebredo re di Mercia e Analef capo di un esercito Danese, dalla quale si raccoglie che nei porti del re di Mercia le navi mercantili straniere, sospintevi dalla tempesta, avrebbero trovato alcuni luoghi di asilo. Nel 1232 Enrico re di Danimarca, ad imitazione del padre suo Valdemaro, liberò dal diritto di naufragio nei suoi regni i cittadini di Soest in Vestfalia. Questa barbara consuetudine di appropriarsi le cose dei naufraghi era ben rara e più mite in Italia. In Sicilia aveva luogo solamente quando non si conoscevano i padroni.

(4) E dire che Tommasio nella sua dissertazione *De stat. imper. potest. legislat. contr. jus comm.* pretese di giustificare questo diritto che era ancora in uso in qualche parte dell'Alemagna! Fortuna che le sue ragioni strambe e singolari non avrebbero avuto buona accoglienza, ancorchè non fosse sorto Barbeiracchio a confutarle nelle sue note a Puffendorfio (V. l'opera di quest'ultimo intitolata *Ius nat. et gent.* lib. IV, c. 13).

(5) E qui piacemi notare che sotto la Repubblica di Venezia non solo il barbaro uso di appropriarsi gli avanzi dei naufragi non fu mai levato a titolo di diritto, ma fu

severamente vietato ai singoli privati, siccome un delitto (ordin. della Repubblica di Venezia del 1312). Anche nel Concilio lateranense si pensò a punire questo preteso diritto, e venne stabilito che fosse fulminata la scomunica contro coloro *qui christianos naufragium patientes* (*quibus secundum regulam fidei auxilio esse tenentur*) *damnata cupiditate spoliant rebus suis* (V. Decret. cap. III, lib V, tit. 17). Se non che pare che quegli intemerati padri della fede cristiana non si curassero dei naufragati non cristiani, come questi non avessero diritto di esser protetti contro quell'infame e barbara usanza!

(6) Sono pirati, secondochè insegna il Wheaton, coloro che scorrono i mari con propria autorità, affine di predare e rubare a mano armata, sia in tempo di pace, sia in tempo di guerra, i legni di ogni nazione, senza attendere ad altro, se non a ciò che loro conviene, purchè rimangano impuniti dei loro reati. — Gli atti perpetrati da tali malfattori costituiscono il delitto di pirateria (Vol. I, p. 93). Si noti che essi possono venire perseguitati e puniti dal potere giudiziario di qualsiasi Stato, sebbene non si trovino entro i suoi confini: essendochè il pirata sia nemico di tutti, perchè di tutti minaccia del pari la sicurezza. Inoltre egli commette il suo delitto sul mare, che essendo il patrimonio comune della umanità, non è soggetto al dominio speciale di veruna nazione. Laonde diceva benissimo il nostro Casanova, che, cioè, in qualsiasi legislazione intorno alla pirateria, sono da considerarsi due cose: in primo luogo il delitto stesso, che è di diritto delle genti, e che non è dato a verun legislatore in particolare, nè di creare, nè di abrogare, nè di estendere o restringere . . . . . .; in secondo luogo le pene di questo delitto, e le forme del giudizio, che sono di diritto pubblico, e possono variare secondo le diverse nazioni (Vol. II, p. 348).

In antico una nave che fosse stata presa, come colpevole di pirateria, veniva abbruciata o sommersa nel mare, mentre l'equipaggio pendeva impiccato alle antenne. Se non che questa barbara usanza venne anche essa abolita dalla moderna civilizzazione, e vennero ad essa dalle vigenti legislazioni sostituite forme regolari di procedimento e pene che variano secondo le istituzioni dei diversi paesi, severe sì, ma non crudeli ed inumane.

Ecco a questo proposito che cosa dice il cav. Melano di Portula nel suo Dizionario analitico di diritto ed economia: Si dà il nome di pirata al ladro che assale a mano armata i bastimenti in mare, come i masnadieri aggrediscono i passeggieri sulle strade. — Fra il pirata ed il corsaro vi passa la differenza che questi può essere legalmente autorizzato, mediante regolare commissione, a correre i mari e a depredare i bastimenti di potenza nemica, sotto l'osservanza delle discipline stabilite da appositi regolamenti in ordine alle prede, invecechè il primo assale qualsiasi nave che incontra, senza distinzione di nazionalità nè di potenza amica o neutra, e senza tener conto di veruna legge. — I pirati sono il flagello del commercio marittimo, ed è perciò che tutte le nazioni incivilite fanno a gara per liberarne i mari. I segni caratteristici del pirata sono, oltre il fatto delle sue depredazioni: 1.° la mancanza di commissione, lettere di marca, congedo o passaporto, del ruolo di equipaggio e di altri atti valevoli a far fede della legittimità della spedizione; 2.° una doppia commissione per parte di due diverse potenze. — Per le cose predate non si dà azione fra pirati in qualunque tempo o luogo, neppure allorchè uno preda l'altro. Le cose predate inoltre non cangiano mai dominio, nemmeno per prescrizione, in qualunque mano pervengano; e solo si rifanno agli ultimi possessori le spese, qualora siano in perfetta buona fede, e provino la loro ignoranza che le cose comprate erano prodotto di pirateria.

(7) Questo tempo in generale vien dai trattati stabilito ad un anno e un giorno.

(8) Ecco come a questo proposito si esprime il Wattel: *Est-il nécessaire de parler du droit de naufrage, fruit malheureux de la barbarie et qui à heureusement disparu presque partout avec elle? La justice et l'umanité ne peuvent lui donner lien que dans le seul cas où les propriétaires des effets sauvés du naufrage ne pourraient absolument point être connus. Ces effets sont allors au premièr occupant, ou au souverain, si la loi les lui réserve* (*Droit des gens, liv. I, ch.* 23 § 293). V. anche Puffendorf, *Ius nat. et gent.* lib II, c. 6, § 8.

(9) Disposizioni pressochè eguali si trovano nella convenzione conchiusa tra il nostro Governo e quello di Svezia e Norvegia nel giugno del 1862. Qui però si è stabilito che dai Consoli o dai proprietarii delle merci e della nave salvata non si potrà richiedere che il pagamento delle spese occorse per la conservazione della proprietà. — Quanto poi ai diritti di salvamento ed alle spese di quarantena vi si dice, che tanto quelli che queste debbono essere uguali a quanto pagano le navi nazionali in simili casi.

(10) Nel medio evo forse per opera del cristianesimo s'incontrano alcune leggi in favore dei forestieri. — Se qualcheduno (giusta la legge dei Borgognoni) ricusava pane e fuoco ad un viaggiatore era colpito di una multa di tre solidi. E Carlomagno ordinava che nel suo reame nessuno, nè ricco, nè povero, rifiutasse ospitalità ai forestieri, rifiutasse, cioè, il tetto, il fuoco e l'acqua. Inoltre affine di proteggere lo straniero dalle soperchierie dei suoi ospiti privati stabilì gravi pene contro l'uccisione di uno straniero, proibì di respingerlo dal paese in cui entrasse, ne affidò la protezione ad un signore, incaricando i Missi dominici di prendere accurata cognizione del nome dei forestieri che dimorassero in ciascuna provincia, non che dei signori cui fossero addetti (Capitolari di Carlomagno, A. 816, c. 3). Queste disposizioni sotto Carlomagno migliorarono forse la condizione dello straniero, ma sotto i deboli suoi successori, usurpata dai feudatarii l'autorità politica, lo straniero non trovò più in essi un protettore, ma un padrone.

Effetti della dichiarazione di guerra riguardo agli stranieri.

Scoppiata una volta che sia la guerra, essa annulla od almeno sospende tutte le obbligazioni provenienti dai trattati che prima esistevano fra le Nazioni che ora sono nemiche, sì perchè essi suppongono lo stato di pace, che adesso più non esiste, come per quest'altra ragione, che la guerra, cioè, concedendo il diritto di privare sino a un certo punto il nemico di quanto gli appartiene, lo priva con ciò stesso di quello che gli è dovuto mediante i trattati. — Da questa regola sono eccettuati quei patti, che determinano la condotta da tenersi in caso di ostilità rapporto ai sudditi, che al cominciare di esse si trovassero nel paese nemico, oppure stabiliscono la neutralità accordata ad una città o provincia, ovvero fissano certe norme da osservarsi durante le ostilità delle potenze belligeranti per potere comunicare tra loro, norme che possono prescrivere eziandio come debbano trattarsi i paesi, che fossero per occupare, o i prigionieri, che durante la lotta saranno fatti. — I trattati che versano intorno a questi ed altrettali oggetti devono osservarsi, nonostante le ostilità che hanno luogo, perchè mirandosi con essi a stabilire quello che si dovrà praticare in caso di rottura, si rinunzia con ciò al diritto d'invalidarli, dichiarata che sia la guerra. Oltre di che se questa potesse annullarli, sarebbe stato inutile e ridicolo conchiuderli, poichè con essi si voleva appunto regolarne gli effetti. Ed il cominciamento della guerra importa pure, che il principe richiami, se non lo fece allorchè la dichiarò, i sudditi che dimorano nel paese nemico, e che allontani, se lo crede conveniente, dal proprio territorio i cittadini della potenza con cui è in guerra, concedendo però un sufficiente spazio di tempo, perchè senza grave loro danno possano ripatriare unitamente ai loro beni (1). Se non che può avvenire benissimo, ed infatti moltissime volte accade, specialmente se la guerra scoppiò quasi all'improvviso, che al cominciare di essa i cittadini dello Stato nemico per ragione di commercio, o per altro mo-

tivo, abbiano entro i confini del nostro territorio buona parte dei loro beni mobili. Potremo noi impadronirci dei medesimi a nostro profitto, e comecchessia in tutto od in parte disporne per indennizzarci dei danni sofferti o per meglio provvedere ai bisogni della guerra senza nostro scapito? Se si considera che questi cittadini trasportarono una parte delle ricchezze loro nello Stato contro cui il loro Governo è ora in guerra, in un tempo nel quale esistevano fra essi rapporti amichevoli, se oltre a ciò si riflette, che il principe che ne permise l'ingresso, contrasse con ciò un tacito dovere di proteggerli nella persona e nelle sostanze, finchè rispettano le leggi dello Stato, se si pone mente, dicevo, a queste considerazioni, parmi doversi concludere che la nazione nemica, o per meglio dire il sovrano che la regge, debba, generalmente parlando, scrupolosamente rispettare le sostanze di costoro, accordando ad essi tanto spazio di tempo, quanto può bastare, perchè le possano vendere nei luoghi ove si trovano, ovvero trasferirle altrove (2). Questo principio, che mi pare fondato su buone ragioni di diritto internazionale, non è disconosciuto nella pratica in Europa, vedendo che si formano apposite convenzioni, o si promulgano leggi a questo riguardo, con cui viene riconosciuto nei negozianti la facoltà di poter ritirare le merci, che prima delle ostilità avevano presso il nemico, oppure di venderle al medesimo. E per addurre un esempio, citerò i trattati di commercio e di navigazione pel tempo di guerra, che l'Italia firmò colle Repubbliche di Venezuela e di Costarica, in cui non solo venne confermato l'esposto principio, ma in vista forse della immensa distanza che separa i paesi delle parti contraenti, venne spinta la cosa molto più oltre, essendosi accordato ai rispettivi sudditi la facoltà di restare nel territorio nemico e di attendere ai loro commerci ed industrie, dichiarando che le proprietà loro sarebbero inviolabili. Altrettanto dicasi delle navi, che si trovassero al cominciare della guerra nei porti nemici. — Queste al pari delle merci di cui fossero cariche devonsi di regola rispettare, acconsentendo che possano liberamente far vela per dove loro più piace, poichè quelle stesse ragioni che militano pei cittadini, che unitamente ai loro beni mobili si trovano al cominciare della guerra nel territorio del nemico, onde questi abbiano la libertà di andarsene insieme alle mercanzie, stanno a favore altresì dei bastimenti coi loro carichi (3). Conformemente agli esposti principii fu la pratica seguita ai nostri giorni da alcune potenze di Europa. Nella guerra d'Oriente che cominciò nell'anno 1854, la Francia e l'Inghilterra accordarono alle navi Russe lo spazio di 6 settimane per uscire dai porti francesi ed inglesi, e ritornarsene in patria. Notisi però, che la giurisprudenza inglese ha seguito costantemente un principio opposto, avendo ritenuto che le navi del nemico sono di buona presa, appena siano cominciate le ostilità, dato pure che i capitani delle medesime non ne avessero ancora avuto notizia.

Laonde la condotta tenuta dalla Gran Brettagna nella guerra d'Oriente deve risguardarsi quale eccezione alla regola da lei seguita per lo passato. Che se talvolta le navi nemiche unitamente al loro carico vengono provvisoriamente sequestrate, ossia si assoggettano all'*embargo* (4) al cominciare delle ostilità, ciò si fa molte volte solo per aver tempo di conoscere, come si condurrà il nemico in queste circostanze a nostro riguardo, pronti a rilasciarle, oppure a confiscarle, usando del diritto di ritorsione secondochè si mostrerà rispettoso o dispregiatore della giustizia. Da ciò si vede che questo provvisorio sequestro delle mercanzie e delle navi non è che una misura di precauzione, suggerita da una previdente politica. Havvi però un'altra questione, che ha molta analogia con quelle di cui or ora ho discorso. — Le navi mercantili per ragione dei loro commerci sogliono intraprendere lunghissimi viaggi che spesso durano per molti mesi Or bene accade assai di sovente che al momento della loro partenza, lo Stato a cui appartengono sia in buoni rapporti con tutti, e che durante l'assenza loro siano insorti litigi fra il loro paese ed un altro, che degenerarono in guerra, senza che esse, trovandosi in regioni remotissime, abbiano avuto contezza della denunziazione e dichiarazione della medesima, per cui abbiano fatto vela per ripatriare, ignorando per tal modo senza colpa le ostilità cominciate. Si domanda ora, se la potenza nemica possa impadronirsi colla forza delle medesime e dichiararle di buona preda. Se si consulta il diritto positivo che regge le relazioni internazionali in Europa, si deve rispondere affermativamente: laddove stando al diritto filosofico delle genti, la risposta non può essere che negativa. Infatti essendo questi bastimenti partiti in tempo di pace, ed avendo intrapresa la navigazione loro sotto la fede dei trattati, le più elementari regole della equità e della giustizia domandano che loro sia accordato tempo sufficiente per potere entrare in un porto dello Stato di cui inalberano la bandiera, oppure per potersi ricoverare in un porto o nel mare territoriale di una potenza neutrale (5), non potendo loro farsi colpa di avere ignorato la denunziazione e dichiarazione di guerra fatte al loro Stato, essendo nella morale impossibilità di conoscerle. Eppoi se la omissione di queste formalità rende sovente la guerra irregolare per maniera che essa rassomiglia piuttosto ad un tradimento, che ad una legale difesa e riparazione dei nostri diritti ingiustamente lesi, non evvi ragione di fare un'eccezione nel caso in esame, sempre però che le navi si trovassero nell'assoluta impossibilità di conoscere le accennate formalità.

Esposto ciò concludo coll'illustre Forti, che quando si rompe la guerra tra due Nazioni, cessa naturalmente la protezione dei trattati per gl'individui delle Nazioni belligeranti, che sono gli uni nel territorio dell'altra nazione (6): ma non per questo ne vien la conseguenza che i loro beni debbano esser confiscati e le loro persone ritenute come prigionieri: pe-

rocchè è massima conforme ai dettami di giustizia e sanzionata dalla moderna civiltà, che la guerra tra le nazioni non porta alterazione di sorta alle proprietà particolari, nè alla libertà personale degli individui appartenenti alle nazioni nemiche (7).

Se non che gli esempii che ci hanno fornito le guerre tra gl'Inglesi e Napoleone Bonaparte (8), seppure il pubblicista deve fermarsi più agli esempii che alla severa e spassionata ponderazione dei sacrosanti principii del gius delle genti ne indurrebbero a contraria sentenza. E nel vero tutti i pubblicisti hanno deplorato a ragione le arditissime violazioni del diritto delle genti, di cui si son resi colpevoli gl'Inglesi, i Repubblicani Francesi e Bonaparte nelle luttuose guerre della rivoluzione: nel che quantunque gl'Inglesi abbiano la maggior colpa, pur tuttavia non ci è dato assolvere i rivoluzionarii e Bonaparte da ogni rimprovero (9); tantochè si potrebbe dire che il diritto delle genti ha retroceduto in sul finire del secolo scorso e sui primi quindici anni di questo. Ma se cotal sacrosanto principio di gius delle genti è stato violato nelle ardimentose guerre della rivoluzione e dell'impero, cesserà egli per ciò solo di essere la norma ad ogni governo che ami che la giustizia osservata e giammai conculcata trionfi, e la violazione e la prepotenza di fronte ai sacrosanti dettami della spassionata ragione, non osin più dinanzi alla crescente civiltà ed al progresso, dinanzi al trionfo delle leggi dell'umanità, contrastar col diritto (10)? È giunto ormai il tempo che la forza del diritto subentri al diritto della forza, e la giustizia oggimai non più schiava delle mal concepite passioni dell'odio, dei rancori, degli arbitrii infine, brilli tra le nazioni, tra i popoli, tra i governi, tra i cittadini stessi, del suo puro splendore. — Ma non per questo il principio di umanità nei governi deve porre a repentaglio la loro autorità e la loro sicurezza: ma non per questo voglio dire, i governi debbono uccidere sè stessi. Laonde quando la guerra è dichiarata si possono prendere delle misure di sicurezza rispetto agli individui che appartengono alle nazioni nemiche; continuando però finchè sono nello Stato ad amministrar loro giustizia, nella stessa guisa che se fossero sempre sotto la protezione dei trattati; e, nell'obbligarli a partire, a distinguer sempre i domiciliati dai viaggiatori, perocchè mentre i secondi possono essere obbligati a partire immantinente, lo stesso non può farsi dei primi, per non impedir loro di mettere in salvo i proprii interessi (11). Arrogi però che se i trattati davan loro dei privilegi, questi vengono a cessare colla dichiarazione di guerra, ma pur tuttavia questa non porta alterazione veruna per tutto ciò che deriva dal gius naturale, e questo non solo per gli inviolabili eterni principii di esso, ma eziandio perchè assai è il danno che deriva dalla interruzione del commercio tra le nazioni nemiche, senzachè si aggiunga la tristizia delle confiscazioni e dello scioglimento dei contratti. E poi quale interesse avrebbero le na-

zioni in ciò, una volta che per il diritto di rappresaglia si può benissimo contraccambiare il male col male. Io dico che anche per questo mostrano poca previdenza, pochissima prudenza e verun amor proprio nazionale e nessunissimo amore pei proprii connazionali quei governi che, per un semplice spirito di mal concepita vendetta, si lasciano trasportare a questi eccessi cotanto dannosi al benessere, al decoro ed alla prosperità generale ed individuale delle Nazioni.

NOTE

(1) A questo proposito giova avvertire che i giuristi sostengono contrarie sentenze, opinando gli uni che debba loro concedersi un conveniente spazio di tempo per potersi ritirare, e quindi non sia lecito farli prigionieri, mentre altri sono di opposto parere. Io però inclino alla prima sentenza, sì perchè, come ho notato anche altrove, l'avere permesso ad un suddito di un altro Stato col quale ora si è in guerra l'ingresso nel proprio territorio, involge la tacita promessa, che non incontrerebbe alcuna molestia, nè gli sarebbe vietato quando gli piacesse, di ripatriare, finchè si mostrasse rispettoso osservatore delle leggi del paese presso cui si trova, ed anche per quest'altra ragione, che appo le nazioni più civili d'Europa è generalmente ammesso il principio di lasciare libero lo straniero, che per qualsiasi motivo si trova presso noi, di ritornare nel suo paese nativo al cominciare delle ostilità. Anzi nella guerra d'Oriente troviamo che lo stesso Governo Russo consigliò gl'Inglesi che dimoravano pei loro affari in Pietroburgo a mettersi sotto la protezione dello Czar, assicurandoli che non avevano nulla a temere, nè per le loro persone, nè per le sostanze loro, finchè si conducessero conformemente a quanto esigeva il dovere.

(2) Il diritto delle genti, insegna lo Zaccaria, protegge i beni dei sudditi nemici, nè è permesso portarvi offesa che in via eccezionale, e per raggiungere lo scopo della guerra. Infatti i beni privati dei cittadini non entrano a formare la forza di uno Stato per proseguire la guerra, se non in quanto esso Stato ha il diritto d'imporvi e levarvi tasse, conforme lo esigono i suoi bisogni.

(3) Ecco quanto dispone in proposito il nostro Codice della marina mercantile: Le navi mercantili di nazione nemica, che si trovassero nei porti o littorali dello Stato al momento della dichiarazione di guerra saranno libere di uscirne in qualunque tempo, salvo che il Governo, per ispeciali circostanze, non creda prescrivere un limite per la partenza. A questo fine le navi suddette saranno alla loro partenza munite di salvacondotto per recarsi in patria. — Ciò non di meno, in via di rappresaglia, potrà farsi luogo all'embargo o sequestro di tali navi, quando il nemico avesse cominciato le sue ostilità, catturando le navi nazionali che si trovassero nei suoi porti, od operando estorsioni nelle provinci dello Stato. — Articolo 243. — Le navi come sopra sequestrate e le mercanzie caricate sulle medesime di proprietà del nemico, potranno, secondo le circostanze, essere trattenute sino alla fine delle ostilità, ovvero dichiarate di buona preda. — In questo caso il prodotto sarà destinato ad indennizzare *pro rata* del rispettivo interesse i nazionali danneggiati dal nemico, osservandosi tanto per i giudizi sulla legittimità della preda, quanto per la relativa liquidazione, le regole e

la procedura sopra stabilite. — Articolo 244. — Gli equipaggi delle navi mercantili sequestrate, predate o confiscate saranno in tutti i casi lasciati in libertà. — Soltanto in via di rappresaglia potranno gl'individui di nazione nemica essere trattenuti, quando dalla potenza cui appartengono siansi fatti prigionieri equipaggi o marinai di navi mercantili nazionali o di potenza alleata. — Articolo 245.

(4) Questa parola deriva dal verbo *embargar*, che nella lingua spagnuola vuol dire arrestare, ossia catturare. Esso importa quell'atto da parte di una potenza che ha diritti da far valere, mediante il quale ordina che le navi appartenenti alla Nazione contro cui reclama, le quali si trovano nei suoi porti, o nel suo mare territoriale, vengano provvisoriamente ritenute onde impedirne l'uscita. Se la questione viene sciolta pacificamente, si lasciano liberamente partire. Che se si rifiuta la domandata riparazione, in questo caso si confiscano per indennizzarsi della ingiustizia patita, restituendone il di più che se ne ritrasse ai proprietarii. — Che se durante la contestazione scoppiasse la guerra, questa si ritiene come un rifiuto di dare soddisfazione, e si confiscano le sostanze staggite o sequestrate. Un dotto pubblicista francese, il signor Hautefeuille, condanna l'embargo, dicendolo contrario alla legge naturale giuridica, poichè esso importa un atto di ostilità primachè sia seguita la dichiarazione di guerra. — Però giova osservare tra le altre cose, che non essendo permesso di adoperare i mezzi coattivi per ottenere giustizia se non dopo avere esauriti i mezzi pacifici nel proseguimento della procedura pacifica per far valere i nostri diritti, la nazione contro cui reclamiamo ha già quasi un precedente avviso, che noi siamo disposti ad usare anche della forza per tutelare i nostri interessi. Se la dichiarazione dovesse sempre precedere le rappresaglie, ci troveremmo spesso nella impossibilità di poterle usare, poichè lo Stato che ci offese, conoscendo per tempo le nostre intenzioni, prenderebbe le opportune misure per render vani i nostri sforzi, che erano soltanto preordinati ad ottenere giustizia con tal mezzo meno severo. Dirò eziandio che l'embargo qualche volta non è che un semplice atto di sicurezza interna ordinato da un Governo affine d'impedire che si diffondano all'estero certe notizie relative al paese, ecc., ecc.

L'embargo differisce dal blocco pacifico (*a*) il quale non è altro che l'impiego d'una certa quantità di legni da guerra, mediante il quale uno o più porti, ovvero una spiaggia, vengono guardati così da vicino, da non potervisi penetrare nè uscire senza correr pericolo di venir presi. Esso è di data recente; il primo esempio di un tal blocco lo abbiamo avuto nell'anno 1829, quando fervendo lotta fra la Grecia, che si era sollevata e la Porta Ottomanna, le flotte della Russia, della Francia e dell'Inghilterra, alleatesi per porre un termine a questa guerra di esterminio, bloccarono tutte le spiaggie della Grecia, per impedire all'esercito Turco, che vi si trovava, tanto l'arrivo di

(*a*) Ecco a proposito di queste due parole, che cosa osserva il Portula nel suo Dizionario analitico di diritto ed economia: Dicesi blocco l'assedio alla lunga fatto nell'intento di troncare le comunicazioni, affinchè i viveri non possano entrare nella piazza assediata. — In caso di blocco il capitano di bastimento deve cercare di approdare in uno dei porti più vicini della potenza di cui fu autorizzato ad inalberare la bandiera. — La parola embargo viene generalmente adoperata per denotare la facoltà che compete al principe di far cedere l'interesse privato a quello dell'universale, e di mettere per conseguenza impedimento all'uscita dei bastimenti dal porto, di sequestrarli e di servirsene all'occorrenza, e ciò sin che essi appartengano a sudditi od a stranieri. L'ordine di tale arresto non dà luogo a veruna indennizzazione, perchè viene riputato fatto di guerra, e per conseguenza di forza maggiore.

soccorsi, quanto l'uscita dalla rada di Navarino alla flotta turca-egiziana che vi era stanziata: e ciò perchè la Turchia non voleva accettare nessun progetto di aggiustamento offerto dalle potenze alleate alle parti belligeranti. Dopo questo blocco della Grecia, la storia moderna parla di molti altri blocchi che ebbero luogo specialmente nell'America meridionale: tra gli altri ricorderò quello che riguarda Buènos-Ayres, postovi dalla Francia e dall'Inghilterra nel 1845 e terminato nel 1848. — Giova inoltre osservare che di questo mezzo usano i Governi, quando se per una parte vogliono riparazione da uno Stato dei torti patiti, non amano però dall'altro canto di spingere le cose fino al punto d'impegnarsi in una guerra, in paesi lontani, la quale, ancorchè riuscisse felice, non potrebbe compensarli dei sacrificii a cui dovrebbero sottostare. Chiuderò quest'argomento coll'avvertire che il citato signor Hautefeuille, il quale, come ho di sopra manifestato, è contrario all'embargo, combatte a lungo altresì il blocco pacifico. Il prof. Heffter all'incontro insegna non potersi dubitare della legalità di questo mezzo per ottenere giustizia, mezzo che gli Stati neutrali devono rispettare, ammesso che sia stato loro regolarmente notificato.

(5) A questo punto mi piace avvertire che la tesi se il mare sia suscettivo di dominio, e qu li sieno i diritti su di esso delle potenze, riguardate tanto in istato di pace, che in quello di guerra o di neutralità, ha dato motivo ai pubblicisti di dividersi in due contrarii partiti. Grozio sostenne la libertà assoluta del mare (*De jure belli ac pacis*) ed ebbe a seguaci Zuerio, Graverio, Groeninzio e Gransovinckelio. — L'opposta sentenza ebbe per principale sostenitore Seldeno ed ebbe a seguaci Puffendorfio, Wolfio, Eineccio e Fra Paolo Sarpi. Anche il Bynckersoeckio prese parte alla disputa sul dominio del mare e fu d'avviso che possa il mare sottoporsi al dominio di una nazione, se questa abbia la sovranità del territorio all'intorno. L'Azuni parlando sul merito delle ragioni adoperate massimamente dai corifei dei summentovati due partiti, dice che la posterità ha dovuto giudicare che Grozio sostenne malamente un'ottima causa e Seldeno ne difese bene una pessima. Infatti che l'assunto di quest'ultimo fosse men giusto rilevasi anche nella storia della Gran Brettagna di Davide Hume. A riguardo poi dell'opinione di Bynckersoeckio si può dire che essa conduce ad un risultato non abbastanza preciso. Se non che i più reputati pubblicisti a fine di scegliere in cosiffatta disparità di pareri un temperamento più conforme al naturale diritto, stabilirono delle distinzioni, e col loro sussidio pervennero allo scioglimento della tesi in modo soddisfacente ed ormai universalmente accolto in Europa. Distinguono essi anzitutto il mare vasto dal mare territoriale, il quale ultimo è quello adiacente al territorio di una potenza fino a quel segno che la medesima possa esercitarvi la sua giurisdizione; mentre la parte che giace oltre cotal segno è detta mare vasto. Il mare territoriale ritiensi che cada in dominio dello Stato, di cui bagna il territorio; e ciò non solo a motivo che riguardasi come accessorio di questo, ma altresì perchè ciascuna nazione potendo appropriarsi le cose, l'uso delle quali se si lasciasse libero e comune alle altre sarebbe alla stessa dannevole, le appartiene perciò di estendere il suo dominio in mare per tutto quello spazio entro cui può proteggere i proprii diritti, con impedirvi l'accesso alle altre nazioni e specialmente ai loro vascelli da guerra. Questo possesso sul mare territoriale fu riconosciuto eziandio dagli antichi. Plutarco infatti nella vita di Cimone narra che le flotte del re di Persia non potevansi avvicinare alle coste della Grecia per la estensione della corsa di un cavallo, nè imprendere la navigazione oltre le Rocche Cianee e le isole Chelidonie (t. V,

p. 22). Rimase però indeterminato il punto sino al quale giunga il mare territoriale. Baldo (alla legge 3, Cod. *De nautico foenore*), Bodino (*De republica* lib. 1, c. 10) e Targa (*Ponderazioni marittime* c. 2) si accordano nel ritenere che il mare territoriale sia tutto quello che dalla spiaggia si dilata fino alla distanza di sessanta miglia. Locennio (*De jure maritimo*, lib. I, c. 4, § 6) lo fissa sino a due giornate di cammino lungi dalla riva. Grozio (Op. cit. lib. II, c. 3, § 13) poi sostiene essere mare territoriale lo spazio al quale può arrivare la difesa che parte dalla terraferma. Molti altri autori inoltre, fra cui il De Harbren ed il Casareggi (*De commercio, disc.* 136, N. 1) stabilirono il punto del confine del mare territoriale a cento miglia distante dalla costa: ciò che si trova eziandio stabilito in un diploma del Re Don Giacomo d'Aragona del 23 agosto 1327. L'Hubner (*De la Saisie de bâtiment*, t. 1, ch. VIII, § 10) ed il Wattel (*Le droit des gens*, vol. I, c. XXIII, § 289), ritengono che si prolunghi il dominio del mare sin dove la nave si trova sotto il tiro del cannone collocato sul lido, in vicinanza del quale si naviga. Di simile avviso è anche il Bynckersoeckio (*De dominio maris*, c. II, § 5), il senatore Azuni (*Dei principii del diritto marittimo*) che ritiene la distanza di tre miglia qual punto il più lontano cui può portare la forza d'un cannone o di una bomba, il Piantanida (*Della giurisprudenza marittima commerciale*, vol. IV, tit. 2) e l'autore del poema del diritto della natura presso gli ultimi due citati autori. A questi pubblicisti si aggiunga il consigliere Schmalz (*Del diritto delle genti europee*, tom. I, lib. 4, sez. 1) il quale dice essere in Europa reputato che il mare si possa dominare sin dove giunga un tiro di cannone mandato dalla ripa: distanza fissata sopra tre miglia di Francia; e la quale, egli soggiunge, sembra essere divenuta la massima delle Corti. Se non che tutto questo serve per determinare la estensione del mare territoriale costeggiato da lidi non curvi, perocchè se essi non sono tali e vi esiste invece una baja od un golfo, quel seno di mare racchiuso in linea retta tra l'una e l'altra punta della terraferma o delle isolette sporgenti oltre al promontorii della terra stessa, si considera mare accessorio alla medesima, quantunque le terre circostanti siano lontane oltre tre miglia dal mezzo del seno: per conseguenza anche siffatto spazio di mare vuolsi ritenere come territoriale. Se poi una massa eziandio grande di acque è racchiusa in un territorio di un solo Stato, essa gli appartiene intieramente, sebbene comunichi con un altro mare mediante una via però ristretta: la qual cosa deriva dal potere tale Stato occupare e difendere simile spazio di acqua al pari del mare territoriale. Ma se i lidi che circondano un mare sono di parecchie Nazioni, quantunque una sola possegga i territorii laterali, ond'è composto lo stretto, questa Nazione tuttavia non ha diritto di opporsi al passaggio delle navi d'altri popoli per lo stretto medesimo (*a*); imperocchè, siccome da ciò non sente verun pregiudizio, così non può

(*a*) Quantunque abbia detto col Reale (*del Diritto commerciale marittimo*) che non si possa proibire il passaggio per uno stretto, che porge la communicazione a due mari comuni, havvi non pertanto ragione nella potenza che possiede lo stretto di opporsi a simile passaggio, ogni volta che desso le rechi nocumento, ovvero di stabilire moderate imposizioni a carico dei vascelli che vi transitano, onde le siano di compenso pei dispendii cui deve soggiacere, per garantire tal parte del suo territorio da ogni ostile impresa ed insulto, e per mantenere dei fari e degli esperti piloti o locatieri che servano ad assicurare ed agevolare il passaggio delle navi altrui. È di questa indole il dazio al quale tutte le nazioni che fanno il passaggio dello stretto del Sund devono sottostare verso la Danimarca (Wattel, Op. cit. e luogo cit., § 292).

proibire quanto agli altri Stati è di giovamento (Galliani, *Dei doveri de' principi neutrali*, lib. I, c. 10). — E qui credo opportuno di riportare il seguente brano tratto dall'Opera di diritto internazionale del professore Sandonà: Il mare territoriale (egli dice) incomincia dal punto in cui è navigabile e giunge fino ad un altro, dove si tira una linea fittizia, detta linea di rispetto, che in certo modo ne chiude le acque. E ciò nell'ipotesi che le rive del mare presentino una linea diritta e regolare. Ma poichè questo assai di rado succede, penetrando il mare in alcuni luoghi più, e in altri meno entro il continente per modo che le sponde sono quasi sempre tagliate da seni, promontorii od altro, così per eliminare gl'inconvenienti che ne verrebbero, se si dovesse misurare il dominio marittimo, muovendo da ciascun punto della riva, dice l'Hautefeuille essersi introdotto l'uso che si tiri una linea da un promotorio all'altro. — Ciò che si è detto del mare territoriale non vale per ogni altro spazio marittimo, che appellasi alto o vasto mare, il quale non può cadere in dominio di veruno Stato, poichè, se da una parte è capace di recare largo e continuo soddisfacimento ai bisogni degli uomini, dall'altra non può assoggettarsi a nessun atto di apprensione e quindi di occupazione, su di cui poter fondare, come nelle altre cose, il diritto di esclusiva proprietà.

(6) Collini, Cod. del gius delle genti, proemio. Firenze, 1824.

(7) Montesquieu, *Esprit des lois*, liv. X, ch. 3. — A questo proposito riporterò qui le seguenti parole dell'egregio mio maestro, prof. cav. Sandonà: Appena la guerra, egli dice, è cominciata, le potenze che sono in essa impegnate divengono subitamente fra loro nemiche. E poichè esse operano per conto dei cittadini che rappresentano, e di cui intendono tutelare gl'interessi, di qui procede che quelli diventino a vicenda nemici. E saranno e potranno riguardarsi come tali, posto pure che si trovino in paese straniero, poichè non è il luogo in cui dimorano che li fa nemici, ma i rapporti politici che li rendono tali. Però avvertasi che da questa premessa non se ne può inferire, che eglino abbiano il diritto di trattarsi come nemici dovunque si trovino, poichè se dimorassero in uno Stato neutrale, il capo di esso, in quanto gode del potere sovrano, non solo può, ma deve loro vietare di abbandonarsi ad atti di violenza (*a*).

Quello che ho detto delle persone, vale altresì dei beni loro. Questi vengono

(*a*) Credo opportuno riportare qui ciò che dice il Wedard (*Osservazioni sopra lo spirito delle leggi*, ecc.) riguardo ai prigionieri di guerra.

Se il delinquente, egli dice, è sottoposto alla schiavitù, lo sarà anche il guerriero, benchè innocente (poichè non è mai colpa il difendere la patria); ma la loro schiavitù è varia, perchè è varia la cagione che l'ha prodotta; pure entrambe sono ammissibili con l'ordine sociale; qualora i suoi limiti siano proporzionati.

Colui che facendo parte di una nazione fa fronte con le armi alla mano contro un nemico armato per difendersi e per offendere; espone la propria vita per sostenere la causa di tutta la nazione; egli ha tutto il diritto di uccidere chi tenta rapirgli la propria esistenza. Qui la legge del più forte prevale, ed è la sola che agisca dall'una e dall'altra parte; non per ingiustizia, nè per immoralità dei combattenti; giacchè ognuno di loro non è che una parte della nazione, ed ognuno di loro deve subordinare le sue azioni a chi dirige tutta la massa dei combattenti, che è sostenuta da tutto il popolo che forma la nazione, e che li somministra in comune le provvisioni necessarie di armi, vitto, vestiario, ecc, ed in tal modo sostenere uniti le ragioni ed i diritti, comuni.

Nessun individuo in particolare può essere l'interprete di queste ragioni, di questi diritti, nè delle leggi, ordini e decreti che ne derivano, se non ha ricevuto la facoltà di rappresentare tutta la nazione.

Questa facoltà è già depositata nelle mani di uno, o di più, a seconda del governo

considerati quale proprietà nemica, qualunque sia il luogo in cui si trovano, purchè esso non faccia parte del territorio d'una potenza neutrale. Questa dottrina ammessa dal Wattel, dal Baroli, dal Martens e da altri è negata dal Pincheiros Ferreira, che sostiene il diritto delle genti non consentire, che si risguardino come nostri nemici che le persone che prendono parte immediata ed attiva alla guerra. Certamente se la parola *nemico*, soggiunge lo stesso Sandonà, si prende per indicare tutti coloro contro cui io posso usare la forza per ferirli, ed anche ucciderli, egli ha ragione, ma noi non la adoperiamo in questo senso rigoroso, volendo con essa dinotare soltanto, che fra i cittadini degli Stati belligeranti non esistono più rapporti politici di buon vicinato e di amicizia, e che la cessazione di questi rapporti mi può dare in ordine a loro, ed ai beni che possiedono, in certi casi, alcuni diritti, che altrimenti non avrei; diritti che tendono a che io possa più facilmente ottenere la giustizia che cerco, e che fino ad ora mi fu sempre negata. Intesa la parola *nemico* in questo senso, non vediamo come si possa condannare la esposta dottrina.

(8) Montveran; *Hist. de la présente situation de l'Angleterre, liv. III, ch.* 3.

(9) Bignon; *Hist. de France, I époq., ch. VIII et XII; II époq., ch. IV et V.*

(10) Qui mi piace notare come il diritto delle genti in Europa, nel suo continuo progresso, permetta ai nostri giorni, tra le altre cose, ai sudditi delle potenze belligeranti di opporsi direttamente e con tutti i mezzi ad ogni tentativo di distruzione o devastazione, a cui volessero metter mano le truppe nemiche in opposizione alle leggi della guerra. E quasi questo non bastasse, ha spinto più oltre le cose, volendo che le ostilità gratuite commesse a danno delle persone o dei beni privati, siano considerate non solo quali violazioni delle leggi di guerra, ma quali offese eziandio portate alle leggi criminali protettrici delle persone e delle proprietà, offese quindi che devono essere portate innanzi ai Tribunali ordinarii, o alle Corti marziali per esservi giudicate e punite.

(11) Esemplare per l'applicazione di questi principii si è il trattato stipulato nel 1818 tra la Prussia e la Danimarca, riferito nell'*Annuaire historique* del 1818; appendice, pagina 474.

---

stabilito, e questo o questi ne sono i legittimi interpreti, i direttori, gli amministratori, ecc., mentre che i combattenti non sono che gli esecutori degli ordini che ricevono a nome di tutta la nazione. Dunque la forza prevale e deve prevalere nei combattenti senza alterare in nulla i sistemi dell'ordine sociale, e senza offendere la morale, e la giustizia di entrambe le nazioni.

Se il vinto depone le armi, e si rende prigioniero, cessa nell'atto di far parte della nazione nemica, ed in questo caso il vincitore non ha altro diritto sul vinto che quello di costringerlo alle proprie leggi. Può però sottoporlo ad una sorveglianza più o meno rigorosa, in proporzione della possibilità più o meno grande che il vinto possa riprendere le armi contro il vincitore.

Conforme alle massime di Montesquieu, il prigioniero di guerra va trattato sempre con umanità: la guerra si fa con chi si batte, non con chi cede le armi: è viltà, è tirannia abusare della superiorità per opprimere il più debole, ed è anche politica scemare così il numero dei nemici crescendo quello degli amici. L'importanza però e l'indocilità del personaggio vinto può in certi casi ammettere la prigionia ed anche la morte: qualora la conservazione dell'individuo esponesse la patria a qualche pericolo. Ma questi casi, benchè possibili, son sempre rari e difficili a prevenire; e questo non è il luogo di farne la estensione. Tocca al vincitore a dar prova della sua saviezza nel deciderne.

Degli Ambasciatori ed Agenti diplomatici (1).

Per trattare completamente la materia dei forestieri, giova adesso che io dica alcun che intorno alla condizione dei rappresentanti delle Nazioni estere e della loro famiglia.

Prima di tutto un po' di storia.

Gli antichi non usavano di tenere stabilmente rappresentanti delle loro Nazioni presso le Corti o le Repubbliche estere: mandavano al bisogno ambasciatori od oratori (2), i quali tornavano in patria appena terminate le loro pratiche. Se non che i bisogni del commercio fecero desiderare alle potenze marittime d'Italia di avere rappresentanti sotto il titolo di Baili o di Consoli a Costantinopoli e nelle terre dei Turchi, all'oggetto di proteggere i loro nazionali dalle soperchierie dei barbari e di rendere ragione come giudici, per ispeciale privilegio, ai mercanti di loro nazione (3). Anche la Corte Romana, che non tanto per gl'interessi della ecclesiastica disciplina, quanto come mediatrice della pace e della guerra tra i potentati d'Europa, essendo in continui rapporti con tutti gli Stati, era perciò nella necessità di mandare frequentemente oratori, prese a poco a poco l'uso di tenere appo i principi dei rappresentanti permanenti sotto il nome o di legati o di nunzii, a seconda delle circostanze dei privilegii e dei paesi; i quali, oltre alle funzioni di ambasciatori, esercitavano altresì giurisdizione, e tenevano tribunale pelle cose ecclesiastiche, come i Consoli negli Scali di Levante per le mercantili. Però questo sistema lo troviamo generalizzato per le grandi rivoluzioni del decimosesto secolo; poichè essendo cresciuta in conseguenza delle medesime la dipendenza che gli Stati hanno gli uni rispetto agli altri, cominciò una politica che per la vastità delle sue combinazioni abbracciò tutta Europa, si fece sentire generale il bisogno di tenere rappresentanti stabili a tutte le Corti, di qui l'uso dei ministri, degli ambasciatori, dei residenti, degli agenti diplomatici fissi che vediamo tuttora in pratica (4).

Ecco ora come l'egregio mio maestro cav. prof. Sandonà, parla della necessità che uno Stato abbia agenti diplomatici presso le potenze estere, che è quanto dire quei pubblici funzionarii che sono mandati presso le Nazioni straniere, sia per risiedervi permanentemente onde sorvegliare e prender parte a tutto ciò che può interessare il loro governo, sia per attendere alle negoziazioni di quegli affari dei quali siano specialmente incaricati (5). — Le civili società, così egli ragiona, sono persone collettive che hanno diritti da rispettare e doveri da adempiere nei mutui loro rapporti: ed il rispetto di quelli e la osservanza di questi sono una condizione indispensabile, perchè fra le comunanze politiche possano regnar la pace e la concordia, e coltivarsi quelle scambievoli relazioni di buon vicinato, che tanto contribuiscono alla prosperità e perfezione loro. Queste mutue comunicazioni dei popoli sono divenute, specialmente ai dì nostri, una vera necessità sociale, avendo ciascuna nazione moltissimi interessi che la obbligano a mettersi in relazione con le altre. — La prosperità e perfezione dei popoli dipendono in buona parte da questi rapporti internazionali, mercè dei quali soltanto può succedere lo scambio dei prodotti del suolo, delle manifatture e delle idee; scambio che tanto contribuisce ad avvantaggiare sotto ogni aspetto le civili società. — « Ancor prima, dice il Rocco, che la ragione delle genti, facendo del reciproco soccorso dei popoli un'obbligazione positiva, avesse pur troppo certificato le utilità loro singolari non essere opposte ma convergenti, e la civile compagnia non avere punto infranti i legami, che come uomini abbiamo verso tutti gli altri uomini di qualunque gente; avevano di già le nazioni alcun contatto fra di loro proveniente se non dalla pace, dalla guerra almanco (Tratt. di Dir. Civ. int., p. 417) ». Per la qual cosa atteso questo contatto frequente che hanno tra loro le comunanze politiche, assai spesso succederebbe che venissero offesi i diritti ed i doveri, se non vi fosse chi invigilasse e curasse il rispetto di quelli e la osservanza di questi. Oltracciò non si potrebbe impedire che insorgessero discrepanze di vedute sulla loro portata; discrepanze che potrebbero facilmente degenerare in questioni atte ad alterare i buoni rapporti che esistevano prima, quando non vi fosse un mezzo da comunicare agevolmente tra loro, e in questo modo intendersi. Di più non sarebbero possibili i commerci internazionali, che di tanto avvantaggiano il benessere sociale, ed alla lor volta i popoli, che nell'ordine provvidenziale hanno una speciale missione da compiere, onde così contribuire al perfezionamento dell'umana famiglia, non potrebbero adempiere questo loro dovere, se gli Stati non potessero trattare tra loro. Laonde, osserva il Toscano, essere impossibile che le relazioni giuridiche da nazione a nazione siano scrupolosamente serbate, qualora esse non mantengano comunicazioni reciproche per conoscere quale sia lo stato delle une rispetto a quello delle altre, poichè ogni giuridica relazione dei popoli

si rannoda ad un loro bisogno, che per essere soddisfatto dall'uno verso l'altro vuol essere conosciuto, dunque la necessità delle comunicazioni internazionali è incontrastabile. Stante cosiffatta necessità, il volerne rimettere l'introduzione all'arbitrio delle nazioni, vale quanto reputare arbitrario il giure delle genti (Vol II, p. 517). Ora siccome non è sempre possibile, come avverte il Rocco, che coloro sul cui capo riposa la sovranità degli Stati, per sè stessi maneggino i pubblici affari, la distanza dei luoghi e la difficoltà delle imprese, e il periglio di affidare altrui per alquanto tempo la somma del governo, di molto stornano le personali conferenze dei sovrani fra di loro. Quindi è la necessità di costituire a tale importantissimo uffizio un certo ordine di persone, le quali rappresentando ciascuna il proprio Stato, ne curassero le utilità (6). Perchè ordinamento siffatto, al pari della mutua cooperazione delle genti al bene comune, dipende immediatamente dal diritto di natura, come il mezzo necessario per raggiungere il fine (Op. cit., p. 417). Laonde se le trattative tra i sovrani, onde regolare i rapporti e gl'interessi tra Stato e Stato, incontrano molte difficoltà ed inconvenienti, i quali si accrescono fuor di misura, per poco che si rifletta al bisogno quasi giornaliero che hanno i popoli di comunicare tra loro, onde meglio promuovere i loro interessi, e appianare le differenze che da questo continuo e mutuo contatto insorgono così facilmente; chiaro apparisce che la via più facile e comoda, che si presenta ai popoli per negoziare in ordine agli affari loro, sia che il principe che li governa deleghi a questo ufficio distinti cittadini che agiscano in suo nome, e ne trattino gli affari, che egli, quale rappresentante della Nazione, ha il dovere di tutelare. Questa via è da varii secoli seguita dalle più civili Nazioni del mondo, che presso le corti estere istituirono legazioni permanenti, onde avere chi le rappresentasse, ne promuovesse gl'interessi e ne difendesse i diritti. Da tutto ciò evidentemente apparisce che massima dev'essere la cura del principe nella scelta di quei cittadini, che vuole elevare a ufficio così eminente, nei quali non saprei dire se debba esser maggiore la dottrina nelle varie discipline legali, e sopra tutto in quella che versa sul diritto delle genti, tanto razionale che positivo, od in quelle che risguardano l'amministrazione e l'economia politica. Nulla dirò del bisogno che hanno di essere versati nella pratica e nel maneggio degli affari, tantochè sarebbe desiderabile, che prima di destinarli a così alte e delicate funzioni, avessero servito per alcuni anni nei più elevati dicasteri della pubblica amministrazione: cosa indispensabile non tanto per prendere cognizione degli affari, che per potere dar saggio di sè, e quindi offrire al paese una garanzia della loro capacità. Il Klüber parlando delle qualità, di cui devono essere forniti questi incaricati, affine di poter maneggiar bene gli affari internazionali a nome del proprio paese, osserva che la conoscenza degli uomini, l'uso del mondo, la prudenza, la presenza di

spirito, la destrezza, i modi obbliganti e gradevoli, e finalmente l'autorità personale, non sono mai troppe in questi negoziatori, se davvero si vuole che mandino a buon termine le trattative, di cui sono incaricati (7).

Mostrato in tal guisa di quali doti debba essere specialmente fornito l'agente diplomatico, onde rappresentare degnamente il proprio sovrano, e difenderne i legittimi interessi, per meglio completare la suesposta dottrina, giova avvertire da quali ostacoli egli debba guardarsi. — L'agente diplomatico, insegna il prof. Heffter, che si fa strumento di una politica ambiziosa, che semina la discordia per poter meglio signoreggiare, manca alla sua missione ed è degno di biasimo. Egli deve evitare di essere turbolento e troppo attivo: non deve soprattutto pretendere di divenire l'arbitro dei destini dei popoli, ma contentarsi invece d'un ufficio più modesto, di contenersi, cioè, entro quei limiti, che una mano superiore ha loro tracciati, non dovendo mai perdere di vista, che una direzione suprema presiede alla storia degli Stati, vivendo ciascuno una vita individuale in mezzo allo intricarsi degli avvenimenti. Egli deve anzitutto studiare di conoscere quale posizione deve occupare lo Stato che rappresenta, secondo l'ordine naturale che presiede alla vita dei popoli. Nell'addentrarsi in queste ricerche e nel cogliere le viste provvidenziali, in ordine al cómpito che venne assegnato alla sua nazione, e nel determinare i mezzi migliori per l'attuazione di esso, consiste la vera scienza dell'uomo di Stato, che riceve un forte ajuto dalla cognizione profonda della storia; cognizione che deve mirare non tanto a far tesoro di buoni esempii da imitarsi, ma a rilevare specialmente quello che vi ha di vero e di necessario nei rapporti, che vi sono tra i fatti che riferisce. Laonde il citato autore insegnava che l'arte diplomatica consiste nello stabilire, coll'aiuto dei rapporti, che si sono conosciuti, le regole da seguirsi, affine di poter meglio provvedere alla tutela dei diritti ed alla prosperità degli Stati. Ma questo non basta. Essa deve tendere benanche a tracciare i migliori mezzi morali per combattere tutto quello che può tornare pregiudicevole allo Stato, ed a far sì che l'onore del medesimo si mantenga intatto.

Venendo ora a discorrere dei diversi ordini di agenti diplomatici, dirò che sebbene il Martens insegni che il diritto universale delle genti non ammetta che si possano dividere gli agenti diplomatici in diversi ordini, dovendosi tutti risguardare quali incaricati di affari dello Stato che rappresentano, relativamente a quei soli affari che furono commessi a loro di trattare, pure v'è chi pensa, che anche giusta il diritto internazionale, in quanto è puramente filosofico, si possano distinguere diverse specie di ambasciatori, a seconda del punto di vista, sotto cui vengono considerati. Io qui potrei enumerare queste varie specie di negoziatori o legati: potrei ancora fare un cenno di alcune altre classi dei medesimi; classi che sono ammesse dal diritto positivo delle genti, se con ciò non oltre-

passassi i limiti impostimi. Dirò solo a questo proposito col Klüber che i legati variamente si chiamano, secondo la diversa natura degli affari che devono trattare.

Circa a tali comunicazioni e legazioni continue in tempo di pace, che cominciarono dopo la pace di Vestfalia: comunicazioni e legazioni che hanno luogo fra Stato e Stato, osserva il Toscano, che le prime Nazioni a concepirne il bisogno furono le moderne, e che un tale concetto fu loro suggerito dalla Chiesa cristiana. Imperocchè ella rivelò ai popoli il dogma della fratellanza, e con esso il precetto della carità universale, che ne è un conseguente necessario: ella diede la prima idea di missioni diplomatiche permanenti, col mantenere degli agenti presso i re di stirpe franca, col disegno di conservare la pace e sopravvegliare i proprii interessi, ed i sovrani spinti dal suo esempio, all'epoca della introduzione degli eserciti stanziali lo imitarono volentieri, conoscendone l'immensa utilità (vol. II, p. 517). Quanto poi al diritto d'inviare all'estero ministri pubblici, il Wheaton osserva che ogni sovrano indipendente ha il diritto d'inviare ministri pubblici a qualunque altro sovrano, con cui desideri avere attinenze di pace e di amistà, e l'obbligo di ricevere quelli che questi potrebbe da parte sua spedire. Tale dottrina però, onde esser vera, debbesi intendere con qualche restrizione, poichè quando la si volesse estender troppo, finirebbe coll'offendere la indipendenza e libertà dei popoli, e quindi col divenire erronea. Infatti riflette il Baroli (Vol. VI, p. 267) che per vedere fin dove si estenda il dovere di ricevere legati, e quindi il diritto d'inviarli, fa d'uopo considerare, se lo scopo della missione è l'esercizio di un diritto appartenente ad uno Stato verso un altro, ed il ricevimento è un mezzo conveniente e necessario per tal caso, per esempio, per ottenere la restituzione delle cose sue . . . per impedire una guerra: allora il ricevimento dell'ambasciatore è un dovere giuridico, perchè senza contraddizione non si può concepire libertà cieca a tal mezzo, dandosi una obbligazione all'accettazione del fine.... Se invece, continua sempre il citato autore, l'ambasciatore è spedito solo per indurre una nazione ad adempiere un dovere d'umanità, non si dà in questo caso se non che, un dovere etico di riceverlo, giacchè il dovere al mezzo dev'essere della stessa indole del dovere al fine. Lo Stato però per poter pienamente godere di questo diritto di negoziare, e mandar legati dev'essere indipendente ed autonomo, ed è così perchè a questa sola condizione esso può discutere ed effettuare tutte quelle disposizioni internazionali, che crede più convenienti a promuovere il bene de' suoi cittadini. Di più i negoziati importando sempre scambievoli concessioni da farsi, e quindi dare e ricevere reciproco, non si possono su di una vasta cerchia aprire e conchiudere, se non se da chi può liberamente disporre di sè stesso. — Laonde diceva il Wheaton testè citato (Vol. I, p. 112) che gli Stati dipendenti, ov-

vero mezzo-sovrani, quanto alla estensione dei diritti di legazione, sottostanno alla natura delle loro particolari attinenze con gli Stati protettori. — Si osservi inoltre che quello che ha luogo per rapporto agli Stati mezzo-sovrani, in ordine al diritto d'inviare pubblici ministri, vale eziandio per gli Stati Federati, dipendendo esso dalla costituzione della federazione che li tiene uniti.

Ecco ora quanto a questo proposito trovasi scritto nel *Dizionario di Diritto amministrativo* compilato dai signori Vigna e Aliberti. — Lo scopo delle ambasciate, eglino osservano, indica abbastanza: 1.° che tutti quelli Stati, i quali sono autorizzati a trattare in proprio nome colle potenze straniere, hanno altresì il diritto di spedir ministri; 2.° che per conseguenza non solamente gli Stati intieramente sovrani, indipendentemente dalle alleanze eguali (8) o ineguali che li uniscono ad altri Stati, ma altresì quelli che senza godere di una sovranità intiera sono in possesso del diritto della guerra, della pace e delle alleanze debbono goderne (9).

E qui cade in acconcio l'avvertire che il Martens opina che il ricevere e lo spedire un ministro si considera in Europa come un atto di riconoscimento di colui dal quale si riceve od al quale si manda il ministro, e qualche volta dà luogo a querele per parte del partito opposto. — Il Pinheiro-Ferreira però osserva che il Martens dimentica in questo luogo la distinzione generalmente ammessa di governi di diritto e di governi di fatto. Fatta questa distinzione, soggiunge, che l'ammissione dell'ambasciatore di un governo qualunque suppone che colui il quale lo ammette riconosce che la persona a nome della quale l'ambasciatore tratta, è per verità un governo, ma da questo solo fatto non si può conchiudere se egli lo riconosca come un governo di diritto o come un governo di fatto. Non vi ha dunque che la natura delle stipulazioni che possa far conoscere sino a qual punto il governo, a cui l'ambasciatore è stato indirizzato, consideri gli atti dell'altro governo come sanzionati dalla Nazione di cui esso si dice il rappresentante (*Précis du droit des gens*, tom. 2.°, nota n. 11). Del resto in questa materia i governi sogliono prima di tutto consultare il loro proprio interesse, ed osserva il Wattel che in casi consimili le potenze seguono il possesso se il bene dei loro affari lo suggerisce, non essendovi regola più sicura e più conforme al diritto delle genti ed alla indipendenza delle Nazioni. — Infatti, soggiunge il detto autore (10), gli stranieri non hanno il diritto di mischiarsi negli affari domestici di un popolo: essi non sono obbligati di esaminare e di approfondire la sua condotta in questi medesimi affari per pesarne la giustizia od ingiustizia: essi possono, se lo giudicano a proposito, supporre che il diritto sia congiunto al possesso. Il cardinale Mazzarino fece ricevere Loccard spedito da Cromwel come ambasciatore della repubblica d'Inghilterra, e non volle vedere nè il re Carlo II, nè i suoi ministri. La storia ci fornisce molti di questi esempii, ma ba-

sterà per tutti rammentare quanto si fece in Francia al tempo del Direttorio e del Consolato.

Esposto ciò per trattare con un certo ordine la materia in esame, è mestieri che io dica che per essere un ministro accolto col carattere che gli si conviene dev'essere munito di una lettera credenziale. Questa lettera del sovrano che lo manda a quello che lo riceve, contiene lo scopo generale della missione, il nome ed il carattere del ministro, e la domanda di prestar fede a ciò che egli dirà a nome della sua Corte. La forma della lettera è ad arbitrio. Oltre l'originale munito del sigillo dello Stato se ne dà ordinariamente al ministro una copia legalizzata, affinchè la presenti al segretario di Stato domandando udienza. Osserva il Pinheiro-Ferreira che quest'uso non si limita unicamente alle lettere credenziali, ma è comune a qualunque altra lettera di cui l'agente diplomatico sia incaricato pel sovrano alla Corte del quale è accreditato. Due possono essere i motivi di quest'uso: il primo è di mettere il segretario di Stato nel caso di poter fare al suo sovrano una relazione con cognizione di causa sull'oggetto contenuto nella lettera in questione, l'altro è di evitare che possa essere presentata al sovrano una lettera la cui sola lettura possa considerarsi come pregiudicievole al rispetto che gli è dovuto (*Précis du droit des gens*, tom. 2.°, nota 26). Una sola lettera credenziale può bastare per due ministri mandati insieme, se essi sono del medesimo ordine. Qualche volta un solo ministro è incaricato di più lettere credenziali, se egli è accreditato presso varii sovrani, ovvero presso il medesimo principe ma con più qualità. — Dalle lettere credenziali differiscono le semplici lettere di raccomandazione (delle quali il sovrano munisce qualche volta il suo ministro) presso persone che non hanno il diritto di legazione: queste lettere sono il più delle volte indirizzate a principi o principesse, ai ministri più influenti ed in alcuni casi al magistrato del luogo ove il ministro deve risiedere. Inoltre ogni ministro negoziatore dev'essere munito di un pieno potere, sulla fede del quale si può entrare con lui in trattative. Un pieno potere generale (11), non dispensa dall'obbligo di dare ancora dei poteri speciali, quando il ministro è incaricato di una negoziazione particolare, per far vedere se egli non è autorizzato che ad ascoltare le proposte per farne relazione od a proporre, ovvero anche a conchiudere, se ha un potere illimitato o limitato, e quando vi sono più plenipotenziarii, se essi sono autorizzati ad agire separatamente. Il pieno potere può di più essere inserito nella lettera credenziale, od in un'altra lettera; ma il più delle volte si estende un pieno potere separato in forma di Lettere Patenti. I ministri i quali non sono inviati immediatamente al governo, ma ad un Congresso, ad una Dieta, ecc., non hanno ordinariamente lettere credenziali (12), ma solamente un pieno potere che loro serve di legittimazione, e del quale essi scambiano le copie vidimate, ov-

vero le rimettono nelle mani del mediatore. Un ministro deve eziandio essere munito per parte del suo sovrano di un'istruzione generale relativamente alla condotta che deve tenere nella Corte presso la quale è mandato, e verso gli altri membri del corpo diplomatico, ecc., e di un'istruzione particolare, relativa all'oggetto della sua missione. Il ministro deve pure uniformarsi alle altre istruzioni che gli fossero comunicate con ulteriori dispacci. Regolarmente queste carte sono destinate pel solo ministro, ma talvolta gli si mandano delle istruzioni ostensibili ed altre segrete. Spetta poi alla saviezza del ministro il saper giudicare ciò che senza ordine della sua Corte egli può comunicare confidenzialmente ai ministri delle Corti amiche.

Parlando adesso della inviolabilità degli ambasciatori dirò che è certo che sino dalla più remota antichità le persone degli ambasciatori sono state sempre sacre ed inviolabili presso tutte le Nazioni (13): perocchè senza la strettissima osservanza di questo sacrosanto principio di gius delle genti, non sarebbe dato mantenere in verun modo la pace o por fine alla guerra tra le nazioni. Laonde la Nazione che riceve legati da un'altra non può sovra di essi esercitare nessuna giurisdizione: non può menomamente reagire contro di loro per le proposizioni che le venissero a fare in conseguenza del loro mandato, ma deve anzi di converso dal momento che toccano i confini del suo territorio fino a che non ne escono con ogni impegno proteggerli e garantirli; perocchè una volta che è libera, liberissima di riceverli o di rimandarli, accolti che li abbia è imprescindibile il suo dovere di tutelarli e proteggerli da ogni furor popolare, da ogni violenza, da ogni sopruso od arbitrio (14). E ciò a buon diritto: accolti nello Stato, entrano, come tutti gli altri cittadini, sotto l'egida della legge, nè v'è ragione di trarneli fuora. Guai se ciò si facesse (15)! Per la qual cosa essendo pace tra due Stati non si può onestamente ricusare di accogliere i rappresentanti che lo Stato amico manda per proteggere i suoi nazionali e mantenere le buone relazioni col nostro governo. Se non che giova a questo punto ripetere che è nella prudenza e nell'interesse dei governi il mandare agenti diplomatici, che possano essere bene accetti: in conseguenza sarà errore gravissimo il mandare ambasciatore o incaricato di affari, il quale o pe' suoi principii o per le sue azioni sia in odio al governo presso cui deve risiedere. Ma se l'imprudenza o l'ignoranza di chi manda l'ambasciatore viola questa regola di civiltà sarà egli permesso di non ricevere l'inviato, senza che perciò si abbiano ad intendere turbati i buoni rapporti di pace tra le due potenze? Nella storia diplomatica, come bene a ragione osserva l'illustre Forti, vi sono degli esempii insigni per l'affermativa, e con molta ragione. Inoltre, ricevuto che sia l'ambasciatore, ossia agente diplomatico che rappresenta uno Stato, esso si considera come se fosse fuori del nostro territorio; non potendo la sua

persona esser soggetta a veruna giurisdizione nè civile nè criminale dei nostri Stati: anche la sua casa è riguardata come fuori dello Stato, ed offre inviolabile asilo a tutti quelli che vi si rifugiano, finchè non si sono usate le stesse pratiche che si terrebbero per averne l'estradizione, qualora si fosse rifugiato nello Stato che l'ambasciatore rappresenta (16). Di più se l'agente diplomatico si rende colpevole di delitti, o contrae debiti, l'azione dei Tribunali è impotente contro di lui, perchè si considera come se fosse fuori del territorio. In tal caso non resta altro mezzo che richiedere i buoni offici del governo, perchè ne informi la Corte, alla quale l'ambasciatore appartiene, onde lo richiami, lo punisca o l'obblighi ad essere ossequente alla giustizia: cosa questa a cui ogni giusto governo, siccome osserva un dotto pubblicista Olandese, il Bynkersöek (*de foro legator.*, c. 17 e 18), suole aderire, sia per amore del retto, sia per desiderio di mantenere la pace. Giova però notare che la franchigia non si estende ai beni che l'ambasciatore possedesse nello Stato, nè può impedire le esecuzioni reali sui medesimi.

A questo punto è prezzo dell'opera avvertire che le ragioni che valgono a provare l'inviolabilità dei ministri, valgono eziandio a provare, che loro compete anche la prerogativa della esterritorialità (17). Giusta il Martens, questa immunità (18) non può riferirsi che allo scopo della missione affidata all'agente diplomatico, e alla gestione degli affari che in questa qualità deve trattare. Egli infatti come potrebbe compiere a dovere le difficili, delicate ed importanti funzioni del suo ministero, se non godesse di questa prerogativa, vivendo in mezzo ad una società divisa in partiti, alcuni dei quali hanno tutto l'interesse per creargli difficoltà, onde non riesca nei varii negoziati che a nome del suo governo deve aprire e condurre a buon termine col governo presso cui risiede? Di più, come bene osserva il Pinheiro-Ferreira, dotto pubblicista Portoghese, vi ha sempre in tutti i paesi un certo numero di persone potenti, prevenute sinistramente contro tutti gli stranieri in generale, ed in particolar modo contro i membri del corpo diplomatico, che eglino considerano come altrettanti agenti stipendiati, onde affaticarsi per danneggiare gl'interessi dello Stato presso cui sono inviati. Faceva d'uopo pertanto che la legge delle Nazioni circondasse di una protezione affatto speciale gli agenti diplomatici, onde supplire all'appoggio che eglino non potevano ripromettersi dalla legge civile, nè dai magistrati, come risulta da moltissimi fatti che si riscontrano nella storia di tutti i tempi e di tutti i popoli. — Di più i ministri essendo incaricati dai loro governi d'importanti e delicate trattative, la buona riuscita delle quali esige bene spesso il più geloso segreto, questo verrebbe facilmente violato, qualora il ministro in ordine alla sua persona, ed alla sua abitazione non godesse della esterritorialità. Infatti senza questa prerogativa si potrebbero ora sotto un pretesto, ora sotto un altro, praticare

nella sua casa delle perquisizioni e così venire in possesso di quei segreti che con tanta cura deve custodire. La prerogativa della esterritorialità è richiesta essenzialmente dal carattere rappresentativo del ministro, e dallo scopo della sua missione, poichè, come bene osserva a questo proposito il Toscano (Vol. II, p. 519), il sovrano o lo Stato che egli rappresenta è certo indipendente dall'altro cui è inviato: dunque egli deve serbare la stessa indipendenza. D'altronde, come potrebbesi riuscire allo scopo della missione diplomatica, se il messo che la sostiene non conservasse tutta la libertà possibile rimpetto al governo col quale agisce? L'inviato non deve temere nulla da costui, dev'essere in piena libertà di corrispondere col proprio sovrano, le carte che possiede, i dispacci che sonogli trasmessi, non possono assoggettarsi ad impedimento di sorta, come sarebbe per esempio una visita o perquisizione, perchè altrimenti sarà facile perturbare le sue operazioni. — Se non che prima di terminare questo argomento debbo avvertire a scanso di equivoci, che cotale prerogativa della esterritorialità od indipendenza non va intesa nel senso che in virtù di essa possa il ministro portare impunemente offesa ai diritti dei terzi, poichè procedendo essa dalla legge giuridica, che è la giustizia stessa, non può certamente volere, nè permettere che questa facoltà morale che essa accorda ai ministri, torni a pregiudizio di quelle altre podestà, che concede ai singoli cittadini: il che non si può ammettere: anzi è assurdo a pensarsi. Essa legge, che è la fonte stessa di ogni giustizia, cadrebbe in aperta contradizione con sè medesima. Laonde osserva ottimamente il Baroli, che i diritti che avessero i privati contro la persona dell'ambasciatore potranno essere esercitati con quei mezzi convenienti e necessarii, che ci sono, secondo l'ordine di procedura, suggeriti dalla ragione contro una persona, la quale sebbene esista nel territorio della nostra potenza, pure non è soggetta al governo della medesima, dovendosi solo riconoscere sottoposta alla suprema civile autorità di quella nazione che lo ha mandato (Vol. VI, p. 300).

Dopo il ministro la persona che più d'ogni altra gode di speciali onori si è la moglie di lui, specialmente se egli fosse legato di prima classe. La sposa dell'ambasciatore, insegna il Wattel, gli è intimamente unita, e gli appartiene più intimamente che qualsiasi altra persona della sua casa. Epperò essa partecipa alla sua indipendenza ed alla sua inviolabilità. Le si rendono speciali onori, che fino ad un certo segno non si possono a lei rifiutare senza offendere l'ambasciatore. Il cerimoniale che la concerne è regolato presso quasi tutte le Corti. I riguardi dovuti all'ambasciatore si riflettono eziandio sui di lui figliuoli, che sono quindi messi a parte delle sue immunità. Se non che giova osservare che se i figliuoli godono delle immunità del padre, non possono però pretendere ad un particolare cerimoniale. Del resto tutte le persone, le quali vengono considerate

come appertenenti al seguito della legazione (19), godono dei diritti e privilegi che sono a questa congiunti (20).

Venendo adesso a discorrere dei gradi di onoranza dovuta agli agenti diplomatici, è mestieri ricordare anzi tutto, che cotali gradi sono diversi secondo i loro titoli; a differenza della sicurezza di loro persone e della franchigia del diritto delle genti, che appunto per esser tale è sempre la stessa (21). È prezzo dell'opera avvertire ancora che riguardo alle onoranze dovute ai diplomatici ed alla precedenza tra loro sono state molte dispute nei secoli decimosesto e decimosettimo, non pure tra le Corti d'Italia, come eziandio tra la Spagna e la Francia. Giova però osservare che di presente il trattato di Vienna contiene giuste e savie regole su questa materia, le quali sono da osservarsi come canoni di diritto pubblico europeo (22). Si avverta inoltre che qualunque poi sia il nome o la dignità degli agenti diplomatici, essi non hanno veruna giurisdizione nè sui nazionali loro nè sui nostri: che solo le nazioni barbare permettono ai Consoli di tenere tribunali di commercio, e che infine gli stessi nunzii pontifici non si ricevon più che come ministri esteri, nè possono tener tribunale per render ragione, siccome ci avverte l'insigne Schleusinghius al § 29 della sua opera *de legatorum inviolabilitate,* nelle cause del foro ecclesiastico.

La trattazione del presente argomento mi porta ora a parlare della esenzione dell'agente diplomatico e del suo seguito dalle imposte. — Se la esenzione dalle imposte si riferisce alla persona del ministro e del suo seguito, essa non è altro che una conseguenza legittima che discende dalla esterritorialità e indipendenza di cui gode, poichè con ciò stesso che sebbene dimori in paese straniero, non è però soggetto alla giurisdizione di questo, le tasse personali, che il sovrano presso cui è autorizzato, credesse dovere imporre ai suoi sudditi e a quanti hanno stabile dimora entro i confini del suo Stato, non possono colpirlo, senza urtare ed offendere quei diritti, che testè ho mostrato essere inerenti alla sua persona, in forza della dignità che riveste. Per questa stessa ragione i beni mobili che possiede e di cui ha bisogno assolutamente per il servizio della sua persona, godendo dei privilegi di questa, come ho del pari poco fa accennato, dovranno essere immuni da tasse. Il Klüber spinge la cosa più oltre, sostenendo che non è sottoposto alle imposte della dogana, ai balzelli posti sulle bevande ed alle altre tasse indirette che gravano oggetti di consumo (tasse che naturalmente ne aumentano il prezzo di vendita), se egli li ritira dall'estero e servono per suo uso e per quello delle persone del suo seguito (23). Anzi egli dice che può importare merci proibite, purchè sieno destinate per sopperire ai bisogni della legazione. Il Wattel però combatte questa soverchia estensione dei diritti dei ministri, dicendo che essi non hanno verun bisogno di questi privilegi per compiere i loro do-

veri, nè si può quindi addurre una ragione che possa in qualche modo giustificare questa offesa portata alle leggi dello Stato, presso il quale risiede. Laonde se egli ne godesse, questo dipenderebbe da un atto di benevolenza e cortesia del sovrano, nello Stato del quale si trova come rappresentante, ma non mai da un diritto che avesse in ordine ad essi (24). Nè può pretendere di sottrarre alla visita delle dogane le casse di oggetti che ritirasse dall'estero, essendo questa visita strettamente congiunta al diritto che ha lo Stato di percepire un dazio sulle merci che entrano nel suo territorio (25). Ma mentre si dice dovere l'agente diplomatico sottoporre alla visita doganale le merci che ritira dall'estero non si concede però che si possano visitare i bagagli che portasse seco, poichè quando si accordasse questo, non vi sarebbe più veruna garanzia per l'inviolabilità delle sue carte, che sotto il pretesto di esaminare se vi ha qualche cosa di contrabbando, o da sottoporsi al dazio, potrebbero dagli ufficiali della dogana essere lette, e quindi venire compromesso il buon esito della sua missione. Del resto mirando la visita a percipere i diritti di dogana e ad impedire l'introduzione di merci vietate (26), i riguardi dovuti all'alta dignità di cui è rivestito l'agente diplomatico domandano, che si debba prestare intiera fede alla sua dichiarazione relativa agli oggetti che seco conduce. Se si trattasse poi di beni immobili situati nel territorio dello Stato presso il quale si trova come legato, facendo questi parte del territorio medesimo, andranno soggetti come gli altri alle imposizioni (27). È cosa dubbia però, se possa egli pretendere che il palazzo che abita, dato che sia di sua proprietà, oppure appartenga al suo governo sia esente dalle tasse, che colpiscono i fabbricati, perchè se per una parte è certo, che esso serve per suo uso, e si può riguardare come indispensabile lo abitare in un luogo decente, onde poter compiere le sue funzioni, d'altra parte non vi può essere dubbio, che un tale palazzo non sia un bene immobile, che fa parte del territorio dello Stato sul quale si trova. Ed oltre a ciò la tassa, che su di esso si vuole esigere, in nulla pregiudica l'esercizio libero delle sue funzioni, nè si oppone alla inviolabilità del suo domicilio, nè importa che gli ufficiali di polizia o quelli di dogana vi possano metter piede, per farvi perquisizioni. Nè potrà accampare i suoi diritti per non pagare quelle imposizioni che sono una retribuzione diretta dovuta allo Stato od ai Comuni per le spese che incontrarono ed incontrano nell'aprire e conservare strade, nel fabbricar porti e nel mantenere il servizio delle poste, dato che egli pure partecipi ai benefizi provenienti da queste imprese, essendo ciò del tutto conforme a giustizia, nè pregiudicando le sue prerogative.

Ed infatti nota a questo proposito il Martens nel suo *Manuel diplomatique* (cap. 3, N. 29), che il ministro estero ritiene al tempo dell'esercizio della sua missione, oltre la qualità pubblica del suo ministero, quella al-

tresì di cittadino avventizio e privato del paese in cui risiede, in tutti gli atti affatto estranei all'anzidetta sua qualità: così, per esempio, è massima conosciutissima che i ministri pubblici non godono di franchigia dal pagamento della maggior parte dei pedaggi (28), e diritti per la conservazione delle strade, dei ponti, dei canali ecc., di posta per le lettere (29) ed altri consimili, non meno che dall'osservanza dei regolamenti di semplice polizia vigenti nel luogo ove dimorano.

Venendo ora a discorrere della franchigia di cui gode il palazzo dell'ambasciatore dirò, che se è dubbio, come ho poc'anzi notato, che il detto palazzo, in ordine alle tasse, che gravano i fabbricati, sia soggetto alle medesime, in tutto il resto però è certo che, oltre all'essere esente dagli alloggiamenti militari e dai diritti che vi sono sostituiti, va immune da qualsivoglia giurisdizione, che le autorità del luogo volessero esercitare su di quello: di guisa che a loro non è permesso di penetrarvi, e molto meno sotto un pretesto o sotto un altro istituirvi perquisizioni. In ciò consiste la franchigia del palazzo di ambasciata. Anche questa prerogativa discende quale legittima conseguenza della finzione della esterritorialità, di cui va adorno il ministro, poichè se in forza di essa devesi ritenere, che egli si trovi sempre per entro ai confini del suo Stato, dovrà ritenersi altrettanto per rapporto all'abitazione del medesimo, che è una condizione necessaria, affinchè egli possa vivere sul territorio dello Stato, presso cui è accreditato, in un modo conforme al suo grado e soddisfare al suo mandato. Aggiungasi che se si potesse penetrare nella sua casa e farvi ricerche, il buon andamento degli affari verrebbe ad ogni tratto gravemente compromesso, potendosi facilmente con questo mezzo conoscere i segreti delle negoziazioni: segreti che tanto contribuiscono alla buona riuscita delle medesime. E poi la sua inviolabilità ed indipendenza diverrebbe illusoria quando non se ne rispettasse anche il suo domicilio. Se non che giova avvertire che vi sono pubblicisti, i quali derivano questo diritto da una mutua concessione, che le potenze si fanno per testimoniarsi la benevolenza loro. La finzione della esterritorialità della casa dell'inviato, dice il Mancini, messa innanzi a voce unanime dagli antichi pubblicisti, non lascia di essere una semplice finzione, la quale ha potuto fare autorità, finchè l'Europa è stata governata dal diritto romano, le cui più importanti dottrine spesso non poggiano che sopra finzioni somiglianti. Ma sia pure una finzione la esterritorialità della casa del ministro, siccome bene a ragione osserva il mio egregio maestro, il cavaliere prof. Sandonà nella sua pregiata opera di diritto internazionale, si può forse impugnare la peculiare immunità di cui egli deve godere unitamente alla sua abitazione? Il fine della sua missione, la buona riuscita delle negoziazioni di cui è incaricato, la rappresentanza della quale gode, domandano si o no che egli sia libero dalla giurisdizione del paese ove

si trova? Ecco i termini dentro cui dev'essere posta la questione. Ciò premesso è chiaro che se si riflette alle ragioni che ho addotto superiormente sull'autorità del sullodato mio maestro, la risposta non può essere dubbia, poichè non è la sola sicurezza personale dell'inviato che possa correr pericolo nel disimpegno delle sue funzioni, sia da parte del governo presso il quale è accreditato, sia da parte dei partiti in mezzo a cui egli vive, ma vi sono ben anche le carte che deve con ogni cura tutelare, affinchè non cadano nelle mani di chi è interessato di conoscerne il contenuto. E questo pericolo non si può evitare se la immunità di cui gode la persona del ministro, non si estende altresì alla sua abitazione ed al suo seguito. Da quanto ho esposto fin qui concludo colle parole stesse del prefato pubblicista, che è da potersi inferire che la detta immunità è conforme ai principii razionali del diritto internazionale.

Per completare la trattazione delle prerogative degli agenti diplomatici, giova adesso avvertire che essi, oltre alle prerogative suesposte, hanno anche quella di essere esenti dalla giurisdizione criminale del luogo in cui si trovano, e ciò perchè la natura degli atti inseparabili da un procedimento criminale, e tutte le conseguenze che si possono temere per le negoziazioni, sembrano opporsi all'esercizio di una tale giurisdizione (Cassius, *de jure et judice legatorum, Francf. ad Moen*, 1717, Cramer, opus., t. 4, p. 24). In forza di questa esenzione i tribunali criminali non potranno procedere e molto meno decretare l'arresto, o pronunziare sentenza di condanna non solo contro i legati stessi, ma neppure contro le persone del loro seguito. E nel vero se essi non godessero di questa immunità non solo ora con un pretesto, ora con un altro, potrebbero essere disturbati nell'esercizio delle loro funzioni, ma, mentre essi debbono difendere e proteggere gl'interessi del proprio paese con ogni premura, non avrebbero quella libertà che è tanto necessaria per conseguire questo scopo, potendo temere che il governo, contro cui reclamano, possa intentare contro di loro accuse e processi, anche per futili sospetti. Di più giova avvertire che questa prerogativa discende quale corollario del principio della esterritorialità, poichè se in virtù di questa finzione si deve ritenere che il ministro si trovi sempre nel suo domicilio di origine, sottomettendolo alla giurisdizione criminale dello Stato, presso il quale è accreditato, si verrebbe a contradire il principio della esterritorialità. Ecco a questo proposito come si esprime il Wattel: « Bene spesso il ministro è incaricato di commissioni che tornano spiacevoli al principe presso il quale è stato accreditato. Se questo principe avesse su di lui un qualche potere, specialmente poi se potesse rapporto al medesimo esercitare la sua autorità sovrana, come si potrebbe sperare che quest'ultimo eseguisse gli ordini del suo signore con quella fedeltà, fermezza e libertà che si richiedono?... Fa mestieri, che egli non abbia nulla a sperare nè nulla a te-

mere dal principe al quale venne spedito. È necessario quindi, onde assicurare il buon successo della sua missione che egli sia indipendente dalla giorisdizione del paese, tanto in materia civile che criminale. Finalmente se l'ambasciatore può essere accusato per delitti comuni, se si può incoare contro di lui una procedura criminale, se si può arrestarlo, punirlo . . . . accadrà sovente che non avrà nè il potere, nè il comodo, nè la libertà che si richiedono per attendere, come si conviene, agli affari del suo signore (lib. IV. c. VII, § 92). Se non che il Pinheiro-Ferreira impugna questo principio muovendo specialmente dalle difficoltà che s'incontrano, quando si volesse rimettere la punizione del colpevole al principe che lo ha inviato; punizione che, secondo lui, sarebbe assai difficile ad ottenersi, seguendo questa via. Ma a ciò si può rispondere che la difficoltà di ottenere giustizia dipende dalla buona o mala fede dei governi; quindi da ciò non si può trarre un valido argomento per distruggere la verità di un principio generale, di un principio che trova la sua ragione di essere nei più rilevanti interessi della civil società nei suoi rapporti cogli altri Stati, molto più che ad un governo non possono mancar mezzi per ottenere giustizia da un altro Stato, quando questo fosse poco disposto ad accordarla. Però non è inutile osservare che non bisogna allargare di troppo questo diritto per non cadere in eccessi: quindi se il ministro abusasse di questa sua prerogativa per offendere i diritti dei terzi o quelli dello Stato presso cui risiede, benchè esente dalla giurisdizione di questo, pure non si deve credere che possa far ciò impunemente come se non vi fosse modo di richiamarlo al dovere, come se contro di lui non si potesse assolutamente procedere: perocchè a seconda delle lesioni di cui il legato può rendersi colpevole a danno degli altrui diritti, l'azione del governo si spiega sia nell'avvertirlo confidenzialmente del dispiacere che prova di quanto è accaduto per sua colpa, sia nel manifestargli il suo malcontento e la sua disapprovazione per la condotta che ha tenuto, sia nel rifiutargli di ammetterlo all'udienza del principe, sia nel muoverne lamento presso il sovrano che rappresenta, sia col farlo subitamente richiamare e punire a tenore delle leggi del suo paese nativo, sia usando, qualora il governo che lo inviò non lo richiamasse, delle rappresaglie onde obbligarlo a fare giustizia, sia rinviandolo immediatamente, nel caso che la presenza di lui sul territorio dello Stato, potesse nuocere alla sicurezza di questo, senza aspettarne il richiamo, ecc. Si osservi però che anche in quest'ultimo caso il governo che lo ha rinviato potrà sempre domandare, che venga giudicato e punito secondo le leggi dello Stato a cui appartiene: cosa questa che non può negargli senzachè insorga tra loro questione. Tutto ciò nel caso che si tratti di offese fatte ai privati cittadini, imperocchè se l'ambasciatore cospirasse contro lo Stato, ne macchinasse la rovina o n'eccitasse i sudditi alla rivolta, allora, come ho altrove

avvertito, si potranno prendere rapporto a lui tutte quelle misure che fossero reclamate dalla urgenza del bisogno; tantochè, siccome insegna il Wattel, si potrà proceder subito contro di lui e trattarlo come nemico, qualora si fosse abbandonato a vie di fatto, prendendo le armi ed usando violenza, e ciò perchè è lecito a chiunque difendersi dall'ingiusto aggressore. Che se l'agente diplomatico non fosse ancora sceso a vie di fatto, e si potessero sventare le sue trame col semplice suo arresto, allora non si potrà procedere più oltre contro di lui, poichè coll'arresto, sventate le sue trame, il diritto di difesa è stato esaurito, trattandosi d'un ministro, che quantunque colpevole, merita pur sempre i riguardi dovuti alla dignità che ricuopre; molto più che con ciò non s'impedisce che per altra via si possa ottenere che venga punito. Quindi si potrà tenere sotto custodia, finchè dura il pericolo, passato il quale si rimanderà al governo della nazione che rappresentava, domandando che si proceda contro di lui conformemente alle sue leggi. Di più, come osserva il Pinheiro-Ferreira nelle sue note al Martens, le autorità incaricate della esecuzione del decreto di arresto contro un tal ministro, devono avvisarne il legato, affinchè metta in luogo sicuro gli Archivi dell'ambasciata. Ma se si può prevedere con tutta la probabilità che lo Stato, cui appartiene il ministro, sia per negare giustizia per non aver questi in fondo colla sua sovversiva condotta fatto altro che assecondare le segrete mire del suo Sovrano, allora si potrà procedere contro di lui come contro un colpevole qualunque: perchè una volta che egli ha dato prova di esser nemico dello Stato presso cui doveva invece tutelare e proteggere i mutui rapporti, si è spogliato del carattere eminente e per conseguenza delle prerogative di legato, quindi il governo presso cui risiede può trattarlo come tratterebbe un nemico qualunque (30). Ma dopo ciò si dirà, se l'ambasciatore è esente dalla giurisdizione criminale del paese in cui dimora come ambasciatore, può essere egli esente anche dalla giurisdizione civile volontaria e contenziosa? Il diritto delle genti universale offre degli argomenti più decisivi per esimere il ministro straniero dalla giurisdizione criminale dello Stato presso il quale risiede, che per esimerlo dalla giurisdizione civile. Nè mancano Autori che impugnino ai nostri giorni tale prerogativa senza tener conto che essa discende qual legittima e necessaria conseguenza del carattere rappresentativo dell'ambasciatore, della sua indipendenza e della esterritorialità di cui gode (31). Questa immunità però non si deve ritenere del tutto indispensabile per la buona riuscita della sua missione; dappoichè il comparire talvolta davanti i tribunali, non può essere di grave ostacolo all'esercizio delle sue funzioni (32). Eppoi non vi si può, come osserva il Pinheiro-Ferreira, fare egli rappresentare per mezzo di procuratore? E a meglio rilevare la insussistenza della ragione addotta, si noti che questi Autori ammettono che

il ministro possa farsi attore, e debba rispettare la sentenza che verrà pronunziata, allegando che in tal caso rinunzia al suo privilegio. Se non che questa ragione, come avverte il Mancini, è contraria ai principii elementari del diritto. Un privilegio che non è accordato a una persona, ma al carattere ed alla necessità di proteggere il libero disimpegno dei doveri del proprio ministero, in considerazione degli alti interessi che ne dipendono, non potrebbe al certo essere rinunziato o sospeso per sola volontà dell'impiegato. Osserverò inoltre che ammessa cotesta prerogativa come legittima e necessaria conseguenza del carattere rappresentativo dell'ambasciatore, e della sua indipendenza ed esterritorialità, non per questo si deve ritenere che esso possa sottrarsi in ogni caso dalla giurisdizione civile del luogo ove si trova in qualità di legato: imperciocchè questo suo diritto non dev'essere così illimitato da offendere i diritti dei terzi, coi quali ha rapporti, essendochè anche questi diritti, sebbene sieno dei privati, emanano essi pure da quella eterna legge della giustizia, che per esser legge d'ordine e di armonia protegge egualmente i diritti di tutti e ne impone a tutti indistintamente il rispetto. Laonde per conciliare da una parte il principio della immunità e dall'altra il principio della tutela dei diritti dei terzi, si può ritenere che nel caso che un cittadino abbia ragioni da far valere contro il legato, se in forza dell'immunità di cui gode non lo può citare dinanzi i tribunali del proprio paese potrà tuttavia col mezzo del suo governo, a cui in tal caso devesi rivolgere, citarlo davanti i tribunali del paese che l'inviato rappresenta, e di cui fa parte, i quali dovranno giudicare della giustizia della causa secondo le leggi in esso vigenti. Si avverta ancora che ogni governo dovendo tutelare sì all'interno che all'estero i diritti dei proprii cittadini, così il governo del luogo a cui appartiene l'attore, dovrà far premure presso quello del reo convenuto, affinchè al reclamante sia resa giustizia, dichiarando di ritenere come fatto a sè qualunque rifiuto della medesima. Dopo di che, nel caso che con siffatto mezzo non la si potesse ottenere, allora se le ragioni dell'attore sono manifeste, il governo del luogo cui appartiene potrà consentire che possa citare il reo convenuto davanti ai magistrati del paese ove dimora come legato; perchè in tal caso il contegno di lui e quello del suo governo non lasciano altra via per far valere i diritti dei terzi e d'altra parte essi vengono a spogliarsi dell'eminente loro carattere, opponendosi ingiustamente a che sia fatta giustizia al reclamante, per cui un cotal privilegio non ha più ragione di essere, non dovendo assolutamente ridondare a carico dei diritti dei terzi (33). Se poi il legato rivestisse anche la qualità di commerciante, allora per tutti quegli affari che egli avesse in questa sua qualità di privato esercente una professione, sarebbe evidentemente sottoposto alle leggi del luogo in cui risiede non tanto per la persona che pei beni mobili (34) che possedesse in quella sua qualità. Quindi questi po-

trebbero essere soggetti a sequestro, e la stessa sua persona potrebbe in qualche raro caso esser sottoposta all'arresto per debiti (35), sempre però che tali estreme misure giudiziali fossero reclamate imperiosamente dalla tutela dei diritti dei terzi, come a ragione osserva il più volte citato pubblicista Portoghese. Se non che tutto ciò dev'essere compiuto con ogni riguardo e precauzione, per non dar motivo di credere che si siano violati gli Archivii, e che siasi usata violenza contro la persona del legato. Giova però avvertire che tutto ciò che ho detto rapporto al sequestro dei beni ed all'arresto personale per debiti, vale soltanto nel caso che il ministro rivesta anche la qualità di commerciante, perocchè se non rivestisse anche la detta qualità, come osserva giustamente il Baroli, non si potrebbero prendere misure giudiziali contro la sua persona, non solo perchè in via ordinaria è indipendente dalla giurisdizione del luogo, ma anche perchè, per raggiungere lo scopo, vi sono altri mezzi più miti e meno offensivi la dignità di un ministro. Quanto poi alla questione se possa trattenersi, col rifiutargli i passaporti, un ministro che, terminata la sua missione, si dispone a partire senza aver pagato i suoi debiti, è d'uopo dire francamente che le opinioni sono molto diverse. Infatti il Baroli riflette che non si possa ad ogni modo ricorrere a questi estremi, che in circostanze assai gravi. Il Sandonà aggiunge che anche date queste circostanze per giustificare tale misura faccia bisogno che non si diano altri mezzi abbastanza facili e sicuri per obbligarlo a soddisfare i suoi impegni. L'Heffter all'incontro sostiene che sotto nessun pretesto è lecito trattenere un agente diplomatico, nè le persone del suo seguito, nè le cose che gli appartengono, eccettuato il solo caso di ritorsione. Finchè il termine fissato per la sua partenza non è spirato, egli dice, non si può esercitare contro di lui nessun atto di sovranità o giurisdizione. Quindi non si può praticare contro di lui nessun sequestro od arresto, nè si può presentare contro di lui nessuna domanda in giustizia perocchè il governo presso il quale è accreditato il ministro, non può, se non in via indiretta, provvedere agli interessi dei suoi sudditi contro di lui od il suo seguito. Il Casanova poi è di sentenza contraria, affermando che i creditori possono con ogni mezzo legale indurre il ministro al pagamento dei suoi debiti, fondandosi sopra molti esempii tratti dalla storia. E nel vero da questi esempii si potrebbe dedurre, che il diritto positivo delle genti in Europa è in alcuni casi più severo del razionale, che vuole maggiormente tutelata e rispettata la indipendenza e libertà del legato, se per ogni dove fosse uniforme; dappoichè mentre nella storia diplomatica troviamo che si sono adottate cotali severe misure in Francia, in Austria ed in Russia, in Inghilterra poi sono espressamente vietate.

A questo punto credo opportuno di riferire quanto trovasi scritto nel *Dizionario di diritto amministrativo* dei signori Vigna e Aliberti. I debiti,

eglino dicono, anche contratti prima e durante il corso della missione non possono autorizzare a decretare sequestri od esercitare altri atti di giurisdizione contro la sua persona. E quantunque sia più dubbia la questione di sapere se si possa obbligare ad arrestarsi un ministro, il quale, dopo aver terminata la sua missione, si apprestasse a partire senza pagare i suoi creditori: o se almeno non gli si possano rifiutare i necessarii passaporti, osserva il Martens, che ciò quanto meno non si pratica che in casi sommamente straordinarii: che anzi molte leggi lo proibiscono (36). Il Pinheiro-Ferreira però censura questa dottrina. Alla maniera con cui si esprimono i pubblicisti relativamente all'immunità degli agenti diplomatici, osserva lo stesso Pinheiro-Ferreira, si direbbe che essi riguardano i legislatori come i padroni assoluti dei diritti dei cittadini in modo che sia libero al governo di annullare le giuste pretese che il creditore può avere contro il diplomatico. Ed il Grozio nella celebrata sua opera *De jure belli et pacis* (lib. 2, cap. 18, § 9) osserva che se un ministro estero ha contratto debiti, e non possiede beni immobili dove contrasse i debiti, conviene invitarlo a pagare, e se ricusa di farlo, bisogna rivolgersi al suo padrone, e quindi si può ricorrere ai mezzi che si prendono contro i debitori soggetti ad altra giurisdizione. Adesso mi resta da avvertire che se il legato può essere, come si è visto in alcuni casi, convenuto nei tribunali del luogo in cui risiede, può essere anche attore, e ciò perchè altrimenti sarebbe impossibile che gli potesse esser fatta guistizia contro i privati cittadini del luogo in cui risiede, non potendoli distorre dai loro giudici naturali e competenti. Eppoi, siccome avverte giustamente il Wattel, da ciò non ne può nascere nessun grave inconveniente, una volta che egli ha facoltà di adire o no il tribunale e può delegare mediante mandato di procura un terzo, perchè lo rappresenti in giudizio e ne prenda le difese. Terminerò questo argomento col notare che se si trattasse di affari non contenziosi, egli, sebbene non soggetto alle autorità del luogo in cui è accreditato, potrebbe valersene quando il ricorrere ad esse sia dalle leggi di questo lasciato alla piena libertà dei cittadini, come se, a mo' d'esempio, volesse fare autenticare una copia di un documento, ovvero depositare presso di loro un testamento. Ma se l'intervento di una certa autorità in un determinato affare, fosse obbligatorio, allora questa autorità medesima diventa per lui incompetente.

Dopo di aver parlato della giurisdizione criminale e civile rapporto all'agente diplomatico, è mestieri parlare adesso delle leggi di polizia. Ho detto poc'anzi che in generale l'agente diplomatico non è personalmente sottomesso alle leggi del paese in cui è accreditato, bisogna ora che io dica che per quanto sieno ampie le prerogative di cui è rivestito, ciò nulla manco egli non può assolutamente diportarsi come più gli aggrada, essendo tenuto di astenersi da qualsiasi atto che possa in qualche modo

turbare l'ordine pubblico: perocchè ad onta che egli goda di una certa indipendenza e libertà, pur tuttavia debbe scrupolosamente rispettare le leggi di polizia del paese in cui si trova, avendo queste leggi di mira la tutela dell'ordine, della tranquillità e sicurezza pubblica, che tutti indistintamente hanno interesse di mantenere inalterabile. Ed in vero è naturale che i governi nel ricevere gl'inviati non abbiano inteso di compromettere il benessere dello Stato, ma anzi di promuoverlo con questo mezzo, cosa che non si potrebbe conseguire se il ministro potesse impunemente violare quelle leggi. Laonde osserva giustamente il Verger nelle sue annotazioni al Martens, che se il legato va immune dalla giurisdizione della polizia, ciò non induce che egli possa offenderne i regolamenti, che sono obbligati ad osservare indistintamente non tanto i nazionali come gli stranieri, conformando ad essi la loro condotta, sia per ciò che risguarda le pubbliche feste o la circolazione delle carrozze, sia in ciò che concerne la illuminazione, il transito sui ponti, ecc. (37). La differenza che passa in questo tra lui e i sudditi dello Stato, presso cui risiede come ministro, sta in ciò, che egli qualora vi contravvenisse, la sua esenzione dalla giurisdizione della polizia si limiterebbe a questo, che, cioè, contro di lui non si potrebbe procedere per via di citazione, come si farebbe con gli altri, dovendo invece il governo presso cui risiede ammonirlo di ciò confidenzialmente, a meno che non si trattasse di violazioni di non lieve importanza; nel qual caso si potrebbe agire contro di lui più rigorosamente, sia muovendone lagnanza al principe che rappresenta, perchè lo richiami al dovere, sia rinviandoglielo immediatamente.

A questo punto prima di dire come le missioni possono terminarsi, bramo dire alcun che sulla successione dei beni stabili posseduti dal ministro nel luogo di sua residenza, e sulla questione se il ministro convenuto dinanzi ai tribunali si possa far rappresentare da un procuratore, e se in tempo di guerra gli Stati sono obbligati di lasciar godere di una inviolabilità intera i ministri delle potenze colle quali non sono in guerra, e che s'incontrano presso il nemico, come pure se si può rifiutare il passaggio ai ministri delle nazioni neutre, i quali volessero andare presso il nemico.

Quanto alla successione dei beni stabili posseduti dal ministro nel luogo di sua residenza è d'uopo avvertire, che essendo i beni stabili sempre soggetti alle leggi del paese nel quale si trovano, la successione in quelli che il ministro possedeva nel luogo della sua residenza deve regolarsi secondo le leggi di questo stesso luogo. Nel resto però la successione di un ministro straniero dev'esser considerata come aperta nel paese che lo ha inviato: egli è dunque secondo le leggi di questo che si deve giudicare tanto il diritto di succedere *ab intestato*, quanto la validità del testamento che egli avesse fatto, qualunque sia il sito dove egli lo ha de-

positato. Egli è dunque altresì questo Stato che solo ha la giurisdizione sopra tali beni, finchè esso non vi ha volontariamente rinunziato. Questi principii sono generalmente riconosciuti e seguiti; ma è dubbio se essi siano applicabili alla successione di un ministro, il quale era suddito nato o naturalizzato dello Stato presso il quale risiedeva.

Relativamente alla questione se il ministro convenuto dinanzi ai tribunali si possa far rappresentare da un procuratore, osserverò col Pinheiro-Ferreira che a ciò non havvi nessuna difficoltà. Egli opina che l'immunità dell'inviato debba consistere nel modo di stare avanti ai giudici e in quello che si deve tenere per l'eseguimento della sentenza che lo condanna: così, per esempio, in caso di atti esecutivi, coloro i quali fossero incaricati di procedere ai medesimi, dopo aver fatto avvertire l'inviato, affinchè metta in sicuro l'Archivio della sua missione, dovranno in conformità delle leggi usare maggiori formalità che nei casi ordinarii, affinchè non possa rimanere alcun dubbio sulla scrupolosa esattezza colla quale essi avranno soddisfatto ai riguardi dovuti alla persona dell'inviato, alla sua famiglia e seguito ed a tutto ciò che in qualche modo può compromettere la buona intelligenza dei due governi (*Précis du droit des gens*, tom. 2.°, not. 35).

Riguardo poi alla questione se in tempo di guerra gli Stati sono obbligati di lasciar godere di una inviolabilità intera i ministri delle potenze colle quali non sono in guerra e che s'incontrano presso il nemico ecc. giova avvertire che se sono a ciò obbligati, non è però contrario al diritto delle genti il fare arrestare i ministri che senza permissione passano sul territorio di uno Stato, il quale sia in guerra col loro governo. Inoltre afferma il Wattel, che vi sono persino dei casi, nei quali si può rifiutare il passaggio ai ministri delle nazioni neutre, i quali volessero andare presso il nemico, poichè non si è obbligati di soffrire che gli si portino forse dei consigli salutari, o che vadano a concertare con lui i mezzi più acconci per assisterlo. Su ciò non vi è dubbio: per esempio, nel caso di una città assediata, nessun diritto può autorizzare il ministro di una potenza neutra, nè chiunque altro ad entrarvi malgrado dell'assediante. — Ma per non offendere i sovrani debbonsi dare buone ragioni del rifiuto che si fa di lasciar passare i loro ministri, e debbono contentarsi se pretendono di rimaner neutri. Si rifiuta anche qualche volta il passaggio ai ministri sospetti in tempi critici, quantunque non siavi guerra dichiarata; ma questo passo sarebbe sommamente delicato, e se non è giustificato, con ragioni assai soddisfacenti, esso produce un malcontento che facilmente può degenerare in aperta rottura (*Droit des gens*, liv. 4, §§ 63 e 64).

Darò fine alla trattazione del presente argomento coll'avvertire che le missioni possono terminarsi: 1.° colla estinzione delle lettere credenziali

o dei pieni poteri; 2.° col richiamo; 3.° coll'allontanamento volontario o forzato; 4.° infine colla morte del ministro. Qualche volta la missione è solamente sospesa, o non prova che un cangiamento di grado.

NOTE

(1) Fra i molti autori che trattano più o meno estesamente del diritto di ambasciata vedansi i seguenti: Meister, *Bibliotheca juris gentium, voc. Legatus; De Omptedu, Litteratur.*, tom. 2, pag. 331; *De Kamptz*, § 199; Römer, *Handbuch für Gesandte;* Klüit, *Hist. Federum*, tom. 2, pag. 527.

(2) Trovo infatti riferito da diversi autori che gli agenti diplomatici, che a nome del proprio sovrano trattano con un'altra nazione gl'interessi del proprio paese, venivano chiamati dai Romani oratori o legati, mentre ora passano sotto quello generico di ambasciatori.

(3) Du Flassan, *Histoire de la diplomatie française, VII periode*, liv. V, pag. 32-43, tom. VII; Pardessus, *Collection des lois maritimes, introduct.*

(4) Du Flassan, op. cit., *introduct.*

(5) Credo opportuno di dare a questo punto anche la definizione della diplomazia. La diplomazia è l'arte di ordinare, dirigere e seguire con conoscenza di causa le negoziazioni politiche.

(6) Ecco come a questo proposito si esprime il Vigna nel suo *Dizionario di diritto amministrativo*. Per poco che gli affari che si trattano siano importanti e complicati, sarebbe assai difficile per le nazioni di terminarli col mezzo di una semplice corrispondenza: di qui sorse la necessità di conferenze personali, di abboccamenti; ma siccome queste conferenze personali, questi abboccamenti fra i capi degli Stati non sono sempre facili, così si pensò di rimediarvi col mezzo di mandatarii muniti di pieni poteri e d'istruzioni per trattare in loro nome colle potenze straniere. Questa è l'origine che gli autori di diritto pubblico attribuiscono alle ambasciate e ai diritti essenziali dei plenipotenziarii degli Stati. La voce ambasciatore o ministro, soggiunge l'autore citato si usa generalmente per designare colui il quale è spedito presso uno Stato straniero per trattarvi degli affari pubblici.

(7) A questo punto, per non dilungarmi di troppo, noterò di volo, che tra le altre cose il principe, nel fare la scelta dei suoi inviati, deve evitare che questa cada su persona invisa alla Corte presso cui si manda, poichè questo non solo è richiesto dal buon successo delle negoziazioni, che difficilmente riescono, se chi ne è incaricato non è gradito, ma ben anche perchè la detta Corte ha il diritto di rifiutarlo, dato che avesse buone ragioni per determinarsi a ciò; ragioni che essa non ha il dovere di manifestare, perchè qui si tratta di una cosa, che fa parte di quella libertà giuridica, che compete ad ogni Stato sovrano. Laonde se ne previene la medesima, indicandole l'individuo che si amerebbe d'inviare, onde potersi in questo modo accertare che sarà gradito. — Il Baroli discorrendo della scelta di questi ministri, affine di far conoscere di quanto momento essa sia pel bene dello Stato, con molto senno riflette che dalla loro condotta dipende la riuscita o la non riuscita delle viste e dei piani del principe, ed è col mezzo della loro saggezza che si conserva la tranquillità, l'onore e la

dignità di una potenza, laddove i loro errori possono trascinarla in dispute e guerre i cui risultamenti sono incalcolabili. Tutte le parti, prosegue il distinto pubblicista, dell'amministrazione interna sono dirette dietro norme conosciute, gli errori ordinariamente non colpiscono che individui, e possono essere facilmente riparati. La cosa è ben diversa circa le relazioni estere, non si può prescrivere, ma devesi domandare; una sola parola inconsiderata può irritare tutta una nazione; una vista erronea, un calcolo incompleto, una falsa rassomiglianza, un passo arrischiato, una mera indiscrezione, possono compromettere e la dignità del supremo potere, e il fine sociale, e la riputazione dell'ambasciatore .... Se di tanta importanza sono le azioni degli agenti diplomatici .... ne segue, che la scelta del sovrano dovrà cadere sopra un uomo che abbia molto sapere, profonda esperienza, che sia animato da un vero amore per la virtù, e quindi abbia un onesto carattere, che brilli per non comune ingegno, che siasi mediante i suoi servizii .... e la sua riputazione di lealtà, conciliata la confidenza dell'imperante, l'appoggio dell'opinione nazionale e la stima dello straniero (Vol. VI, pag. 266).

(8) Pestel, *Comment. de Rep. Batava*, § 256.

(9) Pace di Osnacruck, articolo 8, sul diritto di legazione della nobiltà immediata negli antichi Stati d'Impero, sugli Ospodari della Moldavia, e della Valacchia (articolo 16 della pace del 1774 tra la Russia e la Porta): Martens, *Précis du droit des gens*, liv. 7, ch. 1. — Allorquando però in seguito ad un sistema di confederazione, gli Stati liberi si riuniscono e s'impongono reciprocamente delle obbligazioni qualunque, l'indipendenza di ciascuno di essi non può soffrirne. Ai nostri tempi la Confederazione Germanica e la Confederazione Svizzera offrono degli esempii di questa natura. Egual cosa era dei principi, membri del Corpo Germanico, durante l'esistenza dell'Impero d'Alemagna. Wattel nel libro IV della sua opera del diritto delle genti al § 58, dice: « Un'alleanza ineguale e nemmeno un trattato di protezione non essendo incompatibile colla sovranità, questi trattati non spogliano per sè stessi uno Stato del diritto di spedire e ricevere ministri pubblici, se l'alleato ineguale o il protetto non ha rinunziato espressamente al diritto di mantenere relazioni e di trattare con altre potenze ». Un esempio di uno Stato soggetto a protezione lo abbiamo nel principato di Monaco, rispetto al quale fu stabilito col trattato del 20 novembre 1815, che si trovasse verso il Regno di Sardegna, nelle stesse relazioni che prima aveva verso la Francia. Nei varii atti pubblici che si fecero fra il Re di Sardegna e i principi di Monaco, si trova bensì che questi sarebbero mantenuti nella stessa libertà e sovranità, in cui si erano trovati, ma non si fa alcun cenno del diritto d'ambasciata. E cogli articoli di protezione del 7 novembre 1817 si stabilì che il Re di Sardegna farà sempre comprendere il principe di Monaco in tutti i trattati di pace.

(10) Wattel, *Droit des gens*, liv. 4, § 68.

(11) S'intende per pieno potere generale quello il quale non determina l'oggetto particolare della negoziazione; si chiama altresì qualche volta pieno potere generale quello che autorizza il ministro a trattare con tutte le Corti con le quali vi ha luogo; questi si distingue col nome di *actus ad omnes populos*. Se ne trovano alcuni esempii, ma raramente. Era a un dipresso di questo genere il pieno potere che il primo Console diede nel 1800 ad Angerau per far la pace con alcuni principi dell'Impero. Martens, Raccolta, tom. 7, § 472.

(12) Però i ministri che erano accreditati presso la Confederazione Germanica dovevano presentare le loro credenziali alla Dieta di Francoforte.

(13) Gli ambasciatori erano dalle leggi romane ritenuti per inviolabili (*sancti habentur legati*) a grado che se taluno avesse percosso un ambasciatore; ciò si riputava contro il diritto delle genti; ed il reo veniva dato in potere dei nemici, dai quali era stato inviato l'ambasciatore — L. 17 ed ult. ff. *de legation.*, l. 1, ff. ad L. *Iuliam majestat.*, Glossa in c. IX *distint.* 1, Bartol. in L. 122, ff. ad L. *Juliam majestat.*, *Cic. pro leg. Manil.*

(14) Schleusinghius, *de legator. inviolab.*, § 40 e 41, Wittemberg, 1743.

(15) E vaglia il vero. L'inviolabilità, giuridicamente parlando, importa che la persona che n'è rivestita sia perfettamente immune da qualsivoglia lesione, che si riferisca alla medesima, tantochè chiunque in qualche modo la offendesse, commetterebbe uno dei più grandi delitti, poichè qui non si tratta solo di lesione fatta ad una semplice persona, che è però sempre riprovevole, ma di un'offesa che si riferisce ad una intiera nazione, che è rappresentata dal suo imperante, che non ne potrebbe, conformemente lo esige il dovere, tutelare gl'interessi e proteggere i diritti, quando egli alla guisa dei semplici cittadini potesse temere l'ira e lo sdegno dei sudditi, che sono così facili a nascere, allorchè se ne devono comprimere le passioni e punirne i trascorsi. Laonde qualunque ingiuria gli si facesse, colpisce, almeno indirettamente, l'intero popolo. Da ciò emerge adunque che se il ministro in paese straniero rappresenta il suo sovrano, ed in questa qualità viene accettato, non gli si potrà rifiutare quella inviolabilità, che è propria del mandante senza cadere in aperta contradizione. Dacchè dice il Klüber, un governo ha pubblicamente riconosciuto un ministro straniero, nella sua qualità di rappresentante immediato del suo sovrano, ogni offesa portata ai diritti che sono annessi a questa qualità, dev'essere considerata quale offesa fatta al sovrano stesso del ministro. — Nè può essere altrimenti, dappoichè una volta che il legato nella protezione degli interessi del suo paese deve soventi combattere pulitamente sì, ma con energia le ingiuste pretensioni del governo presso cui è accreditato; una volta che deve eziandio tutelare la dignità della propria Nazione, sì facile a compromettersi dai forti a danno dei deboli, e opporsi alle soperchierie così frequenti da parte di quelli contro questi: cose che per la umana debolezza arrecano quasi sempre malumore e risentimento, egli senza la prerogativa della inviolabilità, che è quanto dire, senzachè la sua persona in qualunque caso non fosse intangibile, non avrebbe la necessaria libertà, per compiere a dovere la sua missione. — Se non fosse certo della inviolabilità di sua persona, chi ardirebbe, senza veruna difesa, di portarsi in paese straniero per richiamare un principe ingiusto e violento al proprio dovere, e minacciarlo di guerra qualora non riuscissero a nulla i mezzi morali? Laonde è facile concludere che senza la inviolabilità dei ministri non si potrebbero coltivare e mantenere le relazioni fra Stato e Stato, nè si potrebbero tutelare, e promuovere gl'interessi dei popoli. E Cicerone stesso a questo proposito osservava, che: « *Sancti sunt legati, et si quis legatum hostium pulsasset, contra jus gentium id commissum esse aexistimatur* ».

(16) Giova però notare che se nella casa dell'ambasciatore si facessero macchinazioni contro lo Stato, o l'ambasciatore stesso si facesse capo d'una congiura, allora, come si è veduto in pratica, il carattere di legato non lo proteggerebbe dalle misure che il governo credesse necessarie per la sua sicurezza a danno dell'ambasciatore (Daru, *Histoire de Venise, liv. XXXI;* De Flassan, *Histoire de la diplom. franc., VII période, liv. I, pag.* 470, *V période, liv. VI, pag.* 239, 242, *t. IV;* De Thon, *Histoire univ. XVII; Grotius, Annal. Belg. XIV; Schleusinghius, de inviol. legat.*, Wittemberg, 1743). —

Forse (è l'illustre Forti più e più volte citato che parla) si potrebbe obiettare qualcosa in diritto contro cotesti esempii; ma non dà cuore di condannarli. È vero che la storia è larga distributrice d'infamia inverso gli ambasciatori che obliando il carattere sacro di che sono rivestiti, eccitano le fazioni civili e si fanno capo parte. Ma pur troppo il timore dell'infamia non basta a contener gli uomini se non si aggiunge anche il timore di qualche violenza. Fra i brutti esempii della storia della rivoluzione vi è stato pur quello della più svergognata violazione del diritto delle genti per parte degli ambasciatori francesi, che risiedettero in Italia ai tempi del Direttorio; pure tanto è l'accecamento delle fazioni, che ha incontrato non pochi rimproveri un nostro storico, l'insigne Botta (Storia d'Italia dal 1789 al 1815, lib. XIII), che ne ha trattato.

(17) Questa parola vale indipendenza dalla civile e suprema autorità del luogo nel quale risiedono, per cui, sebbene essi dimorino in paese straniero, tuttavia si suppone che si trovino sempre sul territorio dello Stato, che rappresentano. E poichè questo è indipendente, e per conseguenza non riconosce nessun potere sopra a sè che lo possa giudicare ed obbligarlo a sottostare alle sue decisioni, di qui gli autori deducono, che il legato debba godere della esterritorialità, che è quanto dire della indipendenza da ogni autorità, diversa da quella del proprio sovrano, appunto perchè egli lo rappresenta in faccia ad un altro principe. Se non che questa immunità, giusta il Martens, non può riferirsi che allo scopo della missione affidata all'agente diplomatico e alla gestione degli affari, che egli in questa qualità deve trattare. Giova osservare ancora che questa immunità si estende non solo alla sua persona ed alla casa che abita, ma eziandio alla sua famiglia, al suo seguito ed ai beni mobili che possiede, poichè anche di questi più o meno egli ha bisogno per compiere felicemente la sua missione.

(18) Immunità significa esenzione e cotesto vocabolo trae la sua etimologia da *munus*. — Come gli antichi Romani chiamavan *munera* gli impieghi e i pubblici ufficii, perchè davansi qual ricompensa e onore a uomini meritevoli, così venivano chiamate *immunità* le esenzioni da essi, allorquando sotto il basso impero eran divenuti onerosi.

(19) Ogni ministro che dal proprio principe riceve mandato presso una Corte straniera, suole essere accompagnato da un certo numero di persone che compongono il suo seguito. Il numero di queste persone varia secondo la classe a cui appartiene il legato, e la quantità ed importanza degli affari che probabilmente dovrà trattare. Le persone che costituiscono il seguito del ministro, possono dividersi in due categorie, la prima delle quali abbraccia quelle che son destinate al disbrigo degli affari diplomatici, mentre l'altra comprende tanto le persone che compongono la sua famiglia che quelle che sono addette particolarmente al servizio di essa e del ministro, come il maestro di casa, i camerieri, i servitori, il cuoco ed il portiere, ecc. Si noti ancora che fra le persone che compongono la famiglia del ministro si annoverano altresì i precettori de' suoi figliuoli. Finalmente noterò col Klüber che nelle legazioni non si costuma più il seguito militare: che se qualche rara volta se ne fa uso, esso si limita a pochi svizzeri o ussari che vigilano nelle anticamere dell'ambasciatore.

(20) Quantunque non sembri che lo scopo delle missioni esiga in un modo assoluto che le persone del seguito del ministro sieno esenti da ogni giurisdizione civile dello Stato presso il quale egli risiede, tuttavia, dice il Martens, vi potrebbero essere degli inconvenienti ad assoggettarveli, e nella pratica tutti i ministri fondandosi prin-

cipalmente sull'uso, pretendono l'immunità della giurisdizione civile per tutte le persone addette alla loro missione. La maggior parte degli Stati concedono questa immunità, specialmente ai ministri di primo e di secondo ordine, che anzi nel caso di delitti civili non si rifiuta, sulla loro domanda, l'estradizione del colpevole, arrestato per isbaglio od in una rissa, od in una sommossa. I ministri pretendono questa medesima immunità a favore delle persone del loro seguito, quanto alla giurisdizione criminale. Ma essa è meno universalmente riconosciuta, principalmente quanto ai delitti commessi fuori della casa del ministro: di maniera che in mancanza di trattati si debbono consultare gli usi, i quali però in tale materia sono raramente decisivi.

(21) A questo punto non è inutile riflettere che a Roma più che altrove è stato grande abuso nelle franchigie concesse al corpo diplomatico: tantochè gli ambasciatori di Francia e di Spagna ne facevano loro particolare pro a danno della sicurezza stessa dei cittadini. Laonde il Papa Innocenzo XI intese a por limite a siffatti abusi, ma, come osserva il più volte citato Flassan (*Histoire de la diplomatie française; V période*, liv. V, pag, 94–107, t. IV), gli fu forza cedere alla prepotenza di Luigi XIV; quantunque segretamente protestasse contro le umiliazioni cui fu ridotto (Muratori, an. 1688. *Essai sur la puiss. temp. du Pape*, in cui si riporta il doc. della prot.).

(22) De Flassan, *Congrès de Vienne*, t. III, pag. 346. Coppi, Ann. d'Italia, an. 1815.

(23) Anche il Forti avverte sull'autorità dello Schlausinghius che si concede agli ambasciatori franchigia dai dazii di consumo e dalle tasse di dogana per le cose che loro abbisognano, ossia per le occorrenze loro particolari, non però perchè ne facciano oggetto di speculazione.

(24) Mi piace qui avvertire che secondo il Decreto di S. M. il Re di Spagna, emanato nell'ottobre 1814, e secondo la nota circolare diretta dal ministro delle finanze di Russia nel 1817 a tutti i ministri esteri residenti presso quella Corte, furono notevolmente ristrette le esenzioni dal pagamento dei diritti di gabella che già si concedevano ai ministri esteri per la introduzione nello Stato delle cose soggette a cotesti diritti. Da ciò si vede che per la sola disposizione del governo che li riceve puossi negare ai ministri la esenzione dal pagamento dei diritti in parola.

(25) E vaglia il vero. L'esterritorialità esime il ministro ed il suo seguito dalle imposizioni personali pagate dai sudditi; ma l'immunità di dogane, dazii, ecc., per gli oggetti che il ministro fa venire e che sono destinati a suo uso, non è fondata sul rigore della legge naturale. Tuttavia una consuetudine antichissima (Esempio del 1382 in Inghilterra, Rymer, tom. 7, pag. 361) concedeva quest'immunità ai ministri stranieri, ed anche allorquando quella d'indennizzare i ministri, sia in tutto, sia in parte, scomparve dopo l'introduzione delle missioni permanenti (*Moser von dem appointement oder Gehalt eines Gesandten; Kleine-Schriften*, tom. 1, pag. 182) (*a*), loro si conservò l'immunità delle dogane e dazii: e probabilmente essi ne godrebbero ancora generalmente ove ne avessero meno abusato, o avessero tollerato meno gli abusi (*Moser von der Toll und Accisefreyheit der Gesandten, Kleine-Schriften*, tom. 7, pag. 1): di modo che nella pratica bisogna attenersi alle disposizioni che fossero state emanate dalle rispettive potenze a questo riguardo.

(*a*) Attualmente l'uso d'indennizzare i ministri, sia in denaro, sia in viveri, non esiste tra le potenze d'Europa. Esso si conserva ancora per le missioni straordinarie colla Porta e gli Stati Barbereschi.

(26) In alcune Corti si esercita attualmente il diritto d'interdire ai ministri stranieri l'importazione delle merci che dalle leggi sono dichiarate di contrabbando. — Sotto questo aspetto il ministro deve soffrire che gli oggetti spediti al suo indirizzo sieno visitati alle dogane: ma non è obbligato di soffrire questa visita nel suo palazzo (*a*) (Moser Versuch, tom. 4, pag. 303). Tuttavia per maggior comodità, ed affinchè le casse non sieno aperte alla dogana col pericolo che sieno deteriorati gli oggetti nelle medesime contenuti, i ministri preferiscono qualche volta che i doganieri assistano nel loro palazzo all'apertura di queste casse.

(27) Wattel, *Droit des gens*, liv. 4, cap. 8, § 114.

(28) Anche il Vigna osserva nel suo *Dizionario di diritto amministrativo*, che il ministro non può ordinariamente chiedere veruna esenzione dai pedaggi che sono una contribuzione proporzionata alle spese degli stabilimenti pubblici di cui profitta, come sarebbero i ponti, le strade, i segnali, fanali, ecc., del governo.

(29) A questo proposito il Moser Versuch (tom. 4, pag. 145) avverte che i ministri non godono di nessuna franchigia pel porto delle lettere, che anzi sono soggetti al pagamento dei relativi diritti anche nei paesi dove, come in Inghilterra, questi diritti hanno la natura di un'imposta formale.

(30) Tutto ciò che ho detto fin qui rapporto alla esenzione del legato dalla giurisdizione criminale è pienamente conforme alle disposizioni del diritto positivo delle genti in Europa.

(31) Da parecchi governi sono state fatte particolari dichiarazioni per avvertire i loro sudditi che i ministri esteri non sarebbero stati sottoposti a veruna giurisdizione dello Stato, neppure per le semplici azioni civili che venissero contro di loro intentate (ordine di S. M. il Re di Prussia del giugno 1724; ordine degli Stati generali delle provincie miste del 9 settembre 1679). — Secondo poi un promemoria del ministro degli affari esteri di Francia comunicato d'ordine del Re nel 1772 a tutte le Corti d'Europa (Girard de Rayneval, *Institutions du droit de la nature et des gens*, liv. 2, art. 42) non si ammise privilegio d'immunità a favore di un ministro pubblico che figurasse in un contratto. E il tribunale supremo della provincia d'Olanda mentre nel 1844, pronunziò che esso era competente a conoscere delle azioni intentate contro i ministri esteri, in tutto ciò non rifletteva l'esercizio delle loro funzioni, e che tale era anche l'uso della maggior parte delle Nazioni d'Europa (Bynkershoeck, *De jud. compet. legat.*, cap. 7, § 5), in altri casi speciali, al dire dello stesso autore, quel tribunale decise secondo la massima contraria.

(32) Presso i Romani si distinguevano in una persona rivestita di qualche pubblica dignità le azioni che essa operava come magistrato, da quelle che faceva come privato.

(33) Ecco a questo proposito come si esprime Girard de Rayneval nelle sue istituzioni del diritto della natura e delle genti (lib. 2, cap. 14, § 5). Un ambasciatore, il quale ha l'imprudenza di assumere degli impegni personali, rinuncia, almeno tacita-

(*a*) L'immunità della giurisdizione che si concede al ministro, dice il Klüit (*Hist. fed.* tom. 2, pag. 541; V. anche il Moser, Versuch, tom. 6, pag. 367), si estende altresì al suo palazzo, in quanto però si tratta di esimerlo dalle perquisizioni degli agenti ordinarii della polizia e dei preposti delle dogane. Anche le carrozze dei ministri sono esenti nella maggior parte delle Corti dalle visite ordinarie dei commessi delle dogane. Non possono però servire a sottrarre i colpevoli alla giurisdizione del paese ed a favorire la loro evasione (Wattel, *Droit des gens*, tom. 2, liv. 2, cap. 9, § 119).

mente, ad ogni immunità all'ombra della quale egli potrebbe eluderli, e si espone scientemente a tutte le azioni giudiziarie che sono indispensabili per obbligarlo a farvi onore; imperocchè alla fine un sovrano non può soffrire che le immunità che egli concede divengano pregiudicevoli ai suoi sudditi, e un agente politico il quale, mancando egli stesso colla sua mala fede alla condizione sotto la quale è ammesso, avvilisce il suo carattere, non potrebbe pretendere che gli altri lo rispettino. Egli è per una conseguenza necessaria di queste massime che, se costui si fa lecito di contrarre dei debiti, può essere costretto a soddisfarli.

(34) Si noti che trattandosi di beni immobili di proprietà dell'agente diplomatico, siccome questi fanno parte integrante del territorio dove sono situati, e sono immediatamente soggetti alle leggi di questo, così, qualunque fosse la lite che versasse su di essi, egli nella stessa guisa che dovrebbe, per ottenere giustizia contro i cittadini dello Stato in cui i medesimi si trovano, intentare l'azione del magistrato locale, non si potrebbe ricusare di comparire dinanzi al medesimo come convenuto; perchè se nel primo caso non potrebbe fare diversamente, non potendo distogliere quei cittadini dai loro giudici naturali, nel secondo non potrebbe sottrarsi alla giurisdizione dello Stato in cui i beni immobili sono posti, perchè la proprietà fondiaria è regolata dalle leggi del paese in cui si trova.

(35) Non occorre osservare che se il legato è suddito della potenza presso cui è accreditato, egli senza verun dubbio è come tale soggetto alla giurisdizione civile di quella, sempre però soltanto relativamente a ciò che non si riferisce al suo ministero; a meno che non ne abbia rinunziato la cittadinanza, e questa rinunzia non sia stata accettata. Se non che qualora su ciò nasca dubbio, il sovrano che lo ha accettato quale ministro di un'altra potenza, si ritiene che abbia tacitamente, finchè continua in detta carica, rinunziato ai diritti che poteva avere su lui come suddito, importando il suo ufficio piena indipendenza dal governo presso il quale risiede: indipendenza che da questo viene implicitamente riconosciuta una volta che l'ha accettato come ministro di un'altra potenza. Se poi egli si fosse volontariamente sottomesso alla giurisdizione civile del paese ove risiede, allora sarebbe tenuto a rispettarla quando fosse citato davanti ai magistrati di quello. Giova però avvertire che trattandosi qui di cosa, che essenzialmente interessa il governo che lo ha inviato, così è mestieri che questi, perchè tale sottomissione sia valida, abbia acconsentito, non essendo il legato che un procuratore, un mandatario del governo che lo accredita presso un altro, e quindi sottoposto immediatamente ad esso, come suo mandante, a meno che non abbia con espressa dichiarazione in contrario voluto riserbare intatta nel suo mandatario una sì importante ed eminente prerogativa, che tanto contribuisce ad accrescere il suo decoro, la sua libertà ed indipendenza.

(36) Nell'opera intitolata: *Causes célèbres du droit des gens*, tom. 2, pag. 110, si riferisce il rifiuto del ministero francese di dare il passaporto al Barone di Wrech ministro di Assia-Cassel a Parigi, per non aver soddisfatti i suoi creditori.

(37) È appunto a questo fine che è invalso l'uso, come osserva lo Schmalz, di comunicare ai ministri stranieri copia dei regolamenti di polizia locale, e delle norme da seguirsi in ordine alla condotta da tenersi nei luoghi frequentati e nelle pubbliche vie, pregandoli di volerli rispettare e di adoperarsi affinchè le persone del loro seguito vogliano anch'esse conformarvi le loro azioni.

Degli Agenti consolari.

Antica è l'origine dei consolati, e gli autori che intrapresero ad investigarla la fecero rimontare all'anno 1244 avanti l'era volgare. I consolati però tali presso a poco come sono oggidì stabiliti non datano che dal medio evo, ed è nei paesi di Levante e di Barberia che ebbero la loro prima stanza (1). Troppo lungo sarebbe tesserne la storia; per cui mi restringerò a dire che non ultimi furono i Reali di Savoja ad ottennere in Levante dei privilegi pei loro consoli e pei loro sudditi, e che verso la metà del XIII secolo ebbe luogo una convenzione tra essi e la città di Marsiglia pel mutuo stabilimento di cotali magistrati.

Il Massè nel suo trattato di diritto commerciale (tom. I, pag. 349), discorrendo di loro dice, che essi sono agenti o delegati che il sovrano di una nazione tiene in paese straniero, e specialmente nei porti e nelle piazze di commercio per sorvegliare alla conservazione dei diritti e privilegi appartenenti ai proprî sudditi, e per esercitare a loro riguardo certe funzioni amministrative e giudiziarie.

Trovo poi scritto nel dizionario di diritto amministrativo dei signori Vigna e Aliberti, che i consolati all'estero sono quella magistratura, che è stabilita dalle nazioni più o meno commercianti presso altre nazioni, per proteggere i sudditi ivi dimoranti, o di passaggio, non che la marina mercantile, e per attivare in ogni migliormodo il commercio e la navigazione.

Premesso ciò, dirò ora che quantunque non manchino pubblicisti che pongano gli agenti consolari nella categoria dei legati, pure essi ne differiscono essenzialmente: perocchè tali agenti più particolarmente sono destinati a proteggere gl'interessi speciali e commerciali dei loro connazionali; mentre gli ambasciatori si occupano sopratutto di affari politici e d'interessi pubblici, ed avendo, come resulta dalle loro lettere credenziali, un vero e proprio carattere rappresentativo, relativamente al sovrano che l'invia; laddove un tal carattere non apparisce almeno così pieno dalle pa-

tenti di cui sono muniti gli agenti consolari. Il Massè infatti nell'opera citata (pag. 357, tom. I), dice, che eglino non sono mandati per rappresentare il sovrano e la nazione che li nomina, ma solamente per proteggere il commercio, e giudicare i commercianti: per cui non havvi ragione per accordar loro il privilegio della esterritorialità, che si fonda, relativamente ai ministri pubblici, precisamente nel loro carattere di rappresentanti della nazione e del sovrano. È appunto perchè mancano di un vero e pieno carattere rappresentativo, che non si accorda loro una piena inviolabilità, come si fa verso i legati. Essi, secondo il citato autore, sono inviolabili, politicamente parlando, nel senso che il governo presso il quale risiedono non può mai trattarli come nemici, mancare ai riguardi dovuti al loro carattere ed arrestarli per motivi politici.

Varie specie vi sono di tali agenti, dandosi consoli particolari, vice-consoli e consoli generali, dei quali ultimi le funzioni abbracciano molte piazze di commercio, e sono incaricati d'invigilare i consoli; mentre spesse volte i vice-consoli hanno per ufficio di assistere i consoli generali nel disimpegno delle loro funzioni. Questi vari agenti di commercio godono in generale dei medesimi diritti ed esercitano presso a poco le medesime funzioni. Ho detto poc'anzi che essi sono inviolabili, politicamente parlando, nel senso che il governo presso il quale risiedono non può mai trattarli come nemici; mancare ai riguardi dovuti al loro carattere, od arrestarli per motivi politici: aggiungerò ora che prescindendo da ciò sono sottoposti in tutti gli altri casi alle regole del diritto comune, purchè la loro qualità di console non sia in causa: di guisa che sono privati di buona parte di quei privilegi di cui godono gli agenti diplomatici. Laonde il Foelix parlando di loro, dopo di aver notato che rapporto agli affari che hanno quali privati, eglino sono sottoposti alla giurisdizione dei tribunali ordinarî del luogo ove risiedono, potendosi contro di loro usare tutti quei mezzi di esecuzione che si praticano in certe circostanze contro gli stranieri, che si trovano nello Stato, soggiunge che, sebbene al pari dei legati ricevano direttamente dal principe il loro mandato, pure questi due mandati non hanno il medesimo carattere, essendo non solo differente l'obietto intorno cui si aggirano, ma diverso altresì il modo con cui devono rappresentare il mandante. Dalla quale differenza resulta appunto la diversità della loro posizione. Il console, dic'egli, non rappresenta il suo sovrano, essendo semplicemente un agente del suo governo incaricato di proteggere gl'interessi commerciali dei suoi concittadini nel paese ove è stabilito. La sua nomina inoltre non s'indirizza direttamente al sovrano straniero, come quella del ministro: i poteri che gli conferisce il suo principe sono sottomessi all'*exequatur* del governo nel territorio del quale, eserciterà le sue funzioni, che è quanto dire, che prima di entrare nell'esercizio di queste, egli deve essere accettato nelle forme

consuete dal governo dello Stato presso cui è mandato, non cominciando la sua qualità di console, che il giorno nel quale ottenne questo *exequatur* (lib. II, pag. 210) (2).

Per completare la trattazione di questa materia, credo opportuno aggiungere il seguente avviso pubblicato dalla Direzione generale delle poste nel settembre del 1876, circa il riordinamento del servizio dei vaglia consolari in Italia.

Si rende noto che a datare dal primo ottobre prossimo, avrà esecuzione il nuovo ordinamento del servizio dei vaglia consolari, sancito col Regio Decreto del 10 febbraio 1876, N. 2958 (Serie 2.ª).

Le norme principali che regoleranno il servizio medesimo sono le seguenti:

1.° I vaglia saranno emessi dalla Direzione generale delle poste, all'ordine dei consoli, i quali li gireranno a favore delle persone cui debbono essere pagati, assegnando l'ufficio di destinazione. Gli acquirenti otterranno oltre il vaglia, anche una ricevuta da conservarsi per produrla nel caso che il vaglia vada smarrito.

2.° Non saranno riconosciute altre girate oltre quelle fatte dai consoli.

3.° I vaglia saranno di tagli fissi, cioè da 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 lire. Mediante più vaglia potrà essere spedita qualunque somma da una lira in su: è però vietato ai consoli di alienare, a richiesta di una stessa persona, vaglia di oltre 500 lire in ogni periodo quindicinnale.

4.° La tassa per l'alienazione dei vaglia sarà regolato come segue:

a) Centesimi 20 ogni 10 lire o frazioni di 10 lire pei vaglia alienati dai consoli d'Europa e di tutti gli scali del mar Mediterraneo e del mar Nero;

b) Centesimi 30 ogni 10 lire o frazione di 10 lire pei vaglia alienati dai consoli di altre località.

5.° Per l'alienazione dei vaglia i consoli potranno accettare moneta locale, ragguagliandola alla moneta metallica italiana, giusta la tariffa da essi stabilita. Tanto sui vaglia, quanto sulle ricevute, che i consoli consegneranno agli acquirenti dei vaglia, dovrà essere indicato l'importo depositato in moneta locale e quello corrispondente in moneta italiana.

6.° I vaglia saranno pagati negli uffizî di destinazione, previo avviso della Direzione delle poste. Quest'ultima potrà cambiarne la destinazione a richiesta degli interessati. Il pagamento sarà fatto in moneta metallica.

7.° La Direzione generale delle poste potrà duplicare a richiesta dei destinatarî, i vaglia che siano dichiarati smarriti.

8.° I vaglia non presentati al pagamento entro sei mesi dal giorno della loro alienazione, non potranno più essere pagati, se non previa rinnovazione per opera della Direzione generale delle poste.

9.° L'importo dei vaglia non pagati entro cinque anni, dal giorno dell'alienazione, sarà devoluto all'erario dello Stato.

Firenze, 28 settembre 1876.

E giacchè ho parlato dei vaglia consolari, dirò ancora qualche cosa della nuova tariffa postale per l'estero.

Comincerò pertanto col dire che la convenzione che costituisce l'Unione Postale Universale, firmata a Parigi il 1.° giugno 1878, e recentemente approvata dal Parlamento, ha introdotto nuove disposizioni riguardo alle tariffe per le corrispondenze all'estero le quali andarono in vigore col 1.° del corrente aprile. Per norma dei miei lettori, e in ispecial modo del ceto commerciale, credo conveniente offrire un sunto di quelle nuove disposizioni.

La Convenzione fu sottoscritta dai rappresentanti di tutti i paesi d'Europa e da quelli della Repubblica Argentina, del Brasile, delle Colonie danesi, francesi, neerlandesi, portoghesi e spagnuole, dell'Egitto, del Giappone, dell'India, del Canadà e di parecchie Colonie britanniche del Messico, del Perù, della Persia, del Salvador, degli Stati Uniti dell'America settentrionale, della Repubblica di Honduras e di quella di Liberia.

Le tasse stabilite per le corrispondenze dell'Unione sono le seguenti:

Lettere: 25 centesimi per porto di 15 grammi.

Cartoline semplici: 10 centesimi per ciascuna; *con risposta pagata:* centesimi 15.

Carte manoscritte: 25 cent. fino a 250 grammi, e 5 centesimi per ogni porto successivo di 50 gr. o frazioni di 50 gr.

Campioni: 10 cent. fino a 100 gr. e 5 centesimi per ciascun porto successivo di 50 gr. o frazione di 50 gr.

Stampe: 5 cent. per ogni porto di 50 gr. o frazione di 50 grammi.

Queste tasse saranno però applicate soltanto pei paesi d'Europa, per la Russia e la Turchia Asiatica, per l'Egitto, per la Persia (via di Trebisonda), per gli Stati Uniti dell'America settentrionale, pel Canadà e per Terranuova.

Il trasporto delle corrispondenze dirette negli altri paesi e nella Persia (via del Mar Rosso) importando delle spese di transito marittimo assai più rilevanti dovranno essere aggiunte alle tassse suddette, le soprattasse seguenti:

Lettere: 15 cent. per ogni porto, tassa complessiva 40 centesimi per ogni porto.

Cartoline: 5 cent. per ciascuna, totale per quelle semplici, 15 cent. per quelle *con risposta:* 20 centesimi.

Carte manoscritte e Campioni: 5 centesimi per ogni porto, tassa complessiva 10 centesimi.

Stampe: 5 centesimi per ogni porto di 50 grammi, tassa complessiva 10 cent. per porto.

Le lettere non franche son soggette al doppio della tassa di francatura; tutti gli altri oggetti di corrispondenza non affrancati non hanno corso.

Le corrispondenze di ogni specie affrancate insufficientemente sono passibili a carico dei destinatarii di una tassa doppia dell'ammontare dell'insufficienza.

Il peso massimo dei campioni è mantenuto a 250 grammi, ma è stato stabilito però che la loro dimensione non debba eccedere 20 centimetri di lunghezza, 10 di larghezza e 5 di profondità.

Per le stampe e le carte d'affari il peso massimo è stato portato da 1 a 2 chilogrammi.

Il diritto di raccomandazione è stabilito a 25 centesimi pei paesi compresi nel primo gruppo della tariffa ed a 50 centesimi per quelli del secondo gruppo.

Le condizioni di forma per l'accettazione degli oggetti raccomandati sono quelle stesse in vigore per l'interno del regno.

Il diritto a riscuotersi per la ricevuta di ritorno è fissato uniformemente a 25 centesimi.

NOTE

(1) Senofonte nel libro *Dei redditi* esprime il desiderio che fossero accordate ricompense a quei prefetti di commercio che dessero più spedito corso ai processi avanti il fôro loro vertenti, dal che Montesquieu ne deduce che quel dotto scrittore già presentiva il bisogno della moderna giurisdizione consolare. Soggiunge lo stesso Autore dello spirito delle leggi, che gli affari commerciali non comportano formalità: imperciocchè costituiscono essi azioni che ogni giorno riproduce, susseguite pure ogni giorno da altre azioni della stessa natura: motivo per cui è necessità che le relative controversie possan esser decise in giornata, invece che i matrimonii, le donazioni, i testamenti, la maggiorità ed altre tali azioni che hanno influenza sull'avvenire, non riproducendosi gran fatto che una volta nella vita, ammettono senza inconvenienti maggiori dilazioni. — Dice Platone che là dove non havvi commercio marittimo le leggi possono essere ridotte alla metà dell'ingente lor mole, invece che il commercio, introducendo nello stesso paese popoli diversi, molteplici convenzioni, varie specie di beni e moltiformi maniere di acquistarli, si richiede minor copia di leggi e maggior numero di giudici: causa efficiente per l'appunto dello stabilimento dei consolati (*a*). Nel secolo XI venivano così chiamati in Italia, dietro quanto ne accenna lo illustre

(*a*) La voce console procede dalla latina *consulo, consulendo,* ed indica l'uffizio principale degli ufficiali suddetti, le cui funzioni sono ad un tempo amministrative, giudiziali e politiche.

Cibrario, i magistrati surrogati ai conti nello stabile ordinamento dei comuni. Da principio erano in pace giudici ed amministratori, e condottieri in guerra; ma poi furono divisi gli ufficii, ed ai consoli di giustizia o de' placiti fu commessa l'autorità giudiziale, mentre i consoli del comune attendevano a governare col voto del consiglio segreto ossia della credenza privata nei piccoli affari, del consiglio generale di tutto il popolo nei grandi. Oggi però, come ho altrove avvertito, salve poche eccezioni, i consoli sono uffiziali residenti nei vasti emporii di commercio e segnatamente nei porti di mare, incaricati dai rispettivi sovrani di vegliare alla conservazione dei diritti e dei privilegi della propria nazione e di risolvere le controversie che potessero insorgere fra i commercianti stazionati all'estero, loro connazionali.

(2) Per le disposizioni che regolano appo noi la materia consolare vedasi il regio decreto 28 gennaio 1866 con cui è promulgata e resa esecutoria in tutte le provincie del regno, con alcune modificazioni, la legge consolare del 15 agosto 1858, colle annesse tabelle e tariffa.

Dei rifugiati e del preteso diritto d'asilo.

Accade di sovente che cittadini di uno Stato vadano ad invocare asilo e protezione presso un altro Stato. A questo proposito giova avvertire anzitutto che il governo dello Stato a cui essi chiedono asilo e protezione è giudice liberissimo di ciò che rispetto ad essi gli convenga fare: ma se non vi sono ragioni di sicurezza pubblica o di alta politica per rigettarli, l'umanità, l'equità naturale e l'interesse nazionale (1) vogliono che si accordi loro l'asilo e la protezione che domandano (2). Accordando però l'asilo, come osserva il Forti, si possono prescrivere delle particolari regole di vita, ed esigere dai rifugiati delle garanzie di più che dagli altri forestieri: ma prescindendo da questi provvedimenti che concernono soltanto la politica del governo, in ogni resto essi debbono essere trattati come gli altri e godere egualmente della protezione delle leggi. E quand'anche non si credesse conveniente accordare asilo ai fuorusciti, si deve però sempre usare verso di essi tutti gli uffici di umanità. Laonde le loro persone debbono essere tutelate da ogni soverchieria, i loro crediti mantenuti, quantunque essi non facciano che traversare il territorio che si rifiuta di accoglierli. E di più non solo non è permesso a nessuna potenza di inseguirli nel nostro Stato, o di arrestarli quando hanno toccato il nostro territorio; ma anche le persone, che in qualsivoglia modo violento dessero mano a siffatti arresti a nome o per interesse d'un potentato straniero, sarebbero meritevoli dei più severi castighi per titolo di violazione territoriale (3): imperocchè se la potenza a cui i rifugiati appartengono ha interesse di riaverli, deve farne la domanda in via diplomatica al governo dello Stato cui appartengono (4), il quale del resto non è in verun modo obbligato a renderli, se non se nel caso che vi sia un trattato politico, in cui sia stipulata la vicendevole restituzione dei rei (5). Giova qui osservare collo stesso Forti che cotali trattati sono frequenti fra gli Stati conterminii o finitimi, essendo reclamati dai bisogni della pubblica sicu-

rezza. Se non che giova anche osservare che se questi trattati trovano ragione di essere pei delitti che offendono i beni o le persone dei particolari, non la trovano del pari pei delitti politici. Al filosofo può parere strano che il maggior di tutti i delitti incontri la minore animavversione dell'opinione pubblica; ma se più addentro penetra nell'esame del fatto siccome osserva l'autore citato, ravviserà in questo stato di opinione rispetto ai delitti politici la misura della stima e dell'affezione che godono i governi. Fatto sta però che anche dai governi si schiva al possibile il caso di dover restituire i rei per causa politica; e ciò perchè questa restituzione par che abbia specie di servizio reso alla vendetta, anzichè di buon ufficio di giustizia.

Venendo ora a discorrere del preteso diritto d'asilo dirò avanti tutto che se si considera la nozione che ho dato della franchigia relativa al palazzo di legazione, se si pon mente ai titoli giuridici sui quali si fonda sarà facile distinguere la grande differenza che passa tra essa ed il preteso diritto d'asilo, di cui gli agenti diplomatici hanno sovente abusato per proteggere persone colpevoli di delitti: persone che sebbene non appartenessero nè alla famiglia loro, nè al loro seguito, richiedevano però in forza di questo preteso diritto, rifugiate che si fossero nel loro palazzo, di sottrarle all'azione della giustizia del luogo, partecipando, quasi direi, ad esse quella esterritorialità di cui eglino godono. Per intendere che questo preteso diritto manca di ogni fondamento, si consideri, che le prerogative di cui sono rivestiti i legati, derivano dal loro carattere rappresentativo, e dalla necessità che di esse hanno per potere attendere, come si conviene, ad adempiere i loro doveri. Posto ciò, si vede che un tale diritto d'asilo non trova nei titoli, su cui si basano le immunità dei ministri, il più lieve fondamento giuridico per la sua esistenza. Molti privilegi, dice il signor Schmalz, come quello, per esempio, di concedere l'asilo ai sudditi del paese, di prendere sotto la sua protezione dei colpevoli, d'impedire l'arresto dei delinquenti in vicinanza dell'abitazione del ministro, sono abusi manifesti reclamati un tempo dagli ambasciatori, che risiedevano specialmente a Roma, ma riprovati ai giorni nostri con giusto sdegno (6). Infatti le relazioni diplomatiche tra Stato e Stato devono essenzialmente mirare a proteggere e promuovere gli scambievoli interessi e diritti, a coltivare gli amichevoli accordi e le buone relazioni: ora se si ammette che l'agente diplomatico possa cuoprire colla sua protezione i delinquenti del paese in cui si trova, ne segue di legittima conseguenza che si viene a distrugger tutto questo, non potendo evidentemente la nazione presso la quale è accreditato, che risentirne danni da questo impedimento, che egli pone all'azione della giustizia, ed all'esercizio della sua indipendenza: danni i quali non possono che produrre risentimenti, ed indebolire, se non interrompere, le amichevoli relazioni. Così diportandosi gli agenti diploma-

tici, i colpevoli troverebbero un eccitamento a continuare nei loro propositi criminosi, potendo ripromettersi l'impunità: di guisa che si moltiplicherebbero i delitti per opera appunto di quelli, che in forza del loro ufficio sono destinati a mantenere la buona concordia fra gli Stati e a tutelarne gl'interessi. Da qualche tempo però le potenze di Europa hanno abolito questo funesto ed odioso privilegio, avendo convenuto, che i legati, dietro richiesta fattane dal governo, presso cui sono accreditati, debbano consegnare chi si rifugiò sotto la loro protezione. Ed affinchè la giustizia venga meglio rassicurata, le autorità locali non pure possono prendere tutte le misure convenienti per impedire che il colpevole fugga dal palazzo della legazione, in cui si ricoverò, ma hanno altresì la facoltà quando il ministro si rifiuti alla estradizione del colpevole, di trarlo colla forza dal suo asilo. Giova però osservare che la estradizione dev'essere chiesta nei debiti modi. Se non che venendo a questa misura estrema, di trarre, cioè, il colpevole colla forza dal suo asilo, Pinheiro Ferreira insegna, che per i riguardi che si debbono all'agente diplomatico, si debba, prima di eseguir ciò, dargliene avviso, onde possa porre sotto suggello le carte d'ufficio, e prendere tutte quelle altre disposizioni, che reputerà opportune, onde la ricerca del colpevole nel palazzo di legazione si possa compiere, senza che il rispetto dovuto alla sua persona, al suo seguito ed agli archivii non corra pericolo di esser manomesso.

NOTE

(1) E vaglia il vero. L'ammissione degli stranieri nello Stato è reclamata dall'equità naturale, perchè in massima non è giusto di opporsi a ciò che a noi non nuoce e ad altri giova; dalla umanità, essendo spesso accaduto, e potendo pur tuttavia accadere il bisogno di una terra di asilo contro le ingiustizie, le persecuzioni e le violenze delle fazioni; dall'interesse nazionale, in vista che il forestiero porta seco per lo più nello Stato, oltre il suo sapere, le sue ricchezze e le sue industrie. Se non che dall'uso nascendo l'abuso, così si rendono necessarie leggi ristrettive, avuto riguardo ai casi se l'entrata dello straniero nello Stato è volontaria o forzata. La volontaria è vincolata dalla esibizione di regolare passaporto se per terra; se per mare, dalla patente di sanità. E qui noterò che quanto alle merci l'entrata di esse nello Stato è governata dalle regole di dogana e di polizia sanitaria. Se poi si tratta d'introito forzato per cause politiche o giudiziarie, esso non può andar sottoposto a veruna regola; perchè i casi di forza maggiore sfuggono necessariamente alle leggi di previsione. Per ciò che concerne la residenza, se un asilo è dovuto all'infortunio, esso deve rigorosamente esser negato al delitto, per cui si fa luogo alla estradizione. La residenza può essere per a tempo, con diritto di domicilio o senza, oppure in virtù di naturalizzazione. La sem-

plice residenza trae seco il godimento dei diritti civili specificati nei trattati sotto l'osservanza dei regolamenti di polizia e di sicurezza generale, e l'obbligo di sopportare gli oneri di politica e polizia urbana, che incombono ai regnicoli. Lo straniero colpevole di un crimine contro la sicurezza dello Stato, di contraffazione dei sigilli dello Stato medesimo, della moneta in corso, di effetti o di biglietti pubblici, può essere processato e giudicato in conformità delle leggi dello Stato in cui venga arrestato, quand'anche il crimine fosse stato commesso all'estero. Lo straniero autorizzato a stabilire il suo domicilio nello Stato, gode di tutti i diritti civili al medesimo inerenti, finchè vi continua la sua residenza, in guisa che il godimento dei diritti si acquista col domicilio, e con esso si perde. L'autorizzazione di residenza è di sua natura revocabile dalla stessa potestà che la concedeva. E qui cade in acconcio di osservare che chiamansi rifugiati gli stranieri residenti nello Stato, dove più non si trovano sotto la protezione del proprio governo. L'autorità governativa determina il luogo del loro rifugio, le rispettive condizioni, ed accorda, occorrendo, quei sussidii, che crede dall'umanità richiesti (*V.* il Dalloz. Diz. gen. di giurisp.).

A questo proposito trovo scritto nel libro intitolato « *Spirito di Guglielmo Tommaso Raynal* »: L'ospitalità è uno dei più sicuri indizii dell'istinto e della destinazione dell'uomo per la sociabilità.

« Nata dalla commiserazione naturale, l'ospitalità fu generale nei primi tempi. Fu dessa quasi l'unico legame delle nazioni: fu il germe delle amicizie più antiche, più riverite, più durevoli fra famiglie separate da regioni immense. — Un uomo perseguitato da' suoi concittadini o colpevole di qualche delitto, andava in paesi lontani, cercandovi il riposo o l'impunità. Egli stabilivasi presso il focolare del suo ospite e ne veniva trattato come uno dei membri della famiglia: egli diveniva qualche volta lo sposo, il rapitore od il seduttore della figlia di casa.

« Nei secoli anteriori alla civilizzazione, al commercio, all'invenzione de' segni rappresentativi della ricchezza, allorchè l'interesse non aveva ancora preparato un asilo al viaggiatore, l'ospitalità vi sopperiva, l'accoglienza fatta allo straniero fu un debito sacro che discendenti dell'uomo ebbero mai sempre.

« Reduce nel suo paese, egli compiacevasi di raccontare i segni di benevolenza che aveva ricevuto, e la memoria se ne perpetuava nella famiglia.

« Siffatti usi commoventi si sono affievoliti a misura che la comunicazione dei popoli si è facilitata. Uomini industriosi, rapaci e vili formarono per ogni dove degli stabilimenti ove si discende, si ordina e si dispone delle comodità della vita come in casa propria. — Il padrone di casa o l'ospite non e nè vostro benefattore, nè vostro fratello, nè vostro amico, egli è il vostro domestico. L'oro che gli offrite vi autorizza a trattarlo come meglio vi piace. »

Ed il Wedard (osservazioni sopra lo spirito delle leggi, ecc.) si esprime sullo stesso argomento nel modo seguente: — « L'ospitalità è certamente un pregio della civilizzazione: pure non esiste, o almeno è men frequente nei luoghi i più popolati, che nei paesi di poco concorso. Ma vi può essere la sua ragione: primieramente la frequenza degli ospiti può stancare l'ospitante; secondariamente nei luoghi poco popolati vi è meno etichetta: l'ospite prende volontieri quello che trova e l'ospitante può liberarsi dalle spese e dagl'incomodi col dire qui non si trova altro, ecc.

« Tutto prova che non è il carattere individuale dell'uomo che si opponga all'ospitalità; ma bensì i difetti sparsi nella massa sociale, ecc. »

(1) Grot., *Droit de la guerre et de la paix*, liv. II, ch. 2, § 15. — Nei passati secoli le città dell'Olanda, Ginevra, Venezia, Genova e molte altre città libere avevan rinomanza di terre di asilo per tutti; come lo sono di presente l'Inghilterra, la Svizzera, la Francia, i Paesi Bassi, l'Italia, ecc., ecc. E qui voglio notare che se la Toscana era, prima dell'annessione all'Italia, ricordata tra le terre ospitali, ciò è dovuto all'umanità e sapienza di Ferdinando III.

(2) Pufendorf, *Droit des gens*, liv. III, ch. 3, § 10.

(4) Nessun delinquente appo noi potrà consegnarsi ad uno Stato straniero senza ordine del governo del re; e ciò si pratica mediante un decreto reale promosso dal ministro guardasigilli.

A questo proposito riporto dalle mie *Istituzioni di diritto amministrativo italiano* quanto segue:

Sulle domande di estradizione fatte dai governi stranieri la legge richiede il parere del Consiglio di Stato, e ciò per circondare di maggiori cautele la emanazione dei provvedimenti relativi.

Ogni sovranità essendo per essenza indipendente ed assoluta nel suo territorio, la consegna di un individuo esistente nello Stato a mani di autorità straniera, non può altrimenti essere obbligatoria che in forza di speciale convenzione, ossia di trattato stipulatosi tra il nostro Stato e un'estera nazione. Nell'interesse comune della repressione dei delitti vi hanno di simili trattati fra il nostro Stato ed altre nazioni per la reciproca consegna dei delinquenti, che si rifugiarono nell'uno e nell'altro territorio. Ma questa concessione non va oltre i casi strettamente determinati, nè può avere maggior estensione che quella di una promessa contrattuale; quindi la massima cautela nell'accordare la estradizione, affine di non allargarne i termini coll'interpretazione a pregiudizio della sovranità del nostro Stato. A ciò provvede il Consiglio di Stato, che esamina, in ciascun caso, se concorrono le condizioni definite nei rispettivi trattati per l'estradizione.

(5) Bonald., *Législation primit.* liv. II, ch. 2. — In tempo di guerra però cessa il diritto di chiedere la estradizione di un imputato, qualunque sia il reato per cui fu richiesta, ed egli dev'essere rimesso in libertà quando non sia punibile giusta le leggi nostre. E giacchè ho ricordato la parola estradizione, dirò che per essa s'intende la consegna di un accusato di determinati reati ad un governo straniero, perchè sia giudicato.

I trattati esistenti per la reciproca consegna di delinquenti fra l'Italia ed alcuni Stati sono diversi (*a*). Per altro ogni altra estradizione non compresa in queste convenzioni potrà aver luogo, ma solo quando considerazioni di reciproco interesse lo richiedano.

Avvertirò ancora che giusta la nota del ministero dell'interno (direz. sup di pubb. sic.) in data 6 febbraio 1868, quando esista trattato di estradizione con uno Stato,

(*a*) Essi esistono colla Francia, colla S. Sede, col Belgio, colla Svezia e Norvegia, con Malta, con Baden, colla Repubblica di S. Marino, colla Baviera, colla Monarchia Austro-Ungherese, colla Svizzera, cogli Stati Uniti di America, colla Spagna, con Nicaragua, colla Confederazione Argentina, con Costarica, col Perù, coll'Uraguay, coi Paesi Bassi, col Würtemberg, colla Grecia, ecc.

gli agenti consolari di esso possono nei casi urgenti chiedere ed ottenere l'arresto provvisorio di un loro connazionale condannato o prevenuto, in attesa che per via diplomatica si proceda alla formale domanda di estradizione.

A completare questo argomento riporto qui un articolo inserito nel giornale la *Nazione* di Firenze (10 marzo 1873); ed una lettera dell'avv. Caucino inserita nella *Gazzetta del Popolo* di Torino (12 gennaio 1865). Riporto eziandio un magnifico discorso dell'immortale Guerrazzi pubblicato in Livorno nel 1847 col titolo « Se deva concedersi dal Governo toscano al pontificio la estradizione del cavaliere G. Minardi imputato di aver macchinato la strage del Sommo Pontefice Pio IX. »

Cominciando dall'articolo della *Nazione*, eccone le parole:

« IL DIRITTO D'ASILO.

« *Roma*, 8 *marzo* 1873.

« Non so davvero se la faccenda di quel certo individuo arrestato a Corfù, e poi per sentenza della Corte d'Appello di Trani nelle Puglie rimandato nelle isole Jonie, francasse la spesa di attrarre l'attenzione del Parlamento, e di essere innalzato alla dignità di una questione. Non so davvero se la cosa in sè medesima meritasse quel fiato che hanno voluto sprecarvi alcuni oratori della frazione più fremente della Sinistra fremente. Ma ognuno è giudice e padrone dei proprii gusti; e poichè ci è stato chi ha avuto il gusto di trattenere il Parlamento su di un fatto, che non ha ecceduto le proporzioni di un fatto ordinario, e sul quale non ci e più nulla a dire, bisogna pur rispettare questa come tante altre libertà, o, per dir meglio, l'uso più o meno opportuno che si è voluto fare del diritto d'interpellare il Ministero, e di accordare ad un condannato in contumacia per delitto ordinario dalla giustizia del paese, l'onore di essere nominato nell'aula dei rappresentanti della Nazione.

« Non tornerò sui particolari del fatto, che sono abbastanza noti, e che ieri vennero dati con precisione e colla consueta sincerità dal ministro Visconti-Venosta, ma alcune riflessioni, a proposito del contegno serbato dal Governo ellenico in questa occasione non sono fuori di proposito.

« Al Governo greco non è sembrato vero di avere un motivo qualsiasi, per quanto irrilevante, di muovere una doglianza contro il Governo italiano, ed accusarlo di violazione del diritto delle genti. Ha imitato l'uomo della parabola evangelica, che cerca la festuca nell'occhio del suo vicino, e non vede la trave nel proprio. Aveva sulla coscienza l'affare delle miniere del Laurion, ed ha creduto toccare il cielo col dito avendo un pretesto di rivolgere una rimostranza al Governo italiano. Questa rimostranza, egli è vero, è stata dettata in termini amichevoli; ma ciò, forse più che al buon volere del Gabinetto di Atene è dovuto al tatto del diplomatico che rappresenta la Grecia in Italia, e che per la sua lunga dimora fra noi ha imparato a conoscere per pratica le consuetudini di lealtà e di delicatezza che il nostro Ministro degli affari esteri arreca nella trattazione dei negozii internazionali, e che gli hanno procacciato a buon diritto la considerazione e la fiducia di tutti i Gabinetti europei. Dignitoso e conciliante con tutti, grossi o piccini, deboli o forti che sieno, il nostro Ministro degli affari esteri ha dimostrato al Governo ellenico in questa occasione, che

il Governo del Re d'Italia non misura le sue risoluzioni dalla considerazione della forza o della debolezza dello Stato col quale tratta, ma bensì dalla intrinseca giustizia delle cose e dalla considerazione elevata di quei principii di moralità internazionale, la cui osservanza è la guarentigia delle buone relazioni di amicizia fra Stato e Stato. La magistratura ha giudicato che l'arresto, del quale accenno, fosse stato illegale; dopo ciò non rimaneva altro a fare se non dare piena soddisfazione al Governo ellenico. Questa soddisfazione è stata prontamente data; e la questione è finita. Se il caso fosse stato all'inverso, avrebbe il Governo greco usata la stessa speditezza nel far ragione alle giuste rimostranze dell'Italia? Ricordando la questione del Laurion, credo non peccare di temerità se a cotesta interrogazione non mi affretto a porgere una risposta affermativa.

« Ma il ministro Visconti-Venosta, nel rispondere in modo soddisfacente alle reclamazioni del Governo greco, non ha mancato cogliere abilmente l'occasione di rivolgere ad esso alla sua volta alcune osservazioni, e di richiamare la sua attenzione sulla opportunità di addivenire ad accordi fra i due paesi per regolare la estradizione dei delinquenti. In tesi astratta il diritto di asilo è pure una gran bella cosa, e nei tempi passati è stata la guarentigia e la salvezza di tanti nobili patriotti, di tanti illustri campioni della causa liberale. Ma oggi le condizioni delle cose sono mutate, e felicemente mutate. Dove sono i rifugiati per ragioni politiche? Ben si comprende come altre volte la possibilità della confusione fra le colpe politiche ed i reati ordinarii, possibilità che il malvolere e la malafede di alcuni Governi mutava in certezza, distogliesse gli Stati civili dal consentire ai patti di estradizione; ma oggi questa possibilità o non ci è più, oppure è resa difficilissima: il Governo, che osasse avvalersi di un'arma somigliante per vendicarsi dei suoi avversarii politici, cadrebbe schiacciato sotto il peso della pubblica esecrazione e del pubblico disprezzo. E poi ci è sempre il mezzo di pigliare le più scrupolose precauzioni, le più antiveggenti cautele.

« Sotto tutti i riflessi adunque, il Ministro degli affari esteri del Regno d'Italia ha avuto ragione di giovarsi dell'incidente sollevato dall'arresto di quell'individuo per invitare il Governo greco a ben considerare, se non debba, per omaggio alla civiltà e per cura della propria dignità consentire ad entrare in trattative col Governo italiano per conchiudere una convenzione che regoli, in conformità delle prescrizioni del diritto delle genti e delle tradizioni dei paesi civili, la reciproca estradizione dei colpevoli di reati comuni. Quell'illuminato e liberale Governo, che è l'inglese, ha di recente conchiuso coll'Italia una convenzione di quel genere; crederà forse la Grecia di derogare, imitando l'esempio dell'Inghilterra? Credono forse i Ministri del Re Giorgio di essere più liberali, più teneri della dignità del loro paese, più solleciti degl'interessi della civiltà di ciò che siano il signor Gladstone e i suoi colleghi?

« La vicinanza delle isole Jonie all'Italia è una ragione abbastanza evidente della necessità di una convenzione per l'estradizione con la Grecia. Da Brindisi e da Otranto a Corfù il passo è brevissimo, e torna assai facile a chi ha commesso un delitto o in Italia od in Grecia, di cercare scampo in uno dei due paesi. L'interesse è eguale, è identicamente lo stesso da ambe le parti; poichè giova supporre che le ragioni della giustizia parlino all'animo dei governanti del Regno di Grecia tanto alto quanto parlano indubitatamente a quello dei governanti del Regno d'Italia.

« Il Governo italiano ha adempito il proprio dovere. Auguriamoci che il Governo ellenico voglia e sappia fare altrettanto.

Ecco ora la lettera dell'avv. Caucino inserita nella gazzetta sopra citata:

« *Signor Direttore,*

« Negli scorsi giorni la Camera dei Deputati si occupò per incidente di due casi di estradizione, l'uno relativo ad un francese, il signor Uberto Forgot, l'altro relativo ad un inglese il signor Guglielmo Buckwell.

« Siccome io conosco alcuni particolari risguardanti l'estradizione del Buckwell, credo bene portarli a cognizione della S. V. acciò Ella, se lo crede, li renda pubblici per mezzo della *Gazzetta del Popolo*.

« In un giorno dell'anno 1863 si recò da me il signor Carlo Collins, segretario del signor Buckwell; mi narrò che questi aveva patito in Inghilterra una condanna contumaciale, per affari di commercio; che il Governo inglese ne aveva chiesto l'estradizione al Governo italiano, il quale pareva disposto ad acconsentirla; che il signor Buckwell era stato arrestato in Arona e tradotto a Torino; che attualmente il medesimo era detenuto nelle carceri di custodia del Palazzo Madama; e mi pregò di recarmi al Ministero per investigare la sorte riservata al Buckwell.

« Mi alzai, e senza frapporre indugio fui dapprima al Ministero di grazia e giustizia, dipoi a quello dell'interno.

« Mi rivolsi agl'impiegati del Protocollo generale, a quelli del Protocollo speciale, ai capi sezione, ai capi divisione, ai direttori generali e niuno seppe darmi un ragguaglio solo: finalmente m'imbattei in un applicato, il quale mi suggerì d'indirizzarmi dal Questore.

« Alle ore otto di sera in compagnia del signor Collins, mi presentai dal Questore il quale mi fece cortese accoglienza. Io gli esposi le ansietà della famiglia del Buckwell e lo pregai, in nome dell'umanità a rivelarmi francamente il destino che il nostro Governo riservava al Buckwell.

« Il signor Questore mi rispose che il Governo italiano voleva sbarazzarsi del Buckwell appunto per liberarsi dall'istanza d'estradizione promossa dal Governo inglese e che il giorno successivo quegli sarebbe stato accompagnato ai confini, ed ivi lasciato libero d'andare in Francia od in Svizzera.

« Io soggiansi di temere che ai confini si trovassero i *policemens* inglesi per riscuotere in consegna il povero Buckwell.

« Allora il Questore replicò queste precise parole: « Il Governo italiano non abbasserà mai la propria dignità al punto di consegnare il Buckwell all'Inghilterra. Anzi io ho dato ordine alle due guardie che l'accompagneranno sino al confine francese di redigere verbale che fu rimesso in piena libertà d'andare ovunque, eccettochè rientrare nello Stato. »

« Io risposi: « Mi auguro che i nobili e generosi sentimenti espressi dalla S. V. siano proprio quelli del Ministero. Ed in realtà sarebbe cosa troppo grave se si consegnasse il Buckwell all'Inghilterra, colla quale non abbiamo trattato per l'estradizione e la quale non riconosce tampoco la reciprocità di fatto. »

« Il signor Questore insistette nelle sue assicurazioni, e siccome io era convinto, e lo sono ancora oggidì, che era sincero, lo ringraziai vivamente.

« Mi affrettai quindi a recare la buona notizia a Buckwell; ma questi mi disse che non era tranquillo.

« Il mattino successivo il Buckwell accompagnato dal Collins, e colla scorta di due guardie partì per Susa e per la frontiera francese.

« Alle ore sei pomeridiane di quel giorno, un telegramma del Collins, da Lansiebourg, mi annunzia che il Buckwell fu consegnato agli agenti del Governo inglese.

« E difatti il giorno dopo il signor Collins, di ritorno a Torino, mi narrò che *prima ancora di giungere al confine* due gendarmi francesi ed un policeman inglese presentando un ordine di lord Cowley avevano preso in consegna il Buckwell, il quale protestò, ma dovette cedere alla forza.

« E così nello spazio di 24 ore un fatto che era impossibile senz'abbassare la dignità del Governo italiano, divenne possibilissimo e fu compiuto.

« Passarono pochi giorni, ed i tribunali inglesi pronunciando la nullità dell'arresto di Buckwell lo ponevano in libertà.

« Questi sono fatti, e fatti troppo eloquenti per abbisognare di commenti.

« Per giudicare il Ministero Minghetti-Peruzzi non è mestieri ricorrere alle discussioni ed alle polemiche: basta far l'indice degli atti che ha commesso.

« Colgo l'occasione per riverirla distintamente e per rassegnarmi con tutta stima.

« Della S. V. Onorat.

« Torino, 12 gennaio 1865.

« *Dev. Obbl.*

« *Avv.* A. Caucino. »

A questo punto riporto lo stupendo discorso di Guerrazzi sulla estradizione del cav. G. Minardi:

« Deve rendersi o no il cavaliere G. Minardi?

« Alcuni, commossi fieramente dall'atrocità del caso, paurosi del peggio, trepidanti per una vita carissima e per una patria anche più cara, con passione smaniosa vanno gridando: si renda! si renda!

« Altri, all'opposto, estimandosi vinti dal rigore del diritto, quasi da una catena della necessità, reputandosi gagliardi di forza, se non attuale, almeno imminentemente futura, e di opinione potentissimi già intendono agli utili anteporre i generosi partiti, e risoluti dichiarano: non si ha da rendere!

« Una di queste due opinioni deve prevalere di certo: impossibile a praticarsi riesce a via media, se pure non si volesse dividere in due il cavaliere Minardi, come si narra che Ciro facesse della donna contrastata dai due soldati, e forse sarebbe meglio anche in quattro, secondo che praticarono a Besso traditore di Dario, e a Gano maganzese.

« E comunque una di coteste opinioni si accosti alla verità, nonostante (maraviglia a dirsi!) ambedue paiono false, e nessuna si procaccia il consenso universale.

« E questo avviene perchè ai consigli presiede non il giudizio ma la passione, perchè ognuno vuole dire la sua come un vento subito che imperversa lungo le labbra e pei denti senza ponderarvi sopra; perchè, generalmente parlando, un pensiero tenuto dentro il cervello più di cinque minuti è capace di generare ai novelli pubblicisti la emicrania per un mese di trentun giorno, perchè invece di prendere l'*aliquantulum circumdiae*, tanto raccomandato dallo inclito uomo Ugo Foscolo, se alcun poco di verecondia serbavano nella navicella ne hanno fatto getto per potere col turgidissimo

loro pallone volante spaziare a diritta e a mancina, di su e di giù pel regno ampio dei venti e della vanità. — Non tutti, ripeto, non tutti ma molti io vedo avere convertito in Sinai la loro soffitta, e dall'alto di un sesto piano rovesciare leggi sopra la umanità sorpresa senza ombrello allo inaspettato diluvio.

« Ma di ciò basta. Hassi o no da rendere il Minardi?

« Dicono che il Governo toscano abbia un trattato col pontificio per la scambievole estradizione o consegna dei delinquenti. Se questo trattato fu fatto, a me sembra egregia cosa e da mantenersi nella sua pienezza intero. — E dove pure il trattato non fosse, occorrono nella vita degl'individui come in quella dei popoli, diritti ed obblighi i quali per nulla abbisognano venire ridotti in iscritto onde agli uni porgano abilità per richiederli, e agli altri impongano il dovere di soddisfarli; conciossiachè la famiglia umana durasse lungo tratto di tempo nel mondo senza soccorso di lettere, e prima di Tubalcain e di Cadmo conoscesse norme di vivere onesto. Ora diritto, obbligo, e comune vantaggio persuadono tutti i popoli del mondo a perseguitare il delitto onde per impunità non si estenda, e con funesti influssi non avveleni a modo dell'*upas* le generazioni umane.

« Mi riesce grato riportare alcune parole del signor Sauzet il quale comunque ministro di Luigi Filippo ottimo massimo, e attuale presidente della Camera dei Deputati di Francia, in cotesta occasione corse grandissimo pericolo di dire qualche cosa col senso comune ....

« Succedeva in Livorno uno assassinio. Il sospettato del delitto rifuggiva in Corsica. Il Governo francese a istanza del Governo toscano lo arrestava; ritenuto in luogo di sicurezza cominciarono gli sforzi per la parte dello incolpato onde sottrarsi alla restituzione, per la parte del Governo onde ottenerla. Lo incolpato adoperava per conseguire il suo fine la scienza, e il credito di Odillone Barrot, e del Patorni; ma riusciva ogni conato indarno, dacchè li signore Sauzet ministro di giustizia rispondeva loro presso a poco queste parole:

« Signori, tutti gli argomenti che ho sentito pronunziare si restringono a questo: che la Francia deva ricusare alla Toscana la consegna dello incolpato di assassinio solo perchè mancano trattati che m'impongano tale obbligo. Ma non tutti i doveri che hanno da praticare i popoli fra loro come figli di un padre comune, come fratelli e amici nell'umano consorzio abbisognano di scrittura. Che cosa direste voi del vostro vicino a cui essendo cresciuta una pianta malefica, la sbarbasse, e di sopra la siepe la gittasse nel vostro campo? Se io non leggo il mio dovere di rendere l'omicida in verun trattato, lo leggo nel mio cuore, ove Dio impresse un codice prima che gli uomini pensassero a comporre codici, e che a parer mio sarà sempre il più completo, il più retto, e il più giusto di tutti. »

« Gli avvocati comunque avvezzi a sostenere il diritto e il rovescio, e specialmente a non chetarsi mai, per questa volta smarrirono la favella e il prevenuto era consegnato.

« E la Toscana memore dello egregio fatto e delle onorate parole, richiesta di arrestare e consegnare un' assassino Corso, compiacque la richiedente Francia, ponendo per patto che la pena di morte essendo per consuetudine abolita fra noi, dove i tribunali francesi si trovassero obbligati ad applicare al delinquente la pena capitale, si il facessero, purchè non fosse del capo. Condizione la quale porgendo testimonio della civiltà del nostro popolo, e della bontà di taluni dei nostri ordinamenti, venne non solo accettata, ma, come si meritava, amplissimamente lodata.

« Da tutto questo deduco che la estradizione dei delinquenti ha da farsi, sia che leghino i Governi trattati particolari, sia che simili trattati non occorrano.

« E il diritto o favellato o ridotto in iscrittura deve mantenersi rigidamente. No, il diritto non ha a mostrare sembianza della cima dei pioppi, che ad ogni soffio di vento vacilla smarrita; — il diritto è una tavola di bronzo posta in mezzo al tempio, ove tutti gli uomini sbattuti dalla procella delle vicende del mondo, devono trovare inviolabile asilo. Ed abbiano lode sincerissima quei valorosi giureconsulti che combattono pel diritto come intorno al cassero della fortezza che non concede sia reputata presa la città finchè si conserva. — Il diritto è il vincolo che stringe i cadenti, richiama gli smarriti, e ripone i forviati nel diritto sentiero. Il diritto forma parte dello ordine col quale l'eterno Demiourgo (*a*) compose l'universo; è un braccio teso, è una mano aperta dell'uomo verso il suo Creatore onde il sostenga finchè procede congiunto alla materia, e lo sollevi ridotto a nuda particola dello eterno suo spirito.

« Come va dunque, sento obiettarmi, che quando si trattò del Maccolini, e del Renzi amici vostri e colleghi con supremi sforzi si affaticarono perchè non fossero resi, e in quanto al primo con successo felice, sinistro in quanto al secondo?

« Perchè tutti gli uomini sentono correre divario immenso tra delitto e delitto.

« Furto, omicidio, parricidio, calunnia, sono delitti che tutto il consorzio degli uomini inciviliti abborrisce e condanna.

« Ma si presentano fatti chiamati delitti oggi, che domani saranno virtù; puniti in Russia, o in Austria vanno celebrati in Francia o in Inghilterra: quella mano stessa che li condanna in un paese al patibolo si estimerebbe avventurosa di coronarli di alloro in un altro. Allora si chiamerà giudice colui che li punisce, e per di più col supplizio supremo li punisce, o come si chiamerà? — Una volta Nemesi la dea della vendetta, appresiava occultamente alla storia il ferro arroventato ond'ella ne marcasse il potente colpevole con un segno d'infamia; oggi ci ha insegnato Cristo a dirgli in faccia: « Assassino, assassino, a che ti stropicci le mani? tuffale quanto vuoi nel Mediterraneo, nello Jonio e nello Adriatico — tutte le acque di questi tre mari non varranno a lavartele! — »

« Quindi la santa necessità di distinguere i delitti in *comuni*, e *politici;* e forse a meglio esporre la materia noi dovremmo dire *locali*.

« In fatti Voltaire li distingue in comuni e locali, e così prudentemente non meno che giocondamente favella. In Egitto punivano di morte l'uccisore di un gatto sacro il quale alla peggio avrebbe dovuto essere condannato in una forte multa di topi pei gatti sacri superstiti. Se questo egiziano si fosse riparato a Roma, per esempio, e il Faraone, o il Tolomeo, o chi altro sepolto e consumato da mille secoli e più, ne avesse chiesta la estradizione a qualche Sommo Pontefice romano, non dico dei moderni, ma degli antichi, supponiamo Giulio Cesare, che appunto fu Pontefice (*b*) e massimo davvero, chiamato a sè lo egiziano *misogatto* gli avrebbe detto: « Uomo di Egitto, ogni paese sopra questa terra possiede insolenze giuridiche, ed i suoi delitti

(*a*) Architetto. Platone chiama Dio-eterno *Demiourgo* o *architetto* — già si intende diverso da quel branco di architetti che in Livorno, ecc. ecc.

(*b*) Pontefice da *factor pontium*. – Festo. – E se Cesare sapesse fabbricarli, vedasi il suo ponte sul Reno fatto in 10 giorni. *De Bello Gallico*, l. 3.

locali, che il tempo, e la tardi crescente ragione si tolsero la cura di distruggere. Tu hai ucciso un gatto in Egitto e buon per te: ove tu avessi morto un gallo, o un'oca sacra qui in Roma, in tutta la Europa, nell'Africa, nell'Asia minore o in altre contrade da essa vinte e governate, io non avrei potuto salvarti. Io ti ammonisco a mostrarti di ora in avanti più cauto, e va in pace! »

« Pertanto il colpevole di comune delitto deve consegnarsi, però che gli uomini tutti sentano necessità di punirlo; non deve consegnarsi lo imputato di delitto politico, però che il fatto di cui lo accusano non sanno bene se sia colpa, od onore, se meriti biasimo o lode, se degno di corona o di scure. Chenier era l'ultima vittima di Robespierre, e dopo poche ore del suo supplizio, avrebbe potuto sedere giudice del suo carnefice. *Discite Justitiam, moniti! O ammoniti, imparate la giustizia!*

« Tutto dunque sta a vedere se Renzi e Minardi, debbano considerarsi colpevoli di delitto comune, o se imputati di delitto politico, o se uno sia debitore per delitto politico e l'altro per delitto comune.

« Quante volte venga in cosiffatto modo proposto il quesito, torna lo stesso che risolverlo. Imperciocchè Gregorio XVI, nel 1831, si obbligasse a concedere riforme, e le stesse Potenze mediatrici a ciò fare, almeno in apparenza, lo confortassero. Ora a me non piace inferocire sopra i morti; l'anima di codesto Pontefice adesso sta davanti a Dio. Quando la giustizia divina incomincia il suo processo, può mansuefarsi la giustizia umana:

Oltre il rogo non vive ira nemica,
E nell'ospite suolo ove io ti lasso
Giuste son le alme, e la pietade è antica.

(MONTI).

a me non piace inferocire sopra i morti; ma fu mai veduto nella cattedra di S. Pietro uomo che tanto indurasse il cuore ai patimenti dei popoli, che tanto godesse, o lasciasse godere altrui ad aggravarli, e a inasprirli? Egli, o altri in suo nome, feriva, nelle dolorose piaghe girava e rigirava il ferro limato, poi le asciugava con le ortiche, v'infondeva arsenico e vetriolo, le fasciava di pruni. Gli uomini disperati se volgevano gli occhi a terra il facevano per invocare una tomba, se li alzavano al cielo il facevano per rinnegare Dio. Le belle contrade della Italia centrale, per lui diventavano un camposanto, il dolce eloquio nudrito per favellare di amore e di alte imprese, ormai null'altro sapeva formare tranne bestemmie. I buoni cittadini domandarono, supplicarono e invano; eletti tornarono alle preci; vilipesi, scongiurarono; tormentati, piansero. Ma tutto questo non bastava,

A quell'odio immortal che non perdona,

(NICCOLINI).

mal soddisfatto del vincere volle calpestare, e farsi sgabello ai piedi della creatura

di Dio; i cristiani per fuggire dalle persecuzioni del Vicario di Cristo, stavano per ripararsi nelle catacombe santificate dal sangue dei martiri cristiani. Allora provò

La trista signoria che sempre accuora
Li popoli soggetti (a)

come sia pericoloso *stravincere* secondo che ammonisce Machiavello nostro; e poichè morire compariva meno duro che il vivere, nella tremenda sicurezza della disperazione, una mano di ottimi cittadini, levò le armi a viso aperto, e alla faccia del cielo senza insidia, aborrendo ogni tradimento, chiese alla fortuna, o morire con onore, o vivere senza vergogna.

« Ma la fortuna li tradiva. La voce mandata fra i popoli, ritornò a loro com'eco risospinta da spelonca vuota, chè la sventura aveva prostrato anime e corpi; e con inestimabile amarezza, che io riposi nelle più intime viscere, udii in quei tempi dileggiare cotesti inciliti uomini da gente che poltrisce sedendo in piuma, perchè non avessero saputo morire. Ingrati! per non dirvi di peggio — e non sapete voi che più sovente assai di quello che non si crede e s'immagina, la fortuna si mostra avara della bella morte? Pensate voi che temesse la morte Marco Bruto? Eppure egli ebbe a limosinaria dallo schiavo. Supponete che non cercasse la morte Kolzciuscho? Eppure ebbe a patire la dura prigionia della russa Caterina. Potete dire che sopra i campi di Waterloo non andasse incontro alla morte Napoleone? E mentre ei la cercava sopra la terra belgia, la fortuna irridendo gli scavava la fossa sopra uno scoglio remoto in mezzo all'Oceano. O quando la battaglia procede giusta, e ti circondano amici, compagni e parenti, e aride speranze di salvare la patria, e ti ricambi coi commilitoni il fremito della zuffa, allora la divina ebbrezza della morte gloriosa, ti invade, perchè sai che ella formerà parte di gloria del tuo popolo, e preghiera dei tuoi sacerdoti, e gioja dolorosa della madre, o dei figli; — ma la morte del capestro a un albero solitario in sentiero appartato, della esalazione del carbone dentro una squallida soffitta, dell'annegato in un'acqua gelida e fangosa, — morte ignorata, — illacrimata — derisa forse o maledetta, questa è la morte che non contrasta mai la fortuna, e a voi che leggete, a me che scrivo, a tutti quelli che sentono aborrita più delle porte dello inferno.

« Qui nella nostra terra pertanto ove domandare lo adempimento delle promesse non costituisce delitto, qui dove non si costringe la gente all'acerba alternativa o di avvilirsi sotto il giogo, od insorgere disperata a guerra aperta, cotesti miseri cittadini non si potevano aborrire ma compassionare, non gittare in carcere ma ospitare, non rendere legati ai persecutori ma soccorrere, onde in contrade meno crudeli, riparassero; e così veramente fu fatto.

« Dicono che essi con fede, promettessero di non tornare mai più; ma non poterono resistere e tornarono: non bastò loro il cuore a sopportare la saetta dello esilio. Ma

(a) Universalmente è spiegato: *la mala signoria affligge;* ma il Buti nel Commento al Dante tiene diversa opinione: *che sempre accuora*, cioè fa *gagliardi.* — Il Monti nella *Proposta* osserva giudiziosamente: « Fosse pur vera, mio caro Buti, questa sentenza, ma ella è falsa; *e un italiano, come voi siete, senza uscire di casa dovrebbe pure saperlo.*

quelli che imponevano loro per patto di salute lo esilio, sapevano essi il bando perpetuo dalla patria che cosa sia? Eglino medesimi che vi si sottomettevano il conoscevano? Ah! mi sia dato credere che lo ignorassero entrambi. Lo esule è un tronco infelice, che non produce più fiori nè frutti; rovesciato a terra, contaminato di fango, lo sbatte il vento e lo infracida la pioggia, inciampo al passeggiero, è maledetto, formiche e insetti di ogni maniera vi fanno stanza, e par che implori qualche mano pietosa che gittatolo sul fuoco lo riduca in cenere. Chi ci esprime il dolore di andare alle case ove nessuno ti aspetta? Chi l'angoscia di avvolgerti per una terra ove non conosci anima viva, e dove non sei conosciuto da nessuno? La memoria convertita in carnefice, ti circonda il cervello, con pensieri acuti, come una corona di spine, e ti rammenta i luoghi ove passasti la infanzia, il fonte che ti dissetò assetato, il sasso ove sedesti stanco, la fronda che ti schermì dal sole; nel mormorio delle acque ecco odi il singulto dei tuoi cari che piangono, nel sussurro delle foglie, la voce della madre che ti chiama:

E gli sembra di udir tra le acque e i rami
La voce della madre che lo chiami.

(Grossi).

« O quante volte alzandosi l'infelice dalle odiate piume, immemore di sè, credendo aggirarsi nella fidata sua stanza, si smarrisce pel breve spazio, e non riconoscendo a tentoni le consuete suppellettili, non sa più trovare il letto ove posare il capo riarso dalla febbre! O quante volte su i primi albori, quando l'anima non bene ancora è tornata agli ufficii della vita, gli venne fatto chiamare l'antico servo, o persona altra più cara e nessuno gli rispose, o gli rispose una voce straniera, con straniera favella. Angoscie sono queste troppo più gravi che a cuore umano sia concesso sopportare.

« Chi potrà contare i cuori infranti dallo esilio? Chi dirà di tutti quelli che vinti dalla febbre terribile, la quale presenta in mezzo ai flutti procellosi, la verdura della patria terra al povero esiliato, sicchè preso dal delirio si precipita e calpesta cotesti campi immaginarii? Così ancora percuote le orecchie del montanaro allontanato dalle sue rupi e dal suo cielo tempestoso e bruno, la melodia che dapprima rallegra la sua pensierosa tristezza con arie dolcissime, e insinuanti, sicchè egli beve quel veleno incantato e muore. Tu chiami questa codardia, per me la dico forza; ella è sorgente di ogni senso magnanimo: quegli che non ama la sua patria, non sa amare più nulla (*a*). »

« La legge abolisce le stipulazioni che offendono la religione, la natura, i buoni costumi, e gli ordini della città; e se questa è norma pei contratti privati quanto non ha ad essere maggiore nelle bisogne pubbliche, ove cresce la necessità dell'onesto?

« Forse quello che reputasi buono nei negozii privati, diventa tristo nei pubblici? Se mai taluno lo avesse creduto fin qui, si specchi in Francia, e veda a quali miserabili rovine conduca l'oblio o il disprezzo della pubblica morale. Nessuna nazione al mondo conteneva quanto la francese elementi di grandezza tutta vestigiata con le

(a) Byron: *I due Foscari.*

impronte delle dita di Bonaparte, e nessuna nazione presenta adesso spettacolo più luttuoso del suo: la gente torce gli occhi, e il naso come da oggetto schifo, e pare a noi che non vi sia lurideza abbastanza obbrobriosa, per potervela degnamente paragonare. A tale la ridussero la vantata sapienza di Governanti subdoli e senza fede. Adesso staremo a vedere quanto duri la pazienza di cotesto popolo vago per istinto di gloria, e aborrente ogni fatto che generoso non sia.

« Se il Governo nostro impose a quei travagliati la condizione di porre già dal cuore la patria, cessare di amarla, non ingegnarsi di rivederla, mal fece, e volle un patto contro natura. Errore fu il suo a pretendere quello che non si può onestamente, e non colpa di cui sforzato promise e non mantenne. Chiunque si obbligasse a rimanersi schiavo farebbe atto irrito, conciossiachè la libertà venga considerata dalle leggi un dono dato da Dio allo uomo per usufruire non già per alienare, ed è questo concetto nobilissimo quanto vero: ora disamare la patria, scordarla, cessare di sforzarsi rivederla, fosse pure alla lontana, dalla vetta di una montagna, o dalla cima di un albero di nave, ella è impossibile cosa. — Però, tornati gli esuli, avevano a rimandarsi, e non era poca pena, o piuttosto accogliersi a patto che posassero l'animo affaticato, e ai tempi propizii si conservassero.

« È fama, dicessero loro, che se fossero tornati avrebbero corso pericolo di prigionia, mentre verso altrui si obbligavano, se tornati, a renderli; la quale cosa non sapendo io certamente, non oso affermare e negare nemmeno. Ad ogni modo, vi fosse patto, o errore, o peggio, rimane sempre vero che non si potevano rendere la prima nè la seconda volta.

« Ora il cavaliere Minardi si trova nella condizione del Beltrami, del Renzi e dei compagni loro? Egli è imputato (e dico imputato non colpevole, perchè pregiudicare le sentenze dei Tribunali parmi ufficio disonesto e certamente incivile) di avere tramato insidie alla vita di un Principe innocente, all'universale carissimo, amante della Patria e da lei svisceratamente amato; è imputato di avere premeditato suscitare incendii per ispegnerli poi non con acqua, ma col sangue dei traditi fratelli. E tutto questo perchè? Non per odio proprio, o per animo naturalmente perverso, ma per servire ad una fazione e pagato. E tutto questo perchè? Mi sia concesso di ritrarre l'animo spaventato da questo abisso d'infamia. Accadono cose nel mondo che non si possono ricordare, senza sentirsi compresi da ribrezzo e quasi dirò congelati, cose che la mano si ricusa scrivere, le labbra favellare, e bisogna velarsi la faccia, come praticò l'antico pittore Timante ad Agamennone assistente al sagrifizio d'Ifigenia — ed io me la velo.

« Ora l'omicidio premeditato, lo incendio, la strage del popolo, il mandato a uccidere, ed abbruciare, certamente presentano carattere di delitti comuni. Forse perchè taluni dei designati alla strage rivestono qualità di Principe o di Ministro, verrà impropriato il delitto? O perchè gl'iniqui fatti proponendosi a fine il sovvertimento della patria perderanno per questo la immanità loro? Il ladrone che assale, armata mano sopra la strada pubblica un treccone di bovi commette grassazione, e se ripara in paese estero va reso perchè fu reo di delitto comune; se invade un pastore di popoli e lo scanna, tocco appena il confine è salvo, perchè fu delitto politico? Il tempo, il luogo, e la persona somministrano circostanze aggravanti o qualificano il delitto, non lo impropriano, e molto meno ne diminuiscono la intensità. — Comprendo ancora io, che per quanto riguarda la persona del Principe, quando il legislatore sarà Leo-

poldo I, dirà: « Sbandiamo dalla legislazione nella punizione dei rei, eliminato affatto l'uso della tortura, la confiscazione dei beni dei delinquenti, come tendente per la massima parte al danno delle loro innocenti famiglie, che non hanno complicità nel delitto, e sbandiamo dalla legislazione la moltiplicazione dei delitti impropriamente detti di lesa maestà con raffinamento di crudeltà inventati in tempi perversi (Proemio della legge del 30 novembre 1786) », e detterà ancora:

« Ordiniamo che siano tolte o cassate tutte le leggi che con abusiva estensione hanno costituito e moltiplicato i delitti detti di lesa maestà, come provenienti nella maggior parte dal dispotismo dello impero romano, e non tollerabili in veruna ben regolata società (detta legge, § 61) » con quello che segue aureo tutto e da segnarsi *albo lapillo;* e quando i legislatori saranno Arcadio ed Onorio ordineranno: « I figli del perduelle a cui per benignità imperatoria concediamo la vita (però che avrebbero a perire del supplizio paterno, temendosi che si perpetuino in loro gli esempii del delitto del padre) si escludono dalla eredità materna ed avita, e di tutti i parenti, non succedano ai testamenti degli estranei, travagliati in perpetuo dalla miseria e dalla inedia, percossi sempre dalla infamia paterna, si bandiscono affatto da qualsivoglia ufficio o milizia: insomma si riducano a tale, che schifosi di perpetua miseria reputino sollievo la morte, supplizio la vita (*a*). »

« Ella è cosa degna di riso infinito, considerare come l'abate Pietro Metastasio prendesse per contanti la legge prima del titolo VII, di questi medesimi prelibati imperatori che suona così: « Se alcuno della verecondia ignorante, o sconosciuto al pudore morda con obbrobriose parole il nome nostro ..... non vogliamo irrogargli niente di grave o di acerbo, perchè se questo mosse da leggerezza ha da sprezzarsi, se da follia compatirsi, se da ingiuria perdonarsi. »

« E cotesto abate Pietro, ch'egli era pure una soavissima pasta, così ottimamente traduceva, e poneva in bocca a Tito Vespasiano:

« Se il mosse
Leggerezza, nol curo;
Se follia lo compiango;
..... e se in lui sono
Impeti di malizia, io gli perdono.

« Ma l'abate Pietro non guardò la coda allo scorpione, perchè in fondo alla legge noi leggiamo: « Onde a cose intere ci rapportino il tutto affinchè pesiamo i detti dalla condizione degli uomini, e divisiamo se devono trascurarsi o piuttosto ordinarne inquisizione. » E Rufino che fece dimenticare Seiano, reggeva allora prefetto del Pretorio perlochè sembra omai provato che prima di Santo Ignazio esistessero i Gesuiti, e che anche al trovato del Loiolese, potesse applicarsi la sentenza di Salomone *nil sub sole novum.* Ma per avventura io prendo errore e ai tempi nostri fu dato, se non vedere almeno udire qualche cosa di nuovo, ed a mio parere consiste, nel portentoso paragone dallo abate Vincenzo Gioberti nel suo ultimo libro istituito tra Santo Ignazio e

(*a*) *Sint postremo tales ut perpetua egestate sordentibus sit et mors solatium et vita supplitium.* — L. 5, Cod. ad L. Jul. Malest. lib. 9, tit. 8.

Giulio Cesare. Se questo libro verrà letto su in cielo e giù nello inferno, per me tengo per sicuro che santi e dannati, troni, dominazioni, gerarchie, angioli, arcangioli, vergini, e i martiri inclusive abbiano a ridere almeno per duegento mila secoli e mezzo; ma ora che vi ripenso meglio nè anche l'abate Gioberti nulla inventò di nuovo, e si comprende chiaro che commesse un plagio all'abate Casti, il quale trovò nella biblioteca del Curato fra il metodo di accordare le chitarre, e il trattato intorno al *chifelle* fresco il

Parallelo di Enea con San Francesco.

« Oh ne dicono pure tante questi benedettissimi abati!

« Ma se per clemenza del Principe la sua dignità non costituisce qualificazione di delitto, sarebbe non solo strano ma iniquo che per questa ragione andasse impunito. Vedremo allora come il giudizio in balìa della ragione perde ogni retto cammino ed i partiti più opposti avvolgendosi per giri viziosi mettono capo al medesimo assurdo. Non concedendo la estradizione del Minardi, e ostinandosi a considerarlo imputato di politico misfatto, si viene a consentire nella sentenza del San-Giusto, il quale nella convenzione di Francia sosteneva aversi a giudicare Luigi XVI, senza forma di procedura e a modo di bestia feroce, perchè lo essere di re gli aveva tolto, anzi pure non mai conferito, i diritti del cittadino e dell'uomo.

« Un giorno forse, gridava il feroce Tribuno, uomini tanto lontani dai nostri errori quanto noi lo siamo da quelli dei Vandali, si maraviglieranno della barbarie di un secolo cui parve cosa religiosa la condanna di un re, in cui il popolo lo sollevò al grado di cittadino, prima di esaminare i suoi delitti, e pensò piuttosto a quello direbbero di lui, che a quello avrebbe dovuto egli fare, e convertì un colpevole dell'ultima specie degli uomini, intendo di quella degli oppressori, in martire del proprio orgoglio. Un giorno maraviglieranno le genti come nel decimottavo secolo, noi siamo addietro ai tempi di Cesare: là il tiranno rimase spento in pieno Senato, senz'altra procedura tranne ventitrè pugnalate, e senza legge tranne la libertà di Roma; e ai giorni nostri istruiamo ossequiosamente il processo di uno assassino del popolo colto in flagrante delitto, con la mano tuffata nel sangue, con la mano nel misfatto! »

« Immanità parvero queste anche ai più stemperati libertini, e veramente sono, ed oggi alle immanità medesime ci troveremmo condotti per opera di uomini che si dicono studiosi della monarchia, e sono consiglieri di Principi!

« Concludendo pertanto quello che sparsamente è stato ragionato fin qui, io sostengo aversi a consegnare il Minardi al Governo pontificio, come non si doveva rendere il Renzi: il primo essere incolpato di delitti comuni, il secondo di delitto essenzialmente politico: in ogni luogo e in ogni tempo correre obbligo di tutta la comunanza degli uomini reprimere le colpe addebitate a quello; in ogni tempo doversi salvare questo, perchè oggi decapitato e domani forse incoronato: poco importare che i trattati sieno o non sieno, avvegnachè se occorra trattato di consegna per delitti politici come barbaro e iniquo deve abolirsi, se non occorre trattato di estradizione per delitti comuni, vuolsi non pertanto concedere, così imponendo la legge di universale convenienza.

« Contristato tolsi in mano la penna per iscrivere intorno a cosiffatto argomento, e molto più contristato io la depongo, considerando quali pessimi effetti partoriscono

i tristi Governi: ecco essi alimentano uomini per cui la umana specie si vergogna levare la fronte; — ecco essi educano a pervertire la mente, nobilissimo dono del Creatore, al punto da disgradarne ogni belva più feroce ed immane, conciossiachè non il tigre, non la jena, ma l'uomo solo possa mentire sorriso, comporre il volto a mansuetudine, formare parole di pace e tramare la strage col ferro comprato mercè la elemosina largita dal suo benefattore. »

(6) L'opinione del signor Schmalz è conforme a quella di altri dotti pubblicisti, i quali sostengono che il diritto di asilo pei rifugiati conceduto alle case dei Ministri, può essere modificato ed anche tolto senza interrompere la concordia fra i governi. (Roussel, Recueil, t. 4. p. 69; Wattel, Droit des gens, t. 2., lib. 2., c. 9., § 118; Dichiaraz. di S. E. il Cardinale Consalvi intorno alla restituzione del diritto d'asilo in Roma emanata nel settembre 1815). — Importa alla sicurezza dello Stato, dice il Wattel nell'opera e luogo citati, che i delitti non rimangano impuniti, e il ministro non ha verun motivo legittimo per sottrarre alla giustizia un individuo sul quale egli non ha giurisdizione. »

Emigrazioni.

L'argomento delle emigrazioni è uno dei più vitali per uno Stato, perchè con esso si ricollegano i più interessanti rapporti economici-morali. E che tale sia l'argomento in esame ce lo addimostrano le cure che per esso si danno e governi e pubblicisti e quanti hanno a cuore il miglioramento economico-morale, individuale e sociale (1).

Da qualche tempo i nostri giornali si occupano con vivo interesse di sì grave argomento e unanimi levano un grido di allarme sulle grandi proporzioni, che prende di giorno in giorno la emigrazione anche fra noi; richiamando su di essa l'attenzione del nostro governo come quella che sì da vicino interessa la prosperità materiale e morale degli Stati e dell'individuo.

E siccome solo un'assennata discussione ci può portare a scoprire le cagioni di un tal fatto ed a porvi rimedio, quand'esso possa riuscire dannoso ai cittadini ed alla stessa nazione (2); così io credo opportuno di riportar qui qualche articolo di detti giornali e le opinioni di alcuni pubblicisti sull'argomento.

Comincio pertanto da uno dei più autorevoli giornali di Roma, *La Capitale*.

Ecco com'essa si esprime nel suo numero del 17 settembre 1873:

« Riportammo in uno dei passati numeri alcuni cenni dolorosi dei fogli del Piemonte sulla emigrazione di moltissimi per l'America. — L'argomento è troppo grave, perchè non abbiamo a seriamente occuparcene.

« Dopochè il Luzzati, ex-segretario del ministero d'agricoltura e commercio, nelle sue *faticose* peregrinazioni di città in città per la inchiesta industriale, fattosi alto, perchè alto era il posto su cui era salito, discor-

rendo da profondo economista, perchè aveva razzolate qua e là parecchie idee, potè con il tuono di un cattedratico ministeriale spifferare quella sentenza: « L'emigrazione può essere un bene, perchè fa allontanare dall'Italia dei poveri, dei semplici consumatori, che in appresso o ritornano laboriosi e provveduti di mezzi, o spediscono denaro », dopo ciò parve che il giornalismo governativo avesse avuto ordine di parlare il meno possibile della emigrazione, e facendolo, di menomare la cifra di quanti vanno cercando lavoro e fortuna in lontanissimi paesi.

« Ma pur troppo malgrado il silenzio officiale ed imposto, il deplorevole fatto continua, e per quanto la statistica si sforzi di far pompa dell'aumento di popolazione nei grandi centri, è costretta a tacere per non mostrare come si diminuisca l'agricola. — L'economia innanzi tutto è una scienza che ha i suoi vantaggi, ma per le scuole, e se vogliamo anche per i congressi degli oziosi che amano viaggiare, far discorrere di sè, discorrendo di principii generali, astratti, che messi poi in pratica non reggono un'ora all'urto dei bisogni individuali e sociali. Non intendiamo con ciò di distruggere la scienza economica, ma desideriamo essere più positivi e più pratici. L'aumento dunque di popolazione nei grandi centri che ci mostra la statistica non è un bene che colà dove siavi industria e commercio; in Italia abbiamo di ciò ben pochissime città: l'aumento viene dunque con danno dei luoghi minori specialmente agricoli, e si risolve in ricchi che oziano, in negozianti che falliscono, in speculatori che sognano l'arena d'oro, consumano il poco del risparmio, e poi traggono una vita miserabile di stenti e di privazioni. — Le locande, gli spettacoli, il *gran mondo*, non rappresentano mai la prosperità di un luogo, la produzione, ma il consumo; la vita economica è dunque sempre fittizia ed a mercè delle vicende politiche, e dei più arditi giuocatori di Borsa.

« Ma veniamo alla emigrazione. — Può essa mai rappresentare un vantaggio economico per il paese in cui avviene? — I barbari del medio evo emigrarono dai loro covi del settentrione, ma per bisogno di rapinare, o perchè massima era la popolazione, alla quale non corrispondeva lo scarso prodotto di terre poco e male coltivate, o perchè da rapacissimi capitani con la lusinga del furto venivano tratti a vendetta contro il cadente impero romano. — In altri paesi avvennero ed avvengono emigrazioni, ma sempre queste rappresentano in massima i bisogni estremi, e nel minimo la speculazione di chi qualche cosa possedendo vuole decuplarla.

« Ora l'Italia perchè deve offrire un così vasto contingente alla emigrazione per l'America? — Un dì potevasi in molti riconoscere la ragione politica per isfuggire le straniere signorie che tenevano la patria serva; ma in oggi? — Noi crediamo che a tutti coloro che hanno cuore, ed a chi sta al governo ancora, dovesse stringersi il cuore ogniqualvolta un legno fa vela per l'America con tanti infelici che dal ponte guardano con

occhio lagrimoso la terra su cui nacquero, che accoglie le sante ossa dei propri genitori, che li sostenne fanciulli pieni di speranze, uomini nella lotta di care e penose passioni, ma che negò il pane necessario alla esistenza. — Quante lagrime su quelle navi, quanti cuori straziati, quanti affetti distrutti, quanti cittadini rapiti! — Ma chi vi pensa?...

« Il segretario di un ministero dice: « L'emigrazione può essere un bene, perchè ci libera da molti miserabili »; il governo non s'impensierisce per nulla di tale fatto, ad esso basta cavar denaro, e siccome nella sua alta moralità porta la tassa infame della prostituzione, così ha le sue tasse per le agenzie di emigrazione, passaporti, attestati. Forse nella sua alta sapienza per il benessere nazionale pensa che se la Francia ha una Caienna per i comunardi, può ben l'Italia approfittare dell'America per isbarazzarsi di chi elemosina il lavoro, e non trovandolo mormora e si querela contro un governo tutto intento ai bisogni della lista civile, ma non delle popolazioni.

« Eppure Governo, Camére, Municipii dovrebbero interessarsi di così doloroso avvenimento, poichè con il volgere del tempo non potrà che apportare fatali conseguenze specialmente all'agricoltura ed alle industrie. Quando si riflette che l'Italia ha 26 milioni di abitanti mentre potrebbe essere popolata da oltre 40, che in piccolissima parte di terreno è coltivata, mentre vi sono terreni sterminati, che pare aspettino la mano ed il capitale dell'uomo per rendere centuplicato il valore in essi impiegato; quando si rammenta ciò che sia la Sardegna, l'Agro romano, il Tavoliere di Puglia, e si veggono a cento, a mille partire i lavoratori, perchè in Italia non trovano di che vivere lavorando, e si avventurano al mare, ai pericoli di un lunghissimo viaggio, alle difficoltà ed alle asprezze di una ignota regione, per dissodare terreni che mai furono tocchi da piede di uomo, e sanno vincere sterilità, fatiche, malattie, e campano lavorando, divengono agiati, spesso ancora ricchi; oh, allora vien sul labbro una ben amara parola contro questi uomini del governo che sembrano determinati a sempre più impoverire ed intristire l'Italia, e fanno poi cantare dai loro pappagalli stipendiati, che nei grandi centri vi è aumento di popolazione, che nelle tali e tali feste officiali il concorso era immenso, le popolazioni liete, p'audenti, che tutti godono, si divertono . . . ., ed impone il silenzio su tanta parte di cittadini costretti ad emigrare perchè la condizione economica è tutta un giuoco fantasmagorico, è l'oggi fittizio e caduco, non dandosi sicura prosperità che per la classe dei privilegiati, la retriva aristocrazia e la società industriale di speculazione sulle casse dello Stato ».

Nel numero del 25 dicembre 1875 lo stesso giornale scrive quanto segue:

« La società italiana di beneficenza, residente a Marsiglia trovasi afflitta

da richieste continue di soccorso che le domandano gl'Italiani, i quali vanno in quella città nella speranza di trovare le spese di viaggio per emigrare in America. Quella società finchè ha potuto ha soccorso, ma i suoi mezzi sono limitati, ond'essa ha invitato i giornali italiani a render note le condizioni degli emigrati, affinchè cadano le illusioni, e non si ripetano casi di affliggente miseria.

« Rendiamo pubblica la cosa, ma non possiamo astenerci da una riflessione. Ai disgraziati cui manca in patria il modo di occuparsi, quando manca perfino il mezzo di emigrare in lontani paesi per cercarvi quel pane che non hanno nei loro, che cosa resta, di grazia? O morire di fame, o suicidarsi, o mettersi alla strada.

« Dunque la società può rimanere organizzata a tal modo per molta gente? Bisogna pensarci a provvedere. Presto o tardi questo problema convien pure che abbia la sua logica soluzione ».

Nella *Gazzetta Biellese* del febbraio 1873 trovasi un articolo intitolato — *L'Emigrazione e la circolare ministeriale.* — Essa è del seguente tenore:

« Con circolare del 18 gennaio u. s. il Ministro dell'Interno (3) deplora la illecita e disonesta speculazione che persone commercianti fanno trasportando o promettendo di trasportare in America poveri ignoranti agricoltori, lusingandoli a certe favolose fortune che omai anche colà sono divenute rare. Il prelodato signor Ministro tenta d'impedire quel riprovevole commercio, ricorrendo ai signori Prefetti, affinchè sorveglino seriamente coi mezzi che sono in loro potere per riguardo all'emigrazione; ma, io credo, saranno sforzi poco men che inutili! Si persuadino i signori Ministri tutti insieme che ci vogliono altri mezzi; ci vogliono provvedimenti che possano togliere la causa di quelle disperate determinazioni di emigrare, cui è costretto di pigliare l'agricoltore italiano a motivo delle miserande condizioni nelle quali attualmente si trova. Basta uno sguardo al commercio ed uno all'agricoltura per iscorgere una grandissima disparità di floridezza tra l'uno e l'altra e non più stupire se persone commercianti sono giunte a quel punto di considerare quelle agricole come tanti schiavi.

« I provvedimenti presi già da qualche tempo, tanto dai privati come dal governo per incoraggiare il commercio, stanno all'attuale suo florido stato, come l'apatia dei primi e la non curanza del secondo, stanno al misero stato dell'agricoltura.

« Riuscirebbe lungo il còmpito se volessi dimostrare come sia giusta questa proporzione diretta, esaminando uno per uno i suoi termini: epperciò mi limito a qualche osservazione sui provvedimenti presi dal governo e da altri corpi morali pel progresso agrario, nonchè sull'efficacia dei medesimi.

« Ecco una domanda che l'eccellenza il signor Ministro d'agricoltura far dovrebbe con tutte le altre che saviamente sa fare: Quei pochi giovani che già compirono i loro studii nella regione agronomica degl'istituti, mettono in pratica quanto hanno imparato o no? Alla quale io risponderei: pochissimi o nessuno sono nella possibilità di potere intraprendere almeno qualche operazione; perciocchè sono costretti di dedicarsi ad altre occupazioni, più o meno adatte alla rispettiva vocazione, le quali non hanno nessuna relazione coll'agricoltura, epperciò il profitto di quei provvedimenti agrarii, presi finora, può dirsi nullo. La veramente miserabile condizione finanziaria in cui si trovano gli agricoltori, dal più grande proprietario all'ultimo bracciante, ne è la vera causa; gli uni e gli altri pagano sproporzionate e mal compartite imposte, il cui prodotto scorre nel grande oceano dei ministeri, senza più poterne godere il minimo vantaggio nè per mezzo del ministero d'agricoltura, nè di quello dell'istruzione pubblica.

« Grandi e piccoli proprietarii, stretti dagli esuberanti balzelli, stringono con ogni mezzo gli agricoltori, talmente che buon numero di essi, prima di trasgredire a quei proprii buoni principii morali, dopo una lunga stentatissima vita, si decide di abbandonare la sua patria, che forse più d'ogni altro gli è cara, onde ricercare altrove un minor male! Fra i grandi proprietarii di terre poi, con altre persone alto locate, v'ha ancora chi dice essere utopia ogn'innovazione, ogni tentativo per migliorare l'agricoltura, e ne succede un gravissimo danno per l'intiera nazione! I Comizii agrarii non possono dar segno di vita, perchè privi di mezzi pecuniarii, ed anzichè ricevere incoraggiamento da ogni classe di cittadini, come si dovrebbe, incontrano, non che il biasimo, una insensata guerra per futili cause e personalità che ai nostri tempi non dovrebbero più aver luogo; epperciò non potranno mai nulla fintantochè il governo non li metterà nella condizione di poter reggersi in piedi colla propria forza, mediante sani ed obbligatorii provvedimenti. I proprietarii, anzichè intraprendere migliorie, o trattenuti da medio-evali tradizioni o da forzata e malintesa economia, affidano la coltivazione delle loro terre di preferenza a chi forse e senza forse non conosce l'erba che fa il buon grano. Costringono essi il coltivatore ad un contratto misto, rivestito di tutti i colori; tale, cioè, da non più sapere se si debba chiamare contratto d'affitti o di mezzadria, oppure se più appartenga al sistema diretto! In un podere nel quale sarebbero necessarie, per esempio, dieci persone con due buone coppie di buoi, perchè si potessero eseguire i necessarii lavori, come si eseguiscono nelle vere aziende agricole, sempre per fare quella mal fondata economia vi si impiegano tre o quattro persone con quel mostro di contratto cioè mal pagate e peggio alloggiate, che posseggono due o tre magre vacche da tiro, perchè delle persone non siano ammogliate o senza prole!

« Cerchiamo ora la morale di quanto sopra e vedremo il gravissimo danno che perciò soffrono, oltre gli agricoltori, tutti i commercianti, gl'industrianti, come ogni altra classe di cittadini.

« Il commercio ha spalancate le porte d'importantissime frontiere e sta per spalancarne altre per l'esportazione dei nostri prodotti agricoli e la produzione nostra quasi non basta per la consumazione interna! Sarà forse un bene che una nazione esporti quanto le è necessario pei primi bisogni della vita!! Secondo me non ci si deve trovare il tornaconto se non quando si esporta il soprappiù. Ad esempio, qual profitto ricavano gli agricoltori dall'attuale condizione favorevole di esportare il bestiame ed il vino ai prezzi relativamente elevatissimi? Quello di bere acqua, quello di non più poter gustare un pezzo di lesso almeno alla festa e di privarsi persino di quel poco companatico che ricavano dalla vacca, dovendo vendere anche questa per soddisfare alle bimestrali domande dell'esattore! Ed in ultima analisi chi ne profitta non è che il più furbo commerciante.

« Dunque prima d'ogni altra cosa, od almeno contemporaneamente, si dovrebbe pensare alla produzione. E questa dovrebbe essere la parola d'ordine del Governo, d'ogni corpo morale e d'ogni buon cittadino, se vuolsi impedire l'emigrazione dei coltivatori in America.

« L'Italia, che già fu il granaio di altre parti del mondo, potrebbe divenire una piccola America, di cui la fortuna di altre Americhe non alletterebbe più gli abitanti, allorchè si mutasse sistema di coltivazione e di protezione. Guai agli Italiani se non sapranno stabilire un equilibrio fra la produzione e la consumazione interna ed esterna! Il suolo italiano è capace di sostentare un numero molto maggiore dei suoi abitanti attuali con molti avanzi, senza il bisogno d'importare altri prodotti, salvo pochissime eccezioni. Ma per conseguire ciò ci vuole energia per parte di tutti.

« Il personale agricolo in Italia non è che circa la metà di quanto dovrebbe essere; il bestiame non conta più sicuro quel numero di due anni or sono, sebbene fosse molto minore della media necessaria, in proporzione dell'estensione superficiale del terreno coltivo. In una vigna non vegeta che un terzo delle viti che potrebbero vegetare e meglio fruttare, e ciò sempre per mancanza del personale munito del necessario capitale intellettuale e materiale.

« S'istruisca adunque la popolazione agricola, la si protegga quanto più sarà possibile, si sorveglino un po' meglio le scuole rural, si concedano pensioni a figli di agricoltori per le scuole tecniche e quindi negl'istituti, si distribuiscano buoni aratri in premio ai coltivatori che si possano giudicare meritevoli per ben fatte arature profonde; altri premii ai produttori di bel bestiame d'allevamento, nonchè di coltivazioni d'ogni genere

ben fatte, proficue ed adatte alla località (non già col sistema delle esposizioni, ma sul luogo del fatto), non isdegnino finalmente i proprietarii di terre (agricoltori o no) di occuparsi un po' di cose agrarie e tosto si vedrà un benessere generale e cesserà l'emigrazione.

« G. Rossetti. »

Dopo ciò mi piace ora riportare da un altro giornale italiano, il seguente articolo:

« L'emigrazione all'estero in grandi proporzioni che si va verificando da alcun tempo a questa parte ha indotto il Ministero dell'Interno a prendere alcune disposizioni per ridurla in limiti minori. Noi non sapremmo approvare i provvedimenti ministeriali che si propongono d'incagliare l'emigrazione. Certamente le frodi avvenute a danno di molti emigrati, i quali o furono abbandonati a mezza strada dal luogo a cui dovevano essere trasportati, o se condotti al punto convenuto, invece di fare larghi guadagni ed ottenere alti salarii come erano stati loro promessi, si trovarono nell'assoluta mancanza di ogni lavoro, debbono richiamare l'attenzione dei governanti ed indurli a prendere misure per impedire che si rinnovino fatti così deplorabili; ma non crediamo che l'azione del Governo debba estendersi più in là e rivolgersi a mettere incagli al fatto stesso dell'emigrazione.

« È bensì vero che vige generalmente fra noi il pregiudizio che l'emigrazione, la quale, a dirla tra parentesi, si contiene in proporzioni molto più modeste nella nostra che nelle altre nazioni, sia un male gravissimo a cui faccia d'uopo di opporre pronti ed efficaci rimedi. Ma oltrechè non crediamo che possa trovarsi alcun mezzo valevole ad impedire l'avvenimento di un fatto determinato dalla natura stessa delle cose, sarebbe forse opportuno d'adoperarlo quando pure vi esistesse? Di tale avviso non sono i più distinti economisti che reputano doversi evitare ogni misura coercitiva per impedire lo svilupparsi dell'emigrazione. Si adoperino sì tutti i mezzi che sono in nostra mano per reprimere le frodi che possono essere commesse a danno di troppo creduli emigranti, ma si lasci libero il varco alla forza espansiva della popolazione che tende naturalmente a riversarsi altrove quando non può vivere condensata in uno spazio troppo ristretto ove le mancano le cose più necessarie alla sua esistenza. Si lasci aprire liberamente questa valvola di sicurezza che costretta a star chiusa a viva forza, potrebbe produrre qualche scoppio. Noi mentre vivamente desideriamo che non pretermettano nessuna cautela per guarentirsi degli inganni e degli speculatori prima d'imbarcarsi per l'estero, non crediamo che si possano approvare le misure troppo restrittive prese dal Ministero. Ed in appoggio di quanto diciamo vogliam riportare il seguente brano

di un articolo del distinto economista Virgilio pubblicato nel giornale *La Borsa*.

« 1.° L'emigrazione è in generale un fatto provvidenziale mediante il quale la civiltà si sparge in ogni parte del globo. L'emigrazione annua europea varia dai 500 ai 600 mila individui, e ad essa è dovuto il rapido espandersi della civiltà occidentale. — Veggasi Chevalier nella Introduzione alla relazione sulla esposizione universale di Parigi 1867.

« 2.° L'emigrazione è un utile rivellente sociale, poichè per essa molti scontenti, disoccupati, avidi di novità, perseguitati da nemici, pentiti di un primo fallo, ecc., se ne vanno altrove. Per mezzo di essa la razza e la lingua di un popolo si espande in ogni parte del mondo, e l'influenza e la forza di un popolo si accresce in proporzione di questa diffusione di razze e di lingua all'estero. — Leggasi quanto a questo proposito è detto dal Mamiani in un suo stupendo discorso pronunziato al Circolo filologico di Firenze.

« 3.° L'emigrazione è un diritto naturale ingenito alla personalità umana e che nessuna legge può limitare, senza offendere le leggi della libertà e della giustizia. Ciò non toglie però che lo Stato non debba opportunamente regolare questo ramo di pubblico servizio, che l'Italia crede di *regolare* col *reprimere*.

« 4.° L'emigrazione spontanea è il miglior mezzo per fondare colonie all'estero, senza le quali è impossibile che un popolo acquisti una positiva importanza politica ed economica fra le altre nazioni. — L'Inghilterra maestra a tutti in queste materie, porge un esempio che dovremmo tutti studiare ed imitare. L'emigrazione inglese è di 200 mila circa cittadini all'anno. Per mezzo della emigrazione l'Inghilterra *britannizza il mondo coloniale* portandovi i suoi usi, le sue leggi, la sua moneta, la sua lingua. Ma il servizio dell'emigrazione è fatto dal Governo.

« 5.° Nessun popolo fu mai depauperato di individui, e nessuna nazione, tranne casi straordinarii di fame, peste, guerra, oppressioni politiche, non vide mai diminuire la sua popolazione per la emigrazione spontanea. A maggiore uscita corrisponde maggiore entrata. Entrata alla vita per aumento di nascite e per aumento di ritorni. Abbiamo in Italia circa 30 mila emigranti (checchè ne scriva il Carpi che mette negli emigranti anche gli Udinesi che vanno a lavorare qualche mese in Tirolo) oltre marini. Di fronte poi a circa 800 mila morti abbiamo oltre ad un milione di nascite.

« Scriviamo *currenti calamo* ed a memoria, perchè un articolo non è un libro; ma non andremo errati di molto affermando che in Italia le nascite superano ogni anno di 1/3 le morti. Si veda che cosa siano 30 mila individui su di un milione che ne nasce, e su di circa 350 o 400 mila di nascite che superano le morti.

« 6.° Inoltre è mestieri tener conto dei moltissimi emigranti che ritor-

nano dall'estero, spesso con numerose famiglie, mentre erano partiti soli. Il Governo non ha mai fatto compilare una statistica dei reduci. Di ciò nè egli, nè i suoi agenti, nè i fautori della repressione si sono mai occupati. Ora che si direbbe di un cassiere, il quale presentando un resoconto parlasse solo dell'uscita e mai dell'entrata? Dal Ministero dell'Interno attendiamo le cifre dell'entrata che devono andare in diminuzione della cifra dell'uscita; la quale è ogni anno tanto più grande, quanto più quella dell'uscita aumenta. Fenomeno questo ben facile a spiegarsi.

« 7.° Quelli che partono dall'Italia sono quasi sempre poveri, quelli che ritornano sono il più delle volte agiati. Di fuori i coloni mandano somme cospicue alle loro famiglie. Più di 6 milioni all'anno si mandano a case genovesi. Non si esagera dicendo che oltre a dieci milioni annui entrano nello Stato per invii fatti con vaglia, con trasmissioni personali per mezzo di reduci e per mezzo di capitani e case commerciali.

« 8.° Vantaggi grandissimi trae l'agricoltura dall'emigrazione e questi sono d'ordine e di natura svariatissimi.

A questo punto mi piace riportare le parole che trovansi scritte su questo argomento nelle *Lezioni di diritto costituzionale* del comm. prof. Garelli (Torino, 1872), in un articolo inserito nel *Monitore degl'Impiegati*.

« La libertà individuale, dice il prof. Garelli, ha per sue necessarie conseguenze la libertà di locomozione e di emigrazione. Non è mestieri di dimostrare, che l'uomo non può essere paragonato alla pianta, che vegeta sempre sull'istesso suolo, e che la facoltà del traslocamento, che è naturale in tutti gli animali, deve in lui svilupparsi ed ampliarsi in ragione della sua intelligenza, che tende costantemente allo studio delle condizioni esterne più opportune all'esistenza dell'individuo; ma d'altro canto non si può disconoscere, che l'uomo in questi suoi maggiori svolgimenti esce dalla sua cerchia nativa, più profondamente si addentra nella vita sociale, e si giova più estesamente dei mezzi che gli offre la società, senza dei quali la sua locomozione sarebbe molto limitata dalla natura esteriore. Egli conserva pur sempre il suo diritto, la sua autonomia, la sua libertà individuale, ma sotto la condizione dell'osservanza di quelle maggiori cautele, che richiede lo stato sociale, affine di impedire che la libertà di ciascuno possa essere di nocumento a quello degli altri. Così la locomozione può essere assoggettata ad alcune prescrizioni, che non possono ravvisarsi lesive della libertà, quando siano strettamente determinate dallo scopo di difendere la libertà di tutti i cittadini: maggiori ancora può subirne la emigrazione, la quale, quando si presenti come un fatto non individuale, ma collettivo, ossia ci offra la spatriazione in massa di una quantità di cittadini, può essere una causa di turbamento e di disordine presso di un altro popolo, e così dare occasione a querele ed inimicizie tra due Stati ».

Ecco ora il citato articolo che trovasi nel N. 55 del *Monitore degl'Impiegati* dell'anno 1878.

L'Emigrazione.

« Dal 1.° gennaio ad oggi, dalla sola Italia meridionale sono emigrati in America più di 30 mila individui. E questi sono quelli che si sono potuti registrare! Quanti saranno gli altri?! Mah! »

« Queste poche linee, di concisione sallustiana, io le riproduco testualmente dall'ultimo numero della *Gazzetta del Villaggio,* periodico ben conosciuto ed apprezzato in Italia.

« *Trentamila contadini,* dunque, costituiscono il contingente cognito dato nel breve volgere di undici mesi dalla sola Italia meridionale alla emigrazione, questa cancrena che rode, da lustri, sordamente il nostro bel paese, e ne distrugge a passi di gigante la vitalità agricola industriale.

« Ogni onesto italiano deve soffermarsi dinanzi alla eloquenza terribile di questa cifra che stringe dolorosamente il cuore e ne addita con voce imperiosa e severa il dovere di porre ai legislatori il quesito: *dove arriveremo noi?*

« La risposta non è ardua, sibbene lo è il còmpito di segnalare i rimedi, atti a troncare questo fatale malore, dopo aver brevemente accennato alle sue cause.

« È ciò che tenteremo.

« In Italia, in questa contrada dove abbondano tutti i doni, le ricchezze, di cui è larga natura, in Italia, dove in antichi secoli una sola frazione insulare di essa era chiamata giustamente il suo *granaio,* la fame scarna e stecchita batte con mano adunca alla porta di quel i che bagnano il nostro suolo del loro nobile sudore per fecondarne le zolle!

« Nel Veneto, nell'alto Piemonte, ne' territori lambiti dal Po, quando non ne sono invasi, nella bassa Lombardia, nell'agro Romano, nelle provincie meridionali, dappertutto questo triste ed accorante quadro!

« Dappertutto la risaja, la maremma, i miasmi palustri, la scarsa mercede, le privazioni più crudeli, l'abbandono egoistico, la fame con tutti i suoi orrori, lanciano il servo della gleba al bivio doloroso di lasciare il paese natìo per una plaga sconosciuta, che si presenta a' suoi occhi velati di lagrime quale porto di pace dopo lunga procella, quale amica pietosa sotto forme smaglianti, che consolerà i rimanenti giorni, per serrarlo poscia amorosamente o per sempre, fra le sue braccia.

« Due anni or sono mi cadde sott'occhio un libro (*) che altamente

(*) *La Terra Promessa.* — Vedi *Monitore degl'Impiegati,* N. 73 — 1876.

onora il suo autore (quell'onest'uomo che è l'avvocato Napoleone Perelli) mentre ne era eziandio la prova più splendida di quella virtù che a pochi è data in questo secolo dell'*ego*, e che si compendia in una parola bisillaba: *cuore*.

« Quel libro mi commosse, e l'anima angosciata dettò alla mia povera penna (parlando dei legami che stringono il coltivatore all'affittuario od al padrone del terreno coltivato) queste parole:

« Il proprietario non è nella maggiore dei casi, che un essere invisibile ed *insouciant* pei lavoratori. Purchè egli incassi puntualmente il prezzo dell'affitto, e che il podere si migliori, poco certamente gli cale del come e da chi questo miglioramento venga prodotto.

« E all'affittuario, a sua volta, purchè il reddito del podere gli dia agio di soddisfare il padrone e di far fronte alle spese, enormi invero, di conduzione, poco importa delle condizioni, in cui versano i poveri contadini, e delle opprimenti e micidiali fatiche cui debbono soggiacere.

« Opprimenti e micidiali, invero, avvegnachè i miasmi venefici delle risaje, le abitazioni insalubri, prive di aria e di luce, la cattiva ed insufficiente nutrizione — minestra con poco lardo o olio rancido, e pane o polenta di ultima qualità — la mancanza di riposo veramente riparatore ed igienico (giacendo gli sventurati nelle stalle o nei fienili) l'affrontare continuo delle intemperie, il non essere giammai ravvivati o rifatti *dalla redenzione della scuola*, l'isolamento da ogni civile consorzio, tutto coopera a stampare su quelle fronti giallognole, le rughe incancellabili e profonde d'una precoce ed immeritata vecchiezza, la quale li getta sul sentiero dell'emigrazione o dell'accattonaggio, spesso del furto, talvolta dei delitti di sangue, quando pure la tisi, le febbri endemiche, la pellagra o lo scorbuto, non tronchino loro, anche prima e beneficamente, la travagliosa esistenza!

« Tale quadro che raffigura le sofferenze dei contadini della bassa Lombardia, è pure il quadro fedele delle condizioni in cui versano la maggior parte dei coltivatori d'Italia.

« Ora potremo noi coscienziosamente rimproverare quegl'infelici che, a preferenza di darsi al delitto, soffocano in cuore l'affetto che lega l'uomo alla capanna dove vide la luce, per andare a popolare un altro lontano paese, forse meno inclemente, meno ingrato verso le loro fatiche?

« No!

« Il rimprovero si ritorce su coloro che li spingono al bivio tremendo.

« Fate balenare ad un carcerato a vita la speranza della libertà, della luce, dell'aria, del moto, della vita, e questi non esiterà ad affrontare qualunque tentativo di fuga, per quanto azzardato, per quanto inconsulto.

« Fate balenare al contadino italiano la speranza di un pane sufficiente, la speranza di una sera tranquilla, santificata dall'amplesso della famiglia

al coperto da ogni bisogno, ed il povero contadino afferrerà quella speranza, senza discuterla, senza domandarle la patente d'origine e affronterà l'ignoto.... chè, nella sua logica circoscritta ma convincente, sarà sempre meno grave, meno penoso del noto che oggi lo stringe.

« Aggiungete i programmi pomposi, spudoratamente falsi, che gli si sciorinano allo sguardo, le promesse dalle labbra rosee e tumide, con che si toccano con ardente bacio le labbra di lui affilate ed arsiccie, aggiungete le offerte generose, nella loro bugiarda apparenza, di viaggi pagati, di utensili donati, di jugeri di terra di cui sarà un giorno padrone, e poi ditemi: a queste lusinghe potrà il povero contadino resistere, novello Ulisse contro Circe?

« No!

« Egli pregherà un'ultima volta sulla fossa che racchiude le gelide ossa di sua madre, di sua figlia; darà un'ultimo, lungo, indefinibile sguardo al meschino casolare in cui sentì i soavi affetti di natura, a que' solchi che rigò infruttuosamente dei suoi sudori, alla chiesuola dove apprese la prima prece, a que' colli sulla cui cima salutava il sole del mattino e i calmi crepuscoli della sera, e.... a capo chino, col petto gonfio di sospiri e di affanni, muoverà alla vicina città, dove un agente prezzolato lo raccoglie.... e lo imbarca come un bruto (quando pure non lo imbarca per diversa destinazione da quella promessa) sulla nave che mai più deve ricondurlo, e che talvolta lo lascia a metà cammino!

« E giunto a metà del suo viaggio?

« Quali e quante disillusioni non lo attendono!

« Le più rudi fatiche, un padrone, rappresentato spesse volte dalla sferza d'un brutale aguzzino, che gli getterà la mercede, come a cane famelico, aggirantesi sulla soglia, un osso spolpato e nudo.... Il ricordo della madre derelitta e lontana, della fanciulla amata, delle sofferenze patite, ma passate fra i suoi, ma lenite da' suoi, ma condivise fra' suoi! Sicchè il meschino rimpiangerà amaramente il passo falso cui inconsultamente si spinse, e, anelando ancora al paese il cui pensiero lo accora e strugge lentamente, ripeterà col poeta:

Sì! le vergini vostre hanno capelli
Bruni, e bruni occhi e belli,
Ma non son quelli,
Quelli non son che riveder desìo
In riva al dolce mio fiume natìo!

« Se potessi — scriveva all'egregio amico dottor Timoteo Riboli, il signor Giuseppe Anfossi, direttore del giornale *L'Italia Nuova* di Montevideo — se potessi dire una parola nell'orecchio a tutti gli italiani, vorrei dir

loro che andassero ad affogarsi prima di pensare a venire in America, dove oggi regna tutta la miseria, la fame, la truffa, il ladroneggio e più di tutto la sfacciata ingiustizia dei tribunali, a pregiudizio sempre dello straniero.

« Perchè a Torino, a Genova non si bruciano le agenzie di emigrazione con tutti i loro agenti?

« Sarebbe necessario che il popolo desse un esempio ».

« Fame, miseria, truffa e ladroneggio! Ecco in che si risolve il fulgente miraggio che li acciecò!

« Fame, miseria, truffa e ladroneggio!

« E tutto ciò in terra straniera, dove il meschino esalerà immaturamente l'estremo sospiro, colla angosciante sicurezza che il suo tumulo non sarà composto da zolle del suo terreno natale, non avrà forse neppure il conforto d'una lagrima amica, di un'*ave*, d'un fiore!

. . . . . .

« Occorre che una mano ferrea, che una mente illuminata provveggano, con saggie misure a cicatrizzare questa piaga.

« Occorre evitare, ad un tempo, due mali di incalcolabili, spaventose conseguenze: 1.° Lo spopolamento d'Italia, e di conseguenza l'impoverimento di essa. 2.° Impedire che i contadini cadano negli agguati tesi loro da *mercanti di carne umana*.

« Il governo italiano, più e più fiate, per mezzo de' suoi agenti consolari all'estero, dei prefetti all'interno, fece dissuadere coloro che intendevano emigrare; ma furono — all'infuori della dichiarazione che non sarebbero concessi mai i mezzi di rimpatrio agli emigranti — mezze misure, inefficaci, che non calmarono neppur per un momento la febbre della emigrazione.

« Anche in quest'ultimi giorni, il ministro Zanardelli emanava ai prefetti la seguente circolare:

« Certo Pietro Boero, agente d'emigrazione a Marsiglia ha stipulato una convenzione col signor Finaco, ricco proprietario del Guatemala, colla quale si obbliga di mandare a quest'ultimo, sotto determinate condizioni, un certo numero di emigranti. Sulla base di questa convenzione, il Boero ha diffusa per l'Alta Italia una circolare nella quale sono esposte le condizioni che sono fatte agli emigranti nel Guatemala.

« Se non che fra le condizioni enumerate sulla circolare e le condizioni stipulate nel contratto, corrono delle differenze notevoli, di guisa che si può affermare con tutta ragione che le prime sono state pensatamente falsate, per indurre più facilmente i nostri contadini all'emigrazione. La Società d'emigrazione del Guatemala, parlando di questa circolare, dice, che essa « è piena di concetti ambigui ed inesatti, e che varie delle offerte in essa fatte sono inadempibili ».

« Sedotti dalle fraudolenti promesse del Boero, 189 emigranti, quasi tutti, meno pochi del vicino Trentino, delle provincie dell'Alta Italia, sono già sbarcati al Guatemala, e pare che altri 250 arruolati dal signor Duch, armatore di Marsiglia, e socio del Boero, siano pronti a seguirli. Io comunico queste cose alla S. V. onde metta in guardia i suoi amministrati contro le seduzioni del Boero e dei suoi agenti, e in ogni modo li avverta che ove persistano a rendersi facile zimbello di truffe ormai troppo frequenti e troppo manifeste, il Governo è fermamente deciso di non accordare il menomo sussidio per il loro rimpatrio ».

« Lodevolissima circolare, non v'ha dubbio, ma l'effetto?

« L'effetto ve lo dà la stampa, avvisandovi che pochi giorni sono a Gorgo (Treviso) una moltitudine di contadini si portò al Municipio domandando ad alte grida e con minacce al Sindaco del denaro per poter emigrare!

« E fu d'uopo che i carabinieri, *colla forza*, mandassero quei poveri illusi alle loro capanne.

« Di questo passo dove andremo? Dovrà la legge bagnare le vie del sangue del popolo, per soffocare dimostrazioni le quali muovono da quella forza irresistibile che ispirava all'abate Giuseppe Parini una delle sue stupende odi?

« No, ancora!

« Occorre, ripetiamo, prendere energiche, urgenti misure; che si tocchino, senza pietà, coi bottoni di fuoco le radici profonde della piaga.

« Gettino essi i capi dello Stato, solamente uno sguardo sull'italo territorio, e vi troveranno i rimedi che tanto calorosamente invochiamo.

« L'agro Romano, il Tavoliere di Puglia, la Maremma toscana, una parte della Sardegna aspettano che il ferro dell'uomo — diretto e maneggiato da braccia numerose, robuste, amorose — scoli ed incanali acque ora micidiali, per farne motori e sviluppatori di industria e di ricchezza; dissodi terreni vergini, o lasciati da secoli in oblìo dall'agricoltura; aspettano che colonie intere, non di emigranti stranieri, ma di connazionali, popoli di case, di mandrie e di famiglie, le loro vaste pianure, le loro vaghe pendici. Aspettano una provvida legge che proibisca sotto pene severissime i pascoli aperti!

« Questo dal lato materiale.

« E dal lato morale, umanitario, che si domanda, più che ai capi dello Stato, al cuore, al buon senso degl'italiani?

« Domandasi un accurato, spassionato esame delle condizioni anormali, impossibili, delle classi agricole della penisola.

« Più d'una volta — scriveva io, sempre in proposito dell'opera dell'avv. Perelli — ci ricorse al pensiero la parabola dell'*Epulone*, e più d'una volta raccapricciammo all'idea che, — stancatasi la tenace pazienza di

chi mantiene il lusso sfolgorante — potessero un giorno i lavoratori, stretti dal morso crudele del bisogno, richiedere violentemente ciò che la società è in dovere di accordar loro, e che accordare potrebbe con soddisfazione e vantaggio reciproci.

« E dico vantaggio reciproco, perocchè il lavoratore, meglio sostenuto, non dispregiato, non trascurato, soddisfatto di quanto egli si guadagna, di quanto gli occorre a condurre un'esistenza che gli rinnovi le forze in larga misura, che gli infonda l'energia muscolare, la soddisfazione morale, che gli garantisca un succedersi di giorni non rabbuiati, come ora, da mille fissazioni dolorose, dai mille dubbi sull'indomani per sè e per i suoi cari, il lavoratore, dico, aumenterà le proprie produzioni, e non considererà più oltre il capitale quale nemico e tiranno, ma quale ausiliario, ma quale coefficiente indispensabile ad ottenere quel risultato benefico, che nomasi ricchezza nazionale.

« E così il lavoro non sarà più la *condanna* che la genesi volle inflitta al primo uomo, ma lo scopo della sua vita individuale per godere di tutti i vantaggi della vita sociale.

« E così l'aratro, la vanga, la zappa, la gleba non saranno più i *lavori forzati* degli *iloti* del secolo decimonono.

« E così l'officina non sarà più oltre la *reclusione* dell'artiere.

« E finalmente il capitalista, il proprietario, non saranno più gli avari ed esosi speculatori, ma il sostegno, i fratelli, gli *alter ego* del lavoratore.

« Ciò ottenuto, un raggio di sole, non offuscato da nube alcuna, scenderà nelle capanne del povero, infondendovi novella vita!

« Ciò ottenuto, sarà scongiurata la nera procella sociale che s'erge minacciosa sul nostro orizzonte.

« Ciò ottenuto, l'Italia, vedrà cancellata dalle sue statistiche — e per sempre — la vergognosa, umiliante cifra della emigrazione.

« Ario Giulio Pigliz ».

Ed ora credo opportuno di riportare dal *Bollettino commerciale e marittimo* dell'agosto del corrente anno i seguenti importanti ragguagli sull'emigrazione in America:

« In novant'anni dieci milioni d'europei sono andati a stabilirsi negli Stati Uniti. La Germania, dopo la guerra, è il paese che ha pagato un maggior tributo di emigrati: nei tre primi mesi del 1879 gli emigrati tedeschi han superato del doppio gli irlandesi; l'Italia e la Svizzera son largamente rappresentate in questo movimento: vengono in seguito la Russia, la Scozia, la Francia.

« Sino al 1820 non si era tenuto alcun conto del movimento dell'Emi-

grazione. Tuttavia si può far calcolo che dal 1776 al 1819 sono arrivati negli Stati Uniti circa 250 mila europei.

« In questo periodo di tempo grandi fatti politici si sono compiuti; le guerre tra la Francia e l'Inghilterra, tra l'Inghilterra e gli Stati Uniti han rallentato il movimento.

« Nel 1817, 23,940 emigranti furono sbarcati sul suolo americano. Poco per volta la corrente aumentò ed assunse proporzioni considerevoli.

« Nuova York è sempre stata il punto principale di sbarco; dal 1848 al 1877, 8,094,160 emigranti sono arrivati agli Stati Uniti, e 5,516,746 di questi sono passati per Nuova York.

« Dal 5 maggio 1877 al 31 marzo 1879, Nuova York ha ricevuti 5,732,183 emigranti, il doppio della popolazione tutta quanta degli Stati Uniti in sul finire della guerra dell'indipendenza. Questa cifra si scompone nel modo che segue tra le diverse nazionalità:

« Tedeschi, 2,165,232; irlandesi, 2,020,071; inglesi, 742,271; scozzesi, 161,537; svedesi, 124,703; francesi 110,853; svizzeri, 85,946; italiani, 50,581; norvegi, 49,097; olandesi 40,103; il resto si divide tra danesi, russi, belgi, spagnuoli. » Fin qui il *Bollettino.*

L'aumento enorme di popolazione non è il solo fatto che vuolsi considerare in queste cifre, ma merita pur anche una seria attenzione l'influenza che un tale incrociamento di razze e di religioni dovrà esercitare sull'avvenire delle istituzioni.

I primi coloni che dissodarono gli Stati Uniti (toltine pochi spagnuoli del Texas, della Florida e della California, ed i pochissimi francesi della Luigiana) erano di puro sangue inglese e puritani di religione. Il grande esodo degli irlandesi (celti e cattolici) non cominciò che tardi in questo secolo; ma avrebbe già sin d'ora portata nella situazione religiosa e politica una perturbazione radicale, se in favore dell'elemento anglo-sassone e protestante, non fossero intervenuti a bilanciare l'enorme cifra della emigrazione irlandese, i milioni d'emigranti alemanni, che insieme cogli inglesi, svedesi, svizzeri, norvegi, olandesi, danesi concorrono a salvare le istituzioni e la libertà religiosa.

Quale sia poi la razza che coll'andar degli anni prenderà negli Stati Uniti il sopravvento definitivo, è quistione del tutto oziosa, perchè il clima, la terra, le acque, i prodotti della grande repubblica, sembrano avere, più che il resto del globo, la facoltà d'imprimere sulle nuove generazioni uno stampo uniforme e locale e di ridurre ad uno stesso tipo i nati in America, qualunque sia l'origine e la razza degli avi, eccettuati forse i negri soltanto.

Si viene infatti sempre più confermando che il tipo europeo tende a modificarsi, accennando lontanamente a far ritorno tanto nel fisico quanto

nel morale al tipo indigeno primitivo; con questo però che nelle *pelli rosse* l'atavismo selvaggio ha impedito che i germi della civiltà fruttificassero a tempo, prima cioè che nella lotta per l'esistenza la razza soccombesse dinanzi alla irruzione de' migranti europei; mentre l'atavismo civilizzato negli americani d'origine europea impedirà la ricaduta nella barbarie americana antica.

In ordine alle religioni il problema è più complicato, non essendo probabile nè parendo possibile il ritorno al feticismo de' mohegani e degli irocchesi.

Tra il papismo ed il protestantismo tutto dipenderà dalla forza di prolificazione degli irlandesi e dei tedeschi nuovi arrivati, perchè i coloni antichi restan meno fecondi. Se prevarranno gli irlandesi, l'america sarà cattolica; se i tedeschi, rimarrà protestante.

Darò termine a questo argomento col riportare qui quanto trovasi scritto nel libro intitolato: *Spirito di Guglielmo Tommaso Raynal.*

« Gettate uno sguardo rapido sul globo dall'origine de' tempi istorici, e vedrete gli uomini perseguitati dalla sventura, stretti dappertutto ove è loro permesso di respirare. Non è egli sorprendente che la generalità e la costanza di questo fenomeno non abbia per anche insegnato ai signori della terra che, l'unico mezzo per impedire le emigrazioni, è di far godere ai loro sudditi di una situazione abbastanza dolce da fissarsi nella regione che li ha veduti nascere?

« Le nazioni più potenti, egualmente chè i più cospicui fiumi, non furono niente nella loro origine. Sarebbe difficile di citarne una sola, dalla creazione del mondo, che non siasi estesa od arricchita da sè medesima, durante un lungo intervallo di tranquillità, coi soli progressi della sua industria, colle sole risorse della sua popolazione. La natura che fa gli avvoltoi e le colombe, prepara egualmente l'uomo feroce che deve lanciarsi un dì sulla società pacifica formatasi nelle sue vicinanze o ch'egli rinviene nelle sue corse vagabonde. La purezza del sangue tra le nazioni, s'egli è lecito dir così, egualmente che la purezza del sangne tra le famiglie, non può essere che momentanea, a meno che istituzioni bizzarre e religiose non vi si oppongano. La mescolanza è un effetto necessario d'una infinità di cause: e dappertutto risulta dal miscuglio o una razza perfezionata od una razza degradata, secondo che il carattere ed i costumi del popolo conquiso, cedettero al carattere ed ai costumi del conquistatore; oppure che il carattere ed i costumi del conquistatore si son prestati al carattere ed ai costumi del popolo conquistato.

« Fra le nazioni che affrettano la confusione, quella che si presenta come la prima e la principale è l'emigrazione, più o meno prontamente determinata dalla sterilità del suolo e dalla ingratitudine del soggiorno. Se l'aquila trovasse una sussistenza comoda tra gli scogli e le rupi deserte che la videro nascere, il suo rapido volo non la porterebbe mai, col

becco aperto e le ali distese, sui greggi innocenti che pascolano al piede della sua dimora scoscesa. Ma che fa egli, l'augello guerriero e vorace, dopo essersi impadronito della sua preda? Riguadagna la sommità della sua rocca per non discenderne se non quando di bel nuovo sarà sollecitato dal bisogno. È pur nello stesso modo che il barbaro adopera col suo vicino incivilito; e simile ruberia durerebbe eterna se la natura non avesse posto tra l'abitante d'una contrada e l'abitante d'altra montagna, tra il montanaro e l'uomo del piano e delle maremme, la stessa barriera che separa le differenti specie di animali.

« In tutti i paesi vedonsi degli uomini che per curiosità, per inquietudine naturale e senza oggetto determinato, passano da una contrada ad un'altra; ma è una malattia che affligge soltanto alcuni individui e che non può essere riguardata siccome la causa generale di una emigrazione costante. In tutti gli uomini si nota una inclinazione ad amare la propria patria; inclinazione che tiene piuttosto a cause morali di quello che a principii fisici. Il gusto naturale per la società; i vincoli di sangue o d'amicizia; l'abitudine al linguaggio; quella prevenzione che si contrae facilmente pei luoghi, i costumi, il genere di vita cui si è accostumati; tutti questi legami attaccano un essere ragionevole a quelle contrade nelle quali ricevettero il giorno e la educazione. Bisogna che vi siano dei motivi ben potenti per far rompere tutto ad un tratto cotanti nodi e preferire un'altra terra ove tutto sia estraneo e nuovo.

« È solo mediante la dolcezza del governo che si possono fissare i cittadini in un paese; non lo si otterrà mai mediante le privazioni e le pene.

« È il sentimento della infelicità che disgusta gli uomini della lor patria, più ancora che l'amor delle ricchezze.

« Quando un uomo non è nè perseguitato da leggi, nè cacciato dalle ignominie, nè tormentato dalla tirannide religiosa, dal *sanguisugio* dei creditori, dalla vergogna della miseria, dal difetto di ogni sorta di risorse nel suo paese, egli non rinunzia già ai suoi parenti, ai suoi amici, ai suoi concittadini, egli non ispatria, egli non attraversa i mari, egli non va a cercare una terra lontana, senza esservi attratto dalle speranze che trionfano sulle attrattive del suolo che lo ritiene, sul valore ch'egli annette alla propria esistenza e sui pericoli ai quali si espone. Gettarsi in un vascello per esser deposto sopra una spiagga sconosciuta, è l'azione di un disperato; a meno che l'immaginazione non sia colpita dal fantasma di una grande felicità, fantasma che il menomo allarme dissipa bentosto. Se si scuote, in qualunque modo la confidenza vaga ed illimitata che l'emigrante ripone nella sua industria, la quale compone tutta la sua fortuna, egli rimarrà sulla riva. »

Da tutto quanto ho fin qui esposto il lettore può dare un giudizio spassionato sopra un argomento di sì grande interesse.

APPENDICE

Passaporti per l'estero.

Il rilascio dei passaporti per l'estero è regolato dal decreto reale del 13 novembre 1857. Per le disposizioni in esso contenute, il passaporto per l'estero vien rilasciato dal prefetto o dal sottoprefetto dietro la conoscenza personale dell'individuo che lo addimanda, o dietro la presentazione del nulla-osta dell'autorità di pubblica sicurezza, o del sindaco. Si noti però che tanto nel nulla-osta (il quale deve essere munito della marca da bollo di 50 centesimi, se non è scritto in carta filigranata di egual costo), quanto nella domanda si deve indicare il luogo di nascita, il nome e cognome, il domicilio, la qualità o professione del richiedente ed il luogo di sua destinazione. Oltre di chè deve contenere i contrassegni e la firma del richiedente medesimo, a meno che non sappia scrivere; nel qual caso vi si dichiarerà anche la sua condizione d'illetterato. Terminerò coll'avvertire che l'articolo 8 della legge 26 luglio 1868, sulla unificazione delle tasse, essendo stata data facoltà al nostro governo di accordare a quello di Francia la reciprocità richiesta, fu convenuto che la vidimazione dei passaporti degl'italiani che si recano in Francia, come di quelli dei francesi che vengono in Italia, sarà concessa reciprocamente, senza percezione di diritto, tanto dagli agenti diplomatici e consolari dei due Stati all'estero, che dalle rispettive autorità all'interno. — Siffatte disposizioni andarono in vigore il 15 novembre 1868.

NOTE

(1) Secondo i principii del governo libero l'emigrazione non può essere e non è impedita: l'autorità politica peraltro vi esercita attenta sorveglianza, affinchè coloro che risolvono di abbandonare la terra nativa nella lusinga di miglior fortuna in più remote contrade, non abbiano invece ad affrontare sciagure irreparabili od esser vittima d'inganni e speculazioni altrui. — Nelle provincie soggette all'Austria e in altri

Stati l'emigrazione non è libera, ma va soggetta alle norme e restrizioni di leggi particolari. Credo quindi opportuno riferire alcuni moduli delle istanze occorrenti per quegli Italiani soggetti ad altri governi, e per quegli stranieri che amassero sciogliersi in forma regolare dalla rispettiva sudditanza.

Istanza per concessione d'emigrare.

I. R. Delegazione provinciale.

Avendo il sottoscritto determinato di abbandonare questi Stati onde stabilirsi colla propria famiglia in Lombardia, ove è chiamato da urgenti interessi, invoca dalla superiore autorità il permesso di emigrare, ed affine di uniformarsi alle prescrizioni di legge, dichiara essere la famiglia sua composta della propria moglie Elisa Brunetti e dai due figli Ernesto e Giovanni, il primo di anni 10, il secondo di anni 12, come si rileva dall'unito certificato parrocchiale (o dello Stato civile qualora vi sia attuato).

Per quanto poi è a notizia del sottoscritto, nè egli, nè alcuno di sua famiglia è vincolato da particolari obblighi personali verso lo Stato; per la qual cosa egli spera che la presente istanza sarà presa in benigna considerazione.

Ettore Vigliani.

Istanza per sanatoria di emigrazione arbitraria e svincolo dalla cittadinanza austriaca.

I. R. Delegazione provinciale.

Il sottoscritto nato in Brescia da (nome, cognome e patria dei genitori) nel giorno . . . . . come risulta dalla fede parrocchiale che allega alla presente, già da 6 anni si allontanò da questi II. RR. Stati e recossi in Lombardia presso un proprio zio commerciante, ove trovasi stabilito anche attualmente.

Applicatosi al commercio del proprio zio, ed accomunatosi alla famiglia di questo, omise il sottoscritto di accondiscendere agli eccitamenti fatti dai Proclami governativi, dei quali solo recentemente ebbe contezza, ed incorse quindi nelle comminatorie portate dai medesimi, e perciò deve ritenersi decaduto dai diritti della cittadinanza austriaca.

Il sottoscritto non intende ora di essere riammesso alla perduta cittadinanza, in quanto che la prosperità industriale raggiunta dallo stabilimento a cui è addetto e interessato gli toglie ogni pensiero di allontanarsene, ma chiede soltanto che in via di grazia gli sia accordata sanatoria per la illegale sua assenza, e si dichiari autorizzata la emigrazione già di fatto avvenuta, e cessati i diritti e gli obblighi inerenti alla perduta cittadinanza.

Giovanni Bruno.

(2) Melchiorre Gioia dice che l'esame delle cause delle emigrazioni presenta risultati utilissimi alla scienza della pubblica economia e dimostra per lo più la miseria dei paesi, talora la intolleranza dei governi, tal'altra la pazzia dei popoli (Filosofia della Statistica).

(3) Ecco il testo della detta circolare:

EMIGRAZIONI PER L'AMERICA.

(*Circolare* 18 *gennaio* 1873, *div.* 2.ª, *sez.* 1.ª, *ai Prefetti*).

« Da qualche tempo va più che mai estendendosi nello Stato la riprovevole speculazione di promuovere, per trarne il maggior lucro, l'emigrazione dei contadini, massime per l'America meridionale; e a tal uopo numerosi agenti percorrono particolarmente le provincie ove gli agricoltori sono più ignoranti e più poveri, per eccitarli ad abbandonare i loro luoghi natii, con la lusinga di facili fortune nel nuovo mondo.

« Molte famiglie di contadini sedotte in tal modo da promesse ingannevoli, vendono le masserizie e persino parte dei loro indumenti per pagare il prezzo del viaggio a speculatori, che poi li imbarcano press'a poco a somiglianza di mandre, e quando non li abbiano abbandonati in qualche porto intermedio, li sbarcano in America, ove, per magre anticipazioni, quei disgraziati cadono in balìa di altri speculatori che ne traggono il miglior partito per sè, togliendo ad essi ogni libertà, e lasciandoli nella miseria.

« Tale è generalmente la dura condizione della maggior parte dei nostri emigranti; e finchè una serie di luttuose notizie venute dall'estero, d'infortuni narrati da reduci, non avran levato dalle menti dei contadini le illusioni che scaltri emissari vi seppero insinuare, molte saranno ancora pur troppo le vittime di questo disonesto traffico.

« I Regi Consoli hanno rappresentato al governo la sorte lamentevole cui vanno incontro migliaia d'Italiani che lasciano in tal guisa la patria, e il governo è in dovere di mettere in opera tutti i mezzi che sono in lui per impedire quest'immorale commercio delle agenzie, e la emigrazione illegale.

« Tutto impone di provvedere energicamente nel proposito: la legge, in primo luogo, che deve mantenersi in osservanza, la frode che vuol essere punita, e oltre ciò la commiserazione dovuta ad una classe tanto sventurata di cittadini, il decoro del paese da serbare, i reclami della pubblica opinione da satisfare; in fine, i gravi imbarazzi che reca ai Regi agenti consolari la tutela degli emigrati poveri, abbandonati ed oppressi, e la rilevante spesa che costa all'erario il curarne la sussistenza ed il ritorno in patria.

« Il Ministero si rivolge pertanto ai signori prefetti raccomandando loro di dare istruzioni precise e rigorose per impedire e denunciare all'uopo all'autorità competente l'emigrazione illecita, e per infrenarla se lecita, tenendo presenti le seguenti norme:

« 1.° Esigere che le disposizioni dell'articolo 64 della legge sulla P. S. e degli articoli 73, 74, 75, 76 e 77 del regolamento siano fermamente applicate alle agenzie di spedizioni marittime; e disporre che sia *cancellata dalla tabella delle operazioni, prescritta col citato articolo 76, quella che ha per oggetto di procurare imbarco ad emigranti;*

« 2.° Far sorvegliare i corrispondenti e gli emissari delle agenzie estere di emigrazione per denunziarli all'autorità giudiziaria, quando risulti che favoriscono la emigrazione illecita, o la renitenza, o la diserzione, procurando imbarco a giovani vincolati da obblighi di leva, o a militari privi di congedo assoluto;

« 3.° Raccomandare agli ufficiali di S. P. degli scali di mare, di sorvegliare attentamente la emigrazione e di denunciare all'autorità giudiziaria i capitani di bastimento che imbarcassero individui privi di passaporto con trasgressione di quel che

prescrive l'articolo 130 della legge speciale per la marina mercantile sancita colle RR. Patenti 13 gennaio 1827, pubblicata in tutto il Regno col Regio decreto 22 dicembre 1861;

« 4.° Prescrivere ai signori sindaci, e particolarmente a quelli dei Comuni che danno maggior contingente all'emigrazione, di dissuadere i loro amministrati dallo spatriare, rappresentando loro il pericolo di cader nelle mani di astuti speculatori in regioni lontane dalle città, e dove talvolta resterebbero esposti ai danni degli indigeni, senza potere per le circostanze locali ottener quell'aiuto e quella protezione che loro occorrerebbero;

« 5.° Prescrivere ai sindaci stessi che quando non riescano a distogliere i loro amministrati dal proposito di emigrare, neghino il *nulla osta* ai giovani che non abbiano ancora soddisfatto agli obblighi di leva, ai militari che non abbiano il congedo assoluto, a coloro che per imperfezioni fisiche o mentali non sono in grado di fare un lavoro proficuo e a coloro infine i quali non provino di avere i mezzi per fare il viaggio *per provvedere alla propria sussistenza durante il tempo che può presumersi necessario e non breve per trovar lavoro nel luogo dove intendono recarsi*, e che non presentino persona solvente la quale si obblighi per iscritto a pagare, occorrendo, il viaggio di ritorno;

« 6.° Prescrivere ai signori Sotto-prefetti e agli uffiziali di sicurezza pubblica di osservare col massimo rigore le disposizioni vigenti nel concedere il passaporto agli emigranti, e particolarmente le seguenti:

« *a*) L'articolo 2 del Regio decreto 13 novembre 1857 e le circolari 27 aprile, 20 novembre 1866 e 28 maggio 1870, numeri 29631, 28807 e 12850-12, che prescrivono di compilare esattamente i passaporti, di indicare in modo chiaro ed esatto i connotati, di farvi apporre la firma del richiedente; allo scopo di impedire che vengano facilmente ceduti;

« *b*) L'articolo 4 del Regio decreto suddetto e l'articolo 4 delle istruzioni, che non dispensano i richiedenti dall'obbligo di ritirare personalmente il passaporto se non per gravi motivi;

« *c*) L'articolo 10 del Regio decreto citato e l'articolo corrispondente delle istruzioni e le circolari 4 settembre 1860, 21 agosto e 1 novembre 1861, 24 giugno 1862, 27 agosto 1869 e 26 dicembre 1871, numeri 61, 59, 81, 60, 3113, 11900-18, che prescrivono di non accordare il passaporto alle persone prive di mezzi sufficienti;

« *d*) L'articolo 29 del regolamento per la marina mercantile del 16 gennaio 1827, e l'articolo 12 del Regio brevetto 17 settembre 1842, pubblicati col Regio decreto 22 dicembre 1861 e ricordati colla circolare 26 gennaio 1863, numero 34, secondo i quali non si devono accordare passaporti alla gente di mare senza permesso dell'autorità marittima;

« *e*) Non concedere il passaporto ai giovani i quali non abbiano ancora soddisfatto agli obblighi di leva, se non quando vi sia la *morale certezza* che non abbiano il colpevole proposito di sottrarsi all'obbligo militare, e che anzi siano pienamente disposti a ripatriare alla prima chiamata;

« *f*) Prescrivere all'arma dei Carabinieri reali e agli uffiziali di sicurezza pubblica negli scali d'imbarco e sulle strade verso la frontiera, di impedire la partenza di emigranti senza passaporto, e di quelli che hanno un passaporto non proprio, o irregolare, o conseguito irregolarmente;

« *g*) Prescrivere agli uffiziali di sicurezza pubblica di provvedere a termini dell'articolo 65 della legge 20 marzo 1865, rispetto agli emigranti ai quali viene impedita la partenza, rimandandoli alle case loro con foglio di via obbligatorio, o, secondo le circostanze, facendoli anche accompagnare dalla forza.

« Potrà giovare eziandio che i signori Prefetti procurino di far pubblicare nei giornali locali gli articoli e le corrispondenze relativi alla sorte degli emigranti italiani, affinchè si vegga come una dolorosa esperienza confermi i consigli dell'autorità nel distogliere dall'emigrazione i cittadini, massime se privi di mezzi.

« Il Ministero spera, che per tal modo si riuscirà a reprimere l'industria malefica degli agenti per l'emigrazione, e si frenerà la crescente tendenza ad abbandonare la terra nativa, di tanti cittadini inconscii dei pericoli che corrono col prestar cieca fede alle fallaci promesse di avidi speculatori.

« I signori Prefetti faranno inserire questa circolare nel bollettino della Prefettura, ne trasmetteranno due esemplari ai signori Sotto-prefetti e questori, uno ai signori commissari distrettuali, ispettori e delegati capi d'ufficio, e ne accuseranno ricevuta ».

Diritti del sovrano quanto al ricevimento degli stranieri.

Non fu mai controverso che ogni Stato sia libero di ricevere forestieri o d'impedir loro l'ingresso nel suo territorio (1). Fra i molti scrittori che potrei qui accennare, citerò solo, per amor di brevità, il Puffendorfio ed il Wattel. Scrive il primo che « *Chaque état a droit de juger s'il lui est avantageux, ou non, de permettre l'entrée aux étrangers qui ne sont pas amenés dans son pays par la nécessité, ou par quelque raison, qui mérite qu'on ait compassion d'eux, et, selon cela, de les recevoir ou non* ». (*Droit de la nature et des gens, trad. de Barbeyrac,* liv. III, ch. 3, § 9). — Scrive poi il secondo « *Que le souverain peut défendre l'entrèe de son territoire soit en général à tout étranger, soit en certains cas, ou à certaines personnes, ou pour quelqu'affaire en particulier, selon qu'il le trouve convenable au bien de l'état. Il n'y a rien là qui ne découle des droits de domaine et d'empire* (*Droit des gens,* liv. 2, ch. 8, § 100) (2) ». Ma i bisogni del commercio e l'interesse della civiltà esigono che ai forestieri onesti e dabbene si facciano buoni trattamenti, e si usi buon ufficio di ospitalità. Alcune volte i legislatori persino hanno creduto conveniente allettare i forestieri con dei favori sì per popolare luoghi deserti, come per accreditare nuovi emporii di commercio. Hanno assai rinomanza le leggi di Ferdinando I Granduca di Toscana per attrarre forestieri al porto di Livorno (3): nè invero sono mancati principi che ne abbiano imitato l'esempio (4). — In generale quando è pace tra due Stati non si ricusa mai di ricevere vicendevolmente nel proprio territorio i sudditi dell'altro (5): solo si richiede per cautela che abbiano le carte, le quali accertino la loro condizione e dimostrino che viaggiano sotto la protezione

del loro sovrano. Ma il passaporto (6), che pone i forestieri sotto la protezione dei rappresentanti diplomatici delle loro rispettive nazioni, non li dà un pieno diritto di entrare e di rimanere nello Stato in cui intendono recarsi, e nulla toglie ai diritti del sovrano di impor loro obbligazioni (7), di rimandarli fuori del territorio quante volte non gli piaccia più che vi dimorino, o creda pericoloso nel suo Stato il loro soggiorno: perocchè la legge non può nulla stabilire in diminuzione dei diritti assoluti che in questa parte competono al potere esecutivo. E tanto è libera l'azione del governo in questa parte, che verun tribunale sarebbe competente a conoscere intorno ai reclami di un forestiero, che si dolesse di non essere ricevuto, o di essere rimandato ingiustamente. Solo gli agenti diplomatici possono intromettersi, quando credano violate le regole di reciprocità tra le nazioni in istato di pace; ma giammai la legge non può stabilire, nè stabilisce nulla che limiti e restringa i diritti assoluti che in questa parte spettano al potere esecutivo. Se è libero, come ho detto, ad ogni governo di giudicare se convenga o no ricevere nello Stato i forestieri che desiderano di entrarvi, o per fissarvi stanza, o per diporto, una volta ricevuti, sarebbe atto d'inumanità lo espellerli senza un ragionevole motivo di generale politica convenienza (8). Anche se la fame travagliasse la nazione, essa non per questo avrebbe giusto motivo di espellere i forestieri presso la medesima rifugiati: « *J'avoue*, dice Puffendorfio, *que l'on doit partager avec eux le malheur commun, si l'on a en main des moyens, un peu durs à la vérité, mais au fond capables de nous sauver les uns et les autres, si ces gens là nous ont été utiles, ou peuvent l'être à l'avenir. Mais si l'on n'est dans aucune obligation par rapport aux étrangers, et qu'ils ne se trouvent pas inévitablement réduits à perir aussitôt, qu'on les aura fait sortir du pays; je ne vois pas en vertu de quoi l'on devrait, pour l'amour d'eux, souffrir une extrème disette dont on peut se délivrer en les congédiant* (*Droit de nature et des gens*, lib. III, ch. 3, n. 9. *trad. de Barbeyrac*) ». Se non che non si devono confondere nel trattamento i forestieri che sono di passaggio, cioè i forestieri viaggiatori, con quelli cui è stato permesso fermare stanza e darsi ad imprese mercantili o industriali, cioè, coi forestieri domiciliati: perocchè sarebbe non solo sommamente ingiusto il trattare egualmente sì gli uni che gli altri; ma anche contro i veri interessi dello Stato; a meno che però non sieno colpevoli di delitti pei quali a norma delle leggi sia comminato l'esilio. Ed infatti i forestieri già domiciliati per ragione di commercio con qual giustizia potrebbero essere cacciati senza aver riguardo alle imprese che il governo ha lasciato loro dar mano ed a cui non si sarebbero dedicati qualora si fossero creduti così sottoposti all'arbitrio ed al capriccio degli agenti diplomatici o del governo?

NOTE

(1) Haller. *Restaur. della scien. pol.* c. XXX, § 2, p. 180, t. III.

(2) È qui noto che dopo avere questo autore citato l'esempio dei Chinesi, i quali, temendo che il commercio corrompesse i costumi della nazione e alterasse le basi di un governo, saggio sì, ma singolare, negavano a tutti i popoli l'ingresso nell'impero celeste, soggiunge, che giustissima era siffatta proibizione, qualora non si fossero rifiutati i soccorsi dell'umanità a coloro che o da burrasche di mare o per altra imperiosa eventuale necessità si trovassero costretti di presentarsi sulla frontiera: « *Elle était salutaire à la nation* (dic'egli) *sans blesser les droits de personne, ni même les devoirs de l'humanité, qui permettent, en cas de collision, de se préférer soimême aux autres* ».

(3) L. del 10 giugno 1593; Cantini, t. XIV.

(4) Collez. delle Pramm. del Reg. di Napoli; Pramm. di Carlo III, 1740.

(5) Ho detto *in generale* appunto perchè possono avvenire circostanze che anche tra due Stati amici, uno debba rifiutare l'ingresso nel suo territorio al suddito dell'altro Stato, qualora il nome ed i fatti lo annunzino propagatore di false dottrine, o sovversive dello stabilito ordine politico. Qui non s'intende però di comprendere i rifugiati politici, e coloro che per evitare le indagini della polizia, o per isfuggire la pena per delitto politico pronunciata, cercano asilo in altro Stato. Riguardo ad essi è da osservare che in mancanza di un trattato che obblighi all'estradizione, il sovrano che dà loro asilo nel suo Stato, non può essere da altra potenza impedito di esercitare un atto di umanità, dandoli ricetto, sebbene a quest'atto non sia imperiosamente tenuto, trattandosi, indipendentemente dai motivi politici che possono consigliare il rifiuto dell'asilo, di un semplice ufficio o dovere imperfetto.

(6) Appo noi il rilascio dei passaporti per l'estero è regolato dal Decreto reale del 13 novembre 1857. Per le disposizioni in esso contenute, il passaporto per l'estero vien rilasciato dal Prefetto o Sotto-prefetto dietro la conoscenza personale dell'individuo che lo addimanda, o dietro la presentazione del nulla osta dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco. Si noti però che tanto nel nulla-osta (il quale deve essere munito della marca da bollo da centesimi 50, se non è scritto in carta filogranata di egual somma), quanto nella domanda si deve indicare il luogo di nascita, il nome e cognome, il domicilio, la qualità o professione del richiedente ed il luogo di sua destinazione. Oltre di chè deve contenere i contrassegni e la firma del richiedente medesimo, a meno che non sappia scrivere; nel qual caso vi si dichiarerà anche la sua condizione d'illetterato. Terminerò adesso coll'avvertire che coll'articolo 8 della legge 26 luglio 1868 sulla unificazione delle tasse, essendo stata data facoltà al nostro governo di accordare a quello di Francia la reciprocità richiesta, fu convenuto che la vidimazione dei passaporti degli Italiani che si recano in Francia, come di quelli dei Francesi che vengono in Italia, sarà concessa reciprocamente senza percezione di diritto tanto dagli agenti diplomatici e consolari dei due Stati all'estero, che dalle rispettive autorità all'interno. Siffatte disposizioni andarono in vigore il 15 novembre 1868. — Per la giurisprudenza relativa si veda la mia Enciclopedia legale-amministrativa.

(7) Con manifesto del vicario sopraintendente di politica e polizia della Città di Torino veniva nei tempi andati stabilito che tutti i forestieri domiciliati in essa e nel territorio, o che vi si volevano stabilire, dovevano presentarsi al di lui ufficio per dichiarare il loro nome, cognome, età, patria, professione, il numero e la qualità degli individui che componevano le loro famiglie, l'epoca dalla quale vi stabilirono la loro dimora, il nome della contrada, il numero della porta ed il piano del loro alloggio.

L'esercizio di questo diritto del sovrano veniva in Piemonte manifestato anche dall'avere imposto a tutti i forestieri ivi dimoranti, non appartenenti però allo Stato nè per nascita, nè per domicilio, l'obbligazione di ottenere una carta di soggiorno onde essere abilitati a continuare quella permanenza che già non tenessero da un tempo eccedente venti anni, dall'avere proibito a chicchessia di dare ad essi alloggio, ricovero, od anche di trasportarli da un luogo all'altro qualora non fossero muniti della carta di soggiorno provvisorio o definitivo, raccomandandone agli stessi sindaci la sorveglianza, onde non ne fosse in questa parte paralizzata l'esecuzione. Vedasi a questo proposito il regio editto 27 giugno 1815, ed il manifesto dell'ispez. gen. del Buon Governo in data 4 aprile dello stesso anno.

(8) Opportuno è sovra questo punto il consiglio di un dottissimo Autore, il quale, esaminando questa parte del pubblico diritto, così scrive: « *Proinde hic delectus habendus peregrinorum erit; et suspecti quidem haberi possunt, antequam cognoscantur: at ubi cogniti fuerint tales, qui nihil officere aut prodesse societati reipublicae possint, non eo nomine solo, quod alienigenae sint, contemni aut rejici debent, non secus quam merces a barbaris translatae, nobis commodae, vel quae ex usu et utilitate nostra sunt, vel esse possunt, non ideo reprobantur, quod a barbaris processerint, mores et virtutes non nascuntur cum hominibus, sed fiunt, mutantur, emendantur et poliuntur, neque tam ortus vel a quibus natus, inspiciendum, quam qualis sit, qui ex peregrinis dicitur* (Gregor. Tholosano, *De repub.*, lib. IV, cap. 4, n. 17).

Sicurtà dello straniero e suoi obblighi.

Nessuno può domandar conto al forestiero delle azioni da lui commesse prima di entrare nei confini del nostro Stato, fossero anche gravissimi delitti. Però se il governo crede che le azioni commesse dal forestiero avanti di entrare nel territorio sieno tali da renderlo persona pericolosa, o non lo deve ricevere o lo deve obbligare a partire; ma non ha il minimo diritto di giudicarlo e di punirlo per quelle. Finchè il forestiero sta nel nostro Stato ha diritto ad esser protetto tanto nella persona come nella proprietà dalle leggi stesse che proteggono i nazionali, poichè in ciò il forestiero non può essere nè di migliore nè di peggior condizione (1).

Se non che le leggi che autorizzano a prendere contro il debitore forestiero delle guarentigie più forti, che contro il nazionale per la soddisfazione delle sue obbligazioni, onde uscendo dallo Stato improvvisamente non defraudi i suoi creditori, sono lodevolissime. Gl'Inglesi danno al forestiero una guarentigia, la quale se forse può sembrare a taluno non esser degna d'imitazione, vuol'essere almeno ricordata. Quando havvi causa civile o criminale in cui sia interessato un forestiero, la quale dipenda dallo schiarimento di un punto di fatto, il cui esame debba essere sottoposto a giurati, la legge, per impedire ogni sospetto di parzialità, e perchè lo straniero non sia meno favoreggiato del nazionale, spinge lo scrupolo al segno di ordinare che il giurì (ossia il collegio dei giurati) sia composto di 6 inglesi e di 6 stranieri (2).

Venendo ora a discorrere degli obblighi del forestiero, dirò anzitutto che i pubblicisti concordano nel dire, che appena che un forestiero mette piede nello Stato si sottopone nell'atto stesso a conformare le sue azioni alle leggi dello Stato in cui entra. *Dans le pays,* dice il dotto pubblicista di Neufchatel nel suo trattato del Diritto di natura e delle genti (traduzione del Barbeyrac), *où tout étranger entre librement, le souverain est supposé ne lui donner accès que sous cette condition tacite, qu'il sera soumis aux lois générales*

Diritti delle genti accordati allo straniero.

Qua e là ho parlato dei diritti competenti allo straniero. Adesso credo opportuno di coordinare quanto ho detto in proposito, aggiungendovi tutto ciò che serve a completarne la trattazione.

Oltre ai diritti accordati dalle leggi civili sussistono a favore degli stranieri quelli del diritto delle genti, in virtù dei quali essi possono legittimamente acquistare gli effetti del debito pubblico e di banca, esser concessionarii di miniere, tanto in nome proprio che in virtù di un patto sociale, stare in giudizio contro le contraffazioni dei prodotti dell'arte e dell'ingegno, esercitare gli uffizii di arbitri volontarii e di periti, e quelli di consoli, a cui fossero destinati. Per lo contrario sono interdetti agli stranieri gli uffizii pubblici di agenti di cambio, di sensale, di notaro, di avvocato, di speziale, a meno di una speciale sovrana concessione. Gli stranieri non sono chiamati a parte della leva militare, nè ammessi al benefizio della cessione dei beni: epperciò non possono sottoscrivere validamente un concordato coi loro creditori. L'abolizione del diritto di albinaggio non toglie che prima di prelevare la sua quota parte nella massa del fallimento, debba il creditore straniero far constare che nel suo paese il dividendo è del pari conceduto senza detrazione; e ciò in dipendenza della legge di reciprocità. I beni sì mobili che immobili posseduti dallo straniero nello Stato possono essere sequestrati tanto dai regnicoli che dai forestieri. In massima generale le misure di politica e polizia contro gli stranieri sono di competenza dell'autorità amministrativa: epperciò la qualità di straniero non è una valida scusa contro le infrazioni ai regolamenti locali di polizia e di sicurezza, ai quali sono obbligati coloro eziandio che si trovano di passaggio in quel dato luogo. Il possesso di stato inoltre non è un valido motivo per sanare le incapacità legali. — Il domicilio, dice Proudhon, è il solo carattere distintivo delle associazioni civili: dal che egli ne deduce, che col fatto del trasferimento, lo straniero

cessa di essere membro dello Stato del precedente domicilio e diventa compartecipe di quello del nuovo suo domicilio, perchè altrimenti esso non avrebbe più patria. Questa teoria è però avversata da Merlin e da altri Giureconsulti fondati sulla ragione, che il domicilio legale si acquista e si perde mediante l'osservanza delle formalità prescritte dalla legge, perchè diversamente lo stesso individuo potrebbe ritenere due patrie diverse. — La facoltà di risiedere può essere tolta dalla stessa autorità che aveva potere di accordarla. Quanto infine alla giurisdizione, essendo questo un attributo essenzialissimo della sovranità, ne segue che il suddito è in genere sotto la mano della giustizia delegata dal principe, al quale deve obbedienza sotto riserva delle eccezioni relative alla natura dell'azione, ai trattati politici, al domicilio di una delle parti, all'acquiescenza, alla giurisdizione regnicola, le quali modificano la massima *actor sequitur forum rei* (V. il *Dizionario analitico di diritto e di economia* del cavaliere Melano di Portula).

Diritti dello straniero in fatto di commercio ed ordine di procedura.

Lo straniero in fatto di commercio acquista una naturalizzazione per rispetto agli atti commerciali (1). La qualità di nemico non si verifica nella persona di chi possiede nello Stato uno stabilimento di commercio anteriore all'apertura delle ostilità, motivo per cui le sue proprietà sono rispettate in terra e per mare del pari che quelle dei regnicoli. L'ammiragliato giudica, eziandio per rapporto agli stranieri, di tutto ciò che concerne la costruzione, l'arredamento, il vettovagliamento, l'armamento, la vendita e l'aggiudicazione dei bastimenti. In grazia della celerità degli affari commerciali e della buona fede che vi presiede, i tribunali sono investiti della cognizione dei contratti fatti in fiera da stranieri. In quanto agli altri contratti, la giurisprudenza della Corte di cassazione ha stabilito in Francia, che la legge lascia ai tribunali la facoltà di statuire secondo che credono migliore in siffatta specie di contestazioni. Merlin però, Pardessus, Toullier pensano, che in dipendenza dello articolo 420 di quel Codice di procedura, l'attore, sia egli straniero o suddito, può fare l'assegnazione dell'azionato a sua scelta, o avanti il tribunale del domicilio di questi o avanti quello del distretto dove seguì la promessa o fu consegnata la merce, o finalmente davanti quello del distretto in cui dev'esser fatto il pagamento. Essendochè gli atti di commercio sono contratti del diritto delle genti sottoposti per ciò che concerne la loro esecuzione alle leggi ed ai tribunali del paese in cui hanno luogo; ne segue che i tribunali dello Stato sono competenti per conoscere circa la esecuzione di un atto commerciale stipulato nello Stato fra stranieri. Lo straniero che ha sottoscritto un effetto di commercio all'ordine d'uno straniero il quale ne faceva la girata a favore di un regnicolo senza essere evocato da quest'ultimo avanti i tribunali dello Stato, è obbligato al pagamento, sotto pena per lo addietro anche dell'arresto personale.

Non è necessaria l'autorizzazione sovrana di domicilio affinchè lo stra-

niero, segnatamente per gli affari di commercio, possa essere dichiarato sotto la giurisdizione giuridica dello Stato, eziandio al cospetto di un altro straniero. Lo straniero che da molti anni ha nello Stato la sua residenza e la sede di un considerevole stabilimento di commercio, è per questo solo fatto riputato ritenervi il suo domicilio per tutti gli atti del suo commercio. In virtù della sentenza, che il sottoscrittore di una polizza di assicurazione per il conto di una persona nominanda, si ritiene aver contrattato direttamente non solo col mandatario che la presenta, ma eziandio con il proprietario della cosa assicurata, qualunque sia il tempo in cui quella persona sia per essere nominata, ne segue che quand'anche l'assicuratore sia straniero e la polizza sottoscritta all'estero con uno straniero, agente di persona nominanda, ciò non di meno si ritiene che l'assicuratore ha contratto con un regnicolo qualora avvenga che la persona nominata in seguito sia un suddito. È massima sancita dall'indipendenza rispettiva delle nazioni che i giudicati esteri non possono ricevere esecuzione nello Stato senza che preceda un *placet* dell'autorità sovrana, o come si praticava in Piemonte, una declaratoria del reale Senato (Corte d'appello), e ciò tanto nelle materie civili che in quelle commerciali. All'effetto d'impedire le falsificazioni che potessero essere commesse all'estero, gli atti che ivi vengono spediti non sono autentici, nè possono essere presentati alla registrazione, se l'originale o la copia loro non sono rivestiti, oltre la formalità del bollo, del visto o legalizzazione dei ministri residenti o consoli sudditi nei paesi ove sarà seguito l'atto da registrarsi. (articolo 14 delle RR. LL. PP. 30 luglio 1840). Nel caso in cui trattisi di atto seguito in taluno di quelli Stati esteri ove non risiede alcun regio agente, nè diplomatico, nè consolare, supplirà la legalizzazione del ministro degli affari esteri o di chi ne fa le veci in quell'estero dominio, la cui firma sia poi legalizzata dalla regia segreteria per gli affari esteri nello Stato (manifesto camerale 14 febbraio 1843).

Venendo ora a parlare dell'ordine di procedura, dirò che occorrendo ai consoli di dover procurarsi deposizioni di sudditi stranieri alla potenza presso la quale sono stabiliti, essi debbono passare le richieste d'uso ai consoli nazionali di quei testimonii, perchè diano loro l'ordine di comparire. Trattandosi di sudditi della potenza presso la quale esistono i consolati, i consoli debbono uniformarsi, per ciò che concerne la contestazione dei testimonii, alle regole di procedura in vigore presso la medesima, e qualora essi ignorino la lingua in che viene loro fatto subire l'interrogatorio, si dovrà aver ricorso ad interpreti giurati. Le obbligazioni commerciali essendo non di rado contratte all'estero e sottoposte per conseguenza alle leggi di quei medesimi paesi, è necessario di distinguere se le vertenze che ne possono nascere interessano due stranieri, un nazionale ed uno straniero, oppure due nazionali.

In via ordinaria i tribunali nazionali non sono competenti in ordine alle contestazioni per interessi mobiliari fra due stranieri; ma in materia di commercio gli stranieri non possono declinare la giurisdizione qualora le relative obbligazioni siano state stipulate nello Stato. La stessa cosa ha luogo per rapporto alle vertenze che possono insorgere fra un nazionale ed uno straniero, autorizzato o no legalmente a risiedere nello Stato, eziandio nel caso in cui l'obbligazione sia stata stipulata in paese estero. Per ciò che attiene alle solennità inerenti alla natura speciale delle contrattazioni, non si può presumere che siansi volute osservare forme diverse da quelle in vigore nel paese in cui fu stipulato il contratto. Relativamente all'intrinseco delle convenzioni è massima, che le medesime debbono essere osservate, semprechè non sieno contrarie all'ordine pubblico; e ciò per la ragione che gli atti di commercio costituiscono contratti del diritto delle genti, sottoposti per la loro esecuzione alle leggi ed ai tribunali del paese dove sono stipulati, quand'anche le parti contraenti sieno tutte straniere, e non abbia preceduto l'autorizzazione sovrana di stabile domicilio. Le contestazioni che potessero insorgere tra negozianti stranieri, ed anche con uno straniero prigioniero di guerra per le tratte che avesse sottoscritto nello Stato di sua detenzione, sono di competenza del tribunale di commercio dello Stato medesimo; e ciò quand'anche il protesto sia seguito all'estero nel luogo dove il traente ed il trattario hanno il loro domicilio. Questa disposizione è però subordinata alle speciali convenzioni portate dai rispettivi trattati. Le assegnazioni, citazioni e significazioni delle sentenze contro gli stranieri non domiciliati potevano in Piemonte essere ricevute dall'uffizio fiscale del tribunale di prefettura a scelta della parte instante se lo straniero non ebbe mai domicilio nello Stato; in difetto, in quello dell'ultima sua residenza. Salvo che le leggi politiche ed i trattati accordino alle sentenze proferite all'estero l'autorità della cosa giudicata contro un suddito, esse non sono eseguibili nello Stato che previa revisione del tribunale in quest'ultimo sedente, se però le parti sono straniere basterà per l'esecuzione che sia riconosciuto che la sentenza nulla contiene che sia contrario ai diritti ed alle consuetudini dello Stato. Il Codice civile Albertino accordava, nei casi previsti negli articoli 1355 e 1363, la cessione dei beni in estinzione dei debiti in genere. Ora questo benefizio essendo estensibile alle *debitore* per operazioni commerciali isolate, le quali fossero contratte all'estero, nasce la questione se debba o no essere fatta a tale riguardo qualche eccezione per ciò che concerne gli stranieri relativamente ai beni che possiedono all'estero. La ragione politica può certamente su tale proposito mettere in campo il timore delle future conseguenze, ma questo sparirà in confronto dell'interesse generale del commercio, e si verrà a conchiudere che lo straniero dev'essere ammesso al benefizio della cessione dei beni dovunque si trovino. Il pre-

sidente del tribunale aveva per l'addietro la facoltà di ordinare l'arresto dello straniero anche prima della sentenza, semprechè il debito fosse maturo al pagamento ed esigibile. Come instante, lo straniero dev'essere posto a livello del suddito, ed è dispensato dal dare cauzione per i danni, interessi e spese a cui potesse essere condannato. Per rapporto alle cose le questioni si presentano sotto tre diversi aspetti: 1.° di competenza; 2.° dell'apprezzazione, interpretazione e applicazione delle leggi che servono di base ai giudicati; 3.° della sanzione ed esecuzione delle sentenze. La competenza viene determinata dal luogo in cui i fatti che conducono alla conclusione di un contratto furono o dovranno essere consumati senza fare distinzione alcuna fra sudditi e stranieri; e ciò perchè gli atti di commercio sono considerati come contratti del diritto delle genti sottoposti per la loro esecuzione alle leggi ed ai tribunali del paese ove furono stipulati. — Il domicilio egualmente che la residenza servono a determinare la giurisdizione: epperciò i tribunali consolari giudicano delle contestazioni in fatto di commercio che possono insorgere tra lo straniero che risiede nello Stato e vi ha uno stabilimento commerciale, e quello che fa la sua dimora all'estero. Per ciò che concerne l'applicazione della legge, giova ritenere, che il luogo dove venne stipulato, regola la condizione dell'atto, motivo per cui i giudici nazionali devono ricorrere alla giurisprudenza straniera se la stipulazione ebbe luogo all'estero. Dalla qual cosa ne avviene talvolta che il giudice può trovarsi nell'alternativa o di giudicare nel senso opposto alle leggi di cui è costituito interprete, od in opposizione a quelle che reggevano il contratto sul quale è chiamato a proferire la sua sentenza. In questo caso non solo i diritti civili degli individui vengono posti in bilancia, ma eziandio i politici, perchè in mancanza di un diritto uniforme e positivo il giudice deve prendere per norma l'equità e la prudenza.

APPENDICE

Libri di commercio.

Nel Codice civile francese, parlandosi dei mezzi di prova (2) e particolarmente della scrittura privata, non furono dimenticati i libri dei commercianti, ma dipoi nel Codice di commercio ne fu compiuta la trattazione. Il sistema stesso è stato conservato nei nuovi Codici italiani, il civile e il commerciale.

Sogliono i commercianti tenere un numero maggiore o minore di libri, secondo la qualità e l'importanza del commercio che esercitano: non tutti però sono prescritti dalla legge, ma solo alcuni, che perciò vengono chiamati principali, restando all'arbitrio di ciascuno tenerne altri se li creda utili, i quali vengono chiamati ausiliarii.

Ciò premesso, dirò che il commerciante deve tenere un libro-giornale che presenti giorno per giorno i suoi debiti e crediti, le operazioni del suo commercio, le sue negoziazioni, accettazioni o girate di effetti, e generalmente tutto quanto riceve e paga per qualsivoglia titolo, oltre la dichiarazione mese per mese delle somme impiegate per le spese della sua casa, e ciò indipendentemente dagli altri libri che sono d'uso nel commercio, ma non indispensabili. Il commerciante deve anche conservare in fascicoli le lettere e i telegrammi che riceve, e copiare sopra un libro le lettere e i telegrammi che spedisce. Di più il commerciante deve fare in ciascun anno un inventario dei suoi beni mobili ed immobili, debiti e crediti di qualunque natura e provenienza, e deve copiarlo d'anno in anno e firmarlo sopra un libro a ciò destinato.

I tre libri suddetti, prima d'essere posti in uso, sono numerati e firmati per ciascun foglio da un giudice del tribunale di commercio o dal Pretore della residenza del commerciante. Nell'ultima pagina poi d'ogni libro sarà dichiarato il numero dei fogli che lo compongono, e a questa dichiarazione il giudice o il Pretore apporranno la data e la firma: il tutto senza spesa. Il libro giornale inoltre sarà presentato una volta all'anno al tribunale di commercio od al Pretore, e sarà senza spesa vidimato immediatamente sotto l'ultima scrittura.

Nei tribunali di commercio è tenuto un registro in cui sono indicati i nomi dei commercianti, che hanno presentato i libri, la natura di questi e il numero dei fogli firmati: lo stesso deve farsi per le annuali vidimazioni dei libri giornali. I Pretori che hanno firmati o vidimati i detti libri debbono in ogni anno trasmetterne nota al tribunale di commercio. Di più è da osservare che i libri in parola sono tenuti per ordine di data, di seguito, senza alcuno spazio in bianco, e senza trasporti in margine; e non possono farvisi abrasioni. Nel caso però che fosse necessaria qualche cancellazione, questa deve operarsi in modo che le parole cancellate siano tuttavia leggibili.

Tenuti regolarmente i libri di commercio possono essere ammessi in giudizio per servire di prova tra i commercianti in materia di commercio. Per cui i libri che i commercianti sono in obbligo di tenere e pei quali non si sono osservate le formalità stabilite, non possono essere prodotti, nè far fede in giudizio a profitto di quelli che li hanno tenuti, salvo ciò che è disposto nel libro terzo del Codice di commercio, ove parlasi del fallimento e della banca-rotta. Oltracciò tutti i libri dei commercianti, in

qualunque modo tenuti, fanno prova contro di essi; ma quegli che vuole trarne vantaggio, non può scinderne il contenuto in ciò che gli è contrario.

Il commerciante deve conservare per dieci anni i libri di commercio che è in obbligo di tenere, e le lettere e i telegrammi ricevuti. La comunicazione dei libri, inventarii, lettere e telegrammi, non può essere ordinata in giudizio che per affari di successione, di società, di fallimenti o di comunione di beni. Tale comunicazione ha luogo nel modo concordato tra le parti ed in mancanza d'accordo, mediante deposito nella cancelleria dell'autorità giudiziaria.

Terminerò coll'avvertire che nel corso di una controversia, ancorchè non relativa agli oggetti indicati di sopra, il giudice può ordinare, sulla istanza di una delle parti e anche di ufficio, la esibizione dei libri per estrarre soltanto ciò che riguarda la controversia: e se la parte, ai libri della quale si offre di prestar fede, ricusa di presentarli, il giudice può deferire il giuramento all'altra parte.

NOTE

(1) E vaglia il vero. Per ciò che in special modo concerne il commercio, ritenuto che questo è cosmopolita, non si fa più luogo oggigiorno, per rapporto agli atti che vi si riferiscono, ad eccezioni di nazionalità, di religione o di persona, bene inteso sempre sotto la salvaguardia delle disposizioni di diritto e di competenza che sono proprie dell'indole particolare d'ogni governo. I commercianti stranieri si ritengono pertanto domiciliati nello Stato nel quale negoziano o contraggono le loro obbligazioni, e formano in quanto alle persone tre categorie: 1.° coloro che sono stati autorizzati a fissare il loro domicilio nello Stato; 2.° coloro che appartengono ad uno Stato, fra il governo del quale e quello dello Stato ove hanno scelto il domicilio esistono speciali trattati; 3.° infine coloro fra le cui rispettive nazioni non esistono trattati. Relativamente ai primi havvi comunione di diritti. I secondi godono per lo più dei medesimi diritti accordati ai negozianti nazionali. In quanto poi ai terzi la loro condizione è dubbia, ed il rispettivo trattamento dipende dalle circostanze e dai fatti.

(2) Giacchè ho ricordato i mezzi di prova, dirò che il Codice civile ammette i seguenti, cioè, la prova scritta che comprende l'atto pubblico e la scrittura privata; la prova testimoniale o per testimoni; la confessione stragiudiziale e giudiziale; il giuramento, che è decisorio e giudiziale o di ufficio; le presunzioni, la legale cioè e la giudiziale.

Quanto alla prova testimoniale giova avvertire che salve le speciali disposizioni sulle materie commerciali, la legge non l'ammette negli affari di maggior importanza: così non l'ammette riguardo alle convenzioni sopra un oggetto, il cui valore ecceda cinquecento lire tranne che non vi sia qualche principio di prova scritta.

A proposito del principio di prova scritta dirò, che esso risulta da qualunque scritto che provenga da colui contro il quale si propone la domanda o da colui che egli rappresenta, e che renda verosimile il fatto allegato. — Ogni specie di scritto, poichè la la legge non distingue, qualunque ne sia la forma e lo scopo od il fine, quando venne redatto, è capace di formare un principio di prova per iscritto; e così i libri di commercio, i registri e le carte famigliari, le lettere missive indirizzate tanto a quello che le invoca, quanto ad una terza persona, con che in quest'ultimo caso siano suscettibili di essere prodotte in giudizio; le dichiarazioni scritte, sia stragiudiziali che giudiziali, come quelle che si fanno in atti di citazione; le risposte ad interpellanze od interrogatorii, cedole, comparse od ordinanze anche avanti differenti tribunali; le scritturazioni od annotazioni fatte a tergo, in margine od a piedi di un atto; le memorie o note scritte sopra fogli volanti e simili. — Zacchariae, t. 3.°, §§ 754 e 764. — Testo e note.

Commercio marittimo.

Nel commercio marittimo rientra la trattazione delle navi, del pignoramento, del sequestro e della vendita giudiziale di esse, non che la trattazione dei loro proprietarii, del capitano, dell'arruolamento e dei salarii delle persone dell'equipaggio, come pure del contratto di noleggio, del prestito a cambio marittimo, delle assicurazioni, delle avarie, del getto e della contribuzione, della inammissibilità di azione e della prescrizione.

Trattando brevemente delle navi dirò anzi tutto che esse sono reputate beni mobili e sono vincolate, anche presso il terzo possessore, a pagamento dei debiti che la legge dichiara privilegiati, nel modo e nei limiti stabiliti dalla legge stessa. Inoltre sono privilegiati sopra la nave i suoi attrezzi, il suo armamento e corredo, e collocati sul prezzo, le spese di giustizia per la vendita giudiziale della nave e per la distribuzione del prezzo; i diritti di navigazione, come diritti di tonnellaggio, ancoraggio, pilotaggio ed altri; i salarii dei piloti, le spese, le indennità e i premii di salvataggio nell'ultimo viaggio, il salario del custode e le spese di custodia della nave dal momento del suo ingresso nel porto fino alla vendita; il fitto dei magazzini ove si trovano depositati gli attrezzi e gli arredi della nave ecc., ecc.

Quanto al pegno sulla nave ed alla vendita volontaria totale o parziale di essa, dirò che il primo deve essere costituito per iscritto; la seconda deve essere pur fatta per iscritto, sotto pena di nullità.

Le navi possono essere pignorate, vendute e sequestrate: non può però procedersi al pignoramento, se non ventiquattro ore dopo la notificazione del precetto con intimazione di pagare, a meno che non vi sia pericolo di sottrazione; nel qual caso il pretore può autorizzare il pignoramento senza che preceda la formalità del precetto. La nave pronta a far vela (1) non è soggetta nè a pignoramento, nè a sequestro, salvochè per debiti contratti a causa del viaggio che sta per imprendere.

I proprietari di navi sono responsabili dei fatti del capitano e tenuti per le obbligazioni contratte da questo per ciò che concerne la nave e la spedizione: possono in tutti i casi liberarsi dalla responsabilità e dalle obbligazioni mediante l'abbandono della nave e del nolo. Tuttavia la facoltà di fare l'abbandono non spetta a colui il quale è nel tempo stesso capitano e proprietario o comproprietario della nave. Il capitano padrone incaricato della direzione di una nave è obbligato per le colpe anche leggiere che commette nello esercizio delle sue funzioni. Esso inoltre è responsabile delle merci, delle quali s'incarica: ne dà ricevuta mediante scrittura, la quale si chiama *polizza di carico.*

Appartiene al capitano di formare l'equipaggio della nave, di scegliere e prendere a stipendio i marinai, ed altra gente dell'equipaggio (ciò che deve fare di concerto coi proprietarii, allorchè si trova nel luogo della loro dimora). Il capitano che comanda una nave della portata maggiore di trenta tonnellate, deve tenere un giornale nautico numerato, firmato e vidimato dagli amministratori di marina del compartimento o circondario. In esso deve annotare la via tenuta e le scoperte fatte, le avarie, il getto, ecc., l'entrata e la spesa riguardante la nave, gli oggetti componenti il carico, ecc.

Il capitano inoltre deve avere a bordo l'atto di proprietà della nave; l'atto di nazionalità (2); il ruolo dell'equipaggio; le polizze di carico ed i contratti di noleggio; i processi verbali di visita; le quietanze di pagamento o le bollette di cauzione delle dogane.

Le persone componenti l'equipaggio sono il capitano o padrone, gli uffiziali, i marinai, e i mozzi indicati nel ruolo dell'equipaggio; nel quale debbonsi menzionare i salari o la parte degli utili dovuti alle persone dell'equipaggio: le altre condizioni dell'arruolamento potendo risultare dal ruolo o da convenzioni particolari.

Trattando del contratto di noleggio (3), mi limiterò a dire che esso deve essere fatto per iscritto e deve enunciare il nome e la portata della nave; il nome e cognome del capitano o padrone, i nomi, cognomi del noleggiatore e del locatore; il luogo ed il tempo convenuti per il caricamento o lo scaricamento; il nolo; se il noleggio è di tutta o parte della nave, e l'indennità convenuta nel caso di ritardo.

Venendo a parlare brevemente del contratto di prestito a cambio marittimo dirò che esso pure deve farsi per iscritto altrimenti si risolve in semplice mutuo ed il capitale sborsato può ripetersi cogli interessi legali. Tale scrittura deve enunciare il capitale prestato e la somma convenuta per interesse marittimo; gli oggetti su i quali il prestito è assicurato; il nome della nave; il nome o cognome del capitano o padrone; i nomi e cognomi di chi dà e di chi riceve il danaro; il tempo del rimborso, ecc.

Anche il contratto di assicurazione deve essere fatto in iscritto: e ciò

a pena di nullità. Esso deve avere la data del giorno in cui è sottoscritto e indicare, se è stipulato prima o dopo mezzogiorno. Di più non può contenere intervalli in bianco e deve enunciare, oltre il nome e cognome, la residenza o il domicilio di colui che fa assicurare, la sua qualità di proprietario o commissionario; il nome, la specie e la portata della nave; il nome e cognome del capitano o padrone; il luogo dove le merci sono state o debbono essere caricate; il porto o la rada da cui la nave ha dovuto o deve partire, quelli in cui deve caricare o scaricare od entrare; la natura ed il valore o la stima delle cose che vengono assicurate; il tempo in cui i rischi debbono cominciare e quello in cui debbono finire; la somma assicurata e il premio della assicurazione.

Quanto alle avarie, al getto ed alla contribuzione dirò solo che le prime sono tutte le spese straordinarie fatte per la nave e per le merci unitamente o separatamente e tutti i danni che accadono alla nave ed alle merci dopo il caricamento e la partenza fino al loro ritorno e scaricamento. Quanto al getto esso è la operazione che avviene quando si gettano in mare alcune merci per salvare le altre ed il bastimento da un imminente naufragio. Il proporzionale concorso poi di tutto ciò che trovasi salvato ed illeso sopra una nave e della nave stessa, al risarcimento di ciò che è stato perduto o danneggiato per qualche accidente di mare dicesi contribuzione o contributo.

Terminerò col dire che non sono ammissibili le azioni contro il capitano e gli assicuratori per danno accaduto alla merce, se essa è stata ricevuta senza protesta, le azioni contro il noleggiatore per avarie, se il capitano ha consegnate le merci e ricevuto il nolo senza protesta; le azioni per esarcimento dei danni cagionati dall'urto di navi in un luogo in cui il capitano avrebbe potuto agire, se egli non ha fatto richiamo. — L'azione per rivendicare la proprietà della nave si prescrive col decorso di dieci anni, senza che possa opporsi la mancanza di titolo o di buona fede: l'azione di abbandono si prescrive col decorso di sei mesi dall'atto di abbandono, ecc.

NOTE

(1) La nave si reputa pronta a far vela quando il capitano è munito delle carte di bordo per il viaggio.

(2) V. in fondo al libro il titolo *Massime e opinioni.*

(3) Qualunque convenzione per fitto di bastimenti chiamasi contratto di noleggio.

A quali leggi sono soggette le persone ed i beni degli stranieri.

Avviene spessissimo che in uno Stato si trovino persone appartenenti ad un altro Stato: ebbene a quali leggi saranno esse soggette? Qui bisogna fare una importantissima distinzione. A costituire la personalità dell'uomo concorrono, oltre al suo individuo fisico-morale, anche le sue cose, i suoi beni, poichè sappiamo che è coi beni che si soddisfano i bisogni della conservazione e del perfezionamento. Ora l'uomo in quanto a sè, al suo stato, alla sua capacità personale, cioè a dire alla minore o maggiore età, se possa obbligarsi validamente o no, ecc., è soggetto alle leggi della sua nazione (1); avvegnachè le leggi personali *ossibus inhaerent* e seguono l'individuo in qualunque luogo esso si trovi. E vaglia il vero. Le leggi operano non solo sul tempo, ma operano eziandio sopra i luoghi sottoposti al potere da cui emanano, per dirigere gli uomini che vi abitano, i loro atti giuridici e le cose che vi sono situate. Gli uomini che abitano il territorio al quale presiede il potere legislativo sono dominati dalla forza attiva delle leggi che da questo emanano: essi debbono subiezione e rispetto alla legge, perchè è da questa che ricevono la loro personalità giuridica. Dovunque vadano, sia anche che si trasferiscano in paese straniero, purchè nol facciano con animo di rimanervi, la legge li segue e conserva loro la capacità che hanno acquistata e la subiezione che hanno contratta (2). « *Post equitem se det personam; sequitur sicut umbra, sicut cicatrix in corpore.* » La dignità della legge, l'ordine del paese e la utilità dei cittadini sparirebbero se così non fosse. Sarebbero vane ed illusorie le leggi se si potessero eludere col passare le frontiere. Se non che la logica, la equità e la politica consigliano a non risguardare come soggetti alle nostre leggi i forestieri che occasionalmente si trovano in Italia. Senza questa reciprocanza noi non ci potremmo dolere se lo Stato al quale appartiene lo straniero adottasse misure di rappresaglia e di ritorsione sugli Italiani. Un Francese che fosse andato in To-

scana quando vigeva il diritto canonico che permette di coniugarsi a 14 anni, non vi avrebbe potuto contrarre matrimonio se non avesse giustificato di avere raggiunta la età richiesta dal Codice civile Napoleone che è di 18 anni compiti. Ma non è senza una qualche riserva che dobbiamo ammettere l'applicazione della legge straniera. Se viene un turco in Italia con moglie e famiglia, certo non gli si potrà permettere di unirsi legalmente con altra donna, quantunque le leggi del suo paese autorizzino la poligamia. E ciò perchè non si deve tollerare una così scandalosa violazione delle regole di moralità e di onestà pubblica. Laonde puossi formulare la regola generale che lo straniero dimorante in Italia, rimarrà soggetto alla legge personale del suo paese, in quanto essa non leda in Italia un interesse di ordine pubblico o generale (3). E qui cade in acconcio notare che si equiparano alle leggi personali le sentenze pronunziate dai tribunali esteri, quando esse statuiscano sullo stato e sulla capacità delle persone. E questo perchè siffatte sentenze si fondano su quelle leggi personali. Quanto poi ai beni, se sono mobili, seguono le leggi della nazione del loro proprietario; se invece sono immobili vanno soggetti alle leggi del luogo ove sono situati (4). Infatti le leggi non pure agiscono sugli uomini, ma eziandio sulle cose che si trovano nei luoghi ai quali presiede il potere legislativo. L'azione legislativa è legittima ed utile, perchè trasformando quelle cose in beni, imprime loro la capacità passiva alla proprietà; ed una buona distribuzione della proprietà fatta di guisa da soddisfare ai bisogni speciali di un popolo, è la base ed il fondamento dell'ordine e della economia di uno Stato: « *Fundamentum hujus positionis est quod summa potestas non tantum in subditorum personas, sed etiam in bona immobilia qualiacumque territorio civitatis inclusa se exerat-multum enim momenti situm est in accurata bonorum etiam ad privatos pertinentium dispensatione.* » L'intervento delle leggi straniere sui beni situati nel territorio italiano, e posseduti dagli esteri, non potrebbe essere ammesso senza menomare la indipendenza e la sovranità nazionale. È la giacitura dei beni e non la qualità dei possidenti che determina la giurisdizione sopra di essi. — *Immobilia reguntur legibus loci ubi sita sunt.* — L'applicazione di leggi ignorate dai cittadini e mal conosciute dai magistrati, getterebbe nell'amministrazione della giustizia la confusione ed il disordine. Che dunque gli esteri vadan soggetti alle leggi nostre per ciò che concerne i beni immobili posseduti nel Regno, è cosa che niuno revoca in dubbio; perchè i beni-fondi costituiscono una parte integrante del nostro territorio pubblico, e quindi è giusto che siano soggetti alle nostre leggi (5). Ma le cose procedono diversamente rispetto ai mobili, i quali si sottraggono ad una così fatta giurisdizione, perchè si tengono in conto di accessorio alla persona del proprietario (*mobilia sequuntur personam*), e perciò sottostanno alla legge

del suo domicilio, o a quella del luogo della sua origine, se egli non abbia domicilio alcuno. La facoltà di usarne e disporne sia per atti tra i vivi, sia per atti di ultima volontà, si misura da queste leggi, e non già dalle altre del luogo ove materialmente si trovano, per la ragione che hanno una destinazione presuntiva nel domicilio di colui che ne tiene la proprietà. Sarebbe aperto il campo alle frodi, se la maniera di disporne variasse, secondochè si trovassero piuttosto in un paese che in un altro. Chi ben si addentra nelle ragioni giuridiche di questo diverso modo di decidere non trova fatta eccezione al principio che la giacitura dei beni determina la giurisdizione sopra di essi. Imperocchè, mentre su i beni immobili si ha riguardo alla loro posizione naturale, per quelli mobili si ha come prevalente la situazione legale, intellettuale, presuntiva. È dunque la volontà del proprietario che devesi principalmente attendere. Ov'egli dia alle cose di tal natura una destinazione reale, e dichiari il luogo dove vuole che stieno con destinazione fissa la presunzione della legge cessa, e si considerano come attinenti al luogo, al quale le destinò la volontà del padre di famiglia. Allora la potenza speciale a disporne non si misura altrimenti dalle leggi del luogo ove il proprietario è domiciliato o nacque, ma sì da quelle del luogo ove egli le ha collocate comunque si trovino viaggiando in paese diverso.

Ho già detto che il nuovo codice mentre stabilisce che lo stato, la condizione delle persone e i loro rapporti di famiglia sieno retti dalla loro legge nazionale, dispone quanto ai beni che gl'immobili siano retti dalla legge del luogo ove sono situati, e i mobili da quella del paese a cui appartiene il loro proprietario (tit. prelim., art. 7), mettendo semplicemente a raffronto fra loro queste disposizioni, si potrebbe credere con Huc (*Le cod. civ. ital. et le cod. Napoléon*, p. 21), che il nostro codice non faccia che sancire gli antichi principii, pei quali le leggi personali *ossibus inhaerent; immobilia reguntur legibus loci ubi sita sunt; mobilia sequuntur personam*, e dia così una novella sanzione alla dottrina degli statuti (6). Se non che coordinando le varie disposizioni del nostro codice a tale riguardo, viene a farsi manifesto che esso si scostò affatto dalla dottrina degli statuti; per guisa che la legge personale si applica talora anche in ordine ai beni stabili posseduti dallo straniero, come invece la legge territoriale si applica talora anche per rispetto alla capacità personale dello straniero, se siavi in qualche modo implicato l'ordine pubblico del nostro Stato. Per chiarir ciò basta vedere che cosa s'intendesse per statuto reale. In virtù dell'antico statuto reale, la legge dove era situato l'immobile governava esclusivamente i diritti del proprietario quanto ad esso, come il modo di trasmetterlo, nonchè le solennità con cui doveva farsi una tale trasmissione; cosicchè l'acquisto, l'esercizio e la trasmissione della proprietà seguiva sempre lo statuto del luogo dove erano

i beni. Il G. C. P. Voet stabilisce chiaramente tutta la efficacia dello statuto reale colle seguenti parole: « *Si itaque contentio de aliquo jure in re seu ex ipsa re descendente, vel ex contractu, vel actione personali, sed in rem scripta, an spectabitur loci statutum, ubi dominus habet domicilium, an statutum rei sitae? Respondeo, statutum rei sitae.* (*P. Voet, de Stat.*, § 9, *c.* 1, *n.* 2). Per tal modo tutto ciò che riguarda in qualche guisa la proprietà degli immobili, ed alla medesima in qualsivoglia maniera si attiene, costituisce uno statuto reale. Sotto l'impero di questo sistema, la prima questione che doveva presentarsi, osserva l'avv. Sciolla nel libro citato, si era quella di vedere da qual legge dovesse essere regolata la capacità di ricevere o trasmettere la proprietà degli immobili; se, cioè, dovesse essere regolata dalla legge personale, ovvero da quella del luogo in cui fossero i medesimi situati. I seguaci della teoria degli statuti si divisero in diverse opinioni. Alcuni scrittori, facendo prevalere lo statuto personale, insegnarono che la capacità od incapacità di trasmettere la proprietà e di fare qualunque atto ad essa relativo, dipende unicamente dalla legge del luogo del domicilio: quindi se una persona secondo questa legge possa disporre della proprietà all'età di 21 anno, essa potrà pur disporre dei suoi immobili dovunque situati, quantunque la legge del sito richiegga per ciò un'età più avanzata. È una necessità, dice Rodemburgo, e con lui il suo commentatore Boullenois, che la capacità ed incapacità della persona, sia dappertutto uniforme e regolata perciò dalla legge del domicilio, essendo cosa troppo dannosa che una persona sia nello stesso tempo maggiore e minore, capace ed incapace (7). Questa opinione tuttavia è ben lontana dall'essere stata generalmente ammessa, e fra gli altri la impugnarono vivamente Burgundo (8), Molineo ed i due Voet (9), i quali distinsero la capacità in ordine agli atti ed ai contratti personali dalla capacità in ordine alle cose immobili (10). Così nei tempi moderni la scuola inglese (11) ed americana (12), non dubita di ritenere che debba prevalere la legge della situazione dell'immobile, e per conseguenza quando altri sia incapace a possedere secondo la medesima non possa acquistare un immobile, ancorchè la sua legge nazionale gliene dia la facoltà, ed all'opposto ancorchè incapace secondo la legge del suo paese, possa pure acquistare un immobile quando ne abbia la capacità secondo la legge del luogo in cui l'immobile è situato. Ciò premesso, è facile il vedere che il nostro codice, quanto agli immobili, non intese punto di adottare il concetto che avevasi dello statuto reale: imperocchè altrimenti la disposizione dell'art. 7, intesa in siffatto senso, mal si potrebbe conciliare con quella dell'art. 6, la quale è concepita in termini così chiari e precisi da non potersi dubitare nè di fronte alla lettera, nè di fronte allo spirito della legge, che la capacità e lo stato della persona anche in quanto si estrinseca per riguardo ai beni immo-

bili debba sempre essere regolata dalla legge della nazione a cui appartiene. Sarebbe perciò erroneo ed inconsulto il ravvisare sanzionato uno statuto reale in questa disposizione del nuovo codice, ed il volere applicare alla medesima gli stessi principii e derivarne quelle stesse conseguenze che finora generalmente si ritennero proprie degli statuti reali. È quindi bene, concludo con lo stesso Sciolla, l'abbandonare perfino l'antica espressione, perchè è di grande pericolo in materia d'interpretazione di leggi l'adoperare espressioni già un tempo in uso, per designare tuttora certi fatti o rapporti di diritto, una volta che quelle espressioni ora più non hanno il significato ed il valore che avevano prima. Del rimanente, nell'esercizio dei diritti civili il nostro codice, come altrove ho osservato, pareggia gli stranieri ai cittadini. Riguardo infine alle sue successioni ereditarie, tanto per ciò che riflette l'ordine di succedere, quanto per la misura dei diritti successorii, come per la intrinseca validità delle disposizioni, si osservano le leggi nazionali delle persone della cui eredità si tratta, di qualunque natura sieno i beni, ed in qualunque paese si trovino. Le formalità estrinseche degli atti sono regolate dalla legge del luogo in cui sono posti in essere. Infatti come la influenza legislativa si stende sugli uomini e sulle cose (l'ho già esposto), devesi stendere eziandio sugli atti che si compiono nel territorio ove la legge impera; e ciò perchè l'azione sua è necessaria per trasformarli in atti giuridici. E poichè per virtù di questa trasformazione acquistano la capacità di togliere o di attribuire i diritti ai cittadini, all'autorità sovrana compete il dovere e il diritto di spiegare sopra di essi quella protezione e tutela della quale abbisognano. È il luogo che dirige l'atto: « *Locus regit actum;* » ma il luogo lo dirige solamente per ciò che attiene alle forme, o per dirlo in altre parole per ciò solo che concerne la sua giuridica validità e sussistenza nel modo col quale fu ordinato e composto. Per quello poi che risguarda le affezioni giuridiche che si vogliono con quell'atto imprimere sulle cose, rimane nel suo pieno vigore la legge del territorio ove si trovano le cose. Se importa alla sovranità del Regno che tutte le modificazioni della proprietà siano governate dalle sue leggi, non può nè deve tollerare che le disposizioni dell'uomo (i patti, le convenzioni, ecc.) sui beni, cadano sotto una diversa giurisdizione. Uno straniero che, venuto in Italia costituisce ipoteca mediante scrittura privata munita delle forme volute dalle nostre leggi, ha posto in essere un atto la cui giuridica validità sarà rispettata nel suo paese, ma ove la costituzione dell'ipoteca sia caduta sopra l'usufrutto di beni immobili che il diritto nostro qualifica come suscettibile del vincolo ipotecario, non sarà riconosciuta valida dalle leggi del suo paese, ove queste per avventura abbiano negato ad un tale usufrutto la capacità di sostenere il peso ipotecario. Dopo le cose già dette è da ritenersi quasi superfluo notare che la capacità delle per-

sone che compiono all'estero un atto giuridico continua ad essere diretta dalle leggi del domicilio o della origine loro. E qui termino coll'avvertire che posto come ineccezionabile il principio che la forma estrinseca di un atto è governata dalle leggi del luogo ove si celebra, non sembra doversi accogliere la opinione di Duranton, quantunque la sostenga con non dispregevoli ragioni, che afferma che il suesposto principio debba applicarsi ai soli strumenti pubblici e non anche alle scritture private. La differenza tra l'una e l'altra specie di atti è puramente estrinseca, e la sussistenza giuridica dell'atto pel modo col quale è stato ordinato e composto, è determinata dalle leggi che imperano nel paese dove si compie. La buona fede, la equità e l'interesse pubblico consigliano a mantenerne la efficacia giuridica. Se non che è in facoltà di coloro che dispongono o contraggono il seguire le forme della loro legge nazionale, purchè questa sia comune a tutte le parti.

NOTE

(1) L'esercizio dei diritti personali però è subordinato alle leggi del paese estero nel quale l'individuo si trova.

(2) Alcuni Autori pretesero che la capacità della persona dovesse essere sempre regolata dalla legge del suo domicilio, mentre il nostro codice con migliore consiglio vuole che la capacità della persona sia sempre regolata dalla legge della nazione a cui la persona stessa appartiene. Questi due sistemi conducono a conseguenze ben diverse: ma la superiorità di quello adottato dal nostro codice è incontestabile, in quanto che esso solo vale a dare un solido fondamento di ragione ad un intero corpo di dottrina. La sola legge nazionale può regolare la capacità personale d'un individuo: imperocchè essa sola può dirsi veramente la legge propria di una determinata persona, la più consentanea ai suoi bisogni, alle sue abitudini, allo stato di civiltà framezzo a cui ella visse, non che alla sua indole ed al suo intellettuale sviluppo. Al contrario la legge del domicilio è una legge da cui nulla originariamente ritrae l'individuo che lo elesse, nè la fatta elezione vale a dimostrare che esso voglia dividere le sorti del popolo fra cui egli si reca ad abitare: dappoichè egli può essere stato indotto a tale determinazione da temporanee ragioni d'interessi particolari di ben diversa natura. Se il principio della legge del domicilio prevalse sinora fu perchè il domicilio costituiva per lo addietro una vera dipendenza dalla autorità del paese in cui veniva eletto il domicilio. Ma in realtà non si può dire che il cangiamento di domicilio basti da solo a far mutare le proprie usanze, la propria abitudine ed inclinazione, e a dimostrare l'intenzione di voler vivere secondo un'altra legge spezzando così tutti i vincoli, che stringono ogni persona col paese a cui essa appartiene. Per verità se tale fosse il proprio intento essa non si sarebbe contentata di mutar domicilio, ma avrebbe inoltre cangiata la propria nazionalità.

(3) E ciò perchè siccome in tal caso l'autorità del luogo è arbitra sovrana circa il modo di provvedere agli interessi generali a cui è preposta, così essa è in diritto di denegare ogni applicazione a leggi estere, in quanto provvedano in guisa diversa a quei generali interessi.

(4) I beni si distinguono in mobili ed in immobili. Nel significato giuridico tutte le cose che possono formare oggetto di proprietà, vuoi pubblica, vuoi privata, si dicono beni. Giova però avvertire che nel linguaggio filosofico e legale tutto ciò che esiste, e non sia persona, prende il nome di *cosa*, ancorchè non sia in proprietà od in possesso di nessuno: ma il vocabolo *beni* ha un senso più limitato e ristretto, in quanto indica solamente quelle cose che possono formare, come sopra ho detto, obietto di proprietà pubblica o privata. Così l'aria, la luce son cose, ma non son beni, appunto perchè e l'una e l'altra non sono atte ad essere possedute o trasformate coll'opera dell'uomo: laonde suolsi dire che tutti i beni son cose, ma non tutte le cose son beni (*a*). Ciò premesso, eccomi in argomento. Ho detto poc'anzi che i beni si distinguono in mobili ed in immobili: or bene diconsi mobili allorchè si possono trasportare da un luogo all'altro, sia che si muovano da sè (semoventi), come gli animali, sia che non possano cangiar di posto che per effetto di una forza estranea, come gli esseri inanimati. Così son mobili per natura i frutti, quando sono separati dal suolo, i minerali, quando sono estratti e gli animali non addetti alla coltura di un fondo. La legge poi dichiara esser beni mobili anche i diritti, le obbligazioni e le azioni, eziandio ipotecarie, che hanno per oggetto somme di denaro od effetti mobili, ed altre di cosiffatto genere (*b*). Ora siccome le parole con cui la legge designa alcuni oggetti mobili non sono sempre le stesse che vengono usate nel linguaggio comune e volgare; così è cosa molto importante che ognuno apprenda chiaramente qual'è il vocabolo adoperato dalla legge per indicare una o più cose mobili determinate; imperocchè qualora insorga dubbio sulla interpretazione della volontà di un testatore o di un contraente, o sul significato di uno scritto qualunque che possa avere effetti legali, si adotta di preferenza quel senso che a cotale espressione la legge ha attribuito. Laonde quando si dice *beni mobili, effetti mobili, sostanze mobili*, senza altra aggiunta debbesi intendere tutto ciò che viene reputato mobile giusta le regole testè esposte. Si osservi inoltre che la parola *mobili* usata sola o senza contrapposto agli *immobili*, non comprende il denaro contante od i suoi rappresentanti, come gemme, crediti, titoli di rendita pubblica o delle imprese commerciali e industriali, libri, armi, quadri, statue, monete, medaglie, od altri oggetti attinenti a scienze, arti e mestieri, biancherie ad uso della persona, cavalli, equipaggi, grani, vini, fieni ed altre derrate, e neppure le

(*a*) Nel diritto romano il termine *beni* abbraccia in generale tutte le cose che arrecano una qualche utilità, non eccettuati i diritti e le azioni (L. 49 e 208, ff. *de verb. signif.*): per cui parlando con esattezza non si possono annoverare tra' beni quelle cose che arrecano più incomodo che comodo (L. 83, ivi). Giova altresì ricordare che con questo vocabolo s'intende soltanto ciò che resta, detratti i debiti (L. 39, § 1, ivi, e l. 11, ff. *de jure fisci*).

(*b*) Così siccome diritto incorporale è mobile ancora l'affitto novennale di una casa destinata ad uso di albergo, non essendo esso affitto dichiarato immobile dall'art. 406, del codice civile Albertino. Sentenza della corte di Cassazione di Torino, *M. dei T.* 1866, 44, 1037.

cose che formano obietto di un commercio. Finalmente le parole *mobilia* (a) e *mobiliare* comprendono i *mobili destinati all'uso ed all'ornamento degli appartamenti*, come tappezzerie, letti, sedie, specchi, pendole, tavole, porcellane e simili: la espressione *casa mobiliata* comprende la sola mobilia, e la espressione *casa con tutto quello che vi si trova*, comprende tutti gli oggetti mobili ad esclusione del denaro e dei suoi rappresentanti, dei crediti od altri diritti, i cui documenti si trovino nella medesima. — I beni immobili poi sono le cose che non si possono trasportare da un luogo all'altro, come i campi, le case, gli edifizii, gli alberi (finchè non sieno atterrati), ecc. — Queste cose si dicono immobili per loro natura, affine di distinguerle dalle altre dichiarate tali per destinazione o per legge. Laonde per destinazione sono immobili le cose che il proprietario di un fondo vi ha posto per il servizio e la coltivazione di esso, come gli animali addetti alla cultura, gli strumenti rurali, il fieno e le sementa somministrate agli affittuarii od ai mezzajuoli, ecc.; non che tutti gli oggetti mobili annessi dal proprietario ad un fondo od edifizio per rimanervi stabilmente, e che vi stanno attaccati in modo che non se ne possano staccare senza rottura o deterioramento, o senza rompere o guastare la parte del fondo, cui sono inerenti; come pure le statue, quando sono collocate in una nicchia formata espressamente per esse. La legge infine considera immobili per l'oggetto al quale si riferiscono non solo i diritti del concedente e quelli dell'enfiteuta sui fondi soggetti ad enfiteusi; ma eziandio il diritto di usufrutto o di uso sulle cose immobili, ed il diritto di abitazione, le servitù prediali e le azioni che tendono a ricuperare immobili o diritti ad essi relativi.

(5) Nuovo non è il principio che i beni immobili, tuttochè posseduti dai forestieri, sono retti dalle leggi dello Stato. Lo ammetteva anche l'articolo 13 del codice civile Albertino: lo ammettevano pure le leggi romane (V. le leggi 4, § 2, ff. *de censib.* 12, § 1, ff. *de réb. auct. jud. possid.*, in cui Paolo ci dice che, *is qui possidere jubetur, eo loco jusus videtur, cujus cura ad jubentem pertinet*), le quali vennero confermate dalla dottrina dei pubblicisti. Infatti il Wattel (*Droit des gens*, liv. II, ch. 8, § 114) così scrive: « *Tout état est le maître d'accorder ou de réfuser aux étrangers la faculté de posséder des terres, ou d'autres biens immeubles dans son territoire. S'il la leur accorde, ces biens étrangers demeurent soumis à la jurisdiction, et aux lois du pays, sujets aux taxes comme les autres: l'empire du souverain s'étend sur tout le territoire, et il serait absurde d'en excepter quelques parties, par la raison qu'elles sont possédées par des étrangers... Et puisque le souverain peut réfuser aux étrangers la faculté de posséder des immeubles, il est le maître sans doute de ne l'accorder qu'à certaines conditions* ». E il Fabro (*Cod. de legib. et constit princip.*) osserva che quanto a questi fondi può il sovrano dare quelle prescrizioni che crede vantaggiose all'interesse generale dello Stato: « *Nemo enim dubitat quam legislatori cuilibet liceat pro arbitrio et quam vult legem dicere omnibus qui in territorio suo praedia possident, nemque ratione fructuum ex hiis praediis collectorum aut colligendorum* (lib. VI, tit. 19, def. 18) ». Anzi trovasi scritto nel Tesoro Ombrosiano (lib. II, q. IV, N. 24; q. e decis. 106, N. 3 e 269) che lo Statuto proibitivo dell'alienazione di beni colpisce anche i proprietari forestieri: « *Etiam quod alienans sit*

(a) Giusta la sopracitata sentenza anche la mobilia destinata a guernire un albergo è mobile, secondo l'articolo 409 del codice civile Albertino.

forensis, et etiam emens ab eo. . . . quia statuentes disponunt de bonis suae jurisdictionis, et illo omnes debent ligari, si haec opinio in praxi servatur ».

Dal principio di diritto che i beni immobili, tuttochè posseduti da forestieri, sono retti dalle leggi in cui sono i beni stessi situati, ne viene la conseguenza: 1.° che lo straniero può essere espropriato dei beni situati nel nostro territorio, tanto ad istanza di un creditore, che per pubblica utilità in conformità delle leggi vigenti nello Stato; 2.° che gli stessi beni rimangono affetti per sicurezza della dote inscritta entro il termine legale; 3.° infine che tutti quei vincoli che la legge della situazione dei beni impone sugl'immobili, o riguardo alla disponibilità od amministrazione dei medesimi rimangono dalla stessa legge colpiti, ancorchè posseduti da stranieri.

(5) Il sistema degli Statuti reali, personali e misti sorse per opera dei Glossatori della Scuola Bolognese, allorchè la molteplicità delle giurisdizioni, la divisione dei territorii, la diversità degli Statuti che reggevano i varii comuni, rendevano frequentissimi i casi di conflitto fra le varie leggi, ed importantissimo il decidere quale fra esse dovesse venire applicata. Fu Bartolo il primo a dare una norma a questo riguardo, commentando la legge *Cunctos Populos*. Se non che non piacendo al G. C. P. Voet il criterio materiale indotto dal Bartolo per distinguere le leggi personali dalle reali, egli, pure attenendosi alla distinzione dello stesso Bartolo, venne a dare una diversa definizione degli Statuti personali e reali, chiamando i primi: « *Quae circa personam potissimum quid disponunt seu in ordine ad personam* », e chiamando i secondi: « *Quae circa rem et potissimum in ordine ad rem aliquid statuunt* ». Con ciò è evidente che egli piucchè alla materiale espressione delle parole si atteneva alla natura intrinseca della disposizione contenuta nello Statuto, secondochè in esso prevaleva la considerazione della persona o quella della cosa. Sorse poi G. Voet, che dietro gl'insegnamenti del padre, di Grozio e di Vinnio, venne a stabilire una terza specie di Statuti che appellò misti, e che per lui eran quelli: « *Quae neque de personis, neque de rebus principaliter disponunt, sed actuum formam, modum, ordinem, solemnia definiunt* »: definizione questa che non piacque ad alcuni giureconsulti come al Rodemburgo ed al Burgundo, i quali, mentre ammettevano gli Statuti misti (ciò che altri Autori non ammettono, come il Rocco ed il Massé, dicendo che essi non abbiano ragione di essere) (*a*), sotto tale denominazione comprendevano invece gli Statuti che regolavano nello stesso tempo le cose e le persone, chiamando personali quelli soltanto che regolavano la persona indipendentemente dai beni, e reali quelli che statuivano soltanto in ordine ai beni indipendentemente dalla persona. I criterii però posti a fondamento di questa distinzione essendo diversi a seconda dei diversi Autori, non potevano non produrre quella confusione che produssero. E nel vero, tralasciando i molti altri argomenti che su ciò si possono addurre, com'è mai possibile distinguere affatto le leggi personali dalle reali, laddove ogni legge governa le persone in relazione alle cose o le cose in relazione alle persone?..... Nè si dica che per distinguere le une dalle altre si deve ba-

(*a*) Eglino così ragionano: se questi Statuti comprendono tutte le leggi di natura mista, vengono ad assorbire gli altri due Statuti; se poi si riferiscono alla forma esterna degli atti, o questa è indotta per riguardo alla persona, ed allora è il caso di statuto personale, oppure è indotta per riguardo alla cosa, ed allora è il caso di Statuto reale.

dare alla prevalenza nelle medesime dell'elemento reale, oppure del personale; perocchè allora si cade nell'arbitrario, potendosi con ciò far prevalere ora la legge personale, ora la legge territoriale, secondo i diversi criterii. Laonde concludo che ben fece il nostro codice ad abbandonare la teoria degli Statuti, a differenza del codice Napoleone e di tutti gli altri che lo imitarono.

(7) Rodemburgus, *De jure quod oritur ex diversitate statutorum*, tit. 2, c. 1. n. 7. Boullenois, *Traité de la personnalité, et de la réalité des lois;* obs. 4, 20, 32 (*passim*). La stessa ragione induce anche l'Ubero a seguire il medesimo avviso (L. 1, tit. 3, § 12).

(8) *Cum unicuique provinciae, suae propriae sint leges possessionibus injunctae atque indictae, sane incapacitas foris adepta in considerationem venire non potest, sed omnis sive qualitas, sive habilitas personae quod eadem bona pertinet, a loco situ proficiscuntur* (Tract. 1, n. 7 ed 8).

(9) Voet, *de Statutis*, § 4, n. 2, § 9, c. 1, n. 4.

(10) P. Voet, *de Statutis*, § 9, c. 1, n. 2.

(11) Story, Commentarii sulle collisioni delle leggi, § 431 e seg.

(12) Phillemore, Dirit. int. priv., v. 4, lib. 3.

Straniero attore in giudizio: virtù esecutiva della sentenza straniera: diritti d'autore e brevetti d'invenzione.

Alcune legislazioni mettono gravi ostacoli al forestiero quando si presenti attore in giudizio, e stabiliscono certe cauzioni. Il nostro codice però e molti altri li hanno tolti di mezzo, ed in quelli in cui sono stati mantenuti, e fra questi il codice francese, hanno subìto e subiscono pur tuttavia tante eccezioni, che sembra abbiano tali ostacoli poco a poco ad essere eliminati. — Quanto poi alla virtù esecutiva della sentenza straniera giova avvertire che grandi quistioni si sono elevate nel campo della scienza e della pratica. Tali quistioni vertono in ciò, se, cioè, la sentenza straniera debba essere subordinata ad una semplice ispezione sommaria e di forma o delibazione, come la dicono i forensi, ossivvero ad un nuovo esame integrale sulla sostanza del diritto giudicato. Gli autori hanno accettato la soluzione più facile e più favorevole, richiedendo nel giudicato soltanto certe condizioni inerenti alla natura sua di atto solenne, che toglie di mezzo un litigio, sotto la imparziale garanzia di forme prestabilite. Se non che nella pratica la maggior parte delle legislazioni non si sono appagate di quelle condizioni intrinseche, ma ne hanno voluta una tutta estrinseca, cioè, la reciprocità, ed anzi ne hanno fatto la condizione essenziale. La Prussia, l'Austria, gli Stati principali della Germania, la Spagna, il Portogallo, la Danimarca, alcuni Cantoni della Svizzera ed il Brasile tengono il suesposto principio: al contrario in Francia, nei Paesi Bassi e nella Repubblica d'Haiti non si ammette questa virtù esecutiva della sentenza straniera per semplice delibazione e nemmeno per reciprocanza. In Inghilterra poi e negli Stati Uniti d'America è data facoltà ai tribunali di ordinare nel loro arbitrio l'esecuzione delle sentenze emanate anche da quegli Stati nei quali non si ha riguardo neppure alla reciprocità (1). Nè meno diversamente nei varii Stati sono regolati certi diritti di proprietà, come, a modo d'esempio, i brevetti d'in-

venzione ed i diritti degli autori; tantochè quanto ai primi diceva il Renouard le seguenti parole: *En matière d'inventions industrielles la connaissance des législations en vigueur chez les autres nations est pour chaque peuple une nécessité pratique et un besoin quotidien.* Infatti in Prussia è in vigore un sistema tutto restrittivo, poichè onde quivi uno straniero possa ottenere un brevetto d'invenzione è mestieri che acquisti il diritto di borghesia, o che ceda il suo diritto al cittadino prussiano in nome del quale viene poi concesso il brevetto stesso. Presso altre nazioni vale il sistema della eguaglianza fra cittadino e straniero, ma subordinata sempre alla reciprocità. Ed in America mentre si concede allo straniero di avere delle patenti, la tassa per esse è per gli stranieri maggiore in confronto dei nazionali, poichè laddove per questi è di 20 dollari, è di 300 per quelli, tranne che per gl'inglesi, i quali, quasichè fossero più stranieri degli altri, sono soggetti alla tassa di 500 dollari (2). E che dirò ora delle diverse leggi che regolano i diritti degli autori? — Sebbene non vi sieno legislazioni che disconoscano questi diritti, non di meno varia n'è l'importanza e la protezione giuridica che ad essi viene attribuita, tanto da ritenersi pur sempre lontane dall'avvicinarsi a quell'ultimo fine, a cui, non so proprio con quanta ragione, pareva al Laboulaye di vederle tendere (3), voglio dire, alla proprietà perpetua ed immutabile. La legge più recente a questo proposito è la francese del 14 luglio 1866, nella compilazione della quale si è tenuto per norma l'italiana del 25 giugno 1865. Essa però ad onta che nella sua relazione si abbondi di frasi poetiche e di pompose declamazioni, è una legge tanto imperfetta che gli stessi pubblicisti francesi ne hanno fatto le critiche più acerbe (4). E giacchè ho ricordato la nostra legge sulla proprietà letteraria, ossia sui diritti degli autori relativamente alle loro opere d'ingegno, osserverò che questa materia, oltrechè dalla legge suddetta, è governata dal regolamento del 13 febbraio 1867, dai decreti 29 luglio e 19 ottobre 1865, non che dalle circolari 19 aprile 1867 e 4 ottobre 1865, l'una del ministero di agricoltura, industria e commercio, e l'altra di quello delle finanze. Ciò premesso, ecco quanto stabilisce in proposito il vigente codice civile all'articolo 437: « Le produzioni dell'ingegno appartengono ai loro autori secondo le norme stabilite da leggi speciali. » Laonde nessuno può smerciare le copie di un'opera senza il permesso dell'autore o di chi fosse succeduto nei suoi diritti; nè possono essere smerciate nello Stato dai regnicoli le copie che se ne fossero fatte all'estero, essendochè la riproduzione ed il profitto delle opere d'ingegno sono esclusivamente riservati dalla legge agli autori od a coloro che sono entrati nei loro diritti. Se non che per ragione di pubblico interesse questi diritti hanno un limite: per cui l'esercizio della proprietà letteraria sulla riproduzione e sullo smercio di un'opera comincia dalla prima pubblicazione

di lei e dura per tutto il tempo della vita dell'autore; però se l'autore cessa di vivere prima che dalla pubblicazione dell'opera sieno decorsi 40 anni, lo stesso suo diritto esclusivo passa e continua nei suoi eredi od aventi causa (5), fino al compimento del termine predetto. Inoltre, scorso questo primo periodo, ne comincia un secondo di altri 40 anni, durante il quale l'opera può essere riprodotta e spacciata senza speciale permesso di colui che gode il diritto di autore, sotto condizione però di pagargli il premio del 5 per 100 sul prezzo lordo, che deve essere indicato sopra ogni esemplare. Ma per poter conseguire tutti questi benefizi, si debbono adempiere degli obblighi, cioè, si deve pagare, oltre un diritto fisso, la tassa stabilita dalla legge, si devono presentare alla prefettura della provincia alcuni esemplari dell'opera, e se ne deve fare analoga domanda stesa in duplice originale (6).

APPENDICE

Credo opportuno di riepilogare qui le disposizioni legislative che regolano i diritti d'autore sulle opere dell'ingegno (7).

Tutela speciale ai diritti d'autore. — I prodotti dell'ingegno sono considerati dalla legge come qualunque altra proprietà, epperò per la loro specialità il legislatore li volle tutelare in modo particolare con apposite disposizioni. Lo scopo di questa legge mira da una parte a tutelare, difendere, e guarentire i diritti d'autore e dall'altra estendere lo smercio delle opere dell'intelletto, non lasciandole all'esclusivo arbitrio dei soli autori o loro successori: la qual cosa sarebbe contraria al migliore sviluppo del progresso intellettuale.

In che si risolve il diritto d'autore. — Il diritto d'autore è la facoltà competente all'autore stesso di pubblicare, riprodurre e spacciare a suo esclusivo vantaggio le proprie opere.

Durata del diritto di riproduzione. — L'esercizio del diritto di riproduzione comincia dalla pubblicazione dell'opera, e dura tutta la vita dell'autore e 40 anni dopo la sua morte. Se l'autore cessa di vivere prima che dalla pubblicazione dell'opera stessa sieno decorsi 40 anni, lo stesso diritto esclusivo continua nei suoi eredi o aventi causa sino al compimento di tal termine.

Scorso questo primo periodo ne comincia un secondo durante il quale l'opera può essere riprodotta senza speciale consentimento di colui, al quale appartiene il diritto d'autore sotto condizione di pagargli il premio del 5 per cento sul prezzo lordo che deve essere indicato sopra ciascun esemplare.

Traduzione delle opere. — Durante il corso dei primi dieci anni, a contare dalla pubblicazione di un'opera, oltre il diritto alla riproduzione si ha pure la esclusiva facoltà di farne o permetterne la traduzione in altra lingua.

Alienazione e trasmissione dei diritti d'autore. — I diritti d'autore possono alienarsi e trasmettersi in tutti i modi consentiti dalle leggi. In questo proposito giova osservare che l'autore di un'opera può cedere ad altri sia il diritto nella sua integrità come a lui spetta, sia unicamente il diritto di stampare e pubblicare un determinato numero di copie dell'opera propria e non altro, riservandosi ogni altro diritto di proprietà letteraria.

Spropriazione forzata. — I diritti d'autore, eccetto quello di pubblicare un'opera durante la vita dell'autore stesso, possono acquistarsi dallo Stato, dalle provincie e dai comuni in via di espropriazione per utilità pubblica dichiarata dal ministro della pubblica istruzione sentito il consiglio di Stato. — L'indennità da pagarsi in caso di contestazione è fissata da tre periti nominati dal tribunale che pronunciano osservate norme speciali.

Modo di riservarsi i diritti d'autore. — Chi intende riservarsi i diritti d'autore deve fare una dichiarazione in duplice originale davanti l'ufficio di prefettura a cui si presentano due esemplari dell'opera corredati dalla bolletta comprovante il pagamento di lire 10 eseguito presso il ricevitore demaniale. Nella dichiarazione od istanza si devono accennare le generalità del richiedente, la qualità dell'opera, ed ove sia prodotta manoscritta la si specificherà nelle singole parti nella forma tipografica che le si vuol dare.

Rilascio della dichiarazione dei diritti d'autore. — Il prefetto, qualora nulla trovi che osti all'ordine o alla moralità pubblica, restituisce al ricorrente un esemplare della dichiarazione da lui prodotta portante appiè decreto che riconosce a suo favore i diritti d'autore, e in pari tempo rende ciò noto al pubblico coll'inserzione nel bollettino ufficiale. — L'altro esemplare della predetta dichiarazione, con un esemplare dell'opera vien trasmesso al ministro dell'agricoltura, industria e commercio, passandosi il secondo esemplare dell'opera medesima alla biblioteca locale.

Diritti delle provincie e dei comuni. — Alle provincie ed ai comuni spetta il diritto esclusivo di riproduzione delle opere pubblicate a loro

spese o per loro conto. — Questo diritto dura vent'anni a contare dal giorno della pubblicazione dell'opera, e semprechè siano state eseguite le prescrizioni per riservarsi i diritti d'autore.

Limite ai diritti delle provincie e dei comuni. — La riserva dei diritti d'autore a favore delle provincie e dei comuni non si estende alle leggi ed agli atti ufficiali, salvo però sempre in ogni caso i diritti e privilegi che possono competere all'amministrazione provinciale o comunale per ragione di pubblico interesse.

Opera adatta a pubblico spettacolo. — L'autore di un'opera adatta a pubblico spettacolo, inedita o pubblicata per la stampa, o per qualsivoglia altro mezzo, ha sopra di essa il diritto esclusivo di rappresentazione ed esecuzione, purchè siano state adempiute le prescrizioni di legge per la riserva dei diritti d'autore.

Consenso dell'autore o de'suoi aventi causa. — Niuno può rappresentare od eseguire un'opera adatta a pubblico spettacolo e soggetta al diritto d'autore, senza il consenso dell'autore stesso, o de'suoi aventi causa.

Diritto d'autore per rappresentazione ed esecuzione d'opera. — Il diritto esclusivo di rappresentazione ed esecuzione d'opera dura nell'autore e ne'suoi aventi causa 80 anni, ed ha principio dal giorno in cui ebbe luogo la prima rappresentazione e la prima pubblicazione dell'opera. — Trascorso il termine sopra indicato, l'opera cade nel pubblico dominio, per quanto riguarda la rappresentazione od esecuzione.

Dichiarazioni per la riserva dei diritti delle opere inedite. — Le dichiarazioni riguardanti opere inedite adatte a pubblico spettacolo, per le quali si vuole riservare il diritto esclusivo di rappresentazione od esecuzione, dovranno essere accompagnate da un manoscritto dell'opera, che sarà restituito dopo l'apposizione del visto di presentazione.

Obbligo dei comuni in merito alle rappresentazioni. — A tutela dei diritti d'autore di opere sceniche è obbligo del sindaco del comune, ove si trovano teatri od altri luoghi adatti a pubblici spettacoli, di sorvegliare a che non venga rappresentata od eseguita alcuna opera senza il preventivo consenso degli autori o degli aventi causa.

Produzione al sindaco dei repertori teatrali. — A questo intento appena si presentino nel comune attori drammatici, impresari o direttori, il sindaco dovrà farsi rendere ostensivi i repertori, e farsi quindi rilasciare giorno per giorno copia dei manifesti di ciascun spettacolo, avvertendo intanto che l'opera scenica, coreografica, od altra qualsiasi, contenga nell'annunzio il vero suo titolo ed il nome dell'autore, quand'esso sia conosciuto. — Ove non constasse del consenso dell'autore sarà fatto espresso divieto alla pubblicazione del manifesto e alla rappresentazione delle opere di cui sopra.

Trasmissione ai comuni dell'elenco degli autori. — E perchè i sindaci sieno in grado di conoscere quali sieno le opere adatte a pubblico spettacolo e per le quali gli autori si sono riservati i diritti accordati dalla legge, i prefetti devono aver cura di trasmettere ai sindaci dei comuni che hanno teatri, gli elenchi o sommari delle dichiarazioni che gli autori produssero a tutela del loro interesse.

Tenuta di registri. — La legge non fa obbligo, ma sarebbe bene che i sindaci, all'oggetto di adempiere con diligenza ed esattezza le surriferite disposizioni e di render conto a tempo e luogo del proprio operato nonchè a scanso d'ogni responsabilità, abbiano a tenere i seguenti registri:

1. Registro o raccolta dei manifesti di ciascun spettacolo;

2. Registro degli spettacoli d'ogni genere rappresentati colla indicazione della data della rappresentazione, del cognome e nome dell'impresario o direttore del teatro, del cognome e nome degli autori dell'opera rappresentata, e della data e natura delle convenzioni speciali fra questi e quelli.

NOTE

(1) Quanto alla esecuzione degli atti delle autorità straniere, il nostro codice di procedura civile ha le seguenti disposizioni:

La forza esecutiva alle sentenze dalle autorità giudiziarie straniere è data dalla Corte di appello, nella cui giurisdizione devono essere eseguite, premesso un giudizio di delibazione in cui la corte esamina:

1.° Se la sentenza sia stata pronunziata da un'autorità competente;

2.° Se siano state citate regolarmente le parti;

3.° Se le parti siano state legalmente rappresentate, o legalmente contumaci;

4.° Se la sentenza contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico, o al diritto pubblico interno del regno (articoli 941 del codice di procedura civile).

Il giudizio di delibazione è promosso con citazione in via sommaria dagli interessati, e deve sentirsi il ministero pubblico. La parte che lo promuove deve presentare la sentenza in forma autentica. Se la esecuzione di una sentenza sia richiesta nelle vie diplomatiche e la parte interessata non abbia costituito un procuratore che promuova il giudizio di delibazione, la Corte d'appello, sull'istanza del ministero pubblico, nomina di ufficio alla stessa parte un procuratore che lo promuova in nome di lei (articolo 942 del codice citato).

Consultinsi anche gli articoli 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949 e 950 dello stesso codice. V. in fondo alla presente opera il titolo *Principali articoli di legge,* ecc.

Credo ora opportuno di riportare qui un modulo di citazione, affinchè sia autorizzata la esecuzione di un giudicato estero; non che un modulo di sentenza che dà forza esecutiva ad atto contrattuale celebrato all'estero.

Citazione affinchè sia autorizzata la esecuzione di un giudicato estero.

Avanti la R. Corte di appello di . . . . . .

Ad istanza della Ditta . . . . . di Londra, che elegge il proprio domicilio nel Regno, in questa città, presso il sig. . . . . patrocinato dall'avv. . . . . .

Io . . . . . usciere . . . . . ho citato il signor Ettore V. . . . . residente in . . . . . a comparire all'udienza fissa del giorno . . . . . , all'effetto di sentire autorizzarsi, in base alla sentenza . . . . . emanata in Londra, la esecuzione sopra i beni stabili del convenuto, e così pure sopra qualunque altra proprietà di sua ragione, ai termini delle leggi vigenti in questo Stato.

PRODUZIONI:

N. 1. Sentenza.
» 2. Mandato.
» 3. Ogni altro documento che si creda opportuno.

Sentenza che dà forza esecutiva ad atto contrattuale celebrato all'estero.

In nome, ecc . . . . . .

Nella causa fra . . . . . residente in Torino, rappresentato dal causidico . . . . . qui pure residente, contro . . . . . non avente domicilio nello Stato, residente ad Amsterdam, contumace:

Il Tribunale di . . . . . ha pronunziato la seguente sentenza:

L'attore chiede . . . . . .

Sentito il pubblico ministero;

Ritenuto che nel giorno . . : . . . . . venne celebrato in Amsterdam un mutuo fra l'istante cittadino italiano, e . . . . . olandese, per gli atti del Notaro . . . . . di quella città; il quale atto è stato prodotto in copia autentica colle dovute legalizzazioni;

Ritenuto che in quel contratto . . . . . si obbligò a restituire a . . . . . la somma di lire 10 mila ricevute a titolo di mutuo coll'interesse del 5 per cento all'anno; sottoponendo ad ipoteca i beni stabili che possiede nella provincia di Torino;

Ritenuto che esaminato l'atto nel suo estrinseco e nella sua sostanza in relazione all'articolo 941 del Codice di procedura civile niente osta a ciò che ne sia autorizzata la esecuzione;

Autorizza la esecuzione dell'atto contrattuale celebrato fra . . . . . a tutti gli effetti di ragione.

(2) Credo opportuno di riportare qui le principali norme che governano appo noi la detta materia. L'Autore di una nuova invenzione o scoperta industriale (*a*) ha il

(*a*) V. il regolamento 31 gennaio 1864 ed il Trattato teorico-pratico sul diritto di privativa industriale dell'avv. G. Agnelli.

diritto di attuarla e di trarne frutto nei limiti e sotto le condizioni prescritte (*a*). Questo diritto costituisce la privativa industriale. Non possono però costituire argomento di privativa: 1.° le invenzioni o scoperte concernenti industrie che non hanno per iscopo la produzione di oggetti materiali; 2.° quelle puramente teoriche; 3.° infine i medicamenti di qualunque specie. La privativa comprende l'esclusiva fabbricazione e vendita dell'oggetto inventato, oppure conferisce la facoltà d'impedire che altri lo adoperi. La durata della privativa non sarà mai minore di un anno, nè maggiore di quindici. Chiunque desidera di ottenere un attestato di privativa ne deve dirigere la domanda al ministero d'agricoltura, industria e commercio, per mezzo della prefettura o sotto-prefettura locale, indicando il proprio nome, cognome, patria e domicilio; il titolo esteso della scoperta od invenzione; la durata che desidera assegnare alla privativa, unendovi a corredo i disegni o modelli e gli altri documenti che ravviserà necessarii allo scopo (*b*). Alla stessa domanda dovrà essere sempre unita la bolletta comprovante il pagamento della tassa corrispondente all'attestato che chiedesi. Osserverò infine che gli attestati di privativa hanno effetto in tutto il Regno e saranno sottoposti ad una tassa proporzionale e ad una annuale, come prescrive l'articolo 15 del citato regolamento. — V. le mie *Istituzioni di diritto amministrativo* alla pagina 442 e seguenti.

(3) *Revue historique*, t. 1, p. 292.

(4) *Revue critique de legisl.* t. 30, p. 553, *art. di Caillemer*.

(5) Sotto la denominazione di aventi-causa vanno coloro ai quali i diritti di una persona sono stati trasferiti per legato, donazione, vendita, permuta, ecc.

(6) Pel rimanente vedasi il mio Trattato legale dell'amministrazione del Comune.

(7) V. la legge 25 giugno 1865, n. 2337, la legge 10 agosto 1875, n. 2652 (serie 2.ª) ed il regolamento 10 agosto dell'anno suddetto, n. 2680.

(*a*) Considerasi come nuova una invenzione o scoperta industriale che non fu mai prima conosciuta, o quand'anche, avendosene una qualche notizia, ignoravansi i particolari necessarii alla sua attuazione.

(*b*) Delle descrizioni e dei disegni verranno uniti alla domanda tre originali. E nel caso che sia presentato il modello, dovranno pure essere uniti due originali identici dei disegni che ritraggono l'intiero modello.

Marchio di fabbrica.

(*legge* 30 *agosto* 1868, *N.* 4577).

« Unico intendimento delle leggi proposte (così la relazione dell'ufficio centrale al Senato) è rendere esclusivo l'uso dei contrassegni commerciali, autenticandoli ed inchiudendone tra termini giusti la garantia spontaneamente e generosamente assunta. L'uso esclusivo dei contrassegni essere volontario, e da richiedersi purchè il contrassegno non sia già usato da altri, abbia attitudine a servire allo scopo, e dal richiedente si presenti ad una delle Prefetture del Regno la propria dichiarazione in doppio originale, due esemplari del contrassegno, la descrizione di esso anche in doppio, e la quietanza del seguìto pagamento di modica tassa prestabilita, restando a carico della Prefettura e del Ministero di Agricoltura e Commercio la registrazione, gli invii, la trascrizione della dichiarazione, il deposito del contrassegno, ed a richiesta anche la certificazione della trascrizione: all'avente causa o successore industriale o commerciale fornire l'arbitrio di usare il contrassegno del proprio autore; al commerciante inibire la soppressione del contrassegno del produttore, potendo solo aggiungervi ma separatamente il contrassegno del commercio proprio; e all'amministrazione finanziaria estendere l'uso dei segni distintivi per assicurarsi le produzioni delle sue fabbriche, o lo spaccio dei generi di privativa; dichiarare la competenza civile e la competenza penale recando la prima nei tribunali civili, e non distogliendo l'altra dal diritto comune; ordire contro i violatori un sistema speciale di punizione tutta pecuniaria, con vasta latitudine, impedito solo il trascendere da lire 2000 nella prima punizione, e da lire 4000 in caso di recidiva: e conchiudere finalmente con la clausola derogatoria col mettere all'ombra delle novelle due leggi anche le provincie venete e mantovane, e col sollecitare un regolamento approvato dal Re per ordinamenti speciali, pubblicazione sommaria di attestati governatorii, e quanto altro agevoli la esecuzione della legge: ecco la sostanza del primo progetto.

« [illegible] dell'altro l'uso esclusivo dei contrassegni, estendesi agli inventori di nuovi modelli o disegni di fabbrica sotto le condizioni però, nei modi e per gli effetti dichiarati nelle leggi sulle privative industriali dei 30 ottobre 1859 e 31 gennaio 1864 e relativo regolamento approvato con regio decreto dello stesso giorno; ma le privative finiscono a due anni dal giorno della pubblicazione, limite che varcar non possono nè successori nè cessionari, e neppure le privative ottenute oltre alpi e il mare per un tempo più lungo. E cessa qualunque privilegio per l'inventore, che tra l'anno dalla pubblicazione, inerte o sconfidato, non metta in opera il vantato disegno o modello. Delle altre sanzioni accessorie alcune accomunano quelle del primo progetto ed altre rinviano alla legge del 30 ottobre 1859.

« I due progetti, proposti dal competente ministero, soffulti da internazionali trattati, plauditi e commentati dall'uffizio centrale, furono approvati dalla Camera dei Deputati.

« E veramente, o signori, l'uso esclusivo dei contrassegni è uno di quei rari mezzi altrettanto semplici in sè, quanto meravigliosi e benefici negli effetti, come quello che discendendo dalla arca santa del dominio, lo prolunga, manifesta, certifica, e fa rispettare; e stampando lo stemma degli inventori produttori e negozianti sulle cose artificiali, e sugli animali delle razze domate, allevate, immesse dall'uomo, ne attesta direi la nobiltà nei mercati nazionali e stranieri; propugnando sempre la verità, l'onestà e l'idoneità, colonne d'oro dell'edifizio commerciale di tutto il mondo. Non è dunque possibile insorgere contro la consacrazione dell'uso esclusivo dei contrassegni commerciali. E poichè le questioni relative furono prevedute e sapientemente sciolte dalla Camera elettiva, il sottoscritto guardasi bene di aggiungere a quelle dotte pagine che ne tramandarono i raziocinii, solo dolente di certe difficoltà incontrate da lui nel sistema delle punizioni, per le quali non riferendo egli le impressioni dell'ufficio centrale, si riserba di presentare al bisogno degli emendamenti opportuni ».

Nella seduta del 18 agosto 1868 il relatore Lanzilli sottoponeva alle considerazioni del Senato alcuni emendamenti, diretti ad ottenere che si statuissero proporzioni diverse di penalità, distinguendo la contraffazione del marchio contraffatto, e dallo spaccio del medesimo: « In che consiste, diceva egli, propriamente il reato nella soggetta materia? Se tutta la legge non mira che alla consacrazione del diritto esclusivo per garanzia del dominio delle produzioni delle mercanzie e degli animali di razze specialmente mantenute educate e migliorate; indubbiamente la esistenza del delitto sta nella sostituzione di una mercanzia all'altra, di una industria all'altra, di un animale all'altro. E il mezzo? Il mezzo considerato dalla legge è semplicemente quello dell'apposizione del marchio. Ora mi pare

che repugni alle regole della proporzione legale il vedere che il reato dello spaccio doloso delle mercanzie contraffatte, si punisce con la stessa pena della contraffazione del marchio. Nè vale il riflettere che essendosi dall'articolo 12 stabilita una pena di una latitudine immensa, la diversa intensità del reato viene a trovare un riscontro nella latitudine stessa della pena; poichè questa latitudine sembrami eccessiva allorchè non viene limitata dalla differenza delle circostanze dello stesso reato, e trapassi a reati d'indole diversa. Comprendo anch'io che non vi è forse pena la quale non abbia una latitudine, ma la latitudine è sempre limitata alle circostanze del reato medesimo, e la ragione è precisamente nella impossibilità di prevedere e mettere in calcolo tutte le circostanze eventuali. Ma quando la differenza sta nella natura stessa dei reati, quando la mano del legislatore ha segnato la differenza tra un reato e l'altro, quando questa differenza è visibile, apprezzabile, allora invece che attribuire una latitudine licenziosa, bisogna che ai due reati sieno date pene diverse. La contraffazione del marchio altro non è che un primo conato, una preparazione, un cominciamento del delitto vero e principale. Questo cominciamento, questo inizio, può bene dal legislatore punirsi, ma in proporzioni minori del reato intieramente consumato, quale secondo io penso non può esistere in altro se non nella sostituzione di una mercanzia all'altra agevolata dal marchio contraffatto ». A questi e ad altri rilievi del relatore replicava il senatore Conforti: le gravi difficoltà che si pongono in campo a che si riducono? A che una sola sia la pena la quale riguarda diverse maniere di reati, vale a dire quella della multa, la quale comincia per esempio molto in giù, e sale sino a lire 2000. Ora è egli necessario che vi siano pene diverse secondo i diversi reati? Ciò non è per nulla necessario e non è poi neanche possibile non potendosi inventare tante pene, quanti sono i reati, che sono infiniti. È poi indispensabile il lasciare una certa latitudine al giudice, essendo abbandonato ora quel sistema che metteva in campo Cesare Beccaria, il quale voleva che il giudice avesse dal legislatore misurata la pena. L'umana coscienza, come l'umana malizia, hanno in sè tante particolarità ed accidentalità che riescirebbe impossibile misurare le pene *a priori* ». Gli emendamenti proposti dal relatore non essendo appoggiati, fu approvato dal Senato l'articolo 12 nella sua prima forma. — V. Le mie *Istituzioni di diritto amministrativo* alle pagine 442 e 446.

Quando lo straniero può essere citato innanzi ai tribunali del Regno.

Giusta i principii del diritto moderno (1) i tribunali di uno Stato hanno competenza a giudicare e a dirimere le contestazioni tra i cittadini ed i forestieri: e ciò per una ragione di favore e di protezione al commercio che è fonte inesausta di prosperità e di grandezza per le nazioni. La difficoltà di ottenere giustizia contro uno straniero dai tribunali esteri, e più specialmente l'essere spogliate del carattere di titolo esecutivo le sentenze, che per avventura si potessero da quei tribunali conseguire, hanno consigliato di permettere che lo straniero comunque non residente nello Stato possa essere citato innanzi ai tribunali del paese, a cui appartiene come cittadino quegli verso il quale egli assunse una qualche obbligazione. Ma perchè possa farsi luogo all'applicazione di questi principii formanti eccezione alla regola, che in materia personale il reo dev'essere tradotto davanti al giudice del suo domicilio per il noto aforismo. « *Actor sequitur forum rei* », si domanda se sia necessario che la obbligazione sia stata contratta nello Stato, oppure se possa lo straniero essere citato innanzi ai nostri tribunali anche per le obbligazioni contratte all'estero a favore di un italiano. Il Codice francese non fa distinzione tra l'un caso e l'altro; ma per il secondo pare che la competenza dei nostri tribunali non sia troppo facile a giustificarsi logicamente. Quando lo straniero si obbliga in Italia si presume che egli abbia voluto assoggettarsi alla giurisdizione dei tribunali italiani; ma quando si obbliga all'estero questa presunzione sparisce. Il Codice Albertino richiedeva o che lo straniero si trovasse nel Regno, o che altrimenti così si praticasse nel suo paese verso gli stranieri. Le leggi civili napoletane poi sottoponevano la competenza alla condizione che gli effetti del giudicato potessero eseguirsi nel Regno.

NOTA

(1) Ho ricordato molte volte la parola diritto: ma siccome questo mio libro può per avventura capitare anche nelle mani di chi non conosce la portata delle voci legali, così credo opportuno di dire qualche cosa della parola diritto, come ho fatto di altre parole. — La parola diritto ha più significati. Alle volte significa la giustizia assoluta, o le azioni che la giustizia assoluta permette di fare; altre volte significa l'insieme delle leggi stabilite presso una nazione o sopra una materia (come per esempio il diritto francese, il diritto italiano, ovvero il diritto criminale, il diritto amministrativo), oppure le facoltà che queste leggi conferiscono e le azioni che esse permettono di fare (come per esempio il diritto di votare nei comizii elettorali, il diritto di costringere il debitore al soddisfacimento della sua obbligazione). La parola diritto significa eziandio la scienza delle leggi; l'arte di applicarle, ed è per ultimo adoperata siccome sinonimo d'imposta: ed in quest'ultimo senso noi diciamo i diritti di bollo, di registro, d'inscrizione ipotecaria e via via. Il diritto considerato come un insieme, un complesso di leggi si divide in diritto naturale, resultante dalla costituzione del nostro essere e dall'ordine fissato da Dio, ed in diritto positivo resultante dalle leggi formalmente espresse dal potere legislativo, le quali non sono, nè devono essere altro che l'emanazione dei principii del gius di natura applicati ai bisogni della civil società. Il diritto naturale, a cagione della sua origine, lo si appella ancora diritto divino: lo si appella pure diritto assoluto, perchè è sempre lo stesso in tutti i tempi, in tutti i luoghi, ossia presso tutti i popoli. Il diritto positivo poi si chiama eziandio diritto umano, perchè è formulato dal potere legislativo: si chiama anche diritto relativo, perchè varia a seconda dei tempi e dei luoghi. Il diritto positivo inoltre si suddivide in diritto scritto e non scritto o consuetudinario. Dicesi scritto se ripete la sua origine da un Autore certo: non scritto, o consuetudinario quando risulta da usi e costumi, la cui origine si perde nel bujo dei tempi. Guardando il diritto oggettivamente, esso puossi dividere in pubblico e privato: dicesi pubblico se regola i rapporti dello Stato, sia di fronte agli altri Stati, sia di fronte agli individui che lo compongono. Volendo però determinare la parte speciale che si occupa delle relazioni dello Stato di fronte agli altri Stati, si aggiunge all'espressione diritto pubblico la parola esterno, e così dicesi diritto pubblico esterno, che è quanto dire diritto pubblico internazionale o diritto delle genti, *jus gentium:* volendo poi determinare la parte speciale che si occupa delle relazioni dello Stato di fronte agli individui che lo compongono, si aggiunge alla espressione diritto pubblico la parola interno, e così dicesi diritto pubblico interno: il quale abbraccia il diritto politico, che ha rapporto al sistema di governo, e il diritto amministrativo che ha rapporto alla pubblica amministrazione, ovvero alla gestione degli interessi collettivi. Il diritto privato infine regola i rapporti dei cittadini tra loro.

Se lo straniero per istare in giudizio come Attore deve dar cauzione.

Ben diversa è la condizione dello straniero che vuol farsi Attore in giudizio. Egli è nel diritto di convenire avanti ai tribunali del Regno il cittadino italiano non pure per le obbligazioni contratte nel nostro territorio, ma sì anche per le altre poste in essere in paese estero. Un cosiffatto diritto è conforme ai principii di ragion civile: l'italiano non può lagnarsi di essere citato davanti ai suoi giudici naturali. Se non che i legislatori hanno voluto subordinarne lo esercizio ad una condizione. La legislazione romana esigeva che dovesse prestar cauzione chiunque figurava in giudizio come attore. Le leggi moderne hanno limitato quest'obbligo ai soli forestieri attori o intervenienti in causa: esse non lo hanno imposto al forestiero reo convenuto, perchè egli si trova costretto a presentarsi in giudizio per ragione di difesa.

La cauzione che lo straniero che si vuol fare attore in giudizio è tenuto a prestare, è chiamata cauzione *judicatum solvi*, perchè esso con questa guarentisce di pagare l'equivalente della condanna che per avventura potesse essere contro di lui pronunziata, e più le spese del giudizio, i danni e gl'interessi; e ciò tanto per la prima, quanto per le ulteriori istanze. Essa però non è richiesta nelle cause commerciali per il favore che meritano, tanto per la diminuzione delle spese, quanto per una risoluzione più spedita e più pronta. Questa cauzione inoltre non è di pieno diritto dovuta, ma solamente per le istanze che ne faccia il reo convenuto o rispettivamente quella delle parti litiganti contro la quale il forestiero ha domandato di essere ammesso ad intervenire in causa. Osserverò ora che è più conforme alla ragione (1) il ritenere che possa essere tale cauzione domandata prima di qualunque eccezione, e così anche avanti a quella di incompetenza o nullità di citazione. Se ciò non fosse mancherebbe il fine della legge, che è stato quello di tutelare l'interesse

dei cittadini. Il processo sulla incompetenza o sulla nullità della citazione può cagionare spese non lievi.

Alcune legislazioni moderne esonerano il forestiero dal prestarla, quando possiede beni immobili nello Stato, o vi sia domiciliato. In Toscana però questo possesso non ad altro giovava che a potere offrire su quei beni la domandata cauzione, senza che però fosse tolto il diritto alla parte che l'aveva richiesta di eccepire sulla idoneità della medesima. Ognun vede che ciò era soverchiamente rigoroso; essendochè la ragione che giustifica l'obbligo di prestarla si fondi sul pericolo che lo straniero, soccombendo in giudizio, possa renderlo frustraneo colla fuga; ma il pericolo sparisce quando egli possiede nello Stato beni immobili.

Terminerò ora coll'avvertire, che il principio dell'obbligo imposto al forestiero che si voglia rendere attore in giudizio di prestar la cauzione *judicatum solvi*, non sembra del tutto equo; imperocchè lo straniero povero non potendola prestare per mancanza di mezzi, egli per conseguenza non potrebbe adire i tribunali per ottenere giustizia, e così anche in questo caso si potrebbe ripetere che la giustizia non è fatta pei poveri. Dirò di più: imponendosi quest'obbligo al solo straniero e non anche al cittadino, costituisce una violazione del diritto che ha lo straniero al pari del nazionale di esser tutelato nelle proprie ragioni, e sparisce anche il pretesto che ciò valga ad assicurare il pagamento delle spese giudiziarie; perchè anche in questo caso dovrebbe essere esteso eziandio agli stessi cittadini. Nè si dica, per giustificare questa misura assai grave contro lo straniero, che essa fu adottata per impedire che da uno straniero si muovesse lite temeraria, essendo difficile, per non dire impossibile, il giudicare il più delle volte se una tal qual lite è temeraria o no. Da tutto questo piuttosto parmi che risulti non esservi stato altro incentivo all'introduzione di cosiffatta misura di rigore, tranne quel poco onesto e razionale sentimento di diffidenza verso lo straniero e di esagerata difesa del nazionale.

NOTA

(1) Così disponeva eziandio l'articolo 118 del cessato regolamento Toscano di procedura civile.

Se i tribunali nostri sieno competenti a dirimere le contestazioni fra stranieri e stranieri: se allo straniero compete il benefizio della cessione dei beni, e se esso può essere testimone in alcuni atti civili: se lo straniero può essere ammesso alla tutela, e se, in ogni ipotesi, per essere tutore deve essere domiciliato nel Regno.

Le cose fin qui dette riguardano le relazioni giuridiche dei cittadini cogli stranieri, ma è bene ora sapere, se anche questi ultimi hanno facoltà di adire i tribunali nostri per ottenere giustizia contro di altri stranieri. Il Codice Napoleone non riconosce la competenza dei tribunali francesi a dirimere le contestazioni tra stranieri e stranieri. L'argomento più forte che si può addurre a giustificazione di questa dottrina, si è che la necessità di dovere soventi volte giudicare secondo le leggi del loro paese porterebbe imbarazzi e difficoltà d'ogni maniera. È per questa ragione che può forse sembrare, come è sembrato a Demolombe (*Cours de code civil*), troppo assoluta e mancante di spirito pratico la teoria di Massey, il quale sostiene che la facoltà che hanno gli stranieri di contrattare nello Stato importa come conseguenza virtuale il diritto di domandare giudicialmente la esecuzione delle obbligazioni che ne risultano. Le leggi concedendo questa facoltà non possono negare il mezzo per esercitarla. Questa opinione però è da accogliersi, come erano da accogliersi le disposizioni contenute nel Codice Albertino e nelle leggi civili napoletane, che avevano appunto alla lor volta accolto il principio generoso quanto liberale del luogo della contrattazione. Chi contratta infatti nello Stato deve trovare giustizia nei nostri tribunali. Lo straniero che contrae con altro straniero diviene per questo solo fatto suddito delle nostre leggi: *Ratione actuum subijciuntur cujusque generis personae etiam advenae, sive exteri, vel transeuntes, vel negotiorum suorum causa ad tempus in civitate commorantes quatenus nimirum ibi agunt, verbi gratia, contrahunt vel delinquunt.* È un fatto però che per le massime stabilite dalla giurisprudenza di Francia i tribunali di colà hanno una competenza assoluta e necessaria a

giudicare le contestazioni fra gli stranieri in materia commerciale. Questa competenza trova il suo fondamento nella speditezza e nella buona fede tanto necessaria nelle relazioni mercantili.

È stato fatto il quesito se ai forestieri, sì in materia civile che commerciale competa la cessione dei beni, ossia quel benefizio che ha il debitore di abbandonare ai proprii creditori tutte le sue sostanze, ritenendosene solo una quota che la legge gli accorda *ne egeat*. — A tale quesito è stato risposto negativamente, e ciò perchè questa cessione non potrebbe avere effetto sopra i beni che lo straniero possiede fuori dello Stato.

È inoltre vietato allo straniero di far testimonianza in certi atti civili. In Toscana per esempio, l'articolo 18 della legge 15 novembre 1814 non permetteva di adibire gli stranieri come testimonii nei testamenti, specialmente nei testamenti nuncupativi: e ciò perchè non potrebbero essi intendere la lingua del testatore e non potrebbero per conseguenza vedere se il Notaro ha riprodotto fedelmente la volontà del testatore.

Per giustificare infine la esclusione dello straniero dalla tutela si dice, che l'ufficio di tutore essendo un ufficio pubblico interessante l'ordine generale dello Stato, la tutela di un nazionale per conseguenza devesi riservare ai soli nazionali, o ad ogni modo ai soli stranieri residenti nello Stato. Se non che giova avvertire anzi tutto che, secondo il diritto odierno, nella tutela e nella cura non si ravvisa più il carattere, come presso i Romani, di pubblici uffizii. Secondo il diritto odierno la tutela e la cura sono istituzioni che si riferiscono al bene dei singoli cittadini, per cui non havvi più ragione di allontanarne gli stranieri. E vaglia il vero. In questi ufficii, come nota il Rocco, l'utilità precipua è quella dell'individuo e della famiglia, mentre l'utilità pubblica non vi è che secondaria. — L'interesse del pupillo e della famiglia possono richiedere che di preferenza il tutore sia scelto dalla famiglia e nella famiglia, ma la qualità di estraneo se potrà essere una causa di ricusazione dall'ufficio di tutore, non deve certo bastare per farlo rimuovere affatto da un simile uffizio, quand'anche egli non fosse domiciliato nel Regno. Se egli del resto non adempisse fedelmente il proprio ufficio, non mancherebbero legali mezzi per farnelo rimuovere, ed il consiglio di famiglia, che pur deve prestare al tutore appoggio e direzione, potrebbe, occorrendo, promuoverne la surrogazione. Laonde concludo, che non solo non havvi ragione di negare allo straniero la capacità ad essere tutore, ma ancora non si possono richiedere condizioni perchè possa esercitare tale uffizio.

Arresto personale e mobiliare del debitore straniero.

Per la legge toscana del 14 maggio 1793 era decretato l'arresto personale contro qualsivoglia debitore, quando l'ammontare del debito ascendeva a più di 30 lire, e quando era stata efficacemente sperimentata e riuscita inutile l'esecuzione reale. E sebbene non si conoscesse legge posteriore che avesse a questa derogato, pur non di meno era concordemente ritenuto da tutti che fosse abolito l'arresto personale in materia civile. Infatti l'abolizione di questa misura di rigore si trovava per argomento tratto dall'articolo 14 del regolamento per il tribunale di commercio di Firenze, ove era statuito, che se le lettere di cambio od i biglietti all'ordine contenevano le firme di mercanti e non mercanti, contro questi ultimi non si poteva proferire condanna di arresto personale. Se dunque nonostante il favore conceduto al commercio e la natura speciale del documento, dal quale si stacca il debito che è di forma essenzialmente mercantile, non si volle dalla legge permettere la esecuzione personale contro il non commerciante, è una necessità logica il ritenere che il legislatore lo avesse abolito negli affari e nelle operazioni meramente civili. Se non che si fece eccezione a questa regola generale pei debitori forestieri, che, venuto il tempo del pagamento, potevano essere arrestati immediatamente e senza bisogno di un preventivo precetto per un debito contratto in Toscana, quando non vi fossero già da cinque anni familiarmente domiciliati, o quando, abitandovi da più breve tempo, non vi avessero un permanente stabilimento. Questa misura poteva essere decretata ancorchè il debitore forestiero non fosse sospetto di fuga (1). Molti giudicano esser questo un salutare provvedimento diretto ad assicurare l'adempimento delle obbligazioni assunte dallo straniero in favore dei cittadini. Colla fuga egli potrebbe asportare tutto ciò che ha di beni mobili e di effetti mobiliari, e così deludere le giuste aspettative del creditore. Ed era per motivi dedotti da quest'ordine d'idee che chi teneva

ragioni di credito contro uno straniero moroso al pagamento poteva colla permissione del tribunale locale procedere all'arresto dei suoi effetti mobili. Di più il creditore aveva facoltà di valersi di questo mezzo anche quando non fosse venuto il tempo del pagamento, purchè però avesse fornito la prova che il debitore fosse sospetto di fuga, o che i suoi effetti potessero essere sottratti.

E qui piacemi notare che quantunque l'arresto personale del debitore forestiero potesse ordinarsi anche prima che fosse intervenuta condanna, ed anzi anche prima che fosse iniziato il giudizio per la di lui condanna, pur tuttavia in quest'ultimo caso solo per favore si obbligava il creditore ad intentare il giudizio nel termine di otto giorni.

Questo rigore però applicato allo straniero solo perchè tale, era una vera esorbitanza, ed una violazione della libertà individuale e dell'onore stesso dello straniero, oltre ad essere un ingiusto ed odioso privilegio del nazionale. E questa misura era tanto più grave quando era estesa anche agli stranieri domiciliati, e quando si applicava eziandio per quei casi per cui la non si sarebbe applicata al nazionale, ossia quando la si poteva applicare per qualunque obbligazione dallo straniero contratta nello Stato.

Ora però non si ha da lamentare più nessun inconveniente su questo proposito, nè veruna odiosa eccezione, essendo abolito l'arresto personale per tutti i debiti civili e commerciali da chiunque siano essi contratti (2).

NOTE

(1) Affinchè però si potesse procedere all'arresto personale del debitore, il creditore doveva domandarlo al presidente del tribunale, a cui dovevasi dal creditore mostrare il titolo legittimo del credito (detto da alcuni il fermo per procedere allo arresto personale), prestar giuramento sulla verità del credito e farlo comprovare da testimonii, ecc.

(2) La saggia misura dell'abolizione dell'arresto personale per debiti commerciali ha dato luogo a varie osservazioni. A me piace riportar qui quelle della Camera di commercio ed arti di Napoli. Riporto pure due articoli, l'uno che trovasi nel *Pungolo* di Napoli (anno XIX), intitolato: « Sull'arresto nella procedura di fallimento », l'altro che trovasi nel *Piccolo di Napoli* (13 novembre 1877) tratto dalla *Perseveranza* di Milano e intitolato: « L'arresto per debiti. »

Ecco prima di tutto le osservazioni sul progetto di legge per l'abolizione dell'arresto personale per debiti civili e commerciali fatte dalla Camera di commercio ed arti di Napoli. — « (*Estratto dal verbale delle deliberazioni prese dalla Camera nella tornata dell'8 gennaio 1877*) ».

« ORDINE DEL GIORNO.

« *Relazione della Commissione incaricata di studiare la questione dell'abolizione dell'arresto personale per debiti commerciali.*

« Il segretario della commissione legge la seguente deliberazione:

« *Signori,*

« A voi certamente non può esser ignoto come l'illustre uomo che ora regge il dicastero di grazia e giustizia abbia nella tornata del 25 novembre del prossimo passato anno presentato alla Camera dei deputati un progetto di legge per l'abolizione dell'arresto personale per debiti civili e commerciali.

« Le Signorie vostre ricordano che avanti l'unificazione legislativa l'arresto personale era ammesso nei varii codici d'Italia così in materia civile che commerciale; in alcuni di essi, ad esempio, nel napolitano, era pure ammesso l'arresto personale per convenzione, e la durata dell'arresto non aveva altro limite che quello del raggiungere che il debitore facesse l'anno settantesimo dell'età sua.

« Parve urgente nel 1863 di unificare questa parte della legislazione, anche prima dell'adozione dei novelli codici, tra i quali il civile era stato già presentato al Senato; e quindi il ministro Pisanelli presentò al Senato un progetto di legge, con cui abolivasi l'arresto in materia civile, senza eccezione, e lo si manteneva nella materia commerciale; e nella relazione, che precedeva il progetto, l'onorevole Pisanelli, con parole, che ci accadrà in prosieguo di riferire, riconosceva l'indeclinabile necessità di questo istituto giuridico pel commercio.

« Senonchè al Senato la stessa generale abolizione in materia civile parve soverchiamente radicale; sicchè modificando il progetto dichiarava abolito l'arresto personale per convenzione, ristretto in materia civile solamente a quelle obbligazioni, che avessero una causa dolosa, e a pochi altri casi, mantenuto in materia commerciale, ed in tutti i casi limitata la durata di esso al massimo di due anni.

« Venuto il progetto riformato dal Senato alla camera dei deputati la maggioranza della commissione costituita per esaminarlo, di cui era relatore lo stesso onorevole Mancini, proponeva che la Camera lo adottasse come un provvedimento provvisorio, e solo perchè non credevasi possibile che il Senato si conducesse a consentire all'assoluta abolizione dell'arresto; ma nella relazione era manifestato e ragionato il concetto che dovesse nella definitiva riforma della legislazione l'arresto per debiti rimanere interamente abolito anche in materia commerciale.

« Alla Camera dei deputati parve allora che la quistione del mantenere o abolire l'arresto personale anche in materia civile dovesse essere rimandata alla discussione dei codici, e staccate dal progetto senatoriale le disposizioni che riguardavano la dichiarazione dell'inefficacia della convenzione, con cui il debitore sottoponevasi all'arresto personale, e la limitazione della durata dell'arresto, nei casi in cui era stabilito per legge, al massimo di due anni, di queste fu fatta una legge speciale e provvisoria, che approvata dal Senato e sanzionata dal Re, fu pubblicata il 3 marzo 1864.

« All'epoca della discussione del progetto del codice civile, in cui mancava il titolo dell'arresto personale, il Senato ve lo aggiunse ammettendolo per obbligazioni nascenti da fatti dolosi ed in pochi altri casi, limitandone la durata a due anni, e dando modo

al debitore di liberarsene pagando prontamente un quarto della somma e dando garanzia pel rimanente.

« E quantunque la commissione ministeriale nominata con decreto reale del 2 aprile 1865 per le disposizioni di coordinamento del codice civile avesse pensato di toglier via quel titolo, pure se ne rimase, rispettando il voto del Senato.

« Quanto al codice di commercio, essendosi esteso a tutta Italia il codice subalpino, rimase in esso l'arresto personale, la cui pronunciazione è obbligatoria pei magistrati contro il commerciante per qualunque debito commerciale; contro i non commercianti giudicati dall'autorità commerciale, qualora vi siano soggetti a norma delle leggi civili, contro i non commercianti condannati per tratta, avallo, accettazione o rivalsa di lettera di cambio, o di biglietti ad ordine che dipendano da causa commerciale, e facoltativa, secondo le circostanze, contro i non commercianti per operazioni commerciali marittime, e per ogni altra operazione quando vi sia pericolo di fuga e di non solvenza.

« Stavano così le cose quando è avvenuta la presentazione del progetto di cui è parola, col quale sarebbe interamente abolito l'arresto personale per debiti così in materia civile che in materia commerciale, salvo solamente quando trattasi di restituzioni e risarcimento di danni derivanti da un fatto punito dalla legge penale.

« Ed alle Signorie vostre è noto eziandio come la presentazione di questo progetto di legge abbia destato serie apprensioni, specialmente nella numerosa classe dei commercianti, i quali temono che da questa abolizione possano derivare danni gravissimi al commercio.

« Vero è che l'onorevole guardasigilli nella dotta relazione che precede il progetto afferma essere oramai concorde l'opinione pubblica nel chiedere l'abolizione dell'arresto personale per debiti. Ma ei non pare che in questa opinione pubblica sia compresa eziandio quella dei commercianti italiani, ed in ogni modo è certo che questa non ha avuto modo di manifestarsi, dacchè nè vi è stata una specie d'inchiesta per indagare intorno a ciò quale fosse l'avviso dei commercianti, nè su questa materia, che pure tocca davvicino gli interessi commerciali, è sembrato opportuno all'onorevole ministro guardasigilli di chiedere il parere delle Camere di commercio, rappresentanti legali dei medesimi commercianti. Egli è però indispensabile che in così grave quistione il commercio italiano manifesti il suo avviso, avanti che quel progetto diventi legge; perlocchè saviamente il presidente della nostra Camera ha nominato una Commissione, di cui i sottoscritti hanno l'onore di formar parte, per studiare il difficile tema, e riferire alle Signorie vostre il risultato dei suoi studii, invitandovi a manifestare se crediate che possa senza turbamento degl'interessi commerciali l'arresto personale per debiti venir abolito.

I.

« L'onorevole ministro guardasigilli nella dotta relazione di sopra accennata conforta la proposta abolizione dell'arresto personale per debiti con tre ragioni principalissime: perchè esso è contrario alle supreme ragioni giuridiche, perchè è inutile, e perchè la più parte delle legislazioni contemporanee l'hanno abolito.

« A noi pare che la nostra Camera uscirebbe quasi dal modesto suo còmpito, ove volesse addentrarsi nella grave disamina, se davvero l'arresto personale per debiti sia

qualche cosa di così recisamente contrario ai supremi principii giuridici, come all'onorevole ministro pare che sia. Ciononpertanto ai sottoscritti sembra non potersi dispensare dal toccar questo lato della quistione, dacchè ove davvero l'arresto personale per debiti fosse essenzialmente ingiusto e ripugnante alle supreme ragioni etico-giuridiche, non vi avrebbe utilità di sorta, la quale non potesse render legittima la conservazione nei nostri codici.

« Ai sottoscritti però pare che questa intrinseca ingiustizia nell'arresto personale per debiti non vi sia, e che gli oppositori di esso scambiino una quistione di forma con una quistione di sostanza.

« Certamente l'arresto personale per debiti si appalesa a prima vista siccome un mezzo di esecuzione o di costringimento per l'adempimento di un'obbligazione pecuniaria, il quale mezzo di esecuzione ha per oggetto non i beni, ma la persona medesima del debitore. Di che in questo istituto giuridico la persona, soggetto del dritto, pare divenga oggetto, ed è per questo lato ch'è stato osservato aver l'arresto personale una analogia colla *servitus*, ed essere quasi un ultimo avanzo di questa. È certo il *nexum* e l'*addictio* furono nei tempi romani una forma temperata di servitù, che menava in molti casi alla servitù vera. Vuolsi però osservare che in quei primi tempi nell'applicare questo modo di costringimento non si guardava punto alla buona o mala fede del debitore; e se egli non pagasse perchè non potesse o perchè non volesse, e se il non potere derivasse da prodigalità, da imprudenza o da altra causa imputabile a lui, ovvero da disgrazie inopinate ed imprevedibili. Nell'*addictio* non era punto quistione di ciò; il creditore per mezzo del magistrato s'impossessava della persona del debitore, che poteva dopo un certo tempo vendere schiavo oltre il Tevere, o anche mettere a morte. Ma col raddolcirsi della legislazione per mercè dell'equità pretoria e degl'imperatori non pure, l'*addictio* dei debitori con le crudeli sue conseguenze disparve, ed al carcere privato del creditore fu sostituito il carcere pubblico, dove era garantito al debitore la vita e l'onore, ma si cercò modo di sottrarre eziandio da questo carcere il debitore sventurato e di buona fede mercè del soccorso della *cessio bonorum* e della *datio in solutum*. Di tal che secondo la intenzione del legislatore l'arresto per debiti più che un mezzo di esecuzione divenne una pena, volta a colpire chi volontariamente si dinega a soddisfare un'obbligazione avendone i mezzi, ovvero colpevolmente si privò dei mezzi da soddisfarla.

Ora guardata la cosa sotto questo aspetto ai sottoscritti pare che nulla vi sia che repugni all'ordine giuridico. E certamente chi si nega a soddisfare un debito avendone i mezzi, o tolga danaro a prestito con la coscienza di non poterlo restituire, o dissipando prodigalmente il suo si tolga i mezzi da soddisfare le proprie obbligazioni fa un'azione che è eticamente non meno rea di quella di togliere l'altrui con furto o con frode, e soventi ha una reità anche più grave, perchè non attenuata da quelle circostanze che talvolta son causa del furto. Anch'egli in effetti toglie l'altrui, l'*aes alienum*, come la sapienza romana chiamò i debiti, ed in ciò lede le relazioni con gli altri uomini, e turbando gravemente gl'interessi sociali offende perciò solo l'ordine giuridico; di che non ripugna che questo fatto sia rimeritato di pena, sì veramente che appaia necessario questo modo di repressione.

« Nè si dica che in fatti l'arresto personale si applica contro il debitore inadempiente, sia di buona o di mala fede, gli si possa imputare a colpa di non aver mezzi, o ciò derivi da pura disgrazia. Dacchè dall'un dei lati fu già veduto che dall'epoca

romana lo spirito della legislazione fu volto a sottrarre dal carcere il debitore di buona fede; e le moderne legislazioni infino a che ammisero l'arresto personale in materia civile conservarono il rimedio della cessione dei beni, il quale sparve dal nostro codice civile solo perchè l'arresto fu limitato a quei debiti che derivano da causa dolosa, e nelle legislazioni commerciali fu appunto a pro del debitore di buona fede reso in alcuni casi facoltativo pei giudici il pronunziare la condanna all'arresto, e si da loro facoltà di sottrarne il fallito dichiarandolo scusabile. Che se ciò non paia bastevole, bene si potrà adottare il temperamento, che i giudici nel pronunziar l'arresto debbono esaminar di proposito e dichiarare che l'inadempimento derivi da dolo o da grave negligenza del debitore.

« Nè ci si dica che qui la pena si applica non in nome e nell'interesse dell'ordine sociale, ma sì ad istanza e nell'interesse del creditore; dacchè tra i fatti medesimi preveduti e puniti dal codice penale v'ha di quelli pei quali l'inizio, e il proseguimento del procedimento è subordinato alla volontà della parte offesa.

« Più grave obbiezione è per avventura quella, che se l'arresto personale vuol considerarsi non come un mezzo di esecuzione, ma come una pena, la sua sede non è nei codici civili e commerciali, ma sì nel codice penale; che questo di fatti prevede e punisce i fatti di frode e di abuso di confidenza; e che se altri fatti illeciti e dolosi paiono degni di essere rimeritati di pena, a ciò debba provvedere colla riforma del codice penale il legislatore; ma debbasi immediatamente toglier via l'arresto personale dal codice civile e dal commerciale.

« Ma la Commissione crede di dover osservare che il collocare nel codice penale questo modo di repressione di tutti i mezzi illeciti e dolosi, coi quali il debitore si sottrae all'adempimento delle sue obbligazioni, quando si reputasse possibile di comprendervi eziandio la spensierata prodigalità di chi per questa guisa si tolga il modo di soddisfare i proprii debiti, rendendo inutile il conservare l'arresto personale da pronunziarsi in materia civile, e commerciale costituirebbe per vero un miglioramento scientifico nella legislazione, da onorare grandemente chi se ne facesse autore.

« Ma l'interesse pratico della società e la logica medesima legislatrice richieggono che dapprima si compia questa riforma del codice penale, e di poi si abolisca siccome inutile l'arresto personale nei codici civili e commerciali. Ma il volerlo abolire ora che il codice penale colpisce appena alcuno dei molti modi coi quali il debitore inadempiente dolosamento riesce a togliere l'altrui non soddisfacendolo, ci pare che riesca a sacrificare gravissimi interessi sociali ad un amore scientifico di una più esatta nomotesia.

« E quì sia consentita alla Commissione ancora un'osservazione sull'articolo 3 del progetto, il quale in linea di eccezione permette che l'arresto personale sia pronunziato anche da giudici civili o commerciali per restituzioni, e per risarcimento di danni derivanti da un fatto punito dalla legge penale.

« Ora mentre per le cose di sopra discorse questa eccezione non salva gl'interessi commerciali, perchè nella più parte dei casi la condotta del debitore inadempiente si risolve in un fatto doloso, senzachè per altro vi si ritrovino gli estremi di un reato preveduto dal codice penale, alla Commissione pare che quell'eccezione nel modo, come è concepita, turbi l'ordine delle competenze, ed offra il pericolo della contrarietà dei giudicati.

« Ed invero, come apparisce dalla relazione ministeriale, non sarà punto necessario

perchè i giudici pronunzino l'arresto per restituzioni o per risarcimento dei danni, che il fatto da cui l'obbligazione deriva abbia già dato luogo ad una condanna da parte dei magistrati penali, ma basterà che il fatto costituisca agli occhi dei giudici civili e commerciali un reato, ancorchè non sia ancora intervenuta condanna penale, e forse non sia neanche iniziato il giudizio penale. Ora in questa ipotesi il magistrato civile o commerciale nel pronunziar l'arresto dovrà preliminarmente affermare da se e pel primo l'esistenza del reato; e se dappoi, come è da aspettarsi, il fatto medesimo dia luogo ad un giudizio penale, o dovrà dirsi che il magistrato penale trovisi legato a ritenere l'esistenza del reato, e ciò è assurdo, ovvero, rimanendo a lui libero di riconoscere l'inesistenza del reato, pronunzii in effetto di questa guisa, e avremo contrarietà de' giudicati. L'aver creato questo pericolo ci pare che dal lato del perfezionamento metodico e scientifico della legislazione non segni un progresso.

II.

« Le cose fin qui discorse, che cioè l'arresto personale per debiti non sia davvero quello avanzo di barbarie, contrario alla dignità umana, ed opposto alle supreme ragioni giuridiche, quale i fautori della sua abolizione ce lo rappresentano, non proverebbero contro la sua abolizione, ove fosse vero ciò che i medesimi affermano, e che nella relazione si fa di dimostrare, di essere cioè qualche cosa d'interamente inutile ai veri interessi civili e commerciali. E lo si è cercato di dimostrare per ciò che riguarda il commercio coll'autorità di un celebre commerciante francese, che dichiarò, son già molti anni, dalla tribuna, non aver che farne il commercio di questo sussidio, e coll'aiuto delle statistiche le quali dimostrano la maggior parte delle condanne per debiti anche in materia commerciale aver per causa somme lievi, ed essere restate nella più parte dei casi ineseguite.

« La Commissione però manifesta francamente l'opinione sua, che crede fondatamente essere quella della Camera, e del Commercio napoletano, come per molte manifestazioni apparisce essere quella di tutto il commercio italiano, che nelle presenti condizioni morali, economiche e legislative l'abolizione dell'arresto personale in materia commerciale, tornerebbe per gl'interessi commerciali ed industriali d'Italia disastrosissima. È stato detto che il grande commercio non ha d'uopo dell'arresto personale, nè è uso a servirsene contro i suoi debitori. Il che potrà essere vero nel senso che le grandi case non abbiano d'uopo di questo mezzo, in quanto esse non negoziano che con case indubitatamente solvibili, e la cui caduta non potrà probabilmente avvenire che per cause inopinate, e nelle quali il dolo non entri per nulla. Ma la Commissione non sa vedere perchè il legislatore debba prendersi pensiero unicamente delle grandi case, e non eziandio delle minori, anzi, dirà meglio, non sa vedere come l'interesse di queste grandi case rimarrebbe salvo quando quello delle case minori fosse posto a sbaraglio. Dacchè il commercio non è che una catena di anelli stretti fra loro, e che digradano impiccolendosi. Certamente il grande banchiere non negozia che con grandi case commerciali o industriali, per riguardo alle quali il sussidio dell'arresto personale può sembrargli inutile, e la grande casa commerciale negozia e contratta ancor essa con altre case minori di se, ma ancora importanti e rispettabili abbastanza, perchè non si abbia d'uopo dell'arresto. Ma queste case minori negoziano con altre anche meno importanti, e queste con altre case più piccole, infine a che si giunga a

quelle che contrattano con i rivenditori a minuto. Di che deriva che ove l'interesse di queste minori case non sia garentito abbastanza contro le mancanze o i ritardi di pagamenti, il disordine che ne nascerà nei loro bilanci li costringerà alla lor volta a ritardare i loro pagamenti alle case maggiori, con cui sono in relazione di affari, e risalendo sempre gli effetti disastrosi di questo stato di cose giungeranno forse in fino a quelle grandi case commerciali, le quali davvero non avranno avuto mai bisogno di avvalersi dell'arresto personale; ma solo per questo, perchè le minori se ne avvalevano.

« Ed è perciò appunto che alla Commissione pare che l'abolizione dell'arresto personale in materia commerciale recherebbe grandissimo nocumento al progressivo sviluppo dell'industria e del commercio.

« Per alimentare i diversi rami del commercio nelle sue svariate applicazioni sia di stabilimenti industriali, sia di opificii di manifattura, e di fabbricazioni occorrono forti capitali circolanti, e coloro che fanno tali intraprese hanno bisogno di ricorrere al credito per procurarseli, come del pari ne hanno bisogno tutti gli altri che esercitano in una scala meno vasta il piccolo commercio che dicesi di *dettaglio*.

« È certo che tutti coloro che per questi svariati oggetti sono obbligati di chiedere danaro a prestanza non sono al caso di offrire quelle cautele che diremo *materiali*, come per esempio ipoteca su beni fondi, pegno di oggetti di valore, o altre somiglianti garentie, ma offrono benvero una cautela *morale*, quella cioè della persona. Colui che chiede la somma a prestito deve sapere che non restituendola egli si espone a perdere il bene più caro, qual è quello della libertà individuale. E colui per contrario che dà il danaro confida su questa che può dirsi cautela *personale*, come confiderebbe sopra la ipoteca di un podere o di un edificio. Togliete dalle contrattazioni commerciali questa minaccia dell'arresto personale, e voi non troverete più nessun istituto di credito, nè un negoziante qualunque il quale voglia dare i suoi capitali senza ricevere alcuna maniera di sicurezza. E quindi ne avverrà che coloro a' quali occorrono i capitali per alimentare le loro industrie ed i loro commerci dovranno sottoporsi alle condizioni le più dure che saranno loro imposte, e si renderà ancora più feroce la piaga dell'usura, contro la quale si son rese sempre impotenti le più severe disposizioni della legge.

« La necessità dell'arresto personale in materia commerciale è stata riconosciuta eziandiò da coloro che la negavano in materia civile, e ricorderemo ciò che il Pisanelli, allora Ministro Guardasigilli, diceva nel 1863 in ordine a ciò nella relazione, che precedeva il progetto di legge per abolire l'arresto personale in materia civile.

« Negli affari commerciali il credito siegue maggiormente la persona e la buona fede del debitore che non i suoi beni, i quali pel movimento stesso del commercio si trovano continuamente in circolazione. Ciascun contraente è quasi sempre creditore e debitore nel tempo stesso, onde non potrà come debitore soddisfare ai suoi impegni, se non riceve al termine fissato il pagamento di ciò che gli è dovuto come creditore. La mancanza di esattezza nei pagamenti e della sicurezza ch'essa ispira distrugge il credito, e niuno ignora che il credito è l'anima del commerciante. È dunque necessario per mantenere la fede pubblica, nello interesse di tutti, si armi di tutto il suo potere per proteggere le obbligazioni commerciali, anche a prezzo della libertà individuale ».

« Le quali osservazioni paiono alla Commissione debbano valere oggi, come vale-

vano nel 1863, in quanto non scorge quale mutamento sia avvenuto nelle condizioni morali ed economiche del nostro Stato da rendere ora inutile ciò che allora fu reputato necessario. Anzi alla Commissione pare che col volger del tempo la necessità dell'arresto personale sia venuta crescendo. Essa non dirà, denigrando i nostri tempi, che la mala fede nel commercio sia cresciuta; dirà bensì che lo svolgersi medesimo dell'industria e del commercio, e le cangiate forme del credito rendono ora più agevole alla mala fede di sottrarsi all'adempimento delle proprie obbligazioni; basterà accennare la facilità di mutare il proprio patrimonio in titoli al latore.

Vero è che si risponde esservi un rimedio efficace a garentir sè medesimo dai pericoli della mala fede, ed è di non trattare che con persone di probità conosciuta, assidue al lavoro, diligenti a tenere in ordine i loro affari. Il qual consiglio sarebbe certo assai agevole a seguire se la probità di una persona potesse saggiarsi come si fa dei titoli dei metalli! Questa probità, amore al lavoro, ordine nei proprii affari non si appalesa che per un lungo esercizio di commercio od industria; or se si dovessero restringer gli affari unicamente con cotestoro, chi non scorge che la via del commercio e dell'industria sarebbe irrevocabilmente chiusa a coloro che vi si avviano per la prima volta, e che di questa guisa col tempo il commercio e l'industria verrebbero interamente a perire? Oltrecchè anche coloro stranieri al commercio, e che danno al commercio di tali consigli, potrebbero nei loro affari civili contentarsi della probità delle persone con cui contrattano, e non andare in cerca di ipoteche o di privilegi. Che se essi non credono di poterlo fare non si meraviglino che il commercio, che delle garentie reali nel più dei casi non può giovarsi, desideri che la riscossione dei propri crediti sia assicurata col freno morale della minaccia dell'arresto personale.

« E la Commissione di proposito ha adoperata questa frase di freno morale della minaccia dell'arresto personale, perchè ad essa pare che in ciò consista principalmente il vantaggio di questo istituto giuridico. È stato osservato che delle sentenze che condannano debitori inadempienti assai poche se ne eseguono. E ciò può esser vero; ma ciò nonpertanto tutti quei debitori hanno subìto l'onta della condanna, tutti hanno provato i palpiti del timore che la condanna si eseguisse. E ad evitare quest'onta e questi palpiti, molti debitori, anch'essi tentati di sottrarsi all'adempimento delle loro obbligazioni le adempiono. Dacchè nei fenomeni giuridici ed economici accade tener conto, come avvertiva il Bastiat, non solo di ciò che si vede, ma eziandio di ciò che non si vede, non solo di tutte le condanne all'arresto pronunziate od eseguite, ch'è ciò che si vede, ma eziandio delle obbligazioni state soddisfatte per l'efficacia morale della minaccia della condanna all'arresto, ch'è ciò che non si vede.

« E ciò nonpertanto anche ciò si vedrebbe quando l'arresto personale per debiti in materia commerciale fosse abolito, e sarebbe mestieri forse dopo non molto tempo ristabilirlo, come già due volte è avvenuto nella Francia, il che certo non cresce decoro ed autorità alla legislazione.

III.

« Un ultimo argomento a favore dell'abolizione dell'arresto personale per debiti in Italia si trae dall'esempio delle straniere legislazioni, cioè Francese, Belga, Austriaca e Germanica. E ciò nonpertanto questa ragione non vale a persuadere l'animo della vostra Commissione; dacchè, com'è noto, nelle leggi hassi a considerare non solo la

bontà assoluta, ma eziandio la relativa, la corrispondenza cioè che quelle leggi abbiano con le condizioni morali ed economiche di ciascun stato. Dal che conseguita che quando anche fosse certo aver quelle leggi fatto buona pruova negli Stati che le proclamarono, non ne deriva ch'esse la farebbero eziandio in Italia. E l'esempio medesimo della Francia ce lo dimostra; dacchè due altre volte essa emanò leggi abolitive dell'arresto personale per debiti, ma poichè quelle leggi allora non corrispondevano alle condizioni morali ed economiche della nazione fu costretta a revocarle. Ora l'ha abolita per la terza volta, e la legge ha attecchito. Ma chi consideri quale vitalità economica la Francia abbia manifestata in questi ultimi anni dovrà convenire, che vi vorrà del tempo assai, perchè l'Italia, non diremo la raggiunga, ma vi si avvicini.

« E' pare più prudente quindi imitare l'esempio dell'Inghilterra, anch'essa di così grande vitalità economica, la quale sola in Europa a seguire le tradizioni della sapienza romana di andar lenta nelle riforme e di aborrire dai mutamenti improvvisi e generali nella legislazione, non ha creduto ancora giunto il momento di abolire l'arresto personale per debiti.

IV.

« Alla Commissione pare di aver chiaramente aperto l'animo suo alle Signorie vostre.

« Ad essa non sembra che l'arresto personale per debiti intrinsecamente ripugni al diritto. Dacchè nell'inadempimento dell'obbligazione vede che pressochè sempre o nel fatto medesimo dell'inadempimento, o nella condotta precedente del commerciante, per la quale si pose in condizione di non poterla adempire, e molte volte nel fatto medesimo dell'aver contratta quell'obbligazione, vi sia un dolo, o almeno quella grave negligenza, che si assomiglia al dolo. E questo dolo contrario all'ordine morale non lo è meno all'ordine giuridico, perchè turba gravemente l'interesse sociale.

« La Commissione non ha potuto certamente spaziarsi nell'arduo e difficile campo di una discussione scientifica.

« Non è questa la missione delle Camere di commercio. Istituite a tutelare gl'interessi commerciali che le sono affidati, la Camera ha il dovere di far sentire la sua voce in una quistione che interessa così gravemente il commercio, ed Ella non deve arrestarsi dal dire con franchezza la sua opinione.

« E questa è che l'arresto personale per debiti sia ancora da mantenere.

« Aspettiamo che le condizioni morali ed economiche del nostro paese siano migliorate, ed allora forse potrà cancellarsi dal codice l'arresto personale per debiti. Abolirlo ora sarebbe, secondo il nostro parere, di grave nocumento al commercio.

« Queste sono o signori le considerazioni che la vostra Commissione ha l'onore di presentarvi, e che potranno, laddove vengano dalla Camera adottate, essere sottoposte all'alta intelligenza degli illustri componenti delle Camere legislative.

« Federico Raffaele — Salvatore Cimmino — Giovanni Pangrati
« Eugenio Achard — Davide Consiglio — Antonio Elefante

« *Segretario Relatore*, Francesco Sarnelli ».

« LA CAMERA

« Facendo plauso alle idee esposte nella Relazione della sua Commissione, ne approva pienamente le conclusioni, e delibera che la detta Relazione sia messa a stampa inviandone copia a tutte le Camere consorelle con invito di manifestare pure il loro parere. E che inoltre venga la Relazione medesima, insieme alla presente deliberazione sottomessa agli onorevoli membri delle Camere legislative.

« *Per copia conforme al verbale originale.*

« *Pel Segretario*
« FRANCESCO SARNELLI ».

« Visto — *Il Presidente*
« TITO CACACE »

Ecco ora l'articolo che trovasi nel *Pungolo di Napoli* dell'8 settembre 1878.

L'arresto nella procedura di fallimento.

« I giornali hanno riportato, in questi giorni scorsi, una sentenza della Corte di cassazione di Parigi, con la quale si stabilisce che la legge abolitiva dell'arresto personale del 1867 non riguarda per nulla l'arresto del fallito, che va considerato come di ordine pubblico e di una natura del tutto diversa da quella dell'arresto per debiti.

« Questa sentenza non poteva, pel Foro napoletano, venire più a proposito. La simiglianza delle due legislazioni, non turbata dall'abolizione dell'arresto, oramai conseguìta da entrambe, dà alla sentenza della Cassazione francese una grande importanza, e giova sperare che essa, con la sua autorità, possa metter fine ad un conflitto esistente fra le due sezioni del nostro Tribunale di commercio. Di queste sezioni la seconda ha ritenuto potersi ordinare lo arresto del fallito, la prima, in una sentenza molto lunga ed accurata, se non esatta, ha ritenuto il contrario, opinando che la legge del 1877 avesse abolito anche l'arresto in materia di fallimento.

« In Italia la quistione è stata risoluta nel senso della Cassazione francese, da tre Corti di appello, da quelle di Parma, di Casale e di Ancona, ed ultimamente, se non andiamo errati, dalla Corte di cassazione di Torino. Questa giurisprudenza dimostra che, più o meno, il dubbio, il quale ha dato luogo, qui da noi, al conflitto suindicato è esistito anche nelle altre parti d'Italia, con la differenza che in queste la magistratura commerciale ha saputo toglierlo, come si doveva, nel senso della legge, mentre la prima sezione del nostro Tribunale ha preso una via che ci pare sbagliata, sia dal punto d'aspetto dello spirito che informa la legislazione in materia di fallimenti, sia da quello delle disposizioni tassative.

« Non crediamo di esser troppo recisi dicendo che, per sostenere la tesi contraria all'opinione manifestata dalle Corti di cassazione e di Appello, bisogna, se non altro, dimenticare la storia legislativa e dottrinale dei due arresti, quello per debiti e quello del fallito. Prima del codice del 1807, se fossero mancati altri argomenti, si poteva fare incorrere in qualche confusione. L'arresto doveva esser chiesto dai creditori, e

comunque lo si riguardasse di già come una misura di ordine pubblico, non vi si poteva procedere dal magistrato senza una precedente richiesta, ma in seguito alla riforma generale della legislazione, essendosi adottato in principio che nelle misure di ordine pubblico dovesse agire il magistrato d'officio, si ritenne che l'arresto del fallito uscisse dalla dipendenza dei privati, ed entrasse invece nei poteri discrezionali dell'autorità giudiziaria. (*Vedi Crétet Proc. verb. del Cons. di Stato* 55.ª *seduta*). Così venivasi a formare una prima differenza la quale era in sè stessa la conseguenza di un concetto antichissimo, cioè che tutte quante le norme fondamentali della procedura di fallimento di un commerciante non sono già d'indole privata, sibbene pubblica, interessando non questo o quel creditore, non questa o quella massa di creditori, ma la società intera, alla quale il legislatore deve dare tale una condizione ch'essa possa entrare in rapporti col commerciante, sicura di trovare nella legge la più sicura e rigorosa tutela.

Due motivi principali spiegavano l'indirizzo della legislazione. Il primo era di legare ai fallimenti un'idea di pena e di umiliazione che impedisse di farsene un giuoco, il secondo di prendere delle misure che, senza nuocere ai creditori, senza colpire il fallito d'una condanna, prima ch'egli avesse potuto giustificarsi, lo ponessero tuttavia in uno stato conforme alla sua condizione. « Non durasse che un'ora, esclamava il *Crétet*, la prigione deve operare questo effetto. Se essa sembra troppo severa si segua un'altro mezzo per impedire che il fallito meni vanto del suo fallimento. » Ma la prigione fu adottata.

« La legge del 1838, che può considerarsi come il primo passo verso l'abolizione dell'arresto personale, nulla mutò alla distinzione fra questo, rimasto sempre d'indole privata, e l'altro d'indole pubblica. Il Troplong, l'autorità del quale non v'ha giurista che non riconosca, nel suo trattato sull'arresto personale così si esprime: « Non sarà considerato come arresto personale il deposito del fallito nella casa di detenzione per debiti, ordinato dall'art. 455 del codice di commercio. Si è talvolta parlato del deposito del fallito e dell'arresto personale come di misure identiche; ma in una tale assimilazione non v'ha esattezza. E di vero il deposito del fallito è un provvisorio spediente di sicurtà stabilito tanto nell'interesse della vendetta pubblica quanto dei creditori, affinchè il fallito non isfugga all'azione della giustizia, possa essere sorvegliato nella sua persona e nelle sue azioni e non faccia sparire con la sua fuga le prove di frode, di delitto, di obbligazioni, di rapporti utili a conoscere. »

« E l'illustre scrittore cita una decisione della Corte reale di Nancy del 30 agosto 1833 resa sotto la sua presidenza, nella quale si comincia con le seguenti parole: « Considerando che il deposito del fallito nella casa di detenzione per debiti, ordinato dall'art. 455 del codice di commercio, mal potrebbe assimilarsi all'arresto personale; chè il detto art. 455 evita accuratamente l'espressione di arresto personale; che esso autorizza a sostituire al deposito nella casa di arresto la custodia della persona del fallito per mezzo di un uffiziale di polizia o di giustizia o d'un gendarme, misura di precauzione che nulla ha comune con lo arresto personale; che inoltre riferendosi alle discussioni del Consiglio di Stato che han generato l'art. 455, si vede essere stata intenzione del legislatore di separare onninamente la detenzione provvisoria del fallito e l'arresto personale. — E quando questa dottrina avesse uopo di conferma, soggiunge il Troplong, si potrebbe sorreggerla con un altro argomento.

« Noi abbiamo visto al n. 21, i giudici di commercio non esser competenti per ri-

lasciare un salvacondotto all'individuo colpito da arresto personale. Ebbene! il deposito del fallito è sì lungi dall'essere un arresto personale che gli articoli 472 e 473 autorizzano il tribunale commerciale ad accordare un salvacondotto provvisorio al fallito di cui è stato in forza dell'art. 455 ordinato il deposito.

« Il Rénouard (*Traité des faillites*) compilatore e commentatore della legge del 1838 è dello stesso parere. Venne la legge del 1867 che aboliva l'arresto personale. Nella discussione al corpo legislativo fu fatta un'interpellanza sul se dovevasi intendere abolito l'arresto del fallito, e fu risposto negativamente.

« Il Bristel (*Précis de Droit Commercial*, pag. 696), dopo aver riportato gli articoli 455, 456, 460, osserva che essi debbono considerarsi come applicabili, anche dopo l'abolizione dell'arresto personale per debiti: 1.° perchè l'arresto del fallito non è eseguito in un interesse individuale, ma nell'interesse di tutti i creditori, e fino a un certo punto nell'interesse pubblico; 2.° perchè esso non ha lo scopo di costringere il fallito a pagare, stantechè essendo questo decotto e spogliato del suo patrimonio non può materialmente farlo; ed ove, soggiungiamo noi, lo facesse, sarebbe reo di bancarotta.

« La sentenza dunque della Corte della Senna non è che la conferma di quanto la legislazione e la dottrina hanno sempre riconosciuto.

« Il codice italiano del 1865 è ispirato a quello francese del 1807, con le modifiche recate dalle leggi posteriori, fra le quali quella del 1838 sui fallimenti. Di guisa che i principii vigenti in Francia hanno lo stesso valore in Italia, e se ivi si faceva la distinzione fra arresto per debito ed arresto per caso di fallimenti, non v'ha nessuna ragione per non doverlo fare anche qui. I pochi scrittori italiani, di fatti, che si sono occupati di queste materie, non hanno una diversa opinione.

« La sentenza resa dalla prima sezione del nostro Tribunale ritiene invece che la legge di abolizione del 1877 ha abolito l'arresto del fallito. Ma evidentemente se lo stato di legislazione anteriore all'abolizione era lo stesso che in Francia, gli stessi effetti che qui sono stati da questo prodotti, lo sono del pari in Italia.

« Durante i lavori preparatorii del nostro progetto di riforma, il quale, se mal non ci apponiamo, la sentenza in esame cita proprio a rovescio, il comm. Alianelli propose appunto la quistione se l'abolizione dell'arresto per debiti possa pregiudicare l'altra quistione dell'arresto, anche preventivo, in materia di fallimento. Il Mancini, relatore, ricordò che le leggi austriaca e germanica sull'abolizione dell'arresto per debiti riservarono l'ammissibilità dell'arresto del debitore in caso di sospetto di fuga pur causa d'insolvenza. E soggiungeva: « questa limitazione non venne da noi riconosciuta; ma nella speciale materia del fallimento, la quistione diminuisce assai d'importanza, non potendosi dubitare che il mandato di cattura possa anche immediatamente spedirsi, in rapporto al procedimento penale, dopo la dichiarazione di un fallimento, in cui si ravvisino i caratteri del reato.

« Se non che, avendo il presidente della commissione, che era allora il Caveri, fatto osservare che siccome il giudice commerciale tiene già gli elementi necessarii in base ai quali si vede determinato alla dichiarazione del fallimento, non sarebbe inopportuno l'accordargli anche la facoltà di pronunciare contemporaneamente l'arresto personale del fallito, il Mancini dichiarò ch'ei si associava a siffatta idea. (Verbale n. 105). Così venne redatto l'art. 679, il quale non segna un indirizzo diverso sostanzialmente, come pare abbia inteso la prima sezione, ma va invece considerato come

un corollario di tutto il corso storico legislativo che ha sempre ritenuto l'arresto del fallito come una misura di prevenzione e di pena. Più che di principii, la sentenza della 2.ª sezione fa quistione di parole, e se ne fa imporre dalla espressione « *arresto* » adoperata dall'art. 548. Non trovando questa parola nell'art. 679 del progetto, che l'ha sostituita con quello di *cattura* precisandone il carattere, esso ha creduto potervi scorgere una innovazione a tutta la legislazione precedente.

« Naturalmente muovendo dal punto d'aspetto da cui muove il Tribunale, badando meglio al sofisma, per quanto acuto e sottile esso sia, anzichè ad argomenti poggiati sulla storia del diritto e sullo spirito della legge, si è menati alla conclusione cui esso giunge. Come fare, difatti, diversamente, quando si comincia col dire che l'arresto del fallito vuolsi ritenere siccome d'indole puramente civile, siccome un arresto personale per debiti, quando si aggiunge che l'arresto pel quale provvede l'art. 548 non può essere riguardato che come il cumulo di tutte le coazioni personali alle quali troverebbesi esposto il fallito per le tante obbligazioni alle quali manca di adempiere?

« Qui sta il nodo della quistione, che, con quel rispetto che si deve all'autorità del magistrato, a noi sembra non abbia voluto comprendere il Tribunale. Tanto è vero che l'arresto del fallito è cosa diversa da quella per debiti, che esso, per la sua applicabilità dipende interamente dal criterio, dall'apprezzamento di fatto del magistrato.

« Senza andare a cercare l'art. 679 del progetto basta leggere, con voglia d'intenderlo, lo stesso art. 548 del codice. Che cosa dice esso mai?

« Che il Tribunale può sempre ordinare lo arresto o la custodia del fallito, secondo le circostanze.

« Quali sono queste circostanze? I debiti forse? No certamente perchè i debiti costituiscono la causa *sine qua non* del fallimento e non sono circostanze che sopravvengono. Lo dice lo stesso codice, citando due esempi: *specialmente nei casi di latitanza del fallito o di mancanza di presentazione del bilancio.*

« Dunque i debiti come tali non ci hanno niente che vedere. E questo arresto, ordinato dal Tribunale di commercio, da chi è eseguito? Lo dice del pari l'articolo: *l'arresto del fallito è fatto eseguire dal procuratore del re.* Se mancano le circostanze il Tribunale non può, non deve ordinare l'arresto: questo entra nei suoi poteri discrezionali.

« La prima sezione avrebbe, nei suoi dubbii, potuto leggere le parole pronunciate dal guardasigilli Mancini nella tornata del 6 febbraio 1877 in difesa del suo progetto di legge per l'abolizione dell'arresto personale. « No, signori, anche soppresso l'arresto personale, nessuno impedirà che, fin dal momento di una dichiarazione di fallimento anzi prima ancora che il fallimento si dichiari (ed il Tribunale può anche dichiararlo d'ufficio), allorchè sorga il sospetto che un commerciante manchevole ai suoi impegni non si trovi in regola in faccia alle leggi commerciali, il procuratore del Re proceda contro di lui per bancarotta; niuno vieta che al commerciante in procinto di prendere la fuga tenga dietro immediatamente il mandato di cattura per arrestarne i passi, e non permettergli di allontanarsi.

« Tutte queste sanzioni già esistono nel *Codice di Commercio.* » ecc. — Ed in qual parte del codice esistono se non nell'art. 548? Il guardasigilli adunque dichiara che l'arresto che il Tribunale può ordinare *secondo le circostanze* non è abolito dalla legge ch'ei propone. Se parla del Procuratore del Re s'intende bene ch'egli allude alla esecuzione nei sensi dell'articolo, e s'intende anche meglio che se il Tribunale si

dovesse considerare spogliato da quella facoltà che, *secondo le circostanze*, esso ha, in base dell'art. 548, ciò avrebbe dovuto esser detto tassativamente nella legge di abolizione. Invece essa tace, e questo suo silenzio, posto a raffronto col concetto dell'arresto in materia di fallimento, col testo dell'articolo, co'lavori preparatorii del progetto, con le parole pronunziate dal guardasigilli, non indica forse abbastanza che l'art. 548 è rimasto del tutto immutato?

« Forse nella causa che ha dato luogo alla sentenza poteva mancare qualunque circostanza che richiedesse l'ordine dell'arresto, forse noi saremmo d'accordo col Tribunale quando esso opina che nel fallimento l'arresto non può esser chiesto da un creditore, non essendo d'ordine privato (e questo sarebbe pel Tribunale un argomento contrario alla sua tesi), ma avendo esso voluto, solo per sfoggio di dottrina, levare la quistione a tesi giuridica ed esaminarla con propri argomenti, a prescindere dai fatti della causa, noi abbiamo creduto dover combattere questi argomenti.

« E se le nostre parole, di tanto inferiori all'autorità di un Tribunale, comunque di commercio, non basteranno a rimuovere questo nostro dalla sua opinione, è ragione di credere che ciò potranno fare le sentenze, certo superiori, delle Corti di Appello e delle Corti di cassazione. »

Ecco ora l'altro articolo che trovasi nel *Piccolo di Napoli* del 13 novembre 1877.

L'arresto per debiti.

« Tra poco il Senato dovrà discutere e votare su questa che è la seconda delle grandi impazienze del guardasigilli. È, del resto, naturale che un ministero *progressista*, e che oramai si è in mille modi mostrato degno di tal nome, dovesse mirare a far risolvere al più presto due questioni che si possono a buon diritto e pomposamente dire di vita o di morte, di libertà o di prigione; due questioni non solo urgenti per un popolo che al 18 marzo volle la propria ristorazione, ma le più radicalmente *liberali* che si poseano immaginare.

« Lasciamo stare, tanto più che intanto il paese non ci perde, che tali urgenti questioni non sono veramente state ancora risolte; l'indugio, nessuno l'ignora, è la caratteristica del ministero che felicemente ci governa; ma forse che l'abolizione della pena di morte e dell'arresto per debiti non devono stare tra i frutti più saporiti dell'avvenimento della Sinistra al potere? « Vogliamo vivere e non andare in prigione! » non è forse il grido tanto dei popoli *maturi*, come degl'*immaturi*, a libertà? Che importa, o pedanti, che un paese abbia una statistica spaventevole per reati di sangue; che abbia truffatori e briganti contro cui si bandiscono perfino delle taglie per averli *vivi* o *morti*, se ciò che occorre non è il non ammazzare il prossimo, e magari a tradimento, ma bensì di impedire che la legge liberi la società dai più feroci suoi nemici? — Che importa, o ingenui, che in un paese la smania dei subiti guadagni abbia partorito degli intriganti, dei cavalieri d'industria, dei parassiti del commercio, dei succhiatori di denaro, ma destri abbastanza per schivare il *buon* Codice penale? — Che importa tutto ciò? Non sono la vita, prima, e la libertà, dopo, i primi diritti dell'uomo? Aboliamo adunque e la pena di morte e l'arresto per debiti. O parassiti slargate i vostri polmoni, i nuovi tempi maturano anche per voi! E tu, o progresso,

che da venti mesi spandi la tua nuova e benefica luce sul capo dei credenti, come su quello di noi infedeli, sii tu le mille volte benedetto!

« Ma il Senato approverà, come la Camera ha già fatto, il progetto di cui ci occupiamo? Crederà il Senato che la fede pubblica, la lealtà nelle contrattazioni, la onestà di chi prende a prestito o accetta cambiali, sieno tra noi così generali, tanto sicure, così solide per altezza, larghezza e profondità da permettere senza esitanza l'abolizione dell'arresto per debiti? Ed è vero che questo arresto abbia in sè qualcosa di tanto repugnante da doversi relegare fra le torture del medio evo? E finalmente è certo che per ciò il progetto di legge miri ad abolirlo veramente, completamente?

« Vediamolo.

« Lasciamo stare che certi caratteri sanguigni innalzino la questione a principio umanitario. Non è certo con simili criteri che essa va risoluta, e il legislatore deve, o dovrebbe almeno, essere sciolto da quei volgari pregiudizii che solo i dilettanti o gli interessati pongono come base d'una legislazione.

« Nulla vi è, e vi può essere di assoluto nei principii con che va retto un popolo. Tutta la storia dell'umanità è là per negare dei termini assoluti nel reggimento delle nazioni. Tutto è invece relativo e si risolve in una questione di opportunità. E se c'è opportunità d'una data legge repressiva, d'una tale pena afflittiva, non ci potrà anche essere opportunità di imprigionare certi debitori? Su qual porta ha *la natura* scritto: qui passerà chi ha preso l'altrui nel modo tale e tale, non chi l'ha preso nel tal altro? Ma solo perchè si seppe passare tra le larghe maglie del codice penale, si cessa d'essere scrocconi, ingannatori, allegri sciupatori del danaro altrui; insomma, furfanti veri e matricolati?

« È alla stregua dell'opportunità, e non di teoriche sentimentali, che va risolta la questione dell'arresto per debiti, e dove, come tra noi, il codice penale e quello di commercio non abbiano sanzioni atte a salvarci da certi tristi, dovremmo cancellare dal codice civile quella che talora è l'unica tutela pei creditori traditi? E sarà opportuno il farlo tosto se quelle sanzioni si promette bensì di scriverle nei nuovi codici di commercio e penali, ma questi sono di là da venire (*a*)?

« E forse che l'arresto per debiti è, come dicono gli abolizionisti, inutile, dannoso e inusitato?

« Inutile sempre, no. Nessuno pratico d'affari lo può affermare. Ma l'onor. Mancini, che ha fatto un volume di statistiche e lo allegò alle relazioni sul progetto d'abolizione, confrontando il numero delle persone condannate all'arresto nel decennio 1866–1875, (64,643) col numero delle arrestate (1243), ama dedurre che quelle condanne « rimasero un mezzo ozioso di cui il creditore non potè o non volle servirsi. » Eb-

(*a*) Abbiamo pubblicato l'altro giorno una circolare dell'onor. Mancini, *sui fallimenti*, molto significativa. Lodiamo sinceramente il guardasigilli di questo atto, perchè anche a noi torna spesso sulle labbra, a proposito dei fallimenti, quel verso: « Le leggi son, ma chi pon mano ad esse? » Ma se le leggi a nulla valgono senza l'energia dei pubblici funzionari che devono scrupolosamente applicarle, che vale l'energia ove manchi la legge? Creda pure l'onor. ministro, che oggi, senza « quei miglioramenti e quelle garentie che la dottrina, la pratica, il voto dei conscssi e delle persone competenti gli seppero consigliare » e che egli e il Parlamanto introdurranno nel nuovo Codice di commercio, non manca che togliere l'arresto personale perchè i creditori restino spogli d'ogni garanzia contro certi debitori.

bene, non si potrebbe ritorcere l'argomento, e dire che la *condanna* all'arresto ha per sè sola tanta efficacia da non richiedere, il più delle volte, la briga di mandarla ad *esecuzione?* Che il debitore, quando si sente alla vigilia di poter essere imprigionato, non indugia più oltre a fare il pagamento? Quale statistica avrà il potere di provare che senza quella paura certi debitori soddisferebbero all'obbligo loro?

« Nella sua ultima relazione il ministro dice anche che l'arresto, ben lungi dall'essere una garanzia del vero commercio, non giova ad altro che a fomentare la speculazione degli usurai e invoca « l'interesse vero e proprio del commercio e della pubblica moralità per farlo scomparire dal Codice. » L'argomento non è nuovo, ma è sempre specioso. Chi vuol negare che la facoltà di mettere in arresto il proprio debitore possa talvolta favorire certe speculazioni? Ma quale è quella guarentigia della legge che non possa nuocere a qualche interesse o produrre certi inconvenienti? La buona fede, l'onestà, l'inesperienza non sono talora tradite da quelle stesse leggi che intesero appunto a tutelare la sicurezza o la validità e l'esecuzione dei contratti? E chi dice per questo che le formalità poste dai codici sieno dannose e come tali vadano soppresse?

« Ma il ministro soggiunge che l'arresto è una misura di cui il creditore troppo spesso non può e non vuole servirsi. Eppure da quelle sue statistiche si rileva che, nel decennio ultimo, il numero delle esecuzioni è andato via via e sensibilmente crescendo il che prova in modo irrecusabile che esso non è una sanzione di cui il creditore possa e voglia sempre meno valersi. Nel 1867 il numero dei condannati all'arresto fu di 3599, nel 1874 di 7127; quello degli arrestati fu nel 1867 di 80, nel 1874 di 193!

« E a proposito di queste cifre noi abbiamo picchiato a più d'un ufficio per avere altri dati, ma vi trovammo le porte chiuse. Delle circolari interne vietano che queste statistiche sieno fatte vedere. È strano che un ministero *progressista* ami il segreto, e desti con ciò stesso il sospetto di voler far lui, e soltanto lui la luce che gli garba, ma non è il primo esempio dell'amore che i progressisti hanno pel libero esame. Noi dunque, non potemmo aver modo di controllare le statistiche pubblicate, ma pure che qua e là non sieno del tutto esatte ce lo fa credere, non fosse altro, questo dato. Secondo esse, nel decennio 1866-1875, il numero degli arrestati per sentenze del tribunale di commercio di Milano sarebbe stato, in tutto, di soli 85; quello degli arrestati per sentenze di tutti gli altri tribunali soggetti alla nostra Corte d'appello (e sono nove tribunali) sarebbe stato di altri 12; in totale arrestati nel decennio, 97 persone. Or bene, noi crediamo essere sicuri che nelle sole carceri di Milano la media degli arrestati, per debiti, in questi ultimi anni, sia stata di circa 30 persone all'anno! E se per la sola Milano fu di 30, quale sarà per tutto il resto del Regno? E in dieci anni, sommando, tornerà l'esiguo numero di 97?

« Ma, comunque sia, quelle statistiche ci danno una dimostrazione che è bene contraria all'assunto degli abolizionisti. A sentirli, l'arresto è un mezzo d'esecuzione tanto odioso che nemmeno il commercio usa valersene. Eppure, stando sempre a quelle statistiche, nel decennio anzidetto le sentenze che accordarono l'arresto furono 48,594, delle quali 48,085 in materia commerciale, le persone condannate all'arresto 64,643, delle quali 54,162 commercianti!

« E dopo tuttociò non ci sarà lecito, e non lo sarà al Senato, di mettere in dubbio che nelle condizioni attuali del paese l'arresto per debiti sia davvero inutile, dannoso, inusitato e da abolirsi anche nello stesso interesse dei commercianti?

« Ma dove torna manifesto che i motivi addotti per la sua abolizione non sono altrettanti dogmi agli occhi stessi dei più convinti abolizionisti è quando il progetto lascia ai creditori, vittime d'un *reato*, la facoltà di far imprigionare *per proprio conto* il loro debitore. Oh! allora l'uomo può « esser mezzo di utilità di un altro uomo, » e la persona umana può « venir degradata al punto di essere adoperata come una garentia di interessi personali! » Allora più non si parla di « malanimo di un creditore, » di *tortura*, e via discorrendo! Allora tutte queste sonore frasi si eclissano e l'arresto è mantenuto perchè improvvisamente reputato utile, proficuo e legittimo. Ed è così che i saldi principii svelano il piede di creta.

« Eh via! se l'arresto pei debiti, lo si confessa, non è giusto abolirlo radicalmente, interamente, le vostre teorie sono pregiudicate, e non valgono almeno per abolire gli articoli 2094 e 2095 del codice civile e 727 del codice di commercio. »

Dallo stesso giornale riporto pure quanto appresso:

« L'ultima circolare del ministro guardasigilli relativa ai fallimenti, è stata accolta più come confessione di un male, che come un rimedio a scongiurarlo.

« Questa piaga profonda che affligge e logora il commercio, e ne paralizza lo sviluppo, non può certo essere guarita dalla sola severità e dalla rigorosa applicazione della legge presente.

« È tanto oggimai raffinata l'arte di mentire la sventura incolpevole nei fallimenti dolosi, che puossi dire innalzata a teorica e dottrina la bancarotta immune dal codice penale.

« Molti sono i fattori di questa frode impunita, la quale arresta il movimento dei piccoli capitali, paralizza le associazioni, ed isterilisce la pubblica ricchezza per mancanza di fiducia nelle intraprese comuni.

« Non è qui il luogo di enumerarli tutti cotesti fattori, e coordinarli, per dimostrare come essi concorrano, e si afforzino a vicenda, a rendere impunita l'opera fraudolenta dei tristi.

« Ne annunziamo soltanto uno che si verifica continuamente nel piccolo commercio nostro, e spesso anche nel grande.

« Allorchè il commerciante disonesto ha tratto nella rete molte vittime, e messo in sicuro i valori carpiti, incomincia a puntare i pagamenti. — Tutti i creditori, naturalmente, gli sono sopra, ed è allora che, atteggiandosi a onesto fallito, propone loro il dilemma: O il 10, 15 e 20 per 100, o depositerò il bilancio del fallimento — bilancio o accertamento preparato da principio, o foggiato alla vigilia dei puntati pagamenti.

« Quale è la condizione dei creditori di fronte a cotesta alternativa?

« Accettando la transazione, hanno la speranza d'incassare una frazione del loro danaro — spingere innanzi il fallimento, si traduce a perdere anche questa tenue parte dei loro capitali, che andrebbe assorbita nella lunga, dispendiosa e litigiosa amministrazione della fallita, in fondo alla quale non resterebbe loro altro conforto che la molto dubbia soddisfazione di veder per qualche tempo in prigione il frodatore.

« Sommato tutto, quindi, finiscono per accogliere la transazione, ed ecco la impunità dei bricconi proclamata e fatta sicura dalle loro stesse vittime.

« Chi potrebbe dar loro torto, se il congegno legislativo è tale, tanto in linea civile per la liquidazione ed amministrazione della fallita, quanto in linea penale per la punizione dei tristi, che si traduce in fin dei conti in danno e in derisione dei derubati? »

Della condizione giuridica dello straniero secondo i principii razionali: necessità di conoscere in che differisce lo stato di straniero da quello di cittadino: rimozione dalle cariche pubbliche: rimozione dai benefizii ecclesiastici: « Exequatur. »

Venendo ora a discorrere della condizione giuridica dello straniero secondo i principii razionali, dirò anzi tutto che gli autori non si trovano guari d'accordo relativamente ai diritti da concedersi allo straniero. Non è mancato infatti chi ha asserito essere facoltà del legislatore di escludere lo straniero dal diritto civile, e chi, distinguendo tra diritti naturali e diritti civili, ha asserito doversi concedere allo straniero i primi, e negarsi i secondi (Zachariae, *Cours de Droit civil,* Vol. 1, § 76). Altri invece trovando ingiusta una tal generale esclusione, hanno asserito doversi distinguere tra lo straniero domiciliato e quello non domiciliato nello Stato, accordando al primo tutti i diritti civili sanzionati dalla legge del luogo dove fosse domiciliato, ed ammettendo quanto al secondo (sebbene riconoscessero che in principio anch'esso avesse ragione alla partecipazione di questi diritti), in riguardo alla condizione di cose allora esistente, il principio di reciprocità come il solo giusto tra tutti (Rocco, *Dell'uso e dell'autorità delle leggi,* Vol. 1, c. V, VIII, IX). Per questi autori, come osserva l'avvocato Sciolla nel libro citato, le leggi son fatte unicamente per gli abitanti del paese in cui sono promulgate: esse per conseguenza non debbono riconoscere e tutelare che i diritti spettanti ai soli nazionali. Quindi l'ammissione dello straniero al godimento di questi diritti non può essere considerata che quale una concessione. A loro sembra facile e chiara la distinzione dei diritti naturali da quelli civili; mentre nella pratica applicazione dei loro principii difficilmente si trovano l'un l'altro d'accordo. Generalmente essi intendono, soggiunge l'avvocato Sciolla, per diritti naturali quelli che, per essere creazione della stessa legge naturale esistono indipendentemente da ogni legge positiva, e da ogni costituzione politica, e per diritti civili quelli che sono una creazione della legge civile (1); cercando poi di fondare questa distinzione sull'autorità del diritto

romano, da cui prendono le mosse, per stabilire quali diritti debbano classificarsi nella prima, e quali nella seconda categoria. Se non che, quantunque ciascuno di questi sistemi continui anche tuttodì ad essere accolto dalla giurisprudenza e dalla dottrina, manca d'ogni fondamento razionale. L'errore dei primi sta nel credere che il diritto civile, in quanto regola i privati rapporti degli uomini tra loro, possa creare dei diritti; mentre in realtà suo ufficio è quello soltanto di farsi interprete della legge naturale, per accomodarla ai bisogni, all'attitudine ed ai costumi del popolo che deve regolare. Laonde i diritti che la legge civile riconosce sono diritti che spettano a tutti gli uomini, e che a nessuno possono essere denegati senza disconoscere la stessa natura dell'uomo. Quindi la distinzione tra diritti naturali e civili non regge. È inutile, prosegue il citato autore, supporre uno stato estrasociale che per l'uomo non esiste: tanto più che i diritti, che l'uomo avrebbe in quello Stato, sono quelli stessi che nel consorzio civile debbono essere protetti dalle legislazioni positive. Ecco perchè i diritti civili non possono contrapporsi ai naturali, essendo essi piuttosto gli stessi diritti naturali considerati nella forma speciale, che vi attribuisce una certa legislazione positiva. Quelli poi che richiederebbero qual condizione per il godimento dei diritti civili da accordarsi allo straniero il domicilio di lui nel paese, disconoscono il diritto dello straniero al pari di quelli che non gli vorrebbero mai accordare la protezione del diritto civile. Da costoro però si mitiga la condizione dello straniero, ma non si riconosce in lui il diritto che gli spetta come uomo di potersi valere di quelle facoltà che sono proprie della sua natura, il cui esercizio deve dalla legge civile essergli riconosciuto e tutelato. Se un tale diritto appartiene ad ogni uomo non valgono considerazioni di un secondario interesse a negarlo allo straniero. Nè a giustificare la di lui esclusione dal godimento dei diritti civili valgono i pericoli (come ho dimostrato parlando di certe esclusioni speciali e di certe particolari misure introdotte appunto in contemplazione di questi pretesi pericoli), che si dice potrebbero nascere quando lo straniero non domiciliato nel Regno potesse esercitare quei diritti al pari del nazionale.

Per apprezzare vie meglio la bontà di quelle leggi che per avventura si determinino alla abolizione delle leggi della forensità e dell'albinaggio mi pare che sia bene conoscere in che lo stato degli stranieri differisce da quello dei cittadini.

Presso tutti i popoli i forestieri non sono ammessi a cuoprire gli ufficii e le cariche pubbliche (2), perchè i diritti politici sono inerenti alla qualità di cittadino. Il Forti nelle sue istituzioni civili, come altrove ho detto, rende ragione della esclusione loro in questi termini: È giusto che i benefizi dello Stato sieno compartiti tra quelli che ne sopportano gli

aggravii: è prudente che non si affidi alcuna parte del pubblico potere a chi non avendo carità cittadina non presenta guarentigia di moderazione, ed avendo i beni e le affinità in altro Stato non dà sicurezze bastanti di lealtà.

Però in un bene ordinato governo la esclusione dei forestieri da ogni specie di pubblici impieghi è reputata una massima fondamentale dalla quale non si prescinde senza prepotenti ragioni. Non occorre dire quanto questo principio fosse osservato dagli antichi e come nelle variazioni di padroni a cui sventuratamente è andata più volte soggetta la nostra patria sia stato sempre grave rammarico dei popoli il vedere Francesi, Spagnuoli e Tedeschi occupare le prime cariche in onta e in danno dei nazionali. La storia del reame di Napoli soprattutto può dimostrare quanto male abbia recato ai popoli e come sia stato dannoso ai governi lo allontanarsi in questa parte dalla giustizia.

Si osservi però che se i forestieri sono inabili alle magistrature ed alle altre cariche pubbliche e se eglino sono incapaci di ogni potere politico, non è dire lo stesso in ordine alle mere distinzioni onorifiche, per le quali la presente civiltà vuole che sia un mutuo ricambio tra le diverse nazioni: perocchè, presumendosi gli onori compartiti al merito, sembra che il corpo degli onorati cresca in reputazione e dignità, ascrivendosi le persone di gran fama anche fuori dello Stato, per cui viene in maggior grido appo ogni gente la civile onoranza.

Per le suddette ragioni si credeva opportuno di non ammettere i forestieri al godimento dei benefizii ecclesiastici e massime a quelli che hanno cura di anime o che conferiscono un'alta dignità nella gerarchia ecclesiastica, come gli arcivescovadi ed i vescovadi. Ma la ragione precipua per cui se ne volevan remossi è mirabilmente additata dal noto apoftegma « *Ne scandalum detur civibus si proprii ejciantur filii et exteri eorum panem deglutiant* ». Si conosce infatti in Toscana una circolare in data 5 marzo 1777, colla quale si lamenta l'abuso introdotto contro il disposto delle leggi e degli ordini veglianti di ammettere i forestieri all'esercizio della cura di anime. E quindi si comanda di non ammettere i soggetti non sudditi all'esercizio di questo ministero se prima non ne abbiano ottenuto la grazia sovrana.

Venendo ora a dire due parole dell'*exequatur*, dirò che si appella con tal nome l'atto sovrano con cui si permette la pubblicazione ed esecuzione nel Regno delle *provvidenze* pontificie. Il fondamento di questa prescrizione è l'autonomia del Governo. Le contravvenzioni alla legge sull'*exequatur* son punite con pene correzionali.

Nello Statuto trovasi a questo proposito che: « I diritti spettanti alla potestà civile in materia beneficiaria o concernenti l'esecuzione delle

provvisioni provenienti dall'estero sono esercitati dal Re (art. 18). Così che il Re ha il diritto di dare la sua approvazione ai beneficii di nomina ecclesiastica, e dare l'*exequatur* alle disposizioni pontificie emanate in materia religiosa.

Riguardo poi alle norme per l'uniforme esercizio dell'*exequatur* dirò che vario era il modo con cui le provvisioni ecclesiastiche provenienti da paese estero venivano sottoposte al regio *exequatur* nelle diverse provincie del regno. Per il che si credette opportuno lo stabilire norme comuni e uniformi circa l'esercizio d'un diritto spettante al Re a termini dell'art. 18 dello Statuto fondamentale.

Intervenne in conseguenza il regio decreto con annesso regolamento in data 5 marzo 1863, n. 1169.

In esso decreto venne delegata generalmente ai procuratori del Re presso le Corti d'appello la facoltà di munire del regio *exequatur* le provvisioni ecclesiastiche provenienti dall'estero, fatta riserva al governo centrale di tutte quelle che riguardano affari d'interesse generale dello Stato o di più provincie, ovvero affari di maggior momento, e prescritte diverse cautele per rimuovere qualsivoglia abuso del potere delegato.

I prefetti poi debbono avvertire, che qualunque delle provvisioni ecclesiastiche provenienti da autorità non residenti nel regno, non potrà ricevere pubblicazione od esecuzione esterna, pubblica o privata, se non dopo che sia munita del regio *exequatur:* epperciò se loro venisse presentata senza questa formalità devono trasmetterla d'ufficio al procuratore generale presso la Corte d'appello pei procedimenti prescritti dalla legge.

Intorno alle norme per l'uniforme esercizio del regio placito finalmente osserverò, che i frutti dei benefizii vacanti costituirono sempre una regalia, epperciò la sovranità civile ha il diritto di assumere il possesso dei detti benefizii ed applicarne i proventi durante la vacanza, come ancora di rilasciare il possesso dei beni che ne formano la dote a quelli che vi siano regolarmente nominati.

Volendosi perciò anche su questa materia sostituire una regola uniforme e comune che mancava, venne emanato il regio decreto 26 luglio 1863, n. 1374, modificato con quello 12 luglio 1864, n. 1848.

Giusta le disposizioni ivi contenute, è delegata ai procuratori generali presso la Corte di appello la facoltà di concedere il regio placito ai rescritti degli ordinari diocesani portanti nomina a benefici vacanti, e a tutti i rescritti o decreti degli ordinarii diocesani, abbiano la denominazione di patenti od altro, portanti nomina di economi, curati o vicarii spirituali, non che a tutti i rescritti o decreti degli ordinarii diocesani, che inchiudono disposizioni sovra i beni ecclesiastici in tutte le provincie del regno, meno le siciliane, quando non siano atti esecutivi di provvisioni provenienti dall'estero muniti del regio *exequatur*.

Secondo queste disposizioni sono anche stabiliti i casi, in cui i procuratori generali possono concedere il regio placito senza uopo di ricorrere al governo centrale, e quelli in cui dovranno invece invocare le superiori determinazioni, che il ministro di grazia e giustizia e dei culti promuoverà dalla M. S., sentito il Consiglio di Stato, come sarebbe, ad esempio, ove si tratti di rescritti di ordinarii diocesani portanti nomina a dignità, ed a canonicati dei capitoli ovvero disposizioni risguardanti i beni ecclesiastici di un valore eccedente le lire 6,000, quando si affacci qualche novità o circostanza degna di esame.

I prefetti hanno come autorità politiche l'obbligo, per iniziativa propria, o per denuncia dei funzionari pubblici, di denunciare al procuratore generale l'assunzione del possesso d'un beneficio per parte di chi non abbia riportato il regio placito.

Inoltre i prefetti devono ricevere dal procuratore generale la notificazione d'ogni concessione di regio placito.

A questo punto giova notare che a tenore dell'articolo 16 della legge sulle garanzie al Sommo Pontefice in data 13 maggio 1871, l'*Exequatur* ed il *Placet Regio* non sono più applicabili, salvochè agli atti riguardanti la destinazione dei beni ecclesiastici e la provvista dei benefizii maggiori e minori, eccetto quelli della città di Roma e delle sedi suburbicarie.

NOTE

(1) Vedasi a questo proposito la nota che trovasi alla pagina 32 del mio Trattato legale dell'Amministrazione del Comune.

(2) A questo punto piacemi avvertire che sollevatasi la questione in Piemonte, se uno straniero, il quale avesse ivi ottenuta una carica di magistratura, potesse considerarsi come suddito, fu deciso dal regio Senato di Savoia colla sentenza 29 maggio 1738, nella causa D'Allinge contro Deschamps, ref. François, che i Principi di Piemonte, nello stabilire i corpi di magistratura e negli editti che ne determinano le prerogative, non avendo dichiarato che queste cariche si sarebbero solamente concedute a sudditi, e che tenessero luogo di patenti di naturalizzazione rispetto agli stranieri che ne fossero provveduti, gli stranieri sono dunque considerati come tali, quantunque investiti di una carica di magistratura (*Manuale For.*; art. 24).

Della Costituzione « Apostolicae Sedis » in quanto si riferisce ai chierici esteri dimoranti in Roma indebitamente ordinati, ed all'immunità dell'asilo ecclesiastico.

Fra le sospensioni riservate al Sommo Pontefice trovasi nella Costituzione *Apostolicae Sedis*, anche quella contro i chierici esteri dimoranti in Roma indebitamente ordinati.

Siccome io mi sono prefisso di esporre qui per quanto mi era possibile tutto ciò che si riferisce agli stranieri, così credo opportuno intrattenere il lettore anche su questo argomento.

Comincio anzitutto col riferire in proposito le parole precise della citata Costituzione emanata da Pio IX nel 1869:

« Clerici saeculares exteri ultra quatuor menses in Urbe commorantes ordinati ab alio quam ab ipso suo Ordinario absque licentia Card. Urbis Vicarii, vel absque praevio examine coram eodem peracto, vel etiam a proprio Ordinario posteaquam in praedicto examine reiecti fuerint; nec non clerici pertinentes ad aliquem e sex Episcopatibus suburbicariis, si ordinentur extra suam diocesim, dimissorialibus sui Ordinarii ad alium directis quam ad Card. Urbis Vicarium; vel non praemissis ante Ordinem Sacrum suscipiendum esercitiis spiritualibus per decem dies in domo urbana Sacerdotum a Missione nuncupatorum, suspensionem ab ordinibus sic susceptis ad beneplacitum S. Sedis ipso iure incurrunt: Hepiscopi vero ordinantes ab usu Pontificalium per annum. »

Riferite le parole della Costituzione Apostolicae Sedis, riporto dal « Commentario pratico delle Censure » *Latae Sententiae* del sacerdote Ciolli, le seguenti osservazioni:

« Incorrono issofatto la sospensione dall'ordine ricevuto e a beneplacito della Santa Sede quei chierici secolari esteri i quali *primo* dimorando in Roma da oltre quattro mesi si fanno da altri ordinare che dal loro proprio Ordinario senza licenza del Card. Vicario di Roma medesima; *secondo*, quelli pure di cotali che si fanno ordinare dal loro Ordinario, ma senza

prima aver subìto l'esame dinanzi al medesimo Card. Vicario; *terzo*, quelli che si fanno ordinare dal loro Ordinario dopo che sono stati rigettati nel suddetto esame. I vescovi poi che ordinano cotali, sono sospesi dai Pontificali (1) per un anno (*A. S.*, n. 46).

« A capir meglio questo caso, chiaro di per sè, basta osservare *primo*, che non riguarda i chierici regolari, nè i laici che hanno da ricevere la tonsura e insieme altri ordini, perchè dice *clerici* e non altri; *secondo*, per chierici esteri s'intendono quelli che non appartengono nè alla Diocesi di Roma, nè alle sei suburbicarie; *terzo*, non risguarda quei chierici esteri, i quali dopo aver dimorato in Roma anche più di quattro mesi, partono da questa città per non più ritornarvi e si fanno ordinare anche da altro vescovo colle dimissorie del loro Ordinario, perchè il caso parla di quei chierici esteri che dimorano tuttora in Roma, come risulta e dalla parola *commorantes* e dagli editti del 24 novembre 1608 sotto Clemente VIII, del 15 maggio 1664 sotto Alessandro VII, del 20 marzo 1743 sotto Benedetto XIV, donde questo caso è preso (2), nonchè dalla risoluzione della S. C. del 1608 riferita dal Ferraris (3). Quanto poi a quelli rigettati nell'esame di Roma, non possono essere ordinati, ancorchè abbiano lasciato affatto Roma medesima. »

Anche riguardo all'immunità dell'asilo ecclesiastico, la citata Costituzione al n. 19 stabilisce incorrer la scomunica: « Immunitatem asyli ecclesiastici violare iubentes aut ausu temerario violantes. »

Incorrono la scomunica chi con temerario ardimento violano o comandano che sia violata la immunità dell'asilo ecclesiastico.

A questo punto riporto al solito senza commenti le parole del Ciolli:

« L'immunità dell'asilo ecclesiastico è un diritto o un privilegio annesso alle chiese e ad altri luoghi sacri, per cui chi in essi si rifugia non può esserne a forza estratto, nè ricevervi alcun gastigo o tormento nè nella vita nè nelle membra (4).

« Godono del diritto di asilo *primo*, le chiese benchè interdette o pollute o non ancor benedette od anche mezze distrutte, purchè non sieno distrutte per autorità del vescovo e vi sia speranza di riedificarle, con tutti i loro annessi, cioè atrio, loggiato, tetto, campanile, sagrestia se sia annessa alla chiesa, e simili; *secondo*, i camposanti benchè separati dalla chiesa; *terzo*, la casa parrocchiale (5), i vescovati (6), i palazzi dei cardinali; *quarto*, i seminari, i monasteri, gli ospizi di carità, purchè sieno eretti per autorità ecclesiastica (7).

« A chiunque di qualsiasi religione, o per qualunque delitto compete il diritto d'asilo eccettuato nei casi seguenti: I pubblici ladroni o assassini di strada — Gli sperperatori di campagna — Gli eretici quando vi si rifugiano per il proprio delitto di eresia; altrimenti ne godono anch'essi — I rei di lesa maestà quando si tratta del capo supremo dello Stato,

e che il reo è suo suddito — Quelli che commettono omicidio o ferimento nelle stesse chiese o cimiteri, sia che di chiesa uccidano o feriscano alcun che sta fuori, sia che di fuori uccidano o feriscano chi sta dentro tali luoghi — Quelli che a forza estraggono dai luoghi immuni alcun reo che vi s'era rifugiato — Quelli che a tradimento uccidono alcuno (8). Tutti questi non godono del privilegio dell'immunità dell'asilo ecclesiastico.

« Il diritto d'asilo fa sì che non si possa estrarre il reo a forza; nè spogliarlo dalle sue vesti o altri oggetti che ha in dosso; nè proibire di portarsegli il vitto o gli altri bisognevoli alla vita; nè assediar il luogo dov'è rifugiato; nè intercettargli la fuga (9).

« Non incorre la censura chi con astuzie ed inganno fa uscir uno dal luogo di asilo, perchè in tal caso non c'è nessuna violenza al luogo sacro; nè chi è costretto dagli ordini superiori a violare l'asilo ecclesiastico, come i soldati, i carabinieri, un delegato di pubblica sicurezza, poichè non c'è *ausus temerarius,* come la S. U. I. dichiarò (1 febbraio 1871), cioè che incorre la scomunica soltanto *qui ab aliis minime coactus, prudens ac sciens immunitatem asyli ecclesiastici aut violare jubet aut exsequendo violat;* donde appare che pochissimi oggidì incorrono la censura per questo capo; poichè la legge civile non ammettendo più siffatta immunità, e dovendo i subalterni, anche prefetti, operare secondo la legge, sono scusati dalla censura. » (V. la presente opera a pag. 197 e seg.).

NOTE

(1) La sospensione dai Pontificali vuol dire la sospensione da quelli atti che son proprii dell'ordine episcopale, quali sono: ordinare, cresimare, consacrare le chiese, e gli altari, i vasi sacri, celebrare pontificalmente la messa, e altri simili; non però dal celebrare la messa in modo privato. Da ciò si vede che la sospensione portata in questo caso contro i vescovi è più lata di assai di quella inflitta nei numeri 161, 163 e 165 della Cost. *Apostolicae Sedis* dove si sospendono soltanto dal conferire gli ordini. S. Alph. VII. 341.

(2) Così Avanzini; Gury.

(3) V. *Vivar. Urbis.*

(4) Ferraris, V. *Immun.* Art. 2.

(5) Non però quella che fosse per caso abitata dal parroco, ma quella appartenente alla parrocchia.

(6) Benchè fuori della respettiva diocesi, od anche presi a pigione temporariamente.

(7) Ferraris, *ub. sup.*

(8) Ved. per questi casi le Cost. di Gregor. XIV *Cum alias,* 23 maggio 1591; di Bened. XIII *Ex quo,* 7 giugno 1725; Ferraris, *ub. sup.*

(9) Ferraris, *ub. sup.*

Parificazione degli stranieri ai cittadini: cittadini, sudditi e stranieri.

Dall'analisi che ho fatto intorno alle differenze che nelle leggi moderne esistono fra lo stato del cittadino e quello del forestiero, si rileva che quella concernente la remozione od esclusione dagli ufficii e dalle cariche pubbliche ha un'indole puramente politica che la rende estranea alle leggi civili (1), e che le altre riguardanti le condizioni ed il modo col quale gli stranieri possono adire i tribunali dello Stato e le guarentigie richieste per l'adempimento delle obbligazioni da loro assunte a favore dei cittadini trovano una sede più opportuna nelle leggi di procedura. Quelle che più strettamente si ricollegano colla materia propria di un codice civile non sono che due, l'obbligo, cioè, della cauzione *judicatum solvi* ed il divieto di far da testimoni in certi atti. Ma queste non son tali da impedire che siano gli stranieri ai cittadini parificati; e veramente non sono sembrate tali nemmeno al legislatore; avvegnachè si trovi scritto all'articolo 3 del vigente codice civile che lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti ai cittadini, salve, s'intende, le speciali eccezioni. Se non che la parificazione dello straniero al cittadino non toglie la necessità di fissare le norme della cittadinanza, non foss'altro per conoscere da quali leggi è governata la capacità di una persona. Frattanto ecco le ragioni che determinarono una siffatta parificazione: ragioni che trovansi espresse nella relazione colla quale il Guardasigilli presentava il progetto di codice civile al Senato del Regno nella tornata del 15 luglio 1863. — Senza dubbiezza, diceva egli, fu conceduto agli stranieri l'esercizio dei diritti civili attribuiti ai cittadini. Considerando le differenze che sussistono ancora rispetto al diritto civile fra i cittadini e gli stranieri, si rimarrà convinti che possano cessare senza pericolo. Era stato imposto all'attore straniero l'obbligo della cauzione, ma non si può esser tradotti in giudizio da un cittadino insolvibile? Spesso la domanda di cauzione non è che un'arma di cui si giova il convenuto per indugiare il corso del giudizio e molestare l'at-

tore. Gli accresciuti mezzi di comunicazione rendono oggi agevole al cittadino il conseguimento de'suoi diritti. La frequenza con cui oggi si avvicendano gli stranieri renderebbe pericoloso escluderli dalla testimonianza. — Se non che mentre nell'articolo 3 del vigente codice civile si stabilisce il principio della eguaglianza fra il cittadino e lo straniero per i diritti civili, non si volle vincolare in modo assoluto il legislatore escludendo perfino la possibilità di qualche disposizione eccezionale. Ed è appunto in vista di queste speciali disposizioni che si manifesta pur sempre la necessità di sapere chi sia straniero o forestiero.

Come abbiamo altrove veduto forestieri o stranieri son tutti coloro che non appartengono alla nostra associazione politica. Prima del fortunato avvenimento che ci ha condotti all'unità nazionale sotto lo scettro di un re leale quanto generoso, il Toscano, il Lombardo, il Piemontese, il Modenese, il Parmense, il Napoletano, ecc., erano stranieri tra loro. Sotto il regime dei governi antinazionali il concetto della comunanza civile era debolissimo anche tra i sudditi dello stesso principe. Le gare municipali ci tenevano divisi e i governi niuna cura si davano di togliere le cause della divisione. Il Fiorentino riguardava come forestiero il Senese; perocchè ciascuno ristringeva la patria al municipio: e fino ad una certa epoca noi avemmo ragione di considerarci l'un l'altro come tali. La memoria delle gesta gloriose delle nostre antiche repubbliche; le tradizioni storiche e la diversità negli Statuti particolari (del Sanese, del Fiorentino, ecc.) nella forma dei magistrati, nei pesi e nelle misure, e che so io, tenevano vive le antipatie tra città e città. Ma ora mercè la nostra solida unione nazionale; mercè il crescente progredire della moderna civiltà ed il riconoscimento dei diritti di natura e di ragione inviolabili per tutti gli uomini (2); mercè le nuove assennate istituzioni civili e politiche; mercè i liberali e più sicuri ordinamenti amministrativi e giuridici; mercè le splendide riforme industriali e commerciali e le maggiori comunicazioni tra i diversi popoli; mercè in particolare la benefica proclamazione della civile eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, la sola fratellanza comune, assopiti i vieti rancori municipali del passato dispotismo, n'è guida e scorta in ogni nostra azione civile e politica, e la vicendevolezza dei rapporti tra cittadini e cittadini, tra forestieri e cittadini e tra forestieri e forestieri d'ogni paese e regione ha fecondato i nostri buoni rapporti di cittadini e di uomini sì all'interno che all'estero.

Venendo ora a stabilire la differenza che passa tra cittadini, sudditi e stranieri, dirò che il nome di cittadino propriamente pare al Forti che non si possa applicare se non a colui che è capace degli onori della repubblica e che o in atto od in potenza, o direttamente o indiretta-

mente partecipa alla sovranità (3). — Sono dunque cittadini presso di noi, come generalmente presso tutti i governi rappresentativi, coloro che sono elettori od eleggibili, i membri del Senato ed i pubblici funzionarii (4). Sudditi sono tutti coloro che vivono sotto una monarchia assoluta, e che totalmente dipendenti dalla volontà del sovrano, a questa debbono ciecamente obbedire: sudditi, per esempio, sono tutti coloro che hanno domicilio nel territorio soggetto al dominio dell'autocrate delle Russie. — Anche coloro che in un governo rappresentativo o costituzionale godono del diritto di cittadinanza sono sudditi, in questo senso, cioè, che tutti sono sottomessi alle disposizioni delle leggi (5); ond'è che in tali governi, suddito è anche il re, dovendo egli alle stesse leggi ubbidire, nè a queste può in veruna guisa apportarvi variazione o modificazione, senza il concorso e l'approvazione della volontà generale emanata per mezzo dei rappresentanti della Nazione (6). Certo è però che il vocabolo di sudditi, preso nel senso politico, dev'essere bandito dalle leggi di un popolo libero come incostituzionale. La qualità di suddito o di aggregato ad un'associazione politica si acquista principalmente col modo della nascita (7): sono perciò sudditi italiani i figli di un Italiano, sia che nascano nel territorio del Regno, sia che nascano fuori del medesimo, ogniqualvolta il padre ritenga sempre la qualità di suddito italiano. Così per regola generale i figli legittimi hanno la patria del padre (l. 1., ff. ad Municipal.): gl'illegittimi quella della madre (l. 9, ff. eod. tit.): la moglie acquista quella del marito (l. 32 et 38, ff. eod. tit., l. 65, ff., de Judiciis, l. ult., Cod. de Incolis, Cod. Mulier., et in quo loco; Mullerus, de Saevitia, c. II, Jenae, 1719; Grotius, De jure belli ac pacis, lib. II, c. V, § 8, n. 2); non divenendo però assolutamente forestiera al luogo della sua origine, dove può tornare, sciolto che sia il matrimonio, in tutti i diritti che le dava la sua origine (Thes. Ombros., t. XII, dec. 46, n. 17).

Si hanno finalmente per forestieri, come ho detto altrove, tutti coloro che appartengono ad una società politica diversa dalla Nazione di cui noi siamo cittadini e sudditi (8).

NOTE

(1) È giusto infatti, come ho altrove avvertito, che i diritti politici spettino esclusivamente ai soli cittadini, perchè sono soli i cittadini che abbiano una riconosciuta capacità di esercitarli, e perchè sono soli i cittadini che sostengono tutti i carichi dello Stato, sottomettendosi così alle imposte come alla coscrizione ed al servizio della milizia comunale. I cittadini formano lo Stato: è dunque giusto e convenevole

che essi soli, e non gli stranieri, usino di quei diritti che concernono più direttamente l'amministrazione dello Stato medesimo.

(2) I diritti di natura e di ragione inviolabili per tutti gli uomini, sono quelli della libertà esteriore della nostra persona, dell'eguaglianza coi nostri simili, della libertà del pensiero, della parola e della coscienza, dell'inviolabilità del nostro onore, della proprietà dei nostri beni, della sicurezza personale e della santità delle convenzioni e dei trattati. Questi diritti son fondati sul rispetto all'umanità, cui è patria tutto il mondo, e sono un'immediata conseguenza del principio naturale di fare ad altri il bene che vorremmo fatto a noi stessi, e di non fare il male che non vorremmo fatto a noi stessi. Tale comunanza mentre distrugge l'egoismo nazionale, è una solenne protesta contro quelle leggi pagane o barbare che confondevano l'ospite col nemico.

(3) Così, a cagione d'esempio, in una repubblica aristocratica i soli nobili sono cittadini, gli altri tutti sono meri sudditi. — Hern. Conring., De Rom. Imp. Civ. post Lamprid.; Helmstadt, 1771, §§ 8 e 9. — Nelle monarchie assolute è difficile distinguere il suddito dal cittadino: anzi essendo l'abilitazione agli onori ed alle cariche dello Stato comune a tutti, si può dire che questa distinzione affatto non sussista.

(4) « Civis simpliciter nulla alia re definit magis quam participatione potestatis publicae judicandi et decernendi. » — Aristot., Politic., lib. III, lect. 1.ª — Altrove però soggiunge, modificando la precedente definizione, che cittadino è colui: « Cui habilitas est participandi potestatis publicae deliberatione et judiciariae. »

(5) È appunto in questo senso che il Forti dice esser sudditi tutti coloro che appartengono alla società politica sia che godano o no diritti di cittadinanza. In tutto quello che riguarda il diritto privato i sudditi sono tutti eguali, e tutti i diritti civili sono comuni a tutti i sudditi indipendentemente dal loro grado sociale e dalla qualità di cittadini. Non era così presso i Romani, il diritto civile dei quali essendo scritto pei soli cittadini: ma ai tempi dell'impero furon resi di egual condizione tutti gli uomini liberi abitanti nel territorio romano. — Ulp. in l. Orb. Rom., ff. de stat. hom.; Sponhem., Ad Constit. Ant. Imp., exercit. II, § 9, pag. 84; apud Grevinum, t. XI. — Questo principio oggidì si ritiene in quasi tutte le legislazioni. — In un governo bene ordinato sudditi e cittadini sono eguali davanti alla legge. Pericoloso per la pubblica tranquillità è lo introdurre distinzioni di classi, accordando maggiori diritti ad una più che ad un'altra. Questa distinzione di classi tra cittadini introdotta in Roma dal tribuno P. Sulpizio fu cagione del sovvertimento della repubblica: « Prima praecipuaque extitit evertendae reipublicae causa. » — Bodin, De repub., lib. I, c. 6; Floro, Epitom., 77 e 84. — Il prof. Berlan, trattando l'argomento nel suo catechismo costituzionale, dice che s'intende per cittadino chiunque gode in uno Stato i diritti civili, e, venendo poi a stabilire la differenza che passa fra cittadino e suddito, soggiunge, che cittadino è chi obbedisce alle leggi comuni approvate dai rappresentanti della Nazione; laddove è suddito chi rimane soggetto alla volontà ed alle leggi imposte da un principe o da una aristocrazia. Per esso può dirsi in generale che la parola cittadino offre piuttosto l'idea del diritto, e la parola suddito quella del dovere. Ma ciò devesi intendere di fronte al governo: perocchè anche i cittadini non hanno soltanto diritti, ma hanno eziandio doveri: in società i diritti altrui sono il limite morale dei diritti nostri, e il principio dei doveri. Si adempiono questi col rispettare quelli. — Lo stesso autore dice inoltre che in uno Stato v'hanno cittadini, quando il governo di questo sia democratico o partecipi della democrazia: tali sono le re-

pubbliche e gli Stati costituzionali, detti anche rappresentativi o parlamentari. — V. il cap. I del mio *Trattato legale dell'amministrazione del comune.* — Dice infine che in uno Stato vi hanno sudditi quando il governo di questo è dispotico ed assoluto. — Nel dizionario di diritto amministrativo compilato dal Vigna e dall'Aliberti poi trovo scritto che sudditi sono coloro che nati e domiciliati nello Stato hanno o no l'esercizio dei diritti civili o lo hanno in modo limitato (come lo erano gli acatolici, gli ebrei e lo sono i condannati a pene che ne portano la perdita), o che lo tengono ampiamente senza aver quello dei diritti politici: ond'è che nelle monarchie assolute tutti sono sudditi, nessuno cittadino, col qual nome devesi soltanto chiamare colui che ha l'esercizio dei diritti politici, cioè che è dalla legge ammesso più o meno immediatamente ad aver parte nei grandi poteri dello Stato.

(6) La eguaglianza dei regnicoli dinanzi alla legge forma appo noi una parte fondamentale della monarchia costituzionale, essendosi disposto all'articolo 24 dello Statuto che tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo e grado, godono tutti egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili e militari, salve le eccezioni determinate dalle leggi. Queste espressioni limitative avevan fatto nascere il dubbio, se in esse trovinsi compresi i soldati di giustizia ed i loro figli; ma questo dubbio fu risolto da apposita legge sanzionata dal re con decreto del 5 giugno 1850, per la quale furono abolite tutte le esclusioni da cui, a tenore delle leggi attuali, si troverebbero specialmente colpiti i soldati di giustizia addetti alla custodia delle carceri ed i loro figli.

(7) Ho detto principalmente, perchè la qualità di suddito si acquista anche colla naturalità: « Cives aut fiunt, aut nascuntur: naturalis civis est homo liber ejus civitatis in qua natus est, cive altero tantam cive utroque parente cive nascatur.... et plerisque locis satis est ad civem constituendum matrem habere civem.... Civis adscriptus est, qui se alterius summa potestati subjecit, et in numero civium conscriptus est.... Civis honorarius tantum, qui jus suffragiorum, ac civitatis pro suis erga rempublicam meritis, adeptus est, re vera civis dici non potest qui non sese sub alienae potestatis imperium subjungi passus est. » — Bodin, De republ., lib. I, c. 6.

(8) Ho detto qui Nazione per rilevare l'errore di coloro che ristringono la patria al municipio, restando indifferenti a quanto segue fuori dei limiti di questo.

Stato Civile (1).

Ordinamento dello Stato Civile.

TITOLO I.

Degli ufficiali dello Stato Civile e delle loro attribuzioni.

Art. 1. — Il sindaco o chi ne fa le veci, è l'ufficiale dello stato civile.

Egli può delegare le funzioni stesse ad un assessore o ad un consigliere comunale.

Per gli atti di nascita o di morte può anche delegare il segretario comunale.

La delegazione deve essere approvata dal procuratore del Re (2).

Art. 2. — L'atto di delegazione deve farsi in doppio originale, e da esso deve risultare l'accettazione della delegazione quando non si tratta del segretario comunale, o di colui che fa le veci del sindaco nei quartieri delle città, nelle borgate o frazioni di un comune.

Il procuratore del Re appone a ciascun originale la sua approvazione.

Uno degli originali viene depositato nella cancelleria del tribunale e l'altro negli archivi comunali per essere conservati tra gli atti dello stato civile.

Art. 3. — Quando le grandi città siano divise in quartieri, quando un comune di terraferma comprenda un'isola, ovvero quando una borgata o frazione di comune non possa, per ostacoli naturali avere facili comunicazioni col capoluogo, o concorrano circostanze gravi, possono istituirsi in ciascun quartiere, isola borgata o frazione di comune altri uffici di stato civile, mediante decreto del ministro di grazia e giustizia.

Gli uffici di stato civile di uno stesso comune vengono distinti con numero progressivo.

Le delegazioni in questi casi debbono essere fatte alla persona che in ciascun quartiere, isola, borgata o frazione di comune fa le veci del sindaco od anche alla persona di un elettore, osservate le formalità stabilite dagli articoli precedenti.

Art. 4. — La delegazione non ispoglia il sindaco della sua qualità legale di ufficiale dello stato civile; egli o chi ne fa le veci può sempre ricevere gli atti, anche indipendentemente dal caso di assenza o d'impedimento del delegato.

Art. 5. — La delegazione dura finchè non sia rivocata con altro atto del sindaco o finchè non siano trascorsi trenta giorni dalla notificazione fatta dal delegato al sindaco della sua rinunzia.

L'atto di rivocazione e quello di rinunzia sono depositati negli archivi comunali, e il sindaco ne spedisce copia autentica al procuratore del Re, per essere depositata nella cancelleria del tribunale.

Art. 6. — L'ufficiale dello stato civile è incaricato:

1.° di ricevere tutti gli atti concernenti lo stato civile;

2.° di custodire e conservare i registri e qualunque atto che vi si riferisca;

3.° di rilasciare gli estratti e i certificati negativi che concernono lo stato civile, e copia degli atti esistenti nel proprio ufficio e dei loro allegati quando provengono da estero Stato.

Art. 7. — L'ufficiale dello stato civile non può ricevere gli atti, nei quali esso o i suoi parenti o affini in linea retta in qualunque grado, o in linea collaterale sino al secondo, intervengono come dichiaranti.

Art. 8. — I cancellieri dei tribunali ed ogni altro depositario degli originali dei registri suddetti possono rilasciare gli estratti e i certificati negativi, o copia degli atti da essi custoditi soltanto nei casi seguenti:

1.° quando siano smarriti o siano stati distrutti i registri del comune nei quali erano gli atti di cui si chiede copia, o riguardo ai quali si domanda un certificato negativo;

2.° quando nel registro esistente nell'uffizio comunale manchi l'atto che si trova nel registro corrispondente presso loro depositato;

3.° quando l'atto esistente nel registro dell'uffizio comunale non sia conforme a quello depositato nella cancelleria del tribunale;

4.° quando si richieda copia di qualcuno dei documenti allegati al doppio registro presso loro depositato, purchè tali documenti provengano da paese estero.

I fatti accennati nei numeri 1 e 2 sono, occorrendo, accertati con certificato dell'ufficiale dello stato civile.

La difformità accennata nel numero 3 deve risultare dall'estratto rilasciato dall'ufficiale dello stato civile.

Art. 9. — Non ostante il disposto dall'articolo precedente, i cancellieri

di tribunale e gli altri depositari degli originali dei registri possono attestare a piè degli estratti rilasciati dagli ufficiali dello stato civile la loro conformità coi registri da essi custoditi.

Art. 10. — Adempiono alle funzioni di ufficiale dello stato civile nei casi speciali determinati dalla legge:

I regi agenti diplomatici e consolari e gli ufficiali che ne fanno le veci.

I commissari di marina sui bastimenti della regia marina, e i capitani o patroni sui bastimenti di privata proprietà, o coloro che ne fanno le veci.

Gli impiegati specialmente designati dai regolamenti militari.

Art. 11. — Le autorità marittime cui saranno consegnati dai commissari di marina, dai capitani o patroni gli atti originali di nascita o di morte da essi ricevuti, e gli impiegati designati dai regolamenti militari, debbono come i regi agenti diplomatici, trasmettere gli atti loro consegnati o da loro ricevuti ai rispettivi ministeri entro un termine non maggiore di tre mesi, affinchè siano da questi fatti pervenire agli ufficiali indicati dall'articolo 368 del codice civile.

Art. 12. — Gli agenti diplomatici e consolari possono rilasciare le copie autentiche degli atti contenuti nei loro registri.

Art. 13. — Gli ufficiali dello stato civile si debbono conformare alle istruzioni che loro vengono date dal ministero di grazia e giustizia.

Essi sono sotto l'immediata e diretta vigilanza dei procuratori del Re, e debbono corrispondere coi medesimi per tutto ciò che riguarda lo stato civile.

Art. 398. *codice civile.* — Le funzioni di ufficiali dello stato civile per gli atti concernenti i soldati in campagna o le persone impiegate al seguito delle armate, sono adempiuti dagli impiegati designati nei regolamenti.

Art. 399 *cod. civ.* — Le dichiarazioni così di nascita che di morte debbono essere fatte nel più breve termine, e contenere le indicazioni stabilite dai capi precedenti di questo titolo.

Art. 400 *cod. civ.* — Gli ufficiali che compiono le funzioni relative allo stato civile sono tenuti ad inviare gli atti da essi ricevuti al ministero della guerra o della marina per cura del quale debbono essere trasmessi all'ufficiale dello stato civile indicato nell'articolo 368.

TITOLO II.

Delle norme generali relative ai registri ed agli atti dello Stato Civile.

Art. 14. — In ciascun ufficio di stato civile si debbono tenere i seguenti registri:

1.° di cittadinanza;

2.° di nascita;
3.° di matrimonio;
4.° di morte.

Art. 15. — I registri debbono essere in tutto il regno conformi al modello annesso al presente regolamento (3).

Art. 16. — Il sindaco di ogni comune trasmette nell'ottobre di ciascun anno al presidente del tribunale i registri occorrenti per l'anno successivo perchè siano vidimati.

Il presidente ha cura che i registri siano tosto vidimati e restituiti al sindaco entro i primi quindici giorni di dicembre.

Art. 17. — Gli atti dello stato civile iscritti sui registri debbono in margine e di contro alla prima linea portare un numero d'ordine progressivo, e sotto al numero il nome e cognome della persona cui l'atto si riferisce.

Art. 18. — Il primo atto che si riceve in un registro deve essere steso immediatamente dopo la menzione fatta dal presidente o dal giudice delegato del numero dei fogli di cui si compone il registro.

Gli altri atti sono stesi di seguito sul registro senz'alcun spazio in bianco.

Qualora nell'atto una linea non rimanga scritta per intero, sarà alla presenza delle parti e dei testimoni coperta con una riga d'inchiostro.

Art. 19. — Qualunque quantità che si voglia esprimere con cifre numeriche sarà scritta in lettere per disteso, come le date.

Art. 20. — I registri debbono essere scritti con carattere chiaro, senza abbreviature, raschiature, o parole sovrascritte ad altre, sia nella linea, sia nello spazio intermedio alle linee.

Occorrendo di cancellare, variare od aggiungere una o più parole all'atto, l'ufficiale dello stato civile circonderà le parole che si vogliono cancellare con una linea, per modo che le medesime possano in ogni tempo essere lette, noterà le variazioni od aggiunte a piè dell'atto per postilla, e dichiarerà il numero delle parole cancellate e delle postille fatte prima delle sottoscrizioni dei dichiaranti e dei testimoni.

Art. 21. — I due originali saranno sottoscritti contemporaneamente dalle parti, dai testimoni e dall'ufficiale dello stato civile.

La firma apposta dall'ufficiale dello stato civile chiude l'atto.

L'atto chiuso non può più essere variato.

Art. 22. — Quando la legge richiede in modo espresso l'intervento del segretario comunale, questi deve anche firmare l'atto ricevuto dopo l'ufficiale dello stato civile.

Art. 23. — L'ufficiale dello stato civile quando riceve un atto deve dichiarare la sua qualità.

Se egli non è il sindaco deve anche enunciare se riceve l'atto per assenza o per impedimento di lui, ovvero se per delegazione avuta, nel qual caso indicherà la data dell'atto di delegazione.

Art. 24. — Se dopo avere ricevuto una dichiarazione sopravvenga una causa qualunque che impedisca il compimento dell'atto, l'ufficiale dello stato civile deve fare menzioue della causa per la quale l'atto rimane incompleto, e delle circostanze speciali del caso.

Art. 25. — I documenti di cui occorre fare menzione nello stendere gli atti dello stato civile, debbono enunciarsi con precisione, indicandone la qualità, la data, l'autorità da cui emanarono, e quelle altre particolarità che secondo i casi valgono a bene designare il documento.

Art. 26. — La trascrizione degli atti sopra i registri dello stato civile si compie in due modi: o trascrivendo l'atto esattamente e per intero sopra ambedue i registri originali, oppure inserendo il medesimo nel volume degli allegati.

In questo secondo caso si fa constare l'inserzione con un processo verbale steso sopra ambidue i registri originali.

La trascrizione si opera nel primo degli accennati modi soltanto quando sia espressamente ordinata.

Art. 27. — La trascrizione può essere chiesta da un privato che vi abbia interesse o dall'autorità governativa per mezzo del procuratore del Re.

L'ufficiale dello stato civile farà in ogni caso constare da chi gli provvenga la richiesta.

Art. 28. — Quando l'atto è scritto in lingua straniera, se ne trascrive la traduzione in lingua italiana.

Art. 29. — Il mattino del 1.° gennaio di ciascun anno l'ufficiale dello stato civile stende su ciascun registro ed immediatamente dopo l'ultimo atto il processo verbale, con cui dichiara chiuso il registro, indicando quale sia il numero degli atti iscritti su ciascuno dei medesimi.

Art. 30. — Chiuso i registri, egli forma tosto per ciascuno di essi un indice in ordine alfabetico dei cognomi di coloro, cui gli atti si riferiscono in conformità del modello annesso al presente regolamento per essere depositato entro i primi quindici giorni di gennaio coi registri stessi negli archivi del comune e presso la cancelleria del tribunale.

Art. 31. — Oltre l'indice annuale sarà compilato, nel gennaio dell'anno successivo ad ogni decennio, un indice dei dieci anni precedenti in doppio esemplare, giusta il modello annesso al presente regolamento.

Uno degli esemplari viene depositato negli archivi dello stato civile del comune, e l'altro si trasmette al procuratore del Re.

Nei comuni, in cui sono più uffizi di stato civile l'indice decennale comprende i registri di tutti gli uffici.

Art. 32. — Se nel corso dell'anno l'ufficiale dello stato civile riconosce che qualche registro non è sufficiente alla registrazione degli atti sino al 31 dicembre, trasmette un supplemento di registro in doppio esemplare al presidente del tribunale perchè ne faccia la vidimazione.

Il presidente fa espressa menzione nell'intestatura del registro, che questo è un supplemento ad altro registro corrispondente.

Art. 33. — Il registro suppletivo si pone in uso solo dopo esaurito il registro principale. L'ufficiale dello stato civile stende immediatamente dopo l'ultimo atto del registro principale il processo di chiusura nel modo stabilito dall'articolo 29, enunciando inoltre che al registro sussegue un supplemento.

La serie progressiva dei numeri con cui sono segnati in margine gli atti del registro principale, viene continuata nel registro suppletivo.

Art. 34. — Se il giudice istruttore ordina il trasporto dei registri all'ufficio d'istruzione, l'ufficiale dello stato civile si provvede tosto dei registri suppletivi secondo le norme segnate dagli articoli precedenti.

Appena riavuto il registro principale, chiude il registro suppletivo ed iscrive di nuovo gli atti successivi sul registro principale, continuando sempre la serie progressiva dei numeri con cui gli atti sono segnati in margine.

Art. 35. — Se nella tenuta dei registri si verifica una mancanza od una interruzione, l'ufficiale dello stato civile ne fa tosto avvertito il procuratore del Re, perchè vi possa provvedere.

Art. 36. — Se i due originali registri di una stessa classe che trovansi in corso vanno smarriti o distrutti, l'ufficiale ne avverte tosto il procuratore del Re, ed intanto si provvede secondo le norme sopra stabilite di due nuovi registri originali per ricevere gli atti successivi.

Art. 37. — Se uno solo degli originali in corso va smarrito o distrutto, il procuratore del Re provvede perchè sotto la vigilanza del pretore venga fatta una copia esatta dell'originale che ancora si conserva.

Nello stesso modo si provvede dal procuratore del Re, quando vada smarrito o distrutto l'originale già depositato presso la cancelleria.

Se viene smarrito o rimane distrutto l'originale già depositato negli archivi del comune, la copia da estrarsi dall'originale depositato presso la cancelleria viene fatta sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.

TITOLO III.

Dei documenti che si presentano all'ufficiale dello stato civile.

Art. 38. — I documenti, che si presentano all'ufficiale dello stato civile per comprovare le enunciazioni contenute negli atti, vengono ritirati dall'ufficiale e formano gli allegati degli atti stessi.

Art. 39. — Gli allegati di ciascun atto sono muniti del *visto* dell'ufficiale dello stato civile e raccolti in un particolare fascicolo.

Art. 40. — Sopra questo fascicolo l'ufficiale indica:

1.° il nome e cognome di coloro, cui l'atto si riferisce;

2.° il registro che contiene l'atto ed il numero progressivo col quale l'atto è nel medesimo segnato;

3.° il numero dei documenti che vi sono inchiusi.

Art. 41. — Si formano quattro volumi dei fascicoli che contengono gli allegati corrispondenti ai quattro registri di cittadinanza, di nascita, di matrimonio e di morte.

I fascicoli sono per ciascun volume segnati con un numero progressivo, conservando l'ordine cronologico delle date degli atti.

I volumi sono trasmessi coi registri corrispondenti al procuratore del Re per essere depositati presso la cancelleria del tribunale.

Art. 42. — I documenti che si presentano all'ufficiale dello stato civile debbono essere autentici, conforme alle leggi sul bollo e sul registro, e legalizzati nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti.

I documenti rilasciati da autorità straniere debbono essere legalizzati dal ministero degli affari esteri o dell'autorità da esso delegata.

Art. 43. — Se i documenti sono scritti in lingua straniera debbono essere accompagnati da una traduzione in italiano autenticata dall'agente diplomatico o consolare del paese in cui il documento fu fatto, ovvero da un traduttore ufficiale.

Mancando la traduzione, l'ufficiale dello stato civile od il procuratore del Re nomina un perito d'ufficio che faccia la traduzione a spese della parte richiedente.

La traduzione deve essere confermata dal perito con giuramento.

Art. 350 *codice civile* — Gli atti di nascita, di matrimonio e di morte debbono essere formati nel comune in cui tali fatti accadono.

Art. 351 *cod. civ.* — Gli atti e le dichiarazioni da farsi dinanzi agli ufficiali dello stato civile si riceveranno in presenza di due testimoni scelti dalle parti interessate, i quali siano di sesso maschile, abbiano compiuto gli anni ventuno e risiedano nel comune (4).

Art. 352 *cod. civ.* — Gli atti relativi allo stato civile enuncieranno il comune, la casa, l'anno, il giorno e l'ora in cui sono formati; il nome, cognome e la qualità dell'ufficiale dinanzi a cui si formano; il nome, cognome, l'età, la professione e il domicilio o la residenza delle persone che vi sono indicate in qualità di dichiaranti e di testimoni, e i documenti presentati dalle parti.

L'ufficiale dello stato civile darà lettura dell'atto, e farà in esso menzione dell'adempimento di questa formalità.

Art. 353 *cod. civ.* — Gli atti saranno sottoscritti dai dichiaranti, dai testimoni e dall'ufficiale; se i dichiaranti o i testimoni non possono sottoscrivere l'atto, si farà menzione della causa dell'impedimento.

Art. 354. *cod. civ.* — Le parti interessate, nei casi in cui non siano tenute a comparire personalmente, potranno farsi rappresentare da persona munita di procura speciale ed autentica.

Art. 355 *cod. civ.* — Gli ufficiali dello stato civile non potranno enunciare negli atti di cui sono richiesti, se non quelle dichiarazioni e indicazioni che sono per ciascun atto stabilite e permesse.

Art. 356 *cod. civ.* — I registri dello stato civile saranno tenuti in doppio originale.

Art. 357 *cod. civ.* — I registri, prima di essere posti in uso, saranno vidimati in ciascun foglio dal presidente del tribunale civile, o da un giudice del tribunale delegato dal presidente con decreto da scriversi sulla prima pagina del registro.

In questa prima pagina il presidente o giudice delegato indicherà di quanti fogli sia composto il registro.

Art. 358 *cod. civ.* — Gli atti saranno inscritti sui registri di seguito e senza alcun spazio in bianco.

Le cancellazioni e le postille saranno approvate e firmate prima della chiusa degli atti; non vi saranno abbreviature, e le date saranno sempre scritte in lettere per disteso.

Art. 359 *cod. civ.* — Qualunque annotazione sopra un atto già iscritto nei registri, quando sia legalmente ordinata, si farà in margine di esso, a richiesta delle parti interessate, dall'ufficiale dello stato civile nei registri correnti od in quelli depositati negli archivi del comune, e dal cancelliere del tribunale nei registri depositati presso la cancelleria. Per tale effetto l'ufficiale dello stato civile ne darà avviso entro tre giorni al procuratore del Re, il quale veglierà acciocchè l'annotazione sia fatta in modo uniforme sui due originali dei registri.

Art. 360 *cod. civ.* — I registri saranno chiusi dagli ufficiali dello stato civile alla fine d'ogni anno con apposita dichiarazione scritta e sottoscritta immediatamente dopo l'ultimo atto iscritto sul registro; ed entro 15 giorni uno degli originali sarà depositato negli archivi del comune e l'altro presso la cancelleria del comune.

Art. 361 *cod. civ.* — Le procure e le altre carte annesse agli atti dello stato civile saranno munite del visto dell'ufficiale pubblico, ed unite a quello degli originali che deve rimanere presso il tribunale.

Art. 362 *cod. civ.* — I registri dello stato civile sono pubblici; gli ufficiali dello stato civile non possono ricusare gli estratti e i certificati negativi che vengono loro richiesti, e debbono fare le indagini che occorrono ai privati negli atti affidati alla loro custodia.

Gli estratti conterranno tutte le annotazioni che si trovano apposte all'atto originale.

Art. 363 *cod. civ.* — Gli atti dello stato civile formati secondo le disposizioni degli articoli precedenti fanno prova fino a querela di falso di ciò che l'uffiziale pubblico attesta avvenuto alla sua presenza.

Le dichiarazioni dei comparenti fanno fede sino a prova contraria.

Le indicazioni estranee all'atto non hanno alcun valore.

Art. 364 *cod. civ.* — Se non si saranno tenuti i registri, o si saranno distrutti o smarriti in tutto od in parte, o vi sarà stata interruzione nella tenuta dei medesimi, sarà ammessa la prova delle nascite, dei matrimoni e delle morti, tanto per documenti o per iscritture, quanto per testimonii.

Se la mancanza e distruzione, lo smarrimento o l'interruzione fossero accaduti per dolo del richiedente, egli non sarà ammesso alla prova autorizzata con questo articolo.

Art. 365 *cod. civ.* — Il procuratore del Re è invitato di vegliare per la regolare tenuta dei registri, e potrà in ogni tempo verificarne lo stato.

Egli dovrà in ciascun anno procedere alla loro verificazione, quando vengono depositati nella cancelleria del tribunale; formerà coll'opera del cancelliere un processo verbale dei resultati della verificazione, ordinerà il deposito dei registri negli archivi del tribunale, e promuoverà l'applicazione delle pene pecuniarie contro coloro che vi abbiano dato luogo, ed anche le rettificazioni richieste dall'interesse pubblico, chiamate le parti interessate.

Art. 366 *cod. civ.* — Avvenendo uno dei casi espressi nell'articolo 364 il tribunale, sulla istanza del procuratore del Re, potrà ordinare che siano rifatti, se è possibile, gli atti ommessi, distrutti o smarriti, ovvero che si supplisca alla loro mancanza con atti giudiziari di notorietà, mediante le dichiarazioni giurate almeno di quattro persone informate, e degne di fede, chiamate sempre le parti interessate, e senza pregiudizio dei loro diritti.

Se venga a risultare la celebrazione di un matrimonio dinanzi ad un ufficiale dello stato civile non competente, e sia perenta l'azione per impugnarlo, il tribunale, sull'istanza del procuratore del Re, potrà ordinare la trasmissione di una copia autentica dell'atto all'ufficiale davanti al quale si sarebbe dovuto celebrare il matrimonio.

Art. 367 *cod. civ.* — Gli atti dello stato civile seguiti in paeso estero fanno fede quando siansi osservate le forme stabilite dalle leggi del luogo.

È dovere del cittadino che ha fatto procedere ad uno di tali atti, di rimetterne entro tre mesi copia al regio agente diplomatico o consolare di più vicina residenza, salvochè preferisca di trasmetterla direttamente all'ufficio dello stato civile indicato nell'articolo seguente.

Art. 368 *cod. civ.* — È in facoltà dei cittadini che si trovano fuori del regno di far ricevere gli atti di nascita, matrimonio o morte dai regi agenti diplomatici o consolari, purchè si osservino le forme stabilite da questo codice;

I regi agenti diplomatici o consolari e gli ufficiali che ne fanno le veci, devono entro tre mesi trasmettere, copia degli atti anzidetti, a loro consegnati e da loro ricevuti, al ministero degli affari esteri per cura del quale si faranno pervenire;

Gli atti di nascita all'ufficio dello stato civile del domicilio del fanciullo e della madre, se il padre non è conosciuto;

Gli atti di matrimonio all'ufficio dello stato civile dei comuni dell'ultimo domicilio degli sposi;

Gli atti di morte all'ufficio dello stato civile del comune dell'ultimo domicilio del defunto.

Art. 369 *cod. civ.* — Il presidente del senato assistito dal notajo della corona adempierà le funzioni di ufficiale dello stato civile per gli atti di nascita, di matrimonio e di morte del Re e delle persone della famiglia reale.

Art. 370 *cod. civ.* — Gli atti saranno iscritti sopra un doppio registro originale, l'uno dei quali sarà custodito negli archivi generali del regno e l'altro negli archivi del senato a norma dell'articolo 38 dello statuto.

TITOLO IV.

Dei registri di cittadinanza.

Art. 44. — Nei registri di cittadinanza si ricevono:

1.° le dichiarazioni di chi, essendo reputato straniero, può eleggere la cittadinanza italiana;

2.° le dichiarazioni di chi, essendo reputato cittadino italiano può eleggere la qualità di straniero;

3.° le dichiarazioni di rinunzia alla cittadinanza italiana;

4.° le dichiarazioni di aver fissato o di voler fissare nel regno il domicilio;

5.° le dichiarazioni di trasferimento di domicilio da un comune ad altro del regno.

Art. 45. — Nei detti registri si trascrivono i decreti reali con cui è concessa la cittadinanza.

Art. 46. — Le dichiarazioni accennate nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 44 si ricevono dall'ufficiale dello stato civile della residenza del di-

chiarante, quando risieda nel regno, e dagli agenti diplomatici o consolari se si trova in paese estero.

I detti agenti trasmettono nei tre mesi successivi alla loro data copia delle dichiarazioni da essi ricevute al ministero degli affari esteri, per cura del quale si fanno pervenire all'ufficiale dello stato civile del luogo dell'ultimo domicilio del dichiarante, od in mancanza dell'ultimo domicilio del padre.

Art. 47. — Le dichiarazioni accennate nel numero 4 dell'articolo 44 debbono farsi avanti all'ufficiale dello stato civile del luogo nel quale il dichiarante ha la sua residenza, o nel quale intende fissarla.

Art. 48. — Le dichiarazioni accennate nei numeri 1 e 2 dell'articolo 44 debbono esprimere le circostanze, per le quali il dichiarante crede di poterle fare.

Il dichiarante deve inoltre provare, colla produzione dell'atto di nascita o di quello di notorietà, di essere entro l'anno dalla età maggiore determinata secondo le leggi del regno.

Art. 49. — La dichiarazione accennata nel numero 4 dell'articolo 44 deve contenere il motivo che la determina, e lo scopo che con essa si vuole raggiungere.

Quando la dichiarazione è fatta da una vedova a norma dell'articolo 14 del codice civile, la medesima deve provare lo stato di sua vedovanza colla produzione dell'atto di morte del marito.

Art. 50. — L'ufficiale dello stato civile prima di trascrivere il decreto della concessa cittadinanza riceve il giuramento dello straniero, osservati i riti speciali della religione da lui professata, *di essere fedele al Re e di osservare lo statuto e le leggi del regno.*

L'adempimento di questa formalità deve constare nel processo di trascrizione.

Art. 51. — Se l'ufficiale viene richiesto della trascrizione del detto decreto quando sono trascorsi sei mesi dalla data del medesimo, egli deve ricusarsi di ricevere il giuramento e di registrare il decreto.

Art. 1 *codice civile.* — Ogni cittadino gode dei diritti civili purchè non ne sia decaduto per condanna penale.

Art. 2 *cod. civ.* — I comuni, le provincie, gli istituti pubblici civili od ecclesiastici, ed in generale tutti i corpi morali legalmente riconosciuti, sono considerati come persone, e godono dei diritti civili secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico.

Art. 3 *cod. civ.* — Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti ai cittadini.

Art. 4 *cod. civ.* — È cittadino il figlio di padre cittadino.

Art. 5 *cod. civ.* — Se il padre ha perduto la cittadinanza prima del

nascimento del figlio, questi è riputato cittadino, ove sia nato nel regno e vi abbia la sua residenza.

Può nondimeno entro l'anno dell'età maggiore determinata secondo le leggi del regno, eleggere la qualità di straniero facendone la dichiarazione davanti l'ufficiale dello stato civile della sua residenza, o, se si trova in paese estero, davanti i regi agenti diplomatici o consolari.

Art. 6 *cod. civ.* — Il figlio nato in paese estero da padre che ha perduta la cittadinanza prima del suo nascimento è riputato straniero.

Egli può tuttavia eleggere la qualità di cittadino, purchè ne faccia la dichiarazione a norma dell'articolo precedente, e fissi nel regno il suo domicilio entro l'anno dalla fatta dichiarazione.

Però se egli ha accettato un impiego pubblico nel regno, oppure ha servito, o serve nell'armata nazionale di terra o di mare, od ha altrimenti soddisfatto alla leva militare senza invocarne esenzione per la qualità di straniero, sarà senz'altro riputato cittadino.

Art. 7 *cod. civ.* — Quando il padre sia ignoto, è cittadino il figlio nato da madre cittadina.

Ove la madre abbia perduto la cittadinanza prima del nascimento del figlio, si applicano a questo le disposizioni dei due articoli precedenti.

Se neppure la madre è conosciuta, è cittadino il figlio nato nel regno.

Art. 8 *cod. civ.* — È riputato cittadino il figlio nato nel regno da straniero che vi abbia fissato il suo domicilio da dieci anni non interrotti, la residenza per causa di commercio non basta a determinare il domicilio.

Egli può tuttavia eleggere la qualità di straniero, purchè ne faccia dichiarazione nel tempo e modo stabilito dall'articolo 5.

Ove lo straniero non abbia fissato da dieci anni il suo domicilio nel regno, il figlio è riputato straniero, ma gli sono applicabili le disposizioni dei due capoversi dell'articolo 6.

Art. 9 *cod. civ.* — La donna straniera che si marita a un cittadino acquista la cittadinanza e la conserva anche vedova.

Art. 10 *cod. civ.* — La cittadinanza si acquista dallo straniero anche colla naturalità concessa per legge o per decreto reale.

Il decreto reale non produrrà effetto se non sarà registrato dall'ufficiale dello stato civile del luogo dove lo straniero intende fissare od ha fissato il suo domicilio, e se non sarà da lui prestato giuramento davanti lo stesso ufficiale di essere fedele al Re e di osservare lo statuto e le leggi del regno.

La registrazione deve essere fatta sotto pena di decadenza entro sei mesi dalla data del decreto.

La moglie e i figli minori dello straniero che ha ottenuto la cittadinanza divengono cittadini, semprechè abbiano anch'essi fissato la residenza

nel regno; ma i figli possono scegliere la qualità di straniero, facendone dichiarazione a norma dell'articolo 5.

Art. 11 *cod. civ.* — La cittadinanza si perde:

1.° da colui che vi rinunzia con dichiarazione davanti l'ufficiale dello stato civile del proprio domicilio, e trasferisce in paese estero la sua residenza;

2.° da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero;

3.° da colui che, senza permissione del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera.

La moglie e i figli minori di colui che ha perduta la cittadinanza divengono stranieri, salvo che abbiano continuato a tenere la loro residenza nel regno.

Nondimeno possono riacquistare la cittadinanza nei casi e modi espressi nel capoverso dell'articolo 14 quanto alla moglie, e nei due capoversi dell'articolo 6, quanto ai figli.

Art. 12 *cod. civ.* — La perdita della cittadinanza nei casi espressi nell'articolo precedente non esime dagli obblighi del servizio militare, nè dalle pene inflitte a chi porti le armi contro la patria.

Art. 13 *cod. civ.* — Il cittadino che ha perduto la cittadinanza per alcuno dei motivi espressi nell'articolo 11, la ricupera purchè:

1.° rientri nel regno con permissione speciale del governo;

2.° rinunzi alla cittadinanza straniera, all'impiego od al servizio militare accettati in paese estero;

3.° dichiari davanti l'ufficiale dello stato civile di fissare e fissi realmente entro l'anno il suo domicilio nel regno.

Art. 14 *cod. civ.* — La donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, semprechè col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito.

Rimanendo vedova, ricupera la cittadinanza se risiede nel regno o vi rientri, e dichiari in ambedue i casi davanti l'ufficiale dello stato civile di volervi fissare il suo domicilio.

Art. 15 *cod. civ.* — L'acquisto o riacquisto della cittadinanza nei casi precedentemente espressi non ha effetto, se non dal giorno successivo a quello in cui furono adempiute le condizioni e formalità stabilite.

Art. 16 *cod. civ.* — Il domicilio civile di una persona è nel luogo in cui essa ha la sede principale dei propri affari od interessi.

La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.

Art. 17 *cod. civ.* — Il trasferimento della residenza in un altro luogo coll'intenzione di fissarvi la sede principale produce cangiamento di domicilio.

Tale intenzione si prova colla doppia dichiarazione fatta all'uffizio dello

stato civile del comune che si abbandona, e a quello del comune in cui si fissa il domicilio, o con altri fatti che valgono a dimostrarla.

Art. 18 *cod. civ.* — La moglie che non sia legalmente separata ha il domicilio del marito; divenendo vedova lo conserva, finchè non ne abbia acquistato un altro.

Il minore non emancipato ha il domicilio del padre o della madre o del tutore.

Il maggiore interdetto ha il domicilio del tutore.

Art. 19 *cod. civ.* — Si può eleggere domicilio speciale per certi affari od atti.

Quest'elezione deve risultare da prova scritta.

TITOLO V.

Dei registri di nascita.

Art. 52. — Nei registri di nascita si ricevono:

1.° le dichiarazioni delle nascite;

2.° i processi relativi alla presentazione di bambini trovati;

3.° i processi di presentazione di bambini, dei quali non fu ancora dichiarata la nascita, e che vengono portati morti all'ufficio dello stato civile.

Art. 53. — Nei detti registri si trascrivono:

1.° gli atti di dichiarazione di nascita ricevuti all'estero;

2.° gli atti di dichiarazione di nascita ricevuti durante un viaggio di mare;

3.° gli atti di dichiarazione di nascita ricevuti dagli impiegati militari;

4.° gli atti di dichiarazione di nascita ricevuti dall'ufficiale dello stato civile di un comune in cui un bambino nacque accidentalmente;

5.° le dichiarazioni di consegna di fanciulli ai pubblici ospizi;

6.° gli atti di riconoscimento di figli naturali;

7.° i decreti di adozione, legittimazione, cambiamento od aggiunta di nome e cognome, di concessione di titoli di nobiltà e di predicato;

8.° le sentenze di rettificazione.

Gli atti accennati nei numeri 1, 2, 3, 4 e 5 debbono essere trascritti esattamente e per intiero.

RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATURALI.

Art. 159 *codice civile.* — Il figlio naturale può essere riconosciuto dal padre e dalla madre tanto congiuntamente quanto separatamente.

ART. 180 *cod. civ.* — Non possono essere riconosciuti:

1.° i figli nati da persone di cui anche una soltanto fosse al tempo del concepimento legata in matrimonio con altra persona;

2.° i figli nati da persone fra le quali non poteva sussistere matrimonio per vincolo di parentela o di affinità in linea retta in infinito, o per vincolo di parentela in linea collaterale nel secondo grado.

ART. 181 *cod. civ.* — Il riconoscimento di un figlio naturale si farà nell'atto di nascita, o con un atto autentico anteriore o posteriore alla nascita (vedi art. 182 e seguenti del codice civile).

ADOZIONE.

ART. 202 *cod. civ.* — L'adozione è permessa alle persone dell'uno e dell'altro sesso le quali non abbiano discendenti legittimi o legittimati, abbiano compiuti i cinquant'anni e superino almeno di diciott'anni l'età di coloro che intendono di adottare (vedi articolo 203 e seguenti del codice civile).

LEGITTIMAZIONE.

ART. 194 *cod. civ.* — La legittimazione attribuisce a colui che è nato fuori di matrimonio la qualità di figlio legittimo.

Essa si opera per susseguente matrimonio contratto fra i genitori del figlio naturale, o per decreto reale.

ART. 195 *cod. civ.* — Non possono essere legittimati per susseguente matrimonio nè per decreto reale i figli che non possono essere legalmente riconosciuti (vedi art. 196 e seguenti del codice civile).

ART. 54. — In margine agli atti di nascita si farà annotazione dei decreti di adozione, di legittimazione, di cambiamento od aggiunta di nome e cognome, di concessione di titoli di nobiltà e di predicato, degli atti di riconoscimento degli atti di matrimonio e delle sentenze di rettificazione passate in giudicato che riguardano l'atto già inscritto sui registri.

ART. 55. — Quando l'ufficiale dello stato civile riceve una dichiarazione di nascita senza che ad un tempo si presenti il neonato, deve far constare il motivo per cui ha dispensato il richiedente dalla presentazione del medesimo, e dichiarare di essersi altrimenti accertato della verità della nascita.

ART. 56. — Se il bambino non è vivo al momento della dichiarazione di nascita, l'ufficiale si limita ad esprimere questa circostanza nell'atto,

e tralascia di stendere alcuna dichiarazione di morte nel registro a ciò destinato.

La dichiarazione di morte si stende però nel caso in cui il neonato venga a morire nell'atto che si dichiara la nascita.

Art. 57. — L'ufficiale non può tener conto della dichiarazione che dai comparenti si facesse che il bambino sia nato vivo o morto. Può bensì nell'interesse della statistica raccogliere notizie intorno alle varie condizioni dei nati morti, se cioè siano morti prima, durante, o subito dopo il parto.

Art. 58. — Nelle dichiarazioni di nascita di bambini, di cui sono ignoti i genitori, l'ufficiale dello stato civile impone ai medesimi un nome ed un cognome, evitando che siano ridicoli o tali da lasciar sospettare l'origine.

Deve del pari astenersi dal dar loro cognomi appartenenti a famiglie conosciute, e dall'imporre cognomi come nomi, o nomi di città come cognomi.

Art. 59. — Trattandosi di bambini trovati o nati da genitori ignoti, i quali debbono portarsi ad un pubblico ospizio, l'ufficiale dello stato civile indica nell'atto l'ospizio cui sono mandati, e rimette alla persona di ciò incaricata una copia della dichiarazione di nascita, perchè sia consegnata al direttore dello stabilimento insieme col bambino e cogli altri oggetti e contrassegni ritrovati presso il medesimo. Il direttore dello stabilimento fa iscrivere almeno sommariamente l'atto nei registri dello stabilimento.

Art. 60. — L'ufficiale a cui si presenti una persona per dichiarare una nascita dopo il termine dei cinque giorni fissati dalla legge, o che venga egli stesso a conoscere la ommessa denunzia, deve farne rapporto al procuratore del Re.

Art. 61. — L'ufficiale dello stato civile, che fu autorizzato con sentenza a ricevere la dichiarazione tardiva di nascita, trascrive sui registri la sentenza coll'atto stesso con cui riceve la dichiarazione.

Art. 371 *codice civile.* — Nei cinque giorui successivi al parto si dovrà fare la dichiarazione di nascita all'ufficiale dello stato civile del luogo a cui sarà altresì presentato il neonato.

L'ufficiale dello stato civile potrà, per circostanze gravi, dispensare dalla presentazione del neonato, accertandosi altrimenti della verità della nascita.

Art. 372 *cod. civ.* — Dopo i cinque giorni della nascita, la dichiarazione non potrà farsi se non osservato il procedimento stabilito per la rettificazione degli atti dello stato civile.

Art. 373 *cod. civ.* — La dichiarazione di nascita deve essere fatta dal padre o da un suo procuratore speciale, in mancanza dal dottore di medicina o chirurgia, o dalla levatrice, o da qualche altra persona che abbia

assistito al parto, o se la puerpera era fuori della sua ordinaria abitazione, dal capo della famiglia, o dall'ufficiale delegato dello stabilimento in cui ebbe luogo il parto.

La dichiarazione può anche essere fatta dalla madre o da persona munita di suo speciale mandato.

L'atto di nascità sarà steso immediatamente dopo.

Art. 374 *cod. civ.* — L'atto di nascita deve enunciare il comune, la casa, il giorno e l'ora della nascita, il sesso del neonato, e il nome che gli è stato dato.

Se il dichiarante non dà un nome al neonato, vi supplirà l'ufficiale dello stato civile.

Se il parto è gemello, se ne farà menzione in ciascuno dei due atti, esprimendo chi nacque prima, chi secondo.

Quando al momento della dichiarazione di nascita il bambino non fosse vivo, l'ufficiale dello stato civile esprimerà questa circostanza, senza tener conto della dichiarazione che si facesse dai comparenti che il bambino sia nato vivo o morto.

Art. 375 *cod. civ.* — Se la nascita è di unione legittima, la dichiarazione deve inoltre enunciare il nome e cognome, la professione e il domicilio del padre e della madre.

Art. 376 *cod. civ.* — Se la nascita è da unione illegittima la dichiarazione non può enunciare che il nome e cognome, la professione e il domicilio del genitore o dei genitori dichiaranti.

Quando la dichiarazione è fatta da altre persone non si enuncierà che il nome e cognome, la professione e il domicilio della madre, se consti per atto autentico che questa acconsente alla dichiarazione.

Art. 377 *cod. civ.* — Chiunque trovi un bambino è tenuto a farne la consegna all'ufficiale dello stato civile, colle vesti e cogli altri oggetti ritrovati presso il medesimo, e a dichiarare tutte le circostanze del tempo e luogo in cui sarà stato ritrovato.

Si stenderà della consegna un circostanziato processo verbale che enuncierà inoltre l'età apparente del bambino, il sesso, il nome che gli sarà dato e l'autorità civile a cui verrà consegnato.

Questo processo verbale sarà iscritto sui registri.

Art. 378 *cod. civ.* — Quando un fanciullo sia stato consegnato ad un pubblico ospizio, la direzione di esso per mezzo di uno de' suoi impiegati di ciò incaricato deve trasmettere la dichiarazione scritta nei tre giorni successivi, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui è stabilito l'ospizio, indicando il giorno e l'ora in cui fu raccolto il fanciullo esposto, il sesso, l'età apparente, e gli oggetti ritrovati presso il medesimo.

L'amministrazione deve pure indicare all'ufficiale dello stato civile il nome e cognome dato al fanciullo e il numero d'ordine in cui sarà iscritto.

Art. 379 *cod. civ.* — Nel caso di nascita di un figlio fuori del comune in cui i genitori hanno il domicilio o la residenza, l'ufficiale che avrà ricevuto l'atto, ne trasmetterà entro dieci giorni una copia autentica all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto, per essere iscritta nei registri colla data del giorno in cui la copia gli sarà pervenuta.

Art. 380 *cod. civ.* — Se nasce un bambino durante un viaggio di mare, l'atto di nascita deve formarsi entro le ventiquattro ore, sui bastimenti della regia marina, dal commissario di marina o da chi ne fa le veci, e sui bastimenti di privata proprietà, dal capitano o patrono della nave, o da chi ne fa le veci.

L'atto di nascita sarà inscritto a piè del ruolo dell'equipaggio.

Art. 381 *cod. civ.* — Nel primo porto cui approderà il bastimento, se il porto è in paese estero e vi risieda un regio agente diplomatico o consolare, il commissario di marina, il capitano od il patrono sono tenuti a depositare presso di lui copia autentica degli atti di nascita che avranno fatti; e se il porto è nel regno, sono tenuti a depositare gli atti originali presso l'autorità marittima la quale ne farà la trasmissione all'ufficiale dello stato civile indicato nell'articolo 368.

Art. 382 *cod. civ.* — L'atto di riconoscimento di un figlio sarà iscritto nei registri coll'indicazione della sua data, e se ne farà menzione in margine dell'atto di nascita, quando vi sia.

TITOLO VI.

Della celebrazione del matrimonio.

Capo I.

Registri per la richiesta delle pubblicazioni.

Art. 62. — In ciascun ufficio dello stato civile sarà tenuto un registro speciale per le richieste delle pubblicazioni di matrimonio e pei processi di affissione delle medesime.

Le norme stabilite dal codice civile e dal presente regolamento pei registri di cittadinanza, di nascita, di matrimonio e di morte sono comuni al registro per le pubblicazioni di matrimonio, salvo ciò che è stabilito negli articoli seguenti.

Art. 63. — Il registro per le pubblicazioni è tenuto in un solo originale ed è vidimato dal pretore, osservate le formalità espresse nell'art. 357 del codice civile.

Art. 64. — Questo registro fa parte del volume degli allegati al registro per gli atti di matrimonio. Esso viene trasmesso al procuratore del Re soltanto dopo che siano stati celebrati tutti gli atti di matrimonio delle cui pubblicazioni furono nel medesimo ricevute le richieste, ovvero dopo che pel decorso dei 180 giorni indicati nell'articolo 77 del codice civile le pubblicazioni si considerano come non avvenute.

Art. 65. — La richiesta per le pubblicazioni deve farsi all'ufficiale dello stato civile davanti al quale gli sposi celebreranno il matrimonio.

Art. 66. — Se la richiesta è fatta da un solo degli sposi o da persona che lo rappresenti, in esecuzione di una promessa di matrimonio, fatta per scrittura privata, giusta il disposto dell'articolo 54 del codice civile l'ufficiale non può procedere alle pubblicazioni se le firme dei contraenti e di coloro che v'intervennero per dare il loro consenso, non sono autenticate dal sindaco del luogo in cui la promessa fu fatta o da un notaio.

Art. 67. — Chi richiede le pubblicazioni deve dichiarare:

il nome, il cognome, la professione ed il luogo della nascita degli sposi;

il luogo di loro residenza nell'ultimo anno;

il nome, cognome, la professione e la residenza dei loro genitori;

se gli sposi abbiano ascendenti o padre adottivo, ovvero se sia richiesto il consenso del consiglio di famiglia o di tutela;

se tra gli sposi esista un qualche impedimento di parentela o di affinità;

se gli sposi abbiano già contratto precedente matrimonio;

se niuno degli sposi si trovi nelle condizioni accennate dagli articoli 61 e 62 del codice civile.

Le dichiarazioni fatte da chi richiede le pubblicazioni devono essere confermate con giuramento davanti all'ufficiale dello stato civile dai due testimoni che firmano l'atto di richiesta.

Art. 68. — Chi richiede le pubblicazioni deve inoltre presentare gli atti di nascita degli sposi e tutti quegli altri documenti, che per le fatte dichiarazioni sono necessari affinchè possano unirsi in matrimonio.

Art. 69. — Se lo sposo è in attività di servizio militare o nel novero di coloro che sono assimilati ai militari giusta l'articolo 9 del regolamento di disciplina militare approvato col regio decreto del 30 ottobre 1859, deve presentare il permesso del Re o del ministero della guerra, in conformità dell'art. 53 del regolamento suddetto.

Art. 70. — Se gli sposi abbisognano del consenso di qualche ascendente, del padre adottivo, o del consiglio di famiglia o di tutela, devono far constare la prestazione del consenso nel modo indicato dall'articolo 81 del codice civile, o presentare copia del provvedimento di cui all'articolo 67 del codice stesso, o provare l'impossibilità in cui è l'ascendente di manifestare la sua volontà.

Tale impossibilità si prova:

1.° colla produzione dei relativi documenti, quando essa consti già in modo legale, come nell'assenza dichiarata, nell'interdizione pronunciata ed in casi simili;

2.° colla produzione di un atto di notorietà redatto nelle forme indicate dall'articolo 80 del codice civile, quando l'impossibilità non consti ancora altrimenti nei modi legali come nei casi di assenza presunta, di malattia mentale ed in casi simili.

Art. 71. — Gli impedimenti di parentela o di affinità vengono esclusi colla presentazione di una copia del decreto di dispensa.

Art. 72. — Se uno degli sposi ha già contratto un precedente matrimonio, deve provare la presente sua libertà di stato colla produzione dell'estratto di morte del precedente coniuge o di copia della sentenza di annullamento.

Trattandosi di una vedova, l'ufficiale dello stato civile avvertirà specialmente che siano decorsi i dieci mesi dallo scioglimento o dall'annullamento del matrimonio precedente, a norma dell'articolo 57 del codice civile.

Art. 73. — Se gli sposi ottennero la dispensa di una delle pubblicazioni, chi le richiede presenta il decreto di dispensa.

Art. 74. — L'ufficiale dello stato civile prima di chiudere il processo verbale che contiene le dichiarazioni accennate nell'articolo 67 e la menzione dei documenti in conseguenza delle medesime presentati, indica quali siano i comuni in cui devono eseguirsi le pubblicazioni.

Art. 75. — Quando uno degli sposi ha avuto nell'anno precedente la sua residenza all'estero, l'ufficiale fa eseguire le pubblicazioni nel luogo del suo ultimo domicilio.

Lo sposo deve far constare la sua libertà di stato pel tempo che dimorò all'estero.

Art. 76. — La richiesta delle pubblicazioni che si faccia da un sordomuto, che sappia leggere e scrivere, viene presentata in iscritto.

Se il sordo-muto non sa scrivere, l'ufficiale di stato civile chiama un interprete fra i parenti del medesimo o le persone che più gli sono famigliari, e fattolo giurare di tradurre fedelmente i segni, riceve la richiesta.

Art. 77. — Quando gli sposi siano stati dispensati da ambedue le pubblicazioni, l'ufficiale dello stato civile prima di procedere alla celebrazione del matrimonio riceve la dichiarazione indicata nell'articolo 67 coi documenti giustificativi, e ne stende processo verbale nel registro per la richiesta delle pubblicazioni, accennando in fine del medesimo che queste si ommettono per dispensa ottenuta.

Art. 78. — Nel caso di imminente pericolo di vita, se gli sposi hanno prole naturale vivente che intendono di legittimare, l'ufficiale di stato

civile può procedere alla celebrazione del matrimonio, ommessa ogni formalità, purchè vi preceda la dichiarazione giurata di quattro testimoni che accertino non esistere fra gli sposi impedimenti di parentela, di affinità o di stato, e siavi consenso degli ascendenti o del tutore.

Art. 70 *codice civile.* — La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta da due pubblicazioni da farsi per cura dell'ufficiale dello stato civile.

L'atto di pubblicazione indicherà il nome, il cognome, la professione, il luogo di nascita, e la residenza degli sposi, se essi siano maggiori o minori di età, e il nome, il cognome, la professione e la residenza dei genitori.

Art. 71 *cod. civ.* — Le pubblicazioni devono essere fatte nel comune in cui ciascuno degli sposi ha la sua residenza.

Se la residenza attuale duri da meno di un anno, le pubblicazioni devono pur farsi nel comune della residenza precedente.

Art. 72 *cod. civ.* — Le pubblicazioni si fanno alla porta della casa comunale in due domeniche successive.

L'atto resterà affisso nell'intervallo tra l'una e l'altra pubblicazione e per tre giorni successivi.

Art. 73 *cod. civ.* — La richiesta delle pubblicazioni deve farsi da ambedue gli sposi personalmente, o dal padre o dal tutore, o da persona munita da essi di mandato speciale ed autentico.

La promessa di matrimonio fatta in conformità dell'articolo 54 autorizza la richiesta delle pubblicazioni.

Art. 74 *cod. civ.* — L'ufficiale dello stato civile non può procedere alle pubblicazioni, se non gli consta del consenso degli ascendenti o del consiglio di famiglia o di tutela, nei casi in cui tale consenso è necessario.

Art. 75 *cod. civ.* — Se l'ufficiale dello stato civile non crede di poter procedere alle pubblicazioni, ne rilascierà certificato esprimente i motivi del rifiuto.

Se il richiedente crede ingiusto il rifiuto, può ricorrere al tribunale civile che provvederà, premesse le conclusioni scritte del pubblico ministero.

Art. 79. *cod. civ.* — Gli sposi debbono presentare all'ufficio dello stato civile del comune in cui intendono di celebrare il matrimonio:

gli estratti dei loro atti di nascita;

gli atti di morte, o le sentenze che provino lo scioglimento o la nullità dei precedenti loro matrimoni;

gli atti comprovanti il consenso degli ascendenti, o del consiglio di famiglia o di tutela, nei casi in cui è dalla legge richiesto;

il certificato delle seguite pubblicazioni o il decreto di dispensa;

tutti gli altri documenti che, nella varietà dei casi, possono essere

necessari a giustificare la libertà degli sposi e la loro condizione di famiglia.

Art. 80 *cod. civ.* — Se uno degli sposi fosse nella impossibilità di presentare l'atto della sua nascita, potrà supplirvi con un atto di notorietà formato dinanzi al pretore del luogo della sua nascita o del suo domicilio.

L'atto di notorietà conterrà la dichiarazione giurata di cinque testimoni dell'uno e dell'altro sesso, ancorchè parenti degli sposi, in cui con tutta esattezza e precisione essi indicheranno il nome e cognome, la professione e residenza dello sposo e dei suoi genitori se conosciuti, il luogo e, per quanto sarà possibile, il tempo di sua nascita, i motivi per cui non può produrre l'atto corrispondente e le cause di scienza di ciascun testimonio.

Art. 81 *cod. civ.* — Il consenso degli ascendenti, qualora non sia dato personalmente davanti l'ufficiale civile, deve constare da atto autentico, il quale contenga la precisa indicazione tanto dello sposo, al quale si dà il consenso, quanto dell'altro.

L'atto esprimerà pure il nome e cognome, la professione e residenza, e il grado di parentela delle persone che danno il consenso.

Il consenso del consiglio di famiglia o di tutela deve constare da una deliberazione contenente le indicazioni anzidette.

Capo II.

Delle dispense dalle pubblicazioni e dagli impedimenti di matrimonio.

Art. 79. — Le domande per ottenere la dispensa dall'impedimento di età e dagli impedimenti indicati nei numeri 2 e 3 dell'articolo 59 del codice civile sono indirizzate al ministero di grazia e giustizia per mezzo del procuratore generale presso la corte d'appello, nella cui giurisdizione i richiedenti od uno di essi hanno la loro residenza.

Art. 80. — Alla domanda devono unirsi:

gli atti di nascita degli sposi;

gli atti di consenso degli ascendenti, del consiglio di famiglia o di tutela, quando questa occorra;

gli atti che provano i rapporti di parentela e di affinità tra gli sposi, nel caso in cui l'impedimento derivi da tali rapporti;

tutti gli altri documenti, che, secondo i casi, giustificano i fatti e le ragioni esposte.

Art. 81. — Il procuratore generale assume sollecitamente informazioni sulla domanda, e la spedisce al ministero di grazia e giustizia col suo parere e con tutte le carte necessarie.

Art. 82. — Il procuratore del Re presso il tribunale, nella cui giurisdizione trovasi l'ufficio nel quale sarà celebrato il matrimonio, è delegato a concedere per gravi motivi la dispensa da una delle pubblicazioni.

Il ministro di grazia e giustizia è delegato a concedere la dispensa da ambedue le pubblicazioni, se concorrono cause gravissime.

La domanda sarà presentata al procuratore del Re, corredata degli atti di nascita e di consenso degli ascendenti o del consiglio di famiglia o di tutela, ove sia necessario e degli altri documenti giustificativi che occorrono. Se la dispensa è chiesta da ambedue le pubblicazioni il procuratore del Re trasmetterà prontamente le carte col suo parere al ministro di grazia e giustizia.

Art. 78 *codice civile.* — Il Re o le autorità a ciò delegate possono per gravi motivi dispensare da una delle pubblicazioni. In questo caso sarà fatta menzione della dispensa nell'unica pubblicazione.

Può anche essere concessa per cause gravissime la dispensa da ambedue le pubblicazioni, mediante la presentazione di un atto di notorietà col quale cinque persone ancorchè parenti degli sposi, dichiarino con giuramento, davanti al pretore del mandamento di uno di essi, di ben conoscerli, indicando esattamente il nome e cognome, la professione e la residenza dei medesimi e dei loro genitori, e di poter assicurare sulla loro coscienza, che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli articoli 56, 57, 58, 59, 60, 61 e 62 si oppone al loro matrimonio.

Il pretore deve far precedere all'atto di notorietà la lettura dei detti articoli ed una seria ammonizione ai dichiaranti sull'importanza della loro attestazione e sulla gravità delle conseguenze che ne possono derivare.

Capo III.

Delle pubblicazioni.

Art. 83. — Ricevuto il processo di richiesta delle pubblicazioni, l'ufficiale dello stato civile stende l'atto di pubblicazione e la fa eseguire alla porta della casa comunale nelle due domeniche immediatamente successive.

Art. 84. — L'atto di pubblicazione deve esser scritto con carattere chiaro e distinto.

Oltre alle circostanze indicate nell'articolo 70 del codice civile, esso deve enunciare in principio se sia la prima o la seconda pubblicazione,

ovvero se sia l'unica per dispensa ottenuta e davanti a quale ufficiale dello stato civile sarà celebrato il matrimonio.

Art. 85. — Se le pubblicazioni devono farsi in altro comune, l'ufficiale dello stato civile rivolge all'ufficiale di quel comune la richiesta di procedere alla prima e seconda pubblicazione, ovvero all'unica pubblicazione dell'atto che gli trascrive per intero.

Questa richiesta viene consegnata alla parte istante affinchè si provveda per la sua esecuzione.

L'ufficiale richiesto trascrive per intero nel registro delle pubblicazioni l'istanza fattagli, e dispone tosto per l'esecuzione delle pubblicazioni nel modo indicato nell'articolo 83.

Art. 86. — Ogni comune terrà presso la porta comunale uno spazio destinato ad uso esclusivo delle pubblicazioni di matrimonio.

Sopra di questo spazio sarà scritto in carattere grande l'indicazione: *Pubblicazioni di matrimonio.*

Il comune disporrà che gli atti di pubblicazione sebbene esposti al pubblico, vi rimangano affissi senza pericolo di essere dispersi od in altro modo guasti.

Art. 87. — L'ufficiale stenderà di ciascuna affissione distinto processo verbale sopra il registro delle pubblicazioni, indicando se la prima pubblicazione sia stata continuamente affissa nell'intervallo decorso fino alla seconda, e se la seconda ovvero in caso di dispensa, l'unica pubblicazione sia stata affissa per tre giorni successivi.

Il certificato delle eseguite pubblicazioni da lasciarsi alla parte esprimerà che l'atto vi rimase affisso per tutto il tempo stabilito dalla legge.

Art. 88. — I documenti che giustificano le enunciazioni contenute nei verbali di richiesta delle pubblicazioni, sono allegati al registro delle medesime; sono ritirati, ordinati e disposti dall'ufficiale dello stato civile secondo le norme segnate negli articoli 39 e seguenti.

Quando sarà celebrato il matrimonio, gli allegati stessi vengono tolti dal registro anzidetto, e collocati fra gli allegati all'atto del matrimonio.

Art. 89. — Trascorsi i tre giorni successivi alla seconda ovvero all'unica pubblicazione, senza che sia stata fatta alcuna opposizione, gli sposi possono presentarsi davanti all'ufficiale dello stato civile cui fecero la richiesta delle pubblicazioni per essere uniti in matrimonio.

Ove le pubblicazioni dovessero seguire anche in altri comuni, gli sposi consegnano all'ufficiale i relativi certificati di seguita pubblicazione.

Fra gli allegati all'atto di matrimonio, l'ufficiale che lo celebra, inserisce pure un certificato comprovante le seguite pubblicazioni nel suo comune e la niuna opposizione a lui notificata.

Capo IV.

Delle opposizioni.

Art. 90. — L'ufficiale dello stato civile il quale conosca ostare al matrimonio un impedimento che non venne dichiarato, deve tosto informarne il pubblico ministero affinchè possa, se lo crede, farvi opposizione, e sospende intanto la celebrazione del matrimonio fino a che il procuratore del Re, gli abbia fatto note le sue determinazioni.

Art. 91. — Quando sia notificato un atto di opposizione all'ufficiale dello stato civile, questo sospende la celebrazione del matrimonio a norma dell'articolo 90 del codice civile, se l'opposizione sia fatta da chi ne ha facoltà e per causa ammessa dalla legge.

Art. 92. — L'opposizione del matrimonio può sempre essere utilmente fatta prima che il medesimo sia celebrato, ancorchè sia trascorso il termine per cui le pubblicazioni devono rimanere affisse.

Nel caso espresso nell'articolo 96 del codice civile, l'opposizione può anche essere fatta all'ufficiale delegato il quale deve in tal caso restituire all'ufficiale delegante la richiesta fattagli coll'atto di opposizione a lui notificato.

Art. 93. — In margine al processo verbale di richiesta delle pubblicazioni si deve annotare l'atto di opposizione al matrimonio, il quale viene posto fra gli altri allegati al verbale.

In margine dello stesso verbale si devono pure annotare le sentenze che rigettano od ammettono un'opposizione, e le rinunzie agli atti del giudizio di opposizione, unendole agli altri allegati.

Art. 82 *codice civile.* — Il padre la madre, e in mancanza d'ambedue, gli avi e le avole possono fare opposizione al matrimonio dei figli discendenti per ogni causa ammessa dalla legge che osti alla celebrazione del medesimo, quand'anche i figli o discendenti maschi abbiano già compiuto gli anni venticinque e le femmine gli anni ventuno.

Art. 83 *cod. civ.* — Non essendovi alcun ascendente, possono fare opposizione il fratello e la sorella, lo zio e la zia e i cugini germani maggiori di età:

1.° per mancanza del consenso richiesto dall'articolo 65;

2.° per l'infermità di mente di uno degli sposi.

Art. 84 *cod. civ.* — Per le cause indicate nel precedente articolo potranno fare opposizione il tutore o il curatore che siano a ciò autorizzati dal consiglio di famiglia.

Art. 85 *cod. civ.* — Il diritto di fare opposizione compete altresì al coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio.

Art. 86 *cod. civ.* — Trattandosi del matrimonio della vedova in contravvenzione all'articolo 57, il diritto di fare opposizione spetta ai prossimi di lei ascendenti e a tutti i parenti del primo marito.

Nel caso di un precedente matrimonio annullato, il diritto di fare opposizione spetta pure a colui col quale il matrimonio aveva avuto luogo.

Art. 87 *cod. civ.* — Il pubblico ministero deve sempre far opposizione al matrimonio, se conosca ostarvi qualche impedimento.

Art. 88 *cod. civ.* — Ogni atto d'opposizione deve esprimere la qualità che attribuisce all'opponente il diritto di farla, le cause dell'opposizione, e contenere l'elezione di domicilio nel comune ove siede il tribunale nel cui territorio si deve celebrare il matrimonio.

Art. 89 *cod. civ.* — L'atto sarà notificato nella forma delle citazioni agli sposi e all'ufficiale dello stato civile, dinanzi al quale il matrimonio deve essere celebrato.

Art. 90 *cod. civ.* — L'opposizione fatta da chi ne ha la facoltà per causa ammessa dalla legge, sospende la celebrazione del matrimonio sino a sentenza passata in giudicato, per la quale sia rimossa l'opposizione.

Art. 91 *cod. civ.* — Se l'opposizione è respinta, l'opponente, ove non sia un ascendente od il pubblico ministero, potrà essere condannato al risarcimento dei danni.

Art. 92 *cod. civ.* — Le disposizioni di questo capo e del precedente non si applicano al Re ed alla famiglia reale.

Capo V.

Dei registri di matrimonio.

Art. 94. — Nei registri di matrimonio si ricevono:

1.° gli atti di celebrazione di matrimonio;

2.° le dichiarazioni di riconoscimento dei figli naturali fatte dagli sposi contemporaneamente alla celebrazione del matrimonio.

Art. 95. — Nei registri di matrimonio si trascrivono:

1.° gli atti di matrimonio celebrati all'estero;

2.° gli atti di matrimonio celebrati davanti un altro ufficiale dello stato civile per delegazione fattagli a norma dell'articolo 96 del codice civile;

3.° gli atti di matrimonio celebrati davanti un altro ufficiale, incompetente, nel caso espresso nel capoverso dell'articolo 366 del codice civile;

4.° gli atti di matrimonio celebrati davanti un altro ufficiale competente per la residenza o il domicilio di uno degli sposi;

5.° le sentenze passate in giudicato colle quali si annulla un matri-

monio, e quelle con cui si dichiara la sua esistenza a norma degli articoli 121 e 122 del codice civile, o si ordina la trascrizione di un atto altrove celebrato, ovvero si rettifica in altro modo un atto di matrimonio già iscritto sui registri.

Gli atti indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4 sono trascritti esattamente e per intero.

Gli atti di matrimonio indicati nel numero 3 sono trascritti coll'atto stesso, con cui si trascrive la sentenza che ordinò la trasmissione della copia.

Art. 96. — In margine degli atti di matrimonio si fa annotazione delle sentenze di rettificazione passate in giudicato che li riguardano.

Art. 97. — Il sindaco o chi ne fa le veci deve essere vestito in forma ufficiale per ricevere la dichiarazione degli sposi, e pronunziare la loro unione in nome della legge.

Art. 98. — Allo sposo che sia sordo o sordo-muto, ma che sappia leggere, l'ufficiale dello stato civile presenta il codice civile affinchè legga gli articoli 130, 131 e 132.

Lo sposo sordo-muto che sa scrivere deve fare per iscritto la dichiarazione di volere maritarsi.

Art. 99. — Se lo sposo sordo o sordo-muto non sa nè leggere nè scrivere, l'ufficiale dello stato civile chiama un interprete fra i parenti o famigliari di lui, e fattogli prestare giuramento, si vale del medesimo per indirizzargli le domande, ricevere le risposte e dargli comunicazione delle disposizioni di legge.

L'adempimento di tali formalità si fa constare nell'atto di matrimonio.

Art. 100. — Quando nell'atto della celebrazione di matrimonio gli sposi intendono riconoscere figli naturali, l'ufficiale dello stato civile riceve la dichiarazione, e la fa constare nell'atto stesso di matrimonio.

Se l'atto di nascita dei figli fu già ricevuto nei suoi registri provvede perchè sia fatta annotazione del riconoscimento su ambidue gli originali.

Art. 101. — L'ufficiale dello stato civile, davanti al quale una vedova abbia contratto matrimonio, deve informarne prontamente il pretore.

Art. 102. — Se uno degli sposi risieda nel distretto di altro ufficiale di stato civile, l'ufficiale che ha celebrato il matrimonio trasmette a lui nel giorno successivo copia autentica dell'atto di matrimonio, al fine indicato nel numero 4 dell'articolo 95.

Art. 103. — Quando un ufficiale, valendosi della facoltà concessa dall'articolo 96 del codice civile richiede un altro ufficiale della celebrazione di matrimonio deve nella richiesta esprimere il motivo di convenienza o necessità che lo ha a ciò indotto.

I documenti sono tenuti dall'ufficiale delegante per essere uniti alla copia dell'atto di matrimonio che gli viene trasmessa nel giorno successivo.

Art. 104. — L'ufficiale dello stato civile che celebra il matrimonio deve darne prontamente avviso al procuratore del Re presso il tribunale nella cui giurisdizione trovasi il comune in cui ciascheduno degli sposi è nato, od in cui fu trascritto l'atto di nascita nei casi indicati dai numeri 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 53.

Se il matrimonio fu celebrato per delegazione, l'avviso viene dato dall'ufficiale delegante, dopo che avrà ricevuto la copia dell'atto di matrimonio di cui nel capoverso dell'articolo precedente.

Questo avviso deve pure essere dato dagli ufficiali dello stato civile i quali trascrivono un atto di matrimonio celebrato all'estero ovvero una sentenza passata in giudicato colla quale si dichiara la esistenza di un matrimonio.

Il procuratore del Re ricevuto l'avviso provvede tosto a norma dell'articolo 140 per l'occorrente annotazione sui due registri originali delle nascite.

Art. 76 *codice civile.* — Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dell'ultima pubblicazione.

Art. 77 *cod. civ.* — Le pubblicazioni si considerano come non avvenute se il matrimonio non è celebrato nel termine dei cento ottanta giorni successivi.

Art. 93 *cod. civ.* — Il matrimonio deve essere celebrato nella casa comunale e pubblicamente innanzi all'ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi abbia il domicilio o la residenza.

Art. 94 *cod. civ.* — Nel giorno indicato dalle parti l'ufficiale dello stato civile alla presenza di due testimonî, ancorchè parenti, darà lettura agli sposi degli articoli 130, 131 e 132 di questo titolo; riceverà da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono rispettivamente prendere in marito e moglie, e di seguito pronunzierà in nome della legge che sono unite in matrimonio.

L'atto del matrimonio sarà compilato immediatamente dopo la celebrazione.

Art. 95 *cod. civ.* — La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e moglie non può essere sottoposta nè a termine nè a condizione.

Se le parti aggiungessero un termine o una condizione e vi persistessero, l'ufficiale dello stato civile non potrà procedere alla celebrazione del matrimonio.

Art. 96 *cod. civ.* — Essendovi necessità o convenienza di celebrare il matrimonio in un comune diverso da quello indicato nell'articolo 93, l'ufficiale dello stato civile richiederà per iscritto l'ufficiale del luogo dove il matrimonio si deve celebrare.

La richiesta sarà menzionata nell'atto di celebrazione e in esso inserita.

Nel giorno successivo alla celebrazione del matrimonio, l'ufficiale avanti il quale fu celebrato, manderà copia autentica dell'atto all'ufficiale da cui venne la richiesta.

Art. 97 *cod. civ.* — Se uno degli sposi per infermità o per altro impedimento giustificato all'ufficio dello stato civile, è nell'impossibilità di recarsi alla casa comunale, l'ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito, ed ivi alla presenza di quattro testimonii seguirà la celebrazione del matrimonio giusta la disposizione dell'articolo 94.

Art. 98 *cod. civ.* — L'ufficiale dello stato civile non può rifiutare la celebrazione del matrimonio se non per causa ammessa dalla legge.

In caso di rifiuto ne lascierà certificato con indicazione dei motivi.

Se le parti credono ingiusto il rifiuto, provvederà il tribunale, sentito il pubblico ministero, salvo sempre il richiamo alla corte di appello.

Art. 99 *cod. civ.* — Nei matrimoni del Re e della famiglia reale l'ufficiale dello stato civile è il presidente del Senato del regno.

Il Re determina il luogo della celebrazione, la quale può anche farsi per procura.

Art. 100 *cod. civ.* — Il matrimonio seguito in paese estero tra cittadini o tra un cittadino ed uno straniero è valido, purchè sia celebrato secondo le forme stabilite in quel paese, e il cittadino non abbia contravvenuto alle disposizioni contenute nella sezione seconda del capo 1.° di questo titolo.

Le pubblicazioni devono anche farsi nel regno a norma degli articoli 70 e 71. Se lo sposo cittadino non ha residenza nel regno, le pubblicazioni si faranno nel comune dell'ultimo domicilio.

Art. 101 *cod. civ.* — Il cittadino che ha contratto matrimonio in paese estero, deve, nei tre mesi dal suo ritorno nel regno, farlo inscrivere nei registri dello stato civile del comune dove avrà fissata la sua residenza sotto pena di una multa estensibile a lire cento.

Art. 102 *cod. civ.* — La capacità dello straniero a contrarre matrimonio è determinata dalle leggi del paese a cui appartiene.

Anche lo straniero però è soggetto agli impedimenti stabiliti nella sezione seconda del capo 1.° di questo titolo.

Art. 103 *cod. civ.* — Lo straniero che voglia contrarre matrimonio nel regno deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del paese a cui appartiene, dalla quale consti che giusta le leggi da cui dipende, nulla osta al divisato matrimonio.

Se lo straniero è residente nel regno, deve inoltre far seguire le pubblicazioni secondo le disposizioni di questo codice.

Art. 383 *cod. civ.* — L'atto di matrimonio deve indicare:

il nome, cognome, l'età e la professione, il luogo della nascita, il domicilio o la residenza degli sposi;

il nome e cognome, il domicilio o la residenza dei loro genitori;

il consenso degli ascendenti o del consiglio di famiglia o di tutela nei casi in cui è necessario, ovvero il provvedimento menzionato nell'articolo 67;

la data delle eseguite pubblicazioni o il decreto di dispensa, la data del decreto di dispensa che sia stata concessa da alcuno degli impedimenti menzionati nell'articolo 68;

la dichiarazione degli sposi di volersi unire in matrimonio;

il luogo in cui seguì la celebrazione del matrimonio, nel caso espresso dall'articolo 97 ed il motivo del trasferimento;

la ricognizione della unione degli sposi, che l'ufficiale dello stato civile fa in nome della legge.

Art. 384 *cod. civ.* — La sentenza irrevocabile che pronunzi la nullità del matrimonio deve per cura del cancelliere del tribunale e della corte che l'ha pronunziata e a spese dell'attore essere trasmessa in copia autentica all'ufficio di stato civile del comune in cui esso fu celebrato.

Di questa sentenza si farà annotazione in margine all'atto di matrimonio.

TITOLO VII.

Dei registri di morte.

Art. 105. — Nei registri di morte si ricevono:

1.° le dichiarazioni di morte fatte da due testimoni che ne siano informati;

2.° gli atti di morte che l'ufficiale dello stato civile stende in seguito ad avvisi o notizie avute da ospedali, collegi od altro qualsiasi istituto, da ufficiali di polizia, da custodi o carcerieri di prigioni, case di arresto o di detenzione, o dai cancellieri giudiziari nei casi espressi negli articoli 388, 390, 393 e 394 del codice civile.

Art. 106. — Nei registri di morte si trascrivono:

1.° gli atti di dichiarazione di morte ricevuti all'estero;

2.° gli atti di dichiarazione di morte ricevuti durante un viaggio di mare;

3.° gli atti di dichiarazione di morte ricevuti dagli impiegati militari;

4.° gli atti di dichiarazione di morte accidentalmente avvenuta fuori del luogo, in cui il defunto aveva la sua residenza;

5.° i processi stesi dal sindaco o da altro pubblico ufficiale per morti avvenute senza che sia stato possibile rinvenire o riconoscere i cadaveri;

6.° le sentenze di rettificazione passate in giudicato.

Gli atti indicati nei numeri 1, 2, 3, 4 e 5 si trascrivono esattamente e per intero.

Art. 107. — In margine degli atti di morte si fa annotazione delle sentenze di rettificazione passate in giudicato che li riguardano.

Art. 108. — I direttori di collegi, ospedali, istituti, gli ufficiali di polizia, i cancellieri, i carcerieri e custodi di prigioni, di case d'arresto e di detenzione debbono curare che negli avvisi che trasmettono agli ufficiali dello stato civile, si contengano tutte le indicazioni richieste dall'articolo 387 del codice civile.

Art. 109. — Il sindaco od altro pubblico ufficiale, che stende il processo verbale indicato nell'articolo 391 del codice civile, deve accennare esattamente le circostanze di tempo e di luogo dell'avvenimento occorso, descrivere i cadaveri rinvenuti, gli oggetti ed i segni che su loro si riscontrano, e raccogliere tutte le informazioni e deposizioni che possono servire ad accertare il numero ed i nomi dei morti.

Art. 110. — L'ufficiale dello stato civile o il suo delegato, che nel verificare la morte di una persona si accorga di qualche indizio di morte procedente da reato, deve tosto avvertirne il pretore, dando intanto, se occorre, le disposizioni necessarie perchè il cadavere non sia rimosso dal luogo in cui si trova.

Art. 111. — Se l'ufficiale dello stato civile è informato che senza la sua autorizzazione fu seppellito un cadavere, ne farà tosto avvertire il procuratore del Re.

Art. 112. — L'ufficiale che fu autorizzato con sentenza a ricevere la dichiarazione di morte relativa a persona, alla quale siasi data sepoltura senza sua autorizzazione, trascrive la sentenza sui registri coll'atto stesso che riceve la dichiarazione.

Art. 113. — Ricevuta la dichiarazione di morte relativa ad una persona che abbia lasciato figli in minore età, l'ufficiale dello stato civile ne informa prontamente il pretore.

Art. 114. — L'ufficiale dello stato civile deve trasmettere entro i primi quindici giorni di ogni trimestre al ricevitore del registro del distretto, sopra apposito modulo fornito dall'amministrazione del registro un prospetto autentico di tutte le morti avvenute nel trimestre precedente, facendo cenno nel medesimo della sostanza e degli eredi del defunto, per quanto gli sarà stato possibile averne notizia.

La mancanza della denunzia è punita a norma dell'articolo 72 della legge 21 aprile 1862, n. 585.

Art. 115. — L'ufficiale deve parimente notificare agli agenti del tesoro le morti degli impiegati e dei pensionari dello Stato.

Art. 116. — Morendo uno straniero nel regno l'ufficiale spedisce tosto copia autentica dell'atto di morte al procuratore del Re per essere trasmessa, col mezzo del ministero di grazia e giustizia, al governo del paese cui appartiene il defunto.

Se lo straniero non ha con se persone di sua famiglia maggiori di età, l'ufficiale rende ad un tempo di ciò informato il procuratore del Re, affinchè ne sia avvertito il console del paese a cui esso appartiene.

Art. 117. — In esecuzione dell'articolo 93 della legge di pubblica sicurezza, l'ufficiale dello stato civile non rilascia il permesso di sepoltura se la morte non è accertata da un medico necroscopo o da altro delegato sanitario, salvo i casi espressi nel successivo articolo 94 della legge stessa.

Art. 118. — L'ufficiale dello stato civile può rilasciare il permesso di sepoltura di un cadavere anche prima che siano trascorse le ore ventiquattro dalla morte, e le ore quarantotto nei casi di morte violenta, quando ne sia riconosciuta e dichiarata l'urgenza per gravi motivi di salute dalla commissione municipale, di cui è cenno nell'articolo 61 del regolamento annesso al regio decreto 8 giugno 1865, n. 2322.

Art. 385 *Codice civile.* — Non si darà sepoltura se non precede l'autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, da rilasciarsi in carta non bollata e senza spesa.

L'ufficiale dello stato civile non potrà accordarla se non dopo che si sarà accertato della morte personalmente o per mezzo di un suo delegato e dopo che siano trascorse 24 ore dalla morte medesima, salvo i casi espressi nei regolamenti speciali.

Art. 386 *cod. civ.* — Si stenderà l'atto di morte dall'ufficiale dello stato civile dopo la dichiarazione di due testimonî che ne siano informati.

Art. 387 *cod. civ.* — L'atto di morte enuncierà il luogo, il giorno e l'ora della morte, il nome e cognome, l'età, la professione e il domicilio o la residenza del defunto; il nome e cognome del conjuge superstite, se la persona defunta era congiunta in matrimonio, o del predefunto conjuge se era vedova, il nome e cognome, l'età, la professione e il domicilio dei dichiaranti.

Lo stesso atto enuncierà inoltre, per quanto si possano sapere, il nome e cognome, la professione e il domicilio del padre e della madre del defunto ed il luogo della sua nascita.

Art. 388 *cod. civ.* — In caso di morte in un ospedale, collegio, od altro qualsiasi istituto, il superiore o chi ne fa le veci è tenuto a trasmetterne l'avviso, colle indicazioni stabilite nell'articolo precedente, nel termine di 24 ore, all'ufficio dello stato civile.

Art. 389 *cod. civ.* — Risultando segni o indizi di morte violenta, ed essendovi luogo a sospettarla per altre circostanze, non si potrà seppellire il cadavere se non dopo che l'ufficiale di polizia giudiziaria, assistito da un medico o chirurgo, abbia steso il processo verbale sopra lo stato del cadavere e le circostanze relative, come anche sopra le notizie che avrà potuto raccogliere sul nome e cognome, sull'età e professione e sul luogo di nascita e domicilio del defunto.

Art. 390 *cod. civ.* — L'ufficiale di polizia dovrà immantinente trasmettere all'ufficiale dello stato civile del luogo, dove sarà morta la persona le notizie enunciate nel suo processo verbale, in conformità delle quali si stenderà l'atto di morte.

Art. 391 *cod. civ.* — Nel caso di morte, senza che sia possibile di rinvenire o di riconoscere i cadaveri, il sindaco od altro pubblico ufficiale ne stenderà processo verbale, e lo trasmetterà al procuratore del Re, per cura del quale, dopo ottenuta l'autorizzazione del tribunale, il detto processo sarà annesso al registro dello stato civile.

Art. 392 *cod. civ.* — Quando si fosse data sepoltura ad un cadavere senza l'autorizzazione del pubblico ufficiale, non sarà ricevuto l'atto di morte se non dopo sentenza del tribunale pronunziata ad istanza di persona interessata o del pubblico ministero.

Art. 393 *cod. civ.* — Morendo alcuno nelle prigioni, o nelle case di arresto o di detenzione, l'avviso all'ufficiale dello stato civile sarà dato immediatamente dai custodi o carcerieri.

Art. 394 *cod. civ.* — I cancellieri saranno tenuti, entro ventiquattro ore dall'esecuzione di una sentenza di morte, a trasmettere all'ufficiale dello stato civile del luogo dove sarà stata eseguita, tutte le notizie enunciate nell'articolo 387, in conformità delle quali si stenderà l'atto di morte.

Art. 395 *cod. civ.* — In qualunque caso di morte violenta, o nelle prigioni o case d'arresto o di esecuzione delle sentenze di morte, non si farà nei registri veruna menzione di tali circostanze, e gli atti di morte saranno semplicemente stesi nella forma stabilita dall'articolo 387.

Art. 396 *cod. civ.* — Se taluno muore durante un viaggio di mare, l'atto di morte sarà formato dagli ufficiali nominati nell'articolo 380, e si osserveranno le disposizioni dell'articolo 381.

Quando per naufragio di una nave fossero perite le persone dell'equipaggio e di tutti i passeggieri, l'autorità marittima, accertato l'infortunio, ne farà inserire una dichiarazione autentica nei registri di ciascuno dei comuni a cui appartenevano le persone morte.

Nel caso che si fosse perduta una parte soltanto dell'equipaggio o della gente imbarcata, e fra coloro che perirono fossero compresi gli ufficiali sovra indicati, gli atti di morte saranno formati dai regi consoli all'estero o dalle autorità marittime nel regno sulle dichiarazioni dei superstiti.

Art. 397 *cod. civ.* — Morendo alcuno in un luogo diverso da quello della sua residenza l'ufficiale dello stato civile che riceve la dichiarazione di morte deve trasmettere entro dieci giorni copia dell'atto all'ufficio dello stato civile del comune in cui il defunto aveva la sua residenza.

TITOLO VIII.

Dei cambiamenti e delle aggiunte di nomi e cognomi.

Art. 119. — Chiunque voglia cambiare nome o cognome od aggiungere un altro nome o cognome, deve farne domanda al Re per mezzo del ministero di grazia e giustizia, esponendo le ragioni della domanda, ed unendo l'atto di nascita e gli altri documenti che la giustificano.

Art. 120. — La domanda viene presentata al procuratore generale presso la corte d'appello, nella cui giurisdizione il ricorrente ha la sua residenza.

Il procuratore generale assume sollecitamente informazioni sulla domanda e la spedisce al ministero di grazia e giustizia col suo parere e con tutte le carte necessarie.

Art. 121. — Se il ministro crede che la domanda meriti di essere presa in considerazione, autorizza il richiedente:

1.° ad inserire per sunto la domanda nel giornale ufficiale del regno e nei giornali autorizzati alle inserzioni giudiziali nelle provincie del suo domicilio di origine e della sua residenza attuale, invitando chiunque abbia interesse a presentare le sue opposizioni nel termine stabilito dall'articolo seguente;

2.° a fare affiggere da un usciere alla casa comunale del domicilio d'origine ed a quella della sua residenza attuale un avviso a stampa contenente lo stesso sunto della domanda, e l'invito a farvi opposizione entro il detto termine; l'affissione deve risultare dalla relazione dell'usciere fatta a piè dell'avviso.

Art. 122. — Chiunque creda di avere interesse può fare opposizione alla domanda entro quattro mesi dal giorno delle seguite affissioni o pubblicazioni.

L'opposizione si fa con atto d'usciere notificato al ministro di grazia e giustizia.

Art. 123. — Trascorsi quattro mesi dalla data delle affissioni e delle inserzioni, il richiedente presenta al ministero di grazia e giustizia:

1.° un esemplare dell'avviso a stampa colle relazioni di affissione dell'usciere che vi ha proceduto;

2.° un esemplare del numero dei giornali in cui furono fatte le inserzioni.

Se alla domanda venne fatta opposizione, il ministro di grazia e giustizia udirà il parere del consiglio di Stato.

Art. 124. — Il decreto con cui viene autorizzato il cambiamento o l'aggiunta del nome o cognome deve essere annotato in margine dell'atto di nascita del richiedente e trascritto nel registro in corso delle nascite del comune.

Gli effetti del decreto rimangono sospesi fino all'adempimento di queste formalità.

Art. 125. — Debbono pure essere trascritti e annotati in margine dell'atto di nascita i decreti di concessione di titoli di nobiltà o di predicato.

TITOLO IX.

Delle verificazioni dei registri dello stato civile.

Art. 126. — I pretori, nei primi quindici giorni di ciascun mese di gennaio, maggio e settembre, procedono alla ispezione degli uffici dello stato civile compresi nella propria giurisdizione, per verificare:

1.° se i registri sono tenuti con regolarità e precisione;

2.° se sono stati prodotti tutti i documenti richiesti dalla legge, se questi sono regolari e conformi alle leggi sul bollo e registro, e se sono inseriti nel volume degli allegati;

3.° se gli atti sono stati inscritti in ambedue i registri originali;

4.° e generalmente se sono state osservate le norme stabilite dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 127. — Di ciascuna verificazione viene steso dal pretore un processo verbale nel quale si deve indicare:

il giorno in cui ha luogo la verificazione;

il numero degli atti esistenti e verificati in ciascun registro;

le osservazioni fatte in ordine ai medesimi;

il processo è sottoscritto dal pretore e dall'ufficiale dello stato civile.

Art. 128. — Terminata la verificazione, il pretore, fa in ciascun registro, e sotto l'ultimo atto la seguente annotazione: *verificato in questo giorno . . . . . del mese . . . . . dell'anno . . . . . .* e vi appone la propria firma.

Art. 129. — Il procuratore del Re può sempre, se lo crede necessario procedere ad una verificazione straordinaria, o delegare per esso il pretore.

Art. 130. — I processi di verificazione sono tosto trasmessi dal pretore al procuratore del Re.

Nella compilazione di questi processi i pretori non hanno bisogno di essere assistiti dai loro cancellieri.

Art. 131. — Nel marzo di ogni anno, il procuratore del Re comunica al procuratore generale i processi verbali di verificazione da essi redatti sui registri dell'anno precedente, a norma dell'articolo 365 del codice civile.

Il procuratore generale riferisce al ministero di grazia e giustizia sulla tenuta dei registri dello stato civile nel distretto della corte.

Art. 132. — I procuratori del Re, prima di promuovere l'applicazione di pene pecuniarie contro ufficiali dello stato civile, devono informarne il procuratore generale.

TITOLO X.

Delle rettificazioni e delle annotazioni agli atti dello stato civile.

Art. 133. — Le rettificazioni degli atti dello stato civile si fanno in forza di sentenze dei tribunali passate in giudicato, colle quali si ordina all'ufficiale dello stato civile di rettificare un atto già esistente nei registri o di ricevere un atto ommesso.

Le annotazioni in margine si eseguiscono per disposizione di legge, di regolamento e di sentenza.

Art. 134. — La rettificazione di un atto è domandata dalle parti che vi hanno interesse, al tribunale del luogo in cui si trova il registro da rettificare.

Il pubblico ministero deve promuovere d'ufficio la rettificazione delle irregolarità che sono state accertate nelle verificazioni eseguite a norma degli articoli 126, 129 del presente regolamento, e 365 del codice civile, e può anche promuoverla d'ufficio negli altri casi se la rettificazione è d'interesse pubblico; chiamate però sempre le parti interessate e senza pregiudizio dei loro diritti.

Art. 135. — Nell'interesse delle persone povere la rettificazione degli atti dello stato civile viene promossa, come d'ufficio, dal pubblico ministero. Le medesime debbono però farne espressa domanda al procuratore del Re direttamente, o col mezzo del pretore o dell'ufficiale dello stato civile, unendovi i certificati occorrenti per l'ammissione al beneficio dei poveri.

Art. 136. — La domanda di rettificazione deve essere accompagnata

da una copia dell'atto che si vuole rettificare, rilasciata dall'ufficiale dello stato civile, e dal certificato corrispondente del cancelliere del tribunale.

Se la domanda ha per oggetto di supplire ad un atto ommesso, si deve presentare un certificato dell'ufficiale dello stato civile che accerti la ommissione.

Art. 137. — I tribunali del regno sono competenti a rettificare gli atti dello stato civile ricevuti da autorità straniere, quando questi furono trascritti negli atti dello stato civile del regno.

Art. 138. — Chi vuole eseguita la rettificazione ordinata o l'annotazione in margine di un atto dello stato civile, deve farne domanda all'ufficiale presso cui sta il registro presentando copia autentica del titolo su cui la domanda si fonda.

Art. 139. — Se la rettificazione od annotazione riguarda i registri in corso di cui i due originali si trovano tuttora presso l'ufficiale dello stato civile, questi le può eseguire senz'altro avvertendo che le annotazioni siano perfettamente uniformi nei due registri.

Art. 140. — Se la rettificazione o l'annotazione che si richiede riguarda atti contenuti nei registri, di cui uno degli originali trovasi già depositato presso la cancelleria del tribunale, l'ufficiale dello stato civile deve entro tre giorni trasmettere la domanda ricevuta ed i documenti uniti al procuratore del Re, proponendo il tenore della annotazione.

Il procuratore del Re, presa ad esame la domanda ed il tenore dell'annotazione, provvede perchè, ove ne sia il caso, sia la medesima fatta in modo uniforme sui due registri originali.

Art. 141. — Nell'eseguire le annotazioni si deve indicare l'anno ed il registro in cui fu trascritto l'atto che dà luogo all'annotazione.

Le annotazioni debbono essere firmate dall'ufficiale dello stato civile e dal cancelliere che le ha eseguite.

Art. 401 *Codice civile.* — Le domande di rettificazione degli atti dello stato civile debbono essere proposte davanti al tribunale da cui dipende l'ufficio dello stato civile ove si trova l'atto di cui si richiede la rettificazione.

Art. 402 *cod. civ.* — La sentenza di rettificazione non potrà mai essere opposta a quelli che non concorsero a domandare la rettificazione, o non furono regolarmente chiamati nel giudizio.

Art. 403 *cod. civ.* — Le sentenze di rettificazione passate in giudicato debbono per cura di chi le ha promosse, essere depositate in copia autentica all'ufficio dello stato civile ove si trova l'atto rettificato.

L'ufficiale dello stato civile farà annotazione della rettificazione in margine all'atto.

TITOLO XI.

Delle copie degli atti dello stato civile e dei relativi certificati.

Art. 142. — Le copie degli atti dello stato civile ed i certificati vengono spediti sopra la carta prescritta dalle leggi sul bollo.

Art. 143. — Le copie ed i certificati suddetti sono segnati in margine con un numero progressivo per ogni anno.

Art. 144. — Le copie degli atti portano:

1.° l'intitolazione di estratto coll'indicazione della classe, dell'anno e del comune a cui appartiene il registro, dal quale viene desunto;

2.° la trascrizione esatta dell'atto come trovasi sul registro compreso il numero e le firme appostevi;

3.° le annotazioni che vennero fatte in margine dell'atto originale;

4.° l'attestazione per parte dell'ufficiale dello stato civile che la copia è conforme all'originale;

5.° la sottoscrizione dell'ufficiale col bollo d'ufficio.

Art. 145. — Per la spedizione delle copie, oltre alla spesa della carta bollata, l'ufficiale dello stato civile riscuote i seguenti diritti:

per gli atti di nascita e morte, centesimi 50;

per gli atti di matrimonio, lire 1;

per gli atti di cittadinanza, lire 2;

pei processi di trascrizione dei decreti e degli atti soltanto inseriti nei volumi degli allegati, lire 1;

per gli atti e documenti inseriti nei volumi degli allegati di due facciate, lire 1;

per ogni facciata eccedente, centesimi 20;

per qualunque altro certificato, centesimi 50;

Art. 146. — Il pagamento dei diritti suddetti viene dall'ufficiale dello stato civile annotato in fine della copia.

L'ufficiale tiene un apposito registro dei diritti riscossi, notandovi di giorno in giorno le copie ed i certificati rilasciati ed il numero progressivo con cui furono segnati.

Art. 147. — Le copie degli atti ed i certificati occorrenti alle persone povere in occasione di nascita, di matrimonio, di morte o di domande in rettificazione di leva o di altro pubblico servizio, sono rilasciate gratuitamente dall'ufficiale dello stato civile.

Egli annota in fine della copia o del certificato il nome e cognome della persona richiedente, coll'aggiunta — *rilasciata gratuitamente perchè povero.*

Art. 148. — Il cancelliere del tribunale nel rilasciare le copie di atti dello stato civile ed i certificati, giusta il disposto dagli articoli 8 e 9 si uniformerà alle norme segnate nei precedenti articoli.

Egli però non è tenuto di avere il registro accennato nell'ultimo capoverso dell'articolo 146, o di prendere nota particolare delle copie e dei certificati rilasciati, dovendo nella riscossione di tali diritti uniformarsi alle norme stabilite per la riscossione degli altri proventi di cancelleria.

Art. 149. — I diritti esatti dagli ufficiali dello stato civile sono riscossi a favore del comune.

Quelli esatti dai cancellieri fanno parte dei proventi di cancelleria.

Art. 150. — Le copie ed i certificati rilasciati tanto dall'ufficiale dello stato civile, quanto dal cancelliere, debbono essere legalizzati dal presidente del tribunale, quando se ne voglia far uso fuori della giurisdizione.

Disposizioni penali.

Art. 404 *Codice civile.* — Le contravvenzioni alle disposizioni contenute in questo titolo sono punite dal tribunale civile con pena pecuniaria da lire dieci a lire duecento.

L'azione sarà promossa dal pubblico ministero.

Art. 405 *cod. civ.* — Ogni alterazione od immissione colpevole negli atti e nei registri dello stato civile dà luogo all'azione di risarcimento dei danni oltre le sanzioni stabilite dalle leggi penali.

TITOLO XII.

Del Codice civile del Regno d'Italia

promulgato col R. Decreto 25 giugno 1865, n. 2358, il quale risguarda gli

ATTI DELLO STATO CIVILE.

Dove debbono essere formati gli atti di nascita, di matrimonio e di morte.

Art. 350. — Gli atti di nascita, di matrimonio e di morte debbono essere formati nel comune in cui tali fatti accadono.

Norme circa la loro redazione e sottoscrizione.

Art. 351. — Gli atti e le dichiarazioni da farsi dinanzi agli ufficiali dello stato civile si riceveranno in presenza di due testimoni scelti dalle parti interessate, i quali siano di sesso maschile, abbiano compiuto gli anni ventuno e risiedano nel comune.

Art. 352. — Gli atti relativi allo stato civile enuncieranno il comune, la casa, l'anno, il giorno e l'ora in cui sono formati; il nome, cognome e la qualità dell'uffiziale dinanzi a cui si formano, il nome, cognome, l'età, la professione e il domicilio o la residenza delle persone che vi sono indicate in qualità di dichiaranti e di testimonii, e i documenti presentati dalle parti.

L'uffiziale dello stato civile darà lettura dell'atto, e farà in esso menzione dell'adempimento di questa formalità.

Art. 353. — Gli atti saranno sottoscritti dai dichiaranti, dai testimoni e dall'uffiziale: se i dichiaranti o i testimoni non possono sottoscrivere l'atto, si farà menzione della causa dell'impedimento.

Art. 354. — Le parti interessate nei casi in cui non siano tenuti a comparire personalmente, potranno farsi rappresentare da persona munita di procura speciale ed autentica.

Art. 355. — Gli uffiziali dello stato civile non potranno enunciare negli atti di cui sono richiesti, se non quelle dichiarazioni e indicazioni che sono per ciascun atto stabilite o permesse.

Disposizioni relative alla tenuta dei registri dello stato civile.

Art. 356. — I registri dello stato civile saranno tenuti in doppio originale.

Art. 357. — I registri, prima di essere posti in uso, saranno vidimati in ciascun foglio dal presidente del tribunale civile, o da un giudice del tribunale delegato dal presidente con decreto da scriversi sulla prima pagina del registro.

In questa prima pagina il presidente o giudice delegato indicherà di quanti fogli sia composto il registro.

Art. 358. — Gli atti saranno iscritti sui registri di seguito e senza alcuno spazio in bianco.

Le cancellazioni e le postille saranno approvate e firmate prima dalla chiusa degli atti: non vi saranno abbreviature, e le date saranno sempre scritte in lettere per disteso.

Art. 359. — Qualunque annotazione sopra un atto già iscritto nei registri, quando sia legalmente ordinata, si farà in margine di esso, a richiesta delle parti interessate, dall'ufficiale dello stato civile nei registri correnti od in quelli depositati negli archivi del comune, e dal cancelliere del tribunale nei registri depositati presso la cancelleria. Per tale effetto l'uffiziale dello stato civile ne darà avviso entro tre giorni al procuratore del Re, il quale veglierà acciocchè l'annotazione sia fatta in modo uniforme sui due originali dei registri.

Art. 360. — I registri saranno chiusi dagli uffiziali dello stato civile alla fine d'ogni anno con apposita dichiarazione scritta e sottoscritta immediatamente dopo l'ultimo atto iscritto sul registro; ed entro quindici giorni uno degli originali sarà depositato negli archivi del comune e l'altro presso la cancelleria del tribunale.

Art. 361. — Le procure e le altre carte annesse agli atti dello stato civile saranno munite del visto dell'uffiziale pubblico, ed unite a quello degli originali che deve rimanere presso il tribunale.

Art. 362. — I registri dello stato civile sono pubblici; gli uffiziali dello stato civile non possono ricusare gli estratti e i certificati negativi che vengono loro richiesti e debbono fare le indagini che occorrono ai privati negli atti affidati alla loro custodia.

Gli estratti conterranno tutte le annnotazioni che si trovano apposte all'atto originale.

Art. 363. — Gli atti dello stato civile formati secondo le disposizioni degli articoli precedenti fanno prova fino a querela di falso di ciò che l'uffiziale pubblico attesta avvenuto alla sua presenza.

Le dichiarazioni dei comparenti fanno fede sino a prova contraria.

Le indicazioni estranee all'atto non hanno alcun valore.

Art. 364. — Se non si saranno tenuti i registri, o si saranno distrutti o smarriti in tutto od in parte, o vi sarà stata interruzione nella tenuta dei medesimi, sarà ammessa la prova delle nascite, dei matrimoni e delle morti, tanto per documenti o per iscritture, quanto per testimonii.

Se la mancanza e distruzione, lo smarrimento o l'interruzione fossero accaduti per dolo del richiedente, egli non sarà ammesso alla prova autorizzata con quest'articolo.

Art. 365. — Il procuratore del Re è incaricato di vegliare per la regolare tenuta dei registri, e potrà in ogni tempo verificarne lo stato.

Egli dovrà in ciascun anno procedere alla loro verificazione, quando vengono depositati nella cancelleria del tribunale; formerà coll'opera del cancelliere un processo verbale dei risultati della verificazione, ordinerà il deposito dei registri negli archivi del tribunale e promuoverà l'applicazione delle pene pecuniarie contro coloro che vi abbiano dato luogo, ed anche le rettificazioni richieste dall'interesse pubblico, chiamate le parti interessate.

Art. 366. — Avvenendo alcuno dei casi espressi nell'articolo 364 il tribunale, sulla istanza del procuratore del Re, potrà ordinare che siano rifatti, se è possibile, gli atti ommessi, distrutti o smarriti, ovvero che si supplisca alla loro mancanza con atti giudiziali di notorietà, mediante le dichiarazioni giurate almeno di quattro persone informate e degne di fede, chiamate sempre le parti interessate, e senza pregiudizio dei loro diritti.

Se venga a risultare la celebrazione di un matrimonio dinanzi ad un uffiziale dello stato civile non competente e sia perenta l'azione per impugnarlo, il tribunale, sull'istanza del procuratore del Re, potrà ordinare la trasmissione di una copia autentica dell'atto all'uffiziale davanti il quale si sarebbe dovuto celebrare il matrimonio.

Efficacia degli atti dello stato civile seguiti in paese estero e pratiche da osservarsi in proposito.

Art. 367. — Gli atti dello stato civile seguiti in paese estero fanno fede quando siansi osservate le forme stabilite dalle leggi del luogo.

È dovere del cittadino che ha fatto procedere ad uno di tali atti, di rimetterne entro tre mesi copia al regio agente diplomatico o consolare di più vicina residenza, salvochè preferisca di trasmetterla direttamente all'uffizio dello stato civile indicato nell'articolo seguente.

Art. 368. — È in facoltà dei cittadini che si trovano fuori del regno di far ricevere gli atti di nascita, matrimonio o morte dai regi agenti diplomatici o consolari, purchè si osservino le forme stabilite da questo codice.

I regi agenti diplomatici o consolari e gli uffiziali che ne fanno le veci, devono entro tre mesi trasmettere copia degli atti anzidetti, a loro consegnati o da loro ricevuti, al ministero degli affari esteri, per cura del quale si faranno pervenire:

gli atti di nascita all'uffizio dello stato civile del domicilio del padre del fanciullo, o della madre se il padre non è conosciuto;

gli atti di matrimonio all'uffizio dello stato civile dei comuni dell'ultimo domicilio degli sposi;

gli atti di morte all'uffizio dello stato civile del comune dell'ultimo domicilio del defunto.

Disposizioni speciali riguardanti la formazione degli atti di stato civile del re e delle persone della famiglia reale, non che la loro registrazione.

Art. 369. — Il presidente del Senato assistito dal notaio della corona adempierà le funzioni di uffiziale dello stato civile per gli atti di nascita, di matrimonio e di morte del Re e delle persone della famiglia reale.

Art. 370. — Gli atti saranno iscritti sopra un doppio registro originale, l'uno dei quali sarà custodito negli archivi generali del regno e l'altro negli archivi del Senato a norma dell'articolo 38 dello Statuto.

ATTI DI NASCITA.

Modo di fare la dichiarazione di nascita all'uffiziale dello stato civile.

Art. 371. — Nei cinque giorni successivi al parto si dovrà fare la dichiarazione di nascita all'uffiziale dello stato civile del luogo a cui sarà altresì presentato il neonato.

L'uffiziale dello stato civile potrà, per circostanze gravi, dispensare dalla presentazione del neonato, accertandosi altrimenti della verità della nascita.

Art. 372. — Dopo i cinque giorni dalla nascita, la dichiarazione non potrà farsi se non osservato il procedimento stabilito per la rettificazione degli atti dello stato civile.

Da chi deve essere fatta la dichiarazione di nascita.

Art. 373. — La dichiarazione di nascita deve essere fatta dal padre o da un suo procuratore speciale, in mancanza, dal dottore di medicina o chirurgia, o dalla levatrice, o da qualche altra persona che abbia assistito al parto, o, se la puerpera era fuori della sua ordinaria abitazione, dal capo della famiglia, o dall'uffiziale delegato dello stabilimento in cui ebbe luogo il parto.

La dichiarazione può anche essere fatta dalla madre o da persona munita di suo speciale mandato.

L'atto di nascita sarà steso immediatamente dopo.

Quali indicazioni devono inserirsi nell'atto di nascita.

Art. 374. — L'atto di nascita deve enunciare il comune, la casa, il giorno e l'ora della nascita, il sesso del neonato, e il nome che gli è stato dato.

Se il dichiarante non dà un nome al neonato, vi supplirà l'uffiziale dello stato civile.

Se il parto è gemello, se ne farà menzione in ciascuno dei due atti, esprimendo chi nacque primo, chi secondo.

Quando al momento della dichiarazione di nascita il bambino non fosse vivo, l'uffiziale dello stato civile esprimerà questa circostanza, senza tener conto della dichiarazione che si facesse dai comparenti che il bambino sia nato vivo o morto.

Art. 375. — Se la nascita è di unione legittima, la dichiarazione deve inoltre enunciare il nome e cognome, la professione e il domicilio del padre e della madre.

Art. 376. — Se la nascita è da unione illegittima, la dichiarazione non può enunciare che il nome e cognome, la professione e il domicilio del genitore o dei genitori dichiaranti.

Quando la dichiarazione è fatta da altre persone non si enuncierà che il nome e cognome, la professione e il domicilio della madre, se consti per atto autentico che questa acconsente alla dichiarazione.

Provvedimenti circa i fanciulli esposti e quelli consegnati agli ospizi.

Art. 377. — Chiunque trovi un bambino è tenuto a farne la consegna all'uffiziale dello stato civile, colle vesti e cogli oggetti ritrovati presso il medesimo, e a dichiarare tutte le circostanze del tempo e luogo in cui sarà stato ritrovato.

Si stenderà della consegna un circostanziato processo verbale che enuncierà inoltre l'età apparente del bambino, il sesso, il nome che gli sarà dato e l'autorità civile a cui verrà consegnato.

Questo processo verbale sarà iscritto sui registri.

Art. 378. — Quando un fanciullo sia stato consegnato ad un pubblico ospizio, la direzione di esso, per mezzo di uno de' suoi impiegati di ciò incaricato, deve trasmetterne la dichiarazione scritta, nei tre giorni successivi, all'uffiziale dello stato civile del comune in cui è stabilito l'ospizio, indicando il giorno e l'ora in cui fu raccolto il fanciullo esposto, il sesso, l'età apparente e gli oggetti ritrovati presso il medesimo.

L'amministrazione deve pure indicare all'uffiziale dello stato civile il nome e cognome dato al fanciullo e il numero d'ordine in cui sarà iscritto.

Formalità da osservarsi nel caso di nascita di un figlio fuori del comune in cui i genitori hanno il domicilio o la residenza.

Art. 379. — Nel caso di nascita di un figlio fuori del comune in cui i genitori hanno il domicilio o la residenza, l'uffiziale che avrà ricevuto l'atto, ne trasmetterà entro dieci giorni una copia autentica all'uffiziale dello stato civile del comune suddetto, per essere inserita nei registri colla data del giorno in cui la copia gli sarà pervenuta.

Come sia formato l'atto di nascita di un bambino durante un viaggio di mare, e deposito dell'atto stesso.

Art. 380. — Se nasce un bambino durante un viaggio di mare, l'atto di nascita deve formarsi entro le ventiquattro ore, sui bastimenti della regia marina, dal commissario di marina o da chi ne fa le veci, e sui bastimenti di privata proprietà, dal capitano o patrone della nave o da chi ne fa le veci.

L'atto di nasita sarà inscritto a piè del ruolo dell'equipaggio.

Art. 381. — Nel primo porto cui approderà il bastimento, se il porto è in paese estero e vi risieda un regio agente diplomatico o consolare, il commissario di marina, il capitano od il patrone sono tenuti a depositare presso di lui copia autentica degli atti di nascita che avranno fatti; e se il porto è nel regno, sono tenuti a depositare gli atti originali presso l'autorità marittima, la quale ne farà la trasmissione all'uffiziale dello stato civile indicato nell'articolo 368.

Modo d'iscrizione dell'atto di riconoscimento di un figlio.

Art. 382. — L'atto di riconoscimento di un figlio sarà iscritto nei registri coll'indicazione della sua data, e se ne farà menzione in margine dell'atto di nascita, quando vi sia (5).

ATTI DI MATRIMONIO.

Quali cose debbono indicare.

Art. 383. — L'atto di matrimonio deve indicare:

Il nome e cognome, l'età e la professione, il luogo della nascita, il domicilio o la residenza degli sposi;

il nome e cognome, il domicilio o la residenza dei loro genitori;

il consenso degli ascendenti, o del consiglio di famiglia o di tutela nei casi in cui è necessario, ovvero il provvedimento menzionato nell'articolo 67 (6);

la data delle eseguite pubblicazioni o il decreto di dispensa;

la data del decreto di dispensa che sia stata concessa da alcuno degli impedimenti menzionati nell'articolo 68 (7);

la dichiarazione degli sposi di volersi unire in matrimonio;

il luogo in cui seguì la celebrazione del matrimonio, nel caso espresso dall'art. 97, ed il motivo del trasferimento (8);

la ricognizione della unione degli sposi, che l'uffiziale dello stato civile fa in nome della legge.

Se fu pronunziata la nullità del matrimonio come abbiasi ad eseguirne annotazione.

Art. 384. — La sentenza irrevocabile che pronunzi la nullità del matrimonio, deve per cura del cancelliere del tribunale o della corte che l'ha pronunziata e a spese dell'attore essere trasmessa in copia autentica all'uffizio di stato civile del comune in cui esso fu celebrato.

Di questa sentenza si farà annotazione in margine all'atto di matrimonio.

ATTI DI MORTE.

Accertamento della morte.

Art. 385. — Non si darà sepoltura se non precede l'autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, da rilasciarsi in carta non bollata e senza spesa.

L'ufficiale dello stato civile non potrà accordarla se non dopo che si sarà accertato della morte, o personalmente o per mezzo di un suo delegato, e dopo che siano trascorse ventiquattro ore dalla morte medesima, salvi i casi espressi nei regolamenti speciali.

Relazione dell'atto di morte.

Art. 386. — Si stenderà l'atto di morte dall'uffiziale dello stato civile, dopo la deliberazione di due testimonii che ne siano informati.

Art. 387. — L'atto di morte enuncierà il luogo, il giorno e l'ora della morte, il nome e cognome, l'età, la professione e il domicilio o la residenza del defunto; il nome e cognome del coniuge superstite, se la persona defunta era congiunta in matrimonio, o del predefunto coniuge, se era vedova; il nome e cognome, l'età, la professione e il domicilio dei dichiaranti.

Lo stesso atto enuncierà inoltre, per quanto si possano sapere, il nome e cognome, la professione e il domicilio del padre e della madre del defunto ed il luogo della sua nascita.

Dichiarazione pel caso di morte in un ospedale, collegio od altro istituto.

Art. 388. — In caso di morte in un ospedale, collegio od altro qualsiasi istituto, il superiore o chi ne fa le veci è tenuto a trasmetterne l'avviso, colle indicazioni stabilite nell'articolo precedente, nel termine di ventiquattro ore, all'uffizio dello stato civile.

Procedimento a seguirsi qualora si verifichino indizi o sospetti di morte violenta.

Art. 389. — Risultando segni o indizi di morte violenta, od essendovi luogo a sospettarla per altre circostanze, non si potrà seppellire il cadavere se non dopo che l'uffiziale di polizia giudiziaria, assistito da un medico o chirurgo, abbia steso il processo verbale sopra lo stato del cadavere e le circostanze relative, come anche sopra le notizie che avrà potuto raccogliere sul nome e cognome, sull'età e professione e sul luogo di nascita e domicilio del defunto.

ART. 390. — L'ufficiale di polizia dovrà immantinente trasmettere all'uffiziale dello stato civile del luogo, dove sarà morta la persona, le notizie enunciate nel suo processo verbale, in conformità delle quali si stenderà l'atto di morte.

Come si pratichi nel caso di morte senza poter rinvenire o riconoscere i cadaveri.

ART. 391. — Nel caso di morte, senza che sia possibile di rinvenire o di riconoscere i cadaveri, il sindaco od altro pubblico uffiziale ne stenderà processo verbale, e lo trasmetterà al procuratore del Re, per cura del quale, dopo ottenuta l'autorizzazione del tribunale, il detto processo sarà annesso al registro dello stato civile.

Autorizzazione della sepoltura.

ART. 392. — Quando si fosse data sepoltura ad un cadavere senza l'autorizzazione del pubblico uffiziale, non sarà ricevuto l'atto di morte, se non dopo sentenza del tribunale pronunziata ad istanza di persona interessata o del pubblico ministero.

La sentenza verrà inserita nei registri.

Dichiarazioni e registrazioni per le morti nelle prigioni, nelle case di arresto o di detenzione, o per esecuzione di una sentenza capitale.

ART. 393. — Morendo alcuno nelle prigioni, nelle case di arresto o di detenzione, l'avviso all'uffiziale dello stato civile sarà dato immediatamente dai custodi o carcerieri.

ART. 394. — I carcerieri saranno tenuti, entro ventiquattro ore dall'esecuzione di una sentenza di morte, a trasmettere all'uffiziale dello stato civile del luogo dove sarà stata eseguita, tutte le notizie enunciate nell'articolo 387, in conformità delle quali si stenderà l'atto di morte.

ART. 395. — In qualunque caso di morte violenta, o nelle prigioni e case di arresto, o di esecuzione delle sentenze di morte, non si farà nei registri veruna menzione di tali circostanze, e gli atti di morte saranno semplicemente stesi nella forma stabilita dall'articolo 387.

Formazione degli atti di morte durante un viaggio di mare, od in caso di naufragio.

ART. 396. — Se taluno muore durante un viaggio di mare, l'atto di morte sarà formato dagli uffiziali nominati nell'articolo 380, e si osserveranno le disposizioni dell'articolo 381.

Quando per naufragio di una nave fossero perite tutte le persone dell'equipaggio e tutti i passeggieri, l'autorità marittima, accertato l'infortunio, ne farà inserire una dichiarazione autentica nei registri di ciascuno dei comuni a cui appartenevano le persone morte.

Nel caso che si fosse perduta una parte soltanto dell'equipaggio o della gente imbarcata e fra coloro che perirono fossero compresi gli uffiziali sovra indicati, gli atti di morte saranno formati dai regi consoli all'estero o dalle autorità marittime nel regno sulle dichiarazioni dei superstiti.

Dichiarazione pel caso di morte in luogo diverso di quello della residenza.

Art. 397. — Morendo alcuno in luogo diverso da quello della sua residenza, l'uffiziale dello stato civile che riceve la dichiarazione di morte, deve trasmettere entro tre giorni copia dell'atto all'uffizio dello stato civile del comune in cui il defunto aveva la sua residenza.

Servizio dello stato civile dei militari in campagna.

Art. 398. — Le funzioni di uffiziale dello stato civile per gli atti concernenti i militari in campagna o le persone impiegate al seguito delle armate, sono adempiute dagli impiegati designati nei regolamenti.

Art. 399. — Le dichiarazioni così di nascita che di morte devono essere fatte nel più breve termine, e contenere le indicazioni stabilite nei capi precedenti di questo titolo.

Art. 400. — Gli ufffziali che compiono le funzioni relative allo stato civile, sono tenuti ad inviare gli atti da essi ricevuti al ministero della guerra o della marina, per cura del quale devono essere trasmessi all'uffiziale dello stato civile indicato nell'articolo 368.

Modo di proporre le domande di rettificazione degli atti dello stato civile.

Art. 401. — Le domande di rettificazione degli atti dello stato civile devono essere proposte davanti il tribunale da cui dipende l'uffizio dello stato civile ove si trova l'atto di cui si chiede la rettificazione.

Effetto delle sentenze di rettificazione e loro deposito.

Art. 402. — La sentenza di rettificazione non potrà mai essere opposta a quelli che non concorsero a domandare la rettificazione, o non furono regolarmente chiamati nel giudizio.

Art. 403. — Le sentenze di rettificazione passate in giudicato devono

per cura di chi le ha promosse, essere depositate in copia autentica all'uffizio dello stato civile ove si trova l'atto rettificato.

L'uffiziale dello stato civile farà annotazione della rettificazione in margine dell'atto.

Disposizioni penali per le contravvenzioni alle disposizioni sullo stato civile.

ART. 404. — Le contravvenzioni alle disposizioni contenute in questo titolo, sono punite dal tribunale civile con pena pecuniaria da lire dieci a lire duecento.

L'azione sarà promossa al pubblico ministero.

ART. 405. — Ogni alterazione od ommissione colpevole negli atti e nei registri dello stato civile dà luogo all'azione di risarcimento dei danni oltre le sanzioni stabilite dalle leggi penali.

TITOLO VII.

Del Codice di Procedura Civile del Regno d'Italia

promulgato col regio Decreto 25 giugno 1865, n. 2366, il quale risguarda

DELLA RETTIFICAZIONE DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE.

Come si provveda sulle domande per rettificazione degli atti dello stato civile.

ART. 845. — Sulle domande per rettificazione degli atti dello stato civile si provvede in camera di Consiglio sentito il ministero pubblico.

Il tribunale può ordinare la comparizione delle parti interessate, e la convocazione del consiglio di famiglia o di tutela per il suo parere.

Trasposizione delle sentenze di rettificazione.

ART. 846. — Le sentenze di rettificazione sono trascritte sui registri dello stato civile, senza fare alcuna variazione sull'atto rettificato, salvo l'annotazione a norma degli articoli 359 e 403 del codice civile.

Circolare del ministro di grazia, giustizia e culti in data 16 *novembre* 1865, *ai prefetti del regno. - Registri dello Stato Civile.*

Col primo del prossimo gennaio lo stato civile deve essere ordinato in tutti i comuni a norma delle disposizioni contenute nel codice civile del

regno d'Italia. Il regolamento che sta per essere pubblicato prescrive la provvista dei registri occorrenti e la trasmissione ai presidenti dei tribunali per la loro vidimazione debba essere fatta dai comuni. Ma breve essendo il termine, che ora divide dal giorno in cui il nuovo ordinamento deve essere attuato, è necessità provvedervi in quest'anno altrimenti ed in via d'urgenza. Il mezzo più acconcio si è che i signori prefetti vogliano disporre tosto per la stampa dei registri e la formazione dei volumi per tutti i comuni della loro provincia, ordinandone anche la diretta trasmissione ai presidenti dei tribunali, per cura dei quali saranno tosto vidimati ed inviati a ciascun comune. Il guardasigilli si rivolge perciò alla cortesia dei signori prefetti, e loro fa preghiera vogliano, colla solerzia che li distingue, prendere colla massima premura le disposizioni occorrenti. A tal fine, mentre si sta provvedendo alla pubblicazione del regolamento, egli ha il pregio di trasmettere loro i moduli dei registri i quali debbono per ciascun comune essere preparati in numero di nove, cioè, due registri originali per le dichiarazioni di cittadinanza, due per gli atti di nascita, due per gli atti di matrimonio, due per gli atti di morte, ed uno infine per gli atti di pubblicazioni di matrimonio.

Affine poi di potere prontamente supplire ad un disguido, che per causa qualunque potesse accadere nella trasmissione della presente e dei compiegati moduli, il sottoscritto fa preghiera ai signori prefetti di tostamente accusargliene ricevuta in Firenze.

Il Guardasigilli, CORTESE.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, in data 10 *luglio* 1873. — *Matrimoni di cittadini in paese estero; pubblicazioni di* nulla osta.

È più volte accaduto che alcuni ufficiali dello stato civile del regno, richiesti di procedere alle pubblicazioni per matrimonio da celebrarsi all'estero di cittadini italiani, a seconda del disposto dell'articolo 100 del codice civile, siansi ricusati perchè le richieste non erano fatte dai rispettivi regi consoli nella loro qualità di ufficiali dello stato civile.

Accadde altresì in taluni Stati esteri, che cittadini italiani, i quali volevano contrarre matrimonio secondo le leggi del luogo e dovevano presentare un certificato di *nulla osta*, hanno dovuto, con grave loro danno, differirne la celebrazione pel rifiuto di alcuni ufficiali dello stato civile del regno a rilasciare il richiesto documento.

Per ciò che riguarda le pubblicazioni, è da ritenersi che siccome il codice civile permette al cittadino italiano all'estero di contrarre matrimonio secondo il rito del luogo, purchè non contravvenga alle leggi del suo statuto personale, da ciò ne consegue:

1.° che negli Stati ove il matrimonio deve essere contratto secondo il rito religioso, gli atti relativi devono essere celebrati e ricevuti dalle autorità locali;

2.° che i regi consoli non possono ingerirvisi, neppure col fare la richiesta delle pubblicazioni; essi devono solo prestarsi per la trasmissione delle richieste;

3.° lo stesso deve dirsi per quegli Stati ove le leggi, gli usi e le consuetudini locali non permettano ai regi consoli di ricevere un matrimonio fra un italiano ed una straniera (articolo 29, ultimo capoverso della legge consolare);

4.° che gli ufficiali dello stato civile non devono ricusarsi di dar corso alle richieste di pubblicazioni che gl'interessati facciano, valendosi di persona da essi munita di mandato speciale, oppure presentando per iscritto la domanda formale ai regi consoli perchè venga loro trasmessa.

Salvo però sempre agli ufficiali dello stato civile il diritto di esigere la presentazione *di tutti quei documenti*, che nella varietà dei casi crederanno necessari, non che all'occorrenza anche il preventivo deposito delle eventuali spese.

In quanto poi al *nulla osta* da presentarsi dai cittadini nei casi di matrimonio all'estero, gli ufficiali dello stato civile non possono ricusarsi di rilasciare tal documento, seguendo le prescrizioni dell'articolo 103 del codice civile, perchè il *nulla osta* riguardando essenzialmente la capacità personale degli sposi, il rilascio del medesimo entra manifestamente e di pien diritto nelle competenze degli ufficiali dello stato civile. E ciò tanto più perchè gli stessi ufficiali sono i soli che possano accertare se esistano gl'impedimenti indicati dagli articoli 53 al 62 del codice civile.

Il sottoscritto non dubita che gli ufficiali di stato civile vorranno in avvenire uniformarsi esattamente alle norme indicate nella presente, e prega i signori procuratori del Re di volerne in ogni caso richiamare l'osservanza.

Pel ministro, FERRERI.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, in data 5 *marzo* 1874. — *Pubblicazione dell'elenco di cittadini italiani morti in paese straniero, dei quali occorre accertare l'identità.*

Tra gli atti dello stato civile pervenuti a questo ministero, in esecuzione dell'articolo 368 del codice civile vi sono non pochi atti di morte, i quali, per errata indicazione o del nome della persona, o del comune d'origine, o di quello del domicilio, finora non hanno potuto essere trascritti sui registri dello stato civile. Ripetutamente furono chieste maggiori informazioni ai regi consoli, ma senza utile resultato; anzi per

gli atti provenienti da diversi Stati dell'America i detti regi consoli anticipatamente dichiararono essere impossibile di avere qualsiasi più esplicita indicazione, poichè i defunti o erano del tutto ignoti, ovvero non avevano relazioni nei paesi ove morirono.

Intanto la omessa trascrizione di tali atti, mentre dall'una parte renderebbe irregolare ed incompleta la compilazione dei registri dello stato civile, dall'altra potrebbe produrre danni non lievi alle famiglie degli estinti nei rapporti o delle successioni, o dello scioglimento di matrimoni, o dell'esenzione dal servizio militare, e non sarebbe senza interesse anche per l'amministrazione della giustizia penale.

Ad ovviare tali conseguenze e per non lasciare intentato alcun mezzo che giovi ad accertare la identità delle persone indicate nei mentovati atti di morte, nonchè il comune al quale appartenevano, questo ministero crede opportuno che venga pubblicato in ciascun comune del regno un elenco dei nomi dei detti defunti, ponendovi tutte quelle indicazioni che si sono potute ricavare dagli atti stessi.

Tale elenco essendo stato compilato, il sottoscritto lo invia alle SS. LL. con preghiera di disporre che una copia di esso per due mesi consecutivi resti affisso in una delle sale di ciascun tribunale del rispettivo distretto; un'altra copia sia affissa, anche per due mesi, nella casa comunale di ciascun comune, e pubblicata nei giorni festivi al luogo consueto. Decorso questo termine, si farà constare con deliberazione della Giunta municipale, se, fatte le necessarie indagini, e tenuto il detto elenco affisso nel luogo stabilito per le pubblicazioni, siensi raccolte notizie sulle persone ivi indicate. Tanto queste deliberazioni, quanto ogni altra notizia o indicazione a cura e diligenza dei procuratori del Re saranno recate a conoscenza di questo ministero.

A tal fine s'invia alle SS. LL. un sufficiente numero di copie del detto elenco e della presente, affinchè siano distribuite ai procuratori del Re e per loro mezzo ai sindaci del rispettivo mandamento.

Pel ministro, G. Costa.

Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, in data 18 *luglio* 1874. — *Istruzioni per agevolare le formalità occorrenti alla celebrazione del matrimonio civile.*

Nella sessione parlamentare ora prorogata il governo, mosso dalla necessità di porre efficace riparo al disordine di una enorme quantità di matrimoni che da ufficiali informazioni gli risultavano consacrati col rito religioso senza la osservanza delle prescrizioni civili, presentava alla Ca-

mera dei deputati un progetto di legge diretto a prescrivere che l'atto civile del matrimonio ne debba sempre precedere la benedizione religiosa.

La presentazione di quel progetto se ha suscitato ingiuste ed infondate proteste da parte di alcuni vescovi, i quali contendono allo Stato il diritto di regolare il matrimonio, avrebbe, per quanto è stato supposto, prodotto anche qualche effetto favorevole alla celebrazione del matrimonio civile.

È stato infatti asserito che in alcune parti del regno un buon numero dei matrimoni semplicemente religiosi sia stato seguito dal matrimonio civile, e che a ciò abbiano anche in alcuni luoghi contribuito i buoni consigli del clero e le istruzioni date dalla saviezza di qualche ordinario diocesano.

Importando al governo di essere accertato il meglio che sia possibile di quanto vi abbia di vero nei fatti suaccennati per l'influenza che essi possono esercitare sul corso della proposta di legge ancora pendente davanti al Parlamento, io mi rivolgo alla S. V. Ill. acciocchè, a seguito e compimento delle altre informazioni già chieste da questo Ministero colla precedente Circolare del 10 aprile p. s., Ella assuma diligentemente e con ogni miglior mezzo le opportune informazioni, e ne riferisca a questo Ministero il risultato:

1.° sopra il numero dei matrimoni civili che in ciascun Comune di codesto distretto siano stati contratti da chi era unito semplicemente in matrimonio religioso dalla data delle prime informazioni fornite da codesto generale ufficio;

2.° sopra la influenza che il clero abbia esercitato sopra questo fatto, indicando i parrochi ed ordinari diocesani che abbiano con istruzioni pastorali od altri atti indotti i fedeli a contrarre il matrimonio civile o prima o dopo il religioso.

Con questa opportunità stimo conveniente di chiamare eziandio la speciale attenzione della S. V. sopra le difficoltà e gli ostacoli che taluni ritengono opporsi alla celebrazione del matrimonio civile, principalmente nei comuni rurali.

Le spese di carta bollata, la distanza degli uffizi comunali dello stato civile meno comodi che le parrocchie, le ore in cui gli stessi uffizi stanno aperti al pubblico, la mancanza di assistenza per ottenere le dispense civili occorrenti per alcuni matrimoni, e infine la ignoranza di molti contraenti rispetto alla importanza del matrimonio civile, sono, al dire di molti, altrettante cause che distolgono principalmente le persone delle classi povere dal curarsi del matrimonio civile dopo aver contratto il religioso.

Non solo questo Ministero bramerebbe di essere esattamente ragguagliato circa la sussistenza e le conseguenze delle cause anzidette, ma sa-

rebbe pure suo vivo desiderio che gli uffiziali del Pubblico Ministero ed i Pretori si adoperassero, congiuntamente colle autorità politiche e municipali, per far cessare od almeno attenuare, per quanto sia possibile, le difficoltà avanti indicate.

A questo fine basterà accennare alla S. V. come potrebbe singolarmente giovare il promuovere i seguenti provvedimenti:

1.° provvedere affinchè gli uffici dello stato civile in tutti i comuni siano tenuti aperti in quei giorni ed in quelle ore che siano di maggior comodo per le classi lavoranti della popolazione;

2.° designare a questo Ministero quei comuni dove, per le cause previste nell'articolo 3 del regolamento per lo stato civile, occorra istituire un ufficio dello stato civile in ciascun quartiere, borgata o frazione del Comune in guisa che l'ufficiale dello stato civile venga, non meno del parroco, avvicinato ai contraenti;

3.° chiamare l'attenzione degli uffiziali dello stato civile sulle disposizioni dell'articolo 21, n. 25 della legge 14 luglio 1866 sulle tasse di bollo, le quali, tra gli atti che si possono scrivere su carta libera, comprendono espressamente gli atti relativi allo stato civile che riguardano le persone povere, avvertendoli di usare nell'applicazione delle disposizioni medesime quella larghezza che, secondo le circostanze, sia più equa ed opportuna, dovendo la povertà essere intesa in senso *relativo* e non in modo *assoluto;* come pure di agevolare nel miglior modo possibile ai contraenti l'adempimento delle formalità che occorrono alla celebrazione del matrimonio civile;

4.° invitare i sindaci a voler essi medesimi curare la trasmissione delle domande di dispensa dagl'impedimenti civili ai Procuratori del Re, accompagnate dai necessari documenti e dalle loro informazioni per accelerare il regolare corso delle domande stesse ed i relativi provvedimenti da notificarsi ai sindaci medesimi con la maggior prontezza;

5.° eccitare i sindaci ad usare tutte le possibili sollecitudini ed agevolezze nel procedere alla celebrazione dei matrimoni a domicilio, nei casi previsti negli articoli 97 del codice civile e 78 del regolamento sullo stato civile, ricevendo, nell'atto stesso di matrimonio le attestazioni giurate di notorietà e le dichiarazioni di consenso richieste nell'articolo del regolamento ora citato;

6.° infine costituire dei comitati di probi e rispettati cittadini allo scopo di far conoscere alle popolazioni più rozze, specialmente nelle campagne, l'importanza del matrimonio civile e le gravi conseguenze che dalla sua omissione derivano a danno delle famiglie; e di indurre con benevoli consigli e con eccitamenti autorevoli a procedere alla sua celebrazione coloro che fossero uniti col solo rito religioso, con agevolare altresì l'adempimento di tutte le pratiche necessarie a celebrare il ma-

trimonio civile. La costituzione di questi comitati nei capi-luoghi di circondario può essere grandemente coadiuvata dal concorso delle autorità amministrative e giudiziarie, e la loro benefica azione dovrebbe essere esercitata col mezzo dei pretori, dei sindaci, dei conciliatori e di altri membri corrispondenti dei comitati da sciegliersi in ciascun comune fra i cittadini più stimati e più influenti. Giova pure sperare che anche il clero sarà per prestare l'importante suo concorso ai comitati per un'opera che del pari interessa la Religione e lo Stato.

Io non dubito che le autorità giudiziarie accingendosi con fermo proposito a questa nobile impresa, otterranno di leggieri la cooperazione di tutte le altre pubbliche autorità e di quante sono persone saggie e dabbene, e riusciranno con grande loro lode a rendere alla società il segnalato servizio di far osservare, anche coi mezzi persuasivi e indiretti, l'autorità della legge sul matrimonio civile.

Prego la S. V. di favorirmi un cenno che mi faccia conoscere il ricemento della presente e quanto Ella intenda disporre per la sua migliore esecuzione.

Il ministro, VIGLIANI.

R. D. n. 2135. — *Registri per la tenuta uniforme degli atti dello stato civile in tutto il Regno.*

SIRE,

La legge del 14 giugno 1874 nell'articolo 12 dispone che: i comuni terranno gli atti dello stato civile in registri stampati con moduli, che saranno stabiliti con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, in modo uniforme per tutto il Regno.

La causa movente di questa disposizione è stata quella di procurare alle amministrazioni comunali, gravate di molti carichi e scemate di entrate, qualche economia sulla spesa obbligatoria per la tenuta dei registri dello stato civile, i quali, secondo la legge ora vigente, devono essere scritti per intero.

Vi concorreva pure un'altra causa finale, ed era quella di provvedere in modo più sicuro alla regolare ed uniforme tenuta dei detti registri in tutti i comuni del Regno. Non si può invero dissimulare che, nell'attuale sistema, non pochi comuni lasciano alquanto a desiderare nella compilazione degli atti dello stato civile, siccome ne fanno fede le annuali verificazioni, a cui procede l'autorità giudiziaria.

Di questa doppia causa si dovette preoccupare il Ministero della Giustizia nello accingersi a dare esecuzione all'incarico che la surriferita disposizione di legge ha imposto al governo di V. M. Ottenere ad un tempo

la maggiore economia e la migliore regolarità nella tenuta dei registri dello stato civile era il problema che occorreva risolvere.

Esso è stato studiato coll'aiuto di una dotta ed intelligente Commissione sotto il duplice aspetto teorico e pratico, e frutto di tale studio è appunto il provvedimento, che ho l'onore di sottoporre all'approvazione di V. M., dopo avere assunto l'avviso del Consiglio di Stato.

Il concetto fondamentale, da cui muove il sistema di registri stampati, che viene adottato, consiste nella riconosciuta necessità del concorso di due elementi, dei quali il primo e principale è quello dei modelli stampati di registri per ciascuna categoria di atti dello stato civile, cioè di cittadinanza, di nascita, di pubblicazioni di matrimonio, di matrimonio e di morte, il secondo, che è sussidiario, comprende una serie di formole destinate a guidare gli ufficiali dello stato civile nel compilare sopra i registri le diverse specie di atti, che in ogni categoria possono occorrere secondo la numerosa varietà dei casi, che, o si trovano nella legge espressamente contemplati, o si possono nell'applicazione della legge prevedere.

I modelli stampati dei registri, che sono prescritti dalla detta legge contengono, come ragion vuole, per ciascuna categoria di atti le parti generali, ossiano quelle indicazioni ed enunciazioni, che sono elemento necessario e comune per ciascuno di tali atti, e si debbono in conseguenza riscontrare in qualunque ipotesi. Ma siccome le altre indicazioni, che può occorrere di dover fare in ciascun atto, variano secondo la varietà dei casi, riusciva perciò impossibile di immaginare una sola formola, la quale sempre ed in tutti i casi si adattasse alla compilazione dell'atto col riempiere a penna i vacui lasciati nel modulo stampato. Convenne perciò ammettere che, anche nel nuovo sistema, una parte di tali atti, quella a cui il modulo generale stampato non si possa in alcun modo acconciare, continui ad essere tenuta per iscritto.

Se non che anche a questa parte si è provveduto col mezzo di formole stampate, le quali forniscono, almeno pel maggior numero dei casi contingibili, una norma sicura per la retta compilazione dell'atto. Non avverrà quindi se non in rarissimi casi che l'ufficiale dello stato civile non trovi nei modelli dei registri e nelle formole gli elementi, che gli occorrono alla compilazione dell'atto, ed in questi casi egli lo dovrà distendere per iscritto secondo che esigerà la natura straordinaria della fattispecie.

Risulta da quste considerazioni che nei modelli stampati si contiene la parte *generale* ed *invariabile* di ciascun atto, ed è riservata alle formole, le quali saranno pure stampate per uso degli ufficiali dello stato civile, la parte *speciale* e *variabile* in ciascuna classe di atti secondo la varietà delle contingenze.

Conseguenza delle basi dell'adottato sistema si è, che non tutti gli atti

possono essere distesi di seguito nello stesso registro, non essendo possibile di intercalare atti scritti in mezzo ad atti distesi sopra modelli stampati, senza violare quella continuità che costituisce una delle sostanziali guarentigie della verità e conservazione degli atti dello stato civile. Per questa ragione si è disposto che ciascun registro sia diviso in due parti, di cui la prima, che si può dire *ordinaria*, comprende gli atti più frequenti formati sopra modelli stampati; l'altra, che sarebbe la *straordinaria*, contiene gli atti più rari, ai quali, come si è detto, non potendosi adattare il modello generale stampato, debbano ancora essere interamente scritti. E mentre i fogli delle due parti non avranno che una numerazione unica, gli atti che le compongono, saranno distintamente numerati, quindi un solo sarà il verbale di vidimazione di tutti i fogli e ciascuna parte verrà chiusa al fine di ogni anno, con processo verbale distinto. Di questa guisa si è riuscito a mantenere illesi i due caratteri cardinali della *unità* e della *continuità* di ciascun registro.

Se la eccezione al sistema della stampa degli atti che si dovette ammettere per alcuni di essi di rara e straordinaria natura scemerà il beneficio economico, che dal nuovo sistema principalmente si attende, la diminuzione sarà tuttavia di non grave momento, e riceve d'altra parte giustificazione e compenso dal vantaggio che ne proviene alla regolarità e sincerità nella formazione degli atti importanti, dei quali si tratta.

Evvi una categoria di atti, tanto svariati nella loro specie, che si ribellano assolutamente a qualunque modulo generale; tali sono sembrati gli atti di cittadinanza prescritti non dal codice civile, ma dal reale decreto del 15 novembre 1865 sull'ordinamento dello stato civile. Per questi atti, che sono rarissimi e limitati ai maggiori comuni, si credette di dover continuare l'attuale sistema di scritturazione intera, ma pur se ne agevola notevolmente la compilazione mercè il sussidio delle formole stampate, nelle quali si trovano prevedute accuratamente, anche per questi atti, le diverse specie, che la legge contempla e che si possono immaginare.

La spesa pei registri dello stato civile, essendo obbligatoria pei comuni, egli è naturale che a ciascun comune sia imposto il carico di provvedersi ogni anno i moduli dei registri stampati. Mentre si lascia loro la libertà di provvedere alla stampa ed all'acquisto nel modo che stimeranno più economico e si evita a questo riguardo qualunque pericolo di monopolio o di aggravio nella spesa, si prescrive però che la dimensione dei fogli dei registri stampati debba essere in tutto il Regno conforme a quella dei moduli da approvarsi col presente decreto. Ciò corrisponde a quanto ora è stabilito ed alla necessità che tutti i registri da depositarsi e conservarsi in un archivio comune per ciascun distretto di tribunale abbiano un formato di uguale misura.

A quanto per avventura fosse ancora richiesto per la migliore attuazione del novello sistema di tenere gli atti dello stato civile in registri stampati, il Ministero si riserva di provvedere con opportune istruzioni, usando della facoltà che gli attribuisce l'articolo 13 del regio decreto 15 novembre 1865, facoltà che gli viene confermata colla disposizione dell'articolo 2 del presente decreto.

Io porto fiducia che la M. V., accordando l'alta sua approvazione al provvedimento che ho l'onore di rassegnare alla Sovrana firma, darà la più conveniente esecuzione al voto del Parlamento scritto nell'articolo 12 della legge 14 giugno 1874, somministrando ai comuni il modo più economico e più sicuro di accertare lo stato civile dei cittadini italiani.

VITTORIO EMANUELE II

RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 12 della legge 14 giugno 1874, numero 1961, col quale è prescritta la tenuta degli atti dello stato civile in registri stampati con moduli da stabilirsi con decreto reale in modo uniforme in tutto il Regno;

Sentito il parere del Consiglio di Stato,

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per gli affari di Grazia e Giustizia e dei Culti,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Sono approvati gli annessi modelli di registri, che saranno stampati per la tenuta uniforme degli atti dello stato civile in tutto il Regno.

Art. 2. — Dal 1 gennaio 1875 tutti gli ufficiali dello stato civile iscriveranno gli atti di nascita, di richiesta di pubblicazione e di celebrazione di matrimonio, e di morte nei registri stampati, riempiendone gli spazi vuoti con la scrittura secondo le formule pure stampate che loro saranno trasmesse, colle occorrenti istruzioni, dal Nostro Guardasigilli Ministro di Grazia e Giustizia.

I verbali di affissione delle pubblicazioni saranno iscritti sovra i modelli stampati in margine degli atti di richiesta delle pubblicazioni medesime.

Art. 3. — Quando per la straordinarietà della fattispecie gli atti indicati nell'articolo precedente non si adattino al modello stampato del relativo registro, essi si scriveranno per intero, seguendo, per quanto sia possibile, nella loro compilazione, le formole sopradette; e quando nessuna di queste fosse applicabile, si stenderà l'atto secondo che esige la specialità del caso.

Art. 4. — I registri per gli atti indicati nello articolo 2.° saranno costituiti in parte di fogli coi modelli stampati e in parte di fogli in bianco uguali a quelli attualmente in uso.

In questa seconda parte saranno scritti per intero:

1.° quanto ai registri di nascita, gli atti di presentazione di bambini trovati e le trascrizioni di tutti gli atti noverati nell'articolo 53 del Nostro decreto sull'ordinamento dello stato civile 15 novembre 1865;

2.° quanto ai registri delle pubblicazioni di matrimonio, l'atto di trascrizione della istanza per le pubblicazioni di cui all'articolo 85 ultimo capoverso del decreto surricordato, in margine del quale saranno scritti i verbali di affissione delle pubblicazioni stesse in conformità della relativa formola;

3.° quanto ai registri di matrimonio, gli atti di matrimonio celebrato fuori della casa comunale nei casi preveduti dall'articolo 97 del codice civile e 78 del decreto prementovato, nonchè le trascrizioni di tutti gli atti noverati nell'articolo 95 del detto decreto;

4.° quanto ai registri di morte, gli atti indicati nel numero 2.° dell'articolo 105 e le trascrizioni di tutti gli atti noverati nell'articolo 106 del decreto medesimo;

5.° infine tutti gli atti alla compilazione dei quali non possono servire i modelli stampati dei registri, come è detto nell'articolo 3.

Art. 5. — Le due parti di ciascun registro avranno una numerazione unica dei fogli che le compongono, e ciascuna di esse ne avrà una speciale degli atti, che contiene, ed un distinto verbale di chiusura.

Art. 6. — I registri degli atti di cittadinanza continueranno a tenersi in iscritto, facendo però uso, nella compilazione di ciascun atto, delle formole stampate, come è prescritto nell'articolo 3.

Art. 7. — Ciascun comune si provvederà annualmente dei registri formati secondo il disposto dall'articolo 4.

La dimensione dei fogli dei registri debb'essere in tutto il Regno conforme al modello annesso al presente decreto.

Art. 8. — Nulla è innovato al vigente ordinamento dello stato civile in tutto ciò che non sia contrario alle disposizioni del presente decreto.

Ordiniamo, ecc. — Dato a Firenze, addì 23 ottobre 1874.

VITTORIO EMANUELE.

Vigliani.

Moduli per la compilazione di atti dello stato civile relativi a stranieri.

Pubblicazioni di matrimonio.

Richiesta fatta dagli sposi, uno dei quali è straniero.

(*Art.* 103 *del Codice civile, e art.* 75 *del R. D.* 15 *novembre* 1865, *n.* 2602).

L'anno milleottocentosettanta*quattro*, addì *ventiquattro* di *gennaio*, a ore *antimeridiane* *nove* e minuti . . . . . , nella Casa comunale.

Avanti di me *Antonucci dottor Luciano, Sindaco ed* Uffiziale dello Stato Civile del Comune di *Potenza Picena*, è comparso *Perret Matteo*, di anni *trenta, ingegnere*, residente in *Ancona, figlio del fu Marco*, di anni . . . . . *meccanico*, residente in *Costantinopoli*, figlio di *Maria Pix merciaia*, residente in *Costantinopoli, è pure comparsa Nicoli Stamura*, di anni *venticinque, maestra*, residente in *Potenza Picena figlia di Andrea* di anni . . . . . *suonatore*, residente in *Ancona*, figlia *della fu Elena Storti modista*, residente in *vita in Ancona*, i quali mi hanno richiesto di fare le pubblicacazioni pel matrimonio che in quest'uffizio intendono celebrare *essi* sposi; e mi hanno dichiarato lo sposo essere nato in *Costantinopoli*, la sposa in *Ancona*, avere avuto *lo* sposo da un anno ad oggi la residenza nel Comune di *Ancona, e la sposa nel Comune di Potenza Picena non* avere padre *nè* madre adottivi, non ostare al loro matrimonio alcun impedimento di parentela o di affinità, nè altro impedimento stabilito dalla legge. Queste dichiarazioni sono state confermate, con giuramento prestato nelle forme legali, da *Valeriani Antonio* di anni *cinquantuno cuoco* e da *Bartolameo Cavalcanti* di anni *quaranta veterinario*, ambi residenti in questo Comune, testimoni presenti all'atto. Esaminati i documenti presentatimi e che, muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro, dichiaro che le pubblicazioni si faranno in *Ancona* e in *Potenza Picena*

I documenti sono: le copie *degli* atti di nascita *degli* sposi, rilasciate dall' *Uffiziale di Costantinopoli in data quindici febbraio milleottocentosettantatre, e dall'Uffiziale di Ancona ai sette corrente mese; non che una dichiarazione dello stesso Uffiziale di Costantinopoli in data tredici ottobre scorso, dalla quale consta che, giusta le leggi da cui Perret Matteo dipende, nulla osta al divisato matrimonio, e consta pure la sua libertà di stato pel tempo che dimorò all'estero.*

Letto il presente atto a tutti gl'intervenuti, lo hanno questi con me sottoscritto

(Seguono le firme)

Atti di cittadinanza.

FORMULA 1.

Dichiarazione di eleggere la qualità di cittadino fatta da chi è riputato straniero. per essere nato in paese estero da padre che ha perduto la cittadinanza prima del suo nascimento.

(*Art.* 6 *pr. e capov. primo, del Codice civile, art.* 44 *n.* 1, 46 *pr.*, 47, 48 *e* 49 *pr. del R. D.* 15 *novembre* 1865, *n*, 2602)

L'anno . . . . . , addì . . . . . , a ore . . . . . , nella Casa comunale. Avanti di me . . . . . Sindaco ed Uffiziale dello Stato Civile del Comune di *Ancona* è comparso *(nome, cognome, età, professione, residenza)*, il quale, dopo avermi esposto che, per essere nato in *Nimes* quando sue padre aveva perduto la cittadinanza italiana, egli è riputato straniero, mi ha dichiarato che ora elegge la cittadinanza italiana, e che a tale effetto fissa il suo domicilio in *Ancona* (*ovvero* fisserà entro un anno da oggi il suo domicilio nel Regno). Mi ha poi presentato copia dell'atto di sua nascita, rilasciata dall'Uffiziale dello Stato Civile di *Nimes* addì . . . . . , e *(s'indichi il documento relativo)* comprovante in qual tempo e per quale causa il padre di lui divenne straniero. E poichè mi risulta provata la verità dei fatti esposti dal dichiarante, e non è ancora trascorso un anno da che egli ha compiuto gli anni ventuno, ho ricevuto siffatta dichiarazione, alla quale, non che a questo atto sono stati presenti . . . . . , di anni . . . . . , *(professione)*, e . . . . . , di anni . . . . . *(professione)*, ambidue residenti in questo Comune. I documenti prodotti, muniti del mio visto, sono inseriti nel volume degli allegati a questo registro. Letto il presente atto al dichiarante ed ai testimoni, essi lo hanno meco sottoscritto.

(Firma del dichiarante)
(Firme dei testimoni)
(Firma dell'Uffiziale)

FORMOLA 2.

Dichiarazione come alla formola precedente fatta da chi non conosce la lingua italiana.

(*Art.* 6 *pr., del Codice civile; art.* 44 *n.* 1, 46 *pr.*, 47, 48 *e* 49 *pr. del R. D.* 15 *novembre* 1865, *n.* 2602, *art.* 212 *del Codice di Procedura civile*).

L'anno . . . . . Avanti di me . . . . . , è comparso il *francese (nome e cognome)* che non conosce la lingua italiana. Chiamato perciò ad interprete *(cognome, nome, età, professione e residenza)*, il quale ha prestato giuramento nelle forme legali, il medesimo dopo avermi esposto che *(nome, cognome, età, professione e residenza dello straniero)*, per essere nato in *Nimes* quando il padre suo *(nome)* aveva perduto la cittadinanza italiana, esso è riputato straniero, mi ha dichiarato che questi ora elegge la cittadinanza italiana, e che a tale effetto fissa il suo domicilio in *Ancona* (*ovvero*

fisserà entro un anno da oggi il suo domicilio nel regno). Mi ha poi presentato copia dell'atto di nascita del suddetto *(cognome)* rilasciata dall'Uffiziale dello Stato Civile di *Nimes*, in data . . . . . , e *(s'indichi il documento relativo)* comprovante in qual tempo e per quale causa il padre di lui divenne straniero. E poichè mi risulta provata la verità dei fatti esposti dall'interprete, e non è ancora trascorso un anno da che *(cognome dello straniero)*, ha compiuto gli anni ventuno, ho ricevuto siffatta dichiarazione alla quale, non che a quest'atto, sono stati presenti . . . . . I documenti prodotti, muniti del mio visto, sono inseriti nel volume degli allegati a questo registro.

Quest'atto dopo essere stato letto a tutti gl'intervenuti, e dall'interprete comunicato a *(cognome e nome)*, viene da tutti meco sottoscritto.

(Seguono le firme).

FORMOLA 3.

Dichiarazione di eleggere la qualità di cittadino, fatta da chi è riputato straniero per essere nato nel Regno da straniero che vi ha fissato il suo domicilio da meno di dieci anni.

(Art. 8 capov. secondo del Codice civile, art. 44 n. 1, 46 pr. 47, 48 e 49 pr. del R. D. 15 novembre 1865, n. 2602).

L'anno . . . . . Avanti di me . . . . . , è comparso . . . . . , il quale dopo avermi esposto che per essere nato in *Ancona* da . . . . . cittadino *francese*, domiciliato nel regno d'Italia da meno di dieci anni, egli è riputato straniero, mi ha dichiarato che ora elegge la cittadinanza italiana, e che a tale effetto fissa il suo domicilio in *Ancona* (*ovvero* fisserà entro un anno da oggi il suo domicilio nel Regno). Mi ha poi presentato copia dell'atto di sua nascita rilasciata da . . . . . , addì . . . . , e *(s'indichi il documento relativo)* comprovante lo stabilimento e la durata del domicilio del proprio padre in *Ancona*. E poichè mi risulta . . . . *(il resto come alla Formola 1)*.

FORMOLA 4.

Dichiarazione fatta da chi è nato da padre ignoto e da madre nota divenuta straniera e che essendo riputato straniero elegge la qualità di cittadino.

(Art. 7 capov. primo del Codice civile art. 44 n. 1 e 4, 46 pr., 47, 48 e 49 pr. del R. D. 15 novembre 1865, n. 2602).

L'anno . . . . . Avanti di me . . . . . , è comparso . . . . . , il quale, dopo avermi esposto che per essere nato in *Nimes* da padre ignoto, quando . . . . . sua madre aveva perduta la cittadinanza italiana, egli è riputato straniero, mi ha dichiarato che ora elegge la cittadinanza italiana, e che a tale effetto fissa il suo domicilio in *Ancona* (*ovvero*, fisserà entro un anno da oggi il suo domicilio nel Regno). Mi ha poi presentato . . . . . , comprovante in qual tempo e per quale causa la madre sua divenne straniera. È poichè mi risulta . . . . . *(il resto come alla Formola 2)*.

FORMOLA 5.

Dichiarazione di fissare il domicilio nel Regno, da chi, essendo riputato straniero elesse la qualità di cittadino.

(Art. 6 capov. 1 del Codice civile, art. 44 n. 4, 47 e 49 pr. del R. D. 15 novembre 1865, n. 2602).

L'anno . . . . . Avanti di me . . . . . , è comparso . . . . . , di anni . . . . . , di professione . . . . . , residente in questo Comune, il quale allo scopo di acquistare la cittadinanza italiana, già eletta sin dal . . . . . , davanti l'Uffiziale dello Stato Civile del Comune di . . . . . (o davanti l'Agente diplomatico o consolare di . . . . .) mi ha dichiarato di fissare il suo domicilio in . . . . . Alla quale dichiarazione non che a quest'atto sono stati presenti . . . . . Letto . . . . . .

FORMOLA 6.

Giuramento dello straniero che acquista la cittadinanza e registrazione del Decreto Reale che gliela concede.

(Art. 10 capov. 1 e 2 del Codice civile, art. 45, 50 e 51 del R. D. 15 nov. 1865. n. 2602).

L'anno . . . . . Avanti di me . . . . . , è personalmente comparso . . . . . , il quale, dopo avermi presentato un Reale Decreto del *(data)* registrato alla Corte dei conti il *(data)*, col quale gli fu concessa la naturalità italiana mi ha dichiarato che, al fine di conseguire la concessagli cittadinanza, fissa il suo domicilio in questo Comune (*ovvero* ha già fissato il suo domicilio in questo Comune) e mi ha quindi richiesto di registrare il suddetto Reale Decreto, e di ricevere il suo giuramento. Al che, aderendo io, egli ha prestato dinanzi a me e nelle forme di legge il giuramento, pronunziando le parole: « giuro di essere fedele al Re e di osservare lo Statuto e le Leggi del Regno ». Dopo ciò il Decreto Reale di naturalità, munito del mio visto, viene inserito nel volume degli allegati a questo registro.

L'atto presente si è redatto alla presenza di . . . . . .Letto . . . . . .

FORMOLA 7.

Dichiarazione fatta dalla moglie per acquistare la cittadinanza perduta dal proprio marito.

(Art. 11 capov. ultimo del Cod. civ., art. 44 n. 4, 47 e 49 pr. del R. D. 15 nov. 1865, n. 2602).

L'anno . . . . . Avanti di me . . . . . , è comparsa . . . . . , di anni . . . . . , *(professione)* residente in questo Comune *(oppure* in *Pietroburgo)*, la quale, dopo avermi esposto che suo marito *(nome e cognome)* perdè la cittadinanza fino dal . . . . . , poichè (vi rinunziò e trasferì la sua residenza in *Pietroburgo; oppure* ottenne la cittadinanza *russa; ovvero* accettò l'impiego . . . . . dal governo *russo* o entrò al servizio militare della *Russia* senza permesso del governo italiano),

e che, per non avere continuato a tenere la sua residenza nel Regno d'Italia, anche essa è divenuta straniera, mi ha dichiarato che intende di riacquistare la cittadinanza italiana, e che a tale effetto è rientrata nel Regno, e fissa il suo domicilio in *Genova* (*oppure:* a tale effetto risiede già in *Genova*, ove fissa il suo domicilio), Essa mi ha poi presentato *(s'indichi il documento comprovante la perdita della cittadinanza da parte del marito)*, rilasciato da . . . . . , addì . . . . . , che, muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro. E poichè mi risulta provata la verità dei fatti esposti da *(cognome della dichiarante)* ho ricevuta siffatta dichiarazione, alla quale, non che a quest'atto, sono stati presenti . . . . . Letto . . . . . .

FORMOLA 8.

Dichiarazione fatta dal figlio per riacquistare la cittadinanza perduta dal proprio padre.

(Art. 11 capov. ultimo del Codice civile, art. 44 n. 4, 47 e 49 pr. del R. D. 15 novembre 1865, n. 2602).

L'anno . . . . . Avanti me . . . . . , è comparso . . . . . , residente in questo Comune *(ovvero in Madrid)*, il quale, dopo avermi esposto che suo padre . . . . . perdè la cittadinanza italiana fino dal . . . . . , poichè (vi rinunziò e trasferì la sua residenza a *Madrid; oppure* ottenne la cittadinanza spagnuola; *ovvero* accettò l'impiego di . . . . . dal governo *spagnuolo o* entrò nel servizio militare della *Spagna* senza permesso del governo italiano), e che, per non avere continuato a tenere la sua residenza nel Regno d'Italia, anch'egli è divenuto straniero, mi ha dichiarato che ora intende di riacquistare la cittadinanza italiana, e che a tale effetto fissa il suo domicilio in questo Comune (*ovvero* fisserà entro un anno da oggi il suo domicilio nel regno). Mi ha quindi presentato copia dell'atto di sua nascita, rilasciata da . . . . . , addì . . . . . , dalla quale risulta non essere ancora trascorso l'anno della sua maggiore età, non che *(s'indichi il documento comprovante in qual tempo e per quale causa il padre di lui perdè la cittadinanza)*. E poichè mi risulta provata la verità dei fatti esposti dal dichiarante, e non è ancora trascorso un anno da che egli ha compiuto gli anni ventuno, ho ricevuto siffatta dichiarazione, alla quale non che a questo atto, sono stati presenti . . . . . I documenti prodotti, muniti del mio visto, sono inseriti nel volume degli allegati a questo registro. Letto . . . . . .

FORMOLA 9.

Dichiarazione di ricuperare la cittadinanza perduta in seguito a rinunzia e a trasferimento di residenza in estero paese.

(Art. 13 e 11 n. 1 del Cod. civ., art. 44, n. 4, 47 e 49 pr. del R. D. 15 nov. 1865, n. 2602).

L'anno . . . . . Avanti di me . . . . . , è comparso . . . . . , residente in questo Comune *(ovvero in Bruxelles)* il quale, dopo avermi esposto di avere perduta la cittadinanza italiana fino dal . . . . . , per avervi rinunziato, e per avere trasferito in *Bruxelles* la propria residenza, e di avere poi rinunziato alla cittadinanza *Belga* ed ot-

tenuto la permissione speciale del governo italiano per rientrare nel regno, come vi è rientrato di fatto, mi ha dichiarato, che allo scopo di ricuperare la cittadinanza italiana, fissa il suo domicilio in . . . . . (*ovvero*, fisserà nel regno il suo domicilio entro un anno da oggi). Mi ha quindi presentato la permissione suddetta, rilasciata da . . . . . addì . . . . . , non che (*s'indichi il documento comprovante la rinunzia alla cittadinanza*), documenti che, muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro. E poichè mi risulta provata la verità dei fatti esposti dal (*cognome del dichiarante*), ho ricevuto siffatta dichiarazione, alla quale, non che a quest'atto, sono stati presenti . . . . . Letto . . . . . .

FORMOLA 10.

Dichiarazione di ricuperare la cittadinanza perduta per aver ottenuto la cittadinanza in paese straniero.

(*Art.* 13 *e* 11 *n.* 2 *del Codice civile, art.* 44 *n.* 4, 47 *e* 49 *pr. del R. D.* 15 *novembre* 1865, *n.* 2602).

L'anno . . . . . Avanti di me . . . . . , è comparso . . . . . , residente in questo Comune (*ovvero* in *Madrid*), il quale, dopo avermi esposto di avere perduta la cittadinanza italiana fino dal . . . . . , per aver ottenuto la cittadinanza *spagnuola*, e di avere ottenuto la permissione speciale del governo italiano per rientrare nel regno, come vi è rientrato di fatto, mi ha dichiarato, che, allo scopo di ricuperare la cittadinanza italiana, fissa il suo domicilio in . . . . . (*ovvero*, fisserà nel regno il suo domicilio entro un anno da oggi). Mi ha quindi presentato la permissione suddetta, rilasciata da . . . . . addì . . . . . , non che (*s'indichi il documento comprovante la perdita della cittadinanza*), documenti che, muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro. E poichè mi risulta provata la verità dei fatti esposti dal (*cognome del dichiarante*), ho ricevuto siffatta dichiarazione, alla quale, non che a quest'atto, sono stati presenti . . . . . Letto . . . . . .

FORMOLA 11.

Dichiarazione di ricuperare la cittadinanza perduta in seguito ad impiego o servizio militare accettato in paese estero senza permissione del Governo.

(*Art.* 13 *e* 11 *n.* 3 *del Cod. civ., art.* 44 *n.* 4, 47 *e* 49 *pr. del R. D.* 15 *novembre* 1865, *n.* 2602).

L'anno . . . . . Avanti di me . . . . . , è comparso . . . . . , residente in questo Comune (*ovvero* in *Parigi*), il quale, dopo avermi esposto di avere perduto la cittadinanza italiana fino dal . . . . . per avere accettato l'impiego di . . . . . dal governo *francese* (*oppure* per essere entrato al servizio militare della *Francia* nel corpo di . . . . .) senza permissione del governo italiano, e di avere ottenuto il permesso speciale del governo italiano per rientrare nel Regno, come vi è rientrato di fatto, mi ha dichiarato che, al fine di ricuperare la cittadi-

nanza italiana, rinunzia all'impiego accettato in *Francia* e fissa il suo domicilio in . . . . . , (*ovvero* promette di fissare nel Regno il suo domicilio entro un anno da oggi). Mi ha quindi presentato la permissione suddetta rilasciata da : . . . . . addì . . . . . , non che (*s'indichi il documento comprovante la perdita della cittadinanza*), documenti che, muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro. E poichè mi risulta provata la verità dei fatti esposti dal (*cognome del dichiarante*) ho ricevuto siffatta dichiarazione, alla quale non che a questo atto sono stati presenti . . . . . Letto . . . . .

FORMOLA 12.

Dichiarazione fatta dalla vedova per ricuperare la cittadinanza perduta a causa di matrimonio con uno straniero.

(*Art.* 14 *capov. del Cod. civ., art.* 44 *n.* 4, 47 *e* 49 *del R. D.* 15 *nov.* 1865, *n.* 2602).

L'anno . . . . . Avanti di me . . . . . , è comparsa . . . . . , residente in questo Comune (*ovvero* in *Ginevra*), la quale, dopo avermi esposto che, essendosi maritata allo *svizzero* (*nome e cognome*), divenne straniera, e che essendo rimasta vedova, come risulta dalla copia dell'atto di morte del proprio marito, intende di ricuperare la cittadinanza italiana, mi ha dichiarato che a tale effetto essa è rientrata nel Regno, e fissa (*od* ha fissato) il suo domicilio in questa città. E poichè mi risulta la verità dei fatti sovraesposti, ho ricevuto siffatta dichiarazione, alla quale, non che a quest'atto, sono stati presenti . . . . . La copia dell'atto di morte rilasciata da . . . . . , addì . . . . . munita del mio visto inserisco nel volume degli allegati a questo registro. Letto . . . . . .

FORMOLA 13.

Dichiarazione della moglie che ha ottenuto il divorzio in virtù di sentenza di giudice straniero, per ricuperare la cittadinanza perduta a causa del matrimonio.

(*Art.* 14 *capov. del Cod. civ., art.* 44 *n.* 4, 47 *e* 49 *del R. D.* 15 *nov.* 1865, *n.* 2602).

L'anno . . . . . Avanti di me . . . . . , è comparsa . . . . . , residente in questo Comune (*ovvero* in *Ginevra*), la quale, dopo avermi esposto che con sentenza del (*indicare l'autorità straniera e la data*) essendo stato sciolto il matrimonio da lei contratto collo *svizzero* (*nome e cognome dello sposo*) e per virtù del quale essa divenne straniera, mi ha dichiarato che intende ricuperare la cittadinanza italiana, e che a tale effetto è rientrata nel Regno, ed ha fissato (o fissa) il suo domicilio in questa città. Essa mi ha inoltre presentato copia della precitata sentenza rilasciata da . . . a . . . . . addì . . . . . , non che la copia dell'atto di sua nascita, che inserisco nel volume degli allegati a questo registro. E poichè mi risulta la verità dei fatti da essa esposti, ho ricevuto la premessa dichiarazione alla quale sono stati presenti . . . . . Letto . . . . . .

FORMOLA 14.

Dichiarazione di eleggere la qualità di straniero fatta da chi è riputato cittadino perchè il padre ha perduto la cittadinanza prima del suo nascimento.

(*Art.* 5 *del Cod. civ., art.* 44 *n.* 2, 46 *pr. e* 48 *del R. D.* 15 *nov.* 1865, *n.* 2602).

L'anno . . . . . Avanti di me . . . . . , è comparso . . . . . , (*professione*), residente in questo Comune, il quale, dopo avermi esposto che per essere nato in *Torino* quando, il padre suo (*nome*) aveva perduto la cittadinanza italiana, egli è riputato cittadino del Regno, mi ha dichiarato che ora elegge la cittadinanza *francese*, e mi ha quindi presentato copia dell'atto di sua nascita, rilasciata dall'Uffiziale dello Stato Civile di . . . . . addì . . . . . e (*s'indichi il documento relativo*) comprovante in qual tempo e per quale causa il padre di lui divenne straniero. E poichè mi risulta provata la verità dei fatti esposti dal dichiarante, e non è ancora trascorso un anno da che egli ha compiuto gli anni ventuno, ho ricevuto siffatta dichiarazione, alla quale non che a questo atto, sono stati presenti . . . . . I documenti prodotti, muniti del mio visto, sono inseriti nel volume degli allegati a questo registro. Letto . . . . . .

FORMOLA 15.

Dichiarazione di eleggere la qualità di straniero fatta da chi è riputato cittadino, per essere nato nel Regno da straniero che vi ha fissato domicilio da dieci anni.

(*Art.* 8 *capov. primo del Codice civile, art.* 44 *n.* 2, 46 *pr.*, 47, 48 *e* 49 *pr., del R. D.* 15 *novembre* 1865, *n.* 2602).

L'anno . . . . . Avanti di me . . . . . , è comparso . . . . . , il quale, dopo avermi esposto che per essere nato in *Torino* da (*nome*) cittadino *francese* che da dieci anni non interrotti ha fissato il suo domicilio nel Regno d'Italia, egli è riputato cittadino italiano, mi ha dichiarato che ora elegge la cittadinanza *francese*. Mi ha quindi presentato copia dell'atto di sua nascita rilasciata da . . . . addì . . . . , e (*s'indichi il documento relativo*) comprovante lo stabilimento e la durata del domicilio del proprio padre in *Torino*. E poichè mi risulta (*il resto come alla Formola precedente*).

FORMOLA 16.

Dichiarazione di eleggere la qualità di straniero fatta da chi, per essere nato da padre ignoto e da madre nota, divenuta straniera, è riputato cittadino.

(*Art.* 7 *capov.* 1 *del Cod. civ., art.* 44 *n.* 2, 46 *pr. e* 48 *del R. D.* 15 *nov.* 1865, *n.* 2602).

L'anno . . . . . Avanti di me . . . . . , è comparso . . . . . , il quale dopo avermi esposto che, per essere nato in *Torino* da padre ignoto, quando la madre sua (*nome*) aveva perduto la cittadinanza italiana, egli è riputato cittadino del Regno, mi ha dichiarato che ora elegge la cittadinanza *francese*. Mi ha quindi presentato . . . . . comprovante in qual tempo e per quale causa la madre di lui divenne straniera (*il resto come alla Formola* 14).

FORMOLA 17.

Dichiarazione di eleggere la qualità di straniero fatta da chi ha fissato la residenza nel Regno, ed è figlio di straniero il quale ha ottenuto la cittadinanza.

(*Art.* 10 *capov.* 3 *del Cod. civ., art.* 44 *n.* 2, 46 *pr. e* 48 *del R. D.* 15 *nov.* 1865, *n.* 2602).

L'anno . . . . . Avanti di me . . . . . , è comparso . . . . . , il quale dopo avermi esposto che per avere suo padre (*nome*) acquistata la cittadinanza italiana colla naturalità concessagli in virtù del Decreto Reale del . . . . . (*ovvero* in virtù di Legge in data . . . . . .), e per aver egli fissata la sua residenza nel Regno d'Italia, è divenuto cittadino, mi ha dichiarato che ora elegge la cittadinanza *francese*. Mi ha quindi presentato copia dell'atto di sua nascita rilasciata da . . . . . addì . . . . . non che (*s'indichi il documento comprovante l'acquisto della cittadinanza italiana per parte di suo padre*), documenti che, muniti del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro. E poichè mi risulta provata la verità dei fatti esposti dal dichiarante, e non è ancora trascorso un anno da che egli ha compiuto gli anni ventuno, ho ricevuto siffatta dichiarazione, alla quale, non che a quest'atto sono stati presenti . . . . . Letto . . . . . .

FORMOLA 18.

Dichiarazione di rinunzia alla cittadinanza.

(*Art.* 11 *n.* 1 *del Cod. civ., art.* 44 *n.* 3 *e* 46 *pr. del R. D.* 15 *nov.* 1865, *n.* 2602).

L'anno . . . . . Avanti di me . . . . . , è comparso . . . . . , domiciliato e residente in questo Comune, il quale ha dichiarato di rinunziare alla cittadinanza italiana e di trasportare in . . . . . la sua residenza. (*Se l'Uffiziale dubita che il dichiarante sia maggiore di anni ventuno, si aggiungerà:* Mi ha poi presentato copia dell'atto di sua nascita rilasciato da . . . . . addì . . . . . , da cui risulta provata la età maggiore del dichiarante, e che, munita del mio visto, inserisco nel volume degli allegati a questo registro). A questo atto sono stati presenti . . . . . Letto . . . . . .

APPENDICE

Dal giornale il *Segretario comunale* (1873), tolgo il seguente articolo sopra il divorzio, nel quale si tratta della tesi « Se uno straniero divorziato potrebbe contrarre in Italia altro matrimonio. »

« Togliamo argomento dalla tesi formolata ai concorrenti agl'impieghi di 1.ª categoria nell'amministrazione provinciale, per comunicare ai cortesi lettori e colleghi il nostro modo di vedere sulla possibilità, o meno, della contrattazione del matrimonio, colla esibizione del certificato, cui accenna l'articolo 103 del codice civile, essendo uno dei contraenti divorziato secondo le leggi del paese in cui ebbe i natali.

« Veramente non saremmo da tanto, per poter dare esplicitamente a questioni di divorzio, che preoccuparono seriamente i più noti giureconsulti europei; ma pur conoscendo quanto larghi di cortesia ci fossero stati i lettori sul primo nostro lavoretto sulle tasse comunali, non esitiamo dal farlo.

« Sappiamo che tutti gli Stati di Europa, non appena il lume dell'incivilimento vi penetrò con tutta la sua chiarezza, proscrissero le leggi del divorzio, ma sappiamo pure che molti di essi ancora ne conservano e ne rispettano i principii, le formalità e gli effetti.

« Non vi è chi disconosca quali funeste e gravi conseguenze apporti il divorzio, ragion per cui in Francia in ispecie nei primi tempi della monarchia fu interdetto, per essere la negazione assoluta dei principii di moralità e del ben essere della società, tanto vero che alla promulgazione del codice Napoleone, serie furono le questioni di fatto che dovettero svolgersi, per non ripristinare il primitivo ripugnante quanto obbrobrioso sistema.

« Difatti dando un rapido sguardo alla storia che ha registrato le leggi del divorzio, possiamo con fondata certezza dire che le sue conseguenze furono ostili a quel sistema che in allora dappertutto vigeva e che si credeva buono, e che perciò venne in massima parte abrogato.

« Esso rilutta alla buona educazione dei figli, poichè questi esseri infelici pel divorzio, si troveranno senza genitori, sotto l'incubo dell'obbrobrio che dovunque li ricopre, si troveranno infine figli di divorziati, menati sulla faccia della terra, senza forse essere riconosciuti, assimilati quasi a quegli altri esseri ancora più sfortunati, e che sarebbero i trovatelli.

« Codesto sistema, che sa di avanzi di barbarismo o di vandalismo, non potrebbe, nè può essere bene accetto da coloro cui preme che la società si spinga a più proficui passi di libertà e di moralità.

« Il divorzio, in una parola, tratta dello scioglimento di un vincolo, in cui dev'essere, senza tema di errare, necessario l'intervento dell'autorità pubblica, il divorzio rompe il legame coniugale e rende l'uomo e la donna perfettamente liberi.

« È ormai saputo, che negli Stati dove quel sistema è ammesso, son sancite le regole, mercè cui si può far luogo ad ammettere la dimanda del divorzio. Tali sarebbero l'adulterio, le sevizie, le ingiurie ed altro; in altri termini ciò che in Italia si richiede per far diritto alla domanda per la separazione personale dei coniugi.

« Sia perchè non cadrebbe qui in acconcio, sia per la brevità del nostro assunto e sia pure per la gran mole delle leggi che regolano il divorzio, dov'è ammesso, non possiamo permetterci di annunciare in modo anche preliminare quali sieno gli effetti di esso, anche perchè dovremmo biasimarne ampiamente e con fermezza i principii, combatterne con energia le leggi, conculcarne imperativamente gli effetti, ma noi dipartendoci dal tanto praticare, entriamo concretamente nello svolgimento della tesi.

« Il codice civile italiano informato ai più sani principi di moralità, eliminò il divorzio, ed invocò invece la separazione personale, che non scioglie il matrimonio, ritenendo saldo il principio dell'indissolubilità di esso. Vero è che la separazione corrisponde pressochè al divorzio, poichè essa avviene dopo che il tribunale ha pronunziata la fatale sentenza, ma differisce molto però, stantechè il divorzio rompe il legame coniugale e la separazione per lo contrario no.

« Diciamo, che il legislatore s'informò ai principii di moralità, poichè colui che ammette le leggi del divorzio, non può essere che un immorale e perchè l'uomo o la donna, annoiati forse del matrimonio, potrebbero dar luogo a far constatare le ragioni, per cui si può dimandare il divorzio e contrarre non uno, ma cento matrimoni in pochi anni.

« Ora supposto che uno straniero fosse divorziato, potrebbe in Italia contrarre altro matrimonio?

« La risposta ci vien data dall'articolo 103 del codice civile, quando prescrive « che lo straniero che voglia contrarre matrimonio nel regno, deve presentare all'uffiziale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del paese a cui appartiene, dalla quale consti che giusta le leggi da cui dipende, nulla osta al divisato matrimonio; » quindi deve concludersi, che se lo straniero presenta quel nulla osta pare che a nulla monti ch'egli sia divorziato secondo le leggi del suo paese.

« Ma si potrebbe dire, essere in quel paese riconosciuto il divorzio; alla quale domanda si risponde, che appunto perchè il divorzio ha la prero-

gativa di sciogliere perfettamente il matrimonio e render liberi amendue i coniugi, implicitamente è forza dedurre che lo straniero può benissimo contrarre il voluto matrimonio.

« Quindi l'uffiziale dello stato civile, può ed ha l'obbligo di sposare quello straniero, che si presenti col certificato prescritto dal menzionato articolo 103 del nostro codice, poichè gli è proprio quel documento che la legge vuole si esibisca, e che l'uffiziale dello stato civile deve richiedere, nulla dovendosi preoccupare delle norme che regolano il divorzio in America a mo' d'esempio; come quello che fa presumere che nulla osta alla contrattazione del novello matrimonio dello straniero in Italia, e tanto ciò è più vero, per quanto l'articolo 102 dello stesso nostro codice prescrive pure, che la capacità dello straniero a contrarre matrimonio è determinata dalle leggi del paese a cui appartiene, per modo che una volta che l'autorità competente *del suo paese*, ha rilasciato in favore del suo amministrato un certificato di quel genere, vuol dire che nulla osta per il novello matrimonio. »

NOTE

(1) Codice civile 25 giugno 1865 – Regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602 – Regio decreto 26 aprile 1866, n. 2854 – Legge 14 giugno 1874, n. 1961 – Regio decreto 23 ottobre 1874, n. 2135.

(2) *Intervento del segretario comunale nei matrimoni.* — Col R. decreto 26 aprile 1866, n. 2854 venne stabilito che nei comuni dove il sindaco e i consiglieri sieno nell'incapacità di adempiere alle formalità prescritte per gli atti relativi al matrimonio, tali atti abbiano ad essere ricevuti dal sindaco o da chi ne fa le veci coll'intervento del segretario comunale.

Attribuzioni del segretario nel surriferito caso. — In tal caso spetta al segretario la lettura agli sposi degli articoli di legge prescritta dal codice civile o dai regolamenti, la compilazione, la lettura e la sottoscrizione dei processi verbali, come pure le altre operazioni di lettura e di scritturazione che dovrebbero farsi dall'ufficiale dello stato civile, e sarà suo obbligo esprimere nei relativi processi verbali l'ordine ricevuto dall'ufficiale dello stato civile, l'autorizzazione avuta in proposito dal procuratore del Re e la cagione per cui questa fu concessa.

Autorizzazione per parte del procuratore del Re. — Perchè il segretario abbia ad intervenire nei matrimoni, come sopra si disse, ha d'uopo d'essere autorizzato dal procuratore del Re, dietro l'accertamento dell'incapacità del sindaco e dei consiglieri di adempiere le formalità relative agli atti di matrimonio, e sempre dietro rilascio dell'atto di delegazione prescritto dall'articolo 2 del regio decreto 15 novembre 1865, 2602, sull'ordinamento dello stato civile.

Pene comminate al segretario delegato. — Le pene comminate all'ufficiale dello stato civile per l'inosservanza delle formalità prescritte per gli atti di matrimonio sono applicabili al segretario comunale se questo vi contravviene.

(3) *Registri stampati per gli atti di stato civile.* — Coll'articolo 12, della legge 14 giugno 1874, n. 1961 venne determinato che i comuni abbiano a tenere gli atti dello stato civile in registri stampati e con moduli che sarebbero stati stabiliti con decreto reale, sentito il consiglio di Stato, e in modo uniforme per tutto il Regno.

Modelli dei registri. — In relazione alla riserva qui sopra accennata venne emesso il regio decreto 23 ottobre 1874, n. 2135, con cui furono approvati i modelli dei registri degli atti di stato civile e con prescrizione che dal 1.° gennaio 1875 tutti gli uffiziali dello stato civile avessero ad iscrivere gli atti di nascita, di richiesta, di pubblicazione di celebrazione di matrimonio, e di morte nei registri stampati, riempiendone gli spazi vuoti con la scrittura secondo le formule pure stampate che vennero trasmesse colle occorrenti istruzioni dal ministro di grazia e giustizia.

Divisione dei registri in due parti. — I registri per gli atti di stato civile, ad eccezione di quello per gli atti di cittadinanza, sono costituiti in parte di fogli coi modelli stampati e in parte di fogli in bianco uguali a quelli precedentemente in uso.

Atti straordinari. — Quando per la straordinarietà della fattispecie gli atti di stato civile non si adattino al modello stampato nel relativo registro, si iscriveranno per intero, seguendo, per quanto sia possibile, nella loro compilazione, le formole sopradette, e quando nessuna di queste fosse applicabile, si stenderà l'atto secondo che esige la specialità del caso.

Atti da iscriversi nella seconda parte. — Nella seconda parte ossia nei fogli in bianco saranno scritti per intero:

1.° Quanto ai registri di nascita, gli atti di presentazione di bambini trovati e le trascrizioni di tutti gli atti noverati nell'articolo 53 dell'ordinamento dello stato civile 15 novembre 1865;

2.° Quanto ai registri delle pubblicazioni di matrimonio, l'atto di trascrizione della istanza per le pubblicazioni di cui all'articolo 85 ultimo capoverso dell'ordinamento suddetto, in margine del quale saranno scritti i verbali di affissione delle pubblicazioni stesse in conformità della relativa formula;

3.° Quanto ai registri di matrimonio, gli atti di matrimonio celebrato fuori della casa comunale nei casi preveduti dall'articolo 97 del codice civile e 78 dell'ordinamento surriferito, non che le trascrizioni di tutti gli atti noverati nell'articolo 95 del detto decreto;

4.° Quanto ai registri di morte gli atti indicati nel n. 2 dell'articolo 105 e le trascrizioni di tutti gli atti noverati nell'articolo 106 dello stesso ordinamento;

5.° Infine tutti gli atti alla compilazione dei quali non possono servire i modelli stampati dei registri e cioè per gli atti straordinari.

Numerazione dei fogli. — Le due parti di ciascun registro avranno una numerazione unica dei fogli che le compongono; e ciascuna di esse ne avrà una speciale degli atti che contiene ed un distinto verbale di chiusura.

Verbali di affissione delle pubblicazioni. — I verbali di affissione delle pubblicazioni sono iscritti sovra i modelli stampati in margine degli atti di richiesta delle pubblicazioni medesime.

Registri di cittadinanza. — registri degli atti di cittadinanza continueranno a tenersi

in jscritto, facendo però uso, nella compilazione di ciascun atto, delle formule stampate, e come sopra si disse.

(4) Colla legge 9 dicembre 1877, n. 4167 (serie 2.ª) venne stabilito quanto segue: *Articolo unico.* — « Sono abrogate le disposizioni di legge che escludono le donne dall'intervenire come testimoni negli atti pubblici e privati. »

(5) Altri articoli del *Codice civile* che riflettono lo *stato civile.*

Registrazione del decreto di naturalizzazione degli stranieri.

Art. 10. — La cittadinanza si acquista dallo straniero anche colla naturalità concessa per legge o per decreto reale. — Il decreto reale non produrrà effetto se non sarà registrato dall'uffiziale dello stato civile del luogo dove lo straniero intende fissare od ha fissato il suo domicilio, e se non sarà da lui prestato giuramento davanti lo stesso uffiziale di essere fedele al re e di osservare lo statuto e le leggi del regno. — La registrazione deve essere fatta sotto pena di decadenza entro sei mesi dalla data del decreto . . . . . .

Come venga annotato l'atto di adozione sui registri dello stato civile.

Art. 219. — Nei due mesi successivi al decreto della corte (di appello) l'atto di adozione sarà annotato in margine dell'atto di nascita dell'adottato nei registri dello stato civile. — L'annotazione non avrà luogo che sulla presentazione di copia autentica, dell'atto di adozione e del decreto della corte di appello, coi certificati delle seguite pubblicazioni ed inserzioni . . . . .

(6) Art. 67 *Cod. civ.* — Contro il rifiuto di consenso degli ascendenti, o del consiglio di famiglia o di tutela, il figlio maggiore di età può far richiamo alla corte di appello. — Nell'interesse della figlia e del figlio minore di età potrà farsi richiamo sia dai parenti o dagli affini, sia dal pubblico ministero . . . . .

(7) Art. 68 *Cod. civ.* — Il re, quando concorrano gravi motivi, può dispensare dagli impedimenti indicati nei numeri 2 e 3 dell'articolo 59. — Può anche dispensare dall'impedimento di età, ed ammettere al matrimonio l'uomo che ha compiuto gli anni quattordici e la donna che ha compiuto gli anni dodici.

(8) Art. 97 *Cod. civ.* — Se uno degli sposi per infermità o per altro impedimento giustificato all'uffizio dello stato civile, è nell'impossibilità di recarsi alla casa comunale, l'uffiziale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova lo sposo impedito, ed ivi alla presenza di quattro testimoni seguirà la celebrazione del matrimonio giusta la disposizione dell'articolo 94 (*così concepito:* Nel giorno indicato dalle parti l'uffiziale dello stato civile alla presenza di due testimoni, ancorchè parenti, darà lettura agli sposi degli articoli 130, 131 e 132 di questo titolo; riceverà da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono rispettivamente prendere in marito e moglie, e di seguito pronunzierà in nome della legge che sono unite in matrimonio. — L'atto del matrimonio sarà compilato immediatamente dopo la celebrazione).

Se anche attualmente si conserva la distinzione tra cittadini e sudditi: se l'esercizio all'estero delle funzioni ecclesiastiche o della professione di avvocato, medico, ecc., fa perdere la qualità di suddito: se coll'acquisto della naturalità cessa l'incapacità politica dello straniero: se può un governo interdire ad uno straniero di ammogliarsi nello Stato: se chi nasce in paese estero da genitori che avevano perduta prima del suo nascimento la cittadinanza italiana è reputato straniero, e se può egli ottare per la cittadinanza italiana.

Presso alcuni popoli anche attualmente si conserva la distinzione tra sudditi e cittadini. La qualità di cittadini non è riconosciuta se non in coloro che son capaci degli onori dello Stato e che partecipano in atto od in potenza direttamente o indirettamente alla sovranità. In Francia, per esempio, affine di godere dei diritti politici non basta essere francesi, bisogna essere eziandio cittadini, e la cittadinanza non si acquista e non si perde se non conformemente alla legge costituzionale. Ma per ciò che concerne il diritto privato tutti i sudditi, che è quanto dire, tutti quelli che appartengono alla società politica, godono della personalità giuridica indipendentemente dal loro grado sociale e dalla qualità di cittadino. Bene è vero però che ora presso quasi tutte le monarchie assolute e più specialmente sotto il regime rappresentativo non si fa più distinzione tra cittadino e suddito, dappoichè tutti hanno aperta la strada agli onori e alle cariche dello Stato. Ecco il perchè l'articolo primo del vigente codice civile statuisce che ogni cittadino ha il godimento dei diritti civili.

Quanto alla questione se l'esercizio delle funzioni ecclesiastiche in paese straniero fa perdere il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito, bisogna distinguere. Se gl'impieghi che occupò il prete non ebbero relazione che a ciò che il ministero ecclesiastico ha di spirituale e di divino, e lo hanno così sottomesso piuttosto all'autorità ecclesiastica che civile, egli allora conservò tutti i suoi diritti; ma se egli è riputato funzionario pubblico dalle leggi del luogo nel quale si trova, e se prestò giuramento di fedeltà al monarca, allora egli cade nelle sanzioni della

legge che lo priva del godimento dei diritti civili (Dalloz, tom. 12, pag. 145; Merlin, *Rép.*, *voc. français*, § 1, n. 4; Guichard, *Des droits civils*, n. 311). Quanto poi alla professione di avvocato esercitata all'estero, dirò che essa non toglie la qualità di suddito, non costituendo, propriamente parlando, una funzione pubblica. Questa professione inoltre è indipendente, e il diploma è meno un'investitura che una prova di capacità. Ciò però non devesi intendere in senso assoluto. Nell'ex regno Lombardo-Veneto, per esempio, l'esercizio dell'avvocatura si poteva paragonare ad una funzione pubblica, essendo noto che ivi gli avvocati esercenti erano in modo speciale nominati dal governo. Quanto infine ai medici, ai chirurghi, ecc., osserverò che essi sono egualmente liberi nell'esercizio della loro professione, e non rivestono un carattere pubblico, che allorquando sono ammessi nelle armate, ovvero sono impiegati dall'amministrazione pubblica negli ospizii (Dalloz, tom. 12, pag. 145; Sent. della Corte di Montpellier del 12 luglio 1826; *Jurisprud. du XIX siècle*, 1827, par. 2.ª, pag. 227).

Si è fatta questione se coll'acquisto della naturalità cessi l'incapacità politica del forestiero, specialmente quando nel naturalizzato concorrono i requisiti voluti dalla legge per essere considerato cittadino nell'ampiezza del significato, ma cotale questione non è stata positivamente definita dagli autori. Con tutto ciò giova accennare che secondo la legge di Francia (vedasi la costituzione dell'anno VIII, art. 3, ed il parere del Cons. di St. 12 pratile, an. XI), lo straniero che aveva dichiarata l'intenzione di stabilirsi in quello Stato, ove da dieci anni teneva la sua residenza con autorizzazione del governo, diveniva cittadino francese; la quale ultima condizione veniva poscia modificata riguardo a quei forestieri che avevano resi importanti servizii allo Stato o per sommo ingegno scientifico od industriale, o che avessero aperto ragguardevoli stabilimenti, bastando per costoro un anno di domicilio (vedasi il S. C., 10 febbraio 1808) (1).

Venendo ora alla questione se può un governo interdire ad uno straniero di ammogliarsi nello Stato, dirò che in massima generale, come osserva il Wattel (*Droit des gens*, liv. II, tit. 8, § 115), non è privato lo straniero di contrarre matrimonio in uno Stato estero; ma se questo vi conosce in tali unioni inconvenienti, o danni alla nazione, esso è in diritto o di proibirle o d'imporvi quelle obbligazioni, o condizioni che giudica opportune. E siccome ogni sovrano è libero di dettare nel suo Stato quelle leggi che crede più utili al bene della nazione, non possono gli altri Stati querelarsene, e deve lo straniero uniformarvisi.

Quanto all'altra questione, dirò che par che non si possa dubitare della mancanza della qualità di nazionale in quel figlio che nasce in paese stra-

niero da genitori che prima del suo nascimento avevano perduta la cittadinanza italiana.

Però è da riflettere che egli sarebbe stato un italiano se quelli che gli han data la vita non avessero rinnegata la patria. Che colpa del resto ha egli del poco amore che ebbero i suoi genitori verso la patria? Probabilmente la sua nascita lo ricongiunge ai vincoli di parentela, che non si perdono colla perdita della cittadinanza, con alcune famiglie del regno. Sarebbe un atto di crudeltà strapparlo a queste che forse un tempo potrebbero essere le più care affezioni della sua vita. Il temperamento migliore che possono su questo proposito adottare le leggi è quello di reputarlo straniero fino a che egli non abbia la capacità di determinarsi a rimaner tale od a rivendicare la qualità di cittadino del nostro regno. Ed è con giusta compiacenza che io scorgo che i riformatori della patria legislazione si sono ispirati ai veri principii della scienza, avendo statuito che sebbene sia riputato straniero il figlio nato in paese estero da padre, e se il padre è ignoto, da madre, che abbia perduta la cittadinanza prima del suo nascimento, egli ha però la facoltà di ottare la qualità di cittadino, purchè ne faccia esplicita dichiarazione o davanti all'ufficiale dello stato civile di sua residenza, ove si trovi nel regno, o davanti agli agenti diplomatici e consolari, ove si trovi all'estero, e purchè questa sua dichiarazione di volontà sia accompagnata dal fatto di fissare nel regno il suo domicilio. Con tale eccezione o privilegio pertanto, determinato dal favore che merita la sua origine, qualunque individuo nato in paese estero da genitori che avevano perduta prima del suo nascimento la cittadinanza italiana, comecchè sia ai termini della legge reputato straniero, può divenire, se il vuole, cittadino italiano, solo che adempia alle suddette due condizioni.

E qui giova anche avvertire, che ritenuto che l'italiano può renunziare alla sua cittadinanza, che questa renunzia può essere tanto esplicita che tacita e che la tacita si desume dal fatto di aver preso servizio militare all'estero, appunto perchè non può non avere la coscienza di cittadino quegli che ne adempie i doveri più gravosi, mi sembra che per essere conseguenti ai suesposti principii non si possa non ritenere come fatta la dichiarazione di volere recuperare la cittadinanza perduta per opera dei suoi genitori da quel giovane che senza invocare nessuna esenzione per la qualità di straniero soddisfa al tributo imposto dalla leva militare.

NOTA

(1) Nessuno può non riconoscere la saviezza di questa disposizione, come quella che era diretta ad attrarre nello Stato i forestieri per dovizia di scienze, o per l'esercizio di arti liberali o meccaniche, o per la natura del commercio utilissimi.

BIBLIOTHECA BODLEIANA

Se è straniero e come tale possa ottare pella cittadinanza italiana chi nasce nel Regno da straniero e se debba riputarsi straniera la cittadina che sposa uno straniero: della donna straniera maritata ad un suddito: dei figli nati sul mare e di quelli nati fuori del paese negli eserciti dello Stato o nella casa del suo ministro pubblico presso una Corte straniera.

Se chi nasce nel Regno da straniero oriundo italiano od in Italia domiciliato è reputato cittadino, dev'essere reputato straniero chi nasce da genitori stranieri che non sieno nati, nè domiciliati nel Regno. Tuttavia il luogo del suo nascimento merita uno speciale riguardo: esso vuol'essere preso in una qualche considerazione e forse anche fino al punto di permettergli di ottare per la qualità di cittadino a quelle stesse condizioni, alle quali è conceduta una tale facoltà al figlio nato in paese estero da genitori che avevano di già perduta la cittadinanza; valutando pur sempre anche per colui l'arruolamento militare, come dichiarazione tacita di volere esser cittadino (1).

Venendo ora a parlare della seconda parte del quesito propostomi dirò semplicemente che come per le nozze si acquista la cittadinanza, così per le nozze si perde. Laonde la cittadina che sposa uno straniero diventa straniera, dovendo la moglie seguire mai sempre la condizione del marito. Se non che divenuta vedova, ella può riprendere la sua condizione di origine e ritornar cittadina.

Relativamente poi alla donna straniera maritata con un suddito, la giurisprudenza anteriore al codice civile albertino aveva costantemente adottata la massima che si dovesse considerare come straniera. Questo principio fu sanzionato dal Senato di Savoia (Corte d'appello) colla sentenza 31 gennaio 1760. Conforme alla sentenza stessa è pure quella del Senato di Nizza del 5 settembre 1777: però, quantunque la straniera maritata nel Regno non acquistasse la qualità sudditizia, nondimeno essa era soggetta al fôro ed agli statuti locali, come risulta dalla decisione 123 presso il Tesauro, nella quale si legge: « *Non efficitur de domo viri, nisi quoad*

judicialia, et nisi in foro, et in his in quibus evocaretur ab actibus matrimonialibus (*Man. For.*, not. all'art. 21 del cod. civ. cit.). Se non che ben si vide in appresso che questo punto di legislazione aveva bisogno di riforma (2) e coll'art. 21 del codice civile albertino si stabilì che la donna straniera, maritata con un suddito, segue la condizione del marito, come è appunto anche oggidì sotto l'impero del codice civile vigente. Ma dato che il matrimonio sia nullo, la moglie seguirà ciò non ostante la condizione del marito? Tale questione è stata decisa dalla Corte di cassazione di Francia colla sentenza del 18 febbraio 1819 nel caso seguente: Il generale Giovanni Sarrazin trovandosi in Livorno sposò Cecilia Carlotta Schwartz: nel 1813 a Londra contrasse matrimonio con Giorgiana Kutckinson: finalmente nel 1817 fece un terzo matrimonio con Maria Delort avanti al *maire* del comune di Penn. La damigella Kutckinson accusò il generale Sarrazin d'averla sposata, mentre era già ammogliato, e d'aver quindi contratto un terzo matrimonio, senzachè fossero sciolti i legami dei due primi. L'accusato faceva osservare che, trattandosi di un delitto commesso in paese straniero contro una straniera, la cognizione di questa causa non era di competenza dei tribunali francesi; ma fu deciso che la straniera, la quale sposa un francese, segue la condizione del marito, e che allorquando Giorgiana Kutckinson era divenuta moglie del generale Sarrazin, era anche divenuta francese; che l'istante nel quale queste due qualità si erano fissate in lei era indivisibile, e che per ciò non vi era nemmeno la più piccola particella di tempo nel quale si potesse dire che il delitto era stato commesso contro una straniera; che se questo matrimonio era nullo, essendo stato contratto prima dello scioglimento del primo, questa nullità però non era di pieno diritto; chè la buona fede di Giorgiana Kutckinson, la quale si suppone sempre sino a prova contraria, le conserva, malgrado la nullità del matrimonio, tutti gli effetti civili che la legge attribuisce ai matrimoni validi; che la qualità di francese non ha mai cessato di appartenerle, e che infine l'accusato poteva essere giudicato in Francia, presso qualunque dei tribunali francesi lo avesse accusato la damigella Kutckinson (*Dalloz, Jurisprud. du* XIX *siècle*, voc. Bigamie).

Quanto infine ai figli nati sul mare, se eglino sono nati in quella parte del mare che è occupata dalla loro nazione, sono nati nel paese; se in alto mare, non vi ha ragione alcuna per distinguerli da quelli che sono nati nel paese: imperocchè in via naturale non è già il luogo della nascita che dà i diritti, ma l'origine; e se i figli sono nati sopra un bastimento della nazione, possono essere riguardati come nati sul territorio, poichè è cosa naturale il considerare i bastimenti nazionali come tante porzioni di territorio principalmente quando navigano in un mare libero: e ciò è

tanto vero che lo Stato conserva la propria giurisdizione sopra i suoi bastimenti. Ora siccome secondo l'uso generalmente accolto, una tale giurisdizione si conserva sopra il bastimento anche allorquando si trova in alcuna delle parti di quel mare sottomesso al dominio straniero, tutti i figli nati sui bastimenti di una nazione si suppone che siano nati nello Stato. Per la stessa ragione, quelli che nascono sopra un bastimento straniero, si riguarderanno come nati all'estero a meno che ciò non accadesse in un porto della nazione: imperocchè il porto appartiene più particolarmente al territorio, e la madre, per essere in quel momento su bastimento straniero non è fuori del paese. In questo caso però supponesi che tanto il padre, quanto la madre, non abbiano abbandonata la patria per istabilirsi definitivamente altrove. Per le stesse ragioni i figli dei nazionali nati fuori del paese negli eserciti dello Stato, o nella casa del suo ministro pubblico presso una Corte straniera, si considerano come nati nel paese: imperocchè un nazionale assente colla di lui famiglia pel servizio dello Stato, e che dimora sotto la sua dipendenza e giurisdizione, non può essere considerato come se fosse uscito dal territorio (Wattel, *Droit des gens*, liv. I.°, ch. 19, §§ 216 e 217). Ciò è la conseguenza del principio universalmente riconosciuto che i figli legittimi seguono in tutto la condizione del loro padre. Se non che gli autori sostengono che lo stesso debba dirsi dei figli naturali legalmente riconosciuti, in ciò che riguarda la qualità di nazionale. Così il figlio di un nazionale nato in paese straniero, anche fuori di matrimonio, è nazionale (Toullier, tom. I.°, n.° 259; Proudhon, *Des personnes*, c. 9, sez. I).

NOTE

(1) A tal punto bramo notare che il volgo suole distinguere il nazionale dal forestiero dalla origine. Ma questo è un errore troppo grossolano. L'origine è una qualità materiale: la cittadinanza è una qualità morale. L'origine inoltre è un fatto: la cittadinanza è un diritto. Un uomo può essere originario e non essere cittadino (articolo 17 del cod. Napol.; art. 11 del cod. Ital.); un altr'uomo può essere non originario ed essere cittadino (art. 13 del cod. Napol ; art. 10 del cod. Ital.). Il carattere di cittadino all'opposto è un diritto che la legge dà e toglie a chiunque sotto certe condizioni. Il Trouchet nelle discussioni del Consiglio di Stato francese parlando dell'individuo nato nel territorio osservava che il fatto di nascita nel territorio francese non dà che l'attitudine di acquistare il godimento dei diritti civili (Discussioni sul cod. civ. nel Cons. di Stato, t. I, p. 47; Mantova, 1806).

(2) Infatti altro si deve dire di uno straniero che abiti nello Stato accidentalmente, ed altro di una donna che essendosi scelto il compagno della sua vita nello Stato, ha pure scelto il di lui paese per patria, disposta di godere nella tranquillità, come a soffrire nelle calamità pubbliche, a procreare e ad allevare i figli da buoni cittadini, e ad assoggettarsi alle leggi che sono a tutti comuni.

Dei peregrini appo i Romani.

Quantunque abbia detto qua e là diverse cose relativamente ai peregrini appo i Romani, mi pare opportuno riunire in un sol paragrafo, per completare la trattazione di questa materia, molte altre notizie su i medesimi.

Ho già detto che presso i Romani erano peregrini tutti gli abitanti delle provincie romane ed i Romani che avessero perduto la cittadinanza per causa di pena (fr. 17, § 1, ff. *de pœnis*, XLVIII, 19): aggiungerò adesso che oltre queste persone erano considerati peregrini i forestieri appartenenti a Stati, coi quali i Romani erano uniti per relazioni di amicizia (1); alcuni libertini che pel difettoso modo di manomissione (2) erano nella condizione dei deditizii — *dediticiorum numero* — (Ulp. XX, 14; Gaio I, 27); e quelli che nascevano da madre peregrina, che col suo marito non avesse avuto il *connubium* (3), qualunque fosse stata la condizione del padre: giacchè in questo caso il figlio seguiva la condizione della madre, giusta il principio del *jus gentium:* a meno che la madre, comunque peregrina, avesse avuto per concessione speciale quel *connubium* con l'uomo dal quale aveva avuto un figlio, dappoichè nella tale ipotesi questi seguiva la condizione del padre a seconda del giure civile (4). E qui mi piace notare che sebbene i peregrini non godessero del *connubium*, nè del *commercium*, avendo la capacità giuridica, che (fatta astrazione dalla loro nazionalità) li accordava *l'jus gentium* come a persone libere e non nemiche; potevano contrarre validamente nozze o matrimonio (*nuptiæ*, *matrimonium*), secondo quel diritto; i figli che ne nascevano non erano illegittimi (Fr. 1, § 2, ff. *ad municip.*, l. I); e l'adulterio loro era punito (Fr. 13, § 1, 4, ff. *de adult.* XLVIII, 5). Di più acquistavano la proprietà naturale (*in bonis*) riconosciuta ed anche protetta come tale (Gaio, IV, 37), ma non la proprietà romana (*dominium ex jure quiritium*); potevano comprare e vendere, fare dunque atti di commercio anche coi Romani,

ma non avevano il *commercium* nel senso tecnico romano. E quando per i cresciuti rapporti fra Romani e peregrini e fra peregrini e peregrini, sorsero fra loro relazioni obbligatorie (*obligationes*), queste ebbero efficacia (Gaio, III, 93; Fr. 17, § 1, ff. *de pœnis*, XLVIII, 19) e si poterono far valere con mezzi giuridici (*actiones*), come se quelle relazioni fossero intercedute fra *cives* romani — *actiones fictitiæ* (Gaio, IV, 37). Succedevano inoltre tanto per testamento, quanto per legge, ma i loro diritti di successione ereditaria, non erano guarentiti alla pari di quelli dei Romani (Ulp. XX, 4; Gaio, I, 92; III, 96; 120-134). I deditizii però erano fra i peregrini a peggior condizione di tutti. Essi non potevano divenire mai cittadini romani; non potevano abitare in Roma, nè nel suo circondario dentro le cento miglia, sotto pena di confisca, e non potevano acquistare per testamento, nè testare (Gaio, I, 25-27). Oltre di ciò giova avvertire che non solo il difettoso modo di manomissione, ma anche la qualità della persona che manometteva (p. es., se fosse stato un Latino), facevano ascrivere alla classe dei Latini, dei Latini juniani o dei Peregrini deditizii il manomesso: almeno fino ai tempi di Giustiniano, che parificò negli effetti tutte le manomissioni (*Cod.*, *de latina lib. toll.*, VII, 5, § 1, *de libert.*, I, 5; *cost.* I, *Cod. de comm. servo manum.*, VII, 6). Di più è prezzo dell'opera ricordare come un Latino od un Peregrino, purchè non deditizii, potevano acquistare la romana cittadinanza sotto alcune condizioni che Gaio ed Ulpiano designano (Gaio, I, 28-34; 66-96; Ulpiano, III, 1; VII, 4); come specialmente per chi godeva *l'jus Latii*, in molti modi si poteva acquistare *l'jus Quiritium;* come il cittadino romano che sposava una latina od una peregrina, credendola per errore cittadina, e ne aveva un figlio annicolo, per un senatusconsulto del tempo di Adriano era ammessso a provare il suo errore, e la sua moglie ed il figlio divenivano cittadini: ciò che sarebbe avvenuto anche se avesse sposato una deditizia, colla differenza però che allora il figlio soltanto avrebbe acquistato la cittadinanza, non già la madre (Gaio, I, 67); come del pari se una cittadina per errore avesse sposato un peregrino nell'opinione che fosse cittadino, era ammessa a provare il suo errore, ed il figlio ugualmentechè il marito divenivano cittadini (Gaio, I, 68, *prin.*); come se una latina avesse sposato un peregrino credendo che fosse latino, ed allo scopo di procacciarsi la libertà *liberis*, provato il suo errore, otteneva insieme al marito ed al figlio la cittadinanza; e sarebbe stato lo stesso, se col medesimo scopo un latino avesse sposato una peregrina, reputandola latina e cittadina (Gaio, I, § 69, 70). Ed a questo punto giova altresì ricordare come il cittadino romano che credendosi peregrino avesse sposato una peregrina, ed avutone un figlio annicolo, se avesse provato l'errore, otteneva la cittadinanza per la moglie e pel figlio (Gaio, I, § 71); come in tutti questi casi era indifferente, che il figlio annicolo fosse

maschio o femmina (Gaio, I, § 72); come insieme colla cittadinanza in questi stessi casi si acquistasse la patria potestà; la quale presso i Romani era il complesso dei diritti che la legge civile accordava al padre di famiglia su i proprii figli e nipoti, che erano sotto la sua dipendenza; come Caracalla accordò a tutti gli uomini liberi dell'Impero la cittadinanza; come per un momento non vi fossero in conseguenza di ciò più Latini e Peregrini, sebbene dei nuovi ben presto ne dovessero venire e ne venissero di fatto; come ai tempi di Giustiniano durassero tuttora almeno in teoria i Latini juniani ed i Peregrini deditizii; il quale però soppresse cotali distinzioni (*cost. un.*, *Cod. de dedit. lib. toll.*, VII, 15; *cost. un.*, *Cod. de Cat. lib. toll.*, VII, 6); e come finalmente per conseguenza tutti i liberi abitanti dell'Impero fossero d'allora in poi e per sempre cittadini, e la *civitas* non fosse più un elemento dello *status* (5).

NOTE

(1) Savigny; *Sist. di dirit. rom.*, vol. 2, § 46. — I forestieri coi quali i Romani non avevano trattati di alleanza o rapporti di amicizia venivano appellati barbari, essendo considerati fuori della loro civiltà e geografia.

(2) Ho già detto che la manomissione era l'atto col quale si prosciogliеva il servo dalla servitù. Dirò adesso che la parola manomissione trae dal latino *manumissio*, voce composta da *missio* e *manus*. Il servo per diritto romano era *sub manu domini*, cioè, nel potere del suo padrone, nella dominica o *herilis potestas:* ecco perchè l'atto che dimetteva il servo da quella *manus* appellavasi *manumissio*.

(3) Il *connubium* che era proprio dei soli cittadini romani, come il *commercium*, era il diritto di contrarre nozze romane produttive della patria potestà e dell'agnazione, la quale era il legame giuridico che la patria potestà e la potestà maritale facevano nascere fra i membri della stessa famiglia. Il *commercium* poi era la facoltà di concludere negozii giuridici secondo le forme romane, di fare un testamento romano, non che di figurare in quello come erede, legatario o testimone (*testamentifactio*).

(4) La legge Mensia, che alcuni credono che sia la legge *Aelia Sentia*, aveva ordinato che il figlio nato da una cittadina romana e da un peregrino, fosse peregrino, comunque fra i genitori esistesse *connubium* per ispeciale concessione; ma questo disposto fu abrogato da un Senatusconsulto (*a*) dei tempi di Adriano (Gaio, I, 86-97; Ulpiano, V, 8-10).

(*a*) Il Senatusconsulto (secondo le Istituzioni, § 5, tit. II) è « *quod Senatus jubet atque constituit* », e Gaio (I, 4) aggiunge « *idque legis vicem obtinet; quamvis fuit quæsitum.*

(5) Debbo adesso notare che la parola *status* nel diritto romano si trova adoperata in moltissimi significati (*Ist.*, § 4, *de Just. et Iur.*, I, 1; *fr.* 1, § 2, *ff. eod.* I, 1; *fr.* 2, § 24, *ff de orig. jur.*, I, 2; *fr.* 32, § 1, *ff. de pecul.*, XV, 1; *fr.* 13, *ff. de probat.*, XXII, 3; *fr.* 2, *ff. ubi pupill.*, XXVII, 2; *fr.* 77, *ff. de legat.* II (31); *fr.* 108, *ff. de verb. oblig.*, XLV, 1; *fr.* 9, § 1, *ff. de duob. reis*, XLV, 2; *fr.* 5, § 1, *de extraord. cognit.*, L, 13). Noterò ancora che le espressioni *status hominum*, *status personarum*, si adoperano di preferenza, in senso tecnico, a denotare la condizione giuridica di una persona o uno dei suoi tre elementi, *libertas*, cioè, *civitas*, *familia*, pel concorso dei quali si completa la personalità giuridica. Noterò finalmente che tra i diversi significati in cui viene adoperata la parola *status*, si trova anche usata per indicare capacità giuridica o giuridica personalità. La voce *status* però non significò mai come *caput*, persona (*Ist.*, *princ.*, *de cap. dim.*, I, 16; *fr.* 11, *ff. de cap. min.*, IV, 5).

Degli assenti.

Si presume assente la persona che ha cessato di comparire nel luogo del suo ultimo domicilio o dell'ultima sua residenza, senzachè se ne abbiano notizie.

Durante la presunzione di assenza il tribuuale civile dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza dell'assente, sopra istanza degl'interessati, per esempio, creditori, socii, ecc., o dei presunti eredi o del pubblico ministero, può nominare chi rappresenti l'assente in giudizio o nella formazione degl'inventari e dei conti, e nelle liquidazioni e divisioni in cui egli è interessato, e dare gli altri provvedimenti che necessitano alla conservazione del patrimonio. Ma se l'assente avesse lasciato un procuratore, il tribunale provvederà soltanto per gli atti che non potessero farsi dal procuratore in forza del mandato o della legge.

Dopo tre anni continui di assenza presunta, o dopo sei, ove l'assente abbia lasciato un procuratore per amministrare, i presunti eredi legittimi, ed in loro contradditorio i testamentarii, e chiunque creda di avere sui beni dell'assente diritti dipendenti dalla morte di lui, per esempio, il proprietario di un immobile, di cui l'assente sia usufruttuario, possono domandare al tribunale che l'assenza sia dichiarata. — Il tribunale ordinerà, in quanto la domanda sia ammissibile, che siano assunte informazioni, e tale provvedimento che vien dato mediante decreto, sarà pubblicato alla porta dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza dell'assente, e sarà notificato alle persone in contradditorio delle quali fu proposta la domanda, ed al procuratore dell'assente, ed un estratto sarà pubblicato due volte coll'intervallo di un mese sul giornale degli annunzi giudiziari del distretto e sul giornale ufficiale del regno.

Assunte le informazioni, mediante atto di notorietà, e trascorsi almeno sei mesi dalla seconda pubblicazione, il tribunale pronunzierà sulla do-

manda di dichiarazione dell'assenza, mediante sentenza da notificarsi agli interessati e da pubblicarsi nel modo come testè ho detto.

Quando dalla seconda pubblicazione della sentenza che dichiara l'assenza siano trascorsi sei mesi, il tribunale, sopra istanza di chiunque creda avervi interesse o del pubblico ministero, ordinerà l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente, se ve ne sono.

La immissione nel possesso temporaneo dei beni può domandarsi dagli eredi testamentarii dell'assente in contradditorio degli eredi legittimi, e in mancanza di eredi testamentarii, da quelli che sarebbero stati eredi legittimi, se l'assente fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima notizia della sua esistenza, ovvero dei rispettivi loro eredi. Così i legatarii e tutti coloro che avessero sui beni dell'assente diritti dipendenti dalla condizione della morte di lui, possono chiedere in contradditorio degli eredi di essere ammessi all'esercizio temporaneo di quei diritti. Però nè gli eredi, nè le altre persone precedentemente indicate si ammetteranno al possesso dei beni od all'esercizio dei loro diritti eventuali se non mediante cauzione nella somma che sarà determinata dal tribunale: intorno a che veggansi gli articoli 329, 330 e 331 del codice di procedura civile, e si noti il disposto dell'art. 795 di detto codice, in forza del quale se la cauzione è data con ipoteca sui beni immobili, il cancelliere deve farne eseguire la iscrizione, trasmettendo dentro cinque giorni dall'atto di obbligazione la nota al conservatore delle ipoteche, sotto pena di una multa estensibile a lire 500, oltre il risarcimento dei danni.

Il coniuge dell'assente, oltre ciò che gli spetta in forza delle convenzioni matrimoniali, e per titolo di successione, può, in caso di bisogno, ottenere dal tribunale una pensione alimentaria da destinarsi secondo la condizione della famiglia e l'entità del patrimonio dell'assente.

Qualora poi che alcuno dei presunti eredi od aventi diritti sui beni dell'assente non possa dare cauzione, il tribunale può ordinare altre cautele convenienti per l'interesse dell'assente, avuto riguardo alle qualità delle persone, alla loro parentela coll'assente ed alle altre circostanze.

Coloro che ottennero l'immissione nel possesso temporaneo e così i loro successori vengono a conseguire:

1.° L'amministrazione dei beni dell'assente;

2.° Il diritto di promuoverne in giudizio le ragioni;

3.° Il godimento delle rendite nei limiti che si accenneranno in seguito. — Essi però devono far procedere all'inventario dei beni mobili, e alla descrizione degl'immobili, nè possono senza l'autorizzazione giudiziale alienare, ipotecare i beni immobili e fare alcun altro atto che ecceda la semplice amministrazione. Anzi il tribunale ordinerà, ove sia d'uopo, la vendita in tutto od in parte dei beni mobili, ed il prezzo verrà impiegato. Per riguardo poi all'inventario e alla vendita dei beni mobili,

si osserveranno le norme stabilite per la eredità accettata con benefizio dell'inventario (art. 796 del codice di procedura civile). Nel titolo delle ipoteche, all'art. 1975, in cui parlasi dell'ipoteca convenzionale, è richiamato che i beni dell'assente non possono essere ipotecati, fuorchè per le cause e nelle forme stabilite dalla legge.

Oltre a ciò affinchè possa aver luogo la immissione nel possesso definitivo dei beni dell'assente richiedesi che l'assenza sia stata continuata per lo spazio di 30 anni dopo la immissione nel possesso temporaneo, o siano trascorsi cento anni, dalla nascita dell'assente, e che le ultime notizie di lui risalgano almeno a tre anni addietro. Il tribunale allora, sull'istanza delle parti interessate pronunzia la immissione nel possesso definitivo e dichiara sciolte le cauzioni e cessate le altre cautele che fossoro state imposte. Cessa pure ogni vigilanza di amministrazione e ogni dipendenza dall'autorità giudiziaria, e coloro che ottennero la immissione nel possesso temporaneo, od i loro eredi e successori, possono procedere a divisioni definitive e disporre dei beni liberamente.

Se non che potrebbe darsi che i cento anni dalla nascita dell'assente si compissero prima della dichiarazione di assenza, o dopo di essa, ma prima della immissione nel possesso temporaneo. In tale ipotesi gli aventi diritto (premessa nel primo caso la dichiarazione di assenza) possono domandare che siano loro concessi, in modo definitivo, la immissione nel possesso e l'esercizio dei diritti dipendenti dalla condizione della morte dell'assente, purchè le ultime notizie di questa risalgano almeno a tre anni addietro. — Vedi gli articoli 20-29 e 36, 37 e 38 del codice civile.

Pesi e misure.

Anche anticamente fu sentito il bisogno di pesi e misure uniformi non solo entro i limiti di uno Stato, ma eziandio fra gli Stati limitrofi.

Il forte e sapiente governo di Roma antica aveva saputo introdurre un solo sistema di pesi e misure per tutti i vasti suoi dominii, ma quel sistema restò ufficiale; e quando le genti nordiche vi posero piede, ne distrussero gli ordini tutti e la civiltà, e con essi disparve anche il sistema metrico romano.

Primo a sentirne dopo il bisogno fu Carlo Magno (813), il quale ordinava « *Volumus ut pondera et mensura ubique acqualia sint et justa.* » Se non che anche questa ordinanza restò vana. — Dopo il medio evo, in Italia, quel bisogno di pesi e misure determinati sopra un medesimo principio fu risentito a Napoli, in Toscana, in Lombardia, a poca distanza di tempo, e diè luogo ad ordini ed a decreti che fecero scomparire alcune misure e alcuni pesi troppo parziali, ma non crearono un sistema che potesse essere, senza opposizione, accettato da tutta Europa.

Il concetto di un siffatto sistema è dovuto all'Assemblea Costituente di Francia (1789), la quale chiese al Re che si mettesse d'accordo coll'Inghilterra per creare una commissione a questo scopo; la quale per altro si raccolse solo nel 1799 e più di un italiano fece parte di essa.

Il voto della commissione suddetta fu in favore del principio misuratore già proposto fin dal 1748 dall'astronomo italiano Cassini. Quel principio misuratore si deduceva dal meridiano terrestre e precisamente dal quarto di esso, che fu allora nuovamente misurato e diviso in dieci milioni di parti eguali. Questa diecimilionesima parte fu detta metro dalla corrispondente voce greca che vale misura, e fu così la misura per eccellenza.

Ottenuta una misura elementare, questa ha potuto dividersi e moltiplicarsi sempre per dieci, numero che agli antichi probabilmente era

stato suggerito dalle dita della mano e da cui venne la nostra comune aritmetica che procede sempre in ragione decupla.

Da ciò ognun vede quanto sia necessario mettere in confronto il sistema metrico decimale coi diversi sistemi usati finora. E nel vero, non pure le antiche contrattazioni serbate in ogni genere di documenti, ove sono indicati pesi e misure, che restano inintelligibili sotto questo riguardo se non se ne conosce il valore ragguagliato al sistema metrico vigente; ma anche la storia, la geografia antica rimane per ciò oscura ed incerta.

Troppo lungo sarebbe il dare qui un tal ragguagliato confronto. Il lettore del resto può far tesoro delle opere da me citate al titolo corrispondente nel *Repertorio di autori di diritto pubblico, antichi e moderni, italiani e stranieri* (Tip. Pirola, 1879). Per cui mi limiterò solo a dare la seguente tabella di misure lineari, superficiali, ecc., che credo di non lieve importanza, venendo poscia a dire qualche cosa sulle disposizioni legislative e regolamentari che regolano fra noi la materia in esame.

Misure lineari.

Nomenclatura		Classificazione
Miriametro	— Lega metrica di 10,000 metri o 10 miglia	10,000.
Chilometro	— Miglio metrico di mille metri . .	1,000.
Ettometro.	— Cento metri	100.
Decametro	— Dieci metri	10.
Metro (1)	—	1.
Decimetro.	— Palmo, decima parte del metro.	0,1.
Centimetro	— Dito, centesima parte del metro	0,01.
Millimetro.	— Atomo, millesima parte del metro	0,001.

Misure superficiali.

Nomenclatura		Classificazione
Miriara.	— Chilometro quadrato di un milione di metri quadrati. – Miglio quadrato da cento tornature. . . .	1,000,000.
Chilara.	— Centomila metri quadrati – dieci tornature	100,000.
Ettara	— Diecimila metri quad. – tornatura	10,000.
Decara.	— Mille metri quadrati – Pertica censuaria	1,000.
Ara.	— Cento metri quadrati – Tavola .	100.
Deciara	— Dieci metri quadrati.	10.

Nomenclatura		Classificazione
Centiara	— Metro quadrato	1.
Decimiliare	— Decimetro quadrato o palmo quadrato	0,01.
Milionesimare . . .	— Centimetro quadrato o dito quadrato	0,0001.
Decimilionesimare	— Millimetro quadrato o atomo quadrato	0,000001.

Misure cubiche.

Nomenclatura		Classificazione
Decastero	— Dieci metri cubi	10.
Stero	— Metro cubo	1.
Decistero	— Decima parte del metro cubo . .	0,1.
Millistero	— Decimetro o palmo cubo	0,001.
Centimetro cubo o dito cubo		0,000001.
Millimetro cubo o atomo cubo		0,00000001.

Pesi.

Nomenclatura		Classificazione
Tonnellata	— Miriagrammi cento o dieci quintali metrici	1,000.
Quintale	— Miriagrammi dieci - centinaio metrico	100.
Miriagramma o semplicemente Miria - Rubbo metrico da dieci chilogrammi		10.
Chilogramma . . .	— Libbra metrica	1.
Ettogramma . . .	— Oncia metrica	0,1.
Decagramma . . .	— Grosso metrico	0,01.
Gramma	— Denaro metrico	0,001.
Decigramma . . .	— Grano metrico	0,0001.
Centigramma . . .	— Decima parte del grano	0,00001.
Milligramma . . .	— Millesima parte del gramma - centesima parte del grano . . .	0,000001.

Misure di capacità.

Nomenclatura		Classificazione
Mirialitro	— Diecimila libbre metriche - cento some	10,000.

Nomenclatura		Classificazione
Chilolitro	— Mille libbre o dieci some.	1,000.
Ettolitro	— Cento libbre o soma metrica . .	100.
Decalitro	— Dieci litri - Mina.	10.
Litro	— Libbra metrica - Pinta	1.
Decilitro	— Decima parte del litro - Coppo.	0,1.
Centilitro	— Decima parte del decilitro o Coppo	0,01.
Millilitro	— Dito	0,001.
Decimillilitro . . .	— Decima parte del millilitro o Dito	0,0001.
Centimillilitro		0,00001.

A maggior dilucidazione riporto qui anche il seguente prospetto sinottico.

1. — *Unità lineare - Metro.*

MULTIPLI	— Decametro.	(10 metri).
»	— Ettometro	(100 metri).
»	— Chilometro	(1,000 metri).
»	— Miriametro.	(10,000 metri).
SUMMULTIPLI. . . .	— Decimetro	($^1/_{10}$ di metro).
»	— Centimetro	($^1/_{100}$ di metro).
»	— Millimetro	($^1/_{1000}$ di metro).
»	— Decimillimetro	($^1/_{10000}$ di metro).

2. — *Unità di superficie - Metro quadrato.*

MULTIPLI.	— Ara	(100 metri quadrati).
»	— Decara	(10 are).
»	— Ettara	(100 are).
»	— Chiliara.	(1,000 are).
»	— Miriara	(10,000 are).
SUMMULTIPLI. . . .	— Deciara.	($^1/_{10}$ di ara).
»	— Centiara	($^1/_{100}$ di ara).
»	— Miliara	($^1/_{1000}$ di ara).
»	— Decimiliara	($^1/_{10000}$ di ara).
»	— Centimiliara.	($^1/_{100000}$ di ara).

3. — *Unità di volume per gli aridi - Stero (Metro cubo).*

MULTIPLI	— Decastero	(10 metri cubi).
»	— Ettostero.	(100 metri cubi).
»	— Chilostero	(1,000 metri cubi).

SUMMULTIPLI. . . . — Decistero . . . . . ($^1/_{10}$ di stero).
» . . . . — Centistero . . . . . ($^1/_{100}$ di stero).
» . . . . — Millistero. . . . . ($^1/_{1000}$ di stero).

4. — *Unità di volume per i liquidi - Litro ($^1/_{10}$ di metro cubico).*

MULTIPLI. . . . . — Decalitro. . . . . (10 litri).
» . . . . . — Ettolitro . . . . . (100 litri).
» . . . . . — Chilolitro . . . . . (1,000 litri).
SUMMULTIPLI. . . . — Decilitro . . . . . ($^1/_{10}$ di litro).
» . . . . — Centilitro . . . . . ($^1/_{100}$ di litro).
» . . . . — Millilitro . . . . . ($^1/_{1000}$ di litro).

5. — *Unità di peso - Grammo*

(peso di $^1/_{100}$ cubico di metro di acqua distillata).

MULTIPLI. . . . . — Decagrammo . . . . . (10 grammi).
» . . . . . — Ettogrammo . . . . . (100 grammi).
» . . . . . — Chilogrammo . . . . . (1,000 grammi).
SUMMULTIPLI. . . . — Decigrammo . . . . . ($^1/_{10}$ di grammo).
» . . . . — Centigrammo . . . . . ($^1/_{100}$ di grammo).
» . . . . — Milligrammo. . . . . ($^1/_{1000}$ di grammo).

6. — *Unità di moneta - Lira.*

La LIRA dividesi in centesimi ed è del peso di 5 grammi d'argento.

Venendo ora a parlare delle disposizioni legislative e regolamentari che governano la materia in esame, dirò che il servizio dei pesi e delle misure è regolato fra noi dalla legge 28 luglio 1861 e dal relativo regolamento approvato con decreto reale della stessa data. Havvi anche la legge 11 settembre 1864, il regio decreto 10 giugno 1866 ed il regio decreto 29 ottobre 1874, che modifica il regolamento predetto.

Nell'articolo primo della legge del 1861 si dichiara, che i pesi e le misure legali del regno sono soltanto quelli del sistema metrico decimale. Nell'articolo 14 poi si dispone, che sono obbligati alla verificazione periodica tutti coloro che fanno uso di pesi e misure per ragione del commercio o della professione da essi esercitati, e nell'articolo 16, che la giunta municipale forma lo stato dei diversi utenti pesi e misure, secondo la categoria cui appartengono, in ordine alfabetico e colle indicazioni, di cui ho parlato più sotto. Di più, tra le altre disposizioni di questa legge, trovasi scritto eziandio, che ogni utente debba pagare un diritto annuo fisso nella somma e secondo la categoria cui appartiene.

Giova qui notare che presso il ministero di agricoltura, industria e commercio esiste una commissione consultiva dei pesi e delle misure composta di sei membri, eletti dal Re, la quale, assistita da apposite giunte formate di quattro membri ciascuna, oltre il presidente, esercitandovi le funzioni di segretario un'impiegato dell'amministrazione centrale, ha, tra gli altri incarichi, quello di compilare i programmi per gli esami degli allievi verificatori e di esaminarli. I prefetti poi coll'aiuto degl'ispettori, verificatori e allievi verificatori, devono mantenere la uniformità dei pesi e delle misure.

Tale ufficio però è affidato anche ai sottoprefetti ed ai sindaci, i quali anzi, oltre agli altri obblighi, di cui parlerò tra poco, devono invigilare su quanto concerne l'uso dei pesi e delle misure, affine di rimuovere gli abusi e le frodi, e devono porgere ai verificatori tutta quella assistenza della quale abbisognassero, massime per procedere allo accertamento di qualche contravvenzione.

Laonde ogni prefettura e sottoprefettura ed ogni ufficio di verificazione devono avere un modello dei campioni prototipi (cioè, del metro e del chilogramma), che sono depositati presso gli archivii generali dello Stato; ogni comune, corrispondendone il prezzo, ha diritto di avere un modello dei detti campioni prototipi, ed ogni circondario o più circondarii riuniti in un medesimo distretto di verificazione deve avere un ufficio per le verificazioni. Ed ho detto qui verificazioni e non verificazione, perchè, come ho avvertito anche più sotto, i pesi e le misure sono sottoposti a due verificazioni, alla prima, cioè, ed alla periodica.

Tutte le misure e i pesi nuovi o ridotti a nuovo sono sottoposti, avanti di essere messi in uso od in commercio, alla prima verificazione, la quale, per regola generale, ha luogo soltanto nell'ufficio permanente del verificatore ed è gratuita. La periodica poi vien fatta ogni anno nel capoluogo di mandamento od in altri comuni da stabilirsi dalle deputazioni provinciali, e deve annunziarsi, come ho detto più sotto (2). Questa però non è gratuita; poichè è soggetta ad un diritto annuo fisso a seconda della categoria cui appartiene l'utente. Alla verificazione periodica inoltre son tenuti tutti coloro che fanno uso di pesi e misure per la vendita o compra o per qualsiasi commercio di mercanzie o prodotti, non che per la consegna delle materie da essere lavorate o ridotte ad altra forma, e per determinare la quantità di lavoro e la mercede degli operai. Se non che la verificazione periodica non è obbligatoria per coloro che si servono di pesi e misure per lo smercio nelle loro abitazioni di prodotti della terra o del bestiame, di cui abbiano a qualunque titolo la proprietà, l'usufrutto od il godimento. Noterò eziandio, che tanto nell'una che nell'altra verificazione, il verificatore appone un bollo sopra ogni oggetto da lui verificato.

Venendo ora ad esporre in peculiar modo le incombenze dei prefetti, delle giunte municipali e dei sindaci su questa materia, è d'uopo avvertire anzitutto che i prefetti compilano ogni due anni, per ciascuna provincia, la tabella di coloro che sono tenuti alla verificazione periodica, divisa per categorie, colla indicazione della qualità e quantità dei pesi e delle misure di cui fanno uso. Sei sono le categorie nelle quali essa è ripartita, corrispondenti ognuna alle dieci industrie indicate nell'art. 17 della legge, cioè: 1.ª categoria — uffizii pubblici; 2.ª categoria — negozianti all'ingrosso; 3.ª categoria — negozianti al minuto; 4.ª categoria — negozianti al minuto che usano solamente il metro; 5.ª categoria — merciai ambulanti; 6.ª categoria — tutti quelli che non esercitano una industria commerciale, ma usano dei pesi e delle misure, come gli agrimensori, gli architetti, ecc.

I negozianti però, di cui è menzione alla categoria 3.ª e 4.ª, si suddividono in altre tre categorie per ciascuna, vale a dire la tassa dovuta da essi varia in ragione della popolazione dei rispettivi comuni: per cotal guisa si hanno le dieci industrie contemplate dalla legge.

La tabella suddetta viene trasmessa all'ufficio comunale, ed in base alla medesima la giunta forma lo stato degli utenti del comune, distinto pure per categorie, in ordine alfabetico, colla indicazione del nome, cognome, professione e luogo dello esercizio od arte. Questo stato poi stà in deposito nella segreteria comunale per otto giorni, ed in pari tempo si notifica al pubblico che si ha tre giorni di tempo, dopo gli otto giorni in cui lo stato stesso deve stare in deposito nella segreteria comunale, per reclamare colla esibizione dei necessari documenti. — Inoltre lo stato originale rimarrà nell'ufficio comunale, e copia di esso dovrà essere trasmessa al prefetto non più tardi del mese di novembre.

Se non che il 29 ottobre 1874 fu emanato un nuovo regolamento in cui si contengono alcune disposizioni relativamente alle attribuzioni dei comuni, che apportano modificazioni alle disposizioni del regolamento precedente; per le quali mentre lo stato degli utenti pesi e misure deve tuttavia essere ogni anno riveduto dalla giunta municipale nel mese di novembre, giusta l'art. 50 di esso, lo stato medesimo deve pubblicarsi in ogni comune nei primi quindici giorni dell'anno successivo. Prima del 15 febbraio si riceveranno le nuove denunzie ed i reclami, sui quali la giunta municipale deve pronunciarsi sollecitamente per poter trasmettere lo stato definitivo al verificatore non più tardi del primo di marzo.

Pubblicato il manifesto che stabilisce la verificazione periodica, il sindaco per mezzo di bollettini a stampa, farà avvisare gli utenti di presentare nei giorni fissati dal manifesto i pesi e le misure al verificatore. Nel predetto avviso sarà indicata la categoria nella quale ogni utente è inscritto e l'ammontare della tassa.

Colla scorta di detto stato e tabella il verificatore procede alla verificazione periodica ed alla successiva formazione del ruolo degli utenti che dev'esser da lui rimesso alla giunta, perchè lo discuta nella stessa guisa con cui essa ne forma e verifica lo stato, cioè previe le formalità di pubblicazione, onde gl'interessati possano produrre le eccezioni che credessero loro competere. Il ruolo suddetto vien poi approvato e reso esecutorio dal prefetto coi mezzi stessi che sono stabiliti per le contribuzioni dirette; quindi, di nuovo pubblicato, vien dal sindaco per la esazione rimesso, non più all'esattore, come una volta, ma al verificatore medesimo.

Trascorso il termine fissato dal manifesto per sottoporre alla verificazione i pesi e le misure, il verificatore redige il verbale di contravvenzione contro quegli utenti che non si fossero presentati alla verificazione e ne farà la denunzia al pretore del mandamento.

L'utente che ha nello stesso comune botteghe o magazzini collocati in case diverse, deve essere provveduto dei pesi e delle misure che occorrono per ogni singolo stabilimento.

Anche i misuratori del gas sono soggetti alla verificazione, e debbono essere muniti del bollo legale ogni qualvolta siano posti in commercio, o riparati, o rimossi dal luogo ove agiscono.

Il diritto di verificazione dei pesi e delle misure si corrisponde mediante marca da bollo. Questa marca vien applicata sul certificato della seguita verificazione, e sarà annullata colla firma del verificatore, e coll'apposizione di un sigillo a stemma reale.

Gli utenti che esercitano più rami di commercio o d'industria in uno stesso negozio o stabilimento pagheranno un solo diritto, che sarà il più alto fra quelli che spettano alle varie categorie, nelle quali il medesimo dovrebbe essere compreso.

Giova avvertire eziandio in ordine alla verificazione periodica, che havvi una eccezione per i merciai ambulanti ed esercenti in luoghi aperti, i quali sono tenuti a presentare i pesi e le misure alla verificazione nei primi tre mesi di ogni anno; e i loro pesi non saranno bollati, senzachè essi abbiano pagato il rispettivo diritto di verificazione indicato nel bollettino che il verificatore avrà loro preventivamenle rilasciato.

Due altre parole credo opportuno di aggiungere circa alla sorveglianza del servizio dei pesi e delle misure, alle contravvenzioni e composizioni relative.

I sindaci e gli altri ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ai quali è affidata la polizia delle fiere e dei mercati e della vendita di merci e prodotti, hanno l'obbligo di visitare i magazzini, le botteghe e gli altri luoghi di vendita, affine di assicurarsi della esattezza e dell'uso regolare dei pesi e delle misure. Qualora poi taluno sia caduto in contravvenzione,

gli oggetti che gli verranno sequestrati, saranno, nei comuni non capoluoghi di mandamento, depositati senza ritardo, se sono asportabili, nell'ufficio comunale.

Trattandosi infine di composizioni per far cessare il procedimento di contravvenzione, la relativa offerta od oblazione potrà esser fatta alla segreteria del comune in cui avvenne la contravvenzione stessa: quindi il sindaco la trasmetterà all'ufficiale preposto a riceverla, il quale ne rilascierà ricevuta, che sarà per mezzo del sindaco medesimo rimessa all'oblatore.

APPENDICE

Credo opportuno di aggiungere ora il ragguaglio che le principali misure, pesi e monete italiane ed estere hanno col sistema metrico.

Misure lineari.

Italia.

	Metri
Piede di Torino (*Piede Liprando*)	0,514
Trabucco di Torino. . .	3,084
Piede comune di Torino .	0,342
Palmo di Sarzana . . .	0,239
» di Genova. . . .	0,249
Canna di Genova. . . .	2,491
Piede di Milano	0,435
Trabucco di Milano . . .	2,610
Piede di Treviso e Venezia	0,348
Pertica di Venezia . . .	1,566
Braccio di lana di Venezia	0,679
» di seta di Venezia	0,639
» di Milano e Pavia	0,595
» di Modena . . .	0,523
» di Parma. . . .	0,545

	Metri
Pertica di Modena . . .	3,138
Braccio di Reggio . . .	0,641
» di panno di Modena	0,633
» di panno di Parma	0,640
» toscano e lucchese	0,584
Canna agrimensoria toscana	2,918
» agraria lucchese .	2,952
» di panno toscana .	2,334
Piede moderno di Roma .	0,298
Palmo romano.	0,223
Canna agraria romana. .	2,230
Piede di Rimini	0,543
» di Ravenna . . .	0,585
» di Udine.	0,340
» di Ferrara	0,404
» di Bologna. . . .	0,380

	Metri
Braccio di panno di Bologna	0,640
» di panno di Ancona	0,664
» di panno di Ferrara	0,674
» di seta di Ferrara e Roma	0,634
Canna di panno di Roma .	1,992
Palmo di Napoli	0,262
» di Sicilia	0,241
Canna di panno di Napoli .	2,096
» di panno di Sicilia .	1,928
» di panno di Malta .	2,088
Mazza di Corsica	0,124
Piede di Malta	0,284

Francia.

	Metri
Tesa comune	2,000
Piede parigino	0,325
Tesa antica	1,950
Auna comune	1,200
» vecchia	1,188

Inghilterra.

	Metri
Fathoni o Tesa	1,829
Yarda	0,914
Piede	0,305
Auna	1,143
Elweand di Scozia . . .	0,945
Furlong	201,164

Germania.

	Metri
Juss d'Austria	0,316
Klaffter di Vienna . . .	0,897
Piede di Baviera	0,289
» di Dresda	0,283
» di Francoforte Wirten Cerga . . .	0,286
Piede di Prussia	0,314
Klauster del Tirolo . . .	1,884
Fux d'Ungheria	0,316
Piede di Sassonia. . . .	0,290
Elle di Baviera.	0,835
Auna di Berlino	0,667
Elle di Dresda	0,564
» di Francoforte . . .	0,665
» di Vienna e Trieste .	0,779

Penisola Esperica (*Spagna e Portogallo*).

	Metri
Braza o Tesa di Madrid .	1,670
Passo geometrico di Madrid	1,393
Vara di Castiglia	0,835
Palmo di Portogallo. . .	0,219
Vara di Portogallo . . .	1,096
Covado di Lisbona . . .	0,658
Piede di Spagna.. . . .	0,278

Paesi Bassi.

	Metri
Elle d'Amsterdam d'Olanda	1,000
Piede d'Anversa	0,286
» di Bruxelles . . .	0,276
» d'Olanda.	0,314
Auna d'Anversa	0,694
» di Bruxelles . . .	0,696

Svizzera.

	Metri
Piede di Basilea	0,296
» di Berna	0,193
» di Ginevra	0,488
» di Neufchâtel. . . .	0,300
» di Zurigo	0,301
» di Vriburgo e Colura .	0,293
» di S. Gallo e Lucerna	0,314

	Metri
Auna di Basilea	0,543
» di Berna	0,542
» di Zurigo	0,600
» di Ginevra	1,114
Braccio lungo di Lugano	0,659
» corto »	0,638

Cimbro Scandinavia.

	Metri
Piede danese	0,314
» norvegiano	0,314
» svedese	0,297
Famn di Svezia	1,779
Auna danese e norvegiana	0,628
» di Svezia	0,594

Russia.

	Metri
Tesa o Sagena di Pietroburgo	2,134
Piede di Pietroburgo	0,539
» di Mosca	0,334
» di Polonia	0,290
Archina di Pietroburgo	0,711
Elle di Polonia	0,617

Slavo-Grecia.

	Metri
Grande Misura di Costantinopoli	0,670
Piccola Misura di Costantinopoli	0,650
Braccio di Corfù	0,691
Pick Kalebi di Costantinopoli	0,708
» Andasse »	0,686

Asia ed Africa.

	Metri
Piede matematico della Cina	0,333
» da architetto »	0,330
» Commerciale »	0,340
Covid »	0,380
» di Bombay	0,460
Guz di Galeut	0,730
Pick d'Algeri, Egitto, Candia	0,640
» d'Abissinia	0,690
» del Marocco	0,670

Misure itinerarie.

Italia.

	Metri
Miglio di Piemonte	2469
» Lombardo	1785
» di Venezia	1933
» di Modena	1569
» di Lucca	1771½
» Toscano	1653½
» Romano	1489
» di Napoli (prima del 1840)	2226
Miglio di Sicilia	1858
» Geografico di 60 al grado	1852
» Italiano di 75 al gr.°	1481
» di Bologna	1900
» di Napoli (dopo il 1840)	1852
» di Parma	1635½
» di Sicilia (dopo il 1840)	1485

Francia.

	Metri
Lega di mezzo miriametro .	5000
» di posta	3898
» marina di 20 al grado .	5556
» comune di 26 al grado	4444
Miglio	1643

Inghilterra.

	Metri
Miglio	1609
Lega di miglia 3	4828
Miglio marino	1852
Lega marina di 20 al grado	5556
Furlong di Londra	201
Miglio d'Irlanda	2048
Furlong »	256
Miglio di Scozia	1814
» » di 50 al gr.°	2222

Germania.

	Metri
Lega Austriaca	7586
» Germanica da 15 al gr.°	7407
Miglio Germanico	6281
» di Prussia	7526
Lega di Sassonia	9093
» di Slesia	6479
» Ungarica di 12 al gr.°	9259
Miglio di Carlshrue	8859
» di Monaco	7415
» del Reno	7532

Penisola Esperica.

	Metri
Lega di Castiglia	4173
» Portoghese di 18 al gr.°	6173
» Spagnuola di miglia 3	4167
» » marina . .	5556
Miglio di Spagna	1389
» di Portogallo . . .	2058

Paesi Bassi.

	Metri
Lega di Brabante	5556
» di Fiandra	6276
Miglio d'Olanda	5847
» » di 15 al gr.°	7407
» metrico d' Olanda e Belgio	1000

Svizzera.

	Metri
Lega	8369

Çimbro Scandinavia.

	Metri
Miglio di Danimarca . . .	7538
» di Svezia	10687

Russia.

	Metri
Werst	1067
Miglio di Lituania	8945
Lega di Polonia	5556
Miglio polacco di 8 Werst .	8536

Slavo-Grecia.

	Metri
Miglio di Grecia	1292
Berry o miglio turco . . .	1670

Asia, Africa, America.

	Metri
Lega dell'America spagnuola	4167
» del Brasile	6168
Miglio Americano	1609
» d'Arabia	1964
Ly Cinese	575
Parasang di Persia	6565
Lega di Sianz	3844

Misure agrarie.

Italia.

	Ett. Ari
Giornata di Torino	0,38
Giova di Sardegna	0,34
Pertuà di Milazzo	0, 6 1/2
Migliari di passi di Venezia	0,30
Campo di Verona	0,30 1/2
Biolla di Modena	0,28
» di Roma	0,30
Coltre di Lucca	0,40
Quadrato di Toscana	0,34
Saccata »	0,63
Stiovo Fiorentino	0, 5 1/4
Rubbío di Roma	1,85
Fornatura di Bologna	0,21
Moggio di Napoli	0,33
Salina di Sicilia	0,14

Francia.

	Ett. Ari
Arpent di Parigi	0,34
» Comune	0,42

Inghilterra.

	Ett. Ari
Acre	0,40 1/2
Rood	0,10
Acre d'Irlanda	0,65 1/2

Germania.

	Ett. Ari
Morgen d'Annover	0,26 1/2
Tuckart di Baviera	0,30 1/2
Morgen di Prussia	0,25 1/2
Aker di Sassonia	0,55
Joch di Vienna	0,57 1/2
Morgen grande di Prussia	0,56
» del Reno	0,85
» di Carlsrhue	0,36
» di Colonia	0,32
Morgen di Franckfort	0,20 1/2
» di Würtemberg	0,31 1/2

Penisola Esperica.

	Ett. Ari
Peira di Portogallo	0,58
Tunega di Spagna	0,46
Avanzada di Spagna	0,38 1/2

Paesi Bassi.

	Ett. Ari
Morgen di Amsterdam	0,82 1/2
Bunder dei Paesi Bassi	0, 1
Morgen d'Olanda	0,81 1/2
Arpent d'Anversa	1,32

Svizzera.

	Ett. Ari
Faux di Neufchâtel	0,54
» Svizzero	0,65 1/2
Iuckart di Berna	0,34 1/2
» di Basilea	0,32
Arpent di Ginevra	0,51 1/2
Acro di Zurigo	0,32 1/2
Fossovier di Losanna	0, 4 1/2

Cimbro Scandinavia.

	Ett. Ari
Tocude danese	0,55 1/2
Tunnelland Svedese	0,49 1/4

Russia.

	Ett. Ari
Desiastine	1, 9 1/4

Slavo-Grecia.

	Ett. Ari
Moggio delle Isole Ionie	0,97
Misura di Zante	0,12
Zapada	0, 4

Pesi.

Italia.

	Chilog.
Libbra di Torino	0,369
» di Genova	0,317
» piccola di Milano	0,327
» grande di Milano	0,763
» piccola di Venezia	0,304
» grande di Venezia	0,477
» di Verona (grande)	0,500
» di Verona (piccola)	0,333
» di Modena	0,340
» di Parma	0,328
» di Firenze	0,339½
» di Roma	0,339
» di Bologna	0,362
» di Malta	0,793
» di Napoli	0,321
» di Sicilia	0,317
Rotolo di Napoli	0,891
» di Sicilia	0,792½
» di Palermo	0,874
» di Palermo piccolo	0,794
Rubbio di Torino	9,225
» di Genova	7,925
Cantaro di Roma	33,900
» piccolo di Napoli	48,150
» grosso di Napoli	89,100
» di Sicilia	79,250
Tonnellata Toscana	679,084
» di Genova	1000,000
» di Napoli	642,000

Francia.

	Chilog.
Libbra comune	0,500
» di Parigi	0,485
» di Corsica	0,490
Tonnellata	1000,000
Antica Tonnellata	979,000

Inghilterra.

	Chilog.
Libbra Paris de Froy	0,373
» Avoir de Poids	9,454
» Scozzese	0,492
» di corsa piccola	0,301
» » grossa	0,407
Tonnellata	1016,000

Germania.

	Chilog.
Libbra di Berlino	0,468
» d'Annover	0,487
» di Monaco	0,561
» Sassone	0,467
» Pfund di Vienna	0,560
» di Würtemberg	0,468
» Cassel	0,486
» di Carlsrhue	0,560
Oka d'Ungheria	0,084
Tonnellata di Prussia	936,000

Penisola Esperica.

	Chilog.
Libbra di Madrid	0,460
» Portoghese	0,459
Tonnellata Spagnuola	921,000
» Portoghese	1028,000

Paesi Bassi.

	Chilog.
Libbra di Amsterdam	0,494

	Chilog.
Libbra d'Anversa . . .	0,470
» d'Olanda	0,494
Pond di Bruxelles . . .	1,000
Schisfdond d'Amsterdam .	0,500

Svizzera.

	Chilog.
Libbra di Basilea . . .	0,490
» di Berna	0,522
» di Ginevra (grossa)	0,551
» di Ginevra (piccola)	0,459
» di Losanna . . .	0,506
» di Zurigo (grossa) .	0,528
» di Zurigo (piccola)	0,469
» di Neufchâtel . .	0,520
» di Friburgo . . .	0,529

Russia.

	Chilog.
Libbra di Pietroburgo . .	0,409
» di Polonia . . .	0,404
Pud Russo	16,380

Cimbro Scandinavia.

	Chilog.
Libbra Danese	0,500
» Norvegiana . . .	0,499
Lhalpund di Stokolm . .	0,422
Libbra di Bergen . . .	0,500
Tonnellata di Svezia . .	1000,000
» di Danimarca .	425,000

Slavo-Grecia.

	Chilog.
Rotolo di Costantinopoli .	0,553
Teffè	1,918
Oke	0,258
Cheky turco	0,321
Libbra di Patrasso . . .	0,400

Asia, Africa.

	Chilog.
Tola di Bombay	0,020
Miscal di Calcutta . . .	0,005
Tale della Cina e Passo di Madras	0,040
Derckam di Persia . . .	0,010
Catty della Cina	0,610
Catty del Giappone . . .	0,600
Oke di Alessandria . . .	1,239
Attari d'Algeri	0,547
Kebir d'Algeri	0,829
Rotolo del Marocco. . .	0,526

Misure di capacità — (Aridi).

Italia.

	Ett. Lit.
Mina di Genova	1,18
Staro di Genova	0,29
Sacco di Torino	1,14
Moggio di Milano . . .	1,46
Staio di Milano	0,18¼
Moggio di Venezia . . .	3,33
Staio »	0,83
Sacco di Verona	1,15
» di Modena	1,27
Staio di Modena	0,64
Staio di Parma	0,47
Moggio di Firenze . . .	5,85
Sacco » . . .	0,73½
Staio » . . .	0,24½
Rubbio di Roma, Ancona, Urbino	2,81
Corba di Bologna . . .	0,79
Tomolo di Napoli . . .	0,52
Salma grossa di Sicilia .	3,41

	Ett. Lit.
Salma piccola di Sicilia .	2,76
» di Malta	2,88

Francia.

	Ett. Lit.
Setièr	1,50
Apré di Lione	1,92
Carica di Marsiglia . . .	1,60
Staio di Corsica	1,50

Inghilterra.

	Ett. Lit.
Bushel	0,36½
Quarter d'Irlanda . . .	2,91
Last	29,10
Firiot Scozzese da frumento	0,36
» da orzo	0,53

Germania.

	Ett. Lit.
Himpten di Annover . .	0,31
Scheffel di Berlino . . .	0,55
Viertel di Cassel	1,43
Scheffel di Dresda . . .	1,06
Malter di Franckfort . .	1,08
Metzen di Vienna . . .	0,62
Muth »	18,46
Schaff di Baviera. . . .	4,40
Scheffel di Würtemberg .	1,79
Malter di Carlsrhue . . .	1,50

Penisola Esperica.

	Ett. Lit.
Quartera di Barcellona .	0,71
Moyo di Lisbona	8,14
Fanega »	0,54
» di Madrid	0,55
» d'Oporto	0,54

Paesi Bassi.

	Ett. Lit.
Mud d'Amsterdam . . .	1,00
Schepell	0,10
Sacco di Bruxelles . . .	1,16
Mudd	1,06
Sack d'Harlam.	0,79
Wietel d'Anversa. . . .	0,80
Last d'Amsterdam . . .	2,92

Svizzera.

	Ett. Lit.
Sacco di Basilea	1,29
Mult di Berna	1,68
» di Zurigo.	0,83
Sestiere di Ginevra . . .	0,46
Saum di Berna	0,67
Coppa di Ginevra. . . .	0,78
Moggio di Neufchâtel . .	3,66
Qualcteron di Losanna .	0,14

Çimbro Scandinavia.

	Ett. Lit.
Foende Danese e di Bergea	1,39
Tunna di Svezia	1,65
Kann »	0,02

Russia.

	Ett. Lit.
Chetvvert di Pietroburgo.	2,10
Loop di Riga	0,68
Korzec di Varsavia . . .	0,51
Ionne di Revel	1,18

Slavo-Grecia.

	Ett. Lit.
Moggio di Corfù	1,76
Iortin di Costantinopoli .	1,42
Killiot	0,35
Villovv di Salonicco . .	1,94
Carga di Candia	1,52

Asia.

	Ett. Lit.
Kilot di Smirne	0,36
Medimmo di Cipro	0,75

Africa.

	Ett Lit.
Ardep d'Alessandria	2,71
Crebebé d'Alessandria	1,72
Cafuse d'Algeri	3,17
Ardep del Cairo	1,79
Cafise del Tunisino	5,29
Fanega delle Canarie	0,63
Iarre d'Algeri	0,20

Misure di capacità — (Liquidi).

Italia.

	Ett. Lit.
Brenta di Torino	0,49
Rubbio per l'olio di Torino	0,25
Barile di Genova	0,80
Botte di Sardegna	0,50
Brenta di Milano	0,76
Barile di Venezia	0,64
Miro per l'olio di Venezia	0,16
Brenta di Verona	0,71
» di Parma	0,72
Barile da vino di Firenze	0,45
» da olio	0,33
» di Livorno	0,35
» di Lucca	0,46
» di Roma	0,58
» » da olio	0,57
Corba di Bologna	0,79
Barile di Napoli	0,42
Salma di Messina	0,87
Cantaro per l'olio di Palermo	0,86
Barile di Malta	0,42

Francia.

	Ett. Lit.
Millerola per vino di Marsiglia	0,64
Millerola per olio	0,64
Setiers di Parigi	0,07
Ohm di Strasburgo	0,46

Inghilterra.

	Ett. Lit.
Gallone da vino	0,04
Hogshead	2,38
Gallone per birra	0,04
Butt per birra	4,99
Hogshead di Scozia	2,17

Germania.

	Ett. Lit.
Hom d'Annover	1,45
Eimer di Baviera	0,37
» di Dresda	0,68
» di Prussia	0,69
» di Ungheria	0,73
» di Vienna	0,56
Anckev di Berlino	0,37
Eimer della Bassa Ungheria	0,56
Authas Tokai dell'alta Ungher.	0,50
Aam di Brinsvick	1,47

Penisola Esperica.

	Ett. Lit.
Cantaro di Alicante	0,12
Corgas di Barcellona	1,21
Arroba di Cadice	0,16
Almuda di Lisbona	0,16
Arroba di Spagna	0,16
Mojo »	2,57

Paesi Bassi.

	Ett. Lit.
Aam d'Anversa	1,37
Wat d'Amsterdam	1,00
Steckan per vino	0,19
» per olio e birra	0,10
» per acquavite	0,16
Wat di Bruxelles	1,00

Svizzera.

	Ett. Lit.
Saum di Berna	1,67
Hom di Basilea	0,50
Kopi di Zurigo (città)	0,03
» (campagna)	0,04
Mass di Zurigo	0,01

Russia.

	Ett. Lit.
Vedro di Russia	0,12
Oxhoff di Polonia	0,95
» di Russia	2,21
Garniec di Polonia	0,01
Stof di Russia	0,01

Cimbro Scandinavia.

	Ett. Lit.
Auker di Danimarca	0,38
Oxhufrud Svedese	2,36
Viertel di Danimarca	0,08
Kaun	0,02

Slavo-Grecia.

	Ett. Lit.
Barile di Corfù	0,68
Meter di Costantinopoli	0,66
Barile di Zante	0,70

Asia.

	Ett. Lit.
Palliè di Calcutta	0,04
Actaba	0,67
Cass di Cipro	0,04
Mistate di Candia	0,11

Africa.

	Ett. Lit.
Kullè d'Algeri	0,16
Millerola da vino di Tunisi	0,64
Mettar per olio »	0,19
Cuba d'Abissinia	0,01

America.

	Ett. Lit.
Frapo di Rio Janeiro	0,02
Aroba delle Canarie	0,16

Monete — (Oro).

Italia.

	L. C.
Doppia di Genova del 1826	40,00
» antica di Genova	17,00
Genovina nuova	79,00
Doppia di Savoia	28,45
» di Milano	19,77
» di Roma e Bologna	17,07
Zecchino di Genova	11,97
Doppia di Lucca	16,50
Sovrana di Milano	34,80
Zecchino di Milano	11,83
» di Roma	11,60
» di Firenze	11,80
Oncia di Napoli del 1818	12,99
» » del 1826	26,00
Doppia di Parma del 1786	21,91
Zecchino »	11,95
Oncia di Sicilia del 1748	13,73

	L. C.
Zecchino di Piemonte . .	11,94
Moneta toscana da 80 fiorini	112,00
Ruspone toscano	33,60
Doppia di Venezia	21,36
Zecchino »	11,95
Ducato »	7,49

Francia.

	L. C.
Luigi antico	24,15
Luigi Filippo	100,00

Inghilterra.

	L. C.
Lira sterlina	24,30
Ghinea	24,46
Pezza del 1838	126,90
Luigi di Malta	23,70

Germania.

	L. C.
Zecchino di Vienna . . .	11,48
Sovrana »	33,97
Federigo di Prussia . . .	20,00
Ducato di Baviera	11,40
Ducato d'Amburgo	11,76
Zecchino di Annover . . .	11,88
Massimiliano di Baviera . .	17,10
Ducato d'Ungheria	11,90

Penisola Esperica.

	L. C.
Doblone di Spagna . . .	40,82
Mezzo Drobao Portoghese .	45,27
Lisbonina	23,96
Doblone Isabella	25,80

Paesi Bassi.

	L. C.
Leone Belga	26,13
Guglielmo Belga	20,78
Byder d'Olanda	31,65
Pezza »	20,77
Ducato »	11,93
Guglielmo »	20,00

Svizzera.

	L. C.
Zecchino di Basilea . . .	10,72
» di Berna	11,64
» di S. Gallo . . .	11,37
» di Lucerna . . .	11,73
» di Zurigo . . .	11,77
Doppia nuova di Ginevra .	17,87
Pezzo di 32 Franken . . .	47,63

Cimbro Scandinavia.

	L. C.
Cristiano Danese	20,65
Ducato di Scozia	22,84
Federico di Danimarca . .	20,30
Tallero » . . .	11,50

Russia.

	L. C.
Mezzo Imperiale	19,88
Imperiale	39,76
Zecchino del 1796	11,86
Zecchino polacco	11,90

Slavo-Grecia.

	L. C.
Pezza da 100 piastre turca	21,85
Zecchino turco del 1774 .	8,72
» » del 1789 .	9,80
Icossa greca	17,80
Tessara greca	35,60
Zezmud turco	22,50

Asia.

	L. C.
Tiglià di Yarkaud	16,25
Pagoda dell'India	9,25
Rupia »	36,40
Iwmom di Persia	44,44
Taeli della Cina.	8,90

Africa ed America.

	L. C.
Zecchino antico d'Algeri .	9,60
» sultano d'Algeri .	8,37
» nuovo d'Algeri .	8,90
Fisty-Dols degli Stati Uniti	258,00
Five-Dols »	25,80
Dollaro »	5,15

Monete — (Argento).

Italia.

	L. C.
Scudo di Venezia	6,60
Giustina »	5,82
Lirazza »	0,61
Scudo di Milano	4,56
Lira »	0,76
Scudo di Francesco III di Modena	5,51
» di Enrico III di Modena	5,60
Ducato di Parma	5,15
Fiorino nuovo	2,46
Quarto di Fiorino	0,61
Scudo Romano.	5,32
Testone »	1,59
Paolo »	0,54
Lira di Genova	0,84
» di Firenze	0,84
» di Sardegna	1,88
» di Piemonte	1,18
» di Lucca	0,75
» di Milano	0,77
» di Modena	0,38
» di Parma	0,25
Scudo di Lucca.	5,62
Francescone Toscano . .	5,60
Moneta da 10 lire Toscana	8,40
Fiorino Toscano	1,40
Scudo Milanese.	5,22
» vecchio Milanese. .	4,61
Piastra di Napoli	5,09
Ducato »	4,24
Carlino »	0,42

Francia.

	L. C.
Scudo da 6 lire Tornesi .	5,80

Inghilterra.

	L. C.
Scellino.	1,13
Corona del 1818	5,81
Scudo di Malta	2,20

Germania.

	L. C.
Tallero	5,67
Scudo o Crocione. . . .	5,74
» nuovo.	5,22

	L. C.
Tallero corrente	3,91
Reischtallero Sassone . .	5,74
Fiorino Sassone.	2,60
Reischtallero di Vienna . .	5,22
Lira » . .	0,87
Tallero d'Annover. . . .	4,32
Fiorino	2,88
Corona di Baviera. . . .	5,66
Reischtallero »	5,10
Tallero di Berlino	3,71
» di Cassel	3,90
Fiorino di Baden	2,16

Penisola Esperica.

	L. C.
Piastra di Spagna	5,31
Lira Catalana.	2,88
Reale di Navarra	0,50
Mitrois di Portogallo . . .	6,13
Crusado » . . .	2,93
Reale Villon di Spagna . .	0,27
Colonnato » . .	5,25
Reale » . .	0,25

Paesi Bassi.

	L. C.
Fiorino corrente di Anversa	1,81
Leone del Belgio	6,39
Corona »	5,68
Teormo del Belgio . . .	2,16
Ducatone d'Olanda . . .	6,85
Fiorino » . . .	2,16
Tallero » . . .	5,45

Svizzera.

	L. C.
Franken	1,46
Lira di Ginevra.	1,61
» di Neufchâtel. . . .	1,40

Çimbro Scandinavia.

	L. C.
Reischtallero danese . . .	5,60
Tallero	2,80
Reischtallero svedese. . .	5,76
» norvegiano .	11,66
Prott di Svezia	1,85

Russia.

	L. C.
Rublo nuovo.	3,95
» antico	4,61
Pezzo di Platina	24,00
Pelpoltniick	1,00
Reischtallero nuovo Polacco	3,66
Gulden »	1,20
Zlot »	0,60

Slavo-Grecia.

	L. C.
Dragma di Grecia	1,00
Piastra di Mahmoud . . .	4,00
Ateniechlu turco	3,52
Piastra turca.	0,50
Pezzo di 20 piastre . . .	4,34

Asia.

	L. C.
Russia delle Indie	2,87
Two Annas »	0,25

Africa.

	L. C.
Piastra di Tunisi	1,38
Zoudi d'Algeri	3,72
Ricalboudion d'Algeri. . .	1,86
Pataccachica	0,62
Buggiù	1,80

	L. C.
Piastra d'Egitto.	1,64
» di Tripoli	4,02

America.

	L. C.
Dollaro degli Stati Uniti .	5,23
Dime » .	5,15
Patacca del Brasile . . .	1,75
Peso Inerh Stati-Uniti . .	5,35
Piastra del Brasile. . . .	5,30
» del Chilì.	5,30
» del Perù	5,30
» del Messico . . .	5,30
» di Montevideo . .	5,30
» di Nuova Granata .	5,30

NOTE

(1) Il metro è, ripeto, la diecimilionesima parte di un quarto del meridiano terrestre, ossia della distanza da un polo all'Equatore.

(2) I comuni hanno l'obbligo di fornire al verificatore il locale necessario per le sue operazioni periodiche e di dargli un'indennità di otto lire al giorno, compreso il trasporto del materiale di verificazione.

Il traffico dei fanciulli italiani all'estero.

Credo opportuno riportare dal *Times* la seguente circolare del Ministero degli esteri all'Ambasciata italiana a Londra:

« Roma, settembre 1877.

« *Signore,*

« Come ben ricorderete, la legge del 21 dicembre 1873, che vieta l'impiego dei fanciulli in occupazioni girovaghe, una copia della quale vi è stata indirizzata colla circolare numero 44, aveva di mira due scopi, cioè di stabilire il carattere colpevole del traffico di quei fanciulli, e di reprimere con pene legali un fatto che non era stato preveduto dalle leggi sino allora esistenti, e di restituire ai loro genitori, entro un dato periodo di tempo, quei fanciulli che avessero potuto essere dispersi in paesi esteri ovvero nelle provincie del Regno.

« Grazie alla severa applicazione di questa saggia legge ed all'efficace cooperazione dei funzionari consolari italiani all'estero, nonchè all'azione intrapresa dalle nostre eccellenti società filantropiche, questo traffico colpevole esercitato da spregevoli speculatori con fanciulli italiani, è in gran parte diminuito, quantunque sfortunatamente non si possa dire che sia interamente sradicato. Questo traffico era ed è più specialmente diffuso in Inghilterra, dove i colpevoli trovarono rifugio contro l'azione della legge. Ma la stampa, avendo cominciato a trattare la questione, rivelò al pubblico parecchi vergognosi fatti, e la quistione, come sapete, fu recentemente portata davanti al Parlamento inglese, ed in quella circostanza furono pubblicati importanti documenti che danno nuova luce su quel deplorabile argomento. Ma l'opinione pubblica inglese non si arrestò qui.

« La società per l'organizzazione della carità si affrettò a nominare una commissione per fare un'inchiesta sull'impiego dei fanciulli italiani, sia come mendicanti o per iscopi immorali, ed essendo stata grandemente commossa dai deplorevoli fatti venuti a sua cognizione, presentò una petizione al Ministro dell'interno, il quale cortesemente rispose assicurandola che il Governo inglese farebbe volentieri quanto sarebbe in sua facoltà onde mettere un termine a quell'infame e scandaloso traffico.

« Furono poco dopo date speciali istruzioni al lord-mayor di Londra, allo scopo di fare arrestare i cosiddetti *padroni* e di collocare in qualche asilo o casa operaia i fanciulli così strappati dalle loro unghie, finchè si potesse stabilire un accordo per rinviarli in patria, e queste istruzioni, come si può agevolmente supporre, cominciano già a dare risultati molto soddisfacenti.

« L'appoggio e l'aiuto così prestatoci dal Governo di S. M. britannica e dalle società caritatevoli locali, è da noi grandemente apprezzato, tanto più che esso è un appoggio che agevola in gran parte la buona opera iniziata dal Governo del Re, allo scopo di estirpare un'infamia che macchia il nostro paese e che è dannosa al nostro buon nome all'estero.

« Perciò, allo scopo di ottenere al più presto possibile la cessazione di questo male, e di cooperare efficacemente al valido aiuto del Governo e delle società caritatevoli inglesi, è necessario che noi dal canto nostro non trascuriamo nulla per contribuirvi.

« A questo fine il mio onorevole collega il Ministro dell'interno ha testè inviato alle varie autorità del Regno una circolare, in cui prescrive loro di esercitare la più severa sorveglianza, allo scopo di impedire che i fanciulli, vittime della crassa ignoranza e della cieca avarizia dei loro parenti, e delle male arti e cupidigia d'infami speculatori, siano trasportati fuori del paese.

« Dal canto mio, nutro lo stesso desiderio, e quantunque conosca lo zelo che avete sempre dimostrato nell'aiutare le intenzioni del Regio governo, e quantunque abbia ampiamente apprezzato tutto ciò che avete fatto a questo proposito, credo mio dovere, dinanzi a siffatto opportuno risveglio della pubblica opinione inglese per tanti infelici fanciulli, di raccomandarvi di raddoppiare di vigilanza e cura nell'applicare la legge del 21 dicembre 1873, ponendovi in relazione, se occorre, colle autorità locali, affine di raggiungere lo scopo filantropico che si è prefisso il Governo del Re colla promulgazione della legge suddetta.

« *Il Ministro*, MELEGARI. »

Ministero degli Affari Esteri.

§ 1. — *Suoi rapporti colla statistica.*

La cognizione dell'economia interna e dei rapporti esterni dello Stato, osserva l'illustre professore Zuccagni-Orlandini nei suoi pregevolissimi elementi di statistica, costituisce la scienza del Governo, e taluno diè a quella duplice considerazione il titolo di politica; quindi ad esprimere i soli preindicati rapporti esterni, si è convenuto di preferire il vocabolo diplomazia: scienza la quale proviene da greche voci, indicanti *doppia copia*, e la quale ha per base i diplomi, o atti scritti emanati dai diversi Governi (1).

Nella stipulazione di quei trattati, sono intermediarii gli ambasciatori e gli incaricati di affari; come per tutelare le persone e gl'interessi dei suoi nazionali, ogni Stato invia consoli nelle primarie residenze e nei porti di potenze estere e amiche.

Ma qual mèsse può raccogliere lo statistico perlustrando il campo degli affari esteri? Nel preludio storico di questo ramo governativo si riproduceva ingegnosamente un fugace ricordo dei più notabili avvenimenti cagionati da trattative diplomatiche, per dedurne la importanza, che le ambascerie, lo incarico degli affari e i consolati siano affidati a soggetti forniti della necessaria capacità, e che siano loro date commissioni da condursi con accortezza e prudenza, ma suggerite dalla giustizia.

Nè si creda già, continua l'autore citato, che a quella categoria di pubblici impieghi possano ascriversi soggetti di meschina capacità; poichè d'ordinario vengono ad essi affidati affari da trattarsi con molta circospezione e con sommo accorgimento, che talvolta può degenerare in scaltrezza, onde schermirsi dalla ambage dei contraenti.

In conclusione tutto ciò che può condurre all'assicurazione della pace

o alle dichiarazioni di guerra appartiene alla diplomazia: conseguentemente essa risale alla prima riunione degli uomini in corpo di nazione, ossia alla origine della società. Semplice in principio come gli usi e i costumi primitivi, questa scienza ha dovuto ampliarsi a misura che la civiltà, il commercio, i progressi dello intelletto hanno prodotti rapporti più intimi e più frequenti tra i popoli per lungo tempo barbari, e gli uni isolati dagli altri per ignoranza e per i loro pregiudizi.

Certo è che i Governi in ogni tempo delegarono funzioni analoghe a quelle oggi esercitate dai nostri ambasciatori. Giudicandone dal popolo antico più degli altri conosciuto, i romani, cioè, vedesi che essi non sdegnavano di servirsi all'uopo di trattative e di armi: per cui i padroni del mondo allora noto divennero celebri non tanto per le conquiste, come per la loro politica. Col volgere degli anni si ottennero vasti risultamenti dalla bene augurata alleanza della forza e dei negoziati, uniti ai rapidi progressi ed ai sensibili perfezionamenti della diplomazia.

Bene è vero che mentre può ammettersi come pratica antichissima, l'uso delle ambascerie non fu sempre riguardato come un'applicazione del diritto delle genti. Giovi infatti il rammentare che presso i romani la istituzione dei Feciali o Araldi era un affare tutto religioso: i Feciali come gli Auguri, erano un collegio di sacerdoti incaricati di fare intervenire la divinità in certi atti esterni della vita pubblica. I romani, come i greci, non avevano una espressione atta a designare ciò che noi chiamiamo diritto delle genti: presso loro, era un insieme delle istituzioni e delle regole del diritto privato, diverso del diritto civile proprio del popolo romano.

Concludesi che gli usi del diritto delle genti incominciarono in Europa e più specialmente in Italia ad esser praticati nel XV secolo dell'era volgare. Firenze, Venezia e Roma produssero per verità distinti diplomatici fino dal secolo XIII. Basti il ricordare che non meno di cinque letterati toscani di alta celebrità, Dante, Petrarca, Boccaccio, Guicciardini, Macchiavelli, vennero incaricati dalla Repubblica fiorentina di missioni importantissime e molto scabrose: è noto di quanta perspicacia dov'è far uso il Macchiavelli nelle sue ambascerie a Luigi XII; all'imperatore Massimiliano; a papa Giulio II ed a Cesare Borgia. Ed il servizio diplomatico della repubblica veneta era già regolato di quel tempo da una serie di ordinamenti, i quali provano la importanza che davasi a quel genere di ufficio.

Se non che la storia ci ha conservati curiosi ricordi sopra gli sviluppi della diplomazia dal secolo XV al XVII. Il Macchiavelli viaggiando solo verso i luoghi ove era stato spedito, chiedeva al suo Governo qualche soccorso pecuniario, per provvedere ai più urgenti bisogni; mentre il conte d'Estrées ambasciatore di Luigi XIV, faceva il suo ingresso all'Aja in mezzo allo strepito dei cannoni e delle fanfare, abbagliando coi suoi

equipaggi e col numeroso corteggio tuttociò che la ricca aristocrazia fiamminga spiegar poteva di lusso e di fasto; e abitando poi un palazzo, nel quale era più indipendente che in casa propria, se non avesse lasciata la Francia.

Lo scrittore di statistica deve farsi accurata idea degli uffizii diplomatici dipendenti dal Ministero degli affari esteri, all'oggetto di poter riassumere in due tavole o prospetti il numero degli ambasciatori e degli incaricati di affari tenuti in paesi stranieri dal Governo, con indicazione del dispendio prodotto da quel ramo amministrativo; e per formare altresì un accurato prospetto di quella stessa classe di diplomatici residenti nello Stato che la statistica vuole illustrare. Chè se potranno ottenersi fedeli indicazioni dei trattati conclusi col mezzo di quei ministri ed incaricati, tanto maggiore sarà la importanza delle notizie da pubblicarsi.

Un'altra categoria d'impiegati dipendenti da questo ministero, e assai più numerosa, è quella dei consoli. Quanti cambiamenti produce il tempo nelle istituzioni sociali!

Il titolo di console, che grandeggiava in Roma repubblicana, discese poi al rango secondario nella Roma imperiale. E nei bassi tempi dispogliato di tutto il suo lustro, si ritrova in alcune città d'Italia ormai ridotto a modeste funzioni municipali.

Se non che insorsero le Crociate, e le città che vi presero parte doverono impiegare le loro ricchezze per equipaggiare ed approvigionare le flotte destinate a portare in Asia le armate cristiane. In quei paraggi vennero intanto a formarsi vasti magazzini di depositi di merci sotto la protezione dei principi che avevano partecipato alle spedizioni nelle invase contrade, facendovi sventolare la loro bandiera; poi lo spirito di speculazione suscitò concorrenza tra i negozianti, i quali domandarono ed ottennero speciali concessioni. Ma quegli arditi speculatori presto conobbero la necessità di regolarizzare gli ottenuti privilegi, quindi ricorsero al mezzo di conferire ad alcuno fra essi una certa giurisdizione, coll'incarico di applicare all'uopo gli adottati regolamenti, ed a quei periti fu dato il nome di console. In tal guisa fino dal secolo XIII le città più floride del litorale Mediterraneo provvidero ai loro interessi commerciali col mezzo di speciali incaricati. Ma presto quelle istituzioni divennero insufficienti, poichè i tragitti marittimi facilitati, le relazioni tra i diversi popoli divenute ogni giorno più frequenti e la progressiva estensione degli affari, fecero nascere nuovi bisogni, per cui nel secolo XVI fu forza stabilire una magistratura speciale, rappresentata dai consolati presso gli stranieri. In tal guisa tutte le nazioni marittime, a misura dell'ingrandimento delle loro relazioni di commercio e di navigazione, vennero ad adottare una istituzione così feconda di utili risultamenti, la reciproca spedizione, cioè, di consoli, vice-consoli e agenti consolari.

La istituzione consolare nelle sue forme attuali e come i bisogni sociali l'hanno modificata, è venuta a produrre il carattere pubblico di un console. Esso deve vegliare sopra gl'interessi generali del commercio e della navigazione; proteggere i suoi connazionali nel godimento legale dei loro diritti, e nel tranquillo esercizio della loro industria; tener luogo di magistrato a pro' di essi per gli atti della vita civile; servir loro di organo nei loro reclami e nelle loro lagnanze, di conciliatore nelle loro discrepanze, e secondo i luoghi di arbitro e di giudice.

Vuolsi avvertire che l'estensione delle relazioni internazionali crescendo in virtù delle facilitate comunicazioni, la giurisdizione dei consoli è stata modificata entro confini meno estesi, e ciò per evitare le collisioni occasionate dall'esercizio dei poteri consolari. Vero è che sebbene i consoli pretendere non possano nè alle immunità, nè agli onori e prerogative concedute agli agenti diplomatici, godono ciò non di meno essi pure di speciali privilegi e franchigie, specialmente quei che risiedono in paesi oltre mare.

Ora poichè essi hanno rapporti diretti colla marina mercantile della propria nazione, e debbono inviare regolarmente i loro rapporti al Ministero degli affari esteri da cui dipendono, facilmente comprendesi quanto giovar possa allo scrittore di statistica di poter consultare quelle loro relazioni, per far meglio conoscere lo stato in cui si trovi l'industria commerciale.

Frattanto il numero, il grado e le residenze dei consoli, vice-consoli, e agenti consolari, nazionali e stranieri, sono altrettante indicazioni che offrono copioso materiale per la formazione di prospetti statistici.

Nel regno d'Italia si provvide al Consiglio del contenzioso diplomatico, modificando col regio decreto 4 gennaio 1863 un decreto già emanato dal Governo piemontese fino dal 20 novembre 1837. Questo consiglio prende in esame le questioni di diritto internazionale e di nazionalità, come pure ciò che concerne leva militare, emigrazione, estradizione ed interpretazione di trattati, ecc. Questo consiglio ancora dipende dal Ministero degli affari esteri, e gl'indicati suoi attributi possono offrire essi pure non poca materia a lavori statistici.

§ 2. — *Attribuzioni speciali del Ministero degli affari esteri. Istituti e amministrazioni speciali che hanno attinenze col detto ministero o che propriamente ne dipendono.*

È incarico di questo ministero di rappresentare il governo presso le potenze straniere; di tutelare l'interesse dello Stato verso le potenze medesime, stipulando con esse trattati e convenzioni, e stabilendo e conservando con tal mezzo le relazioni internazionali, salvo pei trattati la loro

previa comunicazione al consiglio dei ministri, e salvo eziandio, pei trattati di commercio e dogana, la loro comunicazione ai ministri di agricoltura e commercio e delle finanze, di esaminare e risolvere le questioni di diplomazia e di diritto internazionale; di dirigere le legazioni e le amministrazioni consolari all'estero, facendo loro eseguire le incombenze necessarie nell'interesse del pubblico servizio; di proteggere all'estero i cittadini appartenenti allo Stato e di trattare le pratiche relative alle successioni che vi si aprono a favore dei regnicoli; di rilasciare per mezzo delle autorità politiche dipendenti i passaporti per l'estero; di proporre e promuovere l'autorizzazione regia relativamente alla facoltà di fregiarsi di estere decorazioni; di vegliare al mantenimento dei confini territoriali dello Stato; di rogare gli atti relativi ai principi della reale famiglia interessanti le relazioni estere; di esercitare le attribuzioni di segretario dell'ordine supremo della SS. Annunziata (V. il regolamento organico 21 dicembre 1850, le leggi 23 marzo 1853 e 13 novembre 1859 e il regio decreto 15 luglio 1860, ecc.) (2).

Venendo ora a discorrere degli Istituti e delle amministrazioni speciali che hanno attinenze col ministero degli affari esteri o che propriamente ne dipendono, accenneremo fra questi il consiglio del contenzioso diplomatico; gli agenti diplomatici presso le corti straniere, i quali secondo i gradi e le funzioni prendono nome di ambasciatori, inviati ordinarii e straordinarii, ministri plenipotenziarii, ministri residenti, consoli di legazione, consiglieri di legazione, incaricati di affari, segretarii di legazione ed addetti di legazione; gli agenti consolari negli Stati esteri, che secondo la rispettiva importanza hanno titolo di consoli generali, vice-consoli e delegati consolari.

Il consiglio del contenzioso diplomatico è un collegio straordinario composto di uomini distinti per dottrina di giure pubblico, al cui illuminato parere il ministro degli affari esteri suol ricorrere in tutte le questioni importanti di diritto internazionale che sorgessero fra il nostro governo e le potenze estere.

Il bisogno che sentirono gli Stati di stabilire fra loro uno scambio di corrispondenze, di amicizia, di aiuto e di relazioni di ogni sorta, dette principio fin da tempo remoto all'uso delle legazioni o ambascerie, le quali dapprima furono delle missioni temporanee, e poscia in seguito al famoso trattato di Vestfalia, che mise fine in Germania alla guerra dei 30 anni, si resero permanenti, attese le cresciute relazioni politiche e commerciali, e per la speranza di mantenere con tal mezzo fra gli Stati una pace durevole. Le legazioni o missioni all'estero sono di due sorta, politiche, ossia diplomatiche e commerciali, ossia consolari. Presso gli agenti diplomatici risiede propriamente la rappresentanza dello Stato che li invia: loro cómpito è di promuovere e mantenere le buone relazioni politiche

fra il proprio governo e il governo presso il quale sono accreditati. Essi risiedono nelle capitali degli Stati esteri.

Gli agenti consolari invece sono più particolarmente incaricati di tutelare i diritti e gl'interessi economici dello Stato, delle sue colonie e dei cittadini residenti all'estero; esercitano uffìcii amministrativi e giudiziarii per la tutela speciale di questi interessi, ed hanno residenza per lo più nelle città marittime e di maggiore importanza commerciale. Gli agenti consolari esercitano talvolta per delegazione anche funzioni diplomatiche.

NOTE

(1) La missione delle scienze (dice il Martinelli nel suo opuscolo *l'Italia, l'Europa e la civiltà*) costituisce il sacerdozio civile. Ma fra le scienze ve ne ha una che le altre supera per l'importanza e per l'altezza del suo obietto, e questa è la diplomazia: onde gli antichi chiamavano i diplomatici mandati di Dio. E bene a ragione: perocchè le scienze per la massima parte portano l'opera loro negl'interessi privati, ma la diplomazia considera e regola le nazioni, e troppo superiore alle altre scienze è la missione della medesima.

Se nei secoli addietro così grande era la considerazione della diplomazia, quando i limitati rapporti degli uomini ristringevano la sfera della sua azione entro il cerchio di poche razze, più importante è oggi che tutti gli uomini considera e regola nel tempo stesso. E oggi più che mai al diplomatico si conviene la considerazione di sacerdote delle nazioni non solo, ma ben anche di mandato di Dio.

(2) Se l'ordine, la prosperità e la sicurezza nell'interno formano l'importantissimo oggetto del Ministero che ne assume il nome, e de'varii suoi smembramenti, non meno importante oggetto sono le buone relazioni, e la sicurezza in riguardo agli esteri.

A questa parte d'alta amministrazione di Stato si riferisce tutta la politica de'Gabinetti, ossia quella parte che dicesi *diplomazia;* stantechè, siccome giustamente osserva un profondo pensatore, la potenza dello Stato interessante la sicurezza è tutta relativa al grado di potenza, e quindi alla sicurezza ne'suoi rapporti alle relazioni estere (Romagnosi, *Principii fondamentali del diritto amministrativo; La scienza delle Costituzioni; ed Introduzione al diritto pubblico universale*).

Ad un tal fine conviene ad ogni modo, ed a qualunque costo fortificare la nazione contro gli attacchi e l'occupazione degli stranieri, organizzando nel paese buoni e sicuri mezzi di difesa, mantenendo all'uopo forze armate di terra e di mare, e stabilire colle estere potenze sincere ed amichevoli relazioni; onde fondar nell'interno quell'opinione che si debbe avere della propria forza, ed all'estero quella morale autorità, che vi apporta il proprio spirito di giustizia.

Primo dovere d'ogni Governo si è di curare a tutta possa la nazionale indipendenza, il più prezioso di ogni bene di un popolo; essendochè senza di esso, inutili e sterili si renderebbero tutti gli altri, che gli potrebbero derivare dalla sua interna organizzazione, e, siccome pure osserva il succitato autore, cesserebbe d'essere uno Stato politico per diventare un aggregato d'uomini, o colonia suddita di altra nazione.

La prima guarentigia dell'indipendenza d'un popolo si è certamente quella dell'armi, e lo sviluppo delle forze nazionali. Ma l'istoria e la dolorosa esperienza c'insegnano, che molte guerre iniziate con felici auspicii, sono pregne di guai e di affanni. La *diplomazia* non è dunque da trascurarsi. Dessa può divenire la tavola di salvamento dei popoli, quando si pubblichi rapporti che reggon gli Stati si applichi la stessa morale del Vangelo che regola le azioni private.

Comunque, tali rapporti e tali bisogni necessitarono la creazione degli accennati dicasteri, presso cui si trovano centralizzati i relativi affari.

In quello degli esteri, oltre il ministro che n'ha la direzione nella sede del Governo, v'hanno presso lo straniero degli altri agenti accreditati e riconosciuti, sotto differenti nomi, per rappresentarlo in dette relazioni, ed in ogni altra che possa occorrere.

Tutto ciò che possa formare oggetto di quesfe relazioni: fare i trattati di pace, di alleanza, di commercio e simili, ratificarli, spedirli, e vegliare alla loro osservanza; inviare ambasciatori, ministri, plenipotenziarii, e commissarii, consoli, ed altri agenti diplomatici; ricevere e trasmettere i richiami de'rispettivi Governi, e cittadini, e loro atti giuridici: tali e simili sono le speciali attribuzioni del ministro che ne tiene il *portafoglio*.

Quelle poi del ministro di guerra e marina versano intorno all'organizzazione, alla conservazione e disciplina dell'armata, ed alle provviste ed opere di guerra d'ogni genere; e per conseguenza, secondo si tratta dell'una o l'altra parte di un tal dicastero, fortificazioni di terra, costruzioni ed armamenti di vascelli e simili.

Arbitrato internazionale.

Tutte le idee grandi, generose, pratiche, umanitarie ci vengono dall'Inghilterra. Da essa la libertà di coscienza, il libero esame, l'equilibrio dei poteri, la libertà individuale, il libero scambio, l'abolizione della schiavitù, la limitazione del lavoro, tutto quanto ha avuto origine in Inghilterra, e, mercè la volontà tenace degl'Inglesi, ha potuto entrare nei costumi dell'umanità intiera ed attecchire dovunque. Ora l'avversione che ha la Gran Brettagna da oltre mezzo secolo per la ragione delle armi, e il desiderio generoso e filantropico che i dissidii tra le Nazioni, piuttostochè colle armi, si compongano amichevolmente, suggerì al deputato Richard (seduta della Camera dei Comuni del 9 luglio 1873) di proporre un indirizzo alla Regina, per pregarla di ordinare al ministro degli affari esteri di entrare in comunicazione con le potenze straniere, affine di giungere ad un progresso del Diritto pubblico europeo, ed allo stabilimento di un sistema permanente di arbitrato internazionale.

Nessuno può fare a meno di affrettare coi suoi più sinceri voti il compimento di un'idea così eminentemente filantropica. Quanti piccoli dissidii tra potenze e potenze potranno di leggieri dirimersi con istituzione siffatta! E dico quanti piccoli dissidii, perchè son ben lungi dal credere che, almeno sul suo nascere, l'arbitrato internazionale possa riuscire a tôr di mezzo quelle gravi questioni tra nazione e nazione, che fin qui hanno trovato soltanto la loro soluzione nella forza brutale delle armi! Il *contra potentes nemo est munitus satis* rimarrà un assioma da palimpsesto, quando l'arbitrato internazionale sarà entrato nei costumi dei popoli, ed alla prepotenza del diritto della forza sottentrerà la giustizia della forza del diritto!

Dal giornale *Les Etats-Unis d'Europe* traduco la seguente lettera che il generale Garibaldi inviava al signor Ch. Lemonnier in occasione del decimo anniversario della fondazione della *Lega della pace e della libertà* di Ginevra:

« *Mio Caro Lemonnier*,

« Grazie per il vostro gentilissimo invito. Con tutto l'animo mio sarei con voi, nobili campioni dell'umanità assassinata da una diecina di *maestose famiglie!*

« Oh gli uomini come gli sciacalli, non sono mai sazii di massacri!

« I miei saluti affettuosi alla signora Goegg, ed a tutti i nostri preziosi colleghi.

« Ottobre, 1877.

« Sempre vostro.

« G. GARIBALDI ».

Riporto anche la seguente lettera dello stesso Garibaldi:

Caprera, 11 settembre 1877.

« *Caro Villani.*

« La istituzione dei Reduci dalle patrie battaglie, di cui è Presidente il decano della democrazia, il generale Avezzana — deve in un tempo forse non lontano sollevare il depresso nostro paese alla gagliarda resistenza contro il clericume sostenuto dalle prepotenze straniere.

« Sarà quello un magnifico appannaggio da noi legato alla crescente generazione guidata dai vecchi superstiti sui campi di battaglia in cui l'Italia dovrà lavare gli oltraggi di quindici secoli.

« Vorrei mentire, e di preferenza veder le quistioni del mondo sciolte dall'arbitrato internazionale. Sventuratamente ciò non vogliono i reggitori de' popoli.

« *Vostro*

« G. GARIBALDI ».

L'ufficio giuridico internazionale di Milano.

Questa istituzione, che toglie di mezzo le mille difficoltà, che s'incontrano, quando devesi esercitare fuori del proprio paese un diritto, per l'ignoranza della legislazione straniera, e sopra tutto per la mancanza di mezzi, atti a mettersi in relazione coi patrocinanti addetti ai diversi Tribunali, ha incontrata l'approvazione del Governo e di quanti intendano al progressivo sviluppo del benessere sociale. Ministri, Senatori, Deputati e insigni Giureconsulti le furono larghi del loro appoggio morale, i più distinti avvocati d'Italia e dell'estero vi si sono associati con una spontaneità tale che è la più sicura guarentigia del loro zelante concorso.

In virtù di cosiffatta istituzione chiunque italiano o straniero si rivolga alla Direzione centrale in Milano potrà trovare un mezzo pronto ed efficace per regolare definitivamente, tanto in via giudiziale che stragiudiziale od amministrativa, qualsivoglia controversia od affare di diritto, non solo in ogni città d'Italia, ma ancora in tutte le città importanti dell'Europa, anche nei centri più ragguardevoli delle colonie europee d'America, Asia, Africa ed Oceania.

L'ufficio giuridico internazionale si propone in oltre uno scopo subordinato e scientifico: promuovere, cioè, lo studio del diritto internazionale, raccogliendo, col mezzo dei numerosi suoi corrispondenti, materiali di legislazione comparata, notizie e dati di statistica giudiziaria e pronte relazioni sulle più importanti novità legislative, che fossero introdotte presso le diverse Nazioni.

Ognuno può comprendere che i vantaggi pratici ed immediati di queste istituzioni sono di per sè evidenti, se considera che agevolati i mezzi di farsi render giustizia ovunque sono leggi e istituzioni civili, spontanea e generale sorgerà la fiducia, il credito, solidamente stabilito, moltiplicherà le relazioni fra gli abitanti del globo; il commercio, la industria,

la coltura, la moralità stessa delle popolazioni ne trarranno grandissimo giovamento.

Quanto ai vantaggi scientifici, se si considera la importanza e la sempre più frequente applicazione del diritto internazionale; se si considera che base di questo diritto è il consenso espresso o tacito delle nazioni, e che tale consenso si manifesta principalmente nelle leggi da esse sancite, sarà facile il comprendere qual larga fonte siano per aprire agli studiosi di questo ramo interessantissimo delle giuridiche discipline le ricerche e i lavori di un istituto, che, per l'indole speciale della sua organizzazione trovasi in grado di conoscere e raffrontare tutte le legislazioni del mondo incivilito.

E vaglia il vero. Chi volesse riassumere in poche formule tutta la storia dei fatti e delle istituzioni tanto pubbliche che private, le quali hanno formato poi il contenuto scientifico del diritto internazionale, s'incontrerebbe certamente in queste due, nelle quali si riassumono ancora tutti i principii dell'etica e del diritto naturale: — Non fare agli altri quello che non vuoi per te, — Fa' agli altri quello che vuoi per te. — Dal primo sono informate tutte quelle regole di *gius* positivo, che nella storia del diritto rappresentano un sistema di transizione fra il considerare lo straniero quasi un nemico, come a Roma, o quasi uno schiavo fuggitivo dal proprio padrone, come nel medio-evo; e il tenerlo per niente altro più di quello che i nazionali sono tenuti al paese di lui; fra il diritto di albinaggio, in una parola, e il *gius* di reciprocità. Al secondo invece s'inspirano oggi la scienza nuova, e le nuove legislazioni: per esso oggi si fa, senza badare a quello che gli altri fanno; e lo straniero si tiene nello stesso pregio del cittadino. I diritti civili concessi tutti indistintamente al forestiero, la prevalenza dello statuto personale sul reale, specialmente nella materia delle successioni, sono questi, fra gli altri, i due nuovi principii che formano in questo punto il più bel vanto del Codice italiano, e lo fanno desiderare dai nostri vicini come il modello sul quale abbiano a rifarsi le leggi loro (*Theoph. Huc. - Le Code Civ. Ital. et le Code Napol.:* liv 1.). Con questo nuovo sistema il Codice nostro non solamente ha fatto opera grande, e altamente liberale; ma ha provveduto efficacemente allo interesse dei nazionali, e al miglioramento delle altre legislazioni, le quali ben presto si faranno ad imitarlo, e già fin dal 1872, se non vado errato, un nuovo progetto di Codice della Repubblica Argentina, proclamava questi medesimi principii nel nuovo continente (*Revue Historique*; t. 12, p. 406 - Art. di P. Gide).

Ma frattanto, e finchè queste regole non siano la legge universale di tutte le nazioni, provocata dalle buone relazioni di amicizia fra i popoli, rincalzata dalla forza dei patti e dei trattati internazionali, l'opera grande che il Codice nostro ha inaugurato può restare imperfetta, o di lontano

profitto, se non gli vengano in soccorso gli sforzi dei privati, i quali si studino di estendere e di far sentire universalmente il benefizio dei principii nuovi, sia con istituzioni pratiche, sia promuovendo maggiormente il culto della scienza dalla quale furono dedotti.

È noto infatti come la maggior parte dei sistemi di legislazione siano stati preceduti dagl'istituti privati, e la regola di diritto non sia stata altro in fin dei conti se non la recognizione, e la sanzione pubblica dei medesimi. Quindi il più eloquente oratore francese, Portalis, potè dire molto giustamente « che tutte le leggi si fanno col tempo, o a meglio dire non si fanno ». Questa proposizione che è storicamente vera nel campo del diritto privato, lo è anche di più in quello del diritto pubblico; e basti qui rammentare, per non parlar d'altro, che la istituzione dei Consolati, dalla quale son venuti tanti benefizii al commercio, e ai buoni rapporti delle nazioni fra loro, non fosse dapprima che una istituzione privata, e tutta mercantile.

Ora veramente ne deve goder l'animo a veder come, a quella maniera che quei nuovi principii furono per la prima volta affermati dal Codice italiano, così, sia pure in Italia che sorga una prima e nuovissima istituzione, la quale appunto e pel fine che si propone, e pel di lei ordinamento, e per gl'illustri capi che la governano ha necessariamente da render fecondi quei principii, ed aiutare mirabilmente nel campo della pratica, e delle relazioni internazionali, l'opera del Legislatore, come quella che ha per iscopo di facilitare a chiunque il mezzo di esercitare e difendere i proprii diritti, dovunque sono leggi ed istituzioni civili.

Ora chi consideri un istante questo scopo, vedrà di leggieri di quanta utilità sia per tornare, a qualunque ordine di persone, e quanto grandi e innumerevoli bisogni esso non sia per soddisfare.

Ed invero basti por mente un po' alle tante materie e ai tanti rapporti di diritto, ai quali danno vita il commercio e i modi più rapidi di comunicazione di paese a paese; e pensare d'altra parte, la varietà degli ordinamenti e delle leggi, che tanto diversamente li governano nei diversi Stati d'Europa, perchè ci si persuada quanto utile e quanto nobile abbia ad essere una istituzione, la quale si propone di accompagnare il cittadino in qualunque luogo si porti, di metterglisi, per così dire, a lato con nobile patrocinio, per aiutarlo a far valere i suoi diritti, sotto qualunque cielo egli si porti, sotto l'impero di qualunque legge egli si ritrovi.

Qui non ricorderò a questo effetto i gravi inceppamenti che alcune legislazioni mettono al forestiero, quando si presenti attore in giudizio, e certe cauzioni di antica origine: perciocchè noi li vediamo già tolti di mezzo da molti codici (e fra questi il nostro), e in quelli stessi nei quali sono stati mantenuti come nel francese, subire tante eccezioni, che pare che abbiano mano a mano a disparire.

Parlerò piuttosto di pochi altri punti di diritto, tanto importanti, eppure tanto variamente trattati, e talora anche maltrattati nelle legislazioni straniere.

Così, chi non conosce le grandi questioni, che si sono elevate primieramente nel campo della scienza, intorno alla virtù esecutiva della sentenza straniera, se, cioè, essa debba essere subordinata ad una semplice ispezione sommaria, e di forma, o delibazione, come con linguaggio barbaro la dicono i forensi; ovvero ad un nuovo esame integrale sulla sostanza del diritto giudicato? Nella scuola gli scrittori hanno accettato la soluzione più facile, e più favorevole, solo richiedendo nel giudicato certe condizioni inerenti alla natura sua di atto solenne che toglie di mezzo un litigio, sotto la imparziale garanzia di forme prestabilite. Però nella pratica la maggior parte delle legislazioni non si sono tenute contente di quelle condizioni intrinseche, ma ne hanno voluta una tutta estrinseca, cioè, la reciprocità ed anzi ne hanno fatto la condizione essenziale. L'Austria, la Prussia, gli Stati principali della Germania, alcuni cantoni Svizzeri, la Danimarca, la Spagna, il Portogallo e il Brasile tengono questo principio. Presso altre nazioni non si ammette questa virtù esecutiva della sentenza straniera, per semplice delibazione, nemmeno per reciprocità. Ciò accade in Francia, nei Paesi Bassi e nella Repubblica d'Haiti. Un terzo sistema finalmente è prevalso in Inghilterra e negli Stati Uniti, pel quale è fatta facoltà ai Tribunali di ordinare nel loro arbitrio la esecuzione delle sentenze emanate anche da quegli Stati, nei quali non si ha riguardo neppure alla reciprocità. E per uscire da questa materia dei giudizii ricorderò quanto diversamente siano regolati certi diritti di proprietà, e per non dir d'altro, i brevetti d'invenzione e i diritti degli autori. — *En matière d'inventions industrielles,* dice Renouard, *la connaissance des legislations en vigueur chez les autres nations est pour chaque peuple une nécessité pratique et un besoin quotidien.* — E veramente anche per queste quanto non sono stranamente diverse le legislazioni, le quali pure han fatto molto se hanno saputo tutte unanimemente rimanere intatte da certi paradossi, e da certe utopie che attaccavano ancora la sostanza di questi diritti? In Prussia vale un sistema tutto restrittivo: quivi, perchè uno straniero ottenga un brevetto, è mestieri che acquisti il diritto di borghesia, o che ceda il suo diritto al cittadino prussiano, nel nome del quale viene poi concesso il brevetto. — Presso altre legislazioni, vale, è vero, il sistema della eguaglianza fra cittadini e stranieri, sempre però subordinata al *gius* di reciprocità. In America si concede allo straniero di avere delle patenti americane, ma la tassa di esse che è di soli 20 dollari pei nazionali, è di 300 pegli stranieri: pegli Inglesi poi è di 500 come fossero più stranieri degli altri.

Finalmente a voler dire delle diverse leggi che regolano la proprietà

letteraria (se pure si abbia a chiamare a questa maniera) anderei troppo per le lunghe. In generale, rammenterò che se non vi ha legislazione civile, la quale disconosca i diritti degli autori, tuttavia varia è la importanza e la protezione giuridica che loro si attribuisce. Ad ogni maniera queste leggi sono pur sempre lontanissime da quell'ultimo fine, al quale il Laboulaye si rallegrava di vederle tendere ed avvicinarsi (e con quanta ragione non accade ora discutere), cioè, alla proprietà perpetua ed immutabile (*Revue Historique de droit français*, t. I, pag. 292). La legge più recente in questo punto, la francese del 14 luglio 1866, la quale si è tanto aiutata di quella italiana del 25 giugno 1865, mentre abbonda nella sua relazione di frasi poetiche e di pompose declamazioni, è pur sempre una legge imperfetta in sè; e già gli scrittori francesi vi hanno fatto sopra le critiche più acerbe (*Revue critique de Legislation*, t. 30, pag. 553 - Art. di Caillemer).

Ho dato un così rapido sguardo intorno a questi pochi punti di diritto, ripetendo talvolta ciò che avevo già detto altrove, perchè si ricordassero quali sono i bisogni e quanto gravi gl'interessi del tempo nostro in tale materia; e quanto sia da lodare altamente una istituzione (l'ufficio giuridico internazionale di Milano), la quale appunto ha per iscopo di provvedere a tutti quegli interessi e a tutti quei bisogni. (V. per ogni altra cosa concernente siffatta istituzione il relativo programma e il dotto articolo di A. Bicci inserito in un'appendice del giornale *La Nazione* che si pubblica in Firenze (anno 1873): articolo di cui ho fatto capitale in questi brevi cenni sull'ufficio giuridico internazionale di Milano).

Della cittadinanza secondo le moderne legislazioni e della cittadinanza romana.

Due specie di cittadinanza ammettono le moderne legislazioni. La prima è per dir così comune (di ragion privata o meno piena), la seconda eminente (politica o piena). Alla prima che è di diritto civile compete il godimento e l'esercizio dei soli diritti civili: alla seconda che è di diritto pubblico, il godimento e l'esercizio dei diritti civili e dei diritti pubblici del Governo, ossia dei diritti politici. La prima compete al cittadino privato in qualità di membro dello Stato ad esclusione dello straniero: la seconda compete al cittadino come compartecipe delle funzioni proprie della sovranità, come sarebbero la legislatura, le funzioni elettorali, quelle di senatore. Chi ha la sola cittadinanza comune, non ha la cittadinanza eminente, e chi ha questa, ha molto più l'altra. Questa distinzione è appunto quella a cui allude l'art. 7 del codice civile Napoleone, concepito così: « *L'exercice des droits civils est indépendant de la qualité de* citoyen, *laquelle ne s'acquiert et ne se conserve que conformément à la loi constitutionnelle.* » Qui la denominazione di cittadino, osserva il Romagnosi, viene usata in senso costituzionale, vale a dire in senso di diritto pubblico, senzachè diasi un nome proprio a colui che gode l'esercizio dei diritti civili. Ma più sopra e più sotto usa il nome semplice d'italiano o di francese, il quale in linea di diritto civile indica la persona legale, che gode della pienezza dei diritti civili e quindi è veramenle cittadino. È per ciò che si deve dire che esiste una cittadinanza di diritto pubblico per le funzioni della sovranità ed una cittadinanza di diritto comune, ossia semplicemente sociale per il godimento esclusivo allo straniero di certi beneficii annessi allo stato civile. Questa duplice denominazione (soggiunge lo stesso Romagnosi) si conferma tanto dalla prima redazione dell'art. 13 del codice civile Napoleone, quanto dalle spiegazioni addotte dal Locré (*Esprit du code civil Napoléon*) allo stesso articolo. La prima

redazione porta quanto segue: « Lo straniero che avrà dichiarato di volere stabilirsi in Francia per divenir *cittadino*, ecc. » Locré poi soggiunge parlando dell'articolo 13: « Si tratta in questo articolo dello straniero che si stabilisce in Francia per acquistare la qualità di *francese* in conformità dell'articolo 3 (1) dell'atto delle costituzioni dell'Impero del 22 frimale, anno VIII. » Da ciò emerge che volendo il codice indicare in una persona il possesso ed il godimento dei diritti pubblici costituzionali, vale a dire dei diritti elettorali e di legislatura, esso impiega il nome di cittadino, ed allorchè vuole indicare una persona, la quale per essere membro attivo dello Stato o per nascita o per naturalizzazione gode di tutti i diritti civili, esso impiega il nome semplice di francese o d'italiano, il quale in senso legale significa cittadino francese od italiano. Questo modo di dire forma la differenza indicata fra l'una e l'altra specie di cittadinanza (2): fra la cittadinanza di diritto pubblico o politico (che dir si voglia) e la cittadinanza di ragione privata o civile, la quale racchiude tutto il valore dei diritti civili propriamente detti, ossia di quei diritti reali e personali che la società esclusivamente attribuisce ai soci viventi sotto lo stesso Governo, postochè annesso alla cittadinanza stia l'intiero loro godimento. La verità di questa proposizione agevolmente si comprenderà consultando il diritto comune delle nazioni tanto anteriore al codice Napoleone, quanto posteriore al medesimo, e perfino le disposizioni del codice stesso. In forza della ragion comune ai diversi Stati d'Italia, di Francia, ecc., si accordava bensì allo straniero il diritto di vendere e comprare, far cambi ed ogni altro contratto fra i vivi (e che si riconosce di diritto comune e delle genti); ma nello stesso tempo si negava allo straniero la facoltà di trasmettere una successione di beni specialmente immobili acquistati nel territorio, e di potere per mezzo di successione testata od intestata ricevere qualunque eredità dal nazionale; ciò che fu il fondamento del diritto di albinaggio (ossia dell'*albinatus*) usitato in tutti i paesi d'Europa (3).

Parlando ora della cittadinanza politica è d'uopo esaminare l'indole diversa dei governi. Imperocchè o il Governo di un dato paese è assoluto o temperato. Se è assoluto, vale a dire, se l'esercizio di tutti i poteri sovrani è concentrato o presso il monarca o presso un dato corpo di ottimati, in tal caso non può aver luogo che la cittadinanza comune o privata, perchè non vi ha altra relazione che quella di suddito e di sovrano. Allora, è il Romagnosi che parla, fra cittadino e cittadino non havvi altra differenza che quella di appartenere piuttosto ad un dato municipio, che ad un altro, e per conseguenza altra distinzione non si può fare che quella di cittadino o non cittadino locale. Ognuno è suddito dello stesso padrone e compartecipe (se piace al principe) del consorzio civile delle altre provincie. Allora suddito e nazionale sono realmente

sinonimi, perchè significano una stessa qualità ed uno stesso rapporto di servitù ad uno stesso Governo: allora è inutile il ricercare un'altra cittadinanza eminente che non esiste, perchè manca l'originaria facoltà di esercitare diritti che l'indole del Governo esclude. Se poi si tratta di un Governo temperato, in tal caso hanno luogo due specie di cittadinanza, come fu già notato da principio. Allora benchè il privato sia suddito, e questa qualità e denominazione si possa assumere promiscuamente come nell'assoluta monarchia, ciò non ostante riceve meglio il nome di nazionale, perchè l'indole del Governo ammette la influenza della rappresentanza nazionale esclusa dal Governo assoluto. Allora si può esprimere una relazione attiva di diritto, anzichè una relazione puramente passiva di servitù. Parlando con esattezza il suddito di un Governo temperato assume il nome tanto di nazionale quanto di suddito; per lo contrario sotto di un Governo assoluto non si può usare di questa vicendevolezza di termini. Il solo vocabolo di *suddito* a rigor di parola è permesso, e la nazionalità si suole impiegare soltanto non in senso di diritto, ma di semplice fatto di nascita per distinguere materialmente l'italiano dal tedesco, dal francese, ecc., ecc. Se non che (seguita lo stesso Romagnosi) restringendo l'osservazione alle circostanze ed ai rapporti interessanti il diritto, e versando ora il discorso sulla seconda ipotesi di un Governo temperato, conviene osservare che l'ultima e vera caratteristica che dà origine alla cittadinanza eminente, ossia alla facoltà di compartecipare cogli altri all'esercizio di alcuni sovrani diritti, non sta precisamente nel supposto o della monarchia temperata o della repubblica, ma propriamente nella facoltà del cittadino a prender parte nell'esercizio della sovranità sia nella repubblica, sia nella monarchia. La mente del giureconsulto per una specie di astrazione deve concentrarsi sulla persona del cittadino, ed osservare se oltre di godere di tutti i diritti che possono competere al suddito di un dato paese egli goda o no eziandio del diritto di concorrere alle funzioni sovrane, prescindendo dal considerare se la sovranità risegga presso una persona collettiva o singolare? Questa astrazione propria della natura stessa delle cose fa si che egli possa con equa ragione trasportare alla cittadinanza politica tutti gli attributi che convengono tanto al cittadino vivente in una repubblica temperata, quanto al cittadino vivente sotto ad una garantita monarchia. Io non voglio dire con questo che si debbano a buona ragione attribuire alla cittadinanza politica di una repubblica e di una monarchia tutte le particolari facoltà dell'una e dell'altra, ma voglio dir solamente che tanto l'una, quanto l'altra, formano la generica idea della cittadinanza politica. Per lo che richiamando le cose alle lor somme categorie, la cittadinanza in genere si può dividere in due classi: la prima che fu chiamata eminente si appella propriamente cittadinanza politica, la quale altro non è che la fa-

coltà di ogni membro di una data società, o nato o naturalizzato, di concorrere a quelle funzioni sovrane che la costituzione o repubblicana o monarchica dello Stato, attribuì ai membri della società medesima: la seconda che fu chiamata comune si appella propriamente privata, la quale altro non è che la facoltà di ogni membro di una data società politica, o nato o naturalizzato, di concorrere e di partecipare a quelle funzioni comuni, che le leggi politiche e civili attribuirono ai soci viventi sotto lo stesso Governo, ad esclusione di qualunque altro non oriundo o naturalizzato.

Ho detto in principio che due specie di cittadinanza ammettono le moderne legislazioni: la qual distinzione non è solo causa di differenza fra i cittadini, ma eziandio fra questi ed i forestieri. Quella duplice cittadinanza, queste differenze non furono ignote ai romani. Infatti la romana legislazione offre dapprima le reliquie di una cittadinanza politica, come offre gli elementi di una cittadinanza comune. La piena romana cittadinanza abbracciava come la nostra due classi di diritti esclusivi: la prima comprendeva i diritti civili e politici; la seconda i diritti civili soltanto. Il complesso dei diritti della prima classe si denominava diritto di città (*jus civitatis*). Questa denominazione indicava la facoltà del romano ingenuo e censito di godere di tutti i diritti politici, che la costituzione dello Stato attribuiva al romano. Il complesso poi dei diritti della seconda classe, cioè dei privati, ossia la facoltà di godere dei medesimi, si denominava diritto dei veri romani (*jus quiritium*) (4). *Duobus vero maxime summis capitibus constitit civitas romana, quorum alterum jus quiritium, alterum jus civitatis appellatum est* (Heinec., *Antiq. rom.*, lib. I, append. n. 23) (5). La legislazione romana inoltre distingueva le persone nei rapporti di cittadinanza in *cives* e *non cives* o forestieri, figurando per altro fra loro in classi intermedie i latini e gl'italiani con maggiore o minore estensione ammessi al benefizio del diritto di cittadinanza. I forestieri furono distinti in *peregrini*, *hostes* e *barbari:* peregrini furon detti gli abitanti delle provincie, delle colonie e dei municipii; hostes i nemici del popolo romano; barbari infine i popoli che non avendo nè trattati d'alleanza, nè relazioni con Roma, erano fuori della loro civiltà e della loro geografia. Ma queste denominazioni non ebbero sempre la medesima importanza, ed il Lazio prima e l'Italia ai tempi della guerra sociale ottennero piena romana cittadinanza, che poi per una costituzione dell'imperatore Caracalla fu estesa a tutti i sudditi dell'impero (6); mentre intanto il nome di barbari, di conquista in conquista, era passato dalle Gallie alla Spagna, da questa all'Africa per non rimanere poi che alle orde sconosciute dell'Asia e del Settentrione; tantochè sebbene Valentiniano e Valente vietassero il matrimonio fra i sudditi dell'impero ed i barbari con pene gravissime (*Cost. un., Cod. Theod. de nupt., gent.* III, 14), questo non fu un divieto, che

si possa rassomigliare nè per lo scopo, nè per gli effetti, al divieto antico di nozze tra *cives* e *non cives* per mancanza fra loro di connubium.

Da ciò si vede che grandissima fu l'importanza della *civitas* in Roma (7), e forse maggiore che in qualunque altro Stato; facendosi dipendere da essa la capacità ai diritti sì pubblici che privati ed essendo onorificentissima la qualità di cittadino. La cittadinanza era diritto esclusivo dei soli cittadini romani, prevalendo il principio che escludeva i forestieri da ogni partecipazione dei diritti civili e politici (8), e solo permettendosi agli abitanti delle città latine che per caso si trovassero in Roma di votare nella tribù loro dalla sorte assegnata (9); tantochè ne' più antichi tempi chi non era *civis* era incapace giuridicamente in un modo assoluto, essendo cardinale distinzione fra gli uomini liberi (fossero essi ingenui o libertini) (10) quella di *cives romani et non cives*. In seguito, essendosi accordata per un fine politico anche ai popoli vinti, si ebbero due specie di cittadini, i *cives* ingenui ed i *cives municipes*, cioè dimoranti nelle altre città.

Non tutti i cittadini però partecipavano egualmente alla piena cittadinanza. Le leggi moderne escludono dai diritti politici i minori di ventun anno e le donne, e può l'interdizione, il fallimento, la condanna del giudice privare di tutti o di una parte di questi diritti. In Roma furono cause di differenza eziandio la pubblica estimazione, l'ordine e la dignità, la professione, la religione ed il domicilio. La existimatio o la pubblica reputazione definita da Callimaco « *Illaesae dignitatis status* » doveva essere intatta; onde ne conseguisse l'attitudine alla piena cittadinanza, nè fosse diminuita per l'infamia, per la turpitudo, per la levis nota (11). S'incorreva l'infamia quante volte si commettessero quegli atti e fatti dalla legge considerati come infami, ossia in seguito di condanna per delitti pubblici o privati, come il furto, la usura, la frode. S'incorreva poi la turpitudo per atti o fatti, che sebbene non considerati dalla legge, erano condannati come turpi dalla pubblica coscienza. Finalmente incorrevasi la levis nota dai libertini, dai figli degli istrioni e da tutti coloro che secondo l'espressione del testo « *Ludicram artem faciunt.* » L'infamia spogliava il cittadino dei diritti politici e lo inabilitava ad alcuni dei civili, come a comparire in giudizio nell'altrui rappresentanza e ad intentare azioni popolari; la turpitudo produceva quasi i medesimi effetti dell'infamia; e la levis nota vietava che le persone dell'ordine senatorio sposassero individui da quella colpiti; la quale proibizione fu in seguito tolta da Giustiniano. Un'altra causa di limitazione dei diritti di cittadinanza fu riconosciuta dal diritto primitivo nella disparità d'ordine o di dignità e le lunghe lotte fra i patrizii ed i plebei trassero origine da ciò, e durarono fino a che per la potenza di questi ultimi non venne a cessare tale specie d'incapacità. Anche il mestiere o la professione furono causa di diversità

nei diritti dei cittadini e molto menomati furon coloro che esercitavano una professione od un'arte abietta come l'usura e la prostituzione: al contrario non erano posti al dissotto degli altri cittadini coloro che esercitavano un'industria o mestiere che per i romani fosse di pubblica utilità, come l'arte militare, l'esercizio delle arti liberali, di certi traffici e commerci, come il banchiere o il mercante di grani. La religione non fu causa da principio di differenza fra i cittadini, poichè una sola era la conosciuta; ma sotto il cristianesimo cominciò a farsi sentire qualche differenza prima a danno di questo, poi in odio al principio pagano, fino a che non prevalse la teoria della libertà di culto e di confessione religiosa. Il domicilio infine, che è il luogo che uno sceglie per sede principale dei propri affari ed interessi, fu l'ultima causa di differenza fra i diritti dei cittadini ed ebbe importanza grande fino a che le città della repubblica e dell'impero furono governate colle leggi primitive; ma dopo la costituzione di Caracalla sopra accennata perdè tutto il suo prestigio ed interessò unicamente la competenza giuridica e l'elezione alle magistrature.

Appo le nazioni moderne la cittadinanza si acquista per nascita o per naturalizzazione: in Roma si acquistava altresì per manumissione (12). Laonde il figlio nato da padre e da madre cittadini, nasce cittadino anche se viene alla luce in paese straniero; ed è pure cittadino il figlio nato da padre cittadino e da madre straniera, perchè i figli nati da legittimo matrimonio seguono la condizione del padre e non quella della madre; al contrario dei figli naturali, nati, cioè, fuori di matrimonio, i quali seguono sempre la condizione della madre. Quanto poi all'altro modo di acquisto della cittadinanza, dirò che sebbene la parola naturalizzazione non si usasse dai romani, ne era loro notissima la idea corrispondente. Nell'antico diritto però furon rari i casi di naturalizzazione; in seguito poi, prima il popolo, poscia il Senato ed in ultimo gl'Imperatori accordarono la naturalizzazione e la cittadinanza, non a soli individui, ma a città e popoli intieri, e quindi sanzionarono il principio che la naturalizzazione può dipendere da concessioni individuali e particolari, oltre quella che acquistasi per annessione di territorio allo Stato: nel qual caso interessa il diritto pubblico. Le leggi moderne all'opposto delle romane sono larghe ad ammettere la naturalizzazione, sia per ricompensa di servizi resi allo Stato, sia per utili ritrovati od industrie, sia per istabile residenza di dieci anni nello Stato, sia in seguito di matrimonio e per altre cause congeneri. Prescindendo dal caso di annessione del territorio dello Stato, che interessa il diritto pubblico, la cittadinanza si perde, appo le nazioni moderne, al seguito di renunzia espressa o tacita. In Roma poi si perdeva altresì in pena per effetto di condanna, od al seguito della perdita della libertà. — L'uomo, come ho altrove avvertito, non può aver

due patrie e così nemmeno due cittadinanze: si reputa quindi tacita renunzia della cittadinanza l'ottenerla od il domandarla in altro luogo; come pure sono altresì causa di renunzia tacita l'abbandono dello Stato, quando sia accompagnato da circostanze tali da far supporre il non ritorno, il militare ed il ricevere pubblici impieghi all'estero. Ma di ciò basti fin qui avendo trattato diffusamente tale argomento più sotto, dove parlo dell'acquisto e della perdita della cittadinanza secondo il nostro codice civile.

NOTE

(1) Questo articolo si esprime così: « *Un étranger devient* citoyen *français, lorsqu' après avoir atteint l'âge de vingtun ans accomplis, et avoir declaré l'intention de se fixer en France, il y a residé pendant dix années consecutives.* » — Giova però osservare che questo termine fu accorciato col Senatus consulto del 26 vendemmiale, anno XI (18 settembre 1802), e fu ridotto ad un anno.

(2) Giova qui avvertire che il Trouchet all'art. 7 del codice civile Napoleone nella seduta 14 termidoro, anno IX (Discussione del cod. civ. nel Cons. di St.; t. I, p. 46, Mantova, 1806), disse che ciò trovava ragione nell'evitare la confusione nell'antica legislazione dei diritti civili coi politici, apponendone l'esercizio alle medesime condizioni: per cui diceva che il detto articolo era necessario. Se non che l'osservazione del Trouchet non poteva avere senso reale, perchè ne mancava il soggetto. Infatti se il Trouchet parlava della legislazione vigente in Francia ed in Italia prima del codice civile Napoleone, e prima delle politiche rivoluzioni avvenute nello scorso secolo, la sua osservazione è senza oggetto, perchè la legislazione d'allora non poteva distinguere nel cittadino l'esercizio dei diritti civili dai politici, perchè questi mancavano intieramente, e non potevano esistere (essendo essi tutti propri di un Governo misto, in cui la nazione almeno partecipa alla legislatura), laddove la nazione era dominata da principi assoluti, che riunivano in loro l'esercizio di tutti i poteri sovrani.

(3) Ripeto qui che il diritto di albinaggio consisteva nella esclusione a succedere dei forestieri non naturalizzati (detti in latino *albini*, quasi *alibi nati*, ed in francese *aubains*, ossia non naturalizzati nel paese ove abitano). Da principio il supremo moderatore dello Stato spesso vi derogava mediante speciali convenzioni stipulate con Stati diversi. In seguito si andò più oltre, e si concedè ai forestieri la capacità di succedere in modo limitato e subordinato a certe condizioni. In Toscana le leggi di forensità erano abolite già da tre secoli, quando coll'editto successorio venne confermato il gius di rappresaglia o di retorsione. Oggigiorno però in grazia del progresso delle moderne legislazioni il diritto d'albinaggio è sparito dai codici delle nazioni civili.

(4) I diritti politici si costituivano del suffragium o *jus suffragii*, degli *honores* o *jus honorum*. I diritti civili poi abbracciavano il *connubium* ed il *commercium*. — Il *suf-*

fragium era il diritto di votare nei comizii di Roma; gli *honores* costituivano l'eleggibilità alle romane magistrature; il *connubium* era il diritto di contrarre nozze legittime (*justae nuptiae*) vale a dire nozze coerenti al disposto del diritto romano, le quali sole producevano effetti civili, come la patria potestà romana e l'agnazione romana; il *commercium* infine era il diritto di concludere negozi giuridici secondo l'*jus* civile, di acquistare la proprietà romana (*dominium ex jure quiritium*), di far testamento con le forme romane, di figurarvi come erede, legatario o testimone (*testamentifactio*). Da questo *commercium* in senso tecnico, bisogna distinguere il *commercium* nel senso generale e proprio dell'*jus gentium*, vale a dire la possibilità della trasmissione dei beni e delle contrattazioni, senza forme ed effetti romani.

L'exenza dell'jus civitatis risiedeva nel godimento del *commercium* e del *connubium*: tanto è vero che gli *oerarii*, i quali pure erano cittadini, non godevano del *suffragium*, nè degli *honores*. Coloro che godevano di tutti i prefati diritti sì pubblici che privati, si appellavano *optimo jure cives;* non *optimo jure cives* poi si chiamavano coloro che godevano dei soli diritti privati. I non cittadini, *non cives* o *peregrini*, sebbene mancassero del *connubium*, avevano facoltà di contrarre nozze secondo il diritto delle genti, come pure, sebbene non avessero il *commercium* nel senso tecnico e rigorosamente romano, avevano facoltà di comprare e vendere, ed acquistare la proprietà secondo quel diritto.

(5) Questa doppia denominazione, osserva il Romagnosi, coincide perfettamente con quella adottata dal codice Napoleone, dal quale la facoltà di godere dei diritti politici fu designata col nome di cittadinanza (*jus civitatis*), e la persona che ne gode fu appellata cittadino. La facoltà poi di godere i diritti propri del francese fu denominata diritto civile francese, e l'individuo che ne gode fu indicato col semplice nome di francese, come il romano veniva indicato col semplice nome di romano e di quirite.

(6) Sebbene fosse cessata pressochè del tutto la differenza fra i cittadini romani, italiani e provinciali, ossia fra i cittadini romani ed i forestieri, per avere l'imperatore Antonino Caracalla stabilito che ogni soggetto libero nell'impero romano fosse compartecipe dei diritti della romana cittadinanza (*in orbe romano qui sunt ex constitutione imperatoris Antonini cives romani efficiuntur*), i forestieri, del resto, venivano trattati giusta *il gius* delle genti (*Comm. di Höpfner alle Ist. di Eineccio*, §°90, *De statu civitatis*. — Alb. Schwppe, *Stor. del D. R.*, 1822, §§ 148 e 149): *Peregrinus capax est eorum quae sunt juris gentium* (Racquet). Inoltre giova avvertire che non per questo Caracalla abolì la latinità e la peregrinità pel futuro, sibbene pel presente. Egli si limitò ad accordare la cittadinanza ai liberi di allora, che ne mancavano; onde anche dopo di lui poterono esservi latini e peregrini; latini, come a mo' d'esempio, i latini *juniani;* peregrini, come quelli che subivano una media *capitis diminutio* (*a*), i sudditi dei paesi nuova-

(*a*) Avendo ricordato la parola *capitis diminutio*, credo opportuno dirne qualche cosa. Siccome colla parola *caput* designavano i romani la capacità civile, così la perdita di essa dicevano *capitis diminutio, deminutio o minutio*, che definivano *prioris status mutatio*. E siccome la capacità delle persone interessava la libertà, la cittadinanza e la famiglia, così dicevano *capitis diminutio maxima* la perdita della libertà, che seco traeva quella della cittadinanza e della famiglia: media, la perdita della cittadinanza, di cui era conseguenza la perdita della famiglia; minima, la perdita di quest'ultima. La perdita della primitiva famiglia civile, o agnazione, era provata da colui che lasciava la sua posizione di padre o di figlio di una famiglia civile, per divenire padre o figlio

mente conquistati, ecc. La concessione di Caracalla fu un provvedimento essenzialmente fiscale, inteso a sottoporre tutti i sudditi dell'impero alle imposizioni sulle successioni ereditarie, ma produsse ancora importanti effetti giuridici.

(7) Infatti la cittadinanza dava il godimento della libertà, attribuiva il diritto di dare il voto negli affari della repubblica, di esercitare la patria potestà in tutta la sua estensione per diritto quiritario, il sacerdozio e la magistratura e finalmente esimeva anche dal potere dei magistrati nelle cause criminali, poichè bastava dire *civis romanus sum* per arrestare qualsivoglia procedimento.

(8) Le antiche legislazioni erano pei soli cittadini e la capacità ai diritti civili si confondeva colla capacità ai diritti politici.

(9) Noto però che meno codesta limitazione, come ho altrove avvertito, i forestieri (non esclusi i barbari) che fossero di passaggio in Roma (*advenae*) erano governati da ciò che i romani dissero *jus gentium*.

(10) Per i Romani tutti gli uomini si distinguevano in liberi e servi (*aut liberi, aut servi*). I servi erano privi di capacità giuridica (*Fr.* 20, § 7, *Dig. qui testam. XXVII*, 1. — *Fr.* 32, *Dig. de Regulis juris, l.* 17): non erano, cioè, capaci di contrarre matrimonio o parentela, nè di acquistare proprietà, ecc. — Gli uomini liberi poi si distinguevano in ingenui e libertini. Capitale distinzione fra gli uomini liberi (fossero essi ingenui o libertini) fu quella di *cives romani* e *non cives*, e fra i *non cives* venivano i peregrini ed anche i latini. Ingenui erano i nati liberi e che non avevano mai cessato di esserlo. *Ingenuus*, dicono le istituzioni imperiali, *est qui statim ut natus est, liber est* (*Istit. de ingenuis* I, IV). Libertini erano i servi liberati da una giusta servitù. *Libertini sunt qui ex justa servitute manumissi sunt* (*Istit. de libertinis*, I, 5; — *Fr.* 6, *Dig. de statu homin.*, I, 5). Nel comune linguaggio si adoperano le due parole liberto e libertino come sinonimi: teoricamente per altro non sono tali; posciachè la voce *libertinus* esprima la nuova condizione della persona prosciolta dalla servitù, e la voce *libertus* indichi il servo prosciolto dalla servitù, ma di fronte al padrone che lo ha manomesso. Anticamente però liberto era il manomesso e libertino il figlio del liberto (*Sveton.*, *Claud.*, *c.* 24). I libertini inoltre erano nel diritto romano in tre condizioni diverse; potevano, cioè, essere cittadini romani, latini e peregini deditizii (Gaio, I, 12). I libertini peregrini deditizii, ossia nella condizione dei popoli deditizii

di una famiglia civile diversa (*Fr.* 11, *Dig.*, *De cap. min. IV*, 5). Non è inutile il dire qui che si è molto questionato sull'etimologia di questa locuzione *capitis diminutio*. L'opinione preferibile è quella del Niebuhur (*Ist. rom.*, vol I, p. 606, 4 ediz.), il quale reputa che *caput* significasse il posto o capitolo che ogni cittadino aveva nel censo, capitolo nel quale si trovavano registrate tutte le menzioni concernenti il suo *status* e gli elementi del medesimo; *libertas, civitas, familia*. Ciò spiega perchè la parola *caput* (capitolo) fosse poi adoperata a significare capacità, personalità giuridica. In questo senso fu detto *servus nullum caput habet* (*Ist.* § 4, *de cap. dim. I*, 16. — *Fr.* 3, § 1, *Dig. de cap. min. IV*, 5). È vero che in un senso più generale, *caput* significò persona e perfino la persona del servo, come quando fu detto *servile caput nullum jus habet* (*Fr.* 3 § 1 *in F. Dig. de cap. min. IV*, 5); ma raramente la voce *caput* fu in questo significato adoperata. Credo opportuno notare eziandio che da più passi di Cicerone apparisce che coll'espressione *caput* si comprende la vita, la libertà, la cittadinanza, la famiglia e la riputazione del cittadino. *Capitis autem appellatione, vita, libertas, civitas, familia et aestimatio continetur, ut patet ex pluribus Ciceronis locis* (*Cujacius, observ.* 15, *c.* 13; Gravina *De jur. nat. et XII tabul.*, *c.* 75).

erano a peggior partito degli altri peregrini, massime per riguardo al diritto di successione ereditaria (Ulp. XI, 16; XXI, 14; 3. — Gaio III, 55; — 76). In seguito poi, cessate tutte queste distinzioni fra i libertini, essi furono tutti abilitati a godere dei diritti degl'ingenui, per concessione del principe, che loro concedeva il diritto di portare l'anello d'oro (*jus aureorum annulorum*); distintivo in origine dei cavalieri ed in progresso di tutti gl'ingenui.

Ho detto qui sopra *popoli deditizii:* ma chi erano questi popoli? Occorre farne la storia. — Allorquando i romani soggiogavano uno Stato, ordinariamente riducevano in condizione servile gli abitanti, confiscavano i beni immobili a favore della repubblica: i mobili dividevansi fra i soldati. La nazione che desiderava evitare queste sciagure, doveva sottomettersi a discrezione (*deditio*). Di qui gli abitanti di essa dicevansi *deditizii:* questi però conservavano la maggior parte dei loro beni territoriali, ma perdevano la loro autonomia. Non sempre però veniva fatto ai romani di ottenere, che presi da spavento, i loro avversarii si dessero a discrezione; nè sempre potevano pienamente soggiogarli. Allora offrivano a questi popoli o di unirsi a Roma come alleati (socii, foederati), o di venire a far parte dello Stato romano. Talvolta agli alleati i romani accordavano la cittadinanza (*civitas*), tal altra alcuni dei diritti della medesima. Fra i soci meritano una speciale menzione i latini (*nomen latinorum*): essi ebbero il *commercium* e di più furono dichiarati capaci di acquistare la cittadinanza romana sotto alcune condizioni. Di qui ebbe origine quel particolare diritto (*jus*) che fu detto *jus latinorum, jus latii, latinitas* (*a*), e che fu quasi una transazione fra la romana cittadinanza e la peregrinità. Se non che il *commercium*, ossia la facoltà di concludere negozii giuridici secondo le forme romane, di fare un testamento romano, non che di figurare in quello come erede, legatario o testimone, *testamentifactio*, non fu goduto in questa sua pienezza da tutti i latini. Di qui diverse categorie di latini, la cui capacità giuridica era alquanto diversa (Puchta, *Ist. lib. IV, c.* 2 § 215). Fra questi vogliono essere ricordati specialmente i *latini juniani*, i quali erano privi della capacità di far testamento, di acquistare per testamento e di essere nominati eredi testamentarii.

(11) La pubblica estimazione poteva perdersi totalmente (*consumitur*) o poteva diminuirsi (*minuitur*). Si perdeva totalmente per gli stessi modi ed eventi pei quali si perdeva la cittadinanza: si diminuiva, come ho detto, secondochè s'incorreva nell'infamia, nella turpitudo o nella *levis* nota.

(12) La manomissione era l'atto pel quale il padrone dimetteva il servo dalla servitù, rinunziando volontariamente alla *herilis* o *dominica potestas* che era il complesso dei poteri che il *paterfamilias* aveva sul proprio servo.

(*a*) *L'jus latii* conferiva il *commercium*, il diritto di votare in certe tribù, se gli abitanti del Lazio trovavansi in Roma al tempo dei comizii e il diritto di cittadinanza per il loro magistrato. E giacchè ho detto in che consisteva l'*jus latii*, dirò ancora in che consisteva l'*jus italicum*. L'*jus italicum* conferiva il diritto di avere una costituzione interna libera, l'esenzione dal pagamento di ogni tributo fondiario a Roma, l'attitudine del suolo ad essere obietto di proprietà quiritaria, la possibilità di acquistarlo, trasferirlo e trasmetterlo con le forme civili romane. I paesi ai quali non era conceduto l'*jus italicum* erano a cattivo partito.

Del come si acquista la cittadinanza, del come si perde e del come si ricupera secondo il nostro codice civile.

Secondo il vigente codice civile la cittadinanza, che col Prof. Polignani (*Sinopsi* delle Pandette Giustinianee) si può definire « Il complesso di tutti quei diritti e doveri che risguardano un suddito dello Stato come tale » si acquista colla nascita, colle nozze e col decreto del principe: essa inoltre si perde colla rinunzia, la quale può essere espressa o tacita, e si ricupera distruggendo i fatti che hanno dato luogo alla sua perdita.

Ho detto anzi tutto che la cittadinanza si acquista colla nascita. Infatti i figli di un Toscano nascevano Toscani, sia che venissero alla luce nel territorio dello Stato, sia fuori del medesimo. Noi in ciò non ci eravamo dipartiti dai principii della ragion civile dei Romani per la quale i figli dei cittadini nascevano cittadini ancorchè nascessero in paese straniero. Anche il vigente codice civile dichiara cittadino il figlio del cittadino: dal che si vede che la cittadinanza si acquista col sangue, colla origine e colla nascita, senzachè vi abbia alcuna influenza il luogo nativo. E che questo avvenga per i figli nati da legittimo matrimonio ben si comprende: questi seguono la origine e la condizione del padre che come capo della famiglia e come esercente la patria potestà deve loro trasmettere insieme col nome anche la cittadinanza; ma la questione può sorgere pei figli naturali. Nel *giure* romano il figlio nato fuori di matrimonio seguiva la condizione della madre: *Lex naturae haec est, ut qui nascitur sine legitimo matrimonio, matrem sequatur.* » E questo accadeva non tanto quando il padre era ignoto, ma bene anche quando era conosciuto, come nel caso di figli nati da concubina, che il cittadino romano poteva tenere nella sua casa: « *Patrem sequi non potest qui nullum habere intelligitum cum ipse dumtaxat pater sit jure civili, quem justae nuptiae demonstrant.* » Questa massima seppure non era dettata da una ragione di moralità, pare

che si fondasse sulla natura giuridica di quella specie di matrimonio naturale, da cui non sorgeva tra padre e figlio nessun vincolo di potestà paterna e respettivamente di subiezione filiale. Le cose procedevano di questa guisa anche in Toscana, ove i figli illegittimi avevano la patria della madre; ma nel nuovo codice civile questo ha luogo nel solo caso che il padre sia ignoto: perciocchè quando è legalmente noto, il figlio del cittadino, legittimo o naturale che sia, nasce sempre cittadino (1). Quando è accertata la relazione naturale di paternità e di discendenza la prole illegittima conosce già la sua filiazione e la sua origine, la quale deve in questo come in tutti gli altri rapporti produrre i suoi effetti. Se il riconoscimento attribuisce al figlio il diritto alla successione del padre non può non attribuirgli anche la sua cittadinanza. Ove la negazione della qualità di cittadino potesse anche indirettamente giovare a rendere meno frequenti i congiungimenti illeciti, sarebbe da commendare la legge che si astenesse dallo attribuirla; ma darebbe segno di troppa semplicità quel legislatore che si avvisasse di porre con questo mezzo un freno alla dissolutezza. E non è nemmeno da dire che il riconoscere una cosiffatta qualità negli illegittimi costituisca un'offesa ai buoni costumi. Lo sfregio alla morale pubblica è già consumato col fatto della notorietà del riconoscimento. Oltracciò le leggi anche più rigorose contro le unioni illecite non sarebbero scusabili, se abolita, come è al presente, la distinzione tra suddito e cittadino escludessero dal seno della società un individuo sol perchè senza sua colpa è nato fuori del matrimonio. E questa è la ragione per cui vengono dichiarati cittadini anche quelli che nascono nel Regno da genitori ignoti.

Ma che cosa dovrà dirsi dei figli adulterini e incestuosi nati all'estero da nazionali? Hanno essi, come il figlio legittimo ed il figlio semplicemente naturale, la qualità di nazionale? La legge civile, d'accordo colla morale, proscrive questa posterità che porta nelle famiglie il disordine e lo scandalo. Il codice civile si oppone di fatto a che i figli incestuosi e adulterini possono essere legittimati e riconosciuti o ammessi alla ricerca della paternità e maternità, nei casi in cui questa è permessa: ciò non ostante la legge loro concede gli alimenti. In quanto al resto essi non hanno alcun diritto, neppure quello di portare il nome del loro padre. Ma nella proposta questione bisogna distinguere: o trattasi di quei figli adulterini e incestuosi, la filiazione dei quali è comprovata da una sentenza, oppure di quelli sullo stato dei quali non è intervenuta alcuna decisione. Relativamente a questi ultimi, non essendo riconosciuti, o non potendolo essere, sono necessariamente senza Stato e senza diritto di reclamarlo: quindi è che, nati all'estero, sono considerati come stranieri. Se non che per ciò che riguarda i figli incestuosi o adulterini nati all'estero da nazionali, lo stato di filiazione dei quali risulti da una deci-

sione è più difficile il sapere se debbano essere considerati o no come nazionali. In primo luogo essendo comprovato che la loro origine è nazionale, in seguito di sentenze che ne fanno fede, non vi può essere dubbio sulla certezza di una tal cosa: ora la legge non distingue e dichiara generalmente suddito il figlio nato all'estero da padre che gode tuttora nei regii Stati dei diritti civili inerenti alla qualità di suddito: per tal modo i figli incestuosi o adulterini sono necessariamente compresi nelle disposizioni generali della legge, giacchè l'origine di questi figli non solamente è nazionale, ma è stabilita in un modo incontrastabile. In secondo luogo la legge concede ai figli incestuosi o adulterini l'azione per gli alimenti contro il padre e la madre.

Ora se avesse inteso di considerare i figli incestuosi o adulterini in questione siccome stranieri, sebbene avessero un'origine nazionale, è cosa evidente che avrebbe fatto un'eccezione a loro riguardo, e non avrebbe loro conceduto gli alimenti. Finalmente non havvi in generale alcun inconveniente nel concedere a questi figli la qualità di nazionali, qualità d'altronde che non sembra potersi loro togliere senza una speciale disposizione della legge che li privi della medesima. Il sig. Guichard che nel suo Trattato dei diritti civili discute profondamente una tale questione, non dissimula che possano farsi valere delle potenti ragioni per sostenere l'avviso contrario. E, per esempio, così egli si esprime: Può dirsi che figli di tal fatta sono coperti d'onta e di obbrobrio; che la loro origine è talmente impura che la legge non ne autorizza il riconoscimento, che perciò sono senza nome e senza stato di filiazione, che, in tal modo nati all'estero da padre e madre incogniti, sono necessariamente stranieri; che non può eccepirsi che la loro filiazione sia comprovata da sentenze dalle quali risulterebbe a loro favore l'azione per gli alimenti, imperocchè una tale verificazione è puramente accidentale, risultando da una discussione scandalosa tra le parti interessate sul fatto d'incesto o di adulterio, e non da una azione conceduta a questi figli per giungere a stabilire legalmente la loro filiazione; che per quanto concerne gli alimenti, è piuttosto un effetto della commiserazione che la loro situazione inspira naturalmente alla legge, che quella del preteso stato che essa intende di assicurar loro; e finalmente che non vi ha alcun vantaggio nel riconoscere come nazionali individui senza nome, senza famiglia e senza speranza di poterne avere giammai, oggetti d'onta per sè stessi e per gli autori dei loro giorni, e rimproverando continuamente a questi ultimi colla loro presenza i loro disordini, le loro immoralità, le loro turpitudini, in una parola il loro commercio scandaloso e colpevole, di cui uno dei più funesti risultamenti è una nascita che non può essere riconosciuta. Però, malgrado della forza di queste ragioni, il signor Guichard persiste nell'opinione contraria; poichè essendo generali

le disposizioni della legge, e non distinguendo, non fanno alcuna eccezione e considerano come nazionale ogni figlio di nazionale nato in paese straniero (op. cit., parte 2.ª, sez. 1.ª, nn. 51 e segg.).

Intorno al figlio nato nel Regno dopochè il padre o la madre han perduta la cittadinanza bisogna configurare due ipotesi. Trattandosi di genitori congiunti in matrimonio è da ritenersi che il figlio nasca cittadino italiano, quando all'epoca del suo concepimento non avevano essi peranche perduta la cittadinanza: « *In his qui jure contracto matrimonio nascuntur conceptionis tempus spectatur.* » Questo principio ha il suo fondamento nella natura medesima delle cose. Infatti il figlio quando riceve la condizione del padre non può riceverla che all'epoca del suo concepimento. Una volta concepito egli è indipendente dal suo padre che può morire senzachè lo stato del figlio ne soffra alterazione. Così, per esempio, è fuor di dubbio che il figlio concepito nel matrimonio nasce legittimo sebbene al momento della sua nascita la madre divenuta vedova non sia più maritata. È vero che il concepito se è nella natura delle cose non esiste peraltro nella società, non è ancora una persona e quindi non può essere membro di una nazione; ma è vero altresì che quando si tratta del suo vantaggio le leggi lo considerano come nato. Peraltro non bisogna dissimulare che la dottrina di coloro che si tengono fermi al momento della nascita evita l'inconveniente di non creare due patrie sotto il medesimo tetto e di non elevare una differenza, una separazione di nazionalità e di cittadinanza tra il padre, la madre ed il figlio. Trattandosi poi di genitori che si trovano fuori dello stato matrimoniale, allora parrebbe che per le regole del *giure* romano si dovesse attendere l'epoca della nascita: « *In his autem,* prosegue il Testo sopra citato, *qui non legitime concipiuntur tempus editionis spectatur.* » E questo è conforme ai principii di quel diritto; avvegnachè è noto come presso i Romani gl'illegittimi ricevevano sempre la condizione della madre, la quale non poteva essere da loro ricevuta che al momento in cui nascevano. Fino a quest'epoca essi non sono che una parte di lei: soffrono se essa soffre, e il più delle volte muoiono quand'essa muore. È dunque soltanto alla nascita che essi si separano da lei ed acquistano una esistenza personale e indipendente; ma secondo i principii superiormente esposti parrebbe che la regola del diritto romano dovesse ricevere applicazione nel solo caso che il padre naturale fosse ignoto: poichè se fosse noto ed avesse goduto della cittadinanza all'epoca del concepimento del figlio, questi nascerebbe cittadino. I compilatori del nuovo codice civile italiano senza occuparsi della distinzione di figli nati da giuste nozze o fuori di matrimonio, di figli concepiti o non concepiti al momento in cui i genitori hanno cessato di essere cittadini italiani, hanno troncata la questione in questi termini: « Se il padre (o la madre) ha

perduto la cittadinanza prima del nascimento del figlio, questi è riputato cittadino, ove sia nato nel Regno e vi abbia la sua residenza. — Può nondimeno entro l'anno della età maggiore determinata secondo le leggi del Regno, eleggere la qualità di straniero facendone la dichiarazione davanti l'uffiziale dello stato civile della sua residenza, o, se si trova in paese estero, davanti i regi agenti diplomatici o consolari (Art. 5 del cod. sudd.) ». Da ciò si rileva che la legge adotta il temperamento di attribuire la cittadinanza non in modo assoluto, ma piuttosto in via di presunzione e fino ad una dichiarazione contraria da emettersi quando il figlio ha raggiunta cogli anni una piena maturità di senno. E il legislatore non si contenta della sola dichiarazione, ma esige di più un fatto positivo che attesti la seria intenzione di volere usare della qualità di cittadino: il fatto, cioè, del domicilio o della residenza già fissata nel Regno o da fissarsi entro un determinato tempo.

Venendo ora a parlare dei figli nati nel Regno da straniero che vi abbia domicilio, giova avvertire anzitutto, per apprezzare vie meglio le riforme della nostra legislazione, che secondo l'articolo 8 del vigente codice civile, è riputato cittadino il figlio nato nel Regno da straniero che vi abbia fissato il suo domicilio da dieci anni non interrotti (2). — Egli può tuttavia (soggiunge il citato articolo) eleggere la qualità di straniero, purchè ne faccia dichiarazione nel tempo e modo stabilito dall'articolo 5. Ove poi lo straniero non abbia fissato da dieci anni il suo domicilio nel Regno, il figlio è riputato straniero, ma gli sono applicabili le disposizioni dei due capoversi dell'articolo 6 (3). — Per rispetto alla cittadinanza il luogo nativo non esercita la minima influenza. Un individuo che accidentalmente nasce nel Regno è straniero, come è Italiano quegli che da genitori italiani nasce in paese estero. Nulladimeno la legge francese tiene conto del luogo di nascita in guisa da concedere il diritto a chiunque nasce in Francia di reclamare a suo tempo e sotto certe condizioni la cittadinanza francese. È però più logica, più razionale e più conforme ai principii della scienza la disposizione nostra, la quale prende in considerazione il luogo del nascimento nel solo caso che lo straniero da cui nasce un figlio abbia fissato nel Regno il suo domicilio (4). Ma è da avvertire peraltro che la residenza per causa di commercio non basta a determinare questo domicilio. Il codice Napoleone considera quell'individuo come straniero e solo gli dà diritto di reclamare, fatto maggiore, la qualità di Francese. Il vigente codice italiano più generoso lo riguarda sempre come Italiano e lo lascia in piena libertà di ottare la qualità di straniero dentro il primo anno della sua maggiore età. I redattori del nostro codice hanno usata una maggiore precisione, per la quale è venuto ad eliminarsi il dubbio elevato dai commentatori francesi. Le leggi che fissano la età maggiore sono le leggi personali che seguono l'individuo,

come l'ombra segue il corpo, ovunque egli vada. Avendo il codice Napoleone taciuto a quali leggi intendeva riferirsi, se, cioè, a quelle dello straniero nato in Francia od alle leggi francesi, i giureconsulti hanno creduto inverosimile che avesse avuta in mira una maggiore età straniera, variabile secondo i tempi ed i luoghi. Fra noi questo stato d'incertezza è stato tolto dall'articolo 5 del codice civile vigente, ove si dichiara che si intende di parlare di quella maggiore età *determinata secondo le leggi del Regno.*

La cittadinanza si acquista ancora colle nozze. Infatti la straniera che sposa un cittadino acquista la cittadinanza dello sposo. Il diritto moderno armonizza col romano, quando statuisce che la donna segue la condizione del marito. Ed in vero se la moglie assume il cognome del marito, se è in obbligo di seguirne il domicilio, di assisterlo nel governo delle cose domestiche e negli acquisti e di eseguire ella stessa o di fare eseguire dagli altri in quanto lo esiga il buon ordine della famiglia, tutte le disposizioni da lui date, è ben giusto che essa partecipi e goda dei diritti inerenti alla condizione del marito non esclusi quelli di nobiltà e di cittadinanza.

Una terza maniera di acquisto della cittadinanza è il decreto del principe, ossia la naturalizzazione. — Uno Stato non può rimanere indifferente ai grandi servizii che per avventura gli presti uno straniero: ei peccherebbe di ingratitudine ove negasse la cittadinanza a quelli che paportano un qualche vantaggio alla prosperità nazionale con invenzioni, con arti utili e colla distinzione dei loro talenti. Il perchè l'autorità suprema ha sentito il bisogno di riserbare a sè il diritto di concedere a cui le piace la cittadinanza. Il decreto del principe è dunque una terza maniera di acquistare la qualità di cittadino. I termini coi quali è concepito designano la estensione della concessione: così se viene conferita la cittadinanza onorifica o la nobiltà, questa non produce alcun effetto nè politico, nè civile. Conceduta la cittadinanza in modo puro e semplice ha una virtù limitata ai soli effetti civili ed in questi non v'ha nessuna differenza tra i cittadini per diritto di nascita e quelli per diritto acquisito: gli uni e gli altri partecipano egualmente degli stessi diritti civili. Perchè abbia forza di attribuire al forestiero anche la capacità a tutti gli ufficii pubblici il decreto o le grandi lettere di naturalità, come vogliam dire, dovrebbero farne dichiarazione esplicita. Le leggi napoletane esigevano che colui che voleva esser naturalizzato dovesse farne la istanza preceduta dalla dichiarazione emessa innanzi al sindaco del comune, dove dimora, di volere ivi fissare il suo domicilio. E qui giova avvertire che della necessità di tale istanza il codice vigente non fa parola: e bene sta. I servigi prestati dallo straniero possono essere così eminenti da muovere l'animo del principe a concedere un tal benefizio di suo proprio moto;

ma *invitis beneficium non datur*. Può anche essere che egli non ami di profittarne: nessuno lo costringe ad accettare. Ecco il perchè appo noi il decreto del re non produce effetto se non dal giorno in cui sia stato registrato dall'ufficiale dello stato civile del luogo dove lo straniero intende fissare od abbia fissato il suo domicilio; e venga inoltre da lui prestato giuramento davanti al medesimo ufficiale di essere fedele al re e di osservare lo statuto e le leggi del Regno (5). E qui è prezzo dell'opera domandare: divengono cittadini la moglie ed i figli minori dello straniero che acquistò per decreto reale la cittadinanza? A tale domanda si risponde che anch'essi divengono cittadini alla pari del padre semprechè abbiano fissato la loro residenza nel Regno. Può sembrare (diceva la relazione del progetto del codice civile vigente) esorbitante concedere al padre la facoltà di alienare la cittadinanza dei figli minori: cittadinanza che l'origine, storiche tradizioni, generosi sensi e carità di patria possono rendere ad essi oltremodo preziosa. Può sembrare altresì nel marito eccessiva la facoltà di immutare col solo suo fatto la cittadinanza della moglie; ma d'altro canto la unità della costituzione della famiglia non consente che fra il marito e la moglie, fra il padre ed i figli minori esista differenza di cittadinanza. Ciò produrrebbe una grave e funesta alterazione dei rapporti giuridici della famiglia: rallenterebbe quei vincoli che la natura creò e la legge civile sancisce e l'autorità del marito, come capo della famiglia, troverebbesi in balìa di due legislazioni diverse. Trattandosi infatti di determinare i diritti ed i doveri dei coniugi: i diritti e gli obblighi reciproci del padre e del figlio, se essi sono cittadini di diverso Stato, qual legge dovrà applicarsi? Queste ambagi, la scissione della famiglia in due parti, la separazione della moglie dal marito, dei figli minori dal padre, possono rendere complicati i rapporti coniugali, impossibile la educazione dei figli, il loro morale e politico indirizzo, importante e nobilissimo còmpito di chi è capo della società domestica. Se non che in omaggio alla libertà individuale è bene rilasciare in piena libertà del figlio di ottare dentro il primo anno della sua maggiore età per la qualità originaria di straniero; come è pure sempre permesso alla moglie di riprendere in caso di vedovanza la sua condizione di origine. Di fronte a queste paiono meno forti e meno concludenti le ragioni contrarie addotte da Demolombe, che sostiene essere la nazionalità, la cittadinanza una parte tanto essenziale dello stato dei minori e della moglie, che la legge dopo di averla conferita non può permettere a nessun rappresentante di alienarla nel loro nome.

Giunto a tal punto è d'uopo che io parli della perdita della cittadinanza. — Asserisce il Del Rosso che presso i Romani era perpetua la relazione del cittadino colla società e quindi nessuno poteva rinunziare ai vincoli che aveva contratti colla sua origine, e cita anche i testi. Pare però che

questa asserzione sia contraria a ciò che dice Cicerone nell'Orazione XXIX *Pro domo sua:* « *Hoc jus,* dic'egli, *a majoribus proditum est ut nemo civis romanus aut libertatem, aut civitatem possit amittere nisi ipse auctor factus sit* ». Ma veramente sembra che discenda dal diritto di natura la facoltà di abbandonare il suolo in cui uno è nato, e di allontanarsi da una società che non offre tutti quei vantaggi che l'uomo desidera. *Jus mutandae civitatis ex voluntate pendet,* dice Bacquet; e Socrate presso Platone in Critone fa così parlare le leggi: Noi ti abbiamo data licenza nel caso che la nostra amministrazione politica non ti convenga di ritirarti e di stabilirti ove stimerai più vantaggioso. Le porte di Atene sono aperte a chiunque non si compiace di lei; ma restarci con una perfetta conoscenza egli è lo stesso che acconsentire tacitamente a tutto ciò che noi potremo ordinare. — Il rattenere per forza un cittadino era una conseguenza dispotica del diritto feudale che attaccava l'uomo alla terra. Questa conseguenza doveva cessare colla abolizione del diritto dal quale emanava, ed è cessata perchè i codici moderni non ascrivono a delitto l'abdicazione che uno faccia del suo paese. Attualmente dunque la cittadinanza si perde colla rinunzia tanto espressa che tacita.

L'abdicazione esplicita della patria è cosa che raramente si verifica, per non dir quasi mai. Nei tempi moderni non si cita che lo esempio di Giovan Giacomo Rousseau, che fosse o no lodevole, non avrà certo imitatori in copia. La qual cosa ha forse consigliato qualche moderno legislatore a non occuparsi che della rinunzia tacita, come quella che è più frequente. Secondo le norme del nuovo codice civile italiano la rinunzia esplicita ha luogo quando uno ne fa una dichiarazione formale davanti l'ufficiale dello stato civile del proprio domicilio e trasferisce altrove la sua residenza. Sarebbe stato un vincolare la libertà del cittadino ove si fosse richiesto il consenso del governo per rendere efficace tale rinunzia. Se lo straniero può acquistare la cittadinanza nel nostro regno senza la permissione dello Stato al quale appartiene, per ragione di reciprocanza si deve usare un eguale trattamento verso lo Stato estero presso il quale il nostro cittadino ricerca una nuova patria. La rinunzia tacita poi si desume dal fatto della cessazione della dimora nel Regno congiunto all'altro fatto di avere ottenuta la cittadinanza in paese estero. La legge non può presumere l'abdicazione della patria. Per credere che un Italiano dimorante fuori del Regno abbia rinunziato alla sua cittadinanza è necessario avere dei fatti, dai quali risulti indubitatamente la intenzione di non fare altrimenti ritorno in patria. E a questo proposito il codice francese dichiara che gli stabilimenti di commercio non potranno giammai considerarsi come formati senza l'animo di ritornare. La prudenza legislativa consiglia ad assicurare al cittadino che va in lontani paesi ad erigere stabilimenti di commercio soventi volte utilissimi alla industria nazionale di poter tor-

nare quando vuole in patria col frutto de' suoi sudori. Anche l'abbandono del Regno congiunto alla vendita del patrimonio ed all'acquisto di nuovi beni fatto all'estero sono indizii urgentissimi di rinunzia tacita alla cittadinanza.

Ma il nuovo codice opera saviamente quando non li valuta se non nel caso in cui l'Italiano abbia ottenuto cittadinanza in paese estero. La rinunzia tacita si desume parimente dall'avere accettato senza permissione del governo un impiego pubblico in paese estero o di essere entrato al servizio militare di estera potenza. Coll'accettazione di un impiego pubblico uno si pone tra due ordini di doveri diversi e qualche volta opposti tra loro. Il governo ha diritto di vedere se le obbligazioni verso l'Italia sono conciliablli con quelle che risultano dall'esercizio di funzioni pubbliche conferite da un altro governo. Chi non si premunisce di questa autorizzazione dimostra chiaro di rinunziare alla patria. Più sopra ho mostrato che il forestiero che prende servizio nell'esercito nazionale diviene cittadino italiano; perchè, come dice la relazione dell'ultimo progetto del codice civile vigente, chi entra nella milizia e non reclama esenzione di sorta per la qualità di straniero non può non essere indotto a ciò che dalla coscienza di essere cittadino; giacchè ne adempie uno dei doveri più gravosi. Stabilito questo principio vuole ragione che per reciprocità anche il suddito italiano che prende servizio militare all'estero, senza esservi autorizzato, debba divenire cittadino straniero, e quindi per il noto principio che non permette di avere una doppia cittadinanza (*duarum civitatum civis nemo esse potest,* dice Bacquet) non può non ritenersi in lui la rinunzia tacita alla qualità di cittadino. E qui cade in acconcio osservare che la perdita della cittadinanza non esime dalle pene comminate dalle leggi penali, nè dall'obbligo del servizio militare. Secondo il codice penale toscano infatti incorre nella carcere da tre mesi ad un anno quel toscano che senza la permissione del governo va sotto le bandiere di uno stato che non sia in guerra colla Toscana, e ove impugni le armi o contro lo Stato o contro i suoi alleati che fanno con esso lui la guerra soggiace alla casa di forza da cinque a venti anni ed all'ergastolo se esercita nelle truppe nemiche un comando superiore. Anche il nuovo codice civile dichiara espressamente che la perdita della cittadinanza non esime dagli obblighi del servizio militare, nè dalle pene comminate a chi impugna le armi contro la patria. In quest'ultimo caso la sua punizione è giusta, perchè niuno deve potersi procurare colla rinunzia alla cittadinanza un mezzo più facile di nuocere alla patria. La legge permette che si usi, ma non vuole che si abusi della rinunzia alla cittadinanza. Il legislatore però volendo essere conseguente al principio di diritto naturale da esso esplicitamente confermato di essere permesso a chicchessia di abdicare la cittadinanza, ha taciuto l'altro caso della pena, che molte legislazioni, e fra queste anche

la Toscana, comminano a chi si arruola sotto le bandiere di una potenza estera. Per la qual cosa o il suddito non ha soddisfatto l'obbligo della leva ed allora egli si asterrà da prendere servizio in Stato estero e rinunziare così alla patria, per non incorrere nella pena dei refrattari: o egli ha soddisfatto a questo suo dovere, ed allora è padrone di sè e può per conseguenza trasferire la sua dimora nel paese che più gli piace senza incorrere nessuna pena.

Esposto ciò non mi resta altro che dire del come si ricupera la cittadinanza. — La patria è la madre del cittadino e le madri non sogliono essere severe nella punizione dei traviamenti dei figli. Esse dimenticano con facilità le offese e stringono di nuovo al seno quel figlio che torna pentito presso di loro. Il perchè tutti quelli che hanno perduta la qualità di cittadino sia per averne fatta esplicita rinunzia, sia per essere entrati al servizio militare di potenza estera, sia per avere accettato da questa un impiego, possono sempre ricuperarla, purchè adempiano a certe determinate condizioni. La generosità del perdono non dev'essere però nè cieca, nè inconsiderata, e quindi, acciocchè non ridondi a danno della società che la concede, è necessario che sia dato con piena cognizione di causa. Laonde la prima condizione è che il cittadino rientri nel Regno con permissione speciale del governo. Quei che intende di profittare di un cosiffatto benefizio non deve trarre partito dalla sua inconsideratezza ed incostanza di carattere da poter conservare una doppia cittadinanza: di guisa che la seconda condizione si è di rinunziare alla naturalizzazione od all'impiego ottenuto in paese estero. Se non che l'adempimento di queste due condizioni è pur sempre inefficace a giustificare il perdono accordatogli ove non sia accompagnato dalla ferma volontà non disgiunta dal fatto di fissare la sua dimora nel Regno. Ecco la ragione per cui si richiede nel nuovo codice civile come terza condizione che esso dichiari davanti l'ufficiale dello stato civile del suo primo domicilio di fissare e fissi realmente entro l'anno il suo domicilio nel Regno. Ho già detto a suo luogo che la donna cittadina che sposa uno straniero diviene straniera, ma per questa non si richiede l'adempimento delle due prime condizioni. Nella perdita della cittadinanza non vi è stato per parte sua un concorso diretto della volontà: essa ha perduta quella sua qualità primiera unicamente, perchè ha dovuto seguire la condizione del marito. Per recuperarla pertanto a lei non fa di mestieri che del solo fatto positivo di riprendere l'antico suo domicilio. Se resta vedova essa ritorna cittadina, quando risiede nel Regno, o quando vi rientra, se non vi risiede, dichiarando in amendue i casi davanti all'ufficiale dello stato civile di volervi fissare il suo domicilio. Dopo di ciò, prima di riepilogare quanto ho sopra discorso, farò notare altresì che la differenza di religione e di culto non reca pregiudizio alcuno al godimento dei diritti dei cittadini: cattolici o

non cattolici, i cittadini hanno tutti gli stessi diritti civili e politici, e tutti sono del pari ammessi alle cariche civili e militari. — Legge 19 giugno 1848.

Riepilogando per sommi capi quanto ho fin qui esposto dirò, che la cittadinanza si acquista per il fatto della nascita o del matrimonio o per la propria volontà espressa sotto certe forme e previo l'adempimento di certe condizioni. Per il fatto della nascita è cittadino chi nasce da padre cittadino o da padre straniero che abbia fissato il suo domicilio nel Regno da 10 anni non interrotti; chi nasce da padre ignoto e da madre cittadina, e chi infine nasce nel Regno da genitori non conosciuti. Per il matrimonio diventa cittadina la straniera che si marita ad un cittadino, per il principio che la moglie segue la condizione del marito. Essa inoltre conserva tale qualità anche dopo la morte di lui, purchè non voglia riprendere la sua condizione di origine. Per la propria volontà finalmente si acquista la cittadinanza dallo straniero colla naturalità, che dietro certe condizioni la legge gli concede, o che, da lui domandata, gli viene concessa per decreto reale; e si acquista anche dal figlio nato all'estero da padre che ha perduto la cittadinanza prima del suo nascimento, purchè faccia, entro l'anno della maggiorità la dichiarazione dinanzi all'ufficiale dello stato civile della sua residenza di ottare per la cittadinanza; oppure compiendo qualche atto che riveli la sua intenzione di volere essere cittadino del Regno, come sarebbe, a mo' d'esempio, l'aver servito nell'esercito nazionale; per la ragione che chi entra nella milizia, senza reclamare esenzione di sorta, non può esservi indotto che dalla coscienza o volontà di essere cittadino; adempiendone in tal guisa uno dei più gravosi doveri. La cittadinanza poi si perde dal cittadino, che trasferendosi in estero Stato vi rinunzii, facendone la dichiarazione dinanzi all'ufficiale dello stato civile (6) del suo domicilio, senza bisogno di autorizzazione alcuna per emigrare; poichè, come osserva Bacquet: « *Jus mutandae civitatis ex voluntate pendet* ». Si perde ancora, senza rinunziarvi esplicitamente, quando il cittadino accetti in paese estero la cittadinanza, oppure un pubblico im-impiego, o quando prenda servizio in un esercito straniero, senza averne chiesta ed ottenuta la permissione del governo; e ciò per la ragione che chi è cittadino di uno Stato non può essere al tempo stesso cittadino di un altro (*Duarum civitatum civis nemo esse potest*, dice Bacquet); ma in questi ultimi casi peraltro non si è esenti dal servizio militare, nè dalle pene comminate a chi impugna le armi contro la patria: perocchè niuno deve potersi procurare colla rinunzia alla cittadinanza un mezzo di sottrarsi all'obbligo della leva militare che incombe ad ogni cittadino (7), o un mezzo di nuocere alla patria. La legge permette che si usi della rinunzia alla cittadinanza, ma non che se ne abusi. Se non che distruggendo i fatti che hanno dato luogo alla perdita della cittadinanza si ritorna cittadini.

NOTE

(1) Anche per l'articolo 22 del cessato codice civile albertino il figlio nato nello Stato da madre straniera, o fuori dello Stato da madre suddita e del quale il padre non sia legalmente noto, segue la condizione della madre. Questa disposizione è, come abbiamo già veduto, una conseguenza della regola generale, anche dagli antichi riconosciuta, secondo la quale il figlio nato in legittimo matrimonio segue la condizione del padre, e quello che non è nato in legittimo matrimonio segue la condizione della madre: *vulgo quaesitus matrem sequitur* (l. 19, ff. *De stat. hom.*).

(2) Si noti che ai termini dello stesso articolo la residenza per causa di commercio non basta a determinare il domicilio.

(3) Anche l'articolo 24 del codice civile albertino prescrive che il figlio nato nei regii Stati da uno straniero, che vi ha stabilito il suo domicilio con animo di perpetua dimora, è considerato come suddito. L'intenzione di perpetua dimora si presumerà, se non vi è prova contraria, semprechè lo straniero abbia mantenuto il suo domicilio nei regii Stati per lo spazio non interrotto di dieci anni compiti. La residenza nei regii Stati per occasione di commercio, ancorchè continuata per più di dieci anni, non basterà a far presumere tale intenzione. — Dal modo col quale è concepito il riferito articolo si fa dipendere la qualità sudditizia del figlio dall'intenzione del padre, e così in gran parte da un complesso di fatti di difficile valutazione e di difficile prova, specialmente in uno straniero. Nel codice francese (articolo 9, num. 2) e nel codice napoletano (articolo 11) si contiene una consimile disposizione che favorisce la sudditanza; ma si richiede per acquistarla che il figlio nato da uno straniero non naturalizzato dichiari entro l'anno che segue dopo la sua maggiorità, se risiede nello Stato, la sua intenzione di fissarvi domicilio, e se risiede in paese estero prometta formalmente di stabilirvelo e di fatto ve lo stabilisca entro l'anno dall'atto della suddetta promessa. Se dopo la nascita nello Stato la sorte per accidente lo avesse richiamato altrove, la legge in questo caso ha il medesimo riguardo al luogo della nascita; e credendolo grato ed affezionato al luogo ove vide per la prima volta la luce, lo ammette fra i sudditi mediante la semplice sua dichiarazione e reale dimora.

In seguito di ciò, osservano il Vigna e l'Aliberti nel loro dizionario di diritto amministrativo, sarebbesi potuto credere che si dovesse conservare anche nel codice sardo una tale disposizione, e ciò per due ragioni: 1.° perchè sarebbesi usato lo stesso trattamento che in una nazione limitrofa, e colla quale si hanno molte relazioni, si è adottato; giacchè il sanzionare nei regii Stati un principio isolato che non è conosciuto presso le grandi potenze che li circondano, potrebbe trovare degli ostacoli per loro parte, con grave rischio di non incontrare una reciprocanza di trattamento; 2.° perchè con un articolo, eguale a quello del codice francese, si sarebbe pure provveduto a quei figli, la nascita dei quali nei regii Stati fu accidentale, potendosi facilitare ai medesimi l'acquisto della sudditanza nel modo proposto. Però, soggiungono i citati autori, malgrado questi motivi, sembra che il legislatore abbia creduto opportuno di cedere a considerazioni diverse. E difatti il principio che forma la base di un tale articolo è quello di distinguere in fatto di diritti e di obbligazioni di sudditanza, la nascita semplicemente accidentale, da quella che non può considerarsi tale stante la

perpetuità della dimora nello stato del padre dell'individuo di cui si tratta. — Queste massime sono da oltre due secoli tenute come incontrastabili nei regii Stati, dacchè le frequenti discussioni sopra il diritto di ubena condussero i magistrati a più accuratamente investigarle (Fabro, *De bonis et successione Josephi Cortinae pro Sabaudiae duce consultatio;* Camberii, 1616), ed il principe a sancirle espressamente (Editto di Carlo Emanuele I del 28 maggio 1618; Borelli, pag. 1163); e non cessarono all'occorrenza dei fatti d'allora in poi di essere applicate, e di regolare le relazioni del governo del re di Sardegna cogli Stati limitrofi, nei dubbii che si eccitarono talvolta in fatto di sudditanza. Esse tengono per la stessa loro equità un mezzo tra il diritto assai più rigido vigente presso certe nazioni, in Inghilterra, per esempio, ove la nascita anche accidentale sul territorio rende suddito (Blacksxone, *Comm.*, lib. 1, cap. 10), e la legislazione a questo proposito vigente in Francia, che lascia ai figli di straniero stabiliti nel territorio, la facoltà di scegliere a qual patria vogliono appartenere.

Relativamente poi alla legislazione francese vuolsi pure osservare coi prefati autori che la medesima anche in Francia è stata riconosciuta non scevera d'inconvenienti, come può scorgersi dalle discussioni che ebbero luogo nel 1831 riguardo alla leva militare (*Moniteur*, 28 e 29 ottobre e 1.° novembre 1831), poichè se tali individui giunti alla maggiore età non fanno alcuna dichiarazione, o la fanno contraria, e nullameno seguitano ad abitare nel territorio, possono succedersi più generazioni di persone, le quali cesserebbero di appartenere al loro paese di origine, senza partecipare alle obbligazioni personali di suddito nel nuovo. A riguardo della regola che si è adottata nel codice sardo, vuolsi considerare che non senza ragione distinguesi colui il quale nato accidentalmente nello Stato, non vi ha potuto formare relazione alcuna, e colui, il padre del quale trovandosi a perpetua dimora stabilito, deve presumersi aver contratto pel paese che lo vide nascere, e dove ricevette la sua educazione, una naturale affezione.

Nè pare che siasi creduto dal nostro legislatore che nello stabilire siffatta regola possa nascere alcuna collisione colle legislazioni dei paesi limitrofi, e specialmente della Francia, perchè ai termini dell'articolo 17, num. 4 del codice civile francese (articolo 24 del codice civile albertino), colui che si stabilisce in paese estero senz'animo di più ritornare in patria, cessa di essere francese, e non puossi quindi riguardare che come consentanea a tal principio la legislazione, che lo Stato ove il padre è stabilito, annoveri fra i suoi sudditi i figli del medesimo. Nè da che, secondo la legislazione francese, sia lasciata a tali individui semplicemente la facoltà di acquistare la qualità sudditizia, altro si può dedurre se non che ciascuna legislazione segue nelle parziali applicazioni quelle regole che a' suoi interessi ed al sistema generale adottato sono più conformi; nè a tale riguardo riuscirebbe possibile il trovarsi in perfetta armonia colle varie legislazioni dei paesi circostanti che non sono pur anco fra di loro d'accordo. Ciò è appunto quello che può scorgersi dal confronto della nostra legislazione col codice austriaco, secondo cui non solo l'individuo nato dallo straniero domiciliato, dovrebbe riguardarsi come partecipe dei diritti di cittadinanza, ma questi diritti competono ad ogni straniero con dieci anni di continua dimora: quindi nemmeno per parte dell'Austria non può la disposizione del mentovato articolo 24 dar luogo in pratica a veruna seria difficoltà, a veruna seria complicazione. Degli altri Stati limitrofi, la Svizzera è la sola colla quale esistano trattati che deroghino al principio enunciato nell'accennato articolo 24 che attribuisce la qualità di suddito a figli

di stranieri domiciliati negli Stati, dovendo, giusta la Convenzione seguita colla maggior parte dei Cantoni il 10 gennaio 1828, gli individui dei due paesi domiciliati nei rispettivi territorii, mediante le opportune autorizzazioni, godere gli stessi diritti in generale dei nazionali, senza cessare, sì essi che i loro discendenti, di appartenere al loro paese originario, specialmente per gli obblighi della milizia. Onde poi togliere, se non in tutto, almeno in parte, le dubbiezze, allorquando si tratta di determinare l'animo di perpetua dimora, si è stabilito che l'intenzione di questa dimora si presumerà, se non vi sia prova contraria, quando lo straniero abbia mantenuto il suo domicilio nei regii Stati per lo spazio non interrotto di dieci anni compiti. Però, siccome una tale disposizione non avrebbe potuto applicarsi ai negozianti, così fu del pari stabilito che la residenza nei regii Stati per occasione di commercio, ancorchè continuata per più di dieci anni, non basterà a far presumere l'intenzione di perpetua dimora (Repertorio enciclopedico del Foro italiano, articolo 24, num. 25).

(4) Si noti che secondo l'ultimo progetto del codice civile vigente si diceva in proposito che lo straniero da cui nasce un figlio nel Regno, sia nato anch'esso nel Regno (sia cioè oriundo italiano) o vi abbia fissato il suo domicilio.

(5) Il Locrè nella sua opera intitolata *Esprit du code civil Napoléon*, a questo proposito così discorre: Un contratto si è formato fra lo Stato e lo straniero: egli si è sottomesso alle condizioni imposte allo straniero per divenire cittadino francese (e così dicasi cittadino italiano). Lo Stato dal canto suo si è impegnato a conferirgli questo titolo se egli eseguirà fedelmente le condizioni prescritte. Infatti (soggiunge più sotto) nei principii della materia la naturalizzazione essendo un contratto fra il paese che adotta e lo straniero che domanda l'adozione, esso non si può formare che col concorso delle due parti; il quale avvenuto, produce un vero *jus quaesitum* alla cittadinanza comune in favore del naturalizzato, non revocabile fino a che questi non contravvenga alle condizioni stabilite. — L'adozione, disse Boulay nel Consiglio di Stato francese, discutendosi l'articolo 13 del codice Napoleone, è un'obbligazione reciproca, e la nazione non può essere forzata a ricevere nel numero de' suoi cittadini uno straniero che le dispiacesse, niente più che questo straniero non potrebbe essere costretto a divenire suo malgrado cittadino francese.

Abbiamo già veduto che la cittadinanza è quella condizione della persona, in forza della quale, appartenendo essa ad una civile aggregazione, gode nella medesima il libero esercizio dei diritti civili e politici (*a*). Siccome peraltro le leggi non dichiarano quali sieno gli uni e gli altri, così credo opportuno ripetere a questo punto quanto insegnano i pubblicisti su tal proposito.

Diritti civili pertanto diconsi quelli che sono annessi alla qualità di membro di uno Stato in relazione cogli altri regnicoli (articolo 24 dello Statuto). E quindi il diritto di acquistare o trasmettere per atto tra vivi o d'ultima volontà, di contrarre matrimonio producente effetti civili, di essere tutore, adottare, stare in giudizio, fare testi-

(*a*) Non è da confondersi questo rapporto giuridico colla cittadinanza, che i Comuni conferiscono talora a cospicui personaggi in attestato di gratitudine od ammirazione. Questa non conferisce che un titolo *ad honorem*, ma non fa partecipe l'onorato dei diritti e carichi del comune. — La legge comunale del 1848 alligava le concessioni di cittadinanza per parte dei Consigli municipali all'approvazione del Ministro dell'interno: la legge del 1865 non richiede veruna autorizzazione.

monianza, contrattare, ecc. Nondimeno l'esercizio ed il godimento di questi diritti è indipendente dalla qualità di cittadino, la quale si acquista in conformità delle leggi politiche: quindi si può godere dei diritti civili senza possedere i politici: — anche lo straniero gode i diritti civili, ma non gode i diritti politici.

I diritti civili si acquistano colla nascita, col matrimonio e colla naturalizzazione: si perdono colla naturalizzazione e collo stabilimento definitivo in provincia straniera, coll'accettare impiego pubblico o prendendo servizio militare sotto governo straniero senza autorizzazione sovrana e colla condanna a pena che porti la perdita di siffatti diritti, cioè i lavori forzati, la reclusione e la relegazione nei casi indicati dalla legge (articoli 19, 20, 21, 22 del codice penale). — La donna italiana perde i diritti civili maritandosi ad uno straniero.

I diritti politici son quelli che derivano specialmente dalla qualità di cittadino; e sono l'eguaglianza dinanzi alla legge, la libertà individuale, di opinione, di coscienza, di stampa e di associazione; l'inviolabilità del domicilio; il diritto di eleggere e di essere eletti membri del Parlamento e dei Consigli comunali e provinciali; di votare le imposte per mezzo dei proprii rappresentanti al Parlamento; di non essere distolto dai proprii giudici naturali; di poter essere giurati nei giudizii penali; di essere ammessi a pubblici impieghi civili o militari; di far parte della milizia comunale; di presentare petizioni al Parlamento, ecc. — Siccome poi questi diritti sono fondati nello Statuto del Regno (articolo 24), così chi ne turba od impedisce l'esercizio è passibile delle pene sancite nel codice penale (cap. I, titolo III, libro II, articoli 190 e segg.).

Ho detto altrove che uno dei modi di acquistare i diritti civili è la naturalizzazione: dirò adesso che con questo nome viene indicato l'atto sovrano, in forza del quale lo straniero acquista la cittadinanza in uno Stato, e insieme il godimento dei diritti civili e politici.

La naturalità si concede per legge o per decreto reale, previo giuramento di fedeltà al sovrano, e di osservare lo Statuto e le leggi del Regno (articolo 10 del codice civile).

Per l'esercizio dei diritti elettorali politici poi gli stranieri devono ottenere la naturalità per legge; ma agl'Italiani delle provincie non aggregate al Regno d'Italia basta la naturalità per decreto reale (articolo 1 della legge 17 dicembre 1860). Per godere del diritto elettorale amministrativo lo straniero deve egualmente avere ottenuto la naturalità; ma questa non è necessaria pei cittadini delle altre provincie d'Italia, essendo questi per l'esercizio del suddetto diritto pareggiati ai cittadini del Regno (articolo 17 della legge 20 marzo 1865, alleg. *A*).

Lo straniero adunque che voglia ottenere la cittadinanza italiana deve fissare domicilio nello Stato, invocare il diritto di naturalità e giurare avanti l'ufficiale dello stato civile fedeltà al sovrano ed osservanza alle leggi. Del rimanente le leggi ora vegliantì non determinano alcuna formalità o norma speciale ad impetrare la naturalizzazione: si ritiene quindi in facoltà del regio governo di esigere di caso in caso quelle informazioni che fossero necessarie od opportune (V. articoli 44–51 del regio decreto 15 novembre 1865 sullo stato civile).

Il decreto regio che accorda la cittadinanza dev'essere trascritto nei registri dello stato civile entro sei mesi dalla data di quello, sotto pena di decadenza (articolo 10 del codice civile; articolo 51 del regio decreto 15 novembre 1865 sullo stato civile).

Come si perde e come si possa riacquistare la cittadinanza è indicato agli articoli 11–15 del codice civile.

MODULI.

Istanza per ottenere la cittadinanza italiana quantunque osti qualche precedente trascorso.

R. Prefettura di . . . . . .

Il sottoscritto, nativo di . . . . . , stabilito da 9 anni in Milano, ed esercente la professione di . . . . . si è determinato ad invocare da codesta autorità la concessione della cittadinanza, affine di poter meglio regolare i suoi privati interessi, e godere dei privilegi che sono ad essa inerenti. Non dissimula egli però che un giovanile trascorso lo macchiò di un giudizio penale e della successiva condanna per aver proferite ingiurie contro il signor N. già suo padrone; ma la pena subita ed i pregiudizii che gliene derivarono sembrano avergli fatto a sufficienza espiare il di lui traviamento. All'infuori di questo, nutre egli fiducia che d'allora in poi non siasi rilevato a suo carico argomento di qualsiasi censura; per cui invoca la benigna considerazione dell'autorità sulla sua posteriore condotta.

Si allegano quindi dal sottoscritto i certificati di nascita e paternità e gli attestati comprovanti l'adempimento degli obblighi di coscrizione nello Stato da cui dipende, e la già invocata autorizzazione di emigrare da quello.

(*Data*)

(*Firma*)

Istanza per ottenere la naturalizzazione italiana.

R. Prefettura di . . . . . .

Desideroso il sottoscritto di conseguire per sè e per la sua famiglia la cittadinanza italiana, ne fa rispettosa istanza a codesta Regia Prefettura ed allega i seguenti documenti, affine di far conoscere alla superiorità la propria condizione e quelle altre circostanze che potranno più facilmente determinarla ad esaudire la presente istanza:

1.° Fede di nascita;

2.° Certificato della competente autorità dello Stato cui appartiene il sottoscritto medesimo relativamente alla sua professione, alla sua condizione, alle sue qualità morali ed all'impiego da esso esercitato, ecc.;

3.° Fede di matrimonio;

4.° Certificato parrocchiale (o dello stato civile) se e quanti figli abbia, ecc.;

5.° Certificato di avere adempiuto agli obblighi di coscrizione nello Stato cui appartiene;

6.° Dichiarazione di svincolo dalla cittadinanza straniera.

Il sottoscritto poi si dichiara pronto ad offrire alla superiore autorità tutte quelle ulteriori informazioni ed istruzioni che credesse di ordinare, non che a prestare il formale giuramento di fedeltà al sovrano e di osservanza alle leggi.

(*Data*)

(*Firma*)

(6) Ho ricordato più volte l'espressione ufficiale dello stato civile; ma chi è tale? — Ufficiale dello stato civile è in ogni comune il Sindaco o chi ne fa le veci; ma egli può delegare le relative sue funzioni ad un assessore o ad un consigliere comunale. Si osservi però che per gli atti di nascita e di morte può delegare anche il segretario del comune, purchè tale delegazione sia approvata dal procuratore del re. Ma non deve essere sempre il Sindaco od un suo delegato l'ufficiale dello stato civile; imperocchè il codice civile all'articolo 99 dice, che nel matrimonio del re e della famiglia reale l'ufficiale civile è il presidente del Senato. Di più sui bastimenti della regia marina le funzioni di ufficiale civile sono esercitate dal commissario di marina o da chi ne fa le veci, ecc., ecc. L'ufficiale dello stato civile inoltre è incaricato di ricevere tutti gli atti concernenti lo stato civile; di custodire e conservare i registri e qualunque atto che vi si riferisce; di rilasciare gli estratti ed i certificati negativi che risguardano lo stato civile, e copia degli atti esistenti nel proprio ufficio e dei loro allegati, quando provengano da Stato estero. — Per il resto vedasi il mio Trattato legale dell'amministrazione del comune dalla pagina 110 alla pagina 121.

(7) A questo proposito dice il regolamento sul reclutamento dell'esercito, che la naturalizzazione di un cittadino dello Stato all'estero, senza precedente consenso del re, non lo esime dall'obbligo verso la leva; e che la inscrizione di lui deve seguire sulla lista del comune dell'ultimo suo domicilio nello Stato.

Massime e opinioni sulle materie trattate nel presente libro (1).

I beni immobili che lo straniero possiede in uno Stato diverso da quello cui appartiene, sono sottoposti alle leggi dello Stato nel quale sono situati, ed in ragione di questi si considera come suddito e cittadino dello Stato ove i beni medesimi sono posti. — *Ann. di Giurisp. Toscana,* an. 4, p. 2.ª, colon. 1184.

Il forestiero che ha dimorato per qualche tempo in un luogo, si presume, se ivi contratta, che sia informato delle leggi municipali dello stesso luogo. — *Tes. del F. Toscano,* t. 15, dec. 30, n. 20.

L'ignoranza della legge locale, ove pur potesse giovare al forestiero, che non ha, contrattando, osservato le forme da quella prescritte, potrebbe giovargli all'effetto d'evitare un danno, non mai a quello d'ottenere l'esecuzione di quel contratto che la legge ha voluto nullo ed ineseguibile. L. 7, ff. *De jur. et fac. ignor.;* — *Ann. di Giurisp. Toscana,* an. 6, p. 2.ª, col. 752.

La moglie, benchè forestiera, seguita in tutto e per tutto la condizione ed il domicilio del marito (*Rot. Rom. in Recent.*, p. 17, dec. 188, n. 7 e seg.; *Sabell. in Verb. uxor*, n. 2, in fin.), ancorchè egli vada a convivere nel paese e nella casa del suocero; purchè non consti che abbia ciò fatto coll'animo di rimanervi perpetuamente. — *Tes. del F. Toscano*, t. 38, dec. 57, n. 7.

Il sovrano Motuproprio emanato in Toscana nell'11 dicembre 1835, proclamando indistintamente la successibilità degli esteri di qualunque nazione, abolì il disposto dell'articolo 30 dell'Editto successorio del 18 agosto 1814, in quanto manteneva una retorzione da nazione a nazione, ma lasciò in vigore la disposizione dell'articolo 31 del citato editto, inducendo una retorsione da individuo a individuo (2), ed invocabile non già dagli esteri fra loro, ma soltanto dai Toscani concorrenti cogli stranieri ad una medesima eredità aperta in Toscana. — *Ann. di Giurisp.*, an. 5, p. 1.ª, col. 221-223.

Il diritto di reciprocità o di rètorsione, lasciato sussistere in Toscana dal disposto dell'articolo 30 dell'Editto successorio del 18 agosto 1814, rimaneva subordinato dal disposto dell'articolo 31 dello stesso Editto, quanto al modo di succedere dei maschi in concorso delle femmine, alla condizione di una pariforme prelazione stabilita dalle leggi dello Stato, cui i forestieri appartenessero. — *Ann. di Giuris.*, an. 5, p. 1.ª, col. 220.

Il creditore di quel forestiero che ha estesi possessi in Toscana, non può agire all'arresto dei beni mobili del medesimo senza preventivo precetto. — *Tes. del F. Toscano*, t. 2, dec. 185, n. 17.

La disposizione contenuta nell'articolo 663 del regolamento di procedura civile tende al fine di porre in grado il creditore di ottener subito il pagamento del suo credito, arrestando senza formalità di pignoramento gli effetti del suo debitore forestiero; e mira l'altra, espressa nel successivo articolo 685, all'oggetto di dare una cautela al creditore, affinchè, colla sottrazione della persona del debitore forestiero, non resti elusorio il giudizio, e defraudato il creditore medesimo. — *Tes. del F. Toscano*, t. 12, dec. 74, n. 3.

La coazione personale è indistintamente statuita dall'articolo 865 del regolamento di procedura toscano contro il forestiero per debito contratto in Toscana, tanto che il creditore sia Toscano, quanto che sia pur esso forestiero. — *Ann. di Giuris.*, an. 4, p. 2.ª, col. 694.

Si ha per forestiero, e così soggetto alla coazione personale per debito contratto in Toscana, quegli che non prova di esser familiarmente domiciliato da 5 anni nel Granducato. — *Ann. di Giurisp.* an. 4, p. 2.ª col. 693.

Il forestiero non sospetto di fuga non può essere arrestato prima che sia venuto il tempo del pagamento del suo debito. — *Tes. del F. Toscano*, t. 25, dec. 53, num. 5.

Per arrestare il debitore forestiero, comunque sospetto di fuga, abbisogna che il debito sia contratto in Toscana. — *Ann. di Giurisp.*, an. 9, p. 2.ª, col. 69-70.

Il forestiero che provoca un giudizio avanti i tribunali toscani è tenuto a dar cauzione *de judicatum solvi et judicio sisti* (Rescr. 16 agosto 1684; regolamento di procedura civile, articolo 214; *Tes. del F. Toscano.*, t. 15, dec. 12, num. 2; ivi, t. 29, dec. 28, num. 6; ivi, t. 33, dec. 16, num 15 e 25). A tale cauzione però non è soggetto il forestiero che si fa attore in una causa commerciale. — Regolamento 15 novembre 1814 dei Tribunali di commercio, §§ 17 e 35.

Il forestiero, che come attore comparisce in giudizio, non è obbligato a dar cauzione, se dal reo non è questa richiesta. — *Tes. del F. Toscano*, t. 33, dec. 16, num. 26.

La ragione della legge che sottopone l'attore forestiero alla cauzione

de judicatum solvendo a favore del convenuto suddito toscano, che consiste nell'impedire che quest'ultimo possa colla scomparsa del primo perdere il mezzo di esser rifuso delle spese e dei danni cagionatigli da una ingiusta e temeraria lite, cessa tutte le volte che (trattandosi in ispecie dell'esazione di un credito) il buon diritto dell'attore apparisce manifestissimo, nè è contrastato in genere neppure dallo stesso reo convenuto. — *Ann. di Giurisp.*, an. 11, p. 2.ª, col. 1039.

La legge successoria 18 agosto 1814 per la Toscana nei suoi articoli 30 e 31 rispetto ai forestieri ha sancito la massima di una perfetta reciprocanza sia riguardo al diritto di succedere secondo la prossimità del grado, che riguardo alla prelazione agnatizia; epperciò è arbitrario e lesivo di quella legge generale restringere il requisito della reciprocità, relativamente a prelazione agnatizia, al solo caso che lo straniero agnato intenda escludere le femmine ed i cognati toscani. Questa massima non offende punto, ma seconda la commendata equità dell'Editto Pretorio: « *Quod quisque juris in alterum constituerit eodem jure et ipse utatur* », e le leggi romane relative al caso; ma se pur ciò fosse, la detta nuova e recente legge, chiara e precisa, derogherebbe a quelle rispetto alla Toscana. — Sentenza della Corte di cassazione di Firenze in data 12 luglio 1866.

Le donne toscane maritate ai forestieri, ed i discendenti da essi non potevano succedere *ab intestato* in stabili posti fuori di Toscana, nè in denari o capitali da rinvestirsi in fondi. Questi beni passavano in quello, che sarebbe succeduto, se la persona esclusa non esisteva, purchè fosse Toscano, salvo alla donna il diritto alla dote. La donna, che fosse stata in possesso di beni di tal sorte veniva a perderli subito che sposava un forestiero (Legge del 28 maggio 1591). — Col Motuproprio del 1.° giugno 1769 fu abolito il diritto di albinaggio per i Francesi, poichè era stato dalla Francia abolito rispetto ai Toscani. — Col Motuproprio del 3 agosto 1784 fu dichiarato, che i forestieri di paesi, ove i Toscani sono ammessi a succedere *ex testamento* o *ab intestato* e ad acquistare, fossero abili a succedere e ad acquistare in Toscana. Su ciò combina la legge sulle successioni intestate del 18 agosto 1814, §§ 30 e 31. — Sono esclusi dal benefizio di questa legge i forestieri, le cui patrie leggi non accordano la reciprocità dei diritti ai Toscani. — Dichiarazione del 21 dicembre 1818.

La legge del 20 febbraio 1785 abolì la forensità reciprocamente fra i Toscani ed i sudditi della Lombardia austriaca.

Nessun forestiero può concorrere ad impieghi civili od ecclesiastici. — Circolare 5 marzo 1777 e 1.° luglio 1800.

L'appellante forestiero, benchè divenga attore nel giudizio d'appello, non è obbligato a dar cauzione. — Sentenza della Rota di Firenze del 28 set-

tembre 1817 in causa Franchi e Galeani; *Gior. prat. legal.*, an. 1817, vol. 3, dec. 13.

Un forestiero, che contro un debitore egualmente forestiero domanda il possesso sopra i beni di proprietà del medesimo esistenti in Toscana, non è obbligato a prestar cauzione *de judicatum solvendo.* — Sentenza del Magistrat. Supr. del dì 12 agosto 1817 in causa CC. Ronconi e Lega; *Gior. prat. legal.*, an. 1817, vol. 3, dec. 6.

Il creditore forestiero può esimersi dalla prestazione della cauzione *de judicatum solvendo*, quando si protesta di rilasciare fino all'esito del giudizio in mano del debitore toscano le prestazioni dovutegli. — Sentenza della Rota di Firenze del dì 14 marzo 1820 in causa Papini e Papini; *Gior. prat. legal.*, anno 1820, vol. 6, dec. 18, p. 79.

Il diritto di reciprocità o di retorsione (3) rimasto in Toscana dopo l'abolizione del gius di forensità, venne anch'esso abolito dal sovrano Motuproprio dell'11 dicembre 1835, che dispose, che gli esteri di qualunque nazione fossero ammessi a succedere in tutta l'estensione del territorio toscano, nell'eredità testata od intestata, per qualunque titolo, anche lucrativo, alla pari dei sudditi toscani e nel modo stesso ed ai medesimi effetti. — *Ann. di Giurisp.*, an. 4, p. 2.ª, col. 498.

Non si dà retorsione ove non esista in antecedenza una legge retorcibile (*Ann. di Giurispr.*., an. 5, p. 2.ª, col. 7-8); perchè il gius di retorsione consiste, come avverte lo Strikio, — *De retors. jur.*, t. 6, disp. 20, c. 3, num. 32. — « *In illatione et passione reciproca iniqui juris, quo quis antea in alterum usus est* ».

Lo straniero che abbia residenza nel Regno dev'essere sempre convenuto davanti alle autorità giudiziarie del Regno medesimo. — Sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 2 agosto 1867.

La questione intorno alla validità o invalidità di un contratto di compra-vendita d'immobili situati nello Stato, stipulato da uno straniero, va decisa con lo statuto personale di questo se la contestazione si agita intorno alla di lui capacità civile a contrarlo, e con lo statuto reale se invece si disputi sulla commerciabilità dell'immobile dedotto in contrattazione, o sovra altri punti afferenti soltanto la condizione giuridica-politica dell'immobile stesso. — Sentenza della Corte di cassazione di Torino 10 marzo 1867; *Ann. Giurisp. it.*, comp. dall'avv. D. Giuriati, anno stesso, p. p., p. 181.

Non è motivo di nullità l'essersi ammesso un avvocato estero alla difesa della parte civile; nè lo è l'essersi accordato dalla Corte a tal difensore di usare l'idioma estero, quando e l'imputato e tutti gli altri aventi parte nel dibattimento conoscevano quell'idioma. — Sentenza della Corte di cassazione di Torino 15 febbraio 1867; *Ann.* citato, anno stesso, p. p., pag. 145.

L'articolo 8 del codice civile limita la regola dello statuto reale, facendo prevalere quella dello statuto personale. Esso contiene una statuizione tutta soggettiva, riguardante la persona dello istitutore e non quella dell'istituito — Sentenza della Corte d'appello di Napoli 2 agosto 1867.

Nelle relazioni civili internazionali la condizione e capacità delle persone, la condizione civile delle famiglie anche riguardo ai beni, le obbligazioni nascenti dai contratti, debbono essere rette da una sola legislazione, quella propriamente della patria dell'individuo e della famiglia e ciò anche fuori dei confini territoriali di questa patria, che è dire in paese straniero, salvochè non ne sia offeso l'interesse politico, economico e morale di questo straniero paese. — Pescatore, *Logica del diritto*, p. II, c. 17, § 3, pag. 323-325.

Il Demolombe nella celebre sua opera intitolata: *Cours de Code civil*, al § 98, dopo avere accennato le due opposte opinioni, quella traente dall'assoluta prevalenza delle leggi dello Stato anche riguardo allo straniero e quella traente dall'esclusiva applicabilità delle leggi personali dello straniero così si esprime: « *Voici donc quelle serait ma théorie sur ce point; en règle générale, l'étranger doit demeurer soumis en France à la loi personelle de son pays, à moins que l'application de cette loi ne soit de nature à compromettre un intérêt français, soit public, soit privé.* — Così anche il Foelix, il Wheaton ed il Klüber sulle traccie di Hubero, i quali, benchè seguendo la scuola utilitaria (4), derivino la *comitas gentium*, ossia la socialità tra le nazioni, che più che umanità e civiltà è stretto dovere (all'imperativo di cui nulla toglie la difficoltà pratica di ben conoscerlo e di farlo prevalere) non diversamente che la socialità fra gli individui, ed alla quale ripugna non meno l'egoismo e l'intolleranza dei singoli Stati, per cui questi pretendano disconoscere ogni altra legge che non sia la propria, tanto riguardo alle persone, che alle cose, di quello che la soverchia condiscendenza e l'indifferentismo giuridico, per cui uno Stato anche nei rapporti personali degli stranieri debba accettare e fare osservare ciecamente ogni statuto personale di essi stranieri (5); derivino, dico, la *comitas gentium* dallo stimolo della reciproca convenienza e dal comune interesse, anzichè da un vero dovere internazionale, tuttavia vengono nella sentenza che lo statuto personale abbia ad essere osservato ovunque, salvo non ne venga pregiudizio allo Stato straniero nel quale lo si vuol far valere (Foelix, *Droit internat. privé*, c. III; Wheaton, *Diritto internaz.*, p. II, c. 2, § 2). Ora le leggi che pongono e limitano la capacità personale in genere, compresa quella della donna maritata (6), per unanime consenso degli autori sono poste fra gli statuti personali (Foelix, op. cit., ivi, tit. I, c. 2, § 89; Demolombe, op. cit., § 44).

Quand c'est la capacité de la personne que la loi a principalement en vue; quand c'est cette capacité qu'elle veut régler ou qu'elle entend expli-

quer, en indiquant ses résultats; quand la disposition qu'elle porte sur le bien n'est que la conséquence de cette capacité, alors la loi est personnelle. Quand, en contraire, c'est le bien, ses modes de transmission, les moyens de le conserver, etc., que le législateur veut surtout atteindre; quand il n'établit l'incapacité de la personne que comme une voie pour arriver à ce but, alors, quels que soient les termes de la disposition, le statut est réel. — *Marcadé, Explication du Code Napoléon*, articolo 3, § 69, tit. I, pag. 50.

Quotiescumque de capacitate aut habilitate personarum quaeritur, domicilii leges et statuta spectantur. — *Bartholus.*

Gli stranieri, a meno che non abbiano ottenuta la naturalizzazione, non sono ammessi al diritto elettorale, quantunque godano dei diritti civili; poichè in essi manca la prima e più sostanziale condizione, che è quella di essere cittadini. Si vollero però, ed a ragione, equiparare ai cittadini dello Stato per l'esercizio di un così importante diritto i cittadini delle altre provincie d'Italia, ancorchè manchino di naturalità, essendo loro dovuti speciali riguardi. — Cotta Ramusino, Comm. alla legge comunale vigente.

Il figlio di padre francese nato nello Stato, e qui domiciliato ed abitante non perdette la nazionalità per essersi fatto inscrivere nella marina mercantile straniera. Ciò non può equipararsi all'accettazione di pubbliche funzioni presso un governo straniero nel senso dell'articolo 35 del codice civile albertino. — Sentenza della Corte di Nizza 31 luglio 1852.

I diritti civili non si riferiscono all'individuo che per le sue private relazioni, mentre i politici lo risguardano come compartecipe dei poteri governativi ed amministrativi. Così lo straniero non naturalizzato che gode dei diritti civili, non può essere elettore e molto meno eleggibile. — Arabia e Adorni, Comm. alla legge comunale vigente.

Cittadino è colui che fa parte della nostra società politica, alle cui leggi è soggetto, di cui gode i benefizii e di cui sopporta proporzionatamente i pesi. Forestiero o straniero all'incontro è colui che non fa parte della nostra associazione politica. — In materia elettorale poi è cittadino quegli che è rivestito del diritto di concorrere più o meno direttamente all'esercizio dei poteri governativi ed amministrativi. — Nelle leggi romane venivano qualificati per cittadini (*cives*) coloro che per origine appartenevano a qualche città; e dicevansi abitatori (*incolae*) quelli che avessero scelto il loro domicilio in qualche luogo (*Incola est*, dice il Testo, *qui aliqua regione domicilium suum contulit: unde cives origo, incolas domicilium facit*).

La lunga dimora nel Regno e l'esercizio di pubblici impieghi, sieno pur conferiti dal governo, non possono tener luogo del decreto di naturalità che è necessario perchè lo straniero possa essere inscritto nelle liste elettorali.

Chi nacque all'estero da padre italiano e cittadino gode dei diritti civili e può essere elettore. — Astengo, Comm. alla legge comunale vigente.

L'essere stato inscritto nella leva militare dell'estero Stato, quando ciò si ridusse ad una insignificante formalità, perchè l'individuo ne era esente anche secondo i regolamenti vigenti all'estero, non priva dei diritti civili. — Sentenza 19 giugno 1854 della Corte di appello di Casale.

È eleggibile chi, sebbene abbia perduto la cittadinanza per avere ottenuto una carica in paese straniero senza autorizzazione del proprio governo, pure, non per avere adempite le formalità necessarie per riacquistarla, ma per avere già esercitato diritti di cittadino e funzioni pubbliche affidategli dal governo nazionale, si presume che l'abbia riacquistata di fatto. — Cam. elett., 1861.

L'esercizio della professione di avvocato all'estero non può confondersi coll'esercizio di una pubblica funzione privante dei diritti civili. — Astengo, op. cit.

Diritti accordati a termine dell'articolo 26 del codice civile albertino costituiscono una vera concessione di naturalità. Non altrimenti si deve dire degli stessi diritti concessi secondo quanto è stabilito in proposito dalle altre legislazioni vigenti nel Regno. — Parere 5 giugno 1863 del Consiglio di Stato.

Gli stranieri non naturalizzati, per quanto godano dei diritti civili e figurino nella lista dei maggiori imposti in un comune dello Stato, non possono essere nello Stato nè elettori, nè consiglieri municipali. — Sentenze della Corte d'appello di Torino, 24 settembre 1851 e della Corte d'appello di Ciamberì 29 luglio 1856.

La cittadinanza conferita da un comune non è che un titolo onorifico, un attestato di benemerenza per meriti particolari o per servigi resi al comune, che può accordarla egualmente ad un Italiano che ad uno straniero verso il quale si creda aver debito di gratitudine; ma esso non produce verun effetto giuridico a benefizio di chi n'è investito. Questi non può quindi invocarlo per godere in quel comune i diritti dell'elettorato, i quali diritti come Italiano potrà esercitare per effetto della legge comunale, quando riunisca le condizioni dalla stessa legge prescritte; ma la cittadinanza del comune non gli è necessaria all'uopo, nè punto gli giova. — Decisione ministeriale 13 gennaio 1863.

Le quistioni di sudditanza e di domicilio sollevate intorno alla capacità legale di un cittadino ad essere elettore, sono, in caso di reclami, di competenza dell'autorità giudiziaria. — Parere 4 giugno 1862 del Consiglio di Stato.

Nel diritto pubblico di ogni nazione è escluso che uno possa conservare due cittadinanze (7). Conseguentemente la dichiarazione fatta da uno

straniero domiciliato nel regno d'Italia di voler conservare la cittadinanza originaria gli impedisce l'acquisto della cittadinanza italiana. — Sentenza 27 gennaio 1862 della Corte d'appello di Ancona.

I Côrsi, la cui nazionalità primitiva fu già da molti anni assorbita nella nazionalità francese, non possono essere ammessi all'esercizio dei diritti elettorali, se non conservate le forme proprie alla naturalizzazione dei non Italiani.

Il padre straniero può delegare le contribuzioni da esso pagate nello Stato al figlio regnicolo, onde possa esercitare il diritto elettorale, purchè questi abbia tutti gli altri requisiti personali dalla legge richiesti. — Decisione ministeriale 5 settembre 1851.

In tempo di guerra cessa il diritto di chiedere la estradizione di un imputato, qualunque sia il reato per cui fu richiesto, ed egli dev'essere rimesso in libertà quando non sia punibile giusta le leggi nostre. — *Gior. La Leg.*, 1866, pag. 322.

Quando esista trattato d'estradizione con uno Stato gli agenti consolari del medesimo potranno nei casi urgenti chiedere ed ottenere l'arresto provvisorio di un loro connazionale condannato o prevenuto, in attesa che per via diplomatica si proceda alla formale domanda di estradizione. — Nota del ministro dell'interno (direz. sup. di pubblica sicurezza) in data 6 febbraio 1868.

Per l'articolo 1 della convenzione 6 giugno 1838 fra l'Austria e la Sardegna, non può domandarsi la estradizione di un colpevole se la pena pel fatto da lui commesso non arriva almeno a due anni di catena. Qualora però circostanze aggravanti facciano elevare la pena al di sopra del grado in quell'articolo indicato, si deve provocare la estradizione del colpevole. — Decreto 2 giugno 1868 del Tribunale d'appello di Venezia.

Il governo italiano non può per l'essenza della sua costituzione politica, quando non lo sia anche in virtù di trattati, concedere la estradizione di disertori e renitenti, quando essi non siano pure colpevoli di reati comuni. — *Manuale di pubblica sicurezza*, 1867, 240.

In mancanza di un trattato tra l'Italia e la Grecia per l'estradizione dei malfattori, gli agenti ellenici non hanno diritto di chiedere ed ottenere dalle autorità locali l'arresto di un loro connazionale: possono solo richiedere l'assistenza per l'arresto di disertori dai legni di guerra e di commercio della loro nazione (*Man.* cit., 1868, 99). — V. più sotto il Repert.

Secondo le legislazioni di tutti i paesi, la qualità di nemico straniero produce l'incapacità di essere attore, oppure parte convenuta presso i tribunali.

Le Corti d'appello dello Stato, nei giudizii di delibazione debbono esaminare: 1.° se la sentenza estera sia stata pronunziata da un'autorità giudiziaria competente; 2.° se sia stata pronunziata, citate regolarmente le

parti; 3.° se le parti siano state legalmente rappresentate o legalmente contumaci; 4.° se la sentenza contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico od al diritto pubblico interno del Regno (Codice di procedura civile, articolo 941). Le Corti d'appello non debbono quindi preoccuparsi della intrinseca giustizia del giudicato estero, ma la loro decisione deve volgersi unicamente sulle condizioni tassativamente indicate nell'articolo precitato. Se è conforme a ragione che prima di dar forza esecutiva ad un giudicato estero si ricerchi se la citazione o la comparizione delle parti fu regolare, e se la sentenza nulla contenga di contrario all'ordine pubblico; non è da credersi che debba dirsi lo stesso della ricerca intorno alla competenza dell'autorità giudiziaria estera che ha pronunziata quella sentenza a cui trattasi di dar forza esecutiva. — Avv. C. Sciolla, *Della condizione giuridica degli stranieri.*

L'immunità degli ambasciatori trova il suo unico fondamento razionale nella piena libertà che dev'essere loro lasciata nell'adempimento del proprio uffizio. Non è però conforme a ragione l'estensione esorbitante data al privilegio degli ambasciatori, fondandosi sulla finzione della esterritorialità. È da credersi pertanto che anche all'ambasciatore si possa estendere la giurisdizione locale, per riguardo a quegli atti che esso compia qual privato e non quale rappresentante del sovrano da cui fu inviato. — *Aut.* cit., ivi.

L'azione per sequestro può proporsi davanti i tribunali dello Stato anche contro lo straniero residente all'estero, quando i mobili sequestrati sono situati nello Stato. — Sentenza di Corte d'appello; *Giurispr.* Bettini, 1870, p. II, p. 687. — Havvi pericolo di perdere le garanzie del proprio credito, e può quindi rilasciarsi il sequestro se il debitore è straniero e risiede all'estero, e non possiede nello Stato altri beni che quelli del cui sequestro si tratta. — Ivi.

Trattandosi di successione ereditaria apertasi nello Stato a favore di nazionali, devono applicarsi relativamente ai beni immobili situati in estero territorio, non già le leggi civili del Regno, ma quelle vigenti nello Stato, in cui si trovano i beni stessi. — Sentenza di Corte di cassazione, ivi, p. I, pag. 997.

Lo straniero che si trova in casi nei quali potrebbe essere convenuto davanti i tribunali dello Stato da un cittadino, lo può essere anche se l'attore è uno straniero ed anche se trattisi dei casi contemplati nell'articolo 106 del codice di procedura civile. — Sentenza di Corte d'appello, ivi, 1868, p. II, p. 670.

In ordine al diritto di cittadinanza acquistata o no dal figlio nato nello Stato da padre straniero, dovendosi stabilire se il padre vi tenne decennale domicilio con o senza animo di perpetua dimora, questa viene esclusa dall'avere il padre qualificato in atti pubblici la propria residenza, luogo

di semplice villeggiatura, e dall'avere tenuto costantemente all'estero la propria casa. Contro tali criterii di esclusione, non vale essere stato il padre consigliere municipale, nè l'avere il figlio soddisfatto l'obbligo della leva, o corso nello Stato nostro le vicende di un giudizio d'interdizione. — Sentenza di Corte d'appello; ivi, p. 401. — Conseguentemente è valido l'atto di divisione stipulato pendente la di lui minore età nel suo interesse dai proprii rappresentanti legittimi a norma della legge del paese estero al quale appartiene, e nelle forme da essa stabilite. — Ivi.

L'organamento imposto da un principe dispotico ad un popolo per reggerlo coll'assurdo sistema del diritto divino, mercè l'appoggio all'uopo di prepotente forza straniera, non è che il prodotto della violenza, e questa non potendo produrre alcun rapporto nè giuridico, nè civico, nè politico, osta invincibilmente a che tal principe possa mai considerarsi cittadino. — Sentenza di Corte di cassazione; ivi, 1866, p. I, p. 708.

L'articolo 8 delle disposizioni preliminari al codice civile costituendo un'eccezione all'articolo 7 precedente, quanto si attiene alle successioni va governato dallo statuto personale, posto da parte l'antico principio di essere tante le eredità, quanti i territorii. — Sentenza di Corte di cassazione; ivi, 1869, p. I, p. 773. — Il giudizio per le successioni aperte fuori del territorio del Regno è individuo: non si può concepire a brani in più luoghi e presso diverse magistrature, ma si deve svolgere presso i tribunali stranieri, senza aver riguardo alla situazione dei beni. — Ivi. — L'ultimo comma dell'articolo 94 del codice di procedura civile non si può applicare rispetto alla successione dello straniero, onde portare ai tribunali italiani le azioni di petizione e divisione di eredità, allorchè la maggior parte dei beni ereditarii fosse nel Regno, ed in difetto quando il convenuto avesse domicilio o residenza nello stesso. — Ivi.

La esenzione dei dazii d'entrata per gli effetti e mobili usati dagl'impiegati del governo è un diritto che si trasmette negli eredi. — Sentenza di Corte d'appello; ivi, 1866, p. II, p. 205. — Gli eredi di un console generale hanno diritto alla esenzione, sebbene quegli sia morto nello Stato, per i mobili che usò all'estero. — Ivi.

Per la nuova legge consolare del 28 gennaio 1866 la corte d'appello di Genova cessò dalla sua giurisdizione rispetto alle sentenze consolari pronunziatesi in Egitto, e tale giurisdizione venne trasferita alla Corte di Ancona anche pegli appelli già prodotti e vertenti all'istante dell'attivazione della legge. — Sentenza di Corte di cassazione; ivi, 1868, p. I, pag. 283.

Nel giudicare la validità dei contratti stipulati all'estero da un nazionale in ordine alla personale capacità non si devono applicare le leggi dello Stato in cui la stipulazione è seguita, ma sì quelle che vigono nello Stato a cui il contraente appartiene, e ciò sia che il contratto abbia da

eseguirsi all'estero, o nello Stato di origine. — Sentenza di Corte di cassazione; ivi, p. 819.

Gli istituti ecclesiastici o congregazioni religiose stabiliti all'estero non furono privati della facoltà di possedere nello Stato: epperciò qui possono farsi rappresentare, come gli stranieri, davanti ai tribunali italiani. — Sentenza di Corte d'appello; ivi, p. II, p. 255.

Va annullata la sentenza di un tribunale, anche consolare, la quale respinge l'azione in garanzia tempestivamente prodotta, perchè il convenuto non allegò contro chi, nè per quali ragioni intendesse esercitarla. — Sentenza di Corte di cassazione; ivi, p. I, p. 681.

La sentenza della Corte di assisie, che condanna un regnicolo per assassinio commesso in territorio estero alla pena capitale, senza fare menzione alcuna dell'articolo 6 del codice penale, nè accennare tampoco nei motivi alle ragioni per cui non diminuì la pena ordinaria di un grado, deve annullarsi per violazione dell'articolo 323, numeri 3 e 4 del codice di procedura penale. — Sentenza di Corte di cassazione; ivi, p. 349. — Implica nullità il non far cenno nella sentenza dell'articolo 6 del codice penale, autorizzante la diminuzione di un grado di pena ne' misfatti commessi all'estero e punibili colle nostre leggi; e specialmente se invocato dalla difesa. — Sentenza di Corte di cassazione; ivi, p. 908.

Anche nel caso in cui si tratti di ricevere l'esame di testimonii domiciliati all'estero, non può il giudice accordare più di una proroga. — Sentenza di Corte di cassazione; ivi, p. 956.

L'azione da stranieri (nella qualità di correligionarii e di stranieri) intentata per rivendicare un edifizio o immobile qualunque situato nel Regno, e sia pure una chiesa, non costituisce una questione internazionale, ma di puro diritto civile privato, ed ancora quando fosse contro lo Stato possessore esercitata da uno Stato straniero. — Sentenza di Corte d'appello; ivi, p. II, p. 134.

Tranne patto contrario, il pagamento dovuto dal Governo italiano ad un cittadino per una fornitura, deve effettuarsi e domandarsi, davanti l'autorità giudiziaria del luogo in cui l'obbligo fu contratto o deve eseguirsi. — Sentenza di Corte di Cass.; ivi, p. I, p. 961. — Può adunque efficacemente lo Stato opporre la incompetenza d'altro giudice adito, quand'anche sia quello della Sede del Governo. — Ivi.

I tribunali del regno sono competenti a concedere un sequestro chiesto da uno straniero sopra beni mobili posseduti da altro straniero nel regno, sebbene nè l'uno, nè l'altro siano ivi residenti, abbiano stipulato il contratto all'estero, ed all'estero debba aver luogo la esecuzione. — Sentenza di Corte di Cass.; ivi, p. 689. — Il presidente del tribunale allora solo è competente a concedere sequestri, quando il tribunale cui esso appartiene sia competente a conoscere della causa principale. — Ivi.

Il principio per cui la competenza e le forme di procedimento sono regolate dalle leggi del luogo in cui segue il giudizio, è invocabile tanto nei rapporti internazionali, quanto nelle relazioni interne, ove per avventura esistano leggi di rito differente. — Sentenza di Corte d'appello; ivi, p. II, p. 639.

I tribunali del regno sono competenti a conoscere dell'azione in petizione e divisione della eredità di uno straniero relativamente ai beni qui esistenti, sebbene la successione siasi aperta all'estero. — Sentenza di Corte d'appello; ivi, pag. 890. — La legge da applicarsi in tal caso è la legge nazionale della persona della cui eredità si tratta. — Ivi.

Stante le corresponsabilità d'ogni colpevole d'un reato individuo, se un furto violento fu commesso anche a danno di un cittadino dello Stato in Toscana, malgrado che tutti gli altri danneggiati sieno esteri, e questi sieno stati derubati e danneggiati d'altri oggetti ed in altro modo che non il regnicolo, e quando pure il reato siasi commesso fuori dello Stato, sono competenti i tribunali del regno a giudicare. — Sentenza di Corte di Cass.; ivi, p. I, p. 237. — Sono pur competenti i tribunali dello Stato se taluno degl'imputati di tal furto o d'altro reato commesso fuori di Stato, anche da tutti esteri, sia stato arrestato nello Stato. — Ivi. — Perciò e stante la connessione col rubamento, anche l'acquisto doloso di oggetti perduti o rubati fuori di Stato e ad esteri nell'atto stesso che derubavasi con esso loro un cittadino dello Stato, benchè d'altri oggetti non caduti poscia in tale acquisto, soggiace alla competenza stessa dei tribunali del Regno. — Ivi.

Sebbene la legge del 21 dicembre 1862 non siasi peranche pubblicata nella Venezia, essa deve reggere eziandio colà la materia dei conflitti di giurisdizione tra un tribunale di quelle provincie ed altro del Regno d'Italia. — Sentenza di Corte di cassazione; ivi, p. 793. — La legge militare non essendo territoriale, ma personale, vincola il soldato in ogni luogo finchè tale rimane, e perciò i soldati italiani sì di terra che di mare, quando anche delinquano nelle provincie venete, ove le leggi militari italiane non furono peranche promulgate, debbono trattarsi a tenore delle stesse. — Ivi. — Per la cessazione della marina militare austriaca nella Venezia sono cessate anche le leggi penali cui andava soggetta, e vi subentrò l'editto penale marittimo 18 luglio 1826 vigente nel Regno d'Italia. — Ivi. — Quest'editto non osta a che il soldato di marina italiano, che commette un crimine nel Veneto, quale un omicidio consumato o mancato, soggiaccia alla giurisdizione di quei tribunali ordinarii. — Ivi. — Deve quindi cassarsi l'ordinanza del tribunale d'appello Veneto che rimetta l'imputato militare di marina al consiglio superiore d'ammiragliato sedente in Genova, mentre la competenza a giudicarlo è ad esso appello spettante. — Ivi.

Le citazioni di regola si eseguiscono secondo le forme ricevute presso il tribunale che deve giudicare: quindi non basta la remissione dell'atto di citazione dei sudditi sardi all'uffizio, per esempio, del procuratore del re e della repubblica, per poterli contumaciare in Francia, trattandosi di un giudizio promosso da un francese. Per la qual cosa sarebbero radicalmente nulli i provvedimenti che emanassero per difetto di legittima contumacia (8).

Il luogo dove il contratto deve avere la sua esecuzione attribuisce ai tribunali ivi stabiliti giurisdizione anche sopra gli stranieri, quando lo richieda la ragione di reciprocità (9).

L'articolo 33 del codice civile albertino che vuole dal forestiero una cauzione onde ei sia ammesso ad agire avanti i tribunali dello Stato, non applicasi se i diritti di lui facciansi valere da un nazionale suo cessionario, purchè la cessione sia anteriore alla lite promossa (10).

Sebbene in principio della lite si avesse diritto alla cauzione di cui parla l'articolo 33 del codice civile albertino (11), tale diritto si perde, se, durante il giudizio, intervenga un trattato colla potenza straniera per cui sia tolto l'obbligo della cauzione medesima (12).

La cauzione che deve prestare lo straniero attore in giudizio contro i sudditi del Regno, non è necessaria, trattandosi di giudizio di delibazione (13).

Lo straniero che viene a conseguire una successione nei regii Stati, sui beni della quale alcuni individui sudditi, che a lui la contendevano, hanno particolari ragioni, deve dare cauzione a loro favore sino alla concorrenza delle ragioni medesime, con inibizione intanto di disporre dei beni della detta eredità, finchè sia prestata tale cauzione. — Sentenza del Regio Senato di Casale 20 marzo 1839.

L'istanza di un suddito per far sequestrare in mano di altro suddito un credito di uno straniero, deve essere proposta in via ordinaria davanti il tribunale del debitore, onde non distrarre il sequestratario che avesse opposizioni a fare dal proprio giudice. Conseguentemente non è applicabile al caso l'articolo 31 del codice civile suddetto. — Dec. di voto del Regio Senato di Casale 4 giugno 1847.

È di competenza dei tribunali di questo Stato un giudizio che verta sulla divisione e rivendicazione, fra stranieri, di beni stabili posti in questo territorio, comunque pendenti da titoli e giudicati seguiti all'estero; epperciò della competenza del tribunale del luogo in cui sono posti i beni stessi (14).

Per regola generale in materia civile gli stranieri non sono giustiziabili dai tribunali dei regii Stati. I casi contemplati negli articoli 29, 30, 31 e 32 del codice civile albertino formano l'eccezione a siffatta regola. Quindi uno straniero non può essere convenuto avanti i tribunali dei regii

Stati se non se per azioni reali e possessorie e non già per azioni personali e mobiliari, ancorchè ivi si ritrovi, se non vi concorre uno dei casi contemplati in detti articoli. — Sentenza del Regio Senato di Nizza 23 maggio 1840.

Colui che per istrumento seguito in questi Stati si rese cessionario di un credito portato da atto stipulato in estero dominio nel quale sono domiciliati tanto il cedente creditore, quanto il debitore originario, non può ottenere citato innanzi i patrii nostri magistrati lo stesso debitore se non vi si trova. — Sentenza del Regio Senato di Casale 6 marzo 1843.

Uno straniero può essere convenuto, anche alla forma degli assenti, avanti i tribunali di questo Stato, quantunque ivi non si ritrovi, per l'effetto di amministrazione e mandato eseguiti nei regii dominii per di lui interesse, non che per effetto di pagamenti e spese ivi pure eseguite per di lui ordine. — Sentenza del Regio Senato di Casale 3 novembre 1840.

Non solo pel caso di veri contratti può aver luogo il disposto del sopra citato articolo 30 del codice civile, ma pur anche per qualunque siasi obbligazione nascente da una delle quattro fonti delle obbligazioni, cioè da contratto e quasi contratto, da delitto e quasi delitto (15).

Sebbene il consenso dei forestieri possa essere attribuitivo di giurisdizione ai tribunali dello Stato, nel senso però facoltativo, se essi si sono assoggettati a questi tribunali, i di cui giudicati emanati in contraddittorio, abbiano eseguito, non sono più ammessi a proporre la declinatoria del foro (16).

Un tribunale dello Stato o giudice regio non è competente a rilasciare un sequestro ad istanza di un forestiero contro un altro forestiero sopra oggetti esistenti nella sua giurisdizione, in dipendenza di un contratto seguito all'estero e che vi doveva avere la sua esecuzione (17).

La regola d'attribuzione di giurisdizione stabilita nell'articolo 14 del codice civile francese per diritto di reciprocità e dall'articolo 31 del codice civile albertino in favore di un nazionale non può essere estesa ad uno straniero: conseguentemente non sarebbe permesso di portare avanti i nostri tribunali l'azione relativa ad un debito contratto fuori di questo Stato da un forestiero verso altro forestiero, e dev'essere annullata l'istanza ancorchè lo straniero convenuto sia stato naturalizzato durante il corso del giudizio, perchè a termine delle leggi sulla materia la naturalità non avendo effetto retroattivo, non ha pur quello di cancellare l'incompetenza originaria; specialmente se il debitore è morto, e se la sua successione siasi operata in paese straniero lasciando più eredi, dei quali uno solo risiede in questi Stati (18). — Per la stessa ragione di reciprocità le sentenze pronunziate in favore di un suddito sardo contro un forestiero sono esecutorie coll'arresto personale, ancorchè ciò non sia stato

espressamente dichiarato. — Sentenza della Corte Reale di Bordeaux 16 febbraio 1830.

Onde uno straniero sia esente dall'arresto personale per debiti, basta che sia domiciliato in Francia (legge 10 settembre 1807). A questa legge fu dato l'effetto retroattivo, cioè fu applicata relativamente ai crediti anteriori. — Sentenza della Corte di cassazione di Francia 22 marzo 1809 e Sentenza della Corte Reale di Parigi 2 agosto 1808.

L'arresto provvisorio di uno straniero per debiti non può aver luogo prima della sentenza di condanna che sull'istanza del creditore nazionale. — Sentenza della Corte Reale di Rouen 2 agosto 1817. — Nè puossi praticare contro lo straniero che in dipendenza di obbligazione direttamente e originariamente contratta in favore di un francese. — Sentenza della Corte Reale di Douai. — Ond'è che lo straniero che ha sottoscritto un biglietto all'ordine in favore di altro straniero non può essere provvisoriamente arrestato sull'istanza di un francese divenuto possessore del biglietto in seguito della fattagli girata. — Sentenza della Corte Reale d'Aix 25 agosto 1828.

Lo straniero che è stato ammesso a stabilire il suo domicilio in Francia, ancorchè goda di tutti i diritti civili, pendente il suo soggiorno, non può però invocare il titolo che permette ai francesi di far carcerare i loro debitori stranieri non domiciliati in Francia. Quei soli che hanno la qualità di francesi possono prevalersi di questo diritto. — Sentenza della Corte Reale di Douai 7 maggio 1828.

L'arresto illegale non dà luogo ai danni ed interessi, qualora le circostanze attestino che lo straniero è realmente debitore e da lungo tempo rifiuta il pagamento della somma al creditore. — Sentenza della Corte Reale di Rouen 27 agosto 1817.

Ancorchè l'effetto di commercio sia stato sottoscritto da un forestiero in favore di altro forestiero, se è un suddito sardo che si presenta qual terzo detentore, l'arresto personale dev'essere pronunziato contro il debitore straniero. — Sentenza della Corte d'assise della Senna del 1 agosto 1838.

Una residenza prolungata in uno Stato estero, anche in seguito a matrimonio contratto, non basta per costituire in favore dello straniero un domicilio atto a liberarlo dall'arresto personale; perchè il domicilio legale può soltanto acquistarsi in virtù di un certo decreto del re. — Sentenza della Corte Reale di Parigi 25 agosto 1841. V. l'articolo 13 del codice civile francese e l'articolo 26 del codice civile albertino.

La figlia sotto la potestà del padre si presume formare con esso una sola persona, e non può perciò considerarsi straniera nello Stato ove il padre è suddito, nè perdere la qualità di suddita, quantunque non avesse mai avuto domicilio nei regii Stati. — Sentenza 11 settembre 1776 del Regio Senato di Nizza; Duboin, *Raccol. di decis.*, vol. 5, p. 71

La figlia nata fuori dei regii Stati da suddito che abitava all'estero per l'esercizio della sua professione, e che ha sempre conservato la patria e la sudditanza di origine, è pure suddita e ne gode tutti i diritti. — Sentenza 19 gennaio 1778 del Regio Senato di Nizza; Duboin, *Raccol.* cit., vol. 1, p. 578.

Il figlio di padre suddito è suddito esso pure, quantunque nato in paese straniero: epperciò non ha d'uopo di ottenere lettere di naturalità onde godere di tutti i diritti civili di suddito. — Sentenza 23 gennaio 1779 del Senato suddetto; *Raccol.* cit., vol. 5, p. 81.

La nascita fortuita in un altro paese non costituisce l'origine di un individuo: esso gode dello stato civile e dell'esistenza politica di colui che è l'autore de' suoi giorni. — Sentenza 7 settembre 1820 del Regio Senato di Savoia; *Raccol.* cit., vol. 1, p. 171 e 188. — In egual senso decise pure il Senato di Genova, il quale dopo avere stabilito che, tanto ai termini del codice civile, che delle leggi romane, il figlio, sebbene nato in estero paese, conserva la patria e la sudditanza di origine, aggiunse che la lunga assensa dalla patria, il matrimonio contratto all'estero, l'avervi avuto figliuoli, non sono circostanze sufficienti per indurre la rinunzia alla patria dal domicilio di origine, e che all'uopo voglionsi non presunzioni, ma bensì dichiarazioni e fatti positivi. — Sentenza 14 febbraio 1829; Gervasoni, an. stesso, p. 41.

Il figlio nato fuori dello Stato da padre straniero non cessa di essere straniero, quand'anche il di lui padre siasi fatto più tardi naturalizzare francese. Poco importa che in quell'epoca il figlio fosse ancora costituito in minore età, imperocchè la naturalità è un diritto puramente personale, e non si può trasmettere per mezzo di successione. — Sentenza 16 dicembre 1828 della Corte Reale di Grenoble; Sirey, 29, 2, 23 (19).

Lo straniero che abbia delinquito all'estero contro un nazionale, non può essere sottoposto a pena dai magistrati dello Stato, a meno che ivi entrasse volontariamente e fossevi arrestato previa l'autorizzazione sovrana e l'offerta consegna al governo del luogo del commesso reato. — Sentenza della Corte d'appello di Genova del 28 giugno 1848; Ferrarotti, Comm. del cod. pen., vol. 1, p. 24, n. 1.

Lo straniero che commette un reato all'estero se diviene regnicolo prima di essere stato giudicato può condannarsi dai tribunali del Regno, come da quelli del domicilio o dell'arresto (articolo 6 e 32 del codice penale). Fra questi si fa luogo alla prevenzione. — Sentenza della Corte di cassazione di Milano del 7 maggio 1862; *Giurisp.* Bettini, an. stesso, p. I, p. 616.

Il regnicolo il quale per reato commesso in estero Stato, fu dal tribunale straniero condannato e fuggì dal luogo di pena prima di averla scontata, è passibile di nuovo procedimento e condanna davanti i tribu-

nali dello Stato. — Sentenza della Corte di cassazione di Torino del 14 luglio 1856; ivi, 1856, p. 721, p. I.

Il regnicolo che condannato all'estero e fuggito dal luogo di pena è arrestato e giudicato nello Stato, ha diritto che siagli tenuto conto nella nuova sentenza della pena già sofferta. — Sentenza della Corte di cassazione di Torino del 2 gennaio 1857; ivi, 1857, p. 54, p. I.

Non può procedersi per contravvenzione contro lo straniero che abbia contravvenuto alle leggi sulle merci di privativa dello Stato, se il reato fu consumato non sul territorio dello Stato, ma all'estero. L'art. 7 del codice penale si applica soltanto ai reati commessi da straniero all'estero, che possono compromettere l'ordine e la sicurezza pubblica, non alle contravvenzioni. — Sentenza del Consiglio di Stato 28 novembre 1862; ivi, p. III, p. 153, 1862.

Non è vero che pel cambiamento delle forme governative di uno Stato venga meno negli abitanti la qualità di cittadini: si rimane tali per diritto tanto sotto il Governo più tirannico che sotto il Governo più liberale. Vi è questa sola differenza, che, secondo la forma del regime vigente, l'esercizio dei diritti del cittadino si allarga o si ristringe e tal qualità è più o meno guarentita dalla legge. — Colui il quale è in grado di provare che in una data epoca era cittadino di uno Stato, conformemente alle leggi romane vigenti nel luogo del suo domicilio, ha legittima facoltà di reclamare l'esercizio de' suoi diritti civili, e politici, anche quando leggi nuove vengano a surrogare le antiche. La legge elettorale del 1848 e quella del 1860, escludendo dal diritto di votare gli stranieri non naturalizzati, sono dirette contro colui, che, al momento in cui si tratta di esercitare questo diritto, rimane ancora straniero, e non già contro colui che, sebbene straniero d'origine, pure, in virtù delle leggi precedenti, avesse già acquistato il diritto di cittadinanza. La qualità di cittadino acquistata in una provincia d'Italia, secondo le leggi in essa vigenti, si conserva inalterata, sia quando la provincia stessa vada a far parte dello Stato nazionale, sia quando dopo averne fatto già parte politicamente, gli si attacca in grado maggiore, mediante l'unificazione legislativa. — Sentenza della Corte di Cass. di Milano 21 giugno 1865; *Monit. giud.*, p. I, n. 114, anno stesso.

Una disposizione speciale di legge, la quale abbia per iscopo di assicurare ai cittadini di una parte dello Stato il godimento di una concessione di favore non deve con l'interpretazione esser resa dannosa a coloro a cui benefizio venne emanata. — Sentenza della Corte di Cass. di Milano sopra citata.

I documenti comprovanti la nazionalità dei bastimenti e lo Stato delle persone che vi si trovano a bordo, sono di due specie, uno si riferisce all'elemento reale, ossia alla proprietà di un bastimento; l'altro al per-

sonale, cioè, alla nazionalità del capitano e dell'equipaggio. Due documenti si richiedono perciò in ogni bastimento, dei quali uno si chiama atto di nazionalità, l'altro ruolo di equipaggio. Qualche legislazione non accorda il diritto di nazionalità che ai cittadini dello Stato: la legge nostra invece ammette anche gli stranieri a partecipare della proprietà di un bastimento fino alla concorrenza di un terzo, statuendo in speciali disposizioni le norme che si devono seguire per determinare le quote di interessenza. È da rimarcare la disposizione portata dall'articolo 55 del codice per la marina mercantile, nel quale si stabilisce l'obbligo della denunzia dei trapassi di proprietà dei bastimenti alle autorità marittime. Tale denunzia che è certamente imposta per vedute d'ordine pubblico, può avere delle conseguenze giuridiche nei rapporti dei contraenti e dei terzi; ma tali rapporti non si possono definire se non colla scorta delle disposizioni del diritto commerciale e del diritto marittimo. — V. le note dell'avv. A. Rabbeno al codice per la marina mercantile.

Per principio generale nessun bastimento mercantile può far prede od esercitare diritti di guerra se non nei casi indicati dalla legge. Cotali diritti si possono esercitare contro i bastimenti delle nazioni che non aderiscono alle convenzioni internazionali o colle quali ci si trova in istato di guerra, sempre però mediante delegazione del diritto di guerra da compartirsi dal Governo. Mancando tale autorizzazione, manca il titolo per acquistarne la proprietà. Può essere questione d'indennità, ma non di proprietà della preda, e con ciò la legge segue le dottrine di Grozio, Puffendorfio, Wattel, Marquard, D'Abren, Azuni, ecc. E ciò dicasi quando un nostro bastimento mercantile sia aggressore; ma quando invece sia aggredito, allora il diritto di preda gli proviene dal diritto di difesa e si estende ancora quando accorra in difesa di altro bastimento nazionale. Per analogia a tali diritti è lecito a qualunque cittadino il formare armamento per accorrere in aiuto ad una nave aggredita ed in quel caso oltre la validità della preda viene anche concesso un premio agli accorrenti. — Vedi l'opera citata.

Giusta le conclusioni dell'ufficio del pubblico Ministero presso il regio Senato (Corte d'appello) di Piemonte in data 14 aprile 1826, emanate sul ricorso del marchese Dionigi Arborio di Gattinara, ed approvate con decreto di voto del 10 aprile dello stesso anno, venne riconosciuto per massima, che gli atti d'interdizione seguiti in paese estero non sono valevoli a fare considerare l'individuo per interdetto in Piemonte, ma che a tale effetto si esiga che dal giudice territoriale si devenga alla Deputazione di curatore nella solita forma, come se altra non ve ne fosse esistita (20).

La suprema Corte di Francia colla sentenza 14 maggio 1834 decise che la donna divenuta francese a cagione del suo matrimonio con un fran-

cese, diventa straniera, se il marito perde la qualità di francese. — *Journal du Palais*, tom. 26, pag. 513 (21).

Secondo la giurisprudenza anteriore al codice civile albertino, nello stesso modo che la straniera sposando un nazionale non diventava suddita, una nazionale sposando uno straniero non perdeva il godimento dei diritti civili inerenti alla qualità di suddita. Che la suddita maritata all'estero ritenesse la qualità sudditizia, si rileva da varie decisioni dei regii Senati sardi, e specialmente dalle decisioni 13 settembre 1764 e 28 maggio 1768 del Senato di Nizza e da quella 15 maggio 1829 del Senato di Torino.

La disposizione che trovasi nell'art. 20 del codice civile albertino abbraccia nella sua generalità i figli legittimi e naturali: essa non costituisce alcuna distinzione fra i medesimi: in conseguenza, se una donna straniera non maritata ebbe in paese straniero un figlio, e che questo figlio sia stato riconosciuto da un uomo che aveva perduta la qualità di suddito sardo, potrà sempre diventar nazionale, adempiendo le formalità prescritte dalla legge. — Boileux, Comm. all'articolo 10 del codice civile francese.

Il figlio nato all'estero da un nazionale che ha perduta questa qualità, ricuperando la nazionalità, non può prevalersene che per l'avvenire, e per l'esercizio dei diritti scaduti dopo la di lui sottomissione e dichiarazione che non può fare avanti la sua maggiorità (22), imperocchè prima di quest'epoca esso non ha volontà legale che gli sia propria. — *Toullier*, *Cours de droit civil*, tom. I, n. 265; *Coin-Delisle*, Comm. agli articoli 9 e 10 del codice civile francese.

Molto e lungamente si è disputato dai giureconsulti, quali siano i beni propriamente immobili di cui i possessori forestieri devono sottomettersi alle leggi dello Stato in cui sono situati; quali sostanzialmente giudicare si dovessero statuti personali, quali meramente reali, per nulla relativi allo stato ed alla capacità della persona, perchè se trattisi di statuti personali, la legge patria obbliga il suddito o cittadino anche in paese straniero. — Art. 12, ult. al. del codice civile albertino; *Voët in Pand.*, lib. I, tit. 3, n. 11; Thes., lib. II, q. IV, e seg.; Rich., *Jurisp. univ.*, tom. I, § 163 e seguenti. — E qui è duopo osservare che debbonsi tenere quali leggi che regolano lo Stato e la capacità della persona, quelle, cioè, che determinano i diritti dei cittadini e dei forestieri, che distinguono i maggiori dai minori, che consacrano la patria potestà e quella del marito, e fissano l'età necessaria per coniugarsi, ecc.; quelle insomma il cui oggetto riguarda direttamente ed immediatamente la persona. Che se queste leggi personali producono alcune volte qualche effetto sui beni, ciò non ha luogo che indirettamente, ed in conseguenza della persona che vi ha interesse. — Duranton, *Cours de droit civil*, tom I, *tit. prélim.*, n. 78.

« Statuta prohibitoria et in persona concepta » obbligano i sudditi anche fuori del territorio dello Stato. — Fabro, Cod., De legib. et constit. princip., lib. I, tit. 5, def. 6. — Questa regola generale però, giusta le conclusioni del P. M. presso il R. Senato (Corte d'appello) di Piemonte in data 2 febbraio 1829 nella causa della signora Rosa Lanfranchi nata Belgioioso di Milano, contro Luigi Lanfranchi (23), va intesa con una limitazione, che sembra altresì venire additata dal Tesoro Ombrosiano nelle questioni forensi (lib. 2, quaest. 8), sebbene ivi si parli soltanto delle solennità degli atti civili, in quanto che debbano le medesime osservarsi dal suddito che trovasi fuori dello Stato; e si è che od i beni, di cui vuol disporre il suddito costituito oltre i limiti del suo domicilio, sono situati nel luogo del domicilio stesso, oppure trovansi posti altrove. Non v'ha dubbio, che nella prima specie sia il suddito costretto all'osservanza degli statuti personali, e che un contratto, per esempio, fatto da un minore sarà sempre di niuno effetto nel luogo del domicilio, ancorchè dalle leggi del luogo, in cui vi seguì la stipulazione, fosse considerato per maggiore, se almeno la controvversia si agiterà avanti i tribunali del luogo del domicilio; ma non v'ha ragione per portare la conseguenza stessa nel secondo caso, quando, cioè, si trattasse di beni situati fuori del territorio del domicilio del minore contraente. Con questa distinzione si potranno agevolmente conciliare le contrarie opinioni dei giureconsulti, e comprendere nel loro vero senso quei generali principii contenuti nella legge ultima FF. De jurisd. e nella legge 4 FF. De receptis: « Extra territorium jusdicenti impune non paretur..... Magistratus superiores, aut pari imperio, nullo modo cogi possunt. » Diversamente ragionando ne nascerebbe l'assurdo che un magistrato abilitando od inabilitando la persona a sè soggetta per ragion di domicilio ad intraprendere atti civili, costringerebbe un altro magistrato, benchè di diverso Stato, ad obbedire ai suoi decreti, ed a riconoscere per valido od invalido tutto ciò che il giudice del domicilio pronunciò per tale (*Voët, De statutis*, lib. I, tit. 4, pag. 2ª, § 5 et seq.). E, per cagione d'esempio, come mai quegli che in Francia fu dichiarato prodigo, o si ha per figlio di famiglia, o minore, venendo in Italia, ed ivi possedendo stabili, dovrà riguardarsi come prodigo, quando di un tal vizio non consta ancora ai magistrati d'Italia, ed aversi per figlio di famiglia o minore, se le leggi ivi vigenti lo dichiarino padre di famiglia e maggiore? Montesquieu nella sua opera l'*Ésprit des lois* (livre 26, ch. 16 et 23, t. 4) osserva che: « Une société ne fait point de loi pour une autre société.... Les hommes tiennent à leur lois. »

Secondo il codice civile albertino riguardo alle azioni giuridiche proposte dai forestieri o contro di essi era disposto quanto appresso: 1.° che gli stranieri possono essere convenuti avanti i tribunali dei regi Stati, ancorchè non abbiano in essi contrattato, se si tratta di azioni reali, pos-

sessorie, od ipotecarie sovra beni situati negli Stati medesimi (24); 2.° che se gli stranieri hanno contrattato con un suddito possono pure essere convenuti avanti i tribunali dei regii Stati, ancorchè ivi non si ritrovino, se il contratto è seguito nei regii Stati, o se la obbligazione assunta nel contratto deve in essi avere la sua esecuzione; 3.° che per gli altri contratti fatti all'estero con un suddito potranno gli stranieri essere convenuti davanti i tribunali dei regii Stati, se ivi si trovino, e potranno pure esservi convenuti ancorchè ivi non si ritrovino; se così si osservi nel loro paese verso gli stranieri; 4.° che lo straniero che abbia contrattato nello Stato con un altro straniero, potrà essere convenuto avanti i tribunali dei regii Stati, purchè ivi si ritrovi; 5.° infine che in qualunque materia, escluse quelle di commercio, lo straniero che sia attore, se non ha domicilio fisso nei regii Stati, sarà tenuto di dare cauzione pel pagamento delle spese e dei danni ed interessi risultanti dal processo, quando non possieda nello Stato beni stabili di un valore sufficiente ad assicurarne il pagamento, salvo che nel paese dello straniero si pratichi altrimenti verso i regii sudditi.

I giovani entrati nel 16.° anno di età e fintantochè non abbiano soddisfatto all'obbligo della leva, non possono ottenere passaporto per l'America e per l'India senza prestare la cauzione stabilita dalla legge. Quest'obbligo si deve soddisfare anche per quei giovani sedicenni a favore dei quali esistano motivi palesi di esenzione dal servizio militare. — Nota del Ministero dell'interno, 7 ottobre 1869.

Pel diritto pubblico interno vigente nel regno d'Italia i sovrani spodestati per decreto delle assemblee popolari non rivestono che il carattere di persone private al pari di ogni altro cittadino. Nè induce a diversa conclusione il fatto che il regno d'Italia non sia stato ancora riconosciuto dai varii Stati, i quali continuino perciò a considerare come sovrani di diritto quelli spodestati. — *Mon. dei Trib.*, 1865, 43, 1026.

La semplice dichiarazione di appartenenza di un titolo precedentemente accordato da chi ne aveva il potere risolve una quistione di stato familiare, nè deve essere confusa coll'atto di concessione, che è di carattere puramente politico e spetta esclusivamente al capo dello Stato. — Legge 1865, 858.

Importa un'assoluta incompatibilità nel ritenere come sovrano di diritto un principe senza sudditi e senza sovranità. — Ivi. — Consistendo la sovranità nel possesso e nell'esercizio del sommo impero, chi ne è spogliato perde tutte le prerogative inerenti all'alto ufficio e non rimane in lui che il carattere di persona privata. — Ivi. — Non potendo in nessuna società civile coesistere due supremi poteri legittimi ed imperanti, il considerare come sovrano diritto un principe spodestato e ridotto allo stato di cittadino privato, e come sovrano solamente di fatto il principe regnante

non pure è una violazione evidente della suprema autorità dell'assemblea costituente, dei plebisciti e di tutte le leggi fondamentali di ogni Stato, costituito sulle basi della volontà nazionale, ma è, più ancora, una vera negazione dei principii più elementari del diritto pubblico. — Ivi. — La circostanza che un nuovo Stato non è ancora riconosciuto da tutte le potenze estere non influisce menomamente sulla legittimità della nuova costituzione. — Ivi. — Il monarca d'ogni Stato civile riveste necessariamente due caratteri distinti; l'uno, come persona pubblica, capo del supremo potere; l'altro, quello di persona privata nei suoi rapporti particolari colla famiglia e cogli altri cittadini dello Stato. — Ivi.

La regola *solve et repete* è applicata in materia d'imposte se la controversia si aggira sull'ammontare della tassa, non se contrastasi l'impossibilità di un reddito. Il termine utile stabilito dall'articolo 121 del regolamento 23 dicembre 1866 sulla tassa di ricchezza mobile, per proporre l'azione giuridica contro il risultato dei ruoli, non ha fondamento nella legge e quindi non è obbligatorio. In ogni caso la pubblicazione del ruolo non fa decorrere il termine contro i contribuenti, i quali abbiano il loro domicilio e la loro residenza in Stato estero. — Sentenza della Corte d'appello di Torino emanata nel 1872.

Uno straniero diviene il suddito casuale della legge del paese nel quale passa o nel quale risiede; protetto da tale legge, deve rispettarla. L'ospitalità che gli si dà chiama e costringe la sua riconoscenza; ed ogni Stato d'altro canto ha diritto di vegliare alla sua conservazione: è in questo diritto che risiede la sovranità. — Portalis, Motivi del codice francese, pag. 16 e 17.

Di regola, in materia di delitti e di polizia, gli stranieri sono giustiziabili dai tribunali del luogo del reato: altro è delle materie puramente personali; per cui dipendono dai loro giudici naturali e domiciliari. — Sirey, sull'art. 3 del codice francese.

L'italiano, accettando impiego da Governo estero, o entrando al servizio di potenza estera senza permesso del Governo, incorre nella perdita della cittadinanza *ipso jure*, ai termini dell'art. 11 del codice civile.

A stretto rigore di diritto il permesso governativo deve precedere l'accettazione dell'impiego o l'entrata in servizio militare di potenza straniera, perchè non segua la perdita della cittadinanza, e conseguentemente è necessario che i cittadini si attengano alla stretta osservanza della legge. Tuttavia interpretando la disposizioue legislativa con larga benignità, può, secondo i casi, riconoscersi l'efficacia del permesso sopravveniente; semprechè il cittadino italiano, contemporaneamente all'atto dell'accettazione, con riserva domandi lo anzidetto permesso; ed ove questo sia negato l'accettante abbiasi a considerare cittadino italiano, rinunciando tosto all'impiego civile od al servizio militare presso potenza estera, a norma della riserva.

L'italiano, il quale per ignoranza di diritto accetta l'impiego da Governo estero o entra al servizio di potenza estera senza il permesso governativo, perde nondimeno la cittadinanza e non può riacquistarla che a norma dell'articolo 13 del codice civile. — Parere del Consiglio di Stato, 5 maggio 1876.

Trattandosi di reati commessi da un regnicolo in uno Stato estero e punibili nel regno, devesi tra le leggi penali vigenti nelle diverse provincie applicare quella del luogo di origine dell'imputato. — Decisione 9 agosto 1872 della Corte di cassazione di Torino; *Monitore dei Tribunali*, n. 44.

La portata dell'art. 17, capoverso, della legge comunale 20 marzo 1865, per effetto del quale sono ammessi all'esercizio dell'elettorato amministrativo i cittadini delle altre provincie d'Italia, tuttochè manchino della naturalità, deve essere determinata dallo scopo avuto in mira dal legislatore nel promulgarla. Seguendo questo criterio e avute presenti circostanze politiche in cui al tempo della emanazione di quella legge trovavasi il regno d'Italia in rapporto ad alcune provincie italiane ancora appartenenti ad altri Stati, quali erano la Venezia ed il rimanente Stato pontificio, alla cui unione col regno medesimo anelava la politica nazionale, è a ritenersi che ai cittadini di queste sole provincie si sia voluto, malgrado la mancanza di naturalizzazione, conferire l'esercizio del diritto elettorale amministrativo. Epperò quella disposizione di favore non può essere invocata dai cittadini del Canton Ticino, diverse essendo le condizioni politiche e internazionali del Cantone stesso, tuttochè geograficamente ed etnograficamente sia una provincia italiana. — Sentenza della Corte d'appello di Torino, 19 settembre 1870.

Coloro che non appartengono allo Stato, nè per nascita, nè per naturalizzazione, non vi possono essere ammessi al godimento dei diritti amministrativi. — Sentenza della Corte d'appello di Genova, 2 agosto 1877.

Il Governo italiano non può, per l'essenza della sua costituzione politica, quando non lo sia anche in virtù di trattati, concedere l'estradizione di disertori e renitenti, quando essi non siano pure colpevoli di reati comuni. — *Manuale di Pubb. Sic.*, 1867, pag. 240.

Quando esista trattato di estradizione con uno Stato, gli agenti consolari del medesimo possono nei casi urgenti chiedere ed ottenere l'arresto provvisorio di un loro connazionale condannato o prevenuto, in attesa che per via diplomatica si proceda alla formale domanda di estradizione. — *Manuale di Pubbl. Sic.*, 1868, pag. 99.

In mancanza di un trattato per l'estradizione dei malfattori, gli agenti esteri non hanno diritto di chiedere ed ottenere dalle autorità locali italiane l'arresto di un loro connazionale. Possono solo richiedere l'assistenza per l'arresto dei disertori dei legni di guerra e di commercio della loro nazione.

La cittadinanza municipale non può essere conceduta che come un semplice titolo onorifico senza che ne nascano diritti ed obblighi nè al Comune, nè all'individuo che ne viene fregiato. — La deliberazione non deve muovere che per riguardo a fatti o ad interessi di carattere puramente comunale, e riflettenti il Comune dal quale viene accordato quel titolo.

Ogniqualvolta un Comune desse la cittadinanza ad *honorem* per fatti politici, o per fatti non riguardanti il Comune stesso e i suoi interessi morali o materiali eccederebbe i limiti delle propie competenze. — Responso emanato nel 1868 dal Consiglio di Stato al seguito di un'interpellanza del Ministero degl'interni.

Le navi nazionali devono essere munite di certe carte che chiamansi di bordo: queste sono, l'atto di nazionalità ed il ruolo di equipaggio. Quanto all'atto di nazionalità giova avvertire che esso deve contenere il nome della nave, la sua configurazione, la sua portata, ecc. Sono esenti dall'obbligo dell'atto di nazionalità soltanto i battelli e le barche che esercitano la pesca costiera nello Stato o che sono destinati al servizio dei porti e delle spiagge. — Vedi il breve repertorio di cose attinenti alla presente opera che trovasi più sotto.

NOTE

(1) Avverto il lettore che in questa breve rassegna di massime ed opinioni sulle materie svolte nel presente libro, si trovano, tra le massime ed opinioni tuttora accettabili, massime ed opinioni che non possono essere più accettate secondo i nuovi principii di diritto internazionale. Io le ho egualmente riportate, perchè riflettevano gli argomenti trattati nell'opera; molto più che nei luoghi rispettivi ho appunto accennato le modificazioni cui esse sono andate soggette. — Ciò ho fatto eziandio per riguardo alla storia.

(2) La Corte regia di Firenze aveva all'incontro ritenuto che la citata legge del 1835 avesse abolito il diritto di retorsione anche fra individuo ed individuo. — Si confronti infatti la decisione inserita negli Annali di giurisprudenza toscana (an. 4, part. 2.ª, col. 494 e seg.). — Ivi, nel sommario della decisione predetta, si trova scritto che: « Il disposto dell'Editto successorio Toscano che, ritorcendo contro i maschi foresi le leggi vigenti nel loro paese, ordinava che gli eredi forestieri non potessero godere del favore delle leggi escludenti le femmine, ove le leggi del loro paese non accordassero una pariforme esclusione, *rimase pur esso abolito* dalla legge degli 11 dicembre 1835, che ammesse indistintamente gli esteri a partecipare del favore agnatizio ».

(3) Dicevasi *gius di retorsione* o *di reciprocità* quel diritto che esercitavasi dal Sommo Imperante sopra i sudditi di quelle potenze straniere, che conservavano tuttavia l'iniquo diritto di albinaggio.

E qui bramo avvertire che da taluno la voce retorsione si confonde colla voce rappresaglie; ma corre tra esse qualche divario. Infatti le rappresaglie, secondo il Baroli, consistono in atti con cui una nazione s'impadronisce dei beni e delle persone di un'altra nazione, come pegni per la riparazione di un'ingiusta lesione arrecatale dalla medesima. — Allorchè le rappresaglie si considerano in ordine ai beni solamente, di cui uno Stato s'impadronisce, esse sono tali nel senso rigoroso della parola. Che se invece un governo s'impossessa dei cittadini, che appartengono alla potenza contro cui reclama, onde costringere questa a dare soddisfazione pei cattivi trattamenti usati contro alcuni suoi sudditi, allora questi atti anzichè rappresaglie, si direbbero meglio *sequestro delle persone*. E qui uso della parola rappresaglie in un senso lato, che abbraccia i beni e le persone. — Riferisce il Baroli, che in Atene esisteva una legge, la quale concedeva ai parenti di colui che era stato ucciso in paese straniero, d'impadronirsi di uno, due e fino tre cittadini appartenenti al medesimo, e di tenerli prigioni, finchè l'omicida non fosse stato dai magistrati del proprio paese punito o consegnato per venire punito. Ai nostri tempi questo mezzo non si usa più se non nel caso, che sia necessario ad ottenere soddisfazione per un'ingiuria consimile, che ci fosse fatta, ossia per obbligare un governo a porre in libertà un nostro cittadino, che ritenesse presso di sè ingiustamente.

In antico i cittadini che fossero stati offesi dai cittadini appartenenti ad un altro Stato o da questo, potevano senza alcuna permissione percorrere i mari per abbandonarsi alle rappresaglie, e così farsi giustizia da sè. Gli abusi che derivavano da questo modo di procedere consigliarono i governi d'Europa a limitare questa libertà, stabilendo che se ne dovesse prima domandare la facoltà ai governatori della provincia od ai parlamenti. Ma l'esperienza mostrò, che nemmeno con questa restrizione si evitavano certi inconvenienti: ed allora i principi d'Europa determinarono di riserbare esclusivamente al potere sovrano il diritto di decretare le rappresaglie; come quello che solo può fare la guerra, spettando essenzialmente ad esso, qual capo della civil società, la difesa dei diritti ed interessi sociali; e quindi il giudicare dei modi più atti a tutelare quelli e questi. Può infatti succedere benissimo, ed in vero avviene spessissimo, che per ragion di commercio, o per quel bisogno che ora più che mai sentono gli uomini di avvicinarsi e conoscersi, onde così aver nuovi mezzi d'istruirsi ed educarsi o per altri motivi, i cittadini di uno Stato portandosi in un paese straniero, quivi non vengano trattati secondochè richiedono i rapporti di buon vicinato. In questi casi non venendo offeso un vero diritto, non si può ricorrere alle rappresaglie, ma invece potrà lo Stato che soffre per queste misure ricorrere alla retorsione, la quale importa, che esso abbracci eguali disposizioni per riguardo alla potenza che tratta così i di lui sudditi, onde in tal guisa indurla a trattarli meglio in seguito. Laonde fra la retorsione, che secondo il professore Heffter si fonda sulla massima « *quod quisque in alterum statuerit, ut ipse eodem jure utatur,* » e le rappresaglie passa questa differenza, che, cioè, mentre la prima mira a far cessare certe misure poco amichevoli ed eque, che un governo prese a nostro riguardo, le seconde tendono a conseguire la riparazione che ci è dovuta per una o più offese fatte ai nostri diritti. Essa è un argomento *ad hominem*, che in un modo evidente dimostra alla parte contraria, quanto sieno perniciosi nella loro attuazione quei principii che adottò a nostro riguardo. — Ecco ora ciò che dice, quanto alla rappresaglia, il cavaliere Melano di Portula nel suo Dizionario analitico di diritto e di economia: Dicesi rappresaglia il male che altri fa

al suo nemico in vendetta di quello dal medesimo inferito. — Secondochè accenna il conte Federico Sclopis nella seconda parte della sua Storia della legislazione, il diritto di rappresaglia sorse dal principio di diritto pubblico invalso quando l'Italia reggevasi a Comune, esser lecito, cioè, di romper guerra per la difesa di un sol cittadino, e ad un solo individuo parimente romper guerra contro tutti per la difesa della sua persona e delle cose proprie ove indarno avesse egli avuto ricorso al superiore legittimo o ad altro più quieto rimedio. — Soggiunge lo stesso autore che la rappresaglia, giusta in sè stessa quando è un modo di risarcimento legittimo, sebbene contrastato, degenera in vendetta quando oltrepassa i limiti del dovuto, e diventa pena contro innocenti. — La rappresaglia era un rimedio straordinario che si concedeva quando un cittadino, avendo chiesto e non ottenuto giustizia da un giudice di paese straniero, nè potendo aver ricorso ad un superiore che gli facesse ragione, chiedeva dal suo giudice proprio che gli desse licenza di procacciarsi indennità sulle persone e le cose degli uomini di quel paese dove gli era stata negata giustizia. La rappresaglia si dava così per causa di interesse pubblico, come per motivo d'interesse privato, ma sempre in riguardo di un diritto privato, poichè se si fosse trattato di un'offesa pubblica di tutto il comune, soccorreva il diritto di guerra, a cui imitazione soltanto stava la rappresaglia. Nelle rappresaglie che si direbbero un germoglio dell'antica *faida* germanica, era l'autorità pubblica che sosteneva la difesa dei diritti privati contro lo straniero che li avesse violati. Non si esercitava tuttavia di regola la rappresaglia contro le persone raccomandate dalla qualità del proprio stato, come i chierici e le donne, o dalle circostanze particolari, come chi andava ad impetrare indulgenza, chi stava in fiera, chi cercava rifugio in fortuna di mare, ecc., od infine dall'officio, come gli ambasciatori, gli studenti, i chiamati a far testimonianza in giudizio, ecc. — Nella moderna politica delle nazioni la rappresaglia è il diritto che ha un sovrano di farsi giustizia del torto ricevuto da altra potenza mediante lettere di marca, aggressioni, oppure contrapponendo a quelli che riescono a danno de' suoi sudditi altri provvedimenti valevoli a restituir la bilancia, se non a procacciare un largo compenso. Nella prima ipotesi la rappresaglia è uno di quei rischi e pericoli marittimi ai quali sono esposte le navi mercantili e gli effetti in esse caricati, per cui qualunque perdita o danno che accadesse sul mare alle cose assicurate per cagione di giusta rappresaglia per parte di qualunque siasi nazione, si considera sempre a carico degli assicuratori. Nella seconda ipotesi il diritto di rappresaglia è la base fondamentale del sistema mercantile ossia di bilancia del commercio, il quale consisteva nell'impedire l'importazione degli articoli estranei che possono essere prodotti nell'interno, e ciò nell'intento di aumentare la propria ricchezza.

(4) Si chiama così la scuola che propone come criterio di morale o l'interesse materiale e fisico dell'individuo, o l'interesse conveniente all'umana natura e combinato con diritti altrui, o l'interesse sociale. Gli utilitarii, che sono coloro che seguono questa scuola, si dividono in tante sètte quanti sono gli aspetti sotto cui considerano la felicità.

(5) Il primo sistema è la negazione della società; il secondo, oltrechè può essere perturbatore degli ordinamenti dello Stato, è anche la negazione del progresso; tendendo a rendere lo Stato più progredito ed autorevole, prono ad ordinamenti di altri Stati meno progrediti e che egli già arrivò a conoscere essere viziosi. Di qui la necessità di contemperare il liberale dovere della *comitas gentium*, che rifugge dall'egoismo

nazionale col dovere di professare e tutelare la ragionevolezza già riconosciuta, che rifugge dal prestar mano a stranieri statuti riprovati, o perturbativi e pericolosi ad essere ammessi.

(6) E ciò perchè l'ordine pubblico, il sistema morale ed economico del paese nessuna offesa può ricevere, perchè una straniera donna maritata qui usi di quella pienezza di facoltà di disporre anche di un immobile che ha per le sue leggi patrie e che non avrebbe se il suo statuto personale fosse quello di questo stesso paese dove l'immobile è situato: a meno che non si versi nel caso della eccezione indotta dalla ripugnanza delle leggi locali ad ammettere l'efficacia dello statuto personale della straniera. Anche il Rocco nella sua opera di diritto civile internazionale (I, III, c. 22), dopo di aver posto il principio generale, fatto pur esso persuaso della necessità razionale di ammettere il temperamento testè accennato, soggiungendo non essere diritta cosa, nè consentanea al bene universale, che la condizione dei beni dei coniugi fosse svariata e moltiforme secondo i varii statuti locali, così conchiude: « Or se la forza dello statuto reale del luogo ben può rimuovere l'applicazione dello statuto straniero, allorchè questa a quello ripugni nei rapporti del diritto pubblico locale, quando poi questa ripugnanza non v'ha, varia sarebbe la ragione, per cui lo stesso matrimonio dovesse generare effetti così difformi. Mentre è assai più agevole a pensare che le leggi del domicilio matrimoniale fissassero la sorte e la condizione dei beni ovunque siti ». — Che se vi fosse dubbio se lo statuto personale, in quanto rechi effetto su i beni immobili, non potesse essere sopraffatto e derogato dallo statuto reale, osserva lo stesso autore al capitolo citato, doversi considerare se la legge di cui si tratta abbia di mira il governo personale o piuttosto il governo dei beni; nel qual secondo caso soltanto lo statuto reale dovrebbe prevalere.

(7) *Duarum civitatum civis nemo esse potest.* Bacquet.

(8) Sentenza del regio Senato (Corte d'appello) di Nizza 2 settembre 1843; Sentenza del regio Senato di Casale 16 aprile 1844. — In quest'ultima sentenza si giudicò valida la citazione di un suddito sardo per essere stata essa eseguita ai termini del tribunale mercantile di Milano personalmente al curatore deputato al medesimo: quindi per pubblico proclama, e per ultimo per mezzo della posta allo stesso debitore, come ne risultava dai documenti prodotti nella causa.

(9) Citata sentenza del regio Senato di Casale. — L'obbligazione del suddito sardo in essa ricordato doveva essere eseguita in Milano. Dunque avevasi in questa parte reciprocità col regno lombardo-veneto.

(10) Sentenza del regio Senato di Genova 14 novembre 1818. — Da questa cauzione erano dispensati i francesi, come giudicava il regio Senato stesso colla sentenza 29 giugno 1827, pel motivo che secondo gli articoli 21 e 22 del trattato 21 marzo 1760, i rispettivi sudditi delle due potenze contraenti non erano tenuti se non se alle medesime cauzioni e formalità, che si esigevano da quelli della propria giurisdizione di ciaschedun tribunale.

(11) Relativamente al quesito se questa cauzione si possa domandare in giudizio d'appello quando non fu chiesta in prima istanza, giudicarono in senso opposto i magistrati di Francia ed affermativamente giudicò la Corte d'appello di Parigi colla sentenza del 14 maggio 1831 (*Journ. du Pal.* tom. 1, p. 243). Per la negativa inoltre si dichiararono le corti di Tolosa e di Douai (*Diar. For.*, tom. XXIV, p. 444).

(12) Sentenza del regio Senato di Genova 7 agosto 1819.

(13) Sentenza del regio Senato di Genova 5 dicembre 1825. — Nella relativa causa non trattavasi soltanto di giudizio di delibazione, ma eziandio di sentenza resa in causa di commercio e di titolo di sua natura esecutivo.

(14) Dec. di voto del regio Senato di Casale 4 febbraio 1840. — Trattavasi di divisione seguita nel 1821 in Pavia tra due Pavesi. Tale massima stabiliva il magistrato, tuttochè uno di essi dimorasse attualmente in Alessandria e che fossevi conseguentemente luogo all'applicazione del 1.° periodo dell'articolo 31 del codice civile albertino; ma osservava che pure dovesse ritenersi che l'oggetto intrinseco della domanda era la rivendicazione di beni posti nel dominio dello Stato (Concl. dell'avv. F. G. 30 gennaio 1840). Onde segue pure la massima che essendo stato legato da uno straniero ad un suddito uno stabile situato in questi regii Stati, è avanti i tribunali ov'è posta la cosa legata che si deve fare la domanda dal legatario all'erede; tuttochè domiciliato in paese straniero ove il testatore si rese defunto, perchè gli stranieri sono soggetti alla giurisdizione dei tribunali dello Stato se si tratti di azioni reali, possessorie ed ipotecarie contro di essi promosse, sebbene non abbiano nello Stato contrattato. — Sentenza del regio Senato di Genova 30 luglio 1832.

(15) Citata sentenza 3 novembre 1840; Sentenza del Magistrato del Consolato di Torino 25 gennaio 1843. — Nelle conclusioni del pubblico ministero che precedono quest'ultima sentenza osservasi che la parola contratto usata negli articoli 30, 31 e 32 del codice civile albertino deve facilmente estendersi a qualsivoglia obbligazione derivante anche dal solo tacito consenso, sia perchè ove questo sia ben certo equivale all'espresso, sia perchè, ammessa una più ristretta interpretazione di tale vocabolo, il sistema espresso nell'articolo 29 e coi tre sopra citati articoli o presenterebbe una lacuna, o condurrebbe a conseguenze contrarie di troppo alla previdenza ed allo spirito del legislatore, obbligando i regii sudditi a rivolgersi ai tribunali stranieri per ottenere l'adempimento di obbligazioni contratte dallo straniero, mentre egli godeva della protezione delle regie leggi. — Conforme all'indicata interpretazione dei tribunali del Regno è pure la giurisprudenza dei magistrati di Francia. Vedasi la sentenza di cassazione 13 dicembre 1842 (*Jour. du Pal.*, tom. 1, 1843, p. 406).

(16) Concl. dell'uff. dell'avv. F. G. presso il regio Senato di Nizza, precedute alla sopra citata sentenza del 25 maggio 1840.

(17) Sentenza del regio Senato di Piemonte 13 marzo 1818. — Questa massima veniva pure stabilita dalla Corte d'appello di Bordeaux colla sentenza 16 agosto 1817. Si avverta però che fu di contrario parere la Corte d'appello d'Aix colla sentenza 6 gennaio 1831, come risulta dalle seguenti parole: « Attesochè il principio che si oppone a ciò che uno straniero possa convenire in Francia un altro straniero non ha una estensione tale che interdica al giudice francese (giudice del terzo sequestratario) di autorizzare delle misure conservatorie per ovviare a quella facilità che avrebbe altrimenti ogni debitore di cattiva fede di sottrarre al proprio creditore le sue sostanze mobili col farle passare al di là delle frontiere ». — Si avverte peraltro che in quest'ultima causa trattavasi di affare commerciale.

(18) Sentenza di cassazione 28 giugno 1820; Sentenza della Corte Reale di Rouen 29 febbraio 1840. — La Corte Reale di Metz però stabilì massime contrarie colla sentenza 17 gennaio 1839. Infatti si leggono nei motivi di questa sentenza le seguenti parole: « *Attendu que la demande est formée; 1.°, contre 17 étrangers, dont l'un est de fait et de droit domicilié a Salitzbrunn (France) en vertu d'une ordonnance royale du 15*

septembre 1831; *et* 2.°, *la société des salines de Salitzbrunn qui a siège en dit lieu, et dont plusieur membres sont français* ». — Questa opinione la si vede sostenuta eziandio dal compilatore del *Journ. du Pal.* (tom. 1.°, 1839, p. 411 in not.), ove, egli dice, l'articolo 14 *du cod. civ.* (articolo 31 del codice civile albertino) *a eu pour but de prévoir et de régir, la solution du competence. Si un étranger même,* soggiunge, *non résidant en France pour être traduit devant les tribunaux français pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un français, comment un étranger admis par l'autorisation du Roi à établie son domicile en France, pourrait il avec quelque succès opposer une déclinatoire à une demande tendant à l'exécution d'une obligation contractée en France par lui ou son auteur?* »

(19) La dottrina della Corte di Grenoble contiene un'esatta applicazione dei principii legislativi in questa materia ed è stata accolta da autori di vaglia. Il Duranton (*Cours de Droit civil,* tom. I, n. 120) così si esprime in proposito: « Si considera come francese lo straniero naturalizzato. I suoi figli nati dopo la naturalizzazione sono francesi. Gli altri non lo sono, a meno che non siano compresi nelle lettere di naturalità. A riguardo poi dei minori lo saranno supposti facilmente ». — In egual senso decide la questione Coin-Delisle (Comm. anal. del codice civile, articolo 8 in fine). *Quid,* se nelle lettere di naturalità si fossero compresi genericamente i figli del naturalizzato, senza indicazione se di quelli che sono già nati, ovvero solamente di quelli che nasceranno dopo la naturalizzazione? A questo quesito si può rispondere che si dovrebbero ritenere tutti per compresi.

(20) A questo proposito scrive un giureconsulto piemontese: « *Neque absurdum est, quod in quot loca quis iter facit toties statutum mutet, atque uno, eodemque tempore hic sui juris, alibi alieni sit: in uno loco major habeatur, in alio minor; nam praeterquam quod majus esset absurdum, si alterius territorii judici necessitas imponeretur approbandi alterius decretum, cui ipse non subest, atque de incolae conditione ex alterius placito jusdicere, maxime ratione rerum, quae ibi sunt, alii ipse jurisdictionem exercet nihil impedit, quominus diverso jure suo locorum varietate eadem persona censeatur* (Richeri, *Jur. univ., lib. I, tit.* 2.°, *par.* 1.ª, *cap.* 4.°, *sect.* 2.ª, *art.* 2.°, *De statutorum vi quoad res, personas, et solemnitates,* § 301).

(21) Però la Corte Reale di Parigi sembra che abbia adottato una massima contraria colla sentenza del 7 giugno 1840, colla quale stabilì che le lettere di naturalizzazione ottenute all'estero dal marito francese posteriormente al matrimonio, non fanno perdere alla donna originariamente forestiera, che non è compresa nelle suddette lettere, la qualità di francese da essa acquistata col matrimonio contratto anche in paese straniero (*Journ. du Pal.*, 1840, part. 2.ª, pag. 748; Legat. Degli stranieri, pag. 402: Teulet., codice annot., articolo 12, n. 9).

(22) Relativamente alla maggiorità è da ritenere che il codice abbia voluto riferirsi a quella che è determinata dalla legge nazionale, vale a dire quella che si acquista col compimento dell'anno vigesimoprimo. Egli è vero che le leggi le quali stabiliscono la maggiore età, sono leggi personali, che seguitano in conseguenza l'individuo dovunque volga i suoi passi; ma è inverosimile che il legislatore abbia pensato ad una maggiorità straniera, variabile secondo i tempi ed i luoghi, onde conferire la qualità di nazionale. — Duranton, *Cours de droit civil,* tom. I, n. 129; Dalloz, voc. *Droits civils et politiques.* sez, 2.ª, art. 1, n. 16.

(23) Ecco la massima che il regio Senato di Piemonte consacrava nella sua sentenza

27 marzo 1829 sulla causa stessa: Lo straniero minore od interdetto secondo le leggi del suo paese, non così si ravvisa in questi stati, se a norma delle leggi qua in vigore avrebbe compita l'età maggiore, e se non gli fu dai nostri magistrati confermata l'interdizione.

(24) Per la legislazione anteriore vedansi le regie Costit., lib. III, tit. I, § 9 e lib. V, tit. 22, cap. IV, § 12. — Ecco ora come si esprime a questo proposito il Richeri (*Jur. univ.*, tom. I, § 170): « *Fatemur forenses ratione personae a legislatoris imperio solutos esse; sed ratione rerum, quae in ejus dictione sunt, negare non potest, quin ei subjiciantur . . . . . Nihil interest an rei possessor in eo loco praesens sit, an absit, legitime quidam citandus est, sed ei judicio non sistat possessor, rei controversae defensionem susceptiurus, actor a judice in possessionem rei indefensae mittitur* ».

Principali articoli di legge relativi alle materie trattate nel presente libro con analoghi commenti.

Al re solo appartiene il Potere Esecutivo. Egli è il Capo Supremo dello Stato; comanda tutte le forze di terra e di mare; dichiara la guerra; fa i trattati di pace, d'alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere, tostochè l'interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che importassero un onere alle Finanze, o variazione di territorio dello Stato, non avranno effetto se non dopo ottenuto l'assenso delle Camere (art. 5 dello Statuto) (1).

Ogni cittadino gode dei diritti civili, purchè non ne sia decaduto per condanna penale (2). Codice civile, articolo 1.

Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti ai cittadini (3). Ivi, articolo 3.

È cittadino il figlio di padre cittadino (4). Ivi, articolo 4.

Se il padre ha perduto la cittadinanza prima del nascimento del figlio, questi è riputato cittadino, ove sia nato nel Regno e vi abbia la sua residenza. — Può nondimeno entro l'anno della età maggiore, determinata secondo le leggi del Regno, eleggere la qualità di straniero facendone la dichiarazione davanti l'uffiziale dello stato civile della sua residenza, o, se si trova in paese estero, davanti i regi agenti diplomatici o consolari (5). Ivi, articolo 5.

Il figlio nato in paese estero da padre che ha perduto la cittadinanza prima del suo nascimento, è riputato straniero. — Egli può tuttavia eleggere la qualità di cittadino, purchè ne faccia la dichiarazione a norma dell'articolo precedente e fissi nel Regno il suo domicilio entro l'anno dalla fatta dichiarazione. — Però, se egli ha accettato un impiego pubblico nel Regno, oppure ha servito o serve nell'armata nazionale di terra o di mare, od ha altrimenti soddisfatto alla leva militare senza invocarne

esenzione per la qualità di straniero, sarà senz'altro riputato cittadino (6). Ivi, articolo 6.

Quando il padre sia ignoto, è cittadino il figlio nato da madre cittadina. — Ove la madre abbia perduta la cittadinanza prima del nascimento del figlio, si applicano a questo le disposizioni dei due articoli precedenti. — Se neppure la madre è conosciuta, è cittadino il figlio nato nel Regno (7). Ivi, articolo 7.

È riputato cittadino il figlio nato nel Regno da straniero che vi abbia fissato il suo domicilio da 10 anni non interrotti: la residenza per causa di commercio non basta a determinare il domicilio (8). — Egli può tuttavia eleggere la qualità di straniero, purchè ne faccia dichiarazione nel tempo e modo stabilito dall'articolo 5. — Ove lo straniero non abbia fissato da 10 anni il suo domicilio nel Regno, il figlio è riputato straniero, ma gli sono applicabili le disposizioni dei due capoversi dell'articolo 6 (9). Ivi, articolo 8.

La donna straniera, che si marita ad un cittadino, acquista la cittadinanza, e la conserva anche vedova (10). Ivi, articolo 9.

La cittadinanza si acquista dallo straniero anche colla naturalità concessa per legge o per decreto reale. — Il decreto reale non produrrà effetto se non sarà registrato dall'uffiziale dello stato civile del luogo dove lo straniero intende fissare od ha fissato il suo domicilio, e se non sarà da lui prestato giuramento davanti lo stesso uffiziale di essere fedele al re e di osservare lo statuto e le leggi del Regno. — La registrazione deve esser fatta sotto pena di decadenza entro 6 mesi dalla data del decreto. — La moglie ed i figli minori dello straniero che ha ottenuto la cittadinanza, divengono cittadini, semprechè abbiano anch'essi fissato la residenza nel Regno, ma i figli possono scegliere la qualità di straniero, facendone dichiarazione a norma dell'articolo 5 (11). — Ivi, articolo 10.

La cittadinanza si perde:

1.° Da colui che vi rinunzia con dichiarazione davanti l'uffiziale dello stato civile del proprio domicilio, e trasferisce in paese estero la sua residenza;

2.° Da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero;

3.° Da colui che, senza permissione del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera. La moglie ed i figli minori di colui che ha perduto la cittadinanza, divengono stranieri, salvo che abbiano continuato a tenere la loro residenza nel Regno. — Nondimeno possono riacquistare la cittadinanza nei casi e modi espressi nel capoverso dell'articolo 14, quanto alla moglie, e nei due capoversi dell'articolo 6, quanto ai figli (12). — Ivi, articolo 11.

La perdita della cittadinanza nei casi espressi nell'articolo precedente

non esime dagli obblighi del servizio militare, nè dalle pene inflitte a chi porti le armi contro la patria (13). — Ivi, articolo 12.

Il cittadino che ha perduto la cittadinanza per alcuno dei motivi espressi nell'articolo 11, la ricupera, purchè:

1.° Rientri nel Regno con permissione speciale del governo;

2.° Rinunzi alla cittadinanza straniera, all'impiego od al servizio militare accettati in paese estero;

3.° Dichiari davanti l'uffiziale dello stato civile di fissare e fissi realmente entro l'anno il suo domicilio nel Regno (14). — Ivi, articolo 13.

La donna cittadina che si marita ad uno straniero, diviene straniera, semprechè col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito. — Rimanendo vedova, ricupera la cittadinanza se risieda nel Regno o vi rientri, e dichiari in ambedue i casi davanti l'uffiziale dello stato civile di volervi fissare il suo domicilio (15). — Ivi, articolo 14.

L'acquisto od il riacquisto della cittadinanza nei casi precedentemente espressi non ha effetto, se non dal giorno successivo a quello in cui furono adempiute le condizioni e formalità stabilite. — Ivi, articolo 15.

Lo straniero che non ha residenza nel Regno può essere convenuto davanti le autorità giudiziarie del Regno, ancorchè non vi si trovi:

1.° Se si tratti di azioni su beni immobili o beni mobili esistenti nel Regno;

2.° Se si tratti di obbligazioni, che abbiano origine da contratti o fatti seguiti nel Regno, o che debbano avere esecuzione nel Regno;

3.° In tutti gli altri casi in cui possa ciò farsi per reciprocità (16). — Codice di procedura civile, articolo 105.

Oltre i casi indicati nell'articolo precedente, lo straniero può essere convenuto davanti le autorità giudiziarie del Regno per obbligazioni contratte in paese estero:

1.° Se abbia residenza nel Regno, ancorchè non vi si trovi attualmente;

2.° Se si trovi nel Regno, quantunque non vi abbia residenza, purchè sia citato in persona propria (17). — Ivi, articolo 106.

Quando lo straniero non abbia residenza, dimora o domicilio eletto nel Regno, nè vi sia stabilito un luogo per l'esecuzione del contratto, l'azione personale o reale su beni mobili è proposta davanti l'autorità giudiziaria del luogo in cui l'attore ha domicilio o residenza (18). — Ivi, articolo 107.

Sarà giudicato e punito a termini del presente codice lo straniero, che avendo in estero territorio commesso un crimine (19) contro la sicurezza dello Stato, o di contraffazione del sigillo, delle monete, cedole, obbligazioni dello Stato, o carte di pubblico credito equivalenti a moneta, fosse arrestato nei regi Stati o consegnato da altri governi (20). — Codice penale italiano, articolo 7, *Disp. prelim.*

Lo straniero che avrà commesso in estero territorio, sia contro un re-

gnicolo, sia contro un altro straniero, alcuno dei crimini indicati negli articoli 596 a 600 (21), inclusivamente, se venga arrestato nei regi Stati, o consegnato da altri governi, sarà giudicato e punito a norma dell'articolo 6 (22), semprechè il crimine sia seguito a distanza non maggiore di un mezzo miriametro dai confini dei regi Stati, o, essendo seguito a maggiore distanza, abbia il colpevole trasportato nei regi Stati denaro od effetti depredati (23). — Ivi, articolo 8.

Fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, lo straniero che, avendo commesso in estero territorio un crimine a danno di un regnicolo, entrasse nel territorio dei regi Stati, sarà arrestato, e, previa l'autorizzazione del governo del Re, ne sarà offerta la consegna al governo da cui dipende il luogo del commesso crimine per esservi giudicato. Ricusando quel governo di riceverlo, sarà il colpevole giudicato e punito nei regi Stati a norma dell'articolo 6. — Lo stesso avrà luogo pei delitti commessi da uno straniero a danno di un regnicolo in territorio estero, quando in parità di caso fosse il regnicolo punito nel paese cui appartiene lo straniero; salva però sempre l'azione civile (24). — Ivi, articolo 9.

Le disposizioni degli articoli 6, 8 e 9 non avranno luogo quando i colpevoli saranno già stati giudicati definitivamente nel paese in cui commisero il reato, e vi avranno in caso di condanna scontata la pena (25). — Ivi, articolo 10.

Non potrà consegnarsi alcun delinquente a veruno degli Stati stranieri senza ordine del governo del Re. — Ivi, articolo 11.

Le disposizioni del precedente codice non sono applicabili ai reati pei quali provvedono in modo speciale le leggi militari e marittime (26). — Ivi, articolo 12.

Per ottenere l'atto di nazionalità le navi dovranno appartenere a cittadini dello Stato, od a persone che vi abbiano domicilio da cinque anni almeno. — Tuttavia gli stranieri, anche non domiciliati, nè residenti nello Stato, potranno partecipare alla proprietà delle navi nazionali fino alla concorrenza di un terzo. — Codice per la marina mercantile, articolo 40.

Lo straniero che a qualunque titolo abbia acquistato la proprietà di una nave nazionale per una quota maggiore del terzo del suo valore, dovrà, entro il termine di un anno, fare il trapasso dell'eccedente a persona avente le qualità volute da questo codice. — In difetto ne sarà ordinata dal tribunale la vendita sulla istanza dell'autorità marittima. — Ivi, articolo 41.

Le navi mercantili di nazione nemica, che si trovassero nei porti o littorali dello Stato al momento della dichiarazione di guerra saranno libere di uscirne in qualunque tempo, salvo che il governo, per ispeciali circostanze, non creda prescrivere un limite per la partenza. A questo

fine le navi suddette saranno alla loro partenza munite di salvacondotto per recarsi in patria. — Ciò non di meno, in via di rappresaglia, potrà farsi luogo all'embargo o sequestro di tali navi, quando il nemico avesse cominciato le sue ostilità, catturando le navi nazionali che si trovassero nei suoi porti, od operando estorsioni nelle provincie dello Stato. — Ivi, articolo 243.

Le navi come sovra sequestrate e le mercanzie caricate sulle medesime di proprietà del nemico, potranno, secondo le circostanze, essere trattenute sino alla fine delle ostilità, ovvero dichiarate di buona preda. — In questo caso il prodotto sarà destinato ad indennizzare *pro rata* del rispettivo interesse i nazionali danneggiati dal nemico, osservandosi tanto per il giudizio sulla legittimità della preda, quanto per la relativa liquidazione, le regole e la precedura sopra stabilite. — Ivi, articolo 244.

Gli equipaggi delle navi mercantili sequestrate, predate o confiscate saranno in tutti i casi lasciati in libertà. Soltanto in via di rappresaglia potranno gli individui di nazione nemica essere trattenuti, quando dalla potenza cui appartengono siansi fatti prigionieri equipaggi o marinai di navi mercantili nazionali o di potenza alleata. — Ivi, articolo 245.

Il capitano di un legno nazionale, il quale incontri qualche nave, anche straniera o nemica, in pericolo di perdersi, deve accorrere in suo aiuto e prestarle ogni possibile assistenza. — Ivi, articolo 120.

Il capitano di una nave che avesse prestato soccorso ad un'altra, avrà diritto al risarcimento dei relativi danni. — Se il soccorso sia stato prestato con rischio della nave o delle persone, sarà inoltre corrisposto un premio che non potrà eccedere il decimo del valore degli effetti salvati. — Tanto pei danni, quanto pel premio di cui sopra, competerà privilegio sulla nave, sui noli e sul carico da avere grado dopo le spese di giustizia, e prima degli altri privilegi ammessi dalle leggi commerciali. — Ivi, articolo 121.

Nel caso di naufragio od altro sinistro di qualche nave sulle coste dello Stato, sarà provveduto dall'ufficio di porto al soccorso dei naufraghi. Qualsiasi altra autorità del luogo dovrà accorrere e coadiuvare l'autorità marittima. — In mancanza di autorità marittima o di delegati di porto, spetta al Sindaco del luogo di dare i primi e necessarii provvedimenti. — L'autorità che procede al salvataggio avrà facoltà di richiedere la forza pubblica ed il servizio di qualunque persona. — Ivi, articolo 122.

In mancanza del capitano, dei proprietarii, degli assicuratori della nave e del carico o dei loro mandatarii legalmente autorizzati, la gestione del ricupero e le disposizioni per la custodia degli oggetti naufragati incombono esclusivamente all'autorità marittima. — Ivi, articolo 123.

Se la nave sia di bandiera estera, l'uffizio di porto ne informerà immediatamente l'agente consolare della nazione a cui la nave appartiene, e,

qualora questi ne faccia domanda, gli lascierà la cura del salvataggio, limitandosi a prestarvi il suo concorso quando ne sia richiesto. — Ivi, articolo 124.

Chiunque avrà raccolto o ricuperato tali oggetti provenienti da naufragio, dovrà farne l'immediata consegna alla persona che dirige le operazioni di salvataggio, ovvero al Sindaco, ed avrà soltanto, ove ne sia il caso, diritto al rimborso delle spese, e ad una mercede per le fatiche del ricupero. — Ivi, articolo 125.

Il giuramento dello straniero si deve ricevere prima di trascrivere il decreto della concessa cittadinanza, osservati i riti speciali della religione da lui professata, di essere fedele al Re e di osservare lo statuto e le leggi del Regno. — L'adempimento di questa formalità deve constare nel processo di trascrizione. — Se l'ufficiale viene richiesto della trascrizione del detto decreto quando sono trascorsi sei mesi dalla data del medesimo, egli deve ricusarsi di ricevere il giuramento e di registrare il decreto. — Regolamento per la esecuzione del codice civile, articoli 50 e 51.

Le dichiarazioni accennate nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 44 (27) si ricevono dall'ufficiale dello stato civile della residenza del dichiarante, quando risieda nel Regno, e dagli agenti diplomatici o consolari se si trovi in paese estero. — I detti agenti trasmettono nei tre mesi successivi alla loro data una copia delle dichiarazioni da essi ricevute al ministero degli affari esteri, per cura del quale si fanno pervenire all'ufficiale dello stato civile del luogo dell'ultimo domicilio del dichiarante, od in mancanza dell'ultimo domicilio del padre. — Ivi, articolo 46.

Le dichiarazioni accennate nei numeri 1 e 2 dell'articolo 44 (28) debbono esprimere le circostanze per le quali il dichiarante crede di poterle fare. — Il dichiarante deve inoltre provare, colla produzione dell'atto di nascita o di quello di notorietà, di essere entro l'anno della età maggiore determinata secondo le leggi del Regno. — Ivi, articolo 48.

La dichiarazione accennata dal numero 4 dell'articolo 44 (29) deve contenere il motivo che la determina, e lo scopo che con essa si vuole raggiungere. — Quando la dichiarazione è fatta da una vedova a norma dell'articolo 14 del codice civile, la medesima deve provare lo stato di sua vedovanza colla produzione dell'atto di morte del marito. — Ivi, art. 49.

Le dichiarazioni accennate nel numero 4 dell'articolo 44 (di aver, cioè, fissato o di voler fissare nel Regno il domicilio) (30) debbono farsi avanti all'ufficiale dello stato civile del luogo nel quale il dichiarante ha la sua residenza, o nel quale intende fissarla. — Ivi, articolo 47.

Il matrimonio seguito in paese estero tra cittadini o tra un cittadino ed uno straniero è valido, purchè sia celebrato secondo le forme stabilite in quel paese, e purchè il cittadino non abbia contravvenuto alle forme indicate nel nostro codice civile (31).

Le pubblicazioni devono anche farsi nel Regno, a norma degli articoli 70 e 71 del codice civile (32) e se lo stesso cittadino non ha residenza nel Regno le pubblicazioni si faranno nel comune dell'ultimo domicilio. — Codice civile, articolo 100.

Il cittadino che ha contratto matrimonio in paese estero, deve, nei tre mesi dal suo ritorno nel Regno, farlo inscrivere nei registri dello stato civile del comune dove avrà fissato la sua residenza, sotto pena di una multa estensibile a lire 100 (33). — Ivi, articolo 101.

La capacità dello straniero a contrarre matrimonio è determinata dalle leggi del paese a cui appartiene. — Anche lo straniero però è soggetto agli impedimenti, di cui è parola nel codice civile. — Ivi, articolo 102.

Lo straniero che voglia contrarre matrimonio nel Regno deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del paese cui appartiene, dalla quale consti che, giusta le leggi da cui dipende, nulla osta al divisato matrimonio. — Se lo straniero è residente nel Regno, deve inoltre far seguire le pubblicazioni, secondo le disposizioni del codice civile (34). — Ivi, articolo 103.

L'articolo 94 del regolamento sulla sanità pubblica del 6 settembre 1874 stabilisce che nessuno potrà esercitare la medicina o la chirurgia, se non abbia ottenuto il relativo diploma in una università del Regno: e l'articolo 95 che i medici ed i chirurghi che si stabiliscono, o siano di già stabiliti in un comune per esercitarvi la loro professione, dovranno far registrare il loro diploma nell'ufficio municipale del comune ove hanno il loro domicilio. Se non che nell'articolo 96 si legge che le disposizioni, di cui è parola nei due precedenti articoli, non saranno applicabili ai medici o chirurghi che, avendo il diploma di qualche università, scuola o collegio di medicina all'estero, esercitino la loro professione presso i soli stranieri: essi sono però tenuti di presentare il loro diploma all'autorità competente, ogniqualvolta che ne vengono richiesti. Ma a questi articoli giova fare alcune osservazioni: e prima di tutto quanto all'articolo 94 debbo dire, che tutti i codici, non escluso quello che vige in Toscana, fissano una pena per l'*esercizio illegale* della professione medica: mentre il codice vigente nelle altre provincie d'Italia, quello, cioè, del 20 novembre 1859, su quest'argomento non dice nulla. Quindi viene spontanea la domanda: qual sarà la punizione di chi eserciti la medicina illegalmente? Forse la multa o l'ammenda? Ma chi dovrà e potrà per legge decretarla? Di più basterà l'ammonizione del presidente del Consiglio provinciale di sanità? E quanto all'articolo 95 è da dirsi che mentre sancisce, che i medici ed i chirurghi che si stabiliscono o che siano di già stabiliti in un comune per esercitarvi la loro professione, dovranno far registrare il loro diploma, ecc., non dice poi dentro qual tempo. In Francia, a mo' d'esempio, è prescritto un mese. Quanto infine all'articolo 96 è da far rilevare

che in Francia la legge esige che un medico straniero, se vuole esercitare la propria arte, si rivolga al governo per averne l'autorizzazione. — Ciò che ho detto dell'esercizio della professione medico-chirurgica vale presso a poco anche per l'esercizio dell'arte del dentista, del flebotomo, del farmacista e della levatrice.

Gli atti dello stato civile seguiti in paese estero fanno fede quando siansi osservate le forme stabilite dalle leggi del luogo. — È dovere del cittadino che ha fatto procedere ad uno di tali atti, di rimetterne entro tre mesi copia al regio agente diplomatico o consolare di più vicina residenza, salvochè preferisca di trasmetterla direttamente all'uffizio dello stato civile indicato nell'articolo seguente. — Codice civile, art. 367.

È in facoltà dei cittadini che si trovano fuori del regno di far ricevere gli atti di nascita, matrimonio o morte dai regi agenti diplomatici o consolari, purchè si osservino le forme stabilite da questo codice. I regii agenti diplomatici o consolari e gli uffiziali che ne fanno le veci, devono entro tre mesi trasmettere copia degli atti anzidetti, a loro consegnati o da loro ricevuti, al Ministero degli affari esteri, per cura del quale si faranno pervenire: — Gli atti di nascita all'uffizio dello stato civile del domicilio del padre del fanciullo o della madre se il padre non è conosciuto; — gli atti di matrimonio all'uffizio dello stato civile dei Comuni dell'ultimo domicilio degli sposi; — gli atti di morte all'uffizio dello stato civile del Comune dell'ultimo domicilio del defunto. — Ivi, art. 368.

I regii ambasciatori od incaricati (35) di una missione all'estero, durante la loro residenza fuori del regno, non potranno essere citati come testimoni avanti le Corti, i tribunali od i pretori, nè nell'istruzione, nè nel dibattimento. Occorrendo di esaminare nell'istruzione alcuna di dette persone, il giudice che procede trasmetterà al pubblico ministero presso la Corte da cui dipende un prospetto dei fatti colle interrogazioni principali da farsi al testimone. La Corte, sulla rappresentanza del pubblico ministero, richiederà l'autorità giudiziaria estera del luogo ove risiedono gli ambasciatori od incaricati regi, secondo le forme stabilite nell'art. 853. — Codice di proc. pen., art. 726.

Nei casi preveduti negli articoli 725 e 726, le deposizioni saranno immediatamente consegnate alla cancelleria, o rimandate, chiuse e sigillate, alla cancelleria della Corte, del Tribunale o del pretore richiedente, e quindi comunicate, senza ritardo, all'uffiziale incaricato delle funzioni del pubblico ministero. — Le suddette deposizioni saranno lette in pubblica udienza nel dibattimento, sotto pena di nullità. — Articolo 727 del codice citato.

Se le Corti od i tribunali per gravi motivi giudicheranno indispensabile, nei procedimenti per crimini o delitti, che alcune delle persone indicate negli articoli 724 e 726 siano sentite avanti a loro o nell'istruzione, o nel

dibattimento, ne informeranno per mezzo del procuratore generale il ministro di grazia e giustizia, il quale promuoverà gli opportuni provvedimenti. — Articolo 728 del codice citato.

Quando occorra nei procedimenti penali di addivenire ad esami di testimoni o ad altri atti d'istruzione col mezzo di autorità giudiziarie estere, o di chiedere l'arresto o la estradizione di un imputato che si trovi in estero territorio, l'istruttore ne informerà la Corte (sezione d'accusa) da cui dipende, la quale, ove sia d'uopo, ne farà la domanda nelle consuete forme, e la dirigerà per mezzo del pubblico ministero, in un coi necessarii documenti, al ministro di grazia e giustizia, acciò ne promuova l'esecuzione.

L'estradizione di un imputato potrà essere chiesta anche direttamente dal Governo del re.

Ove l'estradizione dell'imputato non si possa dal Governo estero ottenere che sopra testimonianze giurate, il giudice che procede all'istruzione potrà sentire i testimoni, le cui deposizioni siano a tale scopo necessarie, con giuramento: di queste deposizioni si farà un volume separato che servirà per la domanda d'estradizione. Nel dibattimento però questi testimoni presteranno nuovo giuramento nei modi prescritti dalla legge (36). — Articolo 853 del codice citato.

Quando occorra nelle materie penali di procedere ad atti d'istruzione giudiziaria sopra richiesta di autorità giudiziarie estere, gli atti si faranno dalla Corte d'appello (sezione d'accusa) o dal giudice che verrà dalla medesima delegato.

In questo caso i testimoni potranno, secondo le richieste, essere sentiti con giuramento. — Articolo 854 del codice citato.

Nulla è innovato agli usi vigenti tra le autorità del regno e quelle dei Governi esteri, per ciò che riguarda il servizio della giustizia in materia penale, e si osserveranno le speciali convenzioni esistenti. — Articolo 855 del codice citato.

Nei casi in cui, ai termini del codice penale, i tribunali dello Stato sono competenti a conoscere dei reati commessi da un cittadino in paese estero, ove il colpevole rientri nello Stato, potranno farsi gli atti d'istruzione occorrenti per istabilire e conservare le prove della reità dell'incolpato; non potrà per altro rilasciarsi mandato di comparizione o di cattura, sino a che egli non rientri nello Stato. — Articolo 856 del codice citato.

Il regnicolo che avrà commesso in estero territorio un crimine contro la sicurezza dello Stato, o di contraffazione del sigillo, delle monete, cedole, obbligazioni dello Stato o carte di pubblico credito equivalenti a moneta, sarà giudicato e punito in questi regii Stati secondo le disposizioni del presente codice (37). — Codice penale italiano, articolo 5.

Il regnicolo che avrà commesso in estero territorio un crimine a danno di un regnicolo o di uno straniero, ove rientri in qualunque modo nei regii Stati, sarà giudicato e punito colle pene stabilite nel presente codice, le quali però potranno, secondo le circostanze dei casi, essere diminuite di un grado. — Tale disposizione si applicherà anche al caso in cui il regnicolo avrà commesso in estero territorio un delitto a danno di un regnicolo, se la parte offesa ne porti querela. — Lo stesso avrà luogo se il delitto sarà stato commesso in estero territorio a danno di uno straniero, semprechè nel paese a cui lo straniero appartiene si osservi eguale trattamento a favore dei regnicoli (38). — Ivi, articolo 6.

Pei crimini o delitti, i quali a termini degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del codice penale sono punibili nel regno, il luogo del domicilio o quello dell'arresto o della consegna dell'imputato determina la competenza, e si fa luogo alla prevenzione. — Potrà tuttavia la Corte di cassazione sulla domanda del pubblico ministero o delle altre parti, rimettere la cognizione dell'affare alla Corte o al Tribunale più vicino al luogo dove i crimini o delitti saranno stati commessi (39).

La Corte od il Tribunale competente per conoscere dei reati menziozionati nell'articolo precedente, potrà valersi degli atti fatti all'estero (40). — Tali atti potranno altresì servire a determinare il risarcimento dovuto alla parte danneggiata riguardo ai reati commessi in estero territorio che non siano punibili nel regno (41). — Codice di procedura penale, articolo 35.

Qualunque giudice che riceverà una querela o denuncia per un reato commesso in estero territorio, e per cui si fa luogo a procedere nel regno (42), dovrà darne avviso al procuratore del re, il quale ne informerà il procuratore generale da cui dipende (43). — Ivi, articolo 36.

È vietato, sotto pena di nullità, di dar lettura della deposizione scritta di un testimonio, salvi i casi accennati negli articoli 126, 128, 175, 234, e gli altri casi specialmente indicati dalla legge, — o quando si debba far risultare de' cangiamenti o delle variazioni sopravvenute nella di lui deposizione, — quando si tratti di deposizioni di testimoni morti, od assenti dallo Stato (44), o d'ignota dimora, o divenuti inabili a deporre in giudizio, semprechè siano stati portati nella lista prescritta dagli articoli 376 e 456. — Ivi, articolo 298.

L'obbligo di dare cauzione, che sia imposto dalle leggi civili allo straniero per farsi attore in giudizio, si estende anche nel caso in cui egli si costituisca parte civile (45). — Ivi, articolo 112.

Le disposizioni del presente codice saranno applicate, ancorchè i reati siano commessi in estero Stato. — Potranno però le pene, secondo le circostanze dei casi, essere diminuite di un grado. — Non si farà mai luogo a diminuzione quando trattisi di reati commessi da truppe o da

militari spediti all'estero dal Governo; ed in nessun caso quando all'estero si commettano i reati d'insubordinazione preveduti negli articoli 125 e 126; riguardo ai quali casi avrà sempre luogo l'azione penale, quantunque all'estero vi fosse stata sentenza definitiva e se ne fosse scontata la pena. — Questa pena sarà soltanto tenuta a calcolo secondo le circostanze nella successiva condanna (46). — Codice penale militare articolo 3.

Allorchè un militare sarà reo di diserzione all'estero in paese amico o neutrale, sia essa o no accompagnata da una o più delle circostanze aggravanti, espresse nei precedenti articoli, sarà punito coll'aumentare di un grado la pena che secondo la diversità del caso sarebbe stata pronunciata in conformità degli articoli medesimi, purchè non si ecceda mai il massimo della pena prescritta (47). — Ivi, articolo 152.

Sarà considerato disertore all'estero, ai termini dell'articolo precedente, il militare che colpevole dell'assenza, la quale costituisce la diserzione, avrà inoltre oltrepassati i confini dello Stato, ovvero che, trovandosi in paese estero, amico o neutrale, col corpo cui appartiene, se ne renderà assente oltre il termine di ventiquattro ore (48). — Ivi, articolo 153.

Il militare che accetterà funzioni, pensioni od onorificenze da potenze straniere senza autorizzazione del Governo, incorrerà nella pena della dimissione, se uffiziale, ed in quella della rimozione dal grado, se sott'uffiziale o caporale, oltre le pene stabilite dal diritto comune (49). — Ivi, articolo 234.

La forza esecutiva alle sentenze delle autorità giudiziarie straniere è data dalla Corte d'appello, nella cui giurisdizione debbono essere eseguite, premesso un giudizio di delibazione in cui la Corte esamina:

1.° se la sentenza sia stata pronunziata da un'autorità giudiziaria competente;

2.° se sia stata pronunziata, citate regolarmente le parti;

3.° se le parti siano state legalmente rappresentate o legalmente contumaci;

4.° se la sentenza contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico o al diritto pubblico interno del regno (50). — Articolo 941 del codice di procedura civile.

Il giudizio di delibazione è promosso con citazione in via sommaria dagli interessati e deve sentirsi il ministero pubblico. — La parte che lo promuove deve presentare la sentenza in forma autentica. — Se l'esecuzione di una sentenza sia richiesta nelle vie diplomatiche e la parte interessata non abbia costituito un procuratore che promuova il giudizio di delibazione, la Corte d'appello, sulla istanza del ministero pubblico, nomina d'uffizio alla stessa parte un procuratore che lo promuova in nome di lei (51). — Articolo 942 del codice citato.

Per l'esecuzione nel regno dei provvedimenti di sequestro dati da auautorità giudiziarie straniere, si osservano le disposizioni dei due articoli precedenti in quanto siano applicabili (52). — Articolo 943 del codice citato.

La forza esecutiva agli atti autentici ricevuti in paese estero è data dal tribunale civile del luogo in cui l'atto deve eseguirsi, previo giudizio in cui devono osservarsi le norme stabilite dagli articoli 941 e 942 in quanto siano applicabili (53). — Articolo 944 del codice citato.

Le sentenze e i provvedimenti delle autorità giudiziarie straniere riguardanti esami di testimoni, perizie, giuramenti, interrogatorii o altri atti d'istruzione da farsi nel regno, sono resi esecutivi con semplice decreto dalla Corte d'appello del luogo in cui si deve procedere a questi atti. — Se l'esecuzione sia domandata direttamente dalle parti interessate, l'istanza si propone con ricorso alla Corte, e vi si unisce copia autentica della sentenza o del provvedimento che ordinò gli atti richiesti. — Se l'esecuzione sia domandata dalla stessa autorità giudiziaria straniera, la richiesta deve trasmettersi nelle vie diplomatiche, senza necessità di unirvi la copia della sentenza o del provvedimento. — La Corte delibera in camera di Consiglio, sentito il ministero pubblico. Se permetta l'esecuzione commette gli atti richiesti dall'autorità giudiziaria o al funzionario di essa che abbia facoltà di riceverli o di farli eseguire (54). — Articolo 945 del codice citato.

Quando la richiesta sia fatta nelle vie diplomatiche, e la parte interessata non abbia costituito alcun procuratore che promuova l'esecuzione degli atti accennati nell'articolo precedente, i provvedimenti, le citazioni e notificazioni necessarie per compierli sono dati o ordinati d'uffizio dall'autorità giudiziaria procedente. Se gli atti richiesti esigono, per circostanze speciali le diligenze della parte interessata, la detta autorità giudiziaria può nominare di uffizio un procuratore che la rappresenti. — Se sia necessaria o permessa la presenza delle parti interessate all'atto richiesto, il decreto che stabilisce il giorno in cui si procederà all'atto stesso è notificato con semplice biglietto per mezzo di usciere alle parti la cui residenza nel regno sia conosciuta. Copia del decreto è trasmessa nelle vie diplomatiche all'autorità straniera, affinchè ne siano avvertite le altre parti (55). — Articolo 946 del codice citato.

Quando si tratti di citazioni a comparire davanti autorità straniere, o di semplici notificazioni di atti provenienti da paese estero, la permissione è data dal ministero pubblico presso la Corte o il Tribunale, nella cui giurisdizione la citazione o notificazione si deve eseguire. — Se siano state richieste nelle vie diplomatiche, le citazioni o notificazioni sono commesse dal ministero pubblico direttamente ad un usciere (56). — Articolo 947 del codice citato.

L'adempimento nel regno degli atti indicati nei tre precedenti articoli non toglie la necessità del giudizio di delibazione, quando si tratti dell'esecuzione della sentenza definitiva (57). — Articolo 948 del codice citato.

La forza esecutiva data a norma degli articoli 941, 942, 943, 944, 945, 946 e 947 da un tribunale civile, da una Corte d'appello o dal ministero pubblico, vale per promuovere l'esecuzione anche in altre giurisdizioni (58). — Articolo 949 del codice citato.

Le disposizioni di questo titolo sono subordinate a quelle delle convenzioni internazionali e delle leggi speciali (59). — Articolo 950 del codice citato.

L'attentato contro la sacra persona del Re è punito come il parricidio (60). — Articolo 153 del codice penale italiano.

Sarà punito colla pena dei lavori forzati a vita:

1.° ogni regnicolo che avrà portato le armi contro lo Stato (61);

2.° chiunque avrà praticato macchinazioni, o avuto intelligenze con potenze estere o coi loro agenti per eccitarli a commettere ostilità od intraprendere la guerra contro lo Stato, o per procurarne loro i mezzi ancorchè le dette macchinazioni od intelligenze non fossero seguite da ostilità (62);

3.° chiunque avrà praticato maneggi od avute intelligenze coi nemici dello Stato, o per consegnare ad essi città, fortezze, piazze, posti militari, porti, magazzini, arsenali, vascelli o bastimenti dello Stato o per somministrare ai nemici soccorsi di uomini, di danaro, di viveri, d'armi o di munizioni, o per assecondare i progressi delle loro armi sopra i possessi o contro le forze di terra o di mare del re, sia corrompendo la fedeltà dei regnicoli verso il re, sia in qualunque altro modo (63);

. . . . . .

7.° chiunque scientemente avrà dato o fatto dare ricovero a spie od a soldati nemici spediti ad oggetto di esplorazione (64). — Articolo 169 del codice citato.

La cospirazione contro la vita del capo di un Governo straniero, manifestata con atti preparatorii della esecuzione del reato, sarà punita colla relegazione estensibile ad anni dieci (65). — Articolo 176 del codice citato.

Chiunque, senza l'autorizzazione del Governo del re, avrà ingaggiati od arruolati nello Stato regnicoli od abitanti per servire in truppe estere, sarà punito colla relegazione o coi lavori forzati a tempo secondo le circostanze: e qualora lo abbia fatto per servizio di potenza nemica, sarà punito coi lavori forzati a vita (66). — Articolo 177 del codice citato.

Qualunque regnicolo abitante nello Stato, il quale senza autorizzazione del Governo del re, accetterà la concessione di pensioni o stipendii da potenza straniera in tempo di guerra con essa, incorrerà per ciò solo

nella pena della relegazione estensibile ad anni dieci; e, se li accetterà in tempo di pace, sarà punito colla stessa pena non maggiore di anni cinque. — Articolo 178 del codice citato.

Ove i vagabondi dichiarati tali siano stranieri, saranno espulsi dai regii Stati; ed in caso che vi rientrassero, saranno puniti col carcere estensibile ad un anno (67). — Articolo 439 del codice citato.

Lo stato e la capacità delle persone ed i rapporti di famiglia sono regolati dalla legge della nazione a cui esse appartengono (68). — Articolo 6 del codice civile italiano, tit. prelim.

I beni mobili sono soggetti alla legge della nazione del proprietario, salve le contrarie disposizioni della legge del paese nel quale si trovano. — I beni immobili sono soggetti alle leggi del luogo dove sono situati (69). — Ivi, articolo 7.

Le successioni legittime e testamentarie però, sia quanto all'ordine di succedere, sia circa la misura dei diritti successorii, e la intrinseca validità delle disposizioni, sono regolate dalla legge nazionale della persona, della cui eredità si tratta, di qualunque natura siano i beni ed in qualunque paese si trovino (70). — Ivi, articolo 8.

Le forme estrinseche degli atti tra vivi e di ultima volontà, sono determinate dalla legge del luogo in cui sono fatti. È però in facoltà dei disponenti o contraenti di seguire le forme della loro legge nazionale, purchè questa sia comune a tutte le parti. — La sostanza e gli effetti delle donazioni e delle disposizioni di ultima volontà si reputano regolati dalla legge nazionale dei disponenti. La sostanza e gli effetti delle obbligazioni si reputano regolati dalla legge del luogo in cui gli atti furono fatti, e, se i contraenti stranieri appartengono ad una stessa nazione, dalla loro legge nazionale. È salva in ogni caso la dimostrazione di una diversa volontà (71). — Ivi, articolo 9.

La competenza e le forme dei procedimenti sono regolate dalla legge del luogo in cui segue il giudizio. — I mezzi di prova delle obbligazioni sono determinati dalle leggi del luogo in cui l'atto fu fatto. — Le sentenze pronunziate da autorità straniere nelle materie civili avranno esecuzione nel regno, quando siano dichiarate esecutive nelle forme stabilite dal codice di procedura civile, salve le disposizioni delle convenzioni internazionali. — I modi di esecuzione degli atti e delle sentenze sono regolati dalla legge del luogo in cui si procede all'esecuzione (72). — Ivi, articolo 10.

Le leggi penali e di polizia e sicurezza pubblica obbligano tutti coloro che si trovano nel territorio del regno (73). — Ivi, articolo 11.

Non ostante le disposizioni degli articoli precedenti, in nessun caso le leggi, gli atti e le sentenze di un paese straniero, e le private disposizioni e convenzioni potranno derogare alle leggi proibitive del regno

che concernano le persone, i beni o gli atti, nè alle leggi riguardanti in qualsiasi modo l'ordine pubblico ed il buon costume (74). — Ivi, articolo 12.

Se nasce un bambino durante un viaggio di mare, l'atto di nascita deve formarsi entro le ventiquattro ore, sui bastimenti della regia marina, dal commissario di marina o da chi ne fa le veci, e sui bastimenti di privata proprietà, dal capitano o patrono della nave o da chi ne fa le veci. — L'atto di nascita sarà inserito a piè del ruolo dell'equipaggio. — Ivi, articolo 380.

Nel primo porto cui approderà il bastimento, se il porto è in paese estero e vi risieda un regio agente diplomatico o consolare, il commissario di marina, il capitano od il patrono sono tenuti a depositare presso di lui copia autentica degli atti di nascita che avranno fatti; e se il porto è nel regno, sono tenuti a depositare gli atti originali presso l'autorità marittima, la quale ne farà la trasmissione all'uffiziale dello stato civile indicato nell'articolo 368. — Ivi, articolo 381.

Se taluno muore durante un viaggio di mare, l'atto di morte sarà formato dagli uffiziali nominati nell'articolo 380, e si osserveranno le disposizioni dell'articolo 381. — Quando per naufragio di una nave fossero perite tutte le persone dell'equipaggio e tutti i passeggieri, l'autorità marittima, accertato l'infortunio, ne farà inserire una dichiarazione autentica nei registri di ciascuno dei Comuni a cui appartenevano le persone morte. — Nel caso che si fosse perduta una parte soltanto dell'equipaggio o della gente imbarcata e fra coloro che perirono fossero compresi gli uffiziali sovra indicati, gli atti di morte saranno formati dai regi consoli all'estero, o dalle autorità marittime nel regno sulle dichiarazioni dei superstiti. — Ivi, articolo 396.

Se la lettera di cambio a vista, a uno o più giorni, mesi, o usi di vista è tratta da una sopra altra piazza del regno, il possessore deve esigerne il pagamento o l'accettazione entro tre mesi dalla sua data, sotto pena di perdere il diritto di regresso contro i giranti, ed anche contro il traente se questi fece provvista di fondi. — Il termine è di quattro mesi, se la lettera è tratta da altri Stati d'Europa sul regno; — di sei mesi, se è tratta dalle coste settentrionali dell'Africa, dagli scali del Levante o da un porto del mar Rosso; — di otto mesi, se è tratta da una piazza dell'Africa o dell'America posta sui versanti dell'Oceano Atlantico; — di un anno, se è tratta da una piazza dell'America posta sul versante dell'Oceano Pacifico, o da una piazza dell'Africa, o dell'Asia posta sui versanti dell'Oceano Indiano; — di diciotto mesi, se è tratta da una piazza dell'Asia posta sul versante dell'Oceano Pacifico, o dall'Oceania. — Incorre nella stessa decadenza il possessore di una lettera di cambio a vista, a uno o più giorni, mesi o usi di vista, tratta dal regno e pagabile in paese estero,

quando egli non ne esiga il pagamento o l'accettazione nei termini sopra stabiliti per ciascuna delle accennate distanze. — I termini suddetti sono raddoppiati in tempo di guerra marittima, se la lettera di cambio è tratta da una piazza o sopra una piazza, con la quale il traffico non si fa in tutto o in parte, che per via di mare. — Tuttavia le parti possono stabilire termini diversi da quelli stabiliti dal presente articolo (75). — Articolo 246 del codice di commercio.

Gli esami fatti e i gradi ottenuti fuori del regno, saranno senza effetto nello Stato. — Ciò non pertanto coloro che avranno ottenuto un diploma di laurea nelle Università estere di maggior fama, e che faranno constare di avere effettivamente fatti gli studii e superati gli esami richiesti per gli analoghi gradi nelle Università del regno, saranno dispensati dagli esami speciali, e dietro voto conforme del Consiglio superiore saranno senz'altro ammessi agli esami di laurea. — Essi dovranno pagare in una sola volta la somma totale delle tasse d'iscrizione; cioè la tassa annua d'iscrizione della relativa facoltà, ripetuta tante volte quanti sono gli anni del corso della facoltà stessa. — Regolamento generale universitario, 8 ottobre 1876, n. 3434.

Secondo gli studii fatti, il rettore potrà autorizzare ad inscriversi ad una Università del regno anche coloro che avessero percorso una parte dei loro studii presso una Università estera riputata. Le relative istanze dovranno presentarsi alla facoltà, e spetterà a quella il proporre di volta in volta in quale anno i detti alunni possano inscriversi, e quali corsi possano ulteriormente omettere o debbano in via suppletoria frequentare, a norma degli studii da loro seguiti all'estero. — Ivi. — V. il breve Repertorio in fondo all'opera.

Le disposizioni di ultima volontà per via di fiducia confermate colla morte del testatore o disponente, e non ancora spiegate o dichiarate al giorno dell'attuazione del codice civile, dovranno esserlo entro il termine di mesi tre a contare dal detto giorno per le persone dimoranti nella provincia romana o in altre parti del regno, e di mesi sei per le persone dimoranti all'estero. La spiegazione della fiducia dovrà farsi in persona o per mezzo di procuratore munito di speciale mandato in forma autentica nella cancelleria della Pretura o del Tribunale civile del luogo dell'aperta successione. — Scorsi i detti termini inutilmente, la fiducia rimarrà senza effetto, e l'eredità sarà devoluta ai successori legittimi, e i legati agli eredi testamentarii, se vi saranno ed a norma di legge. — Capoverso aggiunto col regio decreto 27 novembre 1870 all'articolo 23 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del codice civile.

Il regolamento annesso al regio decreto 24 giugno 1860 prescrive, che gli uffizii e le autorità di pubblica sicurezza tanto provinciali che circondariali, mandamentali e comunali sono specialmente autorizzati dal pre-

fetto a concedere i mezzi di trasporto agl'individui che ne siano affatto sprovvisti, e che trovansi in uno dei casi seguenti:

a) ai regnicoli che debbono essere diretti al luogo in cui nacquero, od a quello in cui tengono il domicilio per misura di sicurezza pubblica, oppure perchè rilasciati dalle carceri o da altri luoghi di pena;

b) ai regnicoli che dall'estero sono diretti con indennità di via alla frontiera per ripatriare;

c) agli stranieri che dallo Stato siano diretti alla frontiera per restituirsi al loro paese, purchè ne sia accertata la nazionalità;

d) agli stranieri provenienti dall'estero con indennità di via che debbono necessariamente transitare nel territorio dello Stato per recarsi in patria (76).

Anche uno straniero può essere nominato arbitro. — Codice di procedura civile, articolo 10 (77).

L'espropriazione dei beni immobili vige per il codice civile anche contro gli stranieri.

I diritti spettanti alla potestà civile in materia beneficiaria, o concernenti all'esecuzione delle provvisioni d'ogni natura provenienti dall'estero, saranno esercitati dal re. — Statuto del regno, articolo 18.

Niuno può ricevere decorazioni, titoli o pensioni da una potenza estera senza l'autorizzazione del re. — Ivi, articolo 80.

Ogni cittadino fuori del circondario al quale appartiene dovrà, sulla richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, dare contezza di sè, mediante l'esibizione del passaporto rilasciato dall'autorità competente, del libretto di cui all'articolo 48, o di qualche segno, carta o documento sufficiente ad accertare la identità della persona, o la testimonianza di persona dabbene. — Ove non possa farlo, sarà accompagnato dinanzi all'autorità locale di pubblica sicurezza, la quale potrà o munirlo di foglio di via obbligatorio a rimpatriare, o, secondo le circostanze, farlo anche accompagnare dalla forza (78). — Articolo 65 della legge di pubblica sicurezza, 20 marzo 1865.

Le cauzioni dei marinai e dei giovani sottoposti alla leva militare, onde ottenere i passaporti all'estero vanno scritte su carta filigranata col bollo ordinario di lire 2, oltre il decimo di guerra. — Legge sul bollo.

I passaporti muniti della speciale marca da bollo stabilita dai relativi regolamenti, sono esenti da bollo senza diritto di ripetizione. — Legge suddetta.

Si perde la pensione conseguita al seguito della perdita della nazionalità italiana, nel caso di naturalizzazione all'estero non autorizzata dal re. — Legge 14 aprile 1864.

Le sentenze e gli atti seguiti in paese estero devono essere debitamente legalizzati. — Articolo 1935, codice civile.

Quando uno degli sposi ha avuto nell'anno precedente la sua residenza all'estero, l'ufficiale dello stato civile farà eseguire le pubblicazioni nel luogo del suo ultimo domicilio. Lo sposo deve far constare la sua libertà di Stato pel tempo che dimorò all'estero. — Ordin. dello stato civile.

Le corrispondenze così colle legazioni e coi consolati di S. M. all'estero, come cogli agenti diplomatici d'estere potenze in Italia (79), sono riservate al Governo centrale, e quelle cogli agenti consolari di estere nazioni nello Stato, sono tenute dalle autorità politiche, non avendo i consoli medesimi facoltà di rivolgersi al Governo centrale. — *Manuale di pubblica sicurezza*, pag. 254, 1867.

Sono eccettuate dal prestare l'alloggio militare (80) le case occupate dai consoli e viceconsoli delle potenze estere, quando però non sieno regnicoli. Tale franchigia è limitata soltanto a quella parte di casa da essi occupata per uso di ufficio e per l'alloggio delle loro famiglie, e cessa affatto in tempo di guerra o di altre gravi emergenze. — Regie Patenti, 9 agosto 1836; legge 4 agosto 1861.

Sono elettori ed eliggibili alle Camere di commercio ed arti i capitani marittimi inscritti sulle liste elettorali politiche dei Comuni, compresi nella circoscrizione della Camera, o che, residenti in essi Comuni, risultino per notorietà o per giustificazioni date, inscritti sulle liste politiche di altri Comuni. Sono pure elettori ed eleggibili gli stranieri che da cinque anni almeno esercitino arti o commercio nel regno, purchè abbiano le condizioni richieste per la inscrizione dei nazionali sulle liste politiche. — Legge 6 luglio 1862, articolo 11.

I corpi morali, cui è necessaria l'autorizzazione per l'accettazione di eredità e legati, sono del pari che ogni altra persona, soggetti all'obbligo di fare la denunzia nel termine di quattro mesi dal giorno della morte, quando colui dal quale procede la successione od il legato è morto nello Stato; di sei se è morto in altre parti d'Europa; di diciotto se è morto altrove. Se non che essi non sono tenuti al pagamento della tassa, se non dopo tre mesi dalla data dell'autorizzazione, senza pregiudizio però delle facilitazioni accordate dal citato decreto nei casi di accettazione dell'eredità col benefizio d'inventario (81). Oltredichè giova avvertire, che trascorso un anno dall'apertura della successione, senza che il corpo morale abbia richiesto l'autorizzazione, la tassa da esso dovuta diverrà esigibile, salvo al corpo morale il diritto al rimborso, il quale si deve domandare dentro sei mesi, dal giorno in cui l'autorizzazione venisse negata. — Legge sul registro.

La tassa di bollo è proporzionale o fissa: la proporzionale colpisce le lettere di cambio, i biglietti all'ordine, gli ordini in derrate ed altri effetti e recapiti di commercio tratti nello Stato; quelli tratti all'estero, se pagabili nello Stato od anche quando sono semplicemente presentati, consegnati,

trasmessi, quietanzati, accettati, girati, muniti di avallo od altrimenti negoziati nel regno: la fissa poi colpisce tutti gli altri atti e scritti non compresi in quelli or ora ricordati (82) (Legge sul bollo). — Quanto agli atti e scritti provenienti dall'estero che debbono essere bollati prima di farne uso, l'articolo 23 del testo unico delle leggi sul bollo e registro, in data 13 settembre 1874, n. 2077 e 2078 (serie 2.ª), dispone che: Sono soggetti al bollo prima di farne uso, nel senso di quanto dispone l'art. 2, i seguenti atti e scritti provenienti dall'estero. — § 1.° Colla tassa graduale determinata dall'art. 4: Le cambiali e biglietti a ordine ed altri effetti negoziabili o ricapiti di commercio, che non abbiano scadenza superiore a sei mesi. Anche per queste cambiali od effetti di commercio, che abbiano scadenza superiore a sei mesi, la tassa verrà raddoppiata. — § 2° Colla tassa fissa di una lira: Le polizze di carico, lettere di vettura e fogli di via. — § 3.° Colla tassa determinata dall'art. 10 in ragione della dimensione della carta: Gli altri atti e scritti, ad eccezione degli atti di procura, consenso, cauzione e protesto, indicati ai numeri 22 e 23 dell'art. 19 ed ai numeri 38 e 39 dell'art. 20, ai quali, tanto per gli originali, quanto per le copie, devono applicarsi le tasse di bollo ivi rispettivamente determinate. — Quanto poi alle tasse pagabili in surrogazione del bollo e registro, vedasi la legge suddetta agli articoli 65 e seguenti, ove si parla delle società straniere. — Per altre leggi, decreti, regolamenti, ecc., vedasi il mio *Repertorio delle principali leggi di diritto pubblico:* Firenze, tipografia dell'Associazione editrice, 1872 e l'indice analitico delle leggi emanate dal 1861 al 1876 edito in Roma dalla tipografia Elzeviriana (1876) e segnatamente alle seguenti voci: Cittadinanza italiana, pag. 543; Commissione delle prede marittime, pag. 374; Consolati e legazioni, pag. 168, 374 e 587; Contenzioso diplomatico, pag. 402; Convenzioni o trattati internazionali, pag. 553 è 615; Diritti di statistica sulle merci nazionali o nazionalizzate (legge 3 giugno 1874); Dogane, pag. 242 e 595; Emigrazione politica, pag. 255; Esposizioni industriali, pag. 280; Estradizione di malfattori, pag. 437; Giunte metriche e pesi, pag. 455 e 609; Naturalità italiana, pag. 545; Passaporti, pag. 452; Pesca nelle acque del Demanio e nel mar territoriale (legge 4 marzo 1877 e circolare del 12 giugno dello stesso anno); Quarantene, pag. 501; Sistema monetario, pag. 411; Stranieri che fan parte del corpo dei volontari italiani (regio decreto 27 giugno 1861, n. 241). — Vedasi inoltre il breve Repertorio in fondo all'opera.

NOTE

(1) Per non eccedere i limiti impostimi, mi ristringerò a parlare della prerogativa che ha il re di dichiarare la guerra e di far trattati di pace, di alleanza, ecc.

A questo proposito il Casanova nelle sue lezioni di diritto costituzionale osserva

che nell'Assemblea Costituente francese fu riconosciuto che il diritto di far la guerra e la pace spettava unicamente alla Nazione. Ma la grave questione che vi fu solennemente discussa, sta nel sapere a chi dovesse appartenere il diritto di dichiarare la guerra e prendere l'iniziativa.

La lotta s'impegnò particolarmente tra Barnave e Mirabeau. Quest'ultimo sosteneva che tale diritto competeva egualmente al Corpo Legislativo ed al re; ma combattuto fortemente da Barnave si ristrinse a difendere nel re il diritto di cominciare le ostilità:

« L'intérêt de la Nation, diceva egli, est que toute hostilité soit repoussée par celui qui a la direction de la force publique; voilà la guerre commencée. L'intérêt de la Nation est que les préparatifs de guerre des Nations voisines soient balancés par les nôtres, voilà la guerre. Nulle délibération ne peut précéder ces événements, ces préparatifs. Le Corps Legislatif étant en suite convoqué il improuvera, il requera de négocier la paix, il accordera ou refusera les fonds de la guerre, il accusera les ministres, il confirmera la paix, ou refusera de la sanctionner. Je ne connais que ce moyen de faire concourir utilement le Corps Legislatif à l'exercice de droit de la paix ou de la guerre. Lui accorder d'avantage, ce serait paralyser, le pouvoir éxécutif. »

L'Assemblea si attenne a quest'opinione nel suo decreto del 22 maggio 1790.

Lo Statuto nostro ad imitazione delle Carte francesi del 1814 e del 1830, concede al re non solo la facoltà di cominciare le ostilità, ma quella ancora di dichiarare la guerra. Non è peraltro difficile il riconoscere, che la guerra dichiarata non è la guerra decisa, e che in realtà il diritto di decidere la guerra risiede nelle Camere Legislative; perocchè è forza che il principe ricorra ad esse per avere i necessari aumenti di truppe e di sussidi: aumenti che potrebbero esser ricusati; dal che nascerebbe la responsabilità del ministero qualora avesse consigliata e fatta intraprendere una guerra ingiusta.

Quanto poi ai trattati di pace, di alleanza, ecc., giova avvertire che il motivo di questa disposizione è da chiunque agevolmente compreso. Le negoziazioni diplomatiche esigono, per riuscire a buon esito, il segreto e l'unità della direzione. Ma queste condizioni sono affatto impossibili colle discussioni pubbliche di un'assemblea deliberante. Ma dacchè il re ha diritto di fare i trattati, ne consegue forse che possa sottoscrivere tutte indistintamente le condizioni che si ravvisano necessarie per la loro conclusione? Che potendo il fine, deve potere egualmente i mezzi? Questa teoria venne ammessa in Francia, ove la costituzione era muta in proposito, siccome lo provano le leggi del 30 aprile 1826 per gli abitanti di San Domingo; quella del 1833 sull'imprestito greco e l'altra del 1835 sulla indennità agli Stati Uniti d'America. Il nostro statuto dispose altrimenti. Nel citato articolo autorizza bensì il re a fare qualche trattato con estere potenze; ma soggiunge che i trattati, i quali importino un onere alle finanze o variazione di territorio dello Stato, non abbiano effetto se non dopo ottenuto l'assenso delle Camere. Fu saggio consiglio esprimere questo principio; esso però deriva dalla natura del Governo monarchico rappresentativo, e dovrebbe applicarsi quand'anche la Costituzione nol sanzionasse. Infatti se esso attribuisce al re il diritto di fare i trattati di pace, di alleanza e di commercio, attribuisce del pari alle Camere, e in primo luogo a quella dei Deputati, il diritto di votare le imposizioni, e per una conseguenza indeclinabile le pubbliche spese. La prerogativa reale, e la prerogativa par-

lamentare sono distinte: l'una limita l'altra; ma entrambe a vicenda si rispettano. Si parla egli di un trattato, il quale non contenga alcuna clausola a carico dello Stato? Il trattato conchiuso senza il concorso delle Camere deve eseguirsi senza il loro intervento. Nel trattato fu imposto il pagamento di una somma, la cessione di una parte, anche minima, del territorio nazionale, un onere qualunque? Ei si richiede l'assenso del Corpo Legislativo, perchè senza questo assenso non si possono imporre gravezze e il territorio nazionale è inalienabile.

Certo il rifiuto per parte delle Camere sarebbe un fatto assai grave; ma non è questo un motivo per negare il diritto: può essere solo un motivo di usarne raramente, e solo quando la grandezza del male sorpassa i pericoli del rimedio. Quindi il ministero nel conchiudere un trattato deve apporvi una riserva per l'assenso del Corpo Legislativo, qualora esso sia necessario. Questa riserva nulla aggiunge, è vero, al diritto delle Camere, perchè esiste indipendentemente dalla medesima; ma giova ad assicurare viemmeglio la libertà delle loro deliberazioni, e a preservare la dignità della Corona nel caso di dissenso. Questo principio non procede soltanto per quei trattati che contengono la promessa di pagare una somma a carico dello Stato, o la cessione di una parte del territorio nazionale; ma procede eziandio riguardo a quei trattati che contenessero qualche modificazione ad una legge nazionale. I pubblicisti francesi si lagnano con ragione che questo principio sia stato sacrificato nei famosi trattati del 1831 e del 1833 sul diritto di visita:

« La loi française, avverte il signor Hello, donne à certains officiers le pouvoir de se faire ouvrir le domicile des personnes prévenues de crimes, et de les mettre en arrestation. C'est ce pouvoir que les traités délèguent à l'agent d'un gouvernement étranger: c'est ce pouvoir, dis-je, et non un autre; c'est la police judiciaire, cet attribut de la souveraineté; c'est bien elle avec tous ses caractères distinctifs; aucun n'y manque. L'objet de la recherche est un crime, car la traite des noirs est ainsi qualifiée par la loi du 4 mars 1831; les mojens de la recherche sont ceux de l'instruction ordinaire; perquisition, enquête, interrogatoire, procès-verbaux, arrestation; le lieu de la recherche est le térritoire français; car un navire, même de commerce, est la continuation du territoire, et son propriétaire y est chez lui. Le seul moyen que l'on ait trouvé d'échapper à cette identité parfaite de la mesure, c'est de nier la fiction tutélaire du droit des gens, qui fait du navire la continuation du territoire, ou au moins de nier que ses conséquences aillent jusqu'à le protegér dans cette occurrence, en d'autres termes de dénationaliser le navire. Si les traités ne peuvent se justifier qu'à ce prix leur justification serait une calamité. »

A più forte ragione non si può con un trattato disporre di una proprietà o di un diritto appartenenti a privato, giacchè lo stesso Corpo Legislativo non lo potrebbe che per motivo di utilità pubblica, e mediante una giusta e previa indennità.

(2) Altri sono i diritti civili, altri i politici che si comprendono e sono regolati dallo statuto fondamentale del Regno e dalle leggi relative. — Sulla perdita degli uni e degli altri vedasi il codice penale italiano agli articoli 19 e 20. — Si è preteso che i giureconsulti romani non abbiano definito ciò che ora si chiama stato delle persone; ma, se non la espressione, ci hanno però data la cosa. Trovasi spiegato nel titolo *De statu hominum* del Digesto, ed in altri titoli la condizione del cittadino romano, quella degli stranieri (peregrini) e quella degli schiavi. — Così Duranton, t. 1, N. 114; — *Cours de code civil français.* — Il gius della cittadinanza romana (*jus civi-*

talis romanae, jus Quiritium), come ho detto altrove, racchiudeva in sè molti diritti, parte pubblici e parte privati: fra i pubblici quelli del censo, della milizia, degli onori e dei suffragi nei pubblici comizii: fra i privati quelli del connubio, della patria potestà, della tutela, dell'usucapione e della testamentifazione. Ma cessò poi la differenza fra i cittadini romani ed i forestieri pressochè del tutto dopochè l'imperatore Antonino Caracalla stabilì che ogni persona libera dell'Impero fosse cittadino romano. I forestieri venivano del resto trattati giusta il gius delle genti. — V. Haimberger, *Il diritto romano puro*, § 56; ed Eineccio, *Antiq. roman., app.*, lib. I, cap. 5. — La legge non dichiarava in modo preciso e generale quali fossero i diritti civili, nè i pubblicisti sono d'accordo nel fissarne la nomenclatura e nel definirne il numero. Possono tuttavia ritenersi tali tutti quei diritti che hanno l'immediata loro origine dal diritto civile (Merlo, *Istituz. del dirit. civ.*, l. I, tit. 3, cap. 1). Tali sono il diritto di contrarre matrimonio producente effetti civili, d'essere tutore, di adottare, di cooperare alle deliberazioni di famiglia, di stare o testimoniare in giudizio, di acquistare o trasmettere per atto di ultima volontà o per atto tra vivi, ecc. I diritti politici son quelli che hanno la loro sorgente nello statuto costituzionale del Regno e nelle leggi politiche. Questi diritti sono da alcuni pubblicisti distinti in diritti pubblici o negativi ed in diritti politici (o civico-politici) propriamente detti, ossiano positivi. Appartengono alla prima specie tutti quelli che sono basati sulle guarentigie costituzionali; quali l'eguaglianza dinanzi alla legge, la libertà individuale, l'inviolabilità del domicilio, la garanzia della proprietà privata, il riparto proporzionale dei tributi, la libertà di religione, d'opinione e della stampa, il diritto di riunione, la garanzia del debito pubblico, il diritto di tassar sè stessi per mezzo dei proprii rappresentanti al Parlamento, il diritto di non essere distolto dai proprii giudici naturali, ecc. I diritti politici sono pure diversi e consistono nella facoltà di eleggere e di essere eletti rappresentanti della nazione al Parlamento, di eleggere e di essere eletti membri dei consigli comunali e provinciali, di far parte della milizia comunale, di potere esser giurati nei giudizii penali, di essere ammissibili a pubbliche funzioni ed impieghi sì civili che militari, di far petizioni al Parlamento, ecc. — Per potere esercitare tali diritti richiedesi in generale di essere maschi e maggiori di età e di godere dell'esercizio dei diritti civili in tutta la loro pienezza, e ciò oltre alle speciali condizioni prescritte per l'esercizio di ciascuno di questi diritti (Borda, *Man. Diz. d'amministr.*, v. *Diritti civili e civico-politici;* Vigna e Aliberti, *Diz. di diritto amministr.*, v. stesso, ecc. — Cattaneo e Borda, *Comm. al cod. civ. it.*).

(3) Il presente articolo arreca una grande idea progressiva, liberale e generosa: starà al tempo ed all'esperienza il decidere della maggiore o minore convenienza di codesta innovazione fondamentale qui sanzionata. Hassi a sperare che non siasi fatta, come già in Francia, una falsa generosità corretta poi dal codice civile, come espone Troplong, Delle donazioni e dei testamenti, N. 733. — V. i Discorsi al Corpo legislativo di Francia sul progetto del codice civile (t. 1, p. 59 e seg., 73 e seg.), ove si tratta ampiamente la questione in vario senso. — Il presente articolo conferma ed allarga in sostanza l'abolizione dell'antico diritto di ubena o di albinaggio. — V. Merlin, v. Aubaine; Zachariae, t. 1, § 77: *Cours de code civil français.* — L'albinaggio riguardava, come altrove ho detto, principalmente l'esclusione degli stranieri dalle successioni. Quaranta circa erano gli Stati col quale il governo Sardo aveva trattati per l'abolizione di esso. — V. Tavola decennale di giurisprudenza, v. Albinaggio. —

La legge 14 luglio 1819 equiparò già ai francesi gli stranieri per le successioni e le donazioni (Zachariae, t. 1, § 68 e 79 e Troplong, Delle donazioni e dei test., N. 734 e segg.).

(4) Il presente articolo non distingue se il figlio sia nato nello Stato od in paese straniero: la legge bada soltanto all'origine paterna. — V. Fabro, Cod., l. IX, t. 30, def. 24. — Quest'articolo si riferisce pure al padre naturale che abbia riconosciuto il figlio per suo. — Il figlio segue la condizione del padre: Patris originem unusquique sequitur (leg. 7, *Cod. de incol.*).

(5) Riguardo all'applicazione di quest'articolo ai figli degli emigrati tenuti già per morti civilmente dalle leggi francesi della rivoluzione, sì severe contro di essi, vedasi Maleville, sull'articolo 10 del codice civile francese e Merlin, v. Emigrati. — In ogni tempo i figli di colui che perdette la qualità di francese sono stati ammessi a riprenderla, sottomettendosi a dimorare in Francia (Maleville, ivi, p. 21, t. 1). — È questo un principio oramai adottato da tutte le nazioni civili d'Europa. — Ivi.

(6) Vedasi Fabro, Cod. l. VI, t. 19, def. 18 coll'epigrafe De alienigenis et albinis; Merlin, v. Morte civile, § 2, n. 3 e v. Emigrati; Duranton, t. 1, N. 200. — *Albini sunt alibi nati*, cioè gli stranieri ad un dato Stato.

(7) È antica la massima e conforme alla legge di natura che: *Vulgo quaesitus matrem sequitur;* come quell'altra che: *Vulgo concepti dicuntur qui patrem demonstrare non possunt.* — L'ultimo alinea di quest'articolo riguarda i fanciulli esposti, ossiano proietti, rispetto ai quali la legge 4 *Dig. de agnosc. lib.* diceva: *Necare videtur non tantum is qui partum praefocat, sed et is qui abjicit . . . . . et qui publicis locis, misericordiae causa exponit, quam ipse non habet.* — V. anche il titolo *Cod. de infant. expos.* — Un fanciullo esposto deve presumersi legittimo, giusta la massima: *Semper in dubiis benignora praeferenda sunt.* — V. Merlin, v. Esposizione di parto, N. 3. — Non si deve autorizzare la polizia a fare indagini sul padre e sulla madre di un esposto per timore di dar luogo ad infanticidii (Maleville, sull'articolo 58 del codice civile francese). — Il Fabro nella def. 20, l. VI, t. 19 del suo codice, dopo aver detto che: *Paternae originis domicilium et jus sequitur is quem in peregrinatione nasci contingit,* soggiunge: *Longe alia ratio est infantis ad publicum hospitale expositi, cujus parentes ignorantur; is enim civis ejus loci est, in quo expositus reperitur, quia nihil aliud est quod melius at commodius dici possit.* — Sulla legislazione piemontese relativa ai fanciulli esposti ed ai trovatelli vedasi la Tavola decennale di giurisprudenza, v. Esposti.

(8) L'animo o l'intenzione di perpetua dimora nello Stato (disponeva il codice civile albertino all'articolo 24) si presume se non vi è prova contraria, semprechè lo straniero abbia mantenuto il suo domicilio nello Stato per lo spazio non interrotto di 10 anni compiti: la sola residenza per occasione di commercio, ancorchè continuata per più di 10 anni, non basta a far presumere tale intenzione.

(9) La scelta od opzione fra la qualità di straniero o di cittadino, accennata in questo e nel precedente articolo 5, ha la sua ragione in ciò che nessuno può contemporaneamente appartenere a due nazioni o Stati, secondo gli autori di diritto internazionale. — V. Puffendorff, l. VIII, cap. IX; Grotius, l. II, cap. V, § 24; Wattel, passim, ecc. — Gli stabilimenti per causa di commercio fuori dello Stato non fanno presumere essersi abdicata la patria, ed il domicilio per sempre: questa è una questione di fatto da decidersi secondo le circostanze. Sarebbero gravi indizii dell'abbandono senza intenzione di ritorno la vendita di tutti i beni nel Regno, il trasporto dell'in-

tiera famiglia, moglie e figli, all'estero, l'interruzione di tutte le relazioni epistolari coi cittadini e simili. — Duranton, t. I, N. 185; Sirey, *Code civil annoté*, sull'art. 17. — Il vocabolo *riputato* adoperato in questo e nei precedenti articoli sembra equivalere a presunto, ma nel senso di presunzione legale e cogli effetti di essa, fra cui il principale di dispensare da ogni prova colui a favore del quale milita, salva talora la prova contraria (*a*). — Inoltre la disposizione di questo articolo sembra, secondo i principii, anche applicabile a chi fu soltanto concepito nel Regno. — V. Leg. 7, dig. *De statu hom.*, da cui il codice austriaco trasse la regola conforme al § 22, che poteva adattarsi letteralmente per canone generale, non creduto abrogato.

(10) È nota la regola: *Uxor sequitur statum mariti.* — L'articolo riportato e la regola si applicano pure alla moglie minore: *Habilis ad nuptias, habilis ad matrimonii consequentias* (Duranton, t. I, N. 188). — Su questo articolo vedasi Merlin, v. Francese; Pothier, *Du mariage*, N. 401 e segg.

(11) Giusta il citato § 30 del codice civile universale austriaco pel Lombardo-Veneto, per la concessione del diritto di cittadinanza si aveva riguardo al patrimonio, all'industria ed alla condotta morale del petente; nè altrimenti bassi a praticare quanto allo straniero che brami ottenere la cittadinanza italiana. V. Zachariae, t. 1, § 71. — Pothier (*Des persones*, p. 1.ª, t. II, sez. 3.ª) tratta diffusamente delle lettere reali di naturalizzazione, e degli effetti loro, dopo registrate. — V. pure Duranton, t. 1, N. 140 e segg.; Zachariae, loc. cit., e Merlin, v. Naturalizzazione. — Per l'esercizio dei diritti elettorali politici gli stranieri debbono ottenere la naturalizzazione per legge; ma agl'italiani delle provincie non aggregate al Regno d'Italia, basta la naturalizzazione per decreto reale (Legge elettorale 17 dicembre 1860, articolo 1). Per godere del diritto elettorale amministrativo lo straniero deve egualmente avere ottenuto lettere di naturalità; ma questa non è necessaria pei cittadini delle suddette provincie italiane, essendo essi per l'esercizio di tal diritto equiparati ai cittadini del Regno (Legge comunale 20 marzo 1865, articolo 17). — V. ancora l'articolo 40 dello Statuto fondamentale del Regno, in cui è prescritto che i deputati al Parlamento debbano essere sudditi del Re, cioè, cittadini che godano dei diritti civili e politici.

(12) Anche i Romani permettevano la spatriazione od emigrazione. — V. Cic. e Orat. pro Balbo, cap. 13. — Esso la chiamava il fondamento della più forte libertà. — V. Merlin. v. Francese e v. Emigrazione. — Per lo passato il carattere di suddito si teneva per indelebile se il Sovrano non scioglieva con apposito rescritto il vincolo relativo (articoli 36 e 37 del codice civile Sardo). La libertà dei cittadini era perpetuamente inceppata con violazione del diritto naturale.

(13) V. la legge del 20 marzo 1854 ed il relativo regolamento 31 marzo 1855 sulla leva militare e le altre leggi posteriori, e specialmente la legge 30 settembre 1875 ed il regio decreto 26 luglio 1876. — Chi impugna volontariamente le armi contro la

(*a*) A questo punto, osserva il Cattaneo nell'opera citata, non potersi troppo raccomandare a chi spetta di attenersi alla terminologia ammessa universalmente fin qui per evitare equivoci ed oscurità nelle leggi, siccome insegna Bacone da Verulamio nell'aforisma 8. — I migliori dizionarii danno alla parola *riputare* anche il significato stesso di quella *presumere*. Nè importa che l'articolo 20 del codice civile Sardo usasse già tale locuzione.

propria patria è punito coi lavori forzati a vita giusta l'articolo 169 del codice penale italiano del 20 novembre 1859.

(14) La qualità di cittadino si ricupera senza effetto retroattivo (Duranton, t. 1, N. 196; *Man. For.*, t. 1, pag. 102, Novara, 1838).

(15) Regolarmente la moglie di colui che perdette la sua qualità di cittadino, non perde perciò la propria, dovendo seguire ovunque il marito (Duranton, t. 1, N. 189). — Conf. però coll'articolo 11, 1.° alinea.

(16) V. il Comm. del codice di procedura civile del cav. Borsari.

(17) V. l'op. cit.

(18) V. l'op. cit.

(19) Qualunque violazione della legge penale è un reato. Il reato che la legge punisce con pene criminali è un *crimine:* il reato poi che la legge punisce con pene correzionali è un *delitto;* ed il reato infine che la legge punisce con pene di polizia è una *contravvenzione.* — Le pene criminali sono: la morte, i lavori forzati a vita, i lavori forzati a tempo, la reclusione, la relegazione e l'interdizione dai pubblici uffizii. Sono pene correzionali: il carcere, la custodia, il confino, l'esilio locale, la sospensione dall'esercizio dei pubblici uffizii e la multa. Sono pene di polizia: gli arresti e l'ammenda. Diconsi per ultimo pene accessorie: l'interdizione o la sospensione dall'esercizio di una carica od impiego determinato, di una determinata perfezione, negoziazione od arte; la sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, e l'ammonizione. Si noti però che secondo l'articolo 50 del codice penale italiano, nei casi espressamente determinati dalla legge l'ammonizione può aver luogo anche sola.

(20) Le leggi penali napoletane del 1819 non avevano una disposizione a questo riguardo; ma vi sopperiva la legge del 14 ottobre 1845, la quale estendeva le disposizioni dell'articolo 6 della procedura penale agli stranieri, che autori o complici dei reati che vi sono espressi, fossero arrestati nel Regno, o di cui si avesse la estradizione.

(21) Questi articoli parlano da quali circostanze dev'essere accompagnata la depredazione per costituire la grassazione; delle pene colle quali questa è punita, ecc.

(22) Questo articolo si esprime così: Il regnicolo, che avrà commesso in estero territorio un crimine a danno di un regnicolo o di uno straniero, ove rientri in qualunque modo nei regi Stati sarà giudicato e punito colle pene stabilite nel presente codice, le quali però potranno, secondo le circostanze dei casi, essere diminuite di un grado. — Tale disposizione si applicherà anche al caso in cui il regnicolo avrà commesso in estero territorio un delitto a danno di un regnicolo, se la parte offesa ne porti querela. — Lo stesso avrà luogo se il delitto sarà stato commesso in estero territorio a danno di uno straniero, semprechè nel paese a cui lo straniero appartiene si osservi eguale trattamento a favore dei regnicoli.

Giova qui riportare anche l'articolo 5 che dice: Il regnicolo, che avrà commesso in estero territorio un crimine contro la sicurezza dello Stato, o di contraffazione del sigillo, delle monete, cedole, obbligazioni dello Stato, o carte di pubblico credito equivalenti a moneta, sarà giudicato e punito in questi regi Stati secondo le disposizioni del presente codice.

(23) Tanto questo, che il seguente articolo contengono un'altra eccezione al carattere territoriale delle leggi di pubblica sicurezza. Somigliante disposizione mancava assolutamente nel codice napoletano del 1819, e nel codice penale francese. — I casi

espressi in questo articolo con la citazione degli articoli 596-600 relativi alla grassazione, sono tassativi: non possono essere estesi agli altri reati che lo straniero, entrato nel territorio del Regno, avesse potuto commettere all'estero. Agli altri casi provvede l'articolo seguente. — Venendo ora alla giurisprudenza dirò che nel dare facoltà il legislatore alla corte d'appello di diminuire la pena di un grado, secondo le circostanze nei casi preveduti dal presente e dal precedente articolo 6, conferì ad essa per ciò stesso il potere di apprezzare sovranamente le circostanze. Da cosiffatta valutazione non può quindi derivarne fondamento a cassazione.

(24) Ogni reato dà luogo ad una azione penale, e può anche dar luogo ad una azione civile pel risarcimento del danno recato. Quest'azione spetta al danneggiato od a chi lo rappresenta, e può esercitarsi contro gli autori, gli agenti principali ed i complici del reato; non che contro le persone che la legge ne rende civilmente responsabili, e contro i loro rispettivi eredi. — Osserverò ora che secondo questo articolo bisogna distinguere il doppio caso in cui si tratta di grassazioni, estorsioni violente e rapine, di cui si occupano gli articoli 569-600, e quello in cui non si tratta che di semplici delitti. Nell'uno come nell'altro caso i magistrati del Regno non possono procedere che nella doppia circostanza, che lo straniero, cioè, sia arrestato nel territorio nazionale, e che sia intervenuta offerta al governo del luogo ove fu commesso il crimine, ed il rifiuto di esso di riceverla. Ma v'ha una differenza fra i crimini designati ed i delitti in generale. Per quelli, nei limiti espressi dall'articolo, si procede sempre: per questi non si procede che sotto la condizione della reciprocità. E la restrizione è ragionevole, perchè non in tutti i codici le azioni che per noi costituiscono un delitto sono ritenute tali; e sarebbe assurdo che uno straniero, entrato nel Regno, si vedesse condannato per un'azione che nel suo paese è dal silenzio della legge ritenuta come un'azione lecita. Terminerò coll'avvertire che è principio inconcusso di gius internazionale, che ogni governo ha la facoltà di esercitare il potere legislativo e giudiziario nell'ambito del suo territorio sopra tutti gli individui indistintamente, nazionali o stranieri, e questi o domiciliati o residenti di passaggio. — Cessa tale facoltà quando prima della condanna il delinquente si rifugia nel seno della propria nazione, nel qual caso il governo del luogo del commesso reato non ha che a domandare l'estradizione, se esiste trattato politico che lo consenta, ovvero trasmettere gli atti all'altro governo. — Sentenza 16 novembre 1846 della Corte suprema di Napoli.

(25) Tratto argomento dalla combinata disposizione generale dell'articolo 6, con la disposizione eccezionale sancita in questo articolo, fu giudicato che il regnicolo, il quale per reato commesso in estero Stato, fu dal tribunale straniero condannato, e fuggì dal luogo di pena prima di averla scontata, è passibile di nuovo procedimento, e condanna innanzi i tribunali dello Stato. In tal caso egli ha diritto che siagli tenuto conto nella nuova condanna della pena già sofferta.

(26) A determinare la giurisdizione sorge la questione di sapere quale propriamente si dica reato militare. — Nella naturale accettazione del vocabolo parrebbe doversi dire reato militare quello, che, per sua natura, non può esser commesso che dai militari, per esempio, la diserzione, l'abbandono della consegna, le vie di fatto verso i superiori e simili. Nondimeno vi sono reati commessi da non militari che van giudicati militarmente e secondo le prescrizioni del codice penale militare (articolo 214 e seg. del codice penale militare); e v'hanno altri reati commessi da militari, e che possono essere egualmente commessi da persone non militari, i quali van sottoposti

ai tribunali ordinarii (articolo 316 e seg. del codice penale militare). Di qui deriva non doversi dalla lettera di quest'articolo conchiudere che le leggi penali ordinarie non sieno applicabili ai militari. I fatti ai quali questo articolo dichiara inapplicabile il codice penale comune non sono i reati commessi in ogni caso dai militari, ma sibbene i reati militari, il che è ben diversa cosa. Osserverò per ultimo colla giurisprudenza che il presente articolo cessa d'avere effetto quando è in virtù di una disposizione della legge militare, che si ha ricorso al codice penale comune; che la giurisdizione militare non comincia a colpire il giovane soldato, se non dal momento in cui ha ricevuto l'ordine di partenza; che il primo delitto militare che egli può commettere è l'insubordinazione a tale ordine; che il militare imputato di furto commesso sulla stessa strada, e seguitando la tappa seguita dal corpo, di cui fa parte, e da cui non si era allontanato, che momentaneamente, è giudicabile dal consiglio di guerra; che le vivandiere e lavandaie di reggimento sono legalmente incorporate all'armata, e soggette quindi ai consigli di guerra pei delitti che commettono sia in tempo di pace, che in tempo di guerra; che gl'individui componenti la milizia comunale, quando sono in attività di servizio militare, sono assimilati alle truppe di linea, e conseguentemente soggetti ai tribunali militari in ragione dei reati che commettono durante il loro servizio; che infine non vanno soggetti alla giurisdizione militare, i militari che non sono in attività di servizio.

(27) Queste dichiarazioni sono:

1.° Le dichiarazioni di chi, essendo riputato straniero, può eleggere la cittadinanza italiana;

2.° Le dichiarazioni di chi, essendo riputato cittadino italiano, può eleggere la qualità di straniero;

3.° Le dichiarazioni di rinunzia alla cittadinanza italiana.

(28) V. i primi due numeri della nota precedente, ove appunto sono riportate le dichiarazioni di cui è parola in quest'articolo.

(29) Il numero 4 di quest'articolo comprende le dichiarazioni di aver fissato o di voler fissare nel Regno il domicilio.

(30) Ho ricordato più volte la parola domicilio; è bene che io ne dica alcunchè. — Le modificazioni che subisce la personalità giuridica non derivano soltanto dalla origine, ma anche dal domicilio. — Tutti gli uomini, meno rade eccezioni, si trovano naturalmente spinti, sia dalla forza delle abitudini (il Testo dice: *Difficile est sine domicilio esse quemquam, nisi si quis, domicilio relicto, naviget vel iter faciat, quaerens quo se conferat*), sia dalla necessità della fatica e del lavoro, sia dai vantaggi della proprietà, sia dalla influenza delle più dolci e rare affezioni della famiglia a fermarsi in un luogo determinato, al quale si trovano strettamente legati, come da una specie di vincolo morale. Laonde per istabilire il domicilio di una persona la legge non ha di mestieri che di constatare questo fatto, questo legame, cioè, questo vincolo morale. Là dove uno vive e costantemente dimora, e dove forma il centro di tutti i suoi affari e di tutte le sue relazioni giuridiche, ivi è certamente il suo domicilio. *Domicilium*, dice il Testo, *est ubi quis negotiatur, contrahit, festos dies celebrat: ubi rerum et fortunarum suarum summam constituit, unde non est discessurus, si nihil avocet, unde cum profectus est, peregrinari videtur.* È in questo senso che debbono essere intese le disposizioni contenute nei codici moderni, i quali ci dicono che il domicilio del cittadino per quanto risguarda l'esercizio de'suoi diritti, è nel luogo dove egli ha il suo

principale stabilimento. Così il codice Albertino; così le leggi civili napolitane, il codice francese, ecc.

Se non che questa parola *stabilimento* non dev'essere presa in quella significazione limitata e ristretta che stà a denotare quei luoghi destinati alla istruzione, alla educazione ed alle opere od industrie pubbliche e private; ma sibbene nella significazione più ampia e generale, che indica un centro qualunque di affari per rispetto a tutti gli uomini di qualsiasi posizione sociale. Questo concetto è stato felicemente espresso nel nostro codice, laddove si dice che « il domicilio civile di una persona è nel luogo in cui essa ha la sede principale de'proprii affari ed interessi. » Donde si rileva che il domicilio altro non è che la sede legale della persona. Ho detto testè che si ha il domicilio nel luogo dove taluno risiede costantemente; ma questa residenza costante non esclude, nè un'assenza di qualche giorno, nè un cambiamento ulteriore. Per costituire il domicilio giuridico basta che non si abbia per il momento la intenzione di volere altrove trasferire la sede dei propri affari ed interessi. Dal che risulta la sostanziale differenza che esiste tra questo e la residenza, non essendo essa mai accompagnata dalla intenzione attuale di stabilità e di perpetuità. Questa è tutta materiale e di fatto; il domicilio è una cosa intellettuale ed astratta. È una creazione giuridica: è un effetto della legge.

Ecco perchè si dice che il domicilio civile di una persona è nel luogo in cui essa ha la sede principale dei propri affari ed interessi; in cui esercita i proprii diritti civili e politici: *ubi uxorem, liberos, tabulas, instrumentum rei domesticae habet;* — laddove si dice che la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale, ossia stabile permanenza, indipendentemente dallo esercitarvi i suoi principali affari ed interessi. — Osserverò adesso che oltre il domicilio e la residenza evvi anche la dimora, la quale è nel luogo in cui la persona si trova, senza intenzione di trattenervisi stabilmente. Da tutto ciò risulta ancora che si può avere più di una residenza, ma non più di un domicilio vero e proprio. Un esempio chiarirà meglio il concetto del domicilio, della residenza e della dimora giuridica della persona. Io ho casa di commercio a Torino; ecco il mio domicilio: ma son solito di stare a Genova; ecco la mia residenza, e, andando a Torino, mi fermo sovente per qualche settimana in Alessandria; ecco la mia dimora. Giova osservare altresì che la moglie segue il domicilio del marito, purchè non ne sia legalmente separata, e lo conserva rimasta vedova che sia: *Mulieres*, dice il Testo, *ex persona mariti domicilium habent; et viduae mariti domicilium retinent, sicut et dignitatem.* Infatti è una conseguenza necessaria della intimità del vincolo che li lega, e che fa di due, quasi direi, una sola persona, che la sede principale degli affari e degl'interessi della moglie non possa essere un luogo diverso da quello del marito. Dal giorno della celebrazione del matrimonio, ancorchè questa avvenga in luogo diverso da quello dove è domiciliato il marito, essa acquista immediatamente il domicilio presso di lui: effetto questo che non può distruggersi nemmeno per ispeciali convenzioni, non potendo il marito renunziar mai alla potestà maritale, avendo anzi il diritto di poter sempre richiamare presso di sè la moglie. Se non che sotto l'impero della legge francese, si dubitò se potesse averne uno diverso la moglie legalmente separata; e molte ragioni si addussero e pro e contro; ma il nostro codice ha tolto di mezzo questo dubbio, dichiarando esplicitamente all'articolo 18 che la moglie *che non sia legalmente separata*, ha il domicilio del marito, e divenendo vedova lo conserva, finchè non ne abbia acquistato un altro. Osserverò

inoltre che il minore non emancipato (ossia non liberato dalla patria potestà) ha il domicilio del padre (*Placet etiam*, dice il Testo, *filiosfamilias domicilium habere posse, non utique ubi pater habuit, sed ubicumque ipse domicilium constituit*) o della madre o del tutore, e che il maggiore interdetto ha il domicilio del tutore. Di più non è inutile avvertire che se uno ha degli affari speciali in un luogo diverso dal suo domicilio, egli può, esprimendone la sua intenzione in iscritto, eleggere quel luogo per domicilio speciale di tali affari. Il litigante, a mo' d'esempio, ha il suo domicilio nell'ufficio del procuratore, che lo rappresenta, ed ove gli devono essere intimati gli atti.

Dopo di ciò per completare quello che ho detto intorno al domicilio, non mi resta altro che aggiungere alcune considerazioni sulla sua costituzione, sulla sua rinunzia e sulla importanza pratica del medesimo. Avrei da dire però tante e tante altre cose; ma questo non è il luogo opportuno.

La costituzione del domicilio colle sue conseguenze giuridiche pertanto risulta dalla volontà libera congiunta al fatto della abitazione; nè ciò involge contraddizione con quello che ho detto testè, che, cioè, il domicilio è una cosa tutta intellettuale ed astratta, del tutto indipendente dal fatto della abitazione. E vaglia il vero. Il domicilio non si perde per una assenza precaria e momentanea; esso è come il possesso, si conserva *solo animo*, colla sola volontà, la quale si presume sempre, fino a che non se ne manifesti una contraria. Ma nel costituirlo una semplice dichiarazione di volontà, disgiunta dal fatto dell'abitazione nulla concluderebbe: *Quum neque animus sine facto, neque factum sine animo ad id sufficiant;* poichè, come osserva Argentraeus: *Consilio simul et facto constituitur domicilium, nec alterum sine altero sufficit.* Anche la libertà è un elemento tanto essenziale in questa materia, che solo il diritto pubblico può imporre limitazioni e restrizioni (per esempio, col domicilio coatto), giammai il diritto privato. Laonde se si facesse un legato sotto la condizione di un determinato domicilio, essa si dovrebbe ritenere come non scritta. Ora, siccome nessuno può essere obbligato ad abitar sempre in uno Stato, poichè, dice Racquet, *jus mutandae civitatis ex voluntate pendet;* così, e a più forte ragione, nessuno può essere obbligato ad aver sempre uno stesso domicilio (*Nihil est impedimento*, nota Marcello, *quominus quis ubi velit habeat domicilium, quod et interdictum non sit*): lo si può quindi cambiare: la qual cosa si fa trasferendosi in quel luogo che si sceglie per nostra sede principale, facendone però espressa dichiarazione, tanto all'uffizio dello stato civile del comune che si abbandona, che a quello del comune in cui si stabilisce la nostra nuova sede principale.

Se non che si può cambiare anche tacitamente, vale a dire, compiendo atti che ne dimostrino la intenzione, come sarebbe, fissando altrove la sede dei propri affari ed interessi. Noterò ancora che il domicilio determina la giurisdizione e la competenza; determina il luogo dove si apre la successione; forma il punto principale nella materia della assenza; determina l'ufficio in cui devono per regola generale essere registrati certi atti dello stato civile; determina l'uffiziale competente per la celebrazione del matrimonio e determina il luogo dove se ne debbono fare le pubblicazioni. Di più il domicilio dei genitori fissa il luogo nel quale si apre la tutela dei figli minori: oltracciò il domicilio si riconnette anche colla materia delle ipoteche e delle obbligazioni.

Terminerò ora coll'avvertire quanto disponevano le leggi romane intorno all'argo-

mento. E prima di tutto dirò che esse per domicilio ritenevano quel luogo, *ubi quis larem, rerumque ac fortunarum suarum summam constituit, unde rursus non sit discessurus, si nihil avocet; unde cum profectus est, peregrinari videtur: quod si rediit, peregrinari jam destitit; l. 7. C. de incol., etc.* Perciò la sola dimora in qualche luogo non costituiva per esse leggi il domicilio; l. 3, C. tit. cit.; e quegli che per oggetto di studii dimorava in qualche luogo, non per questo poteva dirsi avere ivi il suo domicilio, a meno che non si fosse ivi stabilito per dieci anni interi: *Nec ubi studiorum causa, nisi X annis transactis;* l. 2, C., tit. cit. Poteva però taluno avere domicilio in due luoghi, se nell'uno e nell'altro di essi avesse eguali stabilimenti: *Duobus locis domicilium quis habere potest;* l. 6, § 2, D. ad municip., et de incol. Perciò quegli che esercitava più negozii di eguale importanza in più luoghi si riteneva avere più domicilii: *Saltem et pluribus, si in his ex aequo negotietur;* l. 5, D. tit. cit. Benchè poi il figlio di famiglia seguisse la originaria cittadinanza del padre (l. 6, D., § 1, tit. cit.), tuttavia poteva egli avere un domicilio proprio. *Placet etiam filiosfamilias domicilium habere posse;* l. 3, D., tit. cit. Del resto era permesso scegliersi a volontà quel domicilio che più piacesse, a meno che non vi ostasse qualche divieto: *Ubi velit, modo ei interdictum non sit;* l. 31, D., tit. cit. Ma colla nuda dichiarazione, senza aggiungervi il fatto, non si trasferiva il domicilio: *Re et facto domicilium transfertur, non nuda protestatione;* l. 20, D., tit. cit. *et ibi Glos.:* nè il possesso di una casa in un'altra città costituiva il domicilio: *Nec ubi sola domus possessio est;* l. 17, § 13, D., tit. cit. I senatori avevano il loro domicilio nella capitale: *Senatoria dignitas domicilii adjectionem dedisse, potius quam permutasse videtur;* l. 11, *de senat. dign. dictum;* l. 8, *C. de incol.* Le donne poi seguivano la condizione ed il domicilio dei loro mariti: *Mulieres ex persona mariti domicilium habent;* l. 13, *C. de dign. scilicet post. ibid.* La vedova riteneva il domicilio del marito defunto; ma passando ad un secondo matrimonio seguiva il domicilio del nuovo marito: *Viduae mariti domicilium retinent, sicut et dignitatem;* l. 22, § 1, D., *ad municip. et de incol.* La sposa o vogliasi dire semplicemente promessa, fidanzata, non mutava però domicilio, finchè non avesse contratto il matrimonio; l. 32, D., tit. cit. Il rilegato inoltre aveva l'interinale necessario suo domicilio nel luogo ov'era stato rilegato; l. 22, § 3, D., tit. cit. Il soldato infine si riteneva domiciliato nel luogo della sua dimora, quando non possedeva cosa alcuna nella sua patria: *Miles ibi domicilium habere videtur, ubi meret, si nihil in patria possideat;* l. 23, § 1, D., tit. cit.

A titolo di appendice credo opportuno aggiungere quanto segue:

Il trasferimento della residenza in altro luogo con intenzione di fissarvi la sede principale dei proprii affari produce cangiamento di domicilio; ma tale intenzione deve provarsi colla doppia dichiarazione fatta all'ufficiale dello stato civile del comune che si abbandona, ed a quello del comune in cui si fissa il domicilio, o con altri fatti valevoli a dimostrarlo (articoli 16 e 17 del codice civile; articoli 44, 47 e 49 del regio decreto 15 novembre 1865 sullo stato civile).

La moglie non legalmente separata, ha il domicilio del marito, e lo conserva divenendo vedova, fino a quando non ne abbia acquistato un altro; il minore non emancipato ha il domicilio del padre o della madre o del tutore; il maggiore interdetto ha il domicilio del tutore (articolo 18 del codice civile).

Si può eleggere domicilio speciale per certi affari od atti, ma questa elezione deve risultare da prova scritta (articolo 19 del codice civile) (*a*).

In relazione poi al disposto degli articoli 40 e 140 del codice di procedura civile, quando si elegge domicilio in un comune bisogna distinguere se siasi anche o no indicata la persona o l'ufficio presso cui il domicilio si elegge, perchè nel primo caso l'elezione produce l'effetto che tutte le notificazioni relative all'atto per cui si fece l'elezione possono eseguirsi al domicilio eletto, salvochè la persona presso cui fu fatta la elezione di domicilio fosse quella a cui istanza si fa la citazione, oppure che fosse morta la persona o fosse cessato l'ufficio presso cui ebbe luogo la elezione, mentre se non fu indicata la persona o l'ufficio presso cui il domicilio si elegge, la elezione non fa che determinare la competenza.

(31) V. il mio Trattato legale dell'amministrazione del comune, p. 113 e segg.

(32) V. l'op. cit., luogo cit.

(33) Le formalità stabilite dall'articolo 100 non si esigono a pena di nullità: dire che un matrimonio sarà valido, purchè sia celebrato secondo le forme stabilite nel luogo di esso (secondo l'antica regola *locus regit actum*), e purchè si siano fatte nel Regno le pubblicazioni indicate, non è dire che un matrimonio celebrato nelle forme in uso nel paese straniero sia nullo, se non è stato preceduto dalle pubblicazioni; non si può indurre una nullità da un solo argomento *a contrario* nel caso. — Zachariae, t. II, § 468, § 2, testo e note. — V. anche Merlin, v. Pubblicazioni di matrimonio. — Aggiungasi che la celebrazione del matrimonio senza le prescritte precedenti pubblicazioni è vietata dal nostro codice colla comminatoria di una pena (articolo 123); il che lascia supporre che il matrimonio contratto contro il divieto sia bensì illecito, ma non nullo. — Vi sono però opinioni contrarie appoggiate a gravi ragioni. — Il termine per la registrazione prescritto dall'articolo 101 non è perentorio, tanto più essendosi ora apposta una sola multa alla trasgressione; ed è sentimento comune in Francia potersi far seguire la registrazione o trascrizione dell'atto, come si spiega quel codice civile nei succitati articoli, anche dopo la morte degli sposi o di uno di essi, e così dopo lo scioglimento del matrimonio (Zachariae, loc. cit.); ma in tutti i casi, passato il termine, si esige un'autorizzazione giudiziale (Merlin, v. Matrimonio, sez. III, § 1, N. 3). — Regolarmente però ritiensi in Francia che il difetto della trascrizione suddetta impedisce che il matrimonio produca tutti gli effetti civili nello Stato, per esempio, quello dell'ipoteca legale (cit. aut., con Duran-

(*a*) Modulo di elezione speciale di un domicilio per certi affari od atti.

Milano, venti gennaio mille ottocento settantotto.

Colla presente scrittura, io sottoscritto Ferdinando C. del fu Giacomo, possidente domiciliato in Milano, dichiaro di eleggere il mio domicilio civile in Firenze, presso il signor Francesco B., via . . . . . N.° . . . . per tutto quanto si riferisce all'acquisto dei bozzoli, alla filatura dei medesimi, non che alla vendita della seta, da farsi in Firenze, autorizzando il mio procuratore signor Luigi N. a farne consapevole la Camera di commercio, come pure le autorità, di questa mia elezione; e ciò per tutti i conseguenti effetti di legge pel disposto degli articoli 40 e 140 del codice di procedura civile rilasciandogli a tal'uopo la presente scrittura.

FERDINANDO C.

ton, t. 1, N. 827) (*a*). — Sull'assioma forense già citato *locus regit actum*, ricevuto oggidì universalmente contro il rigore del diritto romano, ma per comune utilità delle nazioni e del commercio, è bene vedere Troplong (Delle donazioni e dei testamenti, N. 527, 1736) colla dissertazione di Voet (*tit. de statutis*, N. 10 e 13), ove conchiude che: *adhibenda sunt solemnia loci in quo actus geritur, idque magis ex comitate* (cortesia, o, diremo, reciprocità) *quam rigore juris*. — Gli agenti diplomatici o consolari presso ciascuna nazione per lo più hanno facoltà di ricevere gli atti, compresi i matrimonii dei nazionali, osservate le formalità del codice.

(34) La capacità personale degli stranieri si regola colle leggi del loro paese (Zachariae, t. II, § 469; Duranton, t. I, N. 819). — Un monaco straniero con voti solenni che ostano al matrimonio, non può ammogliarsi in Francia, quantunque in generale tali voti non sieno più d'impedimento al coniugio in quello Stato, e ciò per non avere la capacità personale (Merlin, v. Matrimonio, § 6, N. 6, v. sup.). — Lo stato e la capacità delle persone sono talmente rette dalla legge dello Stato cui appartengono, che i tribunali possono annullare atti dello stato civile, matrimonii, legittimazioni, ricognizioni di figli naturali, ecc., passati fuori di esso, quantunque pienamente regolari nella forma, e validi nel fondo secondo le leggi del luogo (Sirey, *Code civil annoté*, art. 3, al N. 9). — V. Tavola decennale di giurisprudenza, v. Capacità di persona; Bettini, vol. II, p. 593; Merlin, v. Età maggiore, § 5. — La legge che attribuisce un certo stato ad una persona è personale (V. ivi, e Voet, *De statutis*, N. 7 *et seq. late*, e dopo lui Richeri, *Jurisprud.*, t. I, § 264 ad 350). — Ciò riguarda specialmente la capacità quanto all'età ed alla dipendenza personale del padre.

(35) La frase *incaricati di una missione all'estero* comprende così gl'impiegati diplomatici propriamente detti, come quelli dei consolati, e quegli altri che per un interesse dello Stato si trovassero in servizio fuori del territorio.

(36) Quest'articolo corrisponde all'articolo 832 del codice italiano abrogato di procedura penale, nel quale però mancava l'ultimo alinea che trovasi sotto l'articolo vigente.

« Riguardi di pubblico interesse, dice la relazione sul codice attuale, consigliarono le facilitazioni introdotte nelle verificazioni giudiziali pei casi di reato commesso all'estero, e di cui sta tuttavia ignoto e fuggitivo l'autore, e nei casi in cui si tratta di preparare le basi per fare o secondare una domanda di estradizione, favorendo così notabilmente la reciproca assistenza internazionale. »

In applicazione del presente articolo abbiamo le massime seguenti, che meritano speciale menzione.

Il suddito che condannato all'estero è fuggito dal luogo della pena, è arrestato e giudicato nello Stato, ha diritto che siagli tenuto conto della pena già sofferta, nella nuova sentenza. — Può darsi lettura di esami scritti di testimoni stranieri sentiti nel giudizio fatto all'estero. — Sentenza di Corte di cassazione 2 gennaio 1857.

La legge di procedura penale non impone l'obbligo della citazione e della personale comparizione al dibattimento di testimoni di estero Stato colà dimoranti, e che non ebbero mai domicilio nel nostro. Se l'art. 832 (corrispondente all'attuale) accenna a

(*a*) S'avverta che fra tutti gli autori che si occuparono di questa materia, si considera come il migliore il Duranton (V. Zachariae. t. II, § 468 in fin., note).

norme per l'audizione di testi in estero Stato, non fa parola di testimoni esteri da citarsi a comparire davanti a tribunali del regno, nè quindi dà regola a tal riguardo. La legge accorda al giudice la facoltà di far dare lettura delle deposizioni assunte all'estero. — Sentenza di Corte di cassazione 28 dicembre 1859.

(37) La sola differenza che esista fra il riportato articolo e l'articolo 6 della procedura penale napoletana del 1819 sta in ciò, che l'addove per questa l'esercizio dell'azione penale era facoltativo, ed il Nicolini dice, il solo caso, in cui l'azione pubblica fosse restata facoltativa (procedura penale; p. II, § 758), pel codice italiano è divenuta obbligatoria. — Mentre nell'articolo 3 si tratta della estensione della legge penale rispetto al tempo ed altrove della sua efficacia rispetto alle persone, in questo articolo la legge si occupa della sua efficacia rispetto allo spazio. — Il principio territoriale è di sua natura un principio universale, in quanto che richiede che ciascuna nazione si costituisca organo del diritto: onde ciascuno Stato dev'essere indipendentemente dagli altri sovrano nel suo territorio; e la legge è di sua natura territoriale come manifestazione della sovranità dello Stato ed obbliga tutti indistintamente sieno cittadini. sieno stranieri a nome dell'unità e della imparzialità della giustizia (Pessina; Tratt. elem. sul dir. pen.; p. II, § 11). La sola eccezione a questo principio sta per le leggi relative allo Stato e capacità giuridica delle persone, le quali furon dette accompagnare l'individuo come l'ombra il corpo, essere *ossibus haerentes*. Per cui sommamente territoriale è la legge penale, nel senso che essa colpisce egualmente tutti gl'individui che si trovano sul territorio dello Stato, siano nazionali o stranieri. — Territorio di uno Stato dicesi legalmente non il solo spazio di terra sul quale la nazione è posta, ma qualunque altro luogo ove sventola la bandiera nazionale; quello occupato da un esercito nazionale; i luoghi ove siedono in paese straniero i consolati e le ambascerie nazionali; quel tratto di mare detto proximum o territoriale, i cui limiti son segnati dall'estensione del tiro del cannone; le navi appartenenti alla nazione, dovunque si trovino, quando son navi da guerra, e nel mare liberum, quando sono mercantili (Pessina; op. e l. cit.). — Un'eccezione al principio dell'efficacia territoriale della legge penale leggesi nella disposizione di questo articolo. La ragione di essa sta nei grandi interessi che i crimini ivi enumerati compromettono; nasce dal principio della legislazione romana, che cioè lo Stato abbia il diritto di perseguire i suoi nemici diretti dovunque si trovino.

(38) Questo articolo che è identico all'articolo 7 della procedura penale napoletana del 1819, quanto alla prima e seconda parte, ne differisce in ciò che il detto articolo 7 supponeva il solo caso di misfatti commessi da regnicoli fra loro, e, messa la ipotesi della diversità di pena fra i due territorii, applicava la più mite. Un decreto poi del 22 dicembre 1834 disponeva che in questo caso potevasi, secondo le circostanze, diminuire di un grado le pene fissate. — All'apparente maggiore benignità delle leggi napoletane, risponde oggi il codice italiano con la somma mitezza generale delle pene inflitte. — È questa una seconda eccezione al principio del carattere territoriale delle leggi penali. — Osserverò infine colla giurisprudenza che l'ultima parte dell'alinea 1.° di questo articolo lascia libero e facoltativo ai giudici, e non fa un obbligo per essi di discendere nella relativa applicazione della pena ad un grado inferiore; che il regnicolo, che per reato commesso in estero Stato, fu dall'estero tribunale condannato, e fuggì dal luogo di pena prima di averla scontata, è passibile di nuovo procedimento e condanna innanzi i tribunali italiani (conseguenza questa dell'articolo 10);

che il presente articolo è rettamente applicato a regnicolo che commette un crimine all'estero, e poi ritorna, senza che se ne sia chiesta l'estradizione; che è punibile ai termini delle leggi dello Stato la denunzia calunniosa mandata ad autorità estere; che trattandosi di determinare la competenza, in ordine ad un nazionale, che si è reso colpevole all'estero, fra i magistrati dello Stato e gli esteri, nel valutare se il reato vesta i caratteri di crimine o di delitto, le norme debbono esser desunte dalla legislazione più favorevole all'imputato.

(39) Giova qui avvertire che pei reati preveduti dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del codice penale era assurdo ritenere la competenza, considerando il luogo del commesso reato, giacchè questi reati sono commessi da regnicoli o da esteri fuori il territorio dello Stato, come si osserva dalla lettura dei suddetti articoli: quindi la consegna dell'imputato o il suo arresto, non che il suo domicilio costituiscono la competenza. Ma per non derogarsi per quanto è possibile il principio generale della competenza, la Corte di cassazione potrà sulla domanda del pubblico ministero rimettere la cognizione della causa a quel magistrato più vicino al luogo del commesso reato.

(40) Si dice valersi degli atti fatti all'estero nel senso di servirsene come mezzi di convinzione e di prova. Questa è per la maggior parte dei casi una indeclinabile necessità: la legge però adopera termini assai generali, perchè la quistione è sempre di fatto, e non potrebbe prevedersi. Si lascia dunque alla discussione delle parti ed alla scienza e coscienza dei giudici il determinare la natura degli atti seguiti all'estero, la loro forza probatoria, le garanzie di cui sono rivestiti, la capacità di chi li compilò. L'alinea di questo articolo 33 contempla un caso che è manifestamente estraneo alla procedura criminale. Quando non v'ha azione penale da esercitarsi, la indennità dovuta alla parte danneggiata deve liquidarsi dai tribunali civili nelle ordinarie vie della contenziosa giustizia. — Fu deciso che il suddito sardo il quale, per reato commesso in estero Stato fu da estero tribunale condannato, e fuggì dal luogo di pena prima di averla scontata, è passibile di nuovo procedimento e condanna dai tribunali sardi. Se i testi citati non compariscono, se, fatta istanza dal pubblico ministero per la lettura delle deposizioni scritte fatte all'estero, nasca questione sulla regolarità delle citazioni dei testi, la Corte che sul fondamento della facoltà spettantele di valersi degli atti fatti all'estero, senza esaminare, nè sciogliere la proposta eccezione, manda procedersi oltre e darsi lettura delle deposizioni scritte, disconosce il vero concetto dell'articolo 33 del codice di procedura penale, viola i diritti della difesa ed il sistema della prova orale (Sentenza 14 luglio 1856 della Corte di cassazione di Torino). La stessa Corte di cassazione ha inoltre dichiarato che il presidente che ordina la lettura di atti processuali compilati all'estero, e di altri documenti relativi al reato commesso dall'accusato, non all'estero, ma nello Stato, e la ordina per semplice schiarimento, in forza del suo potere discrezionale, non viola gli articoli 32 e 33 del codice di procedura penale. Anche dagli schiarimenti ottenuti per tal mezzo può il magistrato trarre elemento di convincimento. La legge accorda al giudice la facoltà di far dare lettura delle deposizioni assunte all'estero.

(41) Gli atti fatti all'estero possono essere rilevati dal magistrato competente, e siccome un reato che è punito nell'estero non potrebbe essere punito nel regno italiano, così quegli atti, di cui sopra è parola, possono offrire mezzo di risarcimento dei danni che vennero cagionati dal reato.

(42) Potendo, come tutte le leggi, anche l'articolo in esame e le convenzioni diplo-

matiche dar luogo a dubbiezze pratiche, il giudice non assumerà di deciderle per propria sola autorità; e perciò farà sempre rapporto nelle forme da questo articolo stabilite, quando non sia evidentissimo che le autorità dello Stato avessero a rimanere estranee all'affare.

(43) Le denuncie o querele le quali contengono dei reati commessi all'estero, ma che gli autori vengono nel regno puniti, sono ricevute da qualunque giudice: però debbono informarne il procuratore del re, il quale a sua volta ne informa il procuratore generale da cui dipende.

(44) Il militare sotto le bandiere in estero paese è assente nel senso di quest'articolo; e il magistrato ha facoltà di far leggere le sue deposizioni scritte, quando lo creda utile allo scuoprimento della verità (sentenza 11 agosto 1848 della Corte di cassazione di Torino): così pure lo è un marinaio a bordo di un vapore che fa viaggi periodici. L'assenza di un teste per dar luogo alla lettura delle di lui deposizioni scritte, basta si verifichi al momento dei dibattimenti. I dati dai quali emana la prova dell'assenza del teste, non possono formare oggetto di discussione davanti il magistrato di cassazione (Sentenza 29 novembre 1849 della Corte di cassazione cit.). — La più pronta e più ovvia constatazione dell'assenza dei testimoni è l'attestazione prescritta dall'articolo 164 del codice di procedura penale, pure non può aversi come regola tassativa, sicchè venga escluso ogni altro mezzo di prova (Sentenza 1.° maggio 1852 della Corte di cassazione cit.).

La legge del processo penale non impone l'obbligo della citazione e della personale comparizione al dibattimento di testimoni di estero Stato, colà dimoranti, e che non ebbero mai domicilio nel nostro. Se l'articolo 832 del codice di procedura penale accenna a norma per l'audizione di testi in estero Stato, non fa parola di testimoni esteri da citarsi a comparire davanti ai tribunali del regno, nè quindi dà regola a tal riguardo. La legge accorda al giudice la facoltà di far dare lettura delle deposizioni assunte all'estero (Sentenza 28 dicembre 1859 della Corte di cassazione cit.).

(45) Giusta l'articolo 33 del codice civile, in qualunque materia, escluse quelle di commercio, lo straniero che sia attore, se non ha domicilio fisso nei regii Stati sarà tenuto di dare cauzione pel pagamento delle spese e dei danni ed interessi risultanti dal processo, quando non possiede nello Stato beni stabili di un valore sufficiente ad assicurare il pagamento, salvo che nel paese dello straniero si pratichi altrimenti verso i regii sudditi. — L'articolo sopra riportato del codice di procedura penale spiega che il principio della parità di trattamento non deve prevalere alla disposizione che concerne il deposito delle spese occorrenti alla parte civile nei giudizii criminali. Ciò, osserva il Giuriati nel suo Commentario del codice di procedura penale, è giusto; posciachè è regola di diritto pubblico che gli stranieri non godano giammai, nè in alcuno Stato, maggiori diritti dei cittadini.

(46) In questo articolo, averte il professore avvocato Vismara nel suo Commentario al codice penale militare del 28 novembre 1869, la legge fa eccezioni e distinzioni. Eccezione del principio di territorialità, che regola ogni norma di giurisdizione: ciò colla sanzione penale ai reati commessi fuori del proprio territorio; sanzione reclamata dal bisogno di rigorosa disciplina, in quanto che il reato commesso all'estero sarebbe fonte di grave scandalo alla milizia, a cui appartiene il soldato delinquente. Pongasi, per esempio, che questi pubblicasse in estero territorio, colle stampe e sotto la propria firma, ingiuriose dichiarazioni contro un proprio superiore: cer-

tamente un tal fatto arrecherebbe grave danno morale nel nostro Stato alla disciplina dell'esercito. — Fa distinzioni poi della qualità nella quale un militare trovasi all'estero, ed alla natura del reato. — Per la qualità, se un militare trovisi all'estero con una licenza, o piuttosto vi si trovi spedito dal governo: nel primo caso gli si può diminuire d'un grado la pena: nel secondo caso no. Per la natura del reato, essendo d'immensa importanza al governo di tener rannodati più fortemente i vincoli della militare disciplina, trovandosi sopra suolo straniero, sul quale certamente possono mancargli quei mezzi per ristabilirla, se alterata, che non avvenga nel proprio Stato, nel quale oltre ai mezzi di tutta la forza militare di cui può disporre, può calcolare anche e sull'appoggio morale della pubblica opinione e sul concorso dell'autorità politica: quindi l'insubordinazione con vie di fatto verso un superiore, ancorchè commessa per motivi affatto estranei alla milizia, e non trovandosi il colpevole in servizio, nè in presenza di truppa riunita, viene ad essere punita senza alcuna diminuzione di gradi. — Qui sollevasi poi una grave questione, se, cioè, nella proposizione che per reati commessi da militari o truppe spedite all'estero dal governo, non si farà mai luogo a diminuzione di pena, e per nessun caso quando si tratti di reati di insubordinazione preveduti, ecc., se in tale proposizione la frase per niun caso escluda anche il beneficio delle circostanze attenuanti per diminuire la pena. Sembra a noi, soggiunge l'autore stesso, che le parole della legge siano abbastanza chiare ed esplicito il suo senso, giacchè, se fu già negata ogni diminuzione di pena pel fatto solo di delinquere, trovandosi all'estero per ordine del proprio governo, la dizione, per niun caso, sarebbe oziosa e superflua ove non dovesse riferirsi a qualunque altro caso di attenuazione concessa pei reati commessi sul proprio territorio: per cui siam d'avviso che, pella sentenza di diritto che, *cum in verbis nulla ambiguitas est, non debet admitti voluntatis quaestio* (l. 32, ff. 25 D), la circostanza dell'estraterritorialità del militare per disposizione del governo, non solo tolga al giudice in genere la facoltà di diminuir la pena, ma la tolga poi in ispecie principalmente pei reati d'insubordinazione preveduti dagli articoli 125 e 126. — E tanta è l'importanza che il legislatore ammette a tale disposizione penale, che fa persino un'eccezione alla regola generale di diritto penale sulla cosa giudicata, talchè, anche dopo una sentenza definitiva avvenuta all'estero e dopo l'espiazione della pena, si avrà sempre esistente l'azione penale per la computazione ed applicazione della maggior pena dovuta; con ciò derogandosi al principio consacrato nel numero 2 dell'articolo 60 di questo codice (proclamato pure dal codice penale comune al numero 2 dell'articolo 131), che estinguesi il reato e la pena coll'espiazione di questa: espiazione ritenuta legittima e sufficiente quando si fonda in una sentenza definitiva: *res judicata pro veritate accipitur* (Ulp., lib. IV ad leg. Jul. et Pap. in ff. 207, De div. reg. jur.).

L'avvocato Casalis nel suo Commentario al codice penale militare del 1.° ottobre 1859, all'articolo 3, che contiene disposizioni identiche a quello sopra riportato, fa susseguire le osservazioni che appresso. — La prima parte di questo articolo, egli dice, è relativa ai reati commessi in estero Stato da militari che colà si trovano non per ragione di servizio, nè spediti dal governo, e concede in questo caso la diminuzione di un grado della pena. — Il secondo alinea per contro stabilisce in regola generale che questa pena non possa mai diminuirsi quando i reati siano commessi all'estero da truppe o da militari appositamente colà spediti: prescrivendo poscia in modo assoluto che pel reato di insubordinazione non possa mai aver luogo nessuna

diminuzione di pena: volendo anzi salva l'azione penale quando di già fossesi pronunziata sentenza e scontata la pena: nel qual'ultimo caso però si dovrà tener conto di quella già subita. — Questa eccezione alla regola generale che per i reati commessi all'estero si fa luogo alla diminuzione di un grado della pena, è basata sul bisogno di maggior freno disciplinare, di maggior rigore nell'applicazione della legge, a misura che l'esercito si allontana dalla patria. Io credo però che le ultime parole di questo articolo vogliano una spiegazione. — Si prescrive che riguardo ai reati commessi da truppe o da militari spediti all'estero dal governo, e specialmente pei reati d'insubordinazione, è sempre salva l'azione penale, quando anche già vi sia intervenuta sentenza, e di già scontata la pena: questa disposizione vuol'essere interpretata in tal senso, quando cioè la pena applicata non sia stata pronunziata al tribunale competente, o non corrisponda all'infrazione della legge.

(47) Il non eccedersi la pena prescritta si deve intendere del genere della pena e non della durata di quella prescritta pei diversi casi di diserzioni semplici o qualificate; altrimenti sarebbe una disposizione illusoria se la durata della pena pella diserzione semplice, che è tassativa per un anno, non si potesse aumentarla per una qualifica che aggrava il reato. — Sentenza 11 settembre 1862 del Tribunale supremo di Guerra.

(48) È colpevole di diserzione all'estero il militare, che varcò i confini dello Stato dopo essersi arbitrariamente allontanato dal corpo, sebbene la sua diserzione non avesse per iscopo il passaggio all'estero. — Sentenza 30 luglio 1863 del Tribunale supremo di Guerra. — Il militare in congedo illimitato che si trova all'estero, se non compare alla chiamata sotto le armi, può legalmente considerarsi disertore all'estero, giacchè, non avendo terminato il suo servizio, da un momento all'altro può essere soggetto ad esser richiamato sotto le bandiere; non potendo egli assentarsi dallo Stato senza darne preventivamente avviso alle autorità militari e riportarne il relativo permesso. — Sentenza 29 febbraio 1862 del Tribunale supremo di Guerra.

L'avvocato Casalis commentando il corrispondente articolo (l'articolo 143), del codice penale militare del 1.° ottobre 1859, fa le seguenti osservazioni. Senza distinzione del grado la diserzione all'estero in paese amico o neutrale, la quale consiste, secondo l'articolo in esame, nell'oltrepassare i confini dello Stato, o nell'assenza prolungata oltre 24 ore, allorchè il colpevole di diserzione si trova col suo corpo in paese estero amico o neutrale, è punita colle pene stabilite negli articoli precedenti, e giusta le distinzioni e norme ivi fissate coll'aumento di un grado della pena, nella quale sarebbe incorso qualora la diserzione fosse avvenuta all'interno. E così qualora il disertore dovesse essere punito per le particolari circostanze che hanno accompagnato la diserzione con cinque o sei anni di reclusione, questa pena dovrà inoltre essere aumentata di un grado, in guisa che però mai non possa eccedere il massimo della pena prescritta: l'aumento di questo grado, in altri termini, ha luogo soltanto nella latitudine lasciata intieramente in arbitrio dei giudici.

(49) Non occorrono parole per dimostrare l'opportunità e la giustizia di questa disposizione conforme affatto ai principii di stretta disciplina militare, la quale impone obbedienza alle leggi, fedeltà al re ed alla patria.

(50) V. il Comm. del codice di procedura civile del cavaliere Borsari.

(51) V. l'op. cit.

(52) V. l'op. cit.

(53) V. l'op. cit.
(54) V. l'op. cit.
(55) V. l'op. cit.
(56) V. l'op. cit.
(57) V. l'op. cit.
(58) V. l'op. cit.
(59) V. l'op. cit.

(60) Il diritto romano e gli antichi penalisti richiedevano come estremo necessario del crimine di maestà, che il delinquente fosse suddito della maestà offesa (V. Carmignani; *Elem. di dir. crim.*, lib. III, par. 1.ª, cap. I, tit. 1, § 4; Matthei, *De criminib.*; Cremani, *De jur. crim.*, lib. II, cap. 3, § 3). Oggidì però non potrebbe un tal principio esser ritenuto. — La punizione del crimenlese, ossia del reato di lesa maestà (*crimen laesae majestatis*) ha lo scopo di premunire dagli attacchi la stessa esistenza della società: importa poco quindi che colui che osa attentare all'esistenza del governo sia cittadino o straniero, la società non è meno scossa, la sua stabilità non è meno posta in pericolo. Oltrechè, le leggi penali son di quelle leggi che, nei termini del diritto, sono chiamate reali, e come tali colpiscono egualmente il nazionale e lo straniero. — Secondo la giurisprudenza non vi ha attentato a senso di questo e dei seguenti articoli; se non in quanto esista un atto materiale accertato. Gli atti non materiali, come discorsi o scritti, non possono giammai costituire l'atto di esecuzione, dal quale s'induce l'attentato.

(61) A differenza del caso dell'articolo 153, qui estremo indispensabile del reato si è che il delinquente sia un nazionale: la legge dice *ogni regnicolo*. La qualità di nazionale così richiesta è stabilita dalle regole fissate nelle leggi civili: quindi, per esempio, il naturalizzato è un regnicolo, e la lunga dimora di uno straniero in Italia, senza l'abbandono dell'antica sua nazionalità e le altre forme volute dalle leggi civili, non lo farà mai un regnicolo: il nazionale che ha perduta questa qualità a norma delle leggi civili non è più regnicolo. — Il nazionale però che ha portate le armi contro la patria deve essere addivenuto ad effettivi atti d'aggressione: poco importa se come capo di armata, per sua volontà, ovvero come semplice milite, per comando avutone: la legge non distingue.

(62) La qualità della persona è indifferente nell'autore delle macchinazioni od intelligenze con potenze estere: debbono avere per iscopo di eccitarle a guerra ed ostilità: abbiano o no le macchinazioni prodotto l'effetto voluto.

(63) È indifferente la qualità personale del reo di maneggi, ecc., sia pure straniero, *chiunque:* essi debbono avere per iscopo la consegna di città, fortezze, ecc., la somministrazione di armi, soccorsi, danaro, ecc., o di corrompere la fedeltà dei nazionali. Se la corrispondenza coi nemici della nazione, senza avere per iscopo uno dei reati di sopra menzionati, abbia nonostante l'effetto di porger loro istruzioni dannose, il caso rientra nell'articolo seguente.

(64) Il ricovero deve esser dato scientemente a soldati o spie nemiche, mandate ad oggetto di esplorazione: l'espressione *chiunque* usata dalla legge, comprende anche lo straniero. Se i soldati nemici fossero dei semplici sbandati, disertori od anche prigionieri, non sarebbe il caso. — Terminerò coll'avvertire che i crimini di alto tradimento e di attentato alla sicurezza dello Stato non sono sottratti alla giurisdizione ordinaria. Al re solo compete sottoporre gli accusati dei suddetti crimini al giudizio del Senato,

mediante apposito decreto. Fu dichiarato che lo statuto non attribuisce al senato pei crimini di alto tradimento ed attentato alla pubblica sicurezza dello Stato una giurisdizione necessaria ed esclusiva come in altre materie; e se un decreto reale non gli sottopone la causa, resta intatta la giurisdizione ordinaria delle corti d'appello. — Sentenza 28 aprile 1855 della Corte di cassazione di Torino.

(65) Nè il codice francese, nè le leggi penali napoletane del 1819 contemplavano questa specie di reato. Nei termini assoluti del diritto potrebbe forse mettersi in dubbio la sua punibilità; ma certo un interesse, anche sociale, poggiato sul concetto della cognazione oggi ritenuta fra le nazioni, consiglia a non permettere che nel proprio suolo si possa macchinare ed ordire trame in danno del capo di una nazione amica, perchè reciproca è la vita dei popoli e vicendevole ne deve essere l'aiuto. Cosicchè anche la cospirazione contro la vita dell'imperatore d'Austria fatta sul nostro suolo da nazionali o stranieri sarebbe punibile.

(66) La sola Svizzera permette ai suoi sudditi di arruolarsi ed ingaggiarsi al servizio di estero Stato. — Giova qui osservare che, secondo il riportato articolo, quando tali arruolamenti fossero fatti per conto di una potenza nemica, è reato di alto tradimento, e quindi giustamente dalla legge punito con pena severissima.

(67) A questo punto sorge la questione: « chi è che dovrà espellere dai regii Stati lo straniero con sentenza dichiarato vagabondo? Gli autori francesi negano che possano ordinarlo i tribunali: essi debbono restringersi a dichiarare il vagabondaggio senz'altro (V. Carnot, Chauveau et Hélie; Bonnin; — Cassazione 9 settembre 1826, Sirey). E senza dubbio (come osserva il Cosentino nel suo Commentario al codice penale italiano) non è che l'autorità amministrativa che possa espellere uno straniero dal suolo della nazione: un tal fatto eccederebbe gli ordinarii poteri dei tribunali. — Nel silenzio del codice italiano sul proposito, pare che siffatta opinione debba essere seguita (V. in conf. l'articolo 88 della legge di pubblica sicurezza). Venendo ora alla giurisprudenza farò avvertire che onde la dichiarazione di vagabondaggio voluta da questo articolo possa dar luogo all'espulsione dello straniero dai regii Stati, è indispensabile che essa risulti da sentenza pronunziata dai giudici chiamati a giudicare della colpevolezza dell'individuo. Eccederebbe quindi le sue attribuzioni la camera di consiglio, quando invece di limitarsi a rinviare la causa innanzi al tribunale pel relativo provvedimento in merito della colpabilità, provvedesse essa stessa direttamente all'accertamento di questa, ed ordinasse l'espulsione dello straniero (Giurisprudenza francese).

(68) Le leggi o statuti (dice il Cattaneo nel suo Commentario al codice civile) sono reali, personali o misti, secondochè impongono disposizioni riguardanti le persone, le cose o gli atti che sono gli oggetti primarii del diritto. — Le leggi che regolano lo Stato e la capacità delle persone sono quelle che ne stabiliscono i diritti, siano esse suddite o straniere, che distinguono i maggiori dai minori, che consacrano la potestà paterna e maritale, che fissano l'età per il matrimonio e simili. Il loro oggetto diretto od immediato è la persona, sebbene per conseguenza riflettano pure indirettamente talvolta i beni di essa. Quelle leggi seguitano il cittadino in ogni luogo: in nessun paese che si rechi può egli sottrarsi al loro impero ed effetto, se continua ad essere e voler essere cittadino. Non potrebbe così legarsi in matrimonio in paese straniero prima dell'età fissata dal codice della sua patria: dovrebbe chiedere il consenso prescritto pel matrimonio sino all'età per cui si esige, e via dicendo. Questa sorte ed

ordine di leggi viene dai giureconsulti designata col nome di statuto personale. — V. Duranton, t. I, p. 18; Tavola decennale di giurisprudenza, v. Stranieri, N. 1. — Ne trattano largamente Voet e Richeri, *De statutis*. — V. eziandio Merlin, v. legge, § 6: effetto delle leggi in rapporto alle persone ed alle cose; e Wattel, Diritto delle genti, l. II, c. VIII, § 101 e seg. — *Edicta principis quoscumque et ubicumque ligant subditos, idest prohibitoria et in personam concepta.* = V. Fabro, Cod. l. I, t. V, *De legib. et constit. princip., def. 4, et passim.* — Ivi pure equipara gli editti agli statuti — Le leggi che regolano la capacità personale sono inerenti alla persona, e la seguono ovunque si trasferisca (Tavola decennale di giurisprudenza, v. Atti fatti all'estero, num. 5).

(69) Le leggi o statuti, dice il Cattaneo nell'opera citata, che regolano la disposizione dei beni sono chiamate reali. Queste leggi regolano gl'immobili anche quando sono posseduti dagli stranieri: tal principio deriva da ciò che i pubblicisti chiamano il dominio eminente del Sovrano (Merlin, v. Legge, § 6, in fin., dietro Portalis). — V. Motivi del codice francese, p. 27 e 28. — V. Nota all'articolo precedente. — Le contestazioni relative agl'immobili che gli stranieri possiedono nello Stato devono decidersi dappresso e secondo le leggi di esso (Zachariae, t. I, § 31 e Merlin, v. Sovranità, § 5).

(70) L'ardita innovazione, avverte lo stesso Cattaneo nell'opera suddetta, portata dal nuovo codice colla disposizione surriferita, non ha precedenti negli altri codici moderni, sebbene più consona col rigore dei principii dottrinali dei nostri tempi ed anche del diritto romano puro. — Lo Zachariae (t. I, § 31) scrive in proposito le seguenti parole: « In principio rigoroso il patrimonio sembra dover essere retto colle leggi che regolano lo Stato e la capacità della persona cui appartiene: non si concepisce in effetto un patrimonio, astrazione fatta di una persona che lo possieda: in altri termini, i beni di un individuo non formano quel tutto ideale che si chiama patrimonio, che di seguito ad un rapporto giuridico stabilito fra questi beni e questo individuo Il patrimonio che non è un oggetto esteriore, si confonde adunque in qualche modo con la persona che ne è il proprietario. Risulta da ciò che la successione (*patrimonium defuncti*) ab intestato o testamentaria di uno straniero, se mobiliare, dovesse essere regolata dalle leggi dello Stato dello straniero (Zachariae, loc. cit.; Merlin, v. Legge, § 6, N. 3; Duranton, t. I, p. 19). In questo senso sta l'assioma: *Mobilia sequuntur personam* (Voet, *De statutis*, n. 11). — Quanto agli immobili, per regola, tanto erano le successioni, quanti i territorii, se per la validità dell'atto era necessaria una solennità particolare (Tavola decennale di Giurisprudenza, v. Atti traslativi di proprietà). — La successione mobiliare del suddito residente all'estero che ha conservato il domicilio d'origine, è governata dalle leggi patrie, sebbene i mobili esistano all'estero (Ivi, v. Successione, n. 118). — V. pure Voet, loc. cit., ove discute i fondamenti legali di detto assioma, o finzione (come egli lo chiama) *mobilia sequuntur personam.*

(71) È vetusta e sempre ferma la massima legale: *Locus regit actum.* — Se nei prolegomeni del codice civile francese e di altri quella massima non prese posto, ciò provenne dalla tema che la sua troppo grande generalità (sempre pericolosa) non inducesse a raziocinii falsi, e che così se ne abusasse (Zachariae, t. I, § 31, nota; Merlin, v. Legge, § 6, n. 7). — V. pure lo stesso Merlin, v. Testamento, sez. 2, § 3, articolo 8, ove s'accenna similmente non doversi conchiudere da quell'adagio legale che un atto fatto in paese straniero secondo le forme volute dalle leggi francesi, debba

essere rigettato dai tribunali francesi per ciò solo che non sia stato rivestito delle formalità richieste dalle leggi del paese o Stato in cui fu passato. — V. anche il Troplong, Delle donazioni e dei testamenti, n. 527, 1736, e Duranton, t. I, p. 19. — Secondo il diritto romano, ciascuno s'intendeva aver contrattato secondo le consuetudini del paese in cui era seguita la convenzione (Arg. dalla Leg. 34, *Dig. de reg. jur.*, e dalla Leg. 31, § 20, *Dig. de edil. edict.*, e Leg. 6, *Dig. de evict.*). — I contratti di matrimonio però s'intendono sempre fatti nel luogo ove gli sposi vogliono stabilire il loro domicilio (Leg. 85, *Dig. de judic.;* Merlin, v. Legge, § 6, n. 2; Zachariae, t. I, § 31 in fin., note). — *In judiciis exercendis locus ne judicii spectandus sit, an locus contractus:* V. Fabro, Cod., l. III, t. I, def. 22. — Per le cose *ordinatoriae litis*, ossia di procedura, si sta alla legge del luogo del giudizio, per le *decisoriae litis* a quella del luogo del contratto (Ivi). — Per l'interpretazione dei contratti e la forza delle loro clausole, bisogna stare allo statuto o legge del luogo ove vennero celebrati, piuttosto che a quello del domicilio dei contraenti (Sirey, sull'articolo 3 del codice civile francese). — Quanto alle donazioni in contemplazione di un matrimonio, di regola e salve le disposizioni della legge transitoria, la parte disponibile è regolata colla legge del tempo di esse (Duranton, t. V, pag. 254, n. 752, ove cita Grenier e Delvincourt e varii giudicati, eziandio circa le relative istituzioni contrattuali a pro degli sposi). — V. pure Troplong nel suo ultimo celebre Trattato delle donazioni e dei testamenti, numero 2467, conf.

(72) V. il codice italiano di procedura civile, lib. I, tit. II, cap. I, Della competenza, e specialmente la sez. 2 e 4 e lib. III, tit. XII, Della esecuzione degli atti delle autorità straniere. — Diverse convenzioni internazionali o trattati diplomatici sono accennati nella Tavola decennale di Giurisprudenza, v. Albinaggio. V. nota all'articolo precedente.

(73) Che cos'è territorio? — Nella sua materiale significazione designa l'universo dominio dello Stato entro i limiti che la natura o il diritto delle genti gli hanno assegnato (Foelix, *Traité de droit internat.*, n. 505). Ma nel linguaggio giuridico ha più largo significato, tenendosi per finzione legale compresi nel territorio: 1.° I luoghi occupati dalle forze militari dello Stato; 2.° Le residenze degli ambasciatori e degli agenti consolari (Hélie, *De l'act. publique*, § 836); 3.° Il mare per quel tratto che è necessario alla sicurezza del littorale e che chiamano territoriale, perchè si considera come un prolungamento del territorio, fin dove il diritto di sovranità può farsi rispettare con mezzi di azione usati dal lido (*La plus forte portée du canon Leton les progrès communes de l'art à chaque époque est la meilleure mèsure universelle à adopter* — Ortolan, I, p. 175); 4.° Le navi coperte da bandiera nazionale, le quali si riguardano come parte galleggiante del territorio dello Stato.

Se non che occorre distinguere le navi da guerra dalle navi mercantili, rappresentando le prime un elemento della potenza nazionale, ed avendo nel proprio seno funzionarii ed agenti di ordine militare e amministrativo, o corrano in mare o si trovino nelle acque territoriali di altra nazione, presupposto il rispetto del giure delle genti, vanno immuni da qualsivoglia atto di giurisdizione locale, tranne l'osservanza dei regolamenti di polizia sanitaria e di sicurezza, tacita condizione della accoglienza loro nelle acque predette (Ortolan, I, p. 227, 228).

Alle navi di guerra sono assimilate le navi postali per l'inviolabilità di cui la pubblica fede circonda il servizio speciale cui sono destinate; salva però sempre nei casi di grave attentato alla sicurezza o di perturbata tranquillità del porto la giurisdizione

locale (Mancini, Discorso nella tornata 10 gennaio 1865. — Atti del Parlamento italiano, n. 1076).

Le navi mercantili all'incontro sono soggette pienamente alla giurisdizione dello Stato cui appartengono finchè trovansi in alto mare, ma stando nelle acque territoriali di altra nazione hanno sovr'esse impero le leggi di sicurezza e di polizia in vigore, i regolamenti sanitarii e doganali, e le sanzioni penali per i reati che i marinai commettono a terra, ed anche per quelli che commettono a bordo in danno di persone estranee all'equipaggio (Dupin, *Requisitoires*, I, p. 483. — Ortolan, I, p. 297).

Ciò premesso, osserva il Del Lungo nella sua opera — Dei reati di mera creazione politica, — poche parole bastano ad illustrare la regola che le leggi di polizia e di sicurezza hanno virtù obbligatoria per tutti coloro che si trovano nel territorio.

Tutti indistintamente i cittadini quale che ne sia il grado e la condizione sono responsabili degli atti che rappresentano una infrazione delle disposizioni precettive o proibitive delle leggi predette.

Tutti i cittadini sono eguali in faccia alla legge: la sola persona del re è sacra e inviolabile, sicchè niuna azione può esercitarsi in ragione dei suoi atti davanti la giustizia penale.

Un secondo corollario è che eziandio i forestieri per il solo fatto del loro ingresso e della temporanea dimora nel territorio dello Stato, hanno il debito di mantenersi riverenti alle leggi di polizia e di sicurezza che vi hanno impero: principio fondato sulla presunzione del consenso loro di sottostare alla giurisdizione locale (Lampredi, Diritto pubblico, III, cap. 6, § 2). Imperocchè sarebbe assurdo e contro ogni ragione di Stato, avesse balìa di dispregiare l'espressione della pubblica volontà quegli che nella nuova società politica come temporario cittadino è ricevuto. « Vi hanno leggi, diceva Portalis, senza le quali non potrebbe uno Stato esistere: quelle, cioè, che mantengono la polizia e vegliano alla sua sicurezza. Leggi siffatte obbligano indistintamente tutti coloro che abitano nel territorio, nè può in tal riguardo ammettersi differenza fra cittadini e stranieri. — Lo straniero diventa soggetto casuale della legge del luogo, nel quale transita o risiede. Se nel corso del suo viaggio o nel tratto più o meno lungo della sua residenza egli è protetto da questa legge, ragion vuole che egli dal canto suo la rispetti; la ospitalità che gli è concessa è il titolo della di lui riconoscenza. D'altra parte ogni Stato ha diritto di vigilare alla propria conservazione: nel che sta la sovranità. Come potrebbe egli conservarsi, mantenersi, se vi fossero nel suo seno individui ai quali fosse dato trasgredire impunemente alla sua polizia, e perturbarne la tranquillità? Abitare il territorio è soggettarsi alla sovranità: tale il diritto pubblico di tutte le genti (Locré, *exposition des motifs du titre préliminaire du Code*, I, 303).

Più specialmente poi sono i forestieri obbligati al rigoroso rispetto di quelle discipline che regolano l'esercizio di professioni, arti od interessi per ragione dei quali siansi introdotti ed abbiano preso stanza come che momentanea nel Regno. In tal caso è loro dovere acquistare la necessaria notizia, quando intraprendano un affare o esercitino una industria che ha relazione con quelle. Questa regola è consacrata dalla giurisprudenza.

« La qualità di forestiero, la diversità della lingua e la novità dell'approdo, non può sottrarre il capitano di una nave all'osservanza delle discipline del Porto ove approda. Sia perchè i forestieri sono debitori indistintamente di tutte le trasgressioni alla pari del cittadino; sia perchè appunto le leggi delle quali si tratta furono scritte per co-

loro che senza distinzione attendono ad una data professione od arte (Cassazione di Firenze, Dec. 25 gennaio e 21 giugno 1854, *Ann. di Giurispr. Tosc.*).

Il principio surriferito della pienezza della giurisdizione territoriale, si trova in qualche caso a conflitto con altro principio che emana dal diritto pubblico delle genti, e che ne costituisce una limitazione: quello della inviolabilità e conseguente immunità dei rappresentanti diplomatici di altre nazioni. Tale immunità è assoluta e illimitata in tema di reati che non rappresentano un attentato alla sicurezza interna od esterna dello Stato: e perciò anche in tema di semplici trasgressioni a leggi di mera previsione politica (Hélie, *De l'act. pub.*, § 856). — Il legato della potenza amica venne ad esercitare qui le funzioni della sua rappresentanza in un interesse ad amendue le nazioni comune. Egli non ha mai abdicato alla qualità di cittadino della sua patria, alle facoltà, alle guarentigie, alle prerogative che vi sono congiunte. L'abuso è nei rapporti del suo mandato, la defezione di cui si rende colpevole è alla propria missione: la offesa maggiore che egli fa è alle leggi del proprio paese. Difatti perturba più gravemente l'ordine morale del proprio paese il pervertimento dell'uomo pubblico che esso mandava a sì nobile ed importante oggetto, che non perturbi il nostro la commissione di un delitto. Il suo paese lo reclama per farne giustizia: ha ragione (Borsari, Dell'azione penale, cap. IV, § 35).

L'inviolabilità personale si estende al luogo di residenza che si finge fuori del territorio; poichè sarebbe effimera l'indipendenza della persona, se la casa ove il rappresentante della potenza amica dimora, non fosse difesa da una piena franchigia, e inaccessibile ai ministri della giustizia territoriale, per modo che non è lecito loro introdurvisi senza il di lui consentimento e senza riferirne al proprio governo, ancorchè si tratti di flagrante trasgressione ivi commessa da estranei alla legazione, e di trasgressore inseguito dal pubblico clamore, ed ivi come a sicuro asilo rifuggito (Wattel, *De droit des gents*, IV, 9, n. 118. — Mangin, *De lact. publique*, § 82).

In tal caso è obbligo degli agenti limitarsi alle cautele necessarie ad impedire la fuga dei colpevoli e la sottrazione dei corpi di reato e ad assumere le informazioni dirette ad assicurare gl'interessi della giustizia (Borsari, op. cit., § 35).

Godono del privilegio d'immunità tutti gli agenti diplomatici vestiti di carattere rappresentativo e così i legati, gl'inviati, i ministri residenti, gl'incaricati di affari (Dalloz, *Repertoire, v. Agent*), i segretarii di legazione (Wattel, IV, ch. 9, n. 122) e la moglie del ministro (Merlin, *Repertoire*, v. Ministro).

Sono del resto sottoposte alle regole del diritto comune le persone addette al servizio dell'ambasciatore, massime per i reati commessi fuori della residenza privilegiata (Hélie, op. cit. § 863). — Più divise sono le opinioni degli scrittori di diritto pubblico sull'immunità personale degli agenti consolari. Sembra debba tenersi per fermo, in virtù di osservanza comune che se i consoli preposti unicamente alla tutela d'interessi commerciali e delle persone dei concittadini, ed investiti di funzioni amministrative e giudiziarie, non hanno *carattere rappresentativo* debbono però godere, se non dell'immunità, per lo meno di una speciale protezione e di riguardi capaci di temperare la severità delle forme ordinarie di procedimento (Hélie, op. cit., § 867) (*a*). —

(*a*) I consoli stranieri come unicamente incaricati di proteggere i loro concittadini in ciò che riguarda il commercio non godono per il loro carattere della prerogativa d'immunità, sicchè possano essere esenti dalla giurisdizione dei tribunali locali per

Ben s'intende però che i cittadini onorati di funzioni consolari di una nazione amica, non cessano di essere cittadini ed in conseguenza soggetti al diritto comune (Mangin, *De l'act. pub.*).

(74) *Ius publicum privatorum pactis mutari non potest* (Leg. 38, *Dig. de pact.*). — Papiniano nella legge 15 *Dig. de cond. inst.* ha l'aurea sentenza: *Quae facta laedunt pietatem, existimationem, verecundiam nostram, et, ut generaliter dixerim, contra bonos mores fiunt, nec facere nos posse credendum est.* Tutte le leggi romane, disse Genovesi, sono pezzi di filosofia morale, nè questo è de' meno santi e sublimi. — Si avverta che regolarmente nelle leggi proibitive la clausola di nullità è sempre sottintesa (Merlin, v. Matrimonio, quest., § 3, v. Nullità, § 1; Voet, l. I, t. III, n. 10; Grenier, Delle donazioni e dei testamenti, p. I, cap. II, sez. 1, n. 61; e Leg. 5, *Cod. de legib.*). Però tutte le leggi concepite in termini negativi non sono con ciò solo proibitive, secondo Pardessus, Delle servitù, n. 230 in medio, ove però si accennano avvisi contrarii. — Vedasi in ispecie Solon, Delle nullità, t. I, cap. III, n. 307 e seg., ove cerca di confutare Merlin e Toullier ed anche Dumoulin che dalla citata legge 5 (*cod. de legib.*), trasse la regola: « *Negativa praeposita verbo potest* (non può) *tollit potentiam juris et facti.* — Venne giudicata contraria all'ordine pubblico un'impresa di surrogazioni militari, per speculazione industriale (Sirey, sull'articolo 6 del codice civile francese). — Le disposizioni del diritto civile possono essere modificate dalle convenzioni particolari, allorchè non interessino nè l'ordine pubblico, nè i buoni costumi, e niente osta che i contraenti si sottomettano ad una legge straniera, anche in quanto concerne gli stabili situati nello Stato (Zachariae t. I, § 31, in fin.).

Le disposizioni dell'uomo fanno cessare quelle della legge: *Dispositio hominis facit cessare dispositionem legis*, dicevano gli antichi Dottori. — V. Merlin, v. Disposizione. — Alle leggi che comandano o proibiscono alcuna cosa per pubblico vantaggio non si può dai contraenti rinunziare, sibbene però alle leggi che riguardano la sola utilità dei privati (Legge 7, § 14, *Dig. de pact.*, *juncta Lege* 38, *dict. tit.*, Legge 20 *Dig. de reliq. et sumpt. fun.*; e Legge 15, § 1, Dig. ad Leg. Falcid. combinate colla Legge 29, *Cod. de pact.* e colla Legge ultima *Cod. ad S.C. Macedon.*). Esempio delle prime rinunzie si aveva in quella dell'insinuazione delle donazioni, d'ordine ed utilità pubblica (Fabro, Cod. lib. VIII, t. 46, def. 9); delle seconde nella detta legge ultima Codice ad S.C. Macedon; nella legge 6 *Cod. de nupt.*, e nella legge unica § 2 *Cod. de contract. jud.*

(75) V. il Commentario di questo codice del cav. Borsari.

(76) Con circolare 1 marzo 1864 il ministero ha dichiarato che i mezzi di viaggiare agl'individui di cui è parola alla lettera *a* e *c* non potranno più essere conceduti che dagli uffizii di prefettura, sottoprefettura e questura, e che i prefetti possono ancora specialmente autorizzare le autorità di pubblica sicurezza mandamentali e comunali di frontiera ad accordare questi mezzi di viaggiare nei casi preveduti dalle lettere *b* e *d*.

(77) V. il Commentario al codice di procedura civile del cav. Borsari.

(78) Più rigorose sono le prescrizioni intorno al passaporto degli stranieri: tuttavia, sebbene la legge nella disposizione surriferita usi la parola *cittadino*, il confronto della

delitti e trasgressioni. Specialmente poi gl'impiegati del console non possono opporre questa loro qualità per declinare la giurisdizione territoriale. Così ha affermato la giurisprudenza in Francia.

disposizione stessa con quella della legge anteriore di pubblica sicurezza induce a credere, che tenda ad allargare anche a beneficio degli stranieri le facilitazioni intorno al modo di far constare della identità di persona. E questa interpretazione in ogni caso mi sembra più conforme allo spirito dei tempi odierni, che è di agevolare nell'ordine giuridico, come si riuscì a facilitare nel materiale, le comunicazioni fra i popoli, sopprimendo tutte le restrizioni che per solo motivo di diffidenza generica verso gli stranieri erano rivolte ad impedire la libera circolazione di questi nel territorio dello Stato (vedasi l'articolo 65 della legge di pubblica sicurezza del 20 marzo 1865).

Al giorno d'oggi in cui la locomozione ha tanta parte nei bisogni e negli usi della vita civile, è superfluo di confutare la teoria degli antichi pubblicisti, secondo cui apparterrebbe all'arbitrio del governo di concedere o negare l'ingresso agli stranieri nel territorio dello Stato. Siccome però lo straniero non può offrire le stesse guarentigie che il cittadino, così non può negarsi, che nei limiti di ragione ed a seconda dei pericoli che si possono temere abbia diritto e dovere il governo di adoperare rispetto a quello una maggiore sorveglianza; e la solidarietà di tutte le nazioni civili in questa sorveglianza ha fatto introdurre l'uso del passaporto col cui mezzo una tal quale guarentigia del proprio governo accompagna il cittadino fuori dello Stato.

L'efficacia del passaporto suppone alcune cautele nell'accordarlo e l'adesione del governo al quale lo straniero si presenta. Per ciò da un lato il governo nega il passaporto, o per ragione di reato commesso, o per ragione di servizio militare, o per ragione di dipendenza personale di colui che lo chiede: dall'altro lato il passaporto è verificato, o, come si dice, vidimato dalle autorità dello Stato, in cui il viaggiatore si reca, tanto per riconoscere l'autenticità, quanto per accertarsi dell'identità della persona che ne è munita. Ed inoltre, siccome il passaporto non costituisce al postutto che una presunzione, la quale deve cedere a prove contrarie, così esso non toglie in modo assoluto, che il governo cui si presenta eserciti un potere discrezionale nell'ammissione dello straniero, imponendo condizioni od anche escludendolo, quando gravi circostanze paiano ciò consigliare. Per quest'ultima ragione molti pubblicisti hanno recentemente disapprovata la necessità del passaporto, come un aggravio ed una spesa non corrisposti da proporzionata utilità. Le tendenze odierne, colla facilità dei viaggi e delle pacifiche comunicazioni tra i varii popoli, sono poco favorevoli alla conservazione d'incombenti fastidiosi e dispendiosi che incomodino i viaggiatori; e perciò alcuni Stati hanno già o abolito il passaporto, come la Svezia, ovvero trasandato i suoi rigori. I trattati di estradizione, e un buon ordinamento di polizia interna valgon meglio che le precauzioni e le molestie alla frontiera verso dei forestieri. Ma il passaporto considerato come un documento per far constare della persona ha pur sempre la sua utilità, bene inteso a condizione che la spesa relativa e l'aggravio delle formalità che lo accompagnano siano i minori possibili. A queste condizioni si sono conformate le più recenti disposizioni che reggono presso di noi la materia in esame. Per ottenere il passaporto basta il cosiddetto *nulla osta* dell'autorità di pubblica sicurezza: nei paesi rurali per maggior comodo dei contadini e braccianti, il sindaco può chiederlo per essi all'autorità politica del circondario e loro lo rimette. La tassa che si paga è di 10 lire per gli agiati e di 1 lira pegli operai.

Quanto alla vidimazione del passaporto agli stranieri, essa è prescritta una sola volta all'anno, e si fa o dagli agenti di Sua Maestà all'estero o dalle autorità dello Stato alla frontiera, colla sola tassa di 3 lire. I nazionali che rimpatriano sono dispen-

sati dal passaporto. I necessari rapporti poi di vicinanza e di coesione tra le regioni limitrofe dei diversi Stati hanno introdotto per gli abitanti di queste regioni uno speciale trattamento: essi possono recarsi promiscuamente di qua e di là dei loro confini territoriali per un raggio di tre miglia, che presso di noi per abbondanza si estende a tutto il mandamento di confine (Regi decreti 15 luglio 1850, 17 novembre 1853 e 13 novembre 1857). — V. in proposito la mia Guida teorico-pratica per l'amministrazione di pubblica sicurezza alla pagina 185. Milano, tip. Pirola, 1879.

(79) V. la mia Nuova Giurisprudenza Amministrativa italiana, Firenze, tipogr. Salani, 1872.

(80) Ossia l'alloggio ai corpi di truppa in marcia o spediti agli alloggiamenti in distaccamento o per tenere presidio, non che ai militari in marcia isolati. — V. il mio Trattato legale dell'amministrazione del comune (pag. 139 e segg.); Siena, tipogr. Moschini, 1868.

(81) Accettare l'eredità col benefizio dell'inventario vuol dire accettarla sotto la condizione di non pagare i debiti e legati se non fino alla concorrenza dei beni lasciati dal defunto. — V. per ogni resto la mia Enciclopedia legale-amministrativa (vol. 1, pag. 4 e segg.), Siena, tipogr. Mucci, 1870.

(82) Per altri schiarimenti vedasi il mio Commentario sulla legge del bollo. Milano, tip. Pirola, 1869.

REPERTORIO ALFABETICO

DELLE MATERIE TRATTATE NELLA PRESENTE OPERA

E DI ALTRE NON MENO IMPORTANTI

REPERTORIO ALFABETICO

Agenti consolari. — Pag. 191.

Agenti consolari francesi. — Pel disposto dell'articolo 2 della convenzione consolare vigente colla Francia, gli agenti consolari francesi godono l'immunità personale per tutti i fatti che non sono qualificati crimini, quando però questi agenti sieno francesi, non esercitino commercio od industria alcuna e non posseggano beni immobili nel regno (Nota min. int. 25 novembre 1865). V. *Caccia.*

Agenti diplomatici. — Pag. 163.

— Occorrendo di indirizzare comunicazioni alle regie legazioni all'estero ed ai rappresentanti di esteri governi accreditati presso quello di S. M. devono le autorità politiche e i sindaci rivolgersi al ministero (Circ. min. int. 20 gennaio 1866).

— Salvo le eccezioni stabilite dall'articolo 275 del regolamento per l'esecuzione della legge del 28 gennaio 1866 sull'ordinamento del servizio consolare, tutte le comunicazioni che alle autorità politiche può occorrere di far pervenire sia alle legazioni ed ai consolati di S. M. all'estero, sia ai rappresentanti ed agenti delle potenze estere nei regi stati debbono eseguirsi per mezzo del ministero degli esteri (Circ. min. int., 30 marzo 1867).

— Le corrispondenze così colle legazioni e coi consolati di S. M. all'estero, come cogli agenti diplomatici di estere potenze in Italia sono del tutto riservate al governo centrale, quelle cogli agenti consolari di estere nazioni legalmente riconosciuti nello Stato, debbono essere tenute dalle rispettive autorità politiche, non avendo i consoli medesimi facoltà di rivolgersi al governo centrale, se non nel caso in cui insorgano conflitti di giurisdizione od abbiano reclami a muovere per diniego alle loro domande e non vi esista alcuna legazione dello Stato che rappresentano (Circ. min. int., 2 novembre 1867).

— Per le comunicazioni da farsi alle legazioni ed ai consolati italiani all'estero ed agli agenti diplomatici stranieri accreditati nel regno, i prefetti debbono rivolgersi direttamente al ministero degli esteri (Circ. min. int., 2 novembre 1867).

— I prefetti della Sicilia sono autorizzati a corrispondere direttamente col R. Console residente a Tunisi, sotto riserva di tenere informato il ministero dell'interno di ogni fatto di qualche importanza pel quale accada di dover scrivere al predetto consolato (Circ. min. int., 9 aprile 1868). V. *Caccia.*

Albinaggio. — Pag. 127, 133, 139.

Ambasciatori. — Pag. 163.

Ammalati indigenti. — Con regio decreto 25 gennaio 1872, n. 668, è resa esecutiva la convenzione conchiusa tra l'Italia ed il Principato di Monaco per la cura dei rispettivi sudditi indigenti caduti malati nel territorio dell'altro Stato, fatta eccezione per le malattie mentali e per le malattie croniche. Nessuna cassa sia governativa sia comunale è ammessa ad esigere le spese occorse, salvo il caso in cui l'individuo curato o i di lui parenti o le persone che gli devono gli alimenti sieno in grado di pagarle all'ospizio che ha provveduto alla cura.

— Fra l'Italia e la Repubblica di San Marino è convenuto che i sudditi indigenti dell'uno dei due Stati i quali vengano sul territorio dell'altro colpiti da una malattia *qualunque*, così da aver bisogno di assistenza e trattamento, sieno curati negli ospedali rispettivi nello stesso modo dei nazionali indigenti fino al momento in cui possano rientrare nel loro paese senza pericolo per la loro salute e per quella degli altri. È pure convenuto che il rimborso delle spese per il mantenimento, trattamento e sepoltura non sia ripetibile salvo il caso che l'individuo stesso, oppure le persone che gli debbono gli alimenti sieno in grado di pagare (Convenzione di buon vicinato e di amicizia approvata con regio decreto 28 aprile 1872).

— Il governo di Russia provvede a proprie spese tanto al rimpatrio dei sudditi russi i quali per causa di malattia o per mancanza di mezzi vengono ricoverati negli istituti di pubblica beneficenza del regno d'Italia, quanto alla loro cura e mantenimento negli istituti medesimi (Circ. min. int., 4 maggio 1872).

— Nel caso che un suddito russo venga raccolto in un ospedale del regno, occorre ne sia dato dalla prefettura avviso alla legazione russa od al consolato più prossimo con le maggiori particolarità possibili intorno al luogo di nascita ed alla famiglia dell'individuo (Idem).

— Ai tedeschi in Italia, agli italiani in Germania i quali abbiano bisogno di cura medica per causa di malattia fisica o mentale, debbe da ciascun governo essere impartita la medesima assistenza che si concede ai rispettivi sudditi, fintanto che il loro ritorno in patria possa aver luogo senza pregiudizio della salute loro o di quella degli altri. Le spese, quelle comprese di sepoltura, non sono ripetibili se non nel caso che l'ammalato od altri che ne abbiano obbligo privato sieno in grado di rimborsarle. Le parti contraenti si sono pure obbligate reciprocamente ad accordare, col mezzo delle proprie autorità, l'appoggio compatibile colle leggi del paese ad una domanda fatta dall'altra parte nelle vie diplomatiche allo scopo che coloro i quali sostennero le spese ne vengano rimborsati secondo le disposizioni di uso (Dichiarazione fra l'Italia e l'Impero germanico 8 agosto 1873, resa esecutiva con regio decreto 20 agosto 1873, n. 1543).

Arbitrato internazionale. — Pag. 445.

Argentina *(Repubblica)*. — La convenzione d'estradizione conchiusa a Buenos-Ayres il 25 luglio 1868, fra l'Italia e la Repubblica Argentina fu resa esecutoria con regio decreto 19 maggio 1870 (Dichiarazione suppletoria contenuta nel protocollo 14 febbraio 1870).

— I reati pei quali reciprocamente è accordata l'estradizione, purchè secondo la rispettiva legislazione sieno soggetti a pene criminali, sono: 1. Assassinio, avvelenamento, parricidio, infanticidio, omicidio, se questo non fu commesso in caso di legittima difesa o per imprudenza; 2. Bigamia, ratto, stupro, aborto procurato, prostituzione o corruzione di minori per parte dei parenti o di ogni altra persona incaricata di loro sorveglianza; 3. Rapimento, occultamento, soppressione di infante, sostituzione di un infante ad un altro, supposizione d'infante ad una donna che non ha partorito; 4. Incendio; 5. Danno cagionato volontariamente alle ferrovie ed ai telegrafi; 6. Associazione di malfattori, estorsione violenta, furto qualificato, e segnatamente furto con violenza ed *effrazione* e furto sulle strade pubbliche; 7. Contraffazione o alterazione di monete, contraffazione di biglietti di banca, effetti pubblici, atti sovrani, sigilli, punzoni, bolli, marche, uso di sigilli contraffatti, introduzione o smercio fraudolento di false monete, falso in scrittura pubblica o autentica, di commercio e di banca, uso di scritture falsificate; 8. Falsa testimonianza o falsa perizia, subornazione di testimoni e di periti, istigazione e complicità in questi delitti; 9. Sottrazione (malversazione) commessa da ufficiali o depositari pubblici; 10. Bancarotta fraudolenta e partecipazione ad una bancarotta fraudolenta; 11. Baratteria; 12. Sedizione a bordo di un bastimento quando le persone componenti l'equipaggio si fossero con frode o violenza impadronite del bastimento o lo avessero consegnato a pirati; 13. Abuso di confidenza (appropriazione indebita) truffa o frode quando sieno soggetti a pene criminali (Idem).

Armi (*Fabbriche d'*). — Chiunque stabilisca fabbriche d'armi, o importi dall'estero

armi in quantità eccedente il proprio uso dovrà darne avviso preventivo al prefetto. — Art. 31 della legge di pubblica sicurezza, 2.° alinea.

Armi insidiose: loro fabbricazione e vendita. — Conviene distinguere se le armi insidiose che si vogliono fabbricare, siano destinate ad essere esposte e messe in vendita nel regno, oppure sieno destinate all'estero. Nel primo caso il governo non può concedere il permesso della loro fabbricazione. L'articolo 457 del codice penale vieta assolutamente e senza restrizioni di sorta a chiunque di portare e ritenere in casa armi insidiose. Ma se il governo permettesse la fabbricazione di queste armi per essere destinate ai privati, verrebbe in certo qual modo ad ingenerare nella popolazione l'idea che possa permettersi il porto d'armi insidiose e la loro ritenzione, ed a lasciare esposti coloro che ne facessero acquisto, credendosi guarentiti dalla permissione data dal governo per la loro fabbricazione, ad incorrere nelle pene stabilite dalla legge. L'esercizio della facoltà attribuita al governo dall'articolo 456 del codice penale di permettere la fabbricazione o vendita e la introduzione nello Stato di armi insidiose è limitato, nei casi in cui l'uso di tali armi occorra per un servizio pubblico, come, per esempio, nell'armamento dei Carabinieri Reali, delle guardie di pubblica sicurezza e di altri simili incaricati di un pubblico servizio armato, ai quali unicamente in forza di regolamenti speciali, cui allude l'articolo 467 del codice penale, possono essere destinate nell'interno dello Stato quelle armi insidiose, delle quali appunto il governo è autorizzato a permettere la fabbricazione, la vendita e la introduzione nello Stato.

— Se poi le armi insidiose che voglionsi fabbricare nello Stato, sono destinate all'estero, il governo può accordare il permesso, purchè sia dimostrata la sussistenza delle commissioni di tal fatta, e sia provata la moralità e buona condotta politica dei fabbricanti, ed offrano questi guarentigie che ne fabbricheranno solo il numero stato commissionato, e appena fabbricate le spediranno all'estero, osservando all'uopo le cautele stabilite dal regolamento di pubblica sicurezza. — Dispacci del min. dell'int., 7 marzo e 5 aprile 1866.

Arresto personale e mobiliare del debitore straniero. — Pagina 289.

Arresto nella procedura di fallimento. — Pag. 299.

Asilo ecclesiastico (*Immunità del preteso*). — Pag. 313.

Asilo (*Preteso diritto di*). — Pag. 197.

Assenti e assenza. — Pag. 410.

Austria. — A senso della convenzione 6 giugno 1838 passata fra il governo austriaco e S. M. il Re di Sardegna l'estradizione era concessa pei reati passibili negli Stati Sardi di pena non minore a due anni di catena od altra afflittiva per egual tempo e superiore a quella del carcere, negli stati di S. M. l'imperatore pei reati qualificati come delitti dal codice penale austriaco.

— Non può, anche ai termini dell'articolo 1 della convenzione del 6 giugno 1838, imputarsi *d'infedeltà* quel militare austriaco che disertando asporta gli abiti militari, giacchè questi devono essere considerati come mezzo ad agevolare la diserzione, epperò non può farsi luogo all'estradizione (Nota min. int., 30 novembre 1868).

— Per l'articolo 1 della convenzione 6 giugno 1838, fra l'Austria e la Sardegna non può domandarsi l'estradizione di un colpevole se la pena pel fatto da lui commesso non arriva almeno a due anni di catena. Qualora però circostanze aggravanti facciano elevare la pena al di sopra del grado in quell'articolo indicato, si deve provocare la estradizione del colpevole.

— La convenzione per l'estradizione dei malfattori fra l'Italia e la monarchia Austro-Ungherese sottoscritta il 27 febbraio 1869 a Firenze fu resa esecutoria con decreto reale 24 maggio 1869.

— I reati pei quali reciprocamente è accordata l'estradizione, purchè dalla legislazione austriaca sieno qualificati crimini, dalla legislazione ungherese minacciati di pene gravi, e secondo la legislazione italiana soggetti a pene criminali, sono: 1.° Parricidio, infanticidio, assassinio, avvelenamento, omicidio volontario di qualsiasi altra specie; 2.° Percosse o ferite volontarie; 3.° Limitazione illegale della libertà personale, ossia detenzione illegale e sequestro di persona; 4.° Incesto, bigamia, ratto, stupro, prostituzione o corruzione di minori per parte dei parenti o di ogni altra persona incaricata di loro sorveglianza, aborto procurato; 5.° Rapimento, occultamento, soppressione d'infante, sostituzione di un infante ad un altro, supposizione d'infante ad una donna che non ha partorito; 6.° Incendio; 7.° Associa-

zione di malfattori, estorsione, rapina, furto; 8.° Contraffazione, introduzione e smercio di monete false o falsificate, come pure di carta monetata falsa o falsificata, contraffazioni di rendite o obbligazioni dello Stato, dei biglietti di banca o di ogni altro effetto pubblico, immissione ed uso di questi titoli, contraffazione di atti sovrani, di sigilli, di punzoni, di bollo, marche dello Stato e delle amministrazioni pubbliche ed uso di questi oggetti contraffatti, falso in scrittura pubblica o autentica, privata, di commercio e di banca, ed uso di scritture falsificate; 9.° Falsa testimonianza, falsa perizia, subornazione di testimoni e di periti, calunnia; 10.° Baratteria; 11.° Sedizione a bordo di un bastimento quando le persone componenti l'equipaggio si sieno con frode o violenza impadronite del bastimento e l'abbiano consegnato a pirati; 12.° Sottrazione (malversazione) commessa da ufficiali o depositari pubblici; 13.° Bancarotta fraudolenta, e partecipazione ad una bancarotta fraudolenta; 14.° Danno volontariamente cagionato alle ferrovie ed ai telegrafi; 15.° Abuso di confidenza ed appropriazione indebita, truffa, frode (Idem).

— I governi d'Italia e d'Austria-Ungheria di comune accordo hanno stabilito che l'articolo 2 della convenzione d'estradizione dei malfattori del 27 febbraio 1869 debba intendersi applicabile a tutte le azioni punibili ivi enumerate ancorchè sieno commesse da militari e contemplate dalle leggi militari (Dichiarazione 15 maggio 1871).

Avarie. — Pag. 259.

Baden. — La convenzione 30 marzo 1867 conchiusa col granducato di Baden, per l'estradizione dei malfattori fu approvata con regio decreto 23 giugno 1867.

— I reati pei quali fu convenuta la estradizione purchè abbiano il carattere di crimini o di delitti, sono: « 1.r Homicide volontaire dans les diverses acceptions et dénominations admises par les deux états, coups et blessures volontaires ayant occasioné la mort; 2.e Bigamie, rapt, viol, prostitution ou corruption de mineurs par les parents ou toute autre personne chargée de leur surveillance, avortement procuré; 3.e Enlèvement, recèlement ou suppression d'enfant, substitution d'un enfant à un autre, ou supposition d'un enfant à une femme qui ne sera pas accouchée, exposition ou abandon d'enfant; 4.e Incendie; 5.e Dommage causé volontairement aux chemins de fer et télégraphes; 6.e Association de malfaiteurs, extorsion commise à l'aide de violence, rapine, vol accompagné de circonstances aggravantes, ou dans lequel la valeurs de l'obiet volé dépasse 500 franc; 7.e Contrefaçon ou altération de monnaies, introduction ou émission frauduleuse de fausse monnaie, contrefaçon de rentes ou obligations sur l'état, de billets de banque, ou de toute autre effet public, introduction et usage de ces mêmes titres contrefaits, contrefaçon d'actes souverains, de sceaux, poinçons timbres et marques de l'état ou des administrations publiques, usage de ces objets contrefaits, faux en écriture publique ou authentique, privée, de commerce et de banque, et usage d'écritures falsifiées; 8.e Faux témoignage et fausse expertise, subornation de témoins et d'experts, dénonciation calomnieuse; 9.e Soustraction commise par des officiers ou dépositaires publics; 10.e Banqueroute frauduleuse; 11.e Toute autre sorte de soustraction ou d'escroquerie et de fraude, avec abus de confiance, en tant que la valeur de l'objet du crime ou délit dépasse mille francs (Idem).

Baviera. — La convenzione per la estradizione dei malfattori sottoscritta in Monaco il 18 settembre 1868 fra l'Italia ed il regno di Baviera fu resa esecutoria con regio decreto 30 dicembre 1868.

— I reati pei quali l'estradizione è accordata semprechè gli autori o complici di essi sieno punibili secondo le due legislazioni con tre anni di carcere o pena maggiore, sono: 1. Assassinio, parricidio, veneficio, infanticidio, omicidio; 2. Percosse o ferite volontarie che importino la morte o che abbiano permanentemente debilitato un senso od un organo o deturpata la faccia, ovvero che abbiano prodotto debilitazione delle facoltà mentali, o la perdita di un senso, di una mano, di un piede, dell'uso della parola o della capacità di generare; 3. Bigamia, ratto, aborto procurato, stupro, prostituzione o corruzione di minori per parte dei parenti o di ogni altra persona incaricata di loro sorveglianza; 4. Rapimento, occultamento, soppressione di infante, sostituzione di un infante ad un altro, supposizione d'infante ad una donna che non ha partorito; 5. Incendio; 6. Danno cagionato volontariamente alle ferrovie od ai telegrafi; 7. Estorsione violenta, grassazione, rapina, furto qualificato e segnatamente furto con violenza ed effrazione e con uso di chiavi contraffatte, o quando il valore degli oggetti rubati oltrepassi le cinquecento lire; 8. Contraffazione o alterazione di monete, introduzione o smercio fraudolento di false monete, contraffazione di rendite o obbligazioni dello Stato, dei biglietti di banca e di ogni altro effetto pubblico,

immissione ed uso di questi titoli, contraffazione di atti sovrani, di sigilli, di punzoni, bolli, marche dello Stato o delle amministrazioni pubbliche ed uso di questi oggetti contraffatti, falso in scrittura pubblica o autentica, privata, di commercio o di banca, ed uso di scritture falsificate; 9. Falsa testimonianza e falsa perizia, reticenza, subornazione di testimoni e di periti, istigazione a questi reati, calunnia mediante querela o denunzia sporta per nuocere ad alcuno che sapevasi innocente; 10. Sottrazione (malversazione) commessa da ufficiali e depositari pubblici; 11. Bancarotta fraudolenta; 12. Abuso di confidenza (appropriazione indebita) truffa o frode, quando il valore degli oggetti estorti oltrepassi le mille lire (Idem).

Belgio. — La convenzione per la reciproca estradizione dei malfattori fra l'Italia ed il Belgio sottoscritta a Bruxelles il 15 aprile 1869 fu resa esecutoria con regio decreto 27 luglio 1869.

— I crimini e delitti pei quali l'estradizione è convenuta sono: 1. Parricide, infanticide, assassinat, empoisonnement, meurtre; 2. Coups portés ou blessures faites volontairement, avec préméditation, ou ayant causé une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente de travail personnel, la perte absolue de l'usage d'un organe, ou la mort sans l'intention de la donner; 3. Bigamie, enlèvement de mineurs, vol, avortement, attentat à la pudeur commis avec violence, attentat à la pudeur commis sans violence sur la personne ou à l'aide de la personne de l'enfant de l'un ou l'autre sexe, agé de moins de quatorze ans, attentat aux mœurs en excitant, facilitant ou favorisant habituellement, pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche ou la corruption des mineurs de l'un ou de l'autre sexe; 4. Enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d'enfant, exposition ou délaissement d'enfant; 5. Incendie; 6. Destruction de constructions, machines à vapeur ou appareils télégraphiques; 7. Association de malfaiteurs, vol; 8. Menace d'attentat contre les personnes ou les propriétés, punissable de la peine de mort, des travaux forcés ou de la réclusion; 9. Attentat à la liberté individuelle et à la inviolabilité commis par des particuliers; 10. Fausse monnaie, comprenant la contrefaçon et l'altération de la monnaie, l'émission et la mise en circulation de la monnaie contrefaite ou altérée, contrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets de banque, de titres publics ou privés, émission ou mise en circulation de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés, faux en écriture, ou dans les dépêches télegraphiques et usage de ces dépêches, effets, billets ou titres contrefaits, fabriqués ou falsifiés, contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçons et marques, à l'exception de ceux de particuliers ou de négociants, usage de sceaux, timbres, poinçons et marques contrefaits ou falsifiés, et usage préjudiciable de vrais sceaux, timbres, poinçons et marques; 11. Faux témoignage et fausses déclarations d'experts ou d'interprètes; 12. Faux serment; 13. Concussion, détournement commis par des fonctionnaires publics, corruption de fonctionnaires publics; 14. Banqueroute frauduleuse et fraudes commises dans les faillites; 15. Escroquerie, abus de confiance et tromperie; 16. Abandon par le capitaine, hors les cas prévus par la loi des deux pays, d'un navire ou bâtiment de commerce ou de pêche; 17. Prise d'un navire par les marins ou passagers par fraude ou violence envers le capitaine (Idem).

— La convenzione d'estradizione viene estesa anche agli individui posti in istato d'accusa o condannati per ricettazione di effetti provenienti da alcuno dei crimini o delitti enumerati nella convenzione (Dichiarazione 23 giugno 1870).

Beni: loro distinzione. — Pag. 267, nota 4.

Bibliografia. — Pag. 17-103.

Blocco. — Pag. 158, nota 4.

Brasile. — La convenzione per l'estradizione dei malfattori conchiusa a Rio Janeiro il 12 novembre 1872 fra l'Italia ed il Brasile fu resa esecutoria con regio decreto 10 luglio 1873.

— I crimini e delitti pei quali è convenuta reciprocamente l'estradizione a carico degli autori e dei complici imputati o condannati dai competenti tribunali sono: 1. Omicidio volontario, assassinio, parricidio, veneficio, infanticidio; 2. Tentativo di uno dei crimini suddetti; 3. Lesioni corporali volontarie, dalle quali risultasse la morte, senza intenzione di darla, mutilazione, distruzione o inabilitazione di alcun membro od organo del corpo, deformità, grave incomodo di salute o inabilitazione al lavoro per trenta giorni; 4. Stupro violento e ratto ed altri attentati contro il pudore, ogni volta che vi sia la circostanza della violenza e poligamia; 5. Occultazione, sottrazione o sostituzione di fanciullo; 6. Furto con minaccie od atti di violenza contro le persone e sopra le cose, grassazioni, rapine, associa-

zione di malfattori; 7. Incendio volontario, danno alle strade di ferro dal quale risultino morti o ferite agli impiegati od ai passaggieri; 8. Sottrazione e malversazione di denari pubblici, truffa o sottrazione di denari, fondi e qualsiansi titolo di proprietà pubblica o particolare per parte di persone alle quali sieno affidati o che sieno associate od impiegate nello stabilimento in cui il crimine venne commesso; 9. Contraffazione o alterazione di moneta, cedole od obbligazioni dello Stato, biglietti di banca o qualsivoglia carta di credito equivalente a moneta, introduzione, emissione ed uso doloso dei suddetti valori falsi o falsificati, falsificazione di atti sovrani, francobolli postali, marche da bollo, punzoni, conii e qualunque altro bollo dello Stato ed uso doloso di tali documenti e oggetti falsificati, falsità di scritture pubbliche o particolari, di lettere di cambio e d'altri effetti commerciali ed uso doloso di tali scritture falsificate, falsa dichiarazione giurata in materia criminale; 10. Baratteria e pirateria, compreso il reato di impadronirsi del bastimento del cui equipaggio si faccia parte per mezzo di frode e violenza contro il capitano o chi lo sostituisce; 11. Bancarotta fraudolenta (Idem).

Brevetti d'invenzione. — Pag. 271.

Caccia. — Gli agenti diplomatici e consolari stranieri accreditati nel regno non hanno diritto alla licenza di esercizio di caccia con esenzione dal pagamento della tassa (Nota min. int., 18 novembre 1870).

Camere di commercio ed arti. — Gli stranieri che da cinque anni almeno esercitino il commercio o le arti, ed abbiano le condizioni richieste per l'iscrizione dei nazionali sulle liste politiche possono essere elettori delle camere di commercio ed arti. Essi sono pure eleggibili, ma non possono entrare a far parte di una camera di commercio in un numero che sia maggiore di un terzo di quello dei membri componenti la camera stessa.

Capitis diminutio. — Pag. 460, nota *a*.

Chierici esteri dimoranti in Roma indebitamente ordinati. — Pag. 313.

Cittadina maritata ad uno straniero. — Pag. 401.

Cittadinanza (*Registri di*). — Pag. 332.

Cittadinanza secondo le moderne legislazioni e cittadinanza romana. — Pag. 453.

Cittadinanza: come si acquista, come si perde e come si ricupera. — Pag. 463.

Cittadini, sudditi e stranieri. — Pag. 317, 398.

Cittadini italiani morti all'estero (*Pubblicazione dell'elenco di*), **dei quali occorre accertare la identità.** — Pag. 373.

Commercio marittimo. — Pag. 257.

Commercio ambulante in Austria. — In Austria l'esercizio del commercio ambulante è regolato dall'ordinanza 4 settembre 1852, il cui terzo articolo stabilisce che le licenze per esercitarlo possono essere accordate solamente ai sudditi austriaci, epperò gli italiani che intendono recarsi in Austria per applicarsi al commercio ambulante, occorre sieno istruiti del pericolo cui si espongono di vedersi cioè rifiutato il permesso od anche espulsi ove manchino di mezzi (Circ. min. int., 16 dicembre 1871).

Consolati italiani. — I prefetti delle provincie della Sicilia sono in via di eccezione autorizzati a comunicare direttamente col R. console residente in Tunisi, sotto riserva però di tenere informato il ministero dell'interno di ogni fatto di qualche importanza pel quale loro accada di dover scrivere al predetto consolato (Circ. min. int., 9 aprile 1868).

Danimarca. — Con regio decreto 30 settembre 1873 fu data esecuzione alla convenzione per l'estradizione dei malfattori fra l'Italia e la Danimarca conchiusa a Copenaghen il 12 luglio 1873.

— I crimini e delitti pei quali fra l'Italia e la Danimarca è convenuta l'estradizione, anche in caso di attentato, contro gli autori e complici condannati o messi in istato di accusa o sottoposti a inquisizione giudiziaria sono: 1. Assassinat et meurtre (parricide, infanticide, empoisonnement); 2. Viol; 3. Coups portés ou blessures faites volontairement à une personne, qui ont eu pour conseguence la perte absolue de l'usage d'un organe ou la mort sans l'intention de la donner; 4. Vol accompagné de circonstances aggravantes (grovt Tyveri og Röveri) ou vol simple, à la condition que la valeur de l'objet de ce crime ou délit dépasse mille francs; 5. Abus de confiance, escroquerie ou tromperie, entant que la valeur de l'objet de ce crime ou délit dépasse mille francs; 6. Banqueroute frauduleuse;

7. Faux serment, faux temoignage ou fausse declaration d'un expert ou d'un interprète; 8. La confection et l'emploi frauduleux de documents faux; 9. Fabrication de fausse monnaie et altération de monnaie, contrefaçon de billets de banque, de papier monnaie, d'effets publics et l'emploi de ces effets avec connaissance de cause; 10. Incendie volontaire; 11. Soustraction ou détournement commis par des dépositaires ou comptables publics; 12. Destruction volontaire et illégale d'un navire et échouement volontaires d'un navire de la part d'un capitaine ou de l'équipage du navire; 13. Rebellion ou mutinerie de l'équipage du navire (Idem).

Dazio consumo: verificazione da parte degli agenti daziarii. — Al passaggio della linea daziaria, gli agenti preposti al dazio consumo han diritto a praticare le occorrenti verificazioni, affin di accertare se vengono introdotti nel perimetro daziario oggetti sottoposti a dazio (Art. 6 del regolamento 25 agosto 1870).

Notisi che il piccolo bagaglio dei viaggiatori può solo essere visitato quando vi siano fondati sospetti di frode.

Gli agenti daziari, lungi da modi vessatorii, debbono usare maniere gentili ed urbane coi viaggiatori, conciliando così gl'interessi dell'amministrazione coi giusti riguardi dovuti al pubblico (1).

E qui cade opportuno il notare che anche il ministero delle finanze ha dovuto occuparsi del trattamento daziario dei bagagli di viaggiatori, e comunque la circolare relativa all'argomento fosse stata motivata da ragioni di convenienza internazionale, perchè ha di mira il transito dei viaggiatori, che attraversano l'Italia per condursi in Oriente o che vi ritornano, pure le acconcie prescrizioni che in essa si contengono sulla condotta degli agenti daziari, m'induce a pubblicarla nel suo integrale tenore.

« Dal ministero degli affari esteri e da quello dei lavori pubblici pervennero allo scrivente gravi, e pur troppo fondate lagnanze, circa gl'incomodi ai quali sono frequentissimamente esposti da parte degli agenti del dazio di consumo in molti comuni chiusi, e specialmente in parecchie fra le più cospicue città, i viaggiatori che per mezzo del servizio di celere trasporto, conosciuto col nome di Valigia delle Indie, attraversano l'Italia per recarsi in remote regioni d'Oriente, o per ritornarne. Consta infatti che spesse volte quei viaggiatori al loro giungere in qualche città sono costretti ad aprire, ed a lasciar visitare, con molto loro incomodo, tutto il bagaglio che recano seco, sia esso voluminoso assai, ovvero sia di piccola mole, e ciò mentre accade rarissime volte, e quasi mai, che quei viaggiatori portino generi sottoposti a dazio di consumo e mentre essi sogliono nelle città dove soggiornano anche brevissimo tempo, fare acquisto d'oggetti non passibili di dazio, e talmente delicati che corrono rischio di guastarsi qualora le casse, od altri recipienti che li contengono, vengano frequentemente aperte.

(1) Il ministero delle finanze in occasione della visita dei bagagli dei viaggiatori per gli effetti doganali ebbe a richiamare gli agenti dell'amministrazione in più rincontri ad usare cortesi maniere e ad evitare mezzi vessatorii colla circolare 11 febbraio 1867, n. 20 (Annuario del predetto ministero, anno medesimo, pag. 867) così si esprimeva:

« È desiderabile che nell'esecuzione delle operazioni doganali verso i viaggiatori, particolarmente esteri si agisca con quell'urbanità e con quel discernimento, che valgano a conciliare la tutela dei diritti col riguardo dovuto a chi di regola non mira a contravvenirvi.

« Questo è lo spirito dell'art. 14 delle disposizioni preliminari della tariffa, art. 10 delle istruzioni disciplinari e delle circolari 1 ottobre 1863, n. 53, e 12 novembre 1865, n. 200. Raccomandasi che ciascuno si attenga alle premesse norme ed abbia pure in vista quanto ai bagagli che arrivano di cabotaggio l'art. 52 del regolamento doganale.

« È poi assolutamente vietato di aprire forzatamente le valigie e simili recipienti chiusi a chiave senza l'assenso del proprietario. Se occorre la visita e questa non potesse effettuarsi, sarà da tenersi il bagaglio in custodia d'ufficio, finchè sia tolto l'impedimento, dandone ricevuta.

« Raccomandasi pure che lo sdoganamento degli oggetti non esenti da dazio, che i viaggiatori portano seco per loro uso, sia fatto sulla dichiarazione verbale colla maggior sollecitudine, giusta l'art. 9 delle istruzioni, e con ogni possibile speditezza. La presente circolare deve essere comunicata anche agl'ispettori, i quali vorranno sorvegliare l'operato delle dogane pur sotto questo aspetto e promuovere le misure occorrenti in caso d'infrazione. »

« Ciò ha per conseguenza che molti di loro, specialmente gli stranieri, preferiscono per recarsi nelle regioni orientali, o per ritornarne di tenere altre vie più lunghe e più costose che quella d'Italia, ma nelle quali esse vanno esenti da ogni formalità e molestia daziaria, giacchè tali esenzioni costituiscono appunto uno dei mezzi coi quali si cerca dalle estere nazioni d'attirare sul proprio territorio considerevole parte del ricco ed importantissimo commercio fra l'Europa e l'Oriente.

« È quindi necessario che anche in Italia la quale è pure dotata all'uopo di felicissima postura geografica, cessino tali impedimenti ed ostacoli, onde si possa trarre il massimo profitto dai grandiosi lavori che con forte dispendio vi si stanno eseguendo, in gran parte appunto in considerazione di tale commercio, e che se già danno vantaggiosi risultati, ne promettono anche dei maggiori, allorchè sarà aperta al pubblico esercizio la galleria ferroviaria delle Alpi occidentali presso Bardonecchia e quando maggiormente si estenderanno e si perfezioneranno le altre linee di vie ferrate e gli altri mezzi di comunicazione.

« In quanto concerne il servizio doganale già da molto tempo questo ministero diede disposizioni tali che mentre guarentiscono pienamente l'erario contro ogni tentativo di frode, riducono a pochissima cosa ed al puro indispensabile le formalità cui debbono assoggettarsi i viaggiatori, che attraversano il regno da un punto all'altro senza fermarvisi a lungo.

« Ed anche riguardo ai dazi di consumo la disposizione contenuta nell'art. 6 del relativo regolamento generale approvato con regio decreto 25 agosto 1870, n. 5840, ove fosse rettamente intesa nel suo spirito ed applicata secondo i casi con qualche larghezza, darebbe un mezzo pienamente legale di sottrarre ad indebite molestie i viaggiatori italiani o stranieri che entrano in un comune chiuso, qualunque sia la loro provenienza e la meta del loro viaggio. Infatti quell'articolo dispone che il piccolo bagaglio dei viaggiatori possa esser visitato solo quando sianvi fondati sospetti di frode; è dunque evidente che la visita essendo facoltativa, può l'amministrazione daziaria addivenirvi solo in determinati casi, e che quando un motivo d'interesse superiore richieda ch'essa se ne astenga affatto, nulla glielo vieta; ora tale grave motivo appunto sussiste riguardo ai viaggiatori summentovati. Anzi, adottando riguardo a questi una interpretazione di tale articolo alquanto lata, si ha mezzo di esentare dalla visita anche il grosso bagaglio ch'essi recano seco giacchè, come sopra si avvertì, è ben rarissimo il caso che essi portino oggetti passibili di dazio di consumo.

« Epperciò lo scrivente ministero invita cotesto ufficio a chiamare su tale importantissimo argomento l'attenzione delle amministrazioni municipali dei comuni chiusi abbuonati col Governo per la riscossione dei dazi di consumo, e che si trovino nella giurisdizione di cotesto medesimo uffizio, ed a far loro notare quanto interessi non solo allo Stato, ma anche ai comuni ed ai privati, non solo ad alcune parti del Regno, ma a tutti in più o men larga misura, che i viaggiatori transitanti sul territorio italiano vi trovino le massime agevolezze possibili anche in quanto concerne il servizio di tale ramo d'imposta.

« Cotesto uffizio inviterà quindi i predetti comuni chiusi a dare sollecitamente precise ed efficaci disposizioni, affinchè gli agenti daziarii che da essi dipendono, si astengano affatto da ogni visita del piccolo e del grosso bagaglio, di cui sono provvisti i viaggiatori diretti dall'Europa all'Oriente e viceversa, purchè quei viaggiatori facciano conoscere agli agenti stessi che tale veramente sia il loro itinerario, col rendere ostensibili agli agenti i biglietti di transito per l'Italia rilasciati dalle Società ferroviarie o dalle Compagnie di navigazione italiane ed estere, ovvero col rendere ostensivo il proprio passaporto, od altra carta qualsiasi da cui si possa arguire la destinazione del loro viaggio, ed infine anche quando tale destinazione risulti solamente dall'indirizzo apposto sulle valigie o sugli altri effetti appartenenti a quei viaggiatori. E solamente quando vi fosse non un semplice sospetto, quantunque fondato, ma la quasi assoluta certezza che taluno di quei viaggiatori tentasse il contrabbando di oggetti passibili di dazio consumo, si dovrebbe procedere alla visita del bagaglio da loro recato.

« Siccome poi v'ha motivo di dubitare che in qualche città gli agenti daziarii, subalterni adoprino verso i viaggiatori (specialmente stranieri), vessazioni o molestie per ottener che questi se ne liberino mediante elargizioni di mancie, così sarà pure necessario che le amministrazioni comunali usino grande vigilanza, onde non succedano sì tristi abusi, ed affinchè siano severamente puniti in via disciplinare, e denunziati anche, se occorresse, all'autorità giudiziaria coloro che se ne rendessero colpevoli.

« Confida questo ministero che gl'inconvenienti dianzi lamentati cesseranno tosto mercè la pronta e continuata attuazione di tali misure, dalle quali se anche potesse in alcuni casi

rarissimi derivar forse qualche lieve danno nella percezione dell'imposta di cui trattasi, avrannosi però d'altro lato vantaggi di gran lunga maggiori.

« Vorrà cotesta prefettura dare immediatamente comunicazione della presente ai comuni chiusi compresi nella sua giurisdizione ed abbuonati per la riscossione del dazio.

« Altrettanto farà l'intendenza rispetto alle amministrazioni daziarie governative, in quelli dov'è in vigore la riscossione diretta. »

Decorazioni. — Niuno può ricevere decorazioni, titoli o pensioni da una potenza estera senza autorizzazione sovrana. — Art. 80 dello statuto.

Diritti d'autore. — Pag. 271.

Diritti civili e politici. — Pag. 122, nota 12, pag. 459, nota 4.

Diritto (*Significato della parola*). — Pag. 284, nota 1.

Diritto elettorale. — La condanna a pena criminale sofferta all'estero da un cittadino, non lo priva del diritto elettorale e della eleggibilità amministrativa nel regno. — Sent. della Corte d'appello di Torino, 14 dicembre 1878, conf. alla sent. della Corte d'appello di Genova, 10 dicembre 1877.

Diritto internazionale: definizione, ripartizione, ecc., ecc. — Pag. 107-113.

Diritto internazionale. — Le autorità giudiziarie del regno non possono intromettersi per la repressione dei reati avvenuti a bordo di legni da guerra appartenenti a nazioni estere e che sieno ancorati nei porti nazionali e nemmeno possono procedere su di essi ad atti di giurisdizione, attesochè i legni da guerra in forza del diritto delle genti sieno immuni dalla giurisdizione locale (Circ. min. int. e min. grazia e giustizia, 9 e 21 gennaio 1865).

— Quanto ai legni postali stranieri, sebbene in principio, e salva qualche eccezione stipulata con convenzioni speciali, segnatamente colla Francia, non sieno coperti da immunità, tuttavia le autorità giudiziarie non devono intervenirvi, insino a che non abbiano ricevuto istruzioni dal ministero di grazia e giustizia a cui sono tenuti di riferirne anche per telegramma (Idem).

— Qualora poi a bordo di legni mercantili esteri accadano reati per cui venga turbata la tranquillità pubblica nel porto od a terra, ovvero vi sieno implicate persone estranee all'equipaggio massime se nazionali, le autorità giudiziarie hanno facoltà di recarsi a bordo per procedere ad atti d'istruzione ed anche, ove ne sia il caso, alla cattura dei delinquenti. Innanzi però di trasferirsi a bordo, devono le autorità stesse farne avvertiti in tempo utile gli agenti consolari della potenza a cui i legni appartengono, onde volendo possano all'ora indicata recarsi personalmente ad assistere agli atti da compiersi od inviare apposito delegato (Idem).

— Quando avvenga che delinquenti nazionali si trovino o si rifugino a bordo di legni postali stranieri nei porti o nelle acque territoriali dello Stato, le autorità devono avvertirne immediatamente il ministero da cui dipendono ed il ministero degli esteri (Idem).

— Gli agenti consolari francesi godono l'immunità personale per tutti i fatti che non sono qualificati crimini, quando però questi agenti sieno francesi, non esercitino commercio od industria e non posseggano beni immobili nel regno (Nota ministero interni, 25 novembre 1865).

— Oltre dell'*inviolabilità*, cioè dell'immunità della persona, della dimora, degli equipaggi ed effetti, gli agenti diplomatici godono del privilegio dell'*esterritorialità* pel quale sono considerati come se dimorassero sul territorio del loro sovrano. Epperò tanto le loro persone quanto le rispettive famiglie, le abitazioni ed il personale delle legazioni (cioè i consiglieri e segretari di ambasciata o di legazione, gli attachés o gli aspiranti, il cancelliere ed il cappellano) sono esenti dalla giurisdizione locale e sottratti all'azione degli ufficiali di polizia ordinaria e giudiziaria, come se si trovassero fuori del territorio del regno. Che se mai si abbia indizio che nella casa di un agente diplomatico trovisi ricoverato qualche individuo prevenuto di un reato, l'uffiziale di sicurezza pubblica non può procedere a perquisizione domiciliare, ma deve darne avviso al governo centrale (Istruz. min. int., 4 aprile 1867).

— Non bisogna confondere con gli agenti diplomatici i consoli degli Stati esteri, questi essendo agenti *commerciali* preposti a determinati uffizi nei luoghi ove risiedono, non hanno il carattere di ministri pubblici e non possono pretendere l'immunità della giurisdizione locale nè le altre prerogative concesse agli agenti diplomatici. Gli archivi però ed in generale tutti gli atti delle cancellerie dei consolati sono *inviolabili* e non possono essere sequestrati, nè

perquisiti, per qualunque motivo dagli ufficiali di pubblica sicurezza (Istruzione min. int., 4 aprile 1867).

— Fra l'Italia e la confederazione della Germania del Nord fu convenuto che i consoli generali, consoli, vice-consoli ed agenti consolari rispettivi, come pure gli impiegati dei consolati godano nei due paesi di tutte le esenzioni, prerogative, immunità e privilegi che sono concessi agli agenti di egual grado della nazione la più favorita (Convenzione consolare 21 dicembre 1868, approvata con regio decreto 2 maggio 1869).

— Nella circostanza della guerra fra la Francia e la Germania, essendosi il Governo italiano dichiarato neutrale, rimase vietato agli italiani di fornire alle potenze belligeranti armi, munizioni, ed altri oggetti riguardati comunemente come contrabbando di guerra (Circ. min. int., 7 settembre 1870).

— Il divieto di esportazione dal regno delle armi, delle munizioni e degli oggetti riguardati come contrabbando di guerra fu revocato in seguito alla pace conchiusa fra la Francia e la Germania (Circ. min. fin., 17 maggio 1871).

Disertori stranieri. — I disertori stranieri sono ammessi a soggiornare nel regno, nè di regola generale si consegnano alle nazioni cui appartengono, eccezione fatta dei marinai disertori della marina francese, la cui consegna, adempiute certe formalità, non può rifiutarsi. Ai disertori delle truppe francesi è però vietato nel caso che il loro console, a cui prima d'ogni altra cosa, devono essere diretti, non riesca ad indurli a ritornare al loro reggimento, di dimorare in vicinanza del territorio francese. Vengono loro poi sempre sequestrati gli effetti militari (Nota min. int., 5 dicembre 1865).

— Il governo italiano non può per l'essenza della sua costituzione politica, quando non vi sia tenuto da speciali trattati, concedere l'estradizione di disertori e renitenti, se questi non sieno anche colpevoli di reati comuni (Nota min. esteri, 1 giugno 1867).

— Le prefetture di confine debbono aderire alle richieste delle autorità austriache per la restituzione degli effetti di armamento dei disertori (Circ. min. int., 17 settembre 1867).

— Le consuetudini internazionali si oppongono assolutamente alla consegna dei disertori forestieri dell'armata di terra (Nota min. int., 5 febbraio 1868).

— È principio adottato da tutti i governi costituzionali di non addivenire alla consegna dei disertori e dei renitenti alla leva, che nel solo caso in cui i medesimi si sieno resi anche colpevoli di reati comuni ed esista una formale dichiarazione del governo del loro paese, che non saranno essi processati che per questi soli, ad esclusione dei reati militari. Constatata in un'individuo la qualità di disertore o di renitente alla leva e riconosciuto non essere egli colpevole di altro reato, deve essere ammesso a soggiornare nello Stato, purchè si uniformi alle leggi penali e di pubblica sicurezza, a cui sono sottoposti indistintamente tutti quelli che si trovano nel regno. È fatta eccezione per i marinai disertori dalle marine da guerra e mercantile francese ed italiana, la cui consegna non può essere rifiutata quando venga richiesta dai rispettivi agenti consolari e quando la diserzione abbia avuto luogo da uno dei porti dell'uno o dell'altro Stato, ai termini dell'art. 14 della convenzione consolare colla Francia 18 settembre 1862. Le armi di cui sieno in possesso i disertori devono essere sequestrate. È fatta poi facoltà ai prefetti di provvedere immediatamente per ogni singolo caso sulla sorte dei disertori e renitenti alla leva straniera, senza uopo di riferirne al ministero che per partecipargli le provvidenze prese (Circ. min. int., 12 novembre 1868).

— Per la convenzione consolare conchiusa il 21 dicembre 1868 fra l'Italia e la Confederazione della Germania del Nord, i consoli generali, consoli, vice-consoli ed agenti consolari possono far arrestare e rinviare sia a bordo, sia al loro paese, qualsiasi persona che formando parte dell'equipaggio delle navi mercantili e da guerra della loro nazione sia disertata sul territorio dell'altro Stato. Per tal fine devono indirizzarsi all'autorità locale competente per iscritto. È fatta eccezione pei marinai ed altri individui dell'equipaggio che sieno sudditi del paese in cui abbia luogo la diserzione (R. decreto 2 maggio 1869).

— Eguale convenzione fu resa esecutiva fra l'Italia ed il Portogallo con regio decreto 15 agosto 1869.

Embargo. — Pag. 158, nota 4.

Emigrazione. — Pag. 215.

Emigrazione italiana all'estero. — Le autorità di pubblica sicurezza debbono rifiutare il passaporto per l'estero a coloro che non risultano muniti di mezzi sufficienti pel viaggio ed all'occorrenza per rimpatriare, come eziandio a coloro a cui incumbe l'obbligo degli alimenti ai congiunti e parenti menzionati nel codice civile, se prima essi

non producano un atto di assenso libero scritto da coloro stessi verso i quali sono tenuti (Nota min. int., 5 ottobre 1867).

— Le nostre leggi non fanno divieto ai cittadini di emigrare dal regno quando non abbiano obblighi da compiere in patria ed emigrando si propongano uno scopo onesto e legittimo. Ciò non ostante i prefetti sono tenuti di far sorvegliare attentamente le operazioni di allestimento di emigranti per denunciare all'autorità giudiziaria le frodi che venissero commesse da privati speculatori e per informare col mezzo del ministero dell'interno quello degli esteri della parte che agenti consolari stranieri prendessero nelle operazioni di cui si tratta (Circol. min. int., 7 dicembre 1867).

— Occorre pure che i prefetti facciano invitare gli uffici pubblici di agenzia che si occupano di emigrazione per l'America a desistere dalle operazioni relative, sotto pena di vedersi tolto l'assenso prescritto dall'art. 64 della legge di pubblica sicurezza, a meno che non si obblighino di dare sicurtà pel mantenimento delle promesse che fanno agli emigranti e pel rimborso delle spese di rimpatrio ed altre cui per loro colpa dovesse poi soggiacere il governo (1) (Idem).

— Fu data istruzione alle autorità di pubblica sicurezza di lasciar partire per l'Algeria e l'America coloro soltanto i quali giustifichino avervi un'occupazione ben assicurata ovvero si trovino provveduti di sufficienti mezzi di sussistenza (Circ. min. int., 28 gennaio 1868).

— Le leggi bavaresi non permettono l'impiego di ragazzi nei mestieri di facchini od in altre professioni girovaghe e quando si tratti di stranieri l'infrazione del divieto dà luogo all'espulsione dallo Stato dei contravventori. Di conseguenza nel fine di impedire l'emigrazione per la Baviera di giovinetti italiani i prefetti sono invitati a disporre perchè non sieno rilasciati a minorenni passaporti per la suddetta destinazione (Circ. min. int., 11 marzo 1870).

— I prefetti sono invitati a riferire: 1. Sulla proporzione approssimativa, e possibilmente in cifre, tra la vera emigrazione con animo di mutar paese più o meno stabilmente e quella occasionale temporanea o periodica; 2. Sulla consuetudine più o meno antica di emigrare, scopi tradizionali od occasionali delle emigrazioni, professioni e mestieri degli emigranti e paesi scelti di preferenza e tradizionalmente da essi per esercitare ciascuna professione o mestiere; 3. Sull'esistenza o no di sollecitatori od uffici d'iscrizione d'emigranti; 4. Intorno al successo fausto od infausto in genere delle emigrazioni secondo le professioni ed i mestieri diversi e l'abitudine di ritornare col fatto guadagno; 5. Sul movimento verificatosi decrescente o crescente dell'emigrazione, sia stabile e diuturna, sia temporanea e periodica da cinquant'anni a questa parte secondo le diverse professioni (Circol. min. int., 20 agosto 1870).

— Nel fine di scemare in quanto sia possibile l'emigrazione italiana all'estero il ministero raccomandò ai prefetti: 1. Di esigere che le disposizioni dell'art. 64 della legge sulla pubblica sicurezza e degli articoli 73, 74, 75, 76 e 77 del regolamento sieno fermamente applicate alle agenzie di spedizioni marittime disponendo pure perchè sia cancellata dalla tabella delle operazioni prescritte col citato articolo 76 quella che ha per oggetto di procurare imbarco ad emigranti; 2. Di far sorvegliare i corrispondenti e gli emissari delle agenzie estere di emigrazione per denunziarli all'autorità giudiziaria quando risulti che favoriscano la emigrazione illecita o la renitenza o la diserzione, procurando imbarco a giovani vincolati da obblighi di leva, o a militari privi di congedo assoluto; 3. Di far presente agli ufficiali di pubblica sicurezza degli scali di sorvegliare attentamente la emigrazione e di denunciare all'autorità giudiziaria i capitani di bastimento che imbarcassero individui privi di passaporto con trasgressione di quel che prescrive l'articolo 130 della legge speciale per la marina mercantile sancita colle regie patenti 13 gennaio 1827 pubblicata in tutto il regno col regio decreto 22 dicembre 1861; 4. Di prescrivere ai sindaci e particolarmente a quelli dei comuni che danno maggior contingente all'emigrazione di dissuadere i loro amministrati dallo spatriare rappresentando loro il pericolo di cader nelle mani di astuti speculatori in regioni lontane dalle città e dove talvolta resterebbero esposti ai danni degli indigeni, senza potere per le circostanze locali ottenere aiuto e protezione; 5. Di prescrivere ai sindaci stessi che

(1) Si osservi che a proposito dell'obbligo della cauzione imposta alle agenzie d'affari, si pronunciò in senso contrario il Consiglio di Stato.

quando non riescano a distogliere i loro amministrati dal proposito di emigrare, neghino il nulla osta ai giovani che non abbiano ancora soddisfatto gli obblighi di leva, ai militari che non abbiano il congedo assoluto, a coloro che per imperfezioni fisiche o mentali non sieno in grado di fare un lavoro proficuo e a coloro infine i quali non provino di avere i mezzi per fare il viaggio, per provvedere alla propria sussistenza durante il tempo che può presumersi necessario e non breve per trovar lavoro nel luogo dove intendano recarsi, e che non presentino persona solvente la quale si obblighi per iscritto a pagare, occorrendo, il viaggio di ritorno; 6. Di prescrivere ai sottoprefetti e agli ufficiali di sicurezza pubblica di osservare col massimo rigore le disposizioni vigenti nel concedere il passaporto agli emigranti e particolarmente: *a*) l'articolo 2 del regio decreto 13 novembre 1857 e le circolari 27 aprile, 20 novembre 1866 e 28 maggio 1870 che prescrivono di compilare esattamente i passaporti, di indicare in modo chiaro ed esatto i connotati, di farvi apporre la firma del richiedente, allo scopo che non vengano facilmente ceduti; *b*) l'articolo 4 del regio decreto suddetto e l'articolo 4 delle istruzioni che non dispensano i richiedenti dall'obbligo di ritirare personalmente il passaporto se non per gravi motivi; *c*) l'articolo 10 del regio decreto citato e l'articolo corrispondente delle istruzioni e le circolari 4 settembre 1860, 21 agosto e 1 novembre 1861, 24 giugno 1862, 27 agosto 1869, e 26 dicembre 1871 che prescrivono di non accordare passaporto alle persone prive di mezzi sufficienti; *d*) l'articolo 29 del regolamento per la marina mercantile del 16 gennaio 1827 e l'articolo 12 del regio brevetto 17 settembre 1842 pubblicati col regio decreto 22 dicembre 1861, secondo i quali non si devono accordare passaporti alla gente di mare senza permesso dell'autorità marittima; 7. Di non concedere il passaporto ai giovani i quali non abbiano ancora soddisfatto agli obblighi di leva, se non quando vi sia la morale certezza che non abbiano il colpevole proposito di sottrarsi all'obbligo militare e che anzi sieno pienamente disposti a rimpatriare alla prima chiamata; 8. Di prescrivere all'arma dei carabinieri reali e agli uffiziali di sicurezza pubblica negli scali di imbarco e sulle strade verso la frontiera di impedire la partenza degli emigranti privi di passaporto e di quelli che hanno un passaporto non proprio o irregolare o conseguito irregolarmente; 9. Di prescrivere agli uffiziali di sicurezza pubblica di provvedere ai termini dell'articolo 65 della legge 20 marzo 1865 rispetto agli emigranti ai quali viene impedita la partenza, rimandandoli alle case loro con foglio di via obbligatorio o secondo le circostanze, facendoli anche accompagnare dalla forza (Circ. min. int., 18 gennaio 1873).

— Giova ricordare che il governo francese dispose che i consoli della repubblica non appongano il loro visto ai contratti di emigrazione presentati da sudditi italiani ove siffatti documenti non sieno già rivestiti del visto delle autorità italiane (Circ. prefetto di Genova, 14 gennaio 1873).

— Poichè avviene che in seguito all'epidemia che nel 1870 funestò il Brasile molti italiani non si peritino di emigrare colà nel fine di raccogliere supposte eredità e delusi nella loro aspettativa vi rimangono sprovvisti di mezzi di sussistenza, si raccomandò agli interessati di voler anzitutto esperimentare qui le pratiche necessarie a stabilire che i loro parenti abbiano in realtà lasciato averi e proprietà e sia assolutamente richiesto di recarsi sul luogo (Circ. del prefetto di Potenza, 17 luglio 1873).

Emigrazione politica nazionale. — Qualunque individuo giunga nello Stato senza carte regolari, ove non possa in qualche altro modo dare sufficiente contezza di sè stesso debba nel luogo del suo arrivo dall'autorità di pubblica sicurezza essere sottoposto ad interrogatorio diretto a constatare il suo nome, cognome, patria, domicilio, professione, mezzi di sussistenza, i motivi della sua venuta nel regio territorio ed altresì invitato ad indicare persone da cui sia conosciuto tanto in patria, che nello Stato, ed a dare tutti quei più ampi schiarimenti che sieno richiesti dalle circostanze. L'interrogatorio viene trasmesso al ministero dell'interno corredato da tutte le informazioni che siensi potute raccogliere tanto sulla verità delle cose esposte dall'interrogato quanto sulla condotta del medesimo. È riservato al ministero di autorizzare il soggiorno nel regno a coloro che vi giungano colla qualità di emigrati politici. Tutti gli emigrati debbono poi essere muniti di una carta di permanenza a loro giustificazione personale (Circolare ministero interno, 2 aprile 1861 e 3 aprile 1862).

— Gli emigrati che entrano nello Stato possono essere provveduti del foglio di via e del mezzo gratuito di trasporto (Circ. min. int., 21 aprile 1863).

— Gli emigrati politici d'origine italiana possono essere arruolati nel corpo delle guardie

doganali sì di terra che di mare raggiunto che abbiano il 18.° anno di età (Circ. min. int., 18 maggio 1863).

— Agli emigrati non devono essere forniti gratuiti mezzi di viaggio per cambiare residenza se non per motivi d'ordine e di sicurezza, o per ragione di collocamento, o per gravi giustificati motivi di salute o per ragione di rimpatrio (Circ. min. int., 22 giugno 1863).

— I militari congedati appartenenti all'emigrazione devono per cura dell'amministrazione della guerra essere provveduti dei mezzi di trasporto sino ad un luogo di deposito di emigrazione da designarsi dall'autorità politica (Nota min. int., 8 luglio 1863).

— Fu disposto perchè dai prefetti sia compilato l'elenco nominativo di coloro che pur appartenendo a provincie liberate continuano a figurare fra gli emigrati politici ed a percepire il sussidio (Circ. min. int., 10 agosto 1863).

— Gli emigrati congedati dall'esercito appena giunti nel luogo indicato sul loro congedo debbono presentarsi all'autorità di pubblica sicurezza e munirsi della carta di permanenza. Debbono poi munirsi di carta di permanenza tutti gli emigrati in genere che non posseggono altri documenti ancorchè non fruiscano di sussidio (Circ. min. int., 25 settembre 1863).

— Gli emigrati incorporati nel regio esercito vogliono essere ritenuti siccome parte integrante del medesimo, epperciò in caso di congedo si deve non dall'autorità politica ma dall'autorità militare provvedere alle occorrenti spese di rimpatrio ai termini della circolare del ministero della guerra 20 agosto 1862 (Circ. min. int., 1 febbraio 1864).

— Se gli emigrati che rimpatriano non furono provveduti della richiesta sulle ferrovie sino alla stazione più prossima dello Stato vicino, deve supplirvi l'autorità di pubblica sicurezza posta alla frontiera (Nota min. int., 27 aprile 1864).

— Con regio decreto 14 agosto 1864 fu approvato il regolamento che stabilisce le norme per l'ammissione a sussidio degli emigrati politici d'origine italiana, la misura di esso, la durata, l'ufficio delle commissioni di provincia e di circondario, i casi nei quali il sussidio può essere tolto o sospeso e finalmente come ne deve essere reso conto al ministero (Circ. min. int., 20 agosto 1864).

— Secondo la lettera e lo spirito dell'articolo 1 e del numero 3 dell'articolo 8 del regolamento 14 agosto 1864, non possono ottenere maggior sussidio quegli emigrati i quali non perdettero l'impiego per cause politiche, ma bensì lo abbandonarono spontaneamente (Nota min. int., 23 ottobre 1864).

— Secondo la lettera e lo spirito dell'articolo 7 del regolamento 14 agosto 1864 non è dovuto il sussidio alla vedova, quando essa stessa non sia compromessa politicamente ed ai figli minori dell'emigrato defunto (Nota min. int., 27 ottobre e 7 novembre 1864).

— Il regolamento sull'emigrazione italiana bisognevole di sussidio, approvato col regio decreto 14 agosto 1864, non ha portato innovazione alle disposizioni di ordine pubblico vigenti circa l'emigrazione in genere sia essa o no italiana. Epperò l'individuo proveniente dall'estero sedicente emigrato, deve sempre essere assoggettato dall'autorità politica al consueto interrogatorio e provvisto della carta di permanenza (Nota ministero interni, 4 novembre 1864).

— La disposizione dell'articolo 10 del regolamento 14 agosto 1864, riguarda solamente gli emigrati che intendono di esercitare un'industria od un mestiere, e non quelli che imprendono una professione liberale (Nota min. int., 5 novembre 1864).

— Le commissioni possono proporre che si concedano, ma non concedere esse direttamente i mezzi gratuiti di viaggio agli emigrati (Nota min. int., 11 novembre 1864).

— Agli emigrati studenti inscritti regolarmente presso qualche università o liceo, benchè sieno atti al servizio militare o all'esercizio di un arte o mestiere, devesi continuare il sussidio, non ostante il disposto dall'articolo 6 del regolamento 14 agosto 1864, il quale è applicabile solo a coloro che entrano di nuovo nel regno (Nota min. int., 14 novembre 1864).

— Le commissioni possono di propria iniziativa concedere l'anticipazione di due mesate di sussidio (Nota min. int., 19 novembre 1864).

— Non si devono accordare mezzi gratuiti di viaggio ad emigrati non ammessi a sussidio (Nota min. int., 2 dicembre 1864).

— Occorrendo di concedere ad emigrati conforme il disposto dall'articolo 16 numeri 1, 2, 3 del regolamento 14 agosto, mezzi gratuiti di viaggio, vuolsi provvedere in conformità del prescritto dal regolamento 24 giugno 1860 e cioè col mezzo di richiesta, avvertendo che nella richiesta debba essere chiaramente espressa la qualità di emigrato nel titolare (Circ. min. int., 4 dicembre 1864).

— Il massimo limite a cui può ascendere il sussidio giornaliero per gli emigrati politici italiani fu stabilito con regio decreto 25 dicembre 1864.

— Si deve proporre al ministero per l'occorrente autorizzazione ogni domanda di sovvenzione da una a tre mesate di sussidio ai termini dell'art. 10 del regolamento sull'emigrazione (Nota min. int., 30 dicembre 1864).

— Il ministero dell'interno rende ragione dei motivi pei quali occorre provvedere ad una riduzione del sussidio giornaliero concesso agli emigrati (Circ. min. int., 5 gennaio 1865).

— Ai termini del regolamento non potevano essere ammessi a sussidio gli emigrati arruolati nel tempo della guerra dell'indipendenza nazionale che non avevano preso parte attiva alla medesima e sul cui congedo non era notato di aver fatta la campagna (Nota min. int., 3 febbraio 1865).

— Il sussidio degli emigrati comincia a decorrere dalla pubblicazione del regolamento secondo le norme indicate dalla legge sulla promulgazione delle leggi del 23 giugno 1854. Quando cessa il sussidio all'emigrato capo di famiglia per la decorrenza del termine stabilito deve cessare anche per la di lui moglie e figli (Nota min. int., 4 febbraio 1865).

— Agli emigrati atti fisicamente a qualunque lavoro e che non sono ammalati, deve cessare il sussidio dopo il termine massimo di sei mesi stabilito dall'art. 5 del regolamento: non si può ad essi accordare una sovvenzione suppletiva quando non ritraggono un guadagno sufficiente dalle loro occupazioni. Da questa disposizione sono eccettuati soltanto gli studenti che continuano i loro studi presso una qualche università o liceo (Nota min. int., 17 aprile 1865).

— Anche gli emigrati ex-ufficiali atti al lavoro cadono sotto la generale disposizione dell'art. 5 del regolamento 14 agosto 1864. Quindi non può durare oltre sei mesi il sussidio agli ex-ufficiali che sieno idonei all'esercizio di una professione, arte o mestiere (Parere del cons. di Stato, 27 settembre 1865).

— Le restrizioni fatte colla circolare 22 luglio sono tolte; è però imposto agli emigrati che rimpatriano l'obbligo di presentarsi innanzi l'autorità politica della loro provincia a dar conto di se. Per l'oggetto debbono essi venire muniti di foglio di via, salvo contemporaneo avviso ed una relazione intorno alla condotta morale e politica serbata durante l'emigrazione (Circ. min. int., 2 settembre 1866).

— In seguito alla cessione delle provincie venete al regno d'Italia, cessarono dal loro ufficio le commissioni istituite con sede presso i comandi militari per l'arruolamento dei giovani emigrati (Circ. min. int., 26 ottobre 1866).

— Per motivi d'ordine pubblico è vietato d'inviare emigrati nella città e provincia di Verona (Circ. min. int., 3 dicembre 1866).

— Il decreto 14 agosto 1864 che stabilisce le norme per l'ammissione a sussidio degli emigrati politici italiani bisognosi fu pubblicato anche nelle provincie venete (R. decreto 14 dicembre 1866).

— Le iscrizioni ipotecarie prese a titolo di sequestro nel 1860 dal governo austriaco sui beni degli emigrati politici veneti hanno perduto ogni loro effetto. Per ottenere la cancellazione delle medesime basta che gli interessati dimostrino che esse ebbero origine esclusivamente dal fatto politico della loro emigrazione (Circ. min. int., 24 dicembre 1869).

— Con l'annessione delle provincie romane è venuta meno anche la categoria dell'emigrazione romana, epperò cessa l'obbligo di trasmettere al ministero gli stati del movimento di essa (Circ. min. int., 6 dicembre 1870).

— Con circolare 20 settembre 1871, il ministero dell'interno partecipò che agli ex-emigrati romani ora divenuti cittadini del regno non possono più essere concessi sussidi o mezzi di viaggio.

Emigrazione politica straniera. — Fu disposta la compilazione per parte dei prefetti di un ruolo degli emigrati ungheresi, polacchi e di altre nazioni i quali fruiscano sussidio a carico dello Stato (Circ. min. int., 20 dicembre 1863).

— Si dichiarò che gli emigrati non italiani, cioè ungheresi, polacchi e di altre nazionalità straniere ammessi a sussidio continuano a goderne anche dopo pubblicato il regolamento 14 agosto 1864, senza intervento delle commissioni, ma soltanto in seguito a richiesta dei prefetti e sottoprefetti ed in appoggio a separata contabilità (Circol. min. int., 10 novembre 1864).

— Le disposizioni tutte del regolamento approvato col regio decreto del 14 agosto furono dichiarate estese agli emigrati politici, polacchi, ungheresi ed altri non italiani in via prov-

visoria ed i prefetti pure in via provvisoria furono autorizzati a far fronte alle spese con i fondi di pubblica sicurezza salvo rendiconto (Circ. min. int., 15 novembre 1864).

— Fu ricordata ai prefetti la necessità di dar opera per ottenere che le spese per sussidio dell'emigrazione bisognosa non italiana abbiano a scemare, onde il fondo destinato al servizio di pubblica sicurezza da cui esse si tolgono non abbia per siffatta distrazione a rimanere insufficiente allo scopo pel quale è più specialmente destinato (Circolare min. int., 3 aprile 1866).

— I prefetti e sottoprefetti furono invitati ad astenersi dall'inviare emigrati ungheresi alla legione ausiliaria ungherese essendo disposto che si cessi dall'arruolarli (Circol. min. int., 9 settembre 1866).

— I militari della legione ungherese ammessi a rimpatriare in forza del trattato di Vienna del 3 ottobre 1866, dovevano essere diretti al confine per le vie di Verona ed Udine (Circ. min. int., 4 dicembre 1866).

— Le disposizioni del regolamento 14 agosto 1864 che stabilisce le norme per l'ammissione a sussidio degli emigrati politici italiani bisognosi, furono in via definitiva estese a tutti gli emigrati politici bisognosi senza distinzione di nazionalità (R. decreto 14 dicembre 1866).

— Col primo gennaio 1867 i sussidi per la emigrazione straniera bisognosa cessarono di essere prelevati dai fondi di pubblica sicurezza dovendosi tanto all'emigrazione straniera che all'emigrazione italiana provvedere coll'unico fondo stanziato in bilancio per soccorsi all'emigrazione in genere. Le commissioni per l'emigrazione restano chiamate ad esperire anche per gli individui appartenenti all'emigrazione straniera le incombenze designate dal regolamento 14 agosto 1864 (Circ. min. int., 21 dicembre 1866).

Espulsione. — I vagabondi forestieri che vengono espulsi da e verso la Svizzera non possono essere ricevuti al confine se non alla doppia condizione che attraverso allo Stato richiesto siano tradotti in via di polizia a spese dello Stato richiedente e che questi dia l'assicurazione di ricevere nuovamente gli individui di cui si tratta se essi non vengano riconosciuti come attinenti allo Stato al quale abbiano dichiarato di appartenere o se siano rimandati per un altro motivo qualsiasi (Istruz. min. int., 9 gennaio 1863).

— Il rinvio o l'espulsione da e verso la Svizzera di coloro la cui attinenza è dubbia vuol essere effettuata solo dopo che siasi verificato in via di corrispondenza diretta tra autorità ed autorità di polizia o in via diplomatica ove ciò sia assolutamente necessario, la verità delle loro deposizioni quanto all'origine ed alla nazionalità che si sono attribuiti e sempre sotto riserva formale della loro riammissione, allorquando i fatti allegati vengano contestati o riconosciuti inesatti (Idem).

— Gli attinenti italiani e svizzeri che si presentano di volta in volta ai confini possono dalle autorità di frontiera essere respinti immediatamente consegnandoli però agli agenti della forza armata del paese a cui appartengono, acciocchè il fatto possa essere constatato regolarmente e in caso di errore vengano ricevuti di nuovo dagli agenti dello Stato dal quale furono respinti (Idem).

— Quando si tratti di mendicanti o di vagabondi appartenenti ad altro Cantone svizzero che non sia quello confinante, e sprovvisti di passaporto o di altro consimile ricapito che ne dimostri in modo non dubbio la nazionalità, l'autorità provinciale prima di provocare dal ministero l'espulsione, occorre si rivolga con apposito ufficio alla direzione di polizia centrale del Cantone al quale l'arrestato dice di appartenere onde sia riconosciuto se abbia il medesimo dichiarato il vero e la polizia del Cantone di frontiera verso il quale deve essere espulso sia avvertita di riceverlo (Idem).

— Nessuna espulsione di stranieri dallo Stato può aver luogo tanto per misura amministrativa quanto per sentenza di tribunale, senza che preceda l'autorizzazione del ministero dell'interno (Nota min. int., 17 settembre 1866).

— Nessun straniero può essere espulso dallo Stato sia per misura di polizia, sia per sentenza di tribunale senza che preceda l'autorizzazione del ministero dell'interno, tranne che si tratti di individuo sorpreso nell'entrare dello Stato senza titoli giustificativi e regolari ed in attitudine sospetta, il quale può senza più essere rimandato alla frontiera donde proviene. È però facoltativo alle autorità delle provincie confinanti coll'estero di far espellere quegli stranieri, che dopo essere stati respinti per irregolarità di ricapiti riescissero a penetrare di nuovo nel regno e fossero nelle provincie stesse arrestati, non omettendo però all'occorrenza di renderne contemporaneamente informato il ministero (Istruzioni del min. int., 4 aprile 1867).

— Occorrendo il caso di espellere stranieri condannati o stati arrestati per qualsiasi motivo, le autorità di pubblica sicurezza debbono riferirne al ministero dell'interno comunicando i documenti atti a giustificare la nazionalità o la provenienza dall'estero ed in difetto tutte quelle spiegazioni che il condannato od arrestato abbia dato sulla sua nazionalità, affinchè si possa, se d'uopo, constatarla nelle vie diplomatiche (Idem).

— Gli stranieri che sieno espulsi col mezzo della forza pubblica devono essere sempre accompagnati da un decreto dell'autorità che riporti la generalità dell'individuo ed i motivi di tale provvedimento. Cosiffatto decreto vuol essere corredato delle carte comprovanti la nazionalità qualora se ne abbiano e rimesso alla forza armata dello Stato verso il quale segue l'espulsione nell'atto stesso della consegna dell'individuo espulso (Idem).

— L'autorità di pubblica sicurezza alla quale venga presentato un qualche straniero stato arrestato per gravi sospetti, o per mancanza di mezzi di sussistenza, o per oziosità o vagabondaggio, deve riconoscere senza indugio se siavi materia per deferirlo all'autorità giudiziaria come ozioso e vagabondo o come imputato di altro reato; in caso contrario se non risulterà avere l'arrestato mezzi certi di sussistenza, e non siavi persona di notoria probità la quale risponda per lui, deve farlo sottoporre ad interrogatorio, nel quale sia eccitato a dichiarare le sue generalità precise, il tempo ed il motivo della sua partenza dalla patria e della sua venuta nel regno, i luoghi nei quali dimorò dacchè si allontanò dal suo Stato sino al giorno in cui fu arrestato, i mezzi coi quali si procacciò la sussistenza e le persone residenti nel regno dalle quali sa di essere particolarmente conosciuto, se sia disertore e da qual tempo dalle truppe del proprio paese, o renitente alla leva, se sia compromesso politicamente col governo cui appartiene e se altra volta sia stato arrestato, ed abbia qualche responsabilità verso la giustizia, tanto in patria quanto nel regno ed a dare inoltre quegli altri schiarimenti che meglio valgano a far conoscere la persona ed i suoi precedenti. Cosiffatto verbale in un coi contrassegni personali dell'arrestato e con analogo rapporto indicante il motivo e le circostanze dell'arresto, deve essere trasmesso al ministero per le sue determinazioni (Circ. min. int., 12 novembre 1868).

— Le autorità amministrative devono astenersi dal dar seguito alle richieste di espulsione che loro per avventura pervenissero per parte delle autorità giudiziarie, e limitarsi a porgerne avviso pronto al ministero dell'interno con la trasmissione del verbale d'interrogatorio e dei documenti che si abbiano (Idem).

— La traduzione al confine e la consegna dell'espulso alla forza armata dello Stato verso il quale ha luogo l'espulsione, deve effettuarsi per mezzo dell'arma dei carabinieri reali (Idem).

— In forza di un'intelligenza presa fra il governo del Re e quello di Francia nel marzo 1838 osservata tuttora, gli individui espulsi dalla Francia come appartenenti all'Italia che non sieno stati riconosciuti tali dall'autorità del paese, cui dissero di appartenere, devono nuovamente essere ricevuti alla frontiera francese. Debbono del pari essere ricevuti alla frontiera del regno gli individui espulsi verso la Francia siccome francesi, olandesi, inglesi, belgi, che si fosse poi riconosciuto non essere tali. Nel respingere siffatti individui per la stessa frontiera per la quale entrarono, deve unirsi, oltre alle solite carte, una dichiarazione dell'autorità del luogo cui dissero di appartenere, comprovante non essere stati colà riconosciuti; la stessa dichiarazione deve pretendersi per gli individui che vengono respinti verso lo Stato nostro. Fu poi convenuto che gli individui appartenenti all'Italia non sieno dalla Francia espulsi verso il territorio italiano che in seguito alla prova della loro nazionalità risultante sia da un estratto di nascita, sia da un certificato regolare d'origine o da un passaporto nazionale, sia da qualunque altro documento autentico. Tale provvedimento deve essere altresì giustificato o dal domicilio attuale o dall'ultima dimora dell'individuo che si espelle. L'espulsione deve essere accompagnata da decreto motivato dell'autorità che dà le relative disposizioni. Le stesse prescrizioni debbono essere osservate dalle autorità italiane per la espulsione verso la Francia dei sudditi francesi o di individui che debbono necessariamente passare pel territorio francese onde recarsi nel loro paese d'origine, come inglesi, belgi, olandesi e spagnuoli. Non è poi necessario per ogni caso di simile espulsione di individui non francesi chiedere il transito al governo francese. Gli individui di cui si tratta o si consegnano direttamente sul confine alla gendarmeria francese o si provvedono di indennità di via e mezzi di trasporto fino alla frontiera (Idem).

— La consegna reciproca al confine fra l'Austria e l'Italia degli individui espulsi dall'uno e dall'altro dei due Stati per misura di polizia è sempre subordinata alla riserva della riam-

missione dell'individuo espulso, qualora in seguito sia constatato non avere la nazionalità attribuitagli (Idem).

— Ai sudditi tedeschi che sieno espulsi dal regno viene concesso dal loro rappresentante quando in proposito ne venga officiato, un foglio di via ed un sussidio onde loro agevolare il viaggio attraverso la Svizzera e rimpatriare. Devono essi però venir tradotti a spese dello Stato sino alla frontiera Svizzera (Idem).

— In forza di una dichiarazione scambiatasi il 20 ottobre 1867 fra il governo italiano ed il governo bavarese fu convenuto che le spese di trasporto dei sudditi dell'uno dei due Stati che si trovano sul territorio dell'altro Stato e che quest'ultimo intenda di far ripatriare, rimangano a carico del medesimo fino alla frontiera del paese cui i detti sudditi appartengono. Dovendo i bavaresi che si respingono dal regno rimpatriare per la via della Svizzera devono essere diretti per Como a Lugano innanzi a quel regio console il quale provvede a presentarli alla direzione locale di polizia che a sua volta li inoltra fino al confine salvo rimborso da parte del governo italiano delle spese (Idem).

— Norme eguali alle suesposte sono ad osservarsi in caso di rinvio e di espulsione di sudditi vurtemburghesi in forza della convenzione scambiatasi a Stoccarda il 23 marzo 1868. In ogni caso però di rimpatrio di un suddito vurtemburghese occorre ne sia notificato all'amministrazione centrale il nome, l'età, lo Stato, l'origine per le opportune comunicazioni da farsi al governo vurtemburghese (Idem e circ. 23 dicembre 1868).

— Perchè possa il ministero essere prontamente e completamente informato del numero, della condizione e di ogni altro ragguaglio relativo agli individui sì nazionali che esteri, i quali espulsi da altri Stati vengono consegnati alla forza pubblica italiana al confine venne disposto: — 1. Che le prefetture di confine appena sia loro nota la consegna avvenuta, ne dieno avviso al ministero, con separata lettera per ciascun individuo, quand'anche sieno stati consegnati nello stesso tempo e nello stesso luogo più individui, indicando: *a*) il nome e cognome, la paternità, l'età, la patria dell'individuo; *b*) se l'individuo è stato espulso in seguito a condanna, la corte o il tribunale che pronunziò la sentenza, la data della medesima ed il motivo della condanna, in caso diverso, l'autorità che ordinò l'espulsione ed il motivo di essa; *c*) il giorno e luogo in cui avvenne la consegna; *d*) la provincia e lo Stato a cui appartiene. — 2. Che contemporaneamente ne dieno avviso alla prefettura della provincia a cui l'espulso appartiene o è diretto, richiedendo dalla medesima in risposta l'annunzio dello arrivo dell'espulso e dei provvedimenti presi a di lui riguardo. — 3. Che le stesse prefetture di confine comunichino al ministero la risposta avuta dalla prefettura della provincia a cui l'espulso venne diretto (Circ. min. int., 31 gennaio 1871).

— Nel caso di espulsione di sudditi italiani dalla Germania o di sudditi germanici dall'Italia fu convenuto fra i due Stati di riammettere i propri sudditi dietro domanda dell'altra parte anche nel caso che i medesimi abbiano perduta la cittadinanza secondo le leggi vigenti nel rispettivo paese, purchè non siano divenuti sudditi dell'altro Stato, secondo la legislazione in esso vigente. — Gli individui poi i quali dal territorio di uno dei detti due Stati vennero espulsi nell'altro, e dei quali risulti in seguito col mezzo delle autorità locali che non appartengono nè appartennero a quest'ultimo, devono dietro domanda, essere riammessi al confine dalla parte che li consegnò (Dichiarazione fra l'Italia e l'Impero germanico firmata a Berlino l'8 agosto 1873 resa esecutiva con regio decreto 20 agosto 1873).

Estradizione. — Nessun straniero può essere arrestato nel territorio italiano per reati commessi in altri Stati se non in seguito di estradizione accordata dal reale governo e di ordini dal medesimo impartiti alle autorità giudiziarie e politiche. Nondimeno nel solo scopo d'impedire la fuga di un malfattore, le autorità politiche possono sulla domanda di un agente diplomatico o consolare, di un'autorità di polizia dello Stato a cui l'estero appartiene ed anche di propria iniziativa, procedere al di lui arresto in linea provvisoria, ma in questo caso è obbligo delle autorità di sicurezza pubblica, appena eseguito l'arresto, di darne avviso al ministero dell'interno perchè possa promuovere per mezzo del ministero di grazia e giustizia il decreto reale di autorizzazione della consegna del delinquente a mente dell'articolo 11 del codice penale (Circ. min. int., 12 novembre 1868).

— L'estradizione può aver luogo sia per effetto di speciali convenzioni esistenti fra Stati e Stati per la reciproca consegna dei malfattori, sia anche in mancanza di tali trattati, per ragioni di convenienza e di utilità reciproca, esigendo l'interesse della società che i reati non restino impuniti (Circ. min. int., 12 novembre 1868), epperò quando esista trattato di estradizione con uno Stato, gli agenti consolari del medesimo possono, nei casi urgenti,

chiedere ed ottenere l'arresto provvisorio di un loro connazionale condannato o prevenuto, in attesa che, per via diplomatica, si proceda alla formale domanda di estradizione (Nota min. int., 6 febbraio 1868).

— Secondo il diritto pubblico del regno appartiene al ministero di grazia e giustizia lo esaminare le dimande di estradizione; al ministero dell'interno ed alle autorità dipendenti spetta solo di provvedere alla loro esecuzione.

— L'estradizione non può avere effetto in confronto di nazionali rientrati in patria.

— L'individuo di cui già è consentita l'estradizione non può essere perseguitato e giudicato che per il reato per il quale è stato consegnato.

— L'estradizione di un incolpato che si è rifugiato nella casa di un ministro straniero non può essere negata, perchè l'*extraterritorialità* non implica alcun diritto di *asilo*.

— Se l'individuo ricercato si è reso responsabile di qualche reato nel paese presso cui si è rifugiato, avanti di essere rimesso per estradizione allo Stato che lo ricerca, deve essere giudicato dei reati commessi.

— L'estradizione si effettua con la traduzione dell'incolpato alla frontiera contro rimborso delle spese se le convenzioni particolari non dispongono altrimenti.

— Dovendo far transitare l'incolpato pel territorio di un altro governo, è necessario il consenso di quest'ultimo.

— Cessando per lo stato di guerra di avere vigore fra le potenze belligeranti i trattati stipulati per lo stato di pace, cessa pure il diritto di chiedere l'estradizione di un imputato, il quale sarà anche messo in libertà, quando il reato di cui egli è imputato non sia punibile a termine delle nostre leggi (Parere del consiglio di Stato, 22 giugno 1866).

— È poi principio generalmente adottato da tutti i governi costituzionali di non addivenire alla consegna dei disertori e dei renitenti alla leva, che nel solo caso in cui i medesimi si sieno resi anche colpevoli di reati comuni ed esista una formale dichiarazione del governo del loro paese che non saranno essi processati che per questi soli, ad esclusione dei reati militari (Circ. min. int., 12 novembre 1868).

— Non può anche ai termini dell'articolo 1 della convenzione del 6 giugno 1838, imputarsi *d'infedeltà* quel militare austriaco che, disertando asporta gli abiti militari, giacchè questi devono essere considerati come mezzo ad agevolare la diserzione. Quindi nè anche in questo caso può farsi luogo all'estradizione (Nota min. int., 30 novembre 1868).

— Perchè i trattati di estradizione dei malfattori abbiano utile applicazione, non basta che gli uffizi di pubblica sicurezza tengano in evidenza mercè il registro dei catturandi prescritto colle istruzioni 20 febbraio 1860 § 9 tutte le persone appartenenti per ragione di nascita o di residenza al territorio nel quale hanno giurisdizione, ma è necessario di più che si occupino in modo speciale di quelle che o per indizi o per notizie si ha ragione di credere rifugiate all'estero. Nè le indagini devono limitarsi ad accertare in quale Stato siensi ricoverate le persone da arrestare, essendo altresì necessario di conoscere il paese in cui si trovano e la loro abitazione onde l'opera delle polizie straniere sia facilitata (Circ. min. int., 31 gennaio 1872).

Exequatur regio. — Pag. 309.

Fanciulli italiani all'estero (*traffico dei*). — Pag. 435.

Figli nati sul mare o fuori del paese negli eserciti dello Stato o nella casa del suo ministro pubblico presso una corte straniera. — Pag. 401.

Figli spurii (*rimpatrio dei*) **dalla Francia.** — Con circolare del ministero dell'interno 28 febbraio 1866 furono diramate istruzioni ai prefetti circa il modo di provvedere al rimpatrio dei figli spurii di madri regnicole residenti in Francia e da queste depositati negli ospizi di quella Repubblica, ed al loro allattamento e ricovero negli ospizi degli esposti del regno.

Credo utile di riportare siffatta circolare:

« Il governo dell'ex regno di Sardegna, nell'intendimento di adottare norme conciliabili con le esigenze internazionali, in ordine all'allattamento ed al ricovero dei figli nati fuori di matrimonio da madri regnicole residenti in Francia, e da queste depositati negli ospizi di quella Repubblica, apriva trattative diplomatiche col relativo governo, giusta le quali venne determinato che siffatti figli abbiano ad essere rimpatriati, previo diligente accertamento della loro nazionalità, operato per cura degli agenti consolari stabiliti in Francia, indirizzandoli all'autorità politica delle provincie finitime alla frontiera francese, ond'essere dalla stessa autorità immediatamente avviati agli ospizi degli esposti di quella provincia, a carico

dei quali risultasse dai titoli che accompagnano detti bambini, dover ricadere le spese del loro mantenimento.

« Le norme colle quali dovevansi mettere ad esecuzione le suddette disposizioni, venivano indicate nella circolare del ministero dell'interno, in data 24 maggio 1856, n. 3862, div. 3.

« Secondo quelle norme, appena giunti gli anzidetti figli spurii nella provincia vicina alla frontiera francese, il signor prefetto, dopo aver constatato il comune a cui appartenessero le loro madri prima di recarsi in Francia, deve dirigerli, con quei mezzi che ravvisa più pronti ed economici, secondo le pratiche in vigore pel trasporto degli indigenti, all'ospizio degli esposti, a cui spetta il carico del loro allattamento.

« Ove la stagione o la condizione fisica di tali bambini non consentano il loro immediato trasporto al rispettivo ospizio, oppure alcune speciali circostanze dimostrino la necessità di ricoverarli in un ospizio qualunque della provincia dove arrivano, in tali casi i signori prefetti ne potranno ordinare la loro ammissione quivi, a titolo affatto temporario, facendo però subito intese le amministrazioni di quegli ospizi a cui propriamente appartengono.

« E siccome all'evenienza di simili casi non potrebbesi esigere che gli ospizi dove i bambini vennero temporaneamente ricoverati, dovessero sopportare la spesa che per tale oggetto ne deriva, così i signori prefetti invieranno a cui spetta il conto della spesa stessa, ogni trimestre, corredato da tutti i necessari schiarimenti, affinchè dalle amministrazioni dei singoli ospizi si corrisponda il dovuto rimborso.

« Tutte queste disposizioni fondate sul principio di equità ed introdotte nell'esclusivo intento di provvedere all'assistenza ed allo stato compassionevole di così sventurate creature, ricevettero esecuzione, può dirsi, senza contrasto in tutti gli Stati che man mano vennero a far parte del regno, al pari di tutte le altre convenzioni internazionali stipulate dall'ex governo sardo, e senza che fosse d'uopo di altro provvedimento speciale.

« Ora essendo, col principio del corrente anno, mercè l'attuazione dell'articolo 237 della legge 20 marzo 1865 sulla amministrazione comunale e provinciale, avvenuto un cangiamento nella competenza delle spese pel mantenimento dei trovatelli, il sottoscritto crede utile, nell'interesse della uniformità di trattamento pei suddetti bambini, ed a scanso di reclami, di ripetere e rendere manifeste le anzidette determinazioni, pel buon fine di garantirne l'esatta esecuzione. Ed i signori prefetti vorranno portarle anche a notizia delle deputazioni provinciali, per quella parte che possa loro spettare.

« Il peso poi che ne ridonderà ai comuni ed alle provincie sarà di ben poca rilevanza, essendosi constatato dall'esperienza degli scorsi anni che non sono punto frequenti i casi di rimpatrio degli accennati figli spurii, salvo per le antiche provincie, stante la finitimità del loro territorio colla Francia.

« Non dubita punto il sottoscritto della solerte cooperazione dei signori prefetti e delle deputazioni provinciali, pel soddisfacente adempimento delle suaccennate disposizioni e norme, ed in questa fiducia attende un cenno di ricevuta della presente ».

Fogli di via: stranieri. — Giusta il regolamento 24 giugno 1860, n. 4152 son concessi mezzi di viaggiare gratuitamente ai regnicoli che dall'estero sono diretti con indennità di via alla frontiera dello Stato per ripatriare; agli stranieri diretti alla frontiera, purchè ne sia accertata la nazionalità; agli stranieri provenienti dall'estero con indennità di via, che debbono necessariamente transitare sul territorio dello Stato, per recarsi in patria.

L'autorizzazione di concedere mezzi di viaggio agli stranieri che dallo Stato sono diretti alla frontiera per rimpatriare, dev'essere accordata esclusivamente dal prefetto. Il sottoprefetto rilascia semplicemente il foglio di via, quando il prefetto ha conceduto l'autorizzazione del rimpatrio. Il foglio di via, del quale fossero gli stranieri stati muniti all'estero per rimpatriare, non dà diritto a veruna indennità nello Stato, e perciò debbono essi esser provveduti di altro foglio di via (Dispaccio del Ministero dell'interno 23 marzo 1864).

Forestiero e straniero: sinonimia delle due parole. — Pag. 120, nota 5.

Francia. — Alla convenzione già vigente fra la Francia e Sua Maestà il Re di Sardegna (14 dicembre 1838) per la reciproca estradizione dei malfattori fu sostituita la convenzione firmata a Parigi il 12 maggio 1870 e resa esecutoria con regio decreto 30 giugno 1870.

— I crimini ed i delitti pei quali sia in riguardo agli autori, sia in riguardo ai complici è accordata l'estradizione sono: « 1. Assassinat; 2. Parricide; 3. Infanticide; 4. Empoisson-

nement; 5. Meurtre; 6. Avortement; 7. Viol; 8. Attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec ou sans violence; 9. Attentat aux moeurs en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un ou de l'autre sexe au-dessous de l'âge de vingt et un ans; 10. Enlèvement de mineurs; 11. Exposition d'enfant; 12. Bigamie; 13. Coups et blessures volontaires ayant occasionné soit la mort, soit une maladie ou incapacitè de travail personnel pendant plus de vingt jours, ou ayant été suivis de mutilation, amputation ou privation de l'usage d'un membre, cécité, perte d'un oeil, ou autres infirmités permanentes; 14. Castration; 15. Coups et blessures envers de magistrats dans l'exercice de leurs fonctions; 16. Association de malfaiteurs; 17. Menaces d'attentat contre les personnes ou les propriétés, avec ordre de deposer une somme d'argent, ou de remplir toute autre condition; 18. Extorsion; 19. Sequestration ou detention illégale de personnes; 20. Incendie volontaire; 21. Vol; 22. Excroquerie; 23. Abus de confiance, soustraction, concussion et corruption de fonctionnaires publics; 24. Falsification de monnaie, introduction et emission frauduleuse de fausse monnaie, falsification frauduleuse de papier monnaie ayant cours légal, contrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets de banque, de titres publics ou privés, emission, mise en circulation ou usage de ces effets, billets, ou titres contrefaites ou falsifiés, contrefaçon ou falsification d'actes émanants du pouvoir souverain, contrefaçon ou falsification des sceaux de l'État et de tous timbres et poinçons autorisés par les gouvernements respectifs, lours même que la fabrication, contrefaçon ou falsification aurait eu lieu en dehors de l'État qui réclamerait l'extradition; 25. Faux en écriture publique ou authentique ou de commerce, ou en écriture privée; 26. Usage de divers faux; 27. Faux temoignage et fausse expertise; 28. Subornation de témoins et d'experts et d'interprètes; 29. Dénonciation calomnieuse; 30. Banqueroute fraudoleuse; 31. Distruction ou dérangement, dans une intention coupable, d'une voie ferrée ou de comunication télégraphiques; 32. Toute destruction, degradation ou dommage de la propriété mobilière ou immobilière; 33. Baraterie; 34. Piraterie et les faits assimilés à la piraterie à moins que l'État requis ne soit compétent pour la répression et ne préfère se la réserver; 35. Insurrection de l'équipage d'un navire ».

— L'articolo del trattato 12 maggio 1870 che autorizza l'estradizione per i titoli di abuso di confidenza, sottrazioni, concussione e corruzione di funzionari pubblici, deve essere interpretato siccome esteso in genere ad ogni fatto di abuso di confidenza che rivesta gravità di crimine o delitto, epperò non al caso esclusivo nel quale fosse imputabile un funzionario pubblico (Dichiarazione 16 luglio 1873, resa esecutiva con regio decreto 20 agosto 1873).

Germania. — In esecuzione della convenzione consolare 21 dicembre 1868 conchiusa fra l'Italia e la Confederazione Germanica del Nord, i consoli generali, consoli, viceconsoli ed agenti consolari possono far arrestare e rinviare sia a bordo, sia al loro paese, qualsiasi persona formi parte dell'equipaggio delle navi mercantili e da guerra della loro nazione e che sia disertata sul territorio dell'altro Stato. A siffatta fine debbono indirizzarsi per iscritto alle autorità locali competenti e giustificare mediante esibizione dei registri della nave o del ruolo dell'equipaggio, ovvero se il bastimento sia partito, mediante copia autentica od estratto di tali documenti che le persone reclamate formavano realmente parte dell'equipaggio. Gli arrestati saranno custoditi nelle carceri del paese a spese dell'autorità consolare richiedente, finchè questa trovi occasione di farli ripatriare. Siffatto arresto non può tuttavia durare più di tre mesi trascorsi i quali e mediante preavviso di tre giorni al console, l'arrestato deve essere posto in libertà, nè per lo stesso motivo può essere ulteriormente imprigionato (Regio decreto 2 maggio 1869).

— Alla convenzione conchiusa fra l'Italia e l'impero Germanico il 31 ottobre 1871 per la reciproca estradizione di malfattori fu data esecuzione con Regio decreto 14 dicembre 1871.

— I reati pei quali fra l'Italia e la Germania è convenuta l'estradizione reciproca, anche in caso di solo attentato, contro gli autori e complici condannati o posti in istato d'accusa, o sottoposti ad inquisizione giudiziaria sono: « 1. Meurtre, assassinat, empoissonement, parricide et infanticide; 2. Avortement volontaire; 3. Exposition ou abandon volontaire d'enfant; 4. Rapt, suppression, substitution ou supposition d'enfant; 5. Enlèvement d'une personne; 6. Privation volontaire et illégale de la liberté individuelle d'une personne commise, soit par un particulier, soit par un officier public; 7. Bigamie; 8. Viol; 9. Excitation à la débauche de personnes mineures de l'un ou de l'autre sexe dans les cas prévus simultanément par la législation des deux Parties contractantes; 10. Coups portés ou blessures

faites volontairement à une personne, qui ont eu pour conséquence une déformation ou maladie étant ou paraissant incurables, ou la perte de l'usage absolu d'un organe ou la mort sans l'intention de la donner; 11. Vol, accompagné de circostances aggravantes (schwerer Diebstahl) ou en tant que la valeur de l'objet du crime ou délit dépasse mille francs, pour rapine et extorsion; 12. Abus de confiance dans les cas prévus simultanément par la législation des deux Parties contractantes, et excroquerie ou tromperie, en tant que la valeur de l'objet de ces crimes ou délits dépasse mille francs; 13. Banqueroute frauduleuse et lésion frauduleuse à une masse faillie; 14. Faux serment; 15. Faux témoignage ou fausse declaration d'un expert ou d'un interprète; 16. Subornation de témoin, expèrt ou interprète; 17. Faux en écriture ou dans les dépêches télégraphiques et usage, fait avec connaissance, de dépêches télégraphiques ou titres faux ou falsifiés; 18. Fausse monnaie, particuliérement contrefaçon ou alteration de monnaies de metal et de papier, et émission et mise en circulation, avec connaissance, de monnaies de métal ou de papier contrefaite ou altérées; 19. Contrefaçon et falsification de billets de banque et autres titres d'obligations et valeurs en papier quelconque émis par l'État et sous l'autorité de l'État par des corporations, sociétés ou particuliers, ainsi que emission et mise en circulation avec connaissance de ces billets de banque, titres d'obligation et autres valeurs en papier contrefaits ou falsifiés; 20. Incendie volontaire; 21. Détournement et concussion de la parte de fonctionnaires publics; 22. Corruption de fonctionnaires publics dans le but de les porter à violer les devoirs de leur charge; 23. Destruction volontaire et illégale d'un navire, échouement volontaire d'un navire, résistance envers le capitaine par plus d'un tiers de l'équipage, dans les cas prévus simultanèment par la législation des deux Parties contractantes; 24. Destruction en tout ou en partie des chemins de fer, machines à vapeur ou appareils télégraphiques, tout fait volontaire par lequel est dérivée ou pourrait dériver une lesion corporelle aux personnes qui voyagent en chemin de fer ou à celles qui y sont employées.

« — Les individus dont l'extradition aura été accordée par l'Empire Allemand à l'Italie, seront, aprés annonce préalable, livrés à Bale, à Schaffhouse, à Romanshorn ou à Rorschach, aux mains de la police Suisse, laquelle se chargera de les accompagner et de les remettre, soit à la préfecture italienne à Como, soit à la douane sur le Splugen, soit à la station des carabiniers royaux ou à la douane de Cannobio. Pour se qui concerne les individus dont l'extradition aura été accordée par l'Italie à l'Empire Allemand, ils seront, après annonce préalable, livrés, soit à la police du Canton du Tessin à Chiasso ou à Magadino, soit à la police du Canton des Grisons dans le village de Splügen. La police Suisse se chargera de les accompagner et de les remettre, soit aux autorités allemandes de police à Saint-Louis, Friedrichshafen ou Lindau, soit aux autorités judiciaires a Lörrach, Waldshut ou Constance. Les autorités allemandes ou italiennes feront remettre à la police Suisse, en même temps que l'individu extradé, un ordre de transport délivré selon formulaire, où seront indiqués exactement le signalement du criminel, le crime ou le délit pour lequel il à été condamné ou dont il est inculpé, l'autorité à laquelle il devra être remis, et, si cela se peut, la station frontiere à laquelle doit s'opérer l'extradition. Tous les frais de transport d'entretien et de surveillance des individus à transférer, ainsi que les dépenses pour escorte de police, mesures spéciales de sûreté, telegrammes, etc., seront remboursés au moment où l'extradition aura lieu, au fonctionnaire suisse qui aura fait la remise des malfaiteurs par le fonctionnaire allemand ou italien auquel ils auront été remis (Regio decreto 20 agosto 1873 che manda in esecuzione la dichiarazione fra l'Italia e l'Impero Germanico e la Svizzera relativa al trasporto degli individui dei quali sia accordata la consegna).

Gran Bretagna. — Alla convenzione conchiusa in Roma il 5 febbraio 1873 fra l'Italia e la Gran Bretagna per la reciproca estradizione dei malfattori fu data esecuzione con Regio decreto 25 marzo 1873.

— I reati pei quali fra l'Italia e la Gran Bretagna è convenuta l'estradizione a carico degli imputati o condannati, compresi i complici sono: 1. Assassinio o tentativo o cospirazione per assassinare; 2. Omicidio volontario; 3. Contraffazione o alterazione di moneta e spaccio od emissione di moneta contraffatta od alterata; 4. Falsificazione, contraffazione, alterazione, emissione della cosa o documento falso, contraffatto, alterato; 5. Furto od indebita sottrazione o appropriazione; 6. Ottenuta consegna di denaro o di oggetti col mezzo di raggiro (truffa o frode); 7. Bancarotta dolosa; 8. Frode sottrazione o appropriazione indebita commessa da un depositario, banchiere, agente, amministratore, curatore (trustee),

direttore o membro o ufficiale di qualsiasi pubblica o privata compagnia o casa di commercio; 9. Ratto (rape); 10. Rapimento di persona (abduction); 11. Sottrazione di fanciulli; 12. Burglary e housbreaking ossia l'atto di chi si introduce mediante rottura o scalata o falsa chiave o altro strumento nell'altrui abitazione, per commettere un reato; 13. Incendio volontario; 14. Depredazione con violenza; 15. Minaccie per lettera o per altro modo nel fine di estorcere denaro o cose; 16. Pirateria secondo il diritto internazionale, quando il pirata, straniero alle due Alte Parti contraenti, abbia commesso delle depredazioni sulle coste o in alto mare, a danno dei cittadini della Parte richiedente, ovvero quando, essendo cittadino della Parte richiedente ed avendo commesso atti di pirateria in danno di un terzo Stato, egli si trovi nel territorio dell'altra Parte senza esservi sottoposto a giudizio; 17. Sommersione o distruzione o tentativo di sommersione o di distruzione di nave in mare; 18. Assalto a bordo di una nave in alto mare col fine di uccidere o di produrre gravi danni corporali; 19. Rivolta o cospirazione di due o più persone a bordo di una nave in alto mare contro l'autorità del capitano.

Grecia. — In mancanza di un trattato (1) fra l'Italia e la Grecia per l'estradizione reciproca dei malfattori, gli agenti ellenici non hanno diritto di chiedere ed ottenere dalle autorità locali l'arresto di un loro connazionale; sono essi soltanto autorizzati, a determinate condizioni, di richiedere l'assistenza delle autorità locali per l'arresto e la detenzione dei disertori dai legni da guerra e di commercio della loro nazione (Nota ministero interni 6 febbraio 1868).

Guatimala. — La convenzione conchiusa fra l'Italia e la Repubblica di Guatimala il 25 agosto 1869 per l'estradizione reciproca dei malfattori fu resa esecutoria con regio decreto 12 aprile 1872.

— I reati pei quali l'estradizione è accordata a carico dei condannati e degli inquisiti come autori e complici semprechè soggetti secondo la legislazione rispettiva a pene criminali sono: 1. Parricidio, infanticidio, assassinio, avvelenamento, omicidio; 2. Percosse e ferite volontarie che importino la morte; 3. Bigamia, ratto, stupro, aborto procurato, prostituzione o corruzione di minori per parte dei parenti o di ogni altra persona incaricata di loro sorveglianza; 4. Rapimento, occultamento, soppressione d'infante, sostituzione di un infante ad un altro, supposizione d'infante ad una donna che non ha partorito; 5. Incendio; 6. Danno cagionato volontariamente alle ferrovie o ai telegrafi; 7. Associazione di malfattori, estorsione violenta, rapina, furto qualificato, e segnatamente furto con violenza ed effrazione, furto sulle strade pubbliche; 8. Contraffatura o alterazione di monete, introduzione o smercio fraudolento di false monete, contraffazione di rendite o obbligazioni dello Stato, dei biglietti di banca o di ogni altro effetto pubblico, immissione ed uso di questi titoli, contraffazione di atti sovrani, di sigilli, di punzoni, bolli, marche dello Stato e delle amministrazioni pubbliche ed uso di questi oggetti contraffatti, falso in scrittura pubblica o autentica, di commercio e di banca ed uso di scritture falsificate; 9. Falsa testimonianza e falsa perizia, subornazione di testimoni e di periti, calunnia, istigazione e complicità in questi delitti; 10. Sottrazione (malversazione) commessa da uffiziali o depositari pubblici; 11. Bancarotta fraudolenta o partecipazione ad una bancarotta fraudolenta; 12. Baratteria; 13. Sedizione a bordo di un bastimento quando le persone componenti l'equipaggio siensi con frode o violenza impadronite del bastimento o lo abbiano consegnato a pirati; 14. Abuso di confidenza (*appropriazione indebita*) truffa o frode ancorchè la pena sia soltanto correzionale purchè il valore degli oggetti estorti oltrepassi le lire mille.

— I due governi si obbligano a comunicarsi reciprocamente le sentenze di condanna per crimine o delitto di ogni natura pronunziata dai tribunali di uno dei due Stati contro i sudditi dell'altro (Articolo 16 della convenzione suddetta e circolare del ministero dell'interno 19 luglio 1872).

Guerra (*dichiarazione di*): **suoi effetti riguardo agli stranieri.** — Pagina 153.

Infermi esteri (*cura degli*). — Credo opportuno di riportar qui la circolare 6 maggio 1861 del ministero dell'interno relativa alla reciprocanza di cura degli infermi tra l'Austria e il regno italiano:

(1) Ora però esiste trattato di estradizione anche colla Grecia.

« A tenore delle intelligenze precorse, il governo imperiale austriaco ha dato le disposizioni necessarie ai funzionari dell'impero perchè gli individui appartenenti al nostro regno, i quali vengono colpiti da alienazione mentale o da altra malattia nel territorio austriaco, e che abbiano quindi bisogno di assistenza, siano ricevuti negli ospedali austriaci e curati al pari degli indigeni sino al momento in cui possano rientrare nel loro paese con sicurezza della loro salute e di quella degli altri, senzachè il governo italiano od il comune di origine degli individui in tal modo assistiti siano tenuti a retribuire cosa alcuna per le spese di cura e di trattamento, ogni qualvolta sia constatato, col mezzo di documenti o di dichiarazioni ufficiali, che essi medesimi o le persone tenute a prestare loro gli alimenti, siano sprovvisti dei mezzi di soddisfare alle spese cagionate agli ospizi.

« Per reciprocità il governo di S. M. ha preso impegno alla sua volta di disporre che i sudditi austriaci colpiti da alienazione mentale o da altra malattia mentre si trovano sul territorio del regno, vengano accolti e curati negli ospitali italiani come i nazionali, fino a che non siano in stato di far ritorno al loro paese senza pericolo di loro stessi e degli altri; e che non sia reclamata cosa alcuna dal governo austriaco o dal comune di origine per l'assistenza prestata a tali individui, quando risulti dai documenti o dalle informazioni ufficiali che essi od i parenti obbligati a mantenerli difettino dei mezzi di pagare le spese fatte in causa loro dagli ospizi in cui furono accolti.

« Si è poi dichiarato da una parte e dall'altra, doversi ritenere che l'efficacia di tali disposizioni abbia ad avere principio a datare retroattivamente dal 1 gennaio 1861 in avanti.

« Lo scrivente si affretta a partecipare ai signori governatori, intendenti generali e prefetti le anzidette dichiarazioni fatte nell'interesse umanitario dei cittadini d'entrambi gli Stati, perchè ne siano tosto informate le amministrazioni di tutti gli istituti in cui si accolgono mentecatti od ammalati qualsiansi, e ne abbiano altresì notizia le autorità comunali e gli uffici di pubblica sicurezza per la esatta osservanza degli impegni assunti ».

— Tra il governo italiano e i governi del Wurtemberg e di Baviera furono scambiate nei giorni 7 febbraio e 9 settembre 1869 dichiarazioni per la reciprocanza di cura degli infermi.

Con siffatte dichiarazioni si è stabilito:

« Ciascuno dei due governi contraenti si obbliga di prendere le misure necessarie affinchè nel suo territorio i sudditi indigenti dell'altro Stato che, per malattia fisica o mentale, abbiano bisogno di essere mantenuti e curati, vi ricevano lo stesso trattamento adottato pei propri sudditi indigenti fino a che il loro rimpatrio possa effettuarsi senza danno per la loro salute o per quella degli altri.

« Il rimborso delle spese occorse per il loro mantenimento e cura o per la loro sepoltura, non potrà essere reclamato da veruna cassa dello Stato, nè del comune, nè da altra cassa pubblica del paese a cui appartiene l'indigente.

« Nel caso che l'indigente stesso, od altre persone obbligate in sua vece secondo il diritto civile, ed in ispecie i suoi parenti tenuti a passargli gli alimenti, sieno in grado di soddisfare le spese sovra citate, resta contro di essi riservato il diritto di reclamare il rimborso.

« I governi contraenti s'impegnano scambievolmente a prestarsi, per mezzo dei propri impiegati e dietro richiesta fatta in via diplomatica, ogni assistenza conciliabile con le leggi rispettive, affinchè le spese di cui sopra sieno rimborsate secondo le tasse d'uso a coloro che le avevano sostenute.

« Queste disposizioni resteranno in vigore fino ad un anno dopo che sieno state denunziate da uno dei due governi contraenti ».

Fra l'Italia e l'Impero germanico fu firmata l'8 agosto 1876 una dichiarazione con cui, tra le altre cose, si convenne quanto segue:

« Art. 1. Ciascuna delle parti contraenti si obbliga a provvedere affinchè nell'interno del suo territorio venga somministrata ai sudditi indigenti dell'altra parte, i quali abbisognano di assistenza e cura medica per causa di malattia fisica o mentale, la medesima cura che sarebbe impartita ai propri sudditi, fintanto che il loro ritorno in patria possa aver luogo senza pregiudicare la salute loro o quella degli altri, come pure a somministrare loro i mezzi necessari sino al confine pel loro rimpatrio.

« Art. 2. Non potrà essere chiesto il rimborso delle spese cagionate dalla concessione di mezzi di trasporto, di spese di viaggio, assistenza, cura medica o sepoltura di tedeschi in Italia o d'italiani in Germania, nè dalle casse dello Stato o Comune, nè da qualsiasi altra cassa pubblica di quel paese cui appartiene l'indigente.

« Art. 3. Nel caso che l'ammalato stesso o altri che vi abbiano obblighi privati siano in caso di rimborsare le spese, rimangono riservate tali ragioni verso di essi.

« Art. 4. Le parti contraenti si obbligano pure reciprocamente ad accordare, col mezzo delle proprie autorità, l'appoggio compatibile colle leggi del paese ad una domanda fatta dall'altra parte nelle vie diplomatiche, allo scopo che coloro i quali sostennero le spese suaccennate ne vengano rimborsati secondo le disposizioni d'uso ».

— Con decreto reale del 12 novembre 1876 venne approvato l'accordo concluso tra l'Italia e la Confederazione elvetica, mediante reciproco scambio di dichiarazioni firmate il 6 e il 15 ottobre del detto anno, all'effetto che sia assicurata l'assistenza gratuita, in caso di malattia, ai cittadini indigenti dei due paesi.

Con tale accordo, i due governi intesero dare una forma più precisa alle dichiarazioni scambiate sullo stesso oggetto nel 1856, tra la Svizzera e l'ex regno di Sardegna, e confermarne così espressamente l'applicabilità a tutto il regno d'Italia.

Il tenore delle nuove dichiarazioni è il seguente:

« Ciascuno dei due governi contraenti si obbliga di provvedere affinchè sul suo territorio, i cittadini indigenti dell'altro Stato, i quali, per malattia fisica, o mentale hanno bisogno di assistenza e di cura medica, ricevano lo stesso trattamento pei propri sudditi indigenti, fino a che il loro rimpatrio possa effettuarsi senza danno per la loro salute o per quella degli altri.

« Il rimborso delle spese occorse per la loro assistenza e cura medica e per la loro sepoltura non potrà essere reclamato da veruna cassa dello Stato nè dai Comuni, nè da altra cassa pubblica del paese a cui gli indigenti appartengono.

« Nel caso che l'indigente soccorso, od altre persone obbligate in vece di lui, secondo il Codice civile, ed in ispecie i parenti tenuti alla somministrazione degli alimenti, sieno in grado di rimborsare le spese sovra citate, rimane riservato il diritto di reclamare il rimborso contro i medesimi.

« I governi contraenti s'impegnano scambievolmente a prestarsi per mezzo de' propri impiegati, e dietro richiesta fatta in via diplomatica, ogni assistenza conciliabile con le leggi rispettive, affinchè le spese di cui sopra siano rimborsate, secondo le tasse d'uso, a coloro che le avranno sostenute.

« Queste disposizioni resteranno in vigore sino ad un anno dopo che sieno state denunziate da uno dei due governi contraenti (Circ. Min. int. 20 novembre 1875).

Istituti ecclesiastici esteri. — Gl'istituti ecclesiastici o congregazioni religiose stabilite all'estero non furono private della facoltà di possedere nello Stato; e perciò qui possono farsi rappresentare, come gli stranieri, davanti ai tribunali italiani (Sentenza di Corte d'appello, *Giurispr.*, Bettini, 1868, p. *II*, p. 255).

Impiego di capitali. — La legge comunale all'articolo 114 dispone che i capitali disponibili del Comune, di qualunque specie essi sieno, vengano impiegati, meno su debiti pubblici esteri.

Legalizzazione di firme per parte del Sindaco. — Quanto alla legalizzazione delle firme, se l'atto al quale il Sindaco appone la sua firma, deve avere effetto fuori dello Stato, la firma stessa del Sindaco dev'essere autenticata dal sottoprefetto.

Leva. — Il cittadino soggetto alla leva non può recarsi all'estero se non ne ottiene l'autorizzazione dal ministro della guerra sotto le cautele determinate dal regolamento per l'esecuzione della legge sulla leva.

L'obbligo della leva è soltanto pei cittadini, dovendo ciascuno prestare questo tributo personale al proprio paese. — Lo straniero adunque non va inscritto; bensì va inscritto quegli che pretendesse di essere cittadino estero, e non sapesse darne la prova, come pure lo straniero che abbia ottenuta la cittadinanza italiana, o sia stato altrimenti ammesso a godere dei diritti dei cittadini.

Nei casi dubbii il sindaco farà analoga interpellanza al prefetto il quale, se del caso, provocherà la decisione del ministro della guerra.

Gli stranieri non possono contrarre arruolamento volontario senza l'autorizzazione del Re.

Contraggono la ferma permanente i carabinieri reali, i capi armaiuoli, i musicanti, gli uomini di governo degli stabilimenti militari di pena e gli stranieri che contraggono l'arruolamento ordinario volontario.

Libri di commercio. — Pag. 252.

Malta. — L'estradizione dei malfattori è regolata con l'isola di Malta verso reciprocità dal

decreto 3 maggio 1863. Per esso il capo di governo, a richiesta del console, o di qualunque altra persona gerente il consolato d'Italia, può ordinare alla polizia di arrestare nell'isola qualunque individuo che non sia suddito britannico, nativo o naturalizzato, contro del quale sia stato da una corte, giudice, o magistrato del regno d'Italia spedito mandato di arresto o cattura, sulla imputazione di avere entro la giurisdizione territoriale di S. M. il re d'Italia commesso fatti che secondo le leggi dell'isola costituiscano qualcuno dei reati seguenti e cioè: 1. Illegale arresto, detenzione o sequestro di persona, per l'oggetto di estorcere danari o effetti o di ottenere qualche traslazione di proprietà, o per l'oggetto di sforzare una persona a sottomettersi ad una congiunzione carnale; 2. Stupro violento o ratto con violenza; 3. Bigamia; 4. Rapimento, occultazione o soppressione di un fanciullo, o sostituzione di un fanciullo ad un altro, o supposizione di un fanciullo ad una donna che non abbia partorito; 5. Omicidio volontario, o tentativo di omicidio volontario, o grave offesa volontaria sulla persona; 6. Aborto; 7. Malversazione di un ufficiale od impiegato pubblico consistente nel disordinamento o nella sottrazione per privato profitto di danari pubblici o privati, carte di credito, o documenti, titoli, atti od effetti mobiliari che fossero in suo potere per cagione del suo ufficio od impiego; 8. Qualunque dei reati di falso compresi sotto il titolo dei delitti contro la fede pubblica; 9. Fallimento doloso; 10. Furto qualificato per la violenza, pel mezzo, per la persona, o pel luogo; 11. Frode nei casi contemplati dagli articoli 276 al 282 inclusivamente delle leggi criminali dell'isola; 12. Incendio volontario; 13. Volontaria sommersione o distruzione di bastimenti, od esposizione di falsi lumi o segnali con intenzione di portare bastimenti in pericolo o qualunque altro atto tendente alla immediata perdita o distruzione di bastimenti in pericolo; 14. Fuga da un luogo di pena, quando il reato pel quale il colpevole era condannato sia altro dei sopra citati.

Marchio di fabbrica. — Pag. 279.

Mare (*Figli nati sul*). — Pag. 401.

Mare territoriale. — Pag. 159, nota 5.

Marinai disertori. — Qualunque individuo dell'equipaggio di una nave mercantile che tanto nello Stato quanto all'estero senza autorizzazione dell'autorità marittima o dell'ufficiale consolare abbandona la nave o rifiuta di recarsi a bordo di essa dopo essersi arruolato, è considerato disertore, e punito col carcere da tre a sei mesi se la diserzione è avvenuta nello Stato, da sei mesi ad un anno se all'estero (Codice per la marina mercantile). *Pei marinai disertori, appartenenti a nazioni estere, veggansi i trattati consolari o di estradizione coi singoli Stati pei marinai nazionali, vedi convenzione di buon vicinato ed amicizia colla Repubblica di San Marino.*

Marinai esteri. — Gli agenti consolari degli Stati che hanno con l'Italia convenzioni sulle basi di quella Italo-franca del 26 luglio 1862 o che possano invocare il trattamento della nazione più favorita, hanno diritto di chiedere all'autorità locale l'appoggio per arrestare e tenere in carcere individui iscritti sul ruolo dell'equipaggio di bastimenti della loro nazione o che intendono punire: le autorità locali devono prestarsi alla domanda facendosi rifondere le spese occorse sia per l'arresto che pel mantenimento (Nota min. int. 7 settembre 1866).

Matrimonii di cittadini in paese estero: pubblicazione di nulla-osta. — Pag. 372.

Ministero degli affari esteri. — Pag. 437.

Monaco. — I reati pei quali colla convenzione 20 maggio 1866 venne fra il governo italiano ed il principato di Monaco stabilita la reciproca estradizione tanto a carico degli autori che a carico dei complici o partecipanti sono: 1. Parricide, infanticide, assassinat, empoissonnement, meurtre; 2. Coups et blessures volontaires ayant occassionné la mort; 3. Bigamie, rapt, viol, avortement procuré, prostitution ou corruption des mineurs par les parents ou toute autre personne chargée de leur surveillance; 4. Enlèvement, recèlement ou suppression d'enfant, substitution d'un enfant à un autre, ou supposition d'un enfant à une femme, qui ne sera pas accouchée; 5. Incendie; 6. Dommage causè volontairement aux chemin de fer et aux télégraphes; 7. Association de malfaiteurs, extortion commise à l'aide de violence, rapine, vol qualifié, specialment le vol avec violence ou effraction, et le vol de grand chemin; 8. Contrefaçon ou alteration de monnaies, introduction ou emission frauduleuse de fausse monnaie, contrefaçon de rentes ou obligations sur l'État des billets de banque ou de tout autre effet public, introduction et usage de ces mêmes titres contrefaits, contrefaçon d'actes souverains, de sceaux, poinçons, timbres et marques de l'État ou des

amministrations publiques et usage de ces objets contrefaits, faux en écriture publique ou authentique, privée, de commerce et de banque, et usage d'écritures falsifiées; 9. Faux témoignages et fausse expertise, subornation de témoins et d'experts, calomnie; 10. Soustractions commises par des officiers ou dépositaires publics; 11. Banqueroute frauduleuse; 12. Faits de baraterie; 13. Sédition parmi l'équipage dans le cas où des individus faisant partie de l'équipage d'un bâtiment se seraient emparés du dit bâtiment par fraude ou violence envers le comandant ou l'auraient livré a des pirates; 14. Abus de confiance (appropriazione indebita), escroquerie et fraude si la valeur de l'objet extorqué dépasse mille francs.

Naturalità o naturalizzazione. — Pag. 130, nota 12.

— I diritti che erano accordati ai termini dell'articolo 26 del cessato codice civile Albertino costituivano una vera concessione di naturalità. Non altrimenti si deve dire degli stessi diritti concessi secondo quanto è stabilito in proposito dalle altre legislazioni vigenti nel Regno. Nello accordare questi diritti si deve indicare la legge sotto l'impero della quale sono accordati (Parere del consiglio di Stato, 5 giugno 1863).

— La naturalizzazione concessa ai nati nelle provincie italiane non soggette alla corona d'Italia, attribuisce loro tutti i diritti civili e politici, compreso l'elettorato politico. Gli stranieri invece non appartenenti alle suddette provincie possono bensì ottenere la naturalità per regio decreto, ma la concessione non comprende l'elettorato politico, il quale non si acquista dagli stranieri se non nel caso in cui venga loro accordata la naturalità per legge (Parere del consiglio di Stato, 6 febbraio 1866).

— Per effetto dell'art. 14 del trattato di Vienna 3 ottobre 1866, tutti gli abitanti delle provincie cedute, sebbene nati nelle altre provincie dell'impero austriaco, divennero senz'altro cittadini italiani, salva ai medesimi la facoltà concessa dall'articolo suddetto, qualora desiderino di conservare la naturalità austriaca (Nota min. int., 5 dicembre 1866).

Naufragi. — Nel caso di naufragio l'ufficio di porto provvede al soccorso, qualsiasi altra autorità del luogo deve accorrere e coadiuvare l'autorità marittima. In mancanza di autorità marittima o di delegati di porto, spetta al sindaco del luogo di dare i primi e necessari provvedimenti (Cod. marina merc.).

— L'autorità che procede al salvataggio ha facoltà di richiedere la forza pubblica ed il servizio di qualunque persona (Idem).

— Chiunque raccoglie o ricupera oggetti provenienti da naufragio, deve farne immediata consegna alla persona che dirige le operazioni di salvataggio ovvero al sindaco, salvo, in caso di omissione, di essere considerato reo di furto e punito a termine della legge penale comune (Idem).

— Le merci, gli attrezzi e gli altri oggetti d'ignota provenienza trovati sul littorale dello Stato, in mare, a galla, sott'acqua, o sulla spiaggia o nei porti, darsene, fossi o canali, salvo che il loro valore non ecceda lire cinque, come pure le vesti ed altri oggetti trovati sopra cadaveri di naufraghi, devono dagli inventori essere denunciati entro 24 ore all'autorità marittima locale od altrimenti al sindaco. L'omissione della denuncia è punita colla stessa pena portata dalla legge penale comune contro coloro che non fanno la pronta consegna degli oggetti smarriti (Idem).

Naufragio (*Preteso diritto di*). — Pag. 145.

Nazionali residenti all'estero. — Ad agevolare l'azione dei regi consoli residenti nei vari Stati delle due Americhe nel rintraccio di nazionali colà emigrati e che hanno cessato di dare notizie di se alla famiglia, può contribuire la pubblicazione nei periodici locali, sia dei nomi degli individui ricercati, sia delle comunicazioni che ad essi interessa sieno fatte. Per far fronte alla corrispondente spesa conviene che i ricorrenti effettuino presso le prefetture rispettive un deposito non minore di lire dieci (Circ. min. int., 6 luglio 1866).

— Le richieste di ricerche e di notizie dei nostri nazionali in paesi stranieri o per altri affari consimili devono indirizzarsi al ministero degli esteri colle maggiori informazioni possibili, tanto in ordine alle generalità e condizione degli individui da ricercarsi, quanto circa il luogo d'origine dei medesimi (Circ. min. int., 20 settembre 1868).

Nicaragua. — Fra l'Italia e la repubblica di Nicaragua per la convenzione consolare firmata a Managua il 6 marzo 1868 e resa esecutiva con regio decreto 12 maggio 1872 fu concordato quanto segue: 1. I consoli generali, consoli e vice-consoli ed agenti consolari possono recarsi personalmente o inviare un loro delegato a bordo delle navi di loro nazione già ammesse a libera pratica, interrogare i capitani e gli equipaggi, esaminare le carte di

bordo, ricevere le dichiarazioni sopra il loro viaggio ed incidenti della traversata, redigere i manifesti ed agevolare la spedizione dei loro bastimenti e finalmente accompagnare i capitani e gli equipaggi davanti i tribunali e negli uffici amministrativi del paese per servir loro d'interpreti ed agenti negli affari che abbiano a trattare o per le domande che loro occorra di porgere; 2. I funzionari dell'ordine giudiziario, le guardie e gli ufficiali della dogana non possono praticar visite o ricerche a bordo delle navi senza essere accompagnati dal console o vice-console della nazione a cui le navi appartengono; 3. In tutto ciò che concerne la polizia dei porti, il caricamento e lo scaricamento delle navi e la sicurezza delle merci, beni ed effetti è mantenuta l'osservanza delle leggi, degli statuti e regolamenti del paese; 4. I consoli generali, consoli, vice-consoli od agenti consolari sono esclusivamente incaricati di mantenere l'ordine interno a bordo delle navi mercantili di loro nazione e di conoscere delle questioni di qualunque genere che insorgano fra il capitano, gli ufficiali ed i marinai. Le autorità locali non possono intervenire se non quando i disordini che avvengono a bordo delle navi, siano di tale natura da perturbare la tranquillità o l'ordine pubblico a terra o nel porto o quando una persona del paese od estranea all'equipaggio si trovi implicata nei disordini; 5. I consoli generali, consoli, vice-consoli od agenti consolari possono far arrestare e rinviare sia a bordo, sia al loro paese qualsiasi persona che formi parte dell'equipaggio delle navi mercantili e da guerra della loro nazione disertata sul territorio dell'altro Stato; 6. In caso di naufragio o di investimento di una nave appartenente al governo o ai sudditi dell'una delle parti contraenti sulle coste dell'altra, le operazioni di salvataggio devono essere dirette dai rappresentanti della nazione a cui appartengono le navi. L'intervento delle autorità locali debbe aver luogo unicamente per assistere gli agenti consolari e mantenere l'ordine, guarentire l'interesse dei recuperatori estranei all'equipaggio, assicurare la esecuzione delle disposizioni da osservarsi per l'entrata ed uscita delle merci salvate. Nell'assenza e fino all'arrivo dei consoli, le autorità locali devono prendere tutti i provvedimenti necessari per la protezione degli individui e la conservazione degli effetti che siensi salvati dal naufragio (Circ. min. int., 19 luglio 1872).

Nutrici. — Le nutrici italiane che si recano a Marsiglia in cerca di bambini da allattare occorre sieno munite: *a*) di un certificato di buona condotta del sindaco; *b*) di un certificato medico constatante la fisica attitudine all'allattamento; *c*) dell'atto di nascita dell'ultimo figlio (Circ. min. int., 17 luglio 1873).

Oziosità e vagabondaggio. — Quindici giorni prima che il condannato per ozio o vagabondaggio abbia scontata la pena, il ministero pubblico ne darà avviso all'autorità politica del circondario. — Scontata la pena, se si tratta di *non regnicolo*, l'autorità politica potrà farlo tradurre ai confini per essere espulso dallo Stato.

Qualora non sia possibile conoscerne la nazionalità ed il luogo ove possa essere avviato e ricevuto, la stessa autorità politica potrà assegnargli un luogo di confino, sino a che si possa procedere alla sua espulsione.

Lo stesso si praticherà per i non regnicoli stati condannati per reati contro la proprietà. (Articolo 73 della Legge di Pubblica Sicurezza e articolo 86 del Regolamento).

A questo punto giova osservare che nessuno fra gli stranieri, può essere espulso dallo Stato, sia per misura di polizia, sia per sentenza di tribunale (i due modi coi quali può verificarsi la espulsione degli stranieri dallo Stato) senza che preceda la autorizzazione del ministero dell'interno. — Non vi ha che una eccezione, quando, cioè, trattisi di individuo sorpreso nell'entrare nello Stato senza titoli giustificativi e regolari ed in attitudine sospetta — questi può immediatamente, e senz'altro, essere rimandato alla frontiera, d'onde proviene. È però facoltativo alle autorità delle provincie confinanti coll'estero di fare espellere quegli stranieri che dopo essere stati respinti per irregolarità di ricapiti, riuscissero a penetrar di nuovo nel regno, e fossero nelle provincie stesse arrestati, non omettendo però all'occorrenza di renderne contemporaneamente informato il ministero dell'interno.

Occorrendo il caso di espellere stranieri condannati o stati arrestati per qualsiasi motivo, le autorità di pubblica sicurezza ne riferiranno al ministero dell'interno, comunicando i documenti atti a giustificare la nazionalità e la provvenienza dall'estero, ed in difetto tutte quelle spiegazioni che il condannato od arrestato avrà dato sulla sua nazionalità, affinchè si possa, se d'uopo, constatarle nelle vie diplomatiche.

Gli stranieri che siano espulsi col mezzo della forza devono sempre essere accompagnati da un decreto dell'autorità che riporti le generalità dell'individuo ed i motivi di tale provvedimento, non senza corredarlo delle carte comprovanti la nazionalità, qualora si abbiano.

Tale decreto sarà consegnato alla forza armata dello Stato verso il quale segue l'espulsione nell'atto stesso della consegna dell'individuo espulso (1).

Paesi Bassi. — La convenzione per la reciproca estradizione dei malfattori conchiusa fra l'Italia ed i Paesi Bassi sottoscritta a Firenze il 20 novembre 1869, fu resa esecutoria con regio decreto 31 gennaio 1870. L'estradizione è concessa per i seguenti reati: 1. Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol; 2. Incendie; 3. Faux en écriture, y compris la contrefaçon des billets de banque, de papier monnaie et d'effets publics; 4. Fabbrication de fausse monnaie, altération de monnaie, émission avec connaissance de fausse monnaie; 5. Faux témoignage; 6. Vol accompagné de circonstances aggravantes, comprenant tous les vols commis à l'aide de violence, et tous les autres vols que les législations respectives ne considèrent pas comme vol simple, qu'ils soient du reste punis de peines afflictives, ou infamantes, ou seulement de peines correctionnelles, escroquerie, concussion, corruption de fonctionnaires publics, soustraction ou détournement commis par des dépositaires ou comptables publics; 7. Banqueroute frauduleuse.

Passaporti per l'estero. — Pag. 233.

Passaporti per l'estero. — Il passaporto deve contenere l'indicaziene del luogo di nascita, il nome, cognome, domicilio, qualità e professione della persona cui è concesso, i contrassegni e la firma di essa o l'indicazione che non sa scrivere, il luogo di destinazione. È valido per un anno. Si concede ai soli regnicoli sulla conoscenza personale e sulla presentazione di un *nulla osta* dell'autorità di pubblica sicurezza. Può essere ricusato sulla richiesta dell'autorità giudiziaria agli inquisiti di crimini o delitti: può anche essere sospeso ad istanza degli interessati, quando il richiedente sia colpito da mandato d'arresto personale per ragioni di commercio. Si noti che gli impiegati civili e militari in attività di servizio od in aspettativa, i tesorieri ed impiegati contabili delle comunità, delle opere pie e dei corpi morali posti sotto la dipendenza governativa, gli interdetti, i minori non abilitati, le persone soggette alla patria podestà, la moglie non legalmente separata, per ottenere il passaporto devono anche fornire la prova del consenso dato dal rispettivo capo d'amministrazione, dal tutore, padre o marito. I militari di qualunque grado in effettivo servizio non possono ottenere il passaporto senza il permesso del ministero della guerra: i sotto ufficiali e soldati in congedo illimitato senza il permesso del comandante di loro provincia (Regio decreto 13 novembre 1857).

— Si fecero eccitamenti perchè non sia rilasciato passaporto per l'estero ai vagabondi, ai mendicanti ed a coloro che possono trovarsi sprovvisti dei mezzi di fare il viaggio o che appena giunti a destinazione sieno per cadere a carico dell'erario dello Stato (Circ. min. int., 4 settembre 1860).

— Fu determinato che in generale non si abbia a chiedere ai viaggiatori, sia all'ingresso come all'uscita dai regi Stati, l'esibizione del passaporto, a meno che non sianvi fondati

(1) Istruzioni del 4 aprile 1867 (§ 66); Circ. min. int., 8 febbraio 1857; Dispaccio min. int., 17 settembre 1866: salve le speciali convenzioni coi governi degli Stati limitrofi per la espulsione e per la consegna reciproca dei vagabondi stranieri.

Le istruzioni del 20 febbraio 1860, § 27, dicevano così:

« Il ministero raccomanda la massima tolleranza verso i forestieri, i cui passaporti anche tal fiata possono trovarsi non perfettamente in regola, tuttavolta nulla concorra a destare contro essi giusti sospetti; tolleranza che vuol essere specialmente usata nelle località ove il passaggio o la fermata dei forestieri è più frequente. — A proposito di quanto dispone l'art. 88 della legge, avvertiranno le autorità politiche, che nessuna espulsione può aver luogo senza previa annuenza di questo ministero, a meno che si tratti d'individuo sorpreso ad entrare senza titoli giustificativi e regolari nello Stato ed in attitudine sospetta, il quale potrà senza più essere rimandato alla frontiera d'onde proviene. Occorrendo pertanto il caso di espellere stranieri detenuti in carcere, le autorità politiche ne riferiranno a questo ministero, comunicando i documenti atti a giustificarne la nazionalità o la provvenienza dall'estero, ed in difetto tutte quelle spiegazioni che il detenuto avrà dato sulla sua nazionalità, affinchè si possa, occorrendo, constatarla nelle vie diplomatiche. — Se dalle spiegazioni che il detenuto somministri si possa congetturare che esso cerca tergiversare e trarre in inganno, sarà opportuno sempre di rammentargli la disposizione del 1.° alinea di esso articolo 88. »

sospetti su qualche persona o per circostanze politiche o d'ordine pubblico si reputino necessarie straordinarie precauzioni (Circ. min. int., 12 settembre 1860).

— I passaporti rilasciati per la Francia devono riportare il *visto* di un agente diplomatico o consolare francese residente nello Stato da cui partono i titolari. Gli interessati debbono esserne avvertiti all'atto della consegna del ricapito (Circ. min. int., 31 maggio 1861).

— Nel rilasciare ai suonatori e cantanti ambulanti il passaporto per l'estero vuolsi procedere con tutta cautela e riserva, rifiutandolo assolutamente a tutti coloro che per abilità nell'arte loro non possano essere considerati come veri artisti, oppure non trovinsi nell'assoluta impossibilità di procacciarsi altrimenti la sussistenza col lavoro, in guisa che resti per quanto è possibile preclusa la via agli oziosi e vagabondi di recarsi a girovagare fuori di Stato (Circ. min. int., 21 agosto 1861).

— Il passaporto per l'estero deve essere rifiutato assolutamente a quegli individui che non giustifichino di avere i mezzi necessari per il viaggio, oppure che lascino fondato sospetto di volersi recare all'estero per abbandonarsi all'ozio, alla mendicità od al vagabondaggio (Circ. min. int., 1 novembre 1861).

— Le autorità dello Stato furono richiamate al dovere di essere guardinghe nell'accordare passaporti ai nulla tenenti ed ai minorenni che vanno alla ventura in cerca di occupazione non che alle persone che esercitano professioni ambulanti ed industrie da cui non possano ritrarre mezzi sufficienti per la loro sussistenza, dovendosi esigere da costoro qualche garanzia più che morale, di avere non solo i mezzi necessari per andare all'estero, ma la certezza pur anco di trovare all'estero stabile occupazione per dimorarvi onestamente e per potervisi formare un tenue peculio con cui abbiano all'occorrenza il mezzo di ripatriare senza cagionare dispendio all'erario dello Stato (Circ. min. int., 24 giugno 1862).

— Fu tolto l'obbligo del passaporto per l'estero ai viaggiatori italiani che si recano nei Paesi Bassi, nell'Inghilterra e nel Belgio verso reciprocità di trattamento quanto ai Neerlandesi, Inglesi e Belgi che vengono in Italia. I viaggiatori devono per altro andar possessori di un documento atto a comprovare la loro identità e nazionalità (Circol. min. int., 20 dicembre 1862).

— I regi sudditi sono ammessi nel territorio della confederazione elvetica senza che abbiano bisogno di riportare sul loro passaporto il visto di un agente diplomatico o consolare svizzero e ciò verso reciprocità (Circ. min. int., 20 dicembre 1862).

— Per entrare in Spagna non è più necessaria a cominciare dal 1 gennaio 1863, la presentazione del passaporto: basta che il viaggiatore a richiesta dell'autorità spagnuola giustifichi il proprio essere, la provenienza, lo scopo del viaggio colla presentazione di documenti equipollenti o con testimonianze locali. È consentita la reciprocità (Circ. min. int., 16 gennaio 1863).

— Coloro che sono inscritti nelle matricole della gente di mare, per assentarsi dallo Stato quando non appartengono all'equipaggio di un legno nazionale, come pure per imbarcarsi sopra un legno di bandiera estera, debbono ottenere il passaporto a tenore delle leggi generali. E per ottenere il passaporto debbono farne dichiarazione all'autorità marittima del circondario al quale appartengono ed averne licenza. Avvenendo che un inscritto marittimo si presenti a chiedere il passaporto senza cosiffatta licenza, gli deve essere ritirata la matricola per indi trasmetterla all'autorità marittima (Circol. min. int., 26 gennaio 1863).

— Le dichiarazioni di nulla-osta per passaporto all'estero che si rilasciano ai giornalieri possono ammettersi in carta libera quantunque non risulti del loro stato di indigenza (Nota min. int., 10 maggio 1863).

— Per recarsi alle isole Ionie occorre il passaporto per l'estero vistato dal console Britannico del luogo di partenza del titolare (Circ. min. int., 24 luglio 1863).

— È opportuno che coloro i quali si recano nelle città d'Oriente e principalmente a Tunisi si muniscano di passaporto per l'estero (Circ. min. int., 26 novembre 1863).

— Quando venga a risultare che le amministrazioni dei piroscafi accordino passaggio ai regi sudditi che si recano in Oriente ed a Tunisi non muniti di regolari ricapiti, le autorità politiche devono denunciare il capitano del piroscafo alla competente autorità giudiziaria per l'applicazione delle pene comminate dall'art. 130 delle regie patenti del 13 gennaio 1827, estese a tutto il regno con regio decreto 22 dicembre 1861 (Idem).

— Venne emessa una nuova marca da bollo per l'esazione della tassa da corrispondersi pel rilascio dei passaporti all'estero: si dispose come debba aver luogo il ritiro dei francobolli

aboliti e la distribuzione delle nuove marche, come debba farsi uso di queste, e si dette l'elenco degli uffici governativi a favore dei quali è autorizzata la somministrazione a fido delle marche di cui si tratta (Circ. min. fin., 5 marzo 1864).

— La sovraimposta di guerra non è dovuta sui passaporti all'estero (Nota min. finanze, 23 novembre 1864).

— Devonsi esigere legali ricapiti di viaggio da quegli individui che intendono recarsi in Levante o Barberia nello stesso modo che si esigono dai giovani non ancora soggetti alla leva ai termini del R. decreto sui passaporti e della legge sul reclutamento (Nota min. int., 15 luglio 1865).

— Si raccomandò perchè nella compilazione dei passaporti non venga omessa alcuna utile e prescritta indicazione (Circ. min. int., 27 aprile 1866).

— I passaporti sono assoggettati alla tassa di L. 20 se di 1.ª classe, di L. 2 se di 2.ª: la loro vidimazione è rispettivamente di L. 5 e di L. 1 (Dec. 28 giugno 1866).

— Si dettero istruzioni per l'esazione delle nuove tasse portate dal decreto 28 giugno 1866 in via provvisoria mediante le antiche marche (Circ. min. fin., 18 luglio 1866).

— La Svizzera ha tolto l'obbligo del passaporto per entrare nel suo territorio, mantenendo però per soggiornarvi il precetto della presentazione di un foglio di via od analogo documento (Gazz. uff. 23 luglio 1866).

— Nuovi eccitamenti si fecero perchè i passaporti vengano rilasciati senza omissioni od inesattezze (Circ. min. int., 20 novembre 1866).

— Agli individui appartenenti alle corporazioni religiose soppresse non è vietato di uscire dal regno: all'amministrazione del culto deve però essere data di tempo in tempo notizia dei religiosi ai quali siasi rilasciato il passaporto per uscire dal regno (Circ. min. int., 26 febbraio 1867).

— Innanzi di rilasciare regolari passaporti per Malta, le autorità politiche devono assicurarsi che i titolari sieno provvisti di sufficienti mezzi non solo per intraprendere il viaggio, ma anche per ripatriare all'occorrenza (Circ. min. int., 1 marzo 1867).

— Le dichiarazioni di *nulla osta* per ottenere i passaporti per l'estero spedite dalle autorità comunali o di pubblica sicurezza agli indigenti e giornalieri, possono essere rilasciate in carta libera siccome atti compresi nella disposizione dell'art. 21 n. 23 della legge sul bollo del 14 luglio 1866, semprechè nei predetti documenti si faccia constare della condizione delle persone alle quali vengono rilasciati (Nota minist. finanze 16 marzo 1867).

— È tolto l'obbligo del passaporto da e per la Danimarca (Circol. minist. interno 29 marzo 1867).

— Nella concessione dei passaporti alle persone ammonite non possono applicarsi le stesse discipline che sono stabilite per i condannati alla sorveglianza speciale della pubblica sicurezza (Nota min. interno 9 maggio 1867).

— Le autorità di pubblica sicurezza debbono rifiutare il passaporto per l'estero a coloro che non risultano muniti di mezzi sufficienti pel viaggio ed all'occorrenza per ripatriare, come eziandio a coloro cui incombe l'obbligo degli alimenti ai congiunti e parenti menzionati nel codice civile, se prima essi non producono un atto di assenso libero scritto da coloro stessi verso i quali sono tenuti agli alimenti (Nota min. interno 5 ottobre 1867).

— Si notificò che i passaporti all'interno ed i libretti da operaio non sono documenti validi per entrare in Francia: occorre regolare passaporto all'estero vidimato dagli agenti diplomatici o consolari francesi (Circ. Min. esteri).

— Il *nulla osta* necessario per ottenere passaporto per l'estero è fra i certificati cui accenna il n. 6 della tabella n. 3 annessa al regolamento 8 giugno 1865 e va perciò soggetto alla tassa di centesimi 20 (Rivista amministrativa, marzo 1868).

— La vidimazione dei passaporti degli italiani che si recano in Francia come quella dei francesi che vengono in Italia, è reciprocamente concessa senza percezione di diritto (Circ. min. esteri 12 ottobre e circ. min. int. 13 novembre 1868).

— I prefetti furono interessati a disporre che le autorità alle quali è accordata facoltà di rilasciare passaporti, prima di addivenire alla concessione del recapito, si assicurino che il richiedente abbia non solo, o i mezzi sufficienti per il viaggio e per vivere alcun tempo all'estero o l'esercizio di una professione capace di fargli guadagnare onestamente il vitto, ma bensì abbia anche serio affidamento di trovare subito una conveniente occupazione secondo il mestiere esercitato (Circ. min. interno 27 agosto 1869).

— I giovani entrati nel 16 anno di età e fintantochè non abbiano soddisfatto all'obbligo

della leva, non possono ottenere passaporto per le Americhe e per le Indie senza prestare la cauzione stabilita dalla legge (Nota min. interno 7 ottobre 1869).

— Nuove raccomandazioni si fecero perchè i passaporti per l'estero sieno redatti in modo chiaro, conveniente e senza inesattezze (Circ. min. interno 28 maggio 1870).

— I prefetti furono invitati a disporre che occorrendo rilasciare passaporti per l'estero ad operai sia al ricapito apposta l'annotazione che il titolare fu avvertito non avere i consoli facoltà di concedere i mezzi gratuiti di rimpatrio od altri sussidi che agli orfani poveri ed a coloro i quali per sofferta malattia sono inabilitati a guadagnarsi il vitto (Circ. min. interno 12 giugno 1870).

— Si notificò che i viaggiatori i quali arrivano in Corfù o toccano altre delle isole Ionie devono sempre per disposizione partecipata dalle autorità elleniche essere muniti del passaporto regolarmente vidimato (Avviso min. interno 1 agosto 1870).

— Si partecipò che il governo francese ha deciso di richiedere la presentazione del passaporto per l'estero da ogni viaggiatore a qualsivoglia nazionalità esso appartenga, non solo per l'entrata, ma ancora per l'uscita dallo Stato (Circ. min. interno 5 agosto 1870).

— Istruzioni transitorie furono date sul servizio delle marche da bollo da applicarsi ai passaporti onde cooperare cogli agenti demaniali per la chiusura delle contabilità dei crediti aperti (Circ. min. interno 30 novembre 1870).

— I comandanti militari di distretto possono essi stessi senza rivolgersi al ministero autorizzare la concessione ai militari delle classi in congedo illimitato tanto di prima che di seconda categoria del passaporto per l'estero. L'autorizzazione vuol essere limitata ai soli casi in cui sia dimostrata la vera necessità di espatriare. Giusta poi il § 1140 del regolamento per la esecuzione della legge 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'esercito la facoltà di trasferirsi fuori di Stato non può eccedere un anno (Circ. minist. guerra 16 gennaio 1871).

— Nel caso di rilascio di passaporti per la Francia i richiedenti debbono formalmente essere diffidati dell'obbligo che loro corre di procurarsi il visto di un agente francese (Circ. min. interno 28 maggio 1871).

— Le vidimazioni dei passaporti francesi sono di nuovo assoggettate al pagamento di tassa (Circ. min. esteri 7 giugno 1871).

— Si richiamarono i prefetti all'esatta osservanza della circolare 12 giugno 1870 ogniqualvolta occorra di rilasciare passaporto per l'estero ad operai (Circ. minist. interno 8 luglio 1871).

— Non ostante il disposto della legge del 19 luglio 1871 che costituendo del servizio militare un obbligo personale vieta l'affrancarsene, i prefetti e sottoprefetti hanno sempre la facoltà di concedere il passaporto ai giovani entrati nel 16 anno di età, fermo stante l'obbligo della cauzione per coloro che intendono recarsi nell'America o nelle Indie e per quelli che sebbene richieggano il recapito per altri paesi, si abbia il sospetto che mirino a sfuggire alla leva (Circ. min. guerra 27 settembre 1871).

— Dopo la legge 19 luglio 1871 che ha abolito l'affrancazioue assoluta dal servizio militare e la surrogazione ordinaria, vuolsi ritenere senza effetto il disposto dal § 1143 del regolamento per la esecuzione della legge 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'esercito, secondo il quale i militari in congedo illimitato non possono essere autorizzati a recarsi nelle Americhe e nelle Indie a meno che si facciano supplire. Il rilascio del passaporto per le dette destinazioni ai militari in congedo illimitato deve andar soggetto alle stesse norme stabilite per le espatriazioni verso altre località. Le autorità locali per altro ed in ispecie i comandanti di distretto prima di rilasciare l'autorizzazione di espatrio, devono accertarsi che la condotta morale del richiedente l'espatriazione escluda l'idea di colpevoli fini o di voler sfuggire agli ulteriori obblighi di servizio e che il bisogno di espatriare sia giustificato da validi motivi. I detti militari devono inoltre essere avvertiti che in caso di chiamata sotto le armi della classe a cui appartengono, l'ottenuto passaporto non li dispensa dall'obbligo di raggiungere con immediata sollecitudine le bandiere, onde non incorrere nella diserzione, e che perciò loro incombe l'obbligo di tenersi in rapporto con le autorità consolari italiane aventi giurisdizione nelle località in cui essi si recano e di tener informati i sindaci dei loro comuni ed i propri parenti del luogo di loro dimora onde in caso di chiamata sotto le armi possano ricevere l'occorrente avviso (Circolare minist. guerra 30 novembre 1871).

— Anche il disposto dagli articoli 1120 e 1122 del regolamento sul reclutamento del-

l'esercito in ordine ai passaporti chiesti dagli inscritti di leva deve ritenersi senza applicazione dopo la legge 19 luglio 1871 che ha abolito la surrogazione e l'affrancazione dal servizio militare. È di conseguenza lasciato interamente all'apprezzamento dei prefetti il giudicare in quali casi speciali può essere accordato il passaporto ad inscritti di leva, sotto la condizione però sempre di trovarsi presenti al momento della chiamata alla leva o di essere legalmente rappresentati quando abbiano diritti di esenzione da far valere (Circ. min. guerra 30 novembre 1871).

— Furono abrogati i §§ 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, del regolamento sul reclutamento approvato con regio decreto 31 marzo 1855 ed il § 149 dell'appendice al predetto regolamento approvata con decreto 20 agosto 1857 che dispongono intorno ai passaporti per l'estero che possono essere domandati dai giovani soggetti alla leva e dai militari in congedo illimitato (Decreto 30 marzo 1872).

— Il *nulla osta* per conseguire il passaporto all'estero si deve rifiutare a quegli emigranti che abbiano obblighi da compiere in patria. Fra gli obblighi è da noverarsi a senso dell'articolo 138 e seguenti del codice civile quello della prestazione degli alimenti: epperò le autorità politiche prima di rilasciare passaporti ad emigranti debbono richiedere l'assenso per iscritto di coloro ai quali il richiedente abbia obbligo di somministrare gli alimenti ed accertarsi nel tempo stesso che l'assenso sia dato liberamente e senza pressione (Circ. del prefetto di Genova 12 ottobre 1872).

— Fra l'Italia e l'impero Germanico fu convenuto che ai sudditi rispettivi non debba essere domandato passaporto nè all'entrata nè all'uscita del territorio dell'altra parte, nè durante il loro soggiorno o viaggio nell'interno del territorio. Dietro richiesta dell'autorità, sono però tenuti di dare contezza della loro persona in modo soddisfacente (Dichiarazione resa esecutoria con regio decreto 20 agosto 1873).

— Non sono soggetti a domandare l'autorizzazione del ministero della guerra per ottenere il passaporto, i giovani non entrati nell'anno 19 di età. Vi sono invece soggetti quelli entrati nell'anno 19 ed in tempi normali possono ottenere tale autorizzazione dai prefetti e sottoprefetti (Nota del Min. della Guerra, 28 ottobre 1878).

— Non può rifiutarsi la concessione del passaporto ai minori di 19 anni unicamente perchè prossimi ad adempiere l'obbligo di leva, ma si può rifiutare quando manchi il consenso del padre o del tutore, o per altri giusti motivi (Nota del Min. dell'Int., 18 febbraio 1879).

Patrocinio gratuito. — Secondo gli articoli 106 del codice di procedura civile e 419 di quello di procedura penale della Germania, che entrarono in vigore il 1 ottobre 1879, gli stranieri sono ammessi al gratuito patrocinio innanzi ai Tribunali di quell'impero alle stesse condizioni dei nazionali, purchè provino che nel proprio paese i sudditi germanici godono lo stesso trattamento.

Riguardo a quest'ultima condizione però, disponendo l'articolo 8 del decreto legislativo 6 dicembre 1865, N. 2627, e l'articolo 3 del codice civile italiano, che gli stranieri (e quindi anche i sudditi germanici) sono ammessi nel Regno alla gratuita clientela nel modo stesso che i cittadini, furono tra i due Governi, in data 20 luglio dell'anno suddetto, scambiate dichiarazioni, in base alle quali i cittadini italiani non sono obbligati ad esibire il certificato di reciprocità per essere ammessi al patrocinio gratuito innanzi ai Tribunali dell'impero germanico.

Pensioni. — Si perde la pensione conseguita, oltrechè per certe condanne, anche per la perdita della nazionalità italiana, nel caso di naturalizzazione all'estero non autorizzata dal re, o negli altri casi previsti dal vigente codice civile.

Peregrini presso i Romani. — Pag. 405.

Perù. — La convenzione per la reciproca estradizione dei malfattori conchiusa il 21 agosto 1870 fra l'Italia e il Perù, fu resa esecutoria con regio decreto 15 maggio 1873. I reati pei quali l'estradizione è concessa sono: 1. Parricidio, infanticidio, assassinio, avvelenamento, ed ogni omicidio che, in conformità delle leggi del paese ove fu commesso il delitto sia passibile della pena di morte; 2. Bigamia, ratto, stupro violento; 3. Sottrazione, occultamento, soppressione di infante, sostituzione di infante ad un altro, supposizione d'infante ad una donna che non ha partorito; 4. Incendio; 5. Associazione di malfattori, estorsione violenta, furto qualificato e maltrattamenti, e furti sulle strade pubbliche; 6. Falsificazione o alterazione di monete, introduzione o smercio fraudolento di falsa moneta, falsificazione di certificati e obbligazioni dello Stato, di biglietti di banca e di qualsiasi altro titolo o

documento di credito pubblico, emissione ed uso di questi titoli, falsificazione di sigilli, punzoni, francobolli postali e timbri di contribuzioni dello Stato (marche), ed uso di questi oggetti falsificati, falsificazione di decreti, di scritture pubbliche, di documenti autentici e di titoli di commercio o di banca, ed uso di siffatti documenti o scritture falsificate; 7. Falsa testimonianza, falsa perizia ed accusa calunniosa giudiziariamente provata; 8. Defraudazione degli interessi fiscali, sottrazione o malversazione commesse da impiegati o depositari pubblici; 9. Bancarotta fraudolenta o partecipazione alla stessa; 10. Baratteria fraudolenta; 11. Sedizione a bordo di un bastimento, quando le persone che compongono l'equipaggio siensi fraudolentemente o con violenza impadronite del bastimento, o lo abbiano consegnato a pirati; 12. Danni causati volontariamente alle ferrovie e telegrafi o per effetto di esplosione di mina o macchina a vapore, semprechè conformemente alle leggi dei rispettivi paesi, gli autori di siffatti danni, siano passibili di pena corporale afflittiva; 13. Pirateria.

Pesi e misure. — Pag. 413.

Pesi, misure e monete italiane e straniere ragguagliate col sistema metrico-decimale. — Pag. 421.

Placito regio. — Pag. 310.

Privative industriali. — La durata d'una privativa per invenzione e scoperta, già munita di privativa all'estero non eccederà quella della privativa straniera conceduta per il termine più lungo ed in ogni caso non oltrepasserà 15 anni.

L'attestato dev'essere però invocato prima che spiri la privativa straniera e prima che altri abbia liberamente importata ed attuata nel Regno la stessa invenzione o scoperta.

Il cessionario o l'avente causa da colui che gode privativa all'estero nel chiedere un attestato di privativa nello Stato dovrà presentare il titolo da cui risulta che a lui furono trasferiti i diritti dell'inventore. L'esistenza e la durata di una privativa conferita all'estero saranno provate colla produzione del documento originale rilasciato al concessionario o di copia autentica (articolo 40 R.).

Quando si chiede l'attestato di privativa per importazione della invenzione o scoperta nel Regno dev'anche essere unito alla domanda il titolo legale, da cui apparisca la privativa ottenuta all'estero. La descrizione delle carte ed oggetti sarà fatta in lingua italiana o francese. Così della descrizione che dei disegni verranno uniti alla domanda tre originali firmati dal richiedente e della cui identità risponde unicamente colui che domanda l'attestato. Nel caso poi che alla descrizione aggiungasi un modello, questo non dispensa dall'obbligo di unirvi due originali identici di uno o più disegni che ritraggono l'intiero modello o quelle parti nelle quali consiste l'invenzione.

Proprietà letteraria. — Pag. 273.

Proprietà letteraria. — Il 28 agosto 1869 cominciò ad avere vigore la convenzione letteraria ed artistica conchiusa tra l'Italia e la Confederazione della Germania del Nord.

Per effetto di tale convenzione gli autori di opere pubblicate per la prima volta nella Confederazione della Germania del Nord od i loro aventi causa che vogliono godere delle guarentigie stipulate, devono farle registrare al ministero di agricoltura, industria e commercio o presso la Legazione italiana a Berlino.

La registrazione si farà mediante la presentazione di una dichiarazione in cui siano indicati il nome, cognome e domicilio del dichiarante, il titolo, numero e formato de' volumi, il nome e cognome dell'autore dell'opera, l'anno della pubblicazione ed il nome dello stabilimento che l'ha mandata alla luce.

Il ministero di agricoltura, industria e commercio rilascerà un certificato che attesti essere stata eseguita la registrazione. Le spese di bollo sono a carico de' richiedenti.

Le dichiarazioni registrate si pubblicheranno per sommario nella Gazzetta ufficiale del Regno.

Coloro che avessero posto in vendita opere già ristampate od in corso di ristampa, traduzioni di opere pubblicate per la prima volta nella Confederazione della Germania del Nord, e non ancora cadute nel dominio del pubblico e che fossero state ristampate in Italia prima del 28 dello scorso mese di agosto, potranno in conformità dell'articolo 12 della succitata convenzione farne apposita dichiarazione prima del 28 del prossimo novembre presso una delle prefetture del Regno la quale apporrà un bollo speciale ai libri ed opere musicali od artistiche che formano oggetto della dichiarazione.

Sarà in facoltà dei possessori di rami, tavole calcografiche, pagine stereotipe ed altri mezzi di riproduzione di opere pubblicate per la prima volta nella Confederazione della Germania del Nord di farne denuncia prima del 28 novembre prossimo, presso una prefettura del Regno la quale rilascierà un certificato della fatta registrazione.

Gli esemplari che fossero eseguiti coll'impressione degli strumenti di riproduzione di cui sopra potranno essere bollati fino a tutto il 28 agosto 1873 (Circ. del Min. d'agric. ind. e comm., 10 ottobre 1869).

Per la convenzione letteraria ed artistica conclusa tra l'Italia e la Svizzera, le formalità per gli autori di opere letterarie o musicali pubblicate per la prima volta in Svizzera e riprodotte in Italia consistono nel munirsi del certificato del quale è parola all'articolo 3 del relativo protocollo e ciò fatto, presentare al ministero di agricoltura, industria e commercio la nota delle edizioni alle quali vogliono che sia apposto il bollo. Mentre al contrario per le opere pubblicate per la prima volta in Italia e riprodotte in Svizzera queste stesse formalità debbono essere compiute presso il Dipartimento dell'interno a Berna.

L'apposizione del bollo in Italia sarà fatta presso le prefetture di Torino, Milano, Venezia, Firenze, Napoli e Palermo. Il ministero di agricoltura provvederà alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'elenco delle edizioni che saranno fatte bollare per godere libero spaccio in Italia.

Per le opere in corso di pubblicazione, bollate che siano le dispense già edite, si ammetteranno al bollo tanti esemplari delle future dispense quante furono le copie delle prime bollate.

L'apposizione del bollo sulle opere pubblicate per la prima volta in Svizzera e riprodotte in Italia dovrà essere fatta non più tardi di tre mesi dal giorno della pubblicazione delle dichiarazioni presentate al ministero di agricoltura e commercio. Decorso il detto periodo, gli autori potranno agire contro i possessori di opere mancanti di bollo per contraffazione.

L'apposizione del bollo sarà fatta gratuitamente, le altre spese che potessero occorrere saranno rimborsate dagl'interessati alle prefetture al momento nel quale riceveranno le edizioni bollate (Circ. del Min. di agric. ind. e comm., 10 ottobre 1869).

Reati. — Sorta questione se un reato sia stato commesso in un punto del Regno italiano o di uno Stato estero, è nullo il verdetto dei giurati se non furono interrogati sulla circostanza del luogo dell'avvenuto misfatto e così l'accusato sia stato privato del beneficio di cui all'articolo 6 del codice penale.

— Trattandosi di reati commessi da un regnicolo in uno Stato estero e puniti nel Regno, devesi tra le leggi penali vigenti nelle diverse provincie applicare quella del luogo di origine dell'imputato. Quindi il regnicolo nativo delle provincie napoletane che avendo commesso un crimine in Egitto è soggetto alla giurisdizione della corte di Ancona, dev'essere giudicato secondo il codice penale 20 novembre 1859 modificato per dette provincie col decreto luogotenenziale 17 febbraio 1861.

Registro di popolazione. — Se occorrono, per la compilazione del registro di popolazione, schiarimenti che riguardino i membri del corpo diplomatico o consolare di nazionalità straniera, o le loro famiglie, il sindaco ne deve fare rapporto al prefetto della provincia, il quale provvederà in via ufficiale.

Rifugiati. — Pag. 197.

Russia. — La convenzione per la reciproca estradizione dei malfattori fra l'Italia e la Russia sottoscritta a Pietroburgo il 1 maggio 1871 fu resa esecutiva con regio decreto 2 settembre 1871. I reati pei quali ha luogo l'estradizione tanto a carico degli autori che dei complici, semprechè secondo le leggi dello Stato che la richiede sieno essi passibili di oltre un anno di carcere o di una pena afflittiva o infamante sono: 1. Tout acte illégale qui aura occasionné la mort ou une blessure, ou maladie d'un homme; 2. Bigamie, rapt, viol, avortement procuré, prostitution ou corruption de mineurs par les parents ou toute autre personne chargée de leur surveillance; 3. Enlèvement, recélement ou suppression d'enfant, substitution d'un enfant à une autre, ou supposition d'un enfant à une femme qui ne sera pas accouchée; 4. Incendie; 5. Tout acte illégale qui aura occasionné dommage aux télégraphes, mines, digues, navires, chemins de fer, ou en aura rendu l'usage dangereux; 6. Extorsion commise à l'aide de violence, grassation, association de malfaiteurs, rapine, vol; 7. Contrefaçon ou altération de monnaies, introduction ou émission frauduleuse de fausse monnaie, contrefaçon de rentes ou obligations sur l'Etat, de billets de banque ou de tout autre effet public, introduction et usage de ces mêmes titres contrefaits, contrefaçon d'actes souverains, de sceaux, poinçons, timbres et

marques de l'État ou des administrations publiques, et usage de ces objets contrefaits, faux en écriture publique ou authentique, privée, de commerce ou de banque, et usage d'écritures falsifiées; 8. Faux témoignage et fausse expertise, subornation de témoins et d'experts, provocation à commettre ces délits, calomnie au moyen de plainte ou dénonciation faite dans le but de nuire à quelqu'un dont on connaissait l'innocence; 9. Soustractions (*malversazioni*) commises par des officiers ou dépositaires publics, concussions et corruptions des fonctionnaires publics; 10. Banqueroute frauduleuse; 11. Abus de confiance (*appropriazione indebita*), escroquerie et fraude, si la valeur de l'objet extorqué dèpasse mille francs ou une somme équivalente en monnaie russe à trois cents roubles d'argent; 12. Faits de baraterie; 13. Sédition parmi l'équipage dans le cas ou des individus faisant partie de l'équipage d'un bâtiment se seraient emparès du bâtiment par fraude ou violence envers le commandant, ou l'auraient livré à des pirates.

Salvador. — La convenzione per la reciproca estradizione dei malfattori fra l'Italia e la Repubblica del Salvador firmata a Guatemala il 29 marzo 1871, fu resa esecutiva con regio decreto 5 gennaio 1873. I reati pei quali è accordata l'estradizione semprechè passibili di pena criminale sono: 1. Parricidio, infanticidio, assassinio, avvelenamento, omicidio; 2. Percosse e ferite volontarie che importino la morte; 3. Bigamia, ratto, stupro, aborto procurato, prostituzione o corruzione di minori per parte dei parenti o di ogni altra persona incaricata di loro sorveglianza; 4. Rapimento, occultamento, soppressione d'infante, sostituzione d'infante ad un'altro, supposizione d'infante ad una donna che non ha partorito; 5. Incendio; 6. Danno cagionato volontariamente alle ferrovie od ai telegrafi; 7. Associazione di malfattori, estorsione violenta, rapina, furto qualificato, e segnatamente furto fatto con violenza e frazione e furto sulle strade pubbliche; 8. Contraffattura o alterazione di monete, introduzione o smercio fraudolento di false monete, contraffazione di rendite, obbligazioni dello Stato, dei biglietti di banca o di ogni altro effetto pubblico, immissione ed uso di questi titoli, contraffazione di atti sovrani, di sigilli, di ponzoni, bolli, marche dello Stato, o delle amministrazioni pubbliche ed uso di siffatti oggetti contraffatti, falso in scrittura pubblica o autentica, privata, di commercio e di banca ed uso di scritture falsificate; 9. Falsa testimonianza e falsa perizia, subornazione di testimoni e di periti, calunnia, istigazione, complicità in questi delitti; 10. Sottrazione (*malversazione*) commessa da ufficiali o depositari pubblici; 11. Bancarotta fraudolenta e partecipazione ad una bancarotta fraudolenta; 12. Baratteria; 13. Sedizione a bordo di un bastimento, quando le persone componenti l'equipaggio siensi impadronite con frode o violenza del bastimento o lo abbiano consegnato a pirati; 14. Abuso di confidenza (*appropriazione indebita*), truffa o frode ancorchè punite con pene correzionali, semprechè il valore degli oggetti estorti oltrepassi le mille lire.

Salvamento (*diritto di*). — Pag. 145.

San Marino. — Colla Repubblica di San Marino la reciproca estradizione dei malfattori e dei disertori fu accordata colla convenzioue di buon vicinato del 22 marzo 1862, la quale non è più in vigore.

— Una nuova convenzione di buon vicinato e di amicizia fu resa esecutoria fra l'Italia e San Marino con regio decreto del 28 aprile 1872. I crimini e delitti, consumati o tentati, pei quali la estradizione è reciprocamente accordata sono: 1. Parricidio, infanticidio, assassinio, avvelenamento, omicidio volontario; 2. Percosse e ferite volontarie che hanno prodotto la morte, o una malattia o una incapacità al lavoro per oltre trenta giorni, ovvero che abbiano prodotto la mutilazione, amputazione o privazione dell'uso di un membro o di un organo od altra infermità permanente; 3. Ferite e percosse contro pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, ribellione; 4. Bigamia, ratto, stupro violento, prostituzione o corruzione di minori per parte dei parenti o di altri incaricati della loro sorveglianza, attentato al pudore con o senza violenza; 5. Aborto, rapimento, esposizione, occultamento, soppressione d'infante, sostituzione d'infante ad un altro, o supposizione d'infante ad una donna che non ha partorito; 6. Incendio volontario; 7. Guasto o distruzione volontaria di una strada ferrata o di apparecchi telegrafici ed ogni fatto volontario da cui è derivata o poteva derivare una lesione corporale ai viaggiatori ed agli impiegati di una strada ferrata; 8. Ogni distruzione, guasto o deterioramento volontario della proprietà mobile o immobile che superi il valore di lire duecento; 9. Associazione di malfattori, estorsione violenta, rapina, furto qualificato ed ogni altro furto superiore alla somma di lire duecento; 10. Sequestro o illegale detenzione di persona; 11. Minaccie di offese alle persone o di danno alle proprietà fatte con armi, ovvero con intimazione di dare o di depositare in un designato luogo una somma o di adem-

piere altra condizione; 12. Contraffazione o alterazione di moneta o di carta monetata, introduzione o smercio fraudolento di monete false o falsificate, come pure di carta monetata, falsa o falsificata; 13. Contraffazione di atti sovrani, di sigilli, di punzoni, bolli, marche dello Stato o delle amministrazioni pubbliche, ovvero autorizzate dai governi rispettivi, ed uso di questi oggetti contraffatti; 14. Contraffazione di rendita ed obbligazioni dello Stato, di biglietti di banca e di ogni altro effetto pubblico equivalente a moneta, introduzione ed uso di questi titoli contraffatti; 15. Falso in scrittura pubblica o autentica, privata, di commercio o di banca ed uso di dette scritture false o falsificate; 16. Falsa testimonianza, falsa perizia, subornazione di testimoni, di periti o d'interpreti, calunnia, falsa denuncia; 17. Sottrazioni commesse da ufficiali o depositari pubblici, corruzione e concussione; 18. Bancarotta fraudolenta e partecipazione ad una bancarotta fraudolenta; 19. Baratteria; 20. Abuso di confidenza (*appropriazione indebita*), truffa e frode se il valore del danno superi lire duecento. La domanda di estradizione vien fatta direttamente dall'autorità giudiziaria competente all'autorità giudiziaria dell'altro Stato, sull'esibizione di una sentenza di condanna o di un atto di accusa, di un mandato di cattura, di ogni altro atto equivalente a mandato. Nei casi urgenti e specialmente quando vi sia pericolo di fuga, tanto l'autorità giudiziaria, quanto l'autorità politica dei luoghi limitrofi, sono autorizzate a domandare l'arresto del condannato o imputato salvo a produrre nel più breve tempo possibile il documento giustificativo.

— Fu pure reciprocamente convenuto l'arresto dei disertori, dei giovani compresi nella leva militare, degli individui tenuti in qualunque modo di prestare allo Stato un servizio personale e che siensi rifugiati sul territorio dell'altro Stato. I disertori devono essere arrestati anche senza speciale richiesta e restituiti con le armi, cavalli, equipaggio ed ogni cosa che abbiano portato seco nella diserzione (Idem).

— Il ministero dell'interno richiamò i prefetti a prendere in esame le speciali clausole che sono contenute nel trattato d'estradizione concluso colla repubblica di S. Marino (Cir. 19 luglio 1872).

— Quanto agli ammalati indigenti dei rispettivi Stati, alla loro cura senza diritto assoluto di rimborso, alle spese di eventuale sepoltura, *vedi la voce Ammalati indigenti.*

Sanità pubblica. — È vietato di trasportare fuori del Regno od introdurvi dall'estero cadaveri senza avere ottenuto, nel primo caso, l'autorizzazione del prefetto della provincia nella giurisdizione del quale seguì il decesso, e, nel secondo caso, quella del ministro dell'interno.

Il trasporto di un cadavere all'estero, come la introduzione nel Regno, non può autorizzarsi se non a condizione che esso sia posto in doppia cassa, una delle quali metallica e chiusa ermeticamente.

E così la introduzione di un cadavere nel Regno non può autorizzarsi se la morte avvenne per malattia contagiosa, o se nel paese ove seguì la morte domini una malattia contagiosa o epidemica.

Santa Sede. — Fra il governo Sardo, e la Santa Sede fu già in vigore per l'estradizione reciproca dei malfattori la convenzione resa esecutiva con manifesto senatorio del 22 luglio 1842.

Sentenza straniera: sua virtù esecutiva. — Pag. 271.

Sepolture di austriaci in Italia. — Le tombe dei generali, ufficiali e soldati dell'esercito austriaco morti in Italia di morte naturale o sui campi di battaglia, furono dal governo austriaco raccomandate alla vigilanza e tutela del governo di S. M. (Circ. min. interno 24 febbraio 1867).

Siam. — Pel trattato di amicizia e di commercio conchiuso fra l'Italia ed il regno di Siam ed approvato colla legge 22 ottobre 1871 è convenuto di accordarsi reciprocamente l'arresto e la consegna alla legazione o consoli locali dei rispettivi sudditi che, essendo nel territorio dell'altro Stato, abbiano offese le leggi del loro paese o abbiano trovato rifugio presso sudditi dell'altro Stato, previa però la prova della loro colpabilità.

Spagna. — La reciproca estradizione dei malfattori, fu convenuta fra l'Italia e la Spagna mediante trattato firmato a Madrid il 3 giugno 1868, sostituito al precedente 13 novembre 1867 e reso esecutorio con regio decreto 24 gennaio 1869. L'estradizione è accordata pei seguenti reati: 1. Parricidio, infanticidio, assassinio, avvelenamento, omicidio; 2. Percosse e ferite volontarie che importino la morte; 3. Bigamia, ratto, stupro, aborto procurato, prostituzione o corruzione di minori per parte dei parenti e di ogni altra persona incaricata di loro sorveglianza e qualunque abuso disonesto con persona dell'uno o

dell'altro sesso, quando si usi con essa con la forza od intimidazione, quando si trovi privata di ragione o di sentimenti o quando l'età della persona offesa, indipendentemente dalle accennate circostanze, sia elemento costitutivo od aggravante dell'infrazione; 4. Rapimento, occultamento, soppressione d'infante, sostituzione di un infante ad un altro, supposizione d'infante ad una donna che non ha partorito; 5. Incendio; 6. Danno cagionato volontariamente alle ferrovie od ai telegrafi; 7. Associazione di malfattori, infrazioni contro il diritto di proprietà, accompagnate da omicidio, ferite, percosse, minaccie od altre violenze contro le persone e furti i quali secondo le leggi rispettive, siano punibili, con la privazione di libertà per più di cinque anni; 8. Contraffattura od alterazione di monete, introduzione o smercio fraudolento di false monete, contraffazione di rendite od obbligazioni dello Stato, dei biglietti di banca o di ogni altro effetto pubblico, immissione ed uso di questi titoli contraffatti, contraffazione di atti sovrani, di sigilli, di punzoni, di bolli, marche dello Stato o delle amministrazioni pubbliche ed uso di questi oggetti contraffatti, falso in scrittura pubblica od autentica, privata, di commercio e di banca ed uso di scritture falsificate; 9. Falsa testimonianza e falsa dichiarazione di periti, subornazione di testimoni e di periti, calunnia, semprechè abbiano avuto luogo per infrazioni specificate nella convenzione; 10. Sottrazione (*malversazione*) commessa da ufficiali o depositari pubblici; 11. Bancarotta fraudolenta; 12. Baratteria; 13. Sedizione a bordo di un bastimento, quando le persone componenti l'equipaggio siensi con frode o violenza impadronite del bastimento o lo abbiano consegnato a pirati; 14. Abuso di confidenza (*appropriazione indebita*), truffa e frode quando il valore dell'oggetto estorto oltrepassi le mille lire.

Stampati. — Le azioni penali sancite dalle leggi sugli stampati, sulle stampe, incisioni, litografie, oggetti di plastica e simili, saranno applicabili eziandio a quelli provenienti dall'estero in quanto concerne i loro espositori, venditori o distributori. — Articolo 56 della legge di pubblica sicurezza.

Stati Uniti d'America. — La convenzione per l'estradizione dei malfattori, sottoscritta a Washington il 23 marzo 1868, fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, fu resa esecutiva con regio decreto 14 febbraio 1869. I reati pei quali l'estradizione è accordata sono: 1. Omicidio volontario, parricidio, infanticidio, assassinio, avvelenamento; 2. Tentativo d'omicidio; 3. I crimini di stupro, incendio, pirateria e sedizione a bordo di un bastimento, quando le persone componenti l'equipaggio, o parte di esse, si sono, con frode o con violenza esercitata contro chi lo comanda, impadronite del bastimento medesimo; 4. Il crimine di *burglary*, consistente nell'atto di introdursi di nottetempo con rottura e scalata nell'abitazione altrui con intenzione criminosa, ed il crimine di *robbery*, consistente nell'atto di togliere delittuosamente e per forza oggetti o danaro dalla persona altrui con violenza o minaccia; 5. Il crimine di falso, sotto il quale s'intende l'emissione di scritture falsificate e la contraffazione di atti sovrani pubblici e governativi; 6. La fabbricazione e smercio di false monete sì in metallo che in carta, di rendite dello Stato, biglietti di banca ed obbligazioni ed in generale di qualunque titolo ed istrumento di credito, contraffazioni di sigilli, punzoni, bolli e marche dello Stato, e delle pubbliche amministrazioni ed emissione dei medesimi; 7. Sottrazione di pubblici fondi, commessa nella giurisdizione di una delle due parti, da ufficiali o depositari pubblici; 8. Sottrazione commessa da una o più persone impiegate o salariate a danno delle persone dalle quali sono impiegate, ogni qualvolta siffatti crimini sieno passibili di pene criminali secondo la legislazione italiana o infamanti secondo la legislazione degli Stati Uniti d'America.

Stato civile. — Pag. 323 e seg.
Straniera maritata ad un cittadino. — Pag. 401.
Stranieri: idea generale sulla loro condizione. — Pag. 115.
Stranieri (*Diritti del sovrano quanto al ricevimento degli*). — Pag. 239.
Stranieri (*Moduli per la compilazione degli atti di stato civile relativi a*). — Pagina 282.
Stranieri, cittadini e sudditi. — Pag. 317, 398.
Stranieri (*Contestazioni tra stranieri e*). — Pag. 285.
Stranieri (*A quali leggi sono soggette le persone ed i beni degli*). — Pag. 261.
Straniero (*Sicurtà dello*) **e suoi obblighi.** — Pag. 243.
Straniero (*Diritti delle genti accordati allo*). — Pag. 247,
Straniero (*Diritti dello*) **in fatto di commercio ed ordine di procedura.** — Pag. 249.

Straniero (*Se è*) **chi nasce nel regno da straniero.** — Pag. 401.
Straniero (*Se uno*) **divorziato potrebbe contrarre in Italia altro matrimonio.** — Pag. 391.
Straniero (*Se coll'acquisto della naturalità cessa l'incapacità politica dello*). — Pagina 398.
Straniero: se il governo gli può interdire di ammogliarsi nello Stato. — Pag. 398.
Straniero (*Se è reputato*) **chi nasce in paese estero da genitori che avevano perduta prima del suo nascimento la cittadinanza italiana.** — Pag. 398.
Straniero: rimozione dalle cariche pubbliche e dai benefizii ecclesiastici. — Pag. 307.
Straniero (*Della condizione giuridica dello*) **secondo i principii razionali.** — Pag. 307.
Straniero (*Differenza dello stato di*) **da quello di cittadino.** — Pag. 307.
Straniero: beneficio della cessione dei beni. — Pag. 285.
Straniero: testimonianza in alcuni atti civili. — Pag. 285.
Straniero (*Se lo*) **può esser tutore.** — Pag. 285.
Straniero: cauzione per stare in giudizio. — Pag. 285.
Straniero: sua citazione davanti i tribunali del regno. — Pagina 283.
Straniero attore in giudizio. — Pag. 271.
Sudditi, cittadini e stranieri. — Pag. 317, 398.

Svezia e Norvegia. — La convenzione per l'estradizione dei malfattori sottoscritta fra l'Italia ed il governo della Svezia e Norvegia in data 20 settembre 1866 fu approvata con regio decreto 17 febbraio 1867. I reati pei quali è accordata, semprechè secondo la legislazione degli Stati rispettivi sieno passibili di tre anni di carcere o di una pena più grave, sono: 1. Parricide, infanticide, assassinat, empoissonnement, meurtre; 2. Coups et blessures volontaires ayant occasionné la mort; 3. Bigamie, rapt, viol, avortement procuré, prostitution ou corruption de mineurs par les parents ou toute autre personne chargée de leur surveillance; 4. Enlèvement, recélement, exposition ou suppression d'enfant, substitution d'un enfant à un autre; 5. Incendie; 6. Extorsion commise à l'aide de violence, rapine, vol qualifié, vol à main armée; 7. Contrefaçon ou alteration de monnaies, introduction ou émission frauduleuse de fausse monnaie, contrefaçon de rentes ou obligations sur l'État, de billets de banque ou de tout autre effet public, introduction et usage de ces mêmes titres contrefaits, contrefaçon d'actes souverains, de sceaux, poinçons, timbres et marques de l'État ou des administrations publiques, et usage de ces objets contrefaits, faux en écriture publique ou authentique, privée, de commerce ou de banque, et usage d'écritures falsifiées; 8. Faux témoignage, subornation de témoins et d'experts, instigation et complicité dans ces crimes; 9. Soustraction commise par les officiers ou depositaires publics, concussion, corruption de fonctionnaires publics; 10. Banqueroute frauduleuse et participation à une banqueroute frauduleuse; 11. Faits de baraterie, crime de sédition dans l'equipage d'un bâtiment dans le cas où des individus en faisant partie se seraient emparés du bâtiment par fraude ou violence envers le capitaine ou commandant, et aussi dans le cas où ils auraient livré le dit bâtiment ou navire à des pirates.

Svizzera. — Tra il governo sardo ed i cantoni svizzeri di Lucerna, Uri, Schwitz, alto e basso Unterwalden, Glaris, Zug, Friburgo, Soleure, Basilea-Campagna, Sciaffusa, Argovia, Turgovia, Ticino, e Vaud l'estradizione dei malfattori fu accordata con convenzione resa esecutoria mediante decreto 23 ottobre 1843, la quale non è più in vigore.

— Tra l'Italia e la Svizzera fu conchiusa a Berna il 22 luglio 1868, una nuova convenzione per l'estradizione dei malfattori che venne resa esecutiva con regio decreto 5 maggio 1869. L'estradizione è accordata pei seguenti reati: 1. Parricide, infanticide, assassinat, empoissonnement, meurtre; 2. Coups et blessures volontaires ayant occasionné la mort; 3. Bigamie, rapt, viol, avortement procuré, prostitution, ou corruption de mineurs par les parents ou par toute autre personne chargée de leur surveillance; 4. Enlèvement, recélement ou suppression d'enfant, substitution d'un enfant à un autre, ou supposition d'un enfant à un femme qui n'en saurait pas accouchée; 5. Incendie; 6. Dommage causé volontairement aux chemins de fer et telegraphes; 7. Extorsion commise a l'aide de violence, rapine, vol

qualifié, et spécialement le vol avec violence ou effraction et le vol du grand chemin; 8. Contrefaçon ou alteration de monnaie, introduction ou émission frauduleuse de fausse monnaie, contrefaçon de rentes ou obligations sur l'État, de billets de banque ou de tout autre effet public, introduction et usage de ces mêmes titres contrefaits, contrefaçon d'actes souverains, de sceaux, poinçons, timbres, et marques de l'État ou des administrations publiques, et usage de ces objets contrefaits, faux en écriture publique ou authentique, en écriture privée de commerce et de banque, et usage d'écritures falsifiées; 9. Faux témoignage et fausse expertise, subornation de témoins et d'experts; 10. Soustractions commises par les officiers ou depositaires publics, concussion, corruption des fonctionnaires publics; 11. Banqueroute frauduleuse; 12. Abus de confiance (*appropriazione indebita*), excroquerie, fraude et vol non qualifié si la valeur de l'objet extorqué dépasse mille francs.

Tasse e imposte diverse: dazio di consumo. — Qualora alcuni generi soggetti a dazio di consumo vennero introdotti nel comune chiuso e poscia si volesse farli di nuovo uscire per esportarli all'estero o in altro comune, comprovata l'identità della merce e la quantità colla produzione della bolletta del dazio di introduzione, previe formalità speciali, si ottiene la restituzione del dazio. Il termine utile per l'uscita e restituzione del dazio è di due anni dalla data della bolletta di introduzione. Gli agenti daziari non possono arrestare i contravventori che in caso di flagranza, e quando in pari tempo la contravvenzione sia accompagnata da alcun reato punito dalla legge con pena corporale, o nel caso che il contravventore sia estero e non dia cauzione. Gli agenti debbono condurre i contravventori e i generi sorpresi all'ufficio daziario od alla pretura mandamentale più vicina, per la compilazione del processo verbale. Le merci estere soggette a dazio di consumo, accompagnate da bollette di cauzione doganale, possono transitare sotto scorta pei comuni chiusi dietro la sola presentazione agli uffici daziari d'ingresso e di uscita di tale documento, sul quale si appongono le necessarie attestazioni.

Tassa di ricchezza mobile. — Sono esenti dall'imposta gli agenti diplomatici delle nazioni estere, gli agenti consolari non regnicoli in tale loro qualità, i redditi dello Stato, i redditi fondiari, i redditi già colpiti da questa imposta, quelli delle società di mutuo soccorso, la dotazione della corona, e gli appannaggi dei membri della famiglia reale, i redditi industriali, commerciali e professionali quando non superano le lire 400 imponibili, le competenze dei militari in attività di servizio nell'armata di terra e di mare inferiori al grado d'ufficiale; le somme pagate a titolo di rimborso di capitale, e finalmente gli assegni o in denaro o in natura forniti agli impiegati governativi per sopperire a determinate spese.

Il sindaco per mezzo dei cursori o servienti comunali, distribuisce ai contribuenti, od a chi per essi le schede secondo le indicazioni dell'elenco suddetto. Per i contribuenti che non hanno residenza nel comune o che sono domiciliati all'estero, le schede devono essere inviate ai loro agenti, procuratori, rappresentanti o soci.

Tassa di manomorta. — La tassa è determinata in L. 4 per ogni cento lire della rendita soggetta a tassa, e sempre ben inteso coll'aumento di *due decimi*.

Alla stessa tassa soggiacciono i corpi morali aventi sede all'estero per le rendite da essi percepite nello Stato, colpite dalla legge.

Gli istituti di carità e di beneficenza residenti nello Stato la cui amministrazione è sottoposta alla sorveglianza governativa od amministrativa soggiacciono alla tassa di soli centesimi 50 per ogni cento lire di rendita imponibile.

Tassa sulle vetture. — Non sono tassabili: 1. I veicoli in servizio sui binari delle ferrovie; 2. Quelli in servizio dello Stato; 3. Le vetture pubbliche aventi sede all'estero e che arrivando nel regno non percorrano una distanza maggiore di un miriametro dalla frontiera; 4. Le vetture pubbliche aventi sede all'estero e che quantunque percorrano nel territorio nazionale più di un miriametro godono di una già pattuita esenzione, o l'onere della tassa fosse per ricadere sull'amministrazione delle regie poste; 5. I veicoli giacenti presso i fabbricanti e negozianti per farne smercio e che non se ne servono per loro uso proprio o della famiglia.

Tassa sul valor locativo. — L'imposta sul valor locativo delle abitazioni e delle immediate loro dipendenze colpisce i fitti e le pigioni ed è dovuta da chiunque privato, cittadino o straniero che tenga a sua disposizione nel territorio del comune una casa od un appartamento con mobili, sieno questi propri od altrui.

Tassa sulle concessioni governative. — Sono soggette a tassa le concessioni o rinunzie di cittadinanza.

Tassa di bollo. — Si fa uso nel senso della legge di atti e scritti: 1. Quando si producono in giudizio o davanti un'autorità giudiziaria; 2. Quando si presentano all'ufficio del registro per essere registrati; 3. Quando si inseriscono in un atto pubblico; 4. Quando gli atti e scritti provenienti da territorio estero, essendo tali che nello Stato dovrebbero essere fatti in carta bollata, si presentano ad un funzionario o ad un ufficio pubblico per farli valere, od in qualunque modo se ne effettua nello Stato la consegna o trasmissione giuridica anco fra i privati.

Tassa di registro. — I corpi morali, cui è necessaria un'autorizzazione per l'accettazione dell'eredità o dei legati, sono del pari che ogni altra persona, soggetti all'obbligo di fare la denunzia nel termine di mesi quattro dal giorno della morte, quando colui dal quale procede la successione od il legato, è morto nello Stato; di mesi sei se è morto in altre parti di Europa, di mesi diciotto se è morto fuori d'Europa. I corpi morali non sono però tenuti al pagamento della tassa se non dopo tre mesi dalla data dell'autorizzazione, senza pregiudizio inoltre delle altre facilitazioni, accordate nel caso d'accettazione dell'eredità col beneficio dell'inventario. Trascorso un anno dall'apertura della successione, senzachè il corpo morale abbia domandata l'autorizzazione, la tassa da esso dovuta diverrà esigibile, salvo al corpo morale il diritto al rimborso da domandarsi entro sei mesi, dal giorno in cui l'autorizzazione venisse negata.

Le leggi sulle tasse di registro sono uno statuto reale, dispongono, cioè, delle cose situate nel territorio dello Stato, o sugli atti e fatti che vi si compiono; ma non colpiscono le cose poste fuori del territorio dello Stato. — Foelix, *Droit privé inter.*, n. 288.

Sono situati nel regno i mobili che all'apertura della successione vi si trovano ed hanno la destinazione di rimanervi. I mobili che vi si trovano di passaggio non dovrebbero considerarsi come esistenti nel regno. — Argom. dalla L. 78, § 7, Dig. *De legatis tertio* (*Rebus quae in fundo sunt legatis, ea quae casu ibifuerint, legata non existimantur*) e dalla L. 86, *ibid.* (*Si ita legatum est domum quaeque mea ibi erunt cum moriar: nummos ad diem exactos a debitoribus ut aliis nominibus collocarentur non puto legatos esse*).

Le azioni delle società estere, i titoli del debito pubblico delle estere nazioni non sono nel regno, ancorchè qui vi sia la carta o documento che le rappresenta. La loro sede è là dove sta la società od il governo debitore; perciò queste azioni e questi titoli trovati nella successione di un regnicolo non pagano la tassa di registro. — Sent. della C. di C. franc., 31 maggio 1848 e 2 luglio 1849.

La ragione per cui la legge ristringe la esenzione dalla tassa proporzionale di registro al solo trasferimento d'immobili situati fuori del regno, è questa, che, cioè, i mobili possono cambiare facilmente di situazione, e le obbligazioni possono eseguirsi dovunque a scelta delle parti contraenti. Il fatto stesso della registrazione nel regno di un atto stipulato all'estero, che contiene contrattazione di tal genere dimostra che è nello Stato che l'atto estero deve ottenere la sua esecuzione, e che perciò quei mobili e quelle obbligazioni che per ragione della località prima erano situati o dovevano eseguirsi fuori del territorio nazionale, dopo la registrazione nello Stato vengono ad esistere in questo, e quindi sono posti sotto la tutela e l'impero delle nostre leggi (1). — Risoluz. Minis. Raccolta del Min. delle fin. n. 724, t. 4, p. 363.

Tratta dei fanciulli. — Nel fine di ottenere che per parte dei suonatori ambulanti soliti recarsi all'estero si cessi dall'arruolamento di fanciulli, fu fatto invito ai sindaci di rifiutarsi a presenziare e redigere gli atti di convenzione che di frequente vengono sottoscritti fra gli arruolatori ed i parenti dei minorenni arruolati (Circ. min. int., 20 febbraio 1862).

— Tutte le leggi che erano in vigore negli ex Stati d'Italia prima della formazione del regno sono ancora applicabili nelle materie rispetto alle quali non provvede l'attuale codice penale. Perciò la legge parmense 27 ottobre 1852 per la quale è levato a delitto il fatto per parte dei genitori o tutori di affidare, dietro pattuita mercede, giovani minori di età a

(1) E qui giova riflettere che se per le sempre crescenti relazioni tra i popoli sembri dura l'applicazione di una tal regola, potranno provvedervi i trattati internazionali, ma è pienamente consentanea alle disposizioni della nostra legge.

persone onde condurli all'estero per trarne lucro, e il fatto per parte d'altri di ricevere e di condurre all'estero al determinato fine i detti minori, deve ritenersi ancora in vigore. Non può dirsi che una siffatta legge sia stata abrogata implicitamente dallo statuto. Questo reato dovendosi considerare commesso nel luogo dove i minorenni furono affidati e rispettivamente ricevuti e non in quelli dove essi furono condotti per attuare lo scopo del reato stesso, non è applicabile l'art. 6, alinea, del codice penale: non si richiede quindi la querela per spiegare l'azione penale (Giurisprudenza, 1872, pag. 40). — *Senza applicazione dopo la legge 21 dicembre 1873, n. 1733.*

— Il ministero di grazia e giustizia con circolare 3 aprile 1873, indirizzata ai procuratori generali presso le corti di appello ricordò come molti fatti che hanno relazione coll'immorale traffico della *tratta dei fanciulli* o che ne sono la conseguenza, possano a seconda dei casi essere argomento di penale procedimento a norma degli articoli 436 n. 2, 441, 442, 443, 445, 446 del codice penale e degli articoli 70, 72, 106, 107 della legge sulla pubblica sicurezza.

— Chiunque affidi o a qualsivoglia titolo consegni a nazionali o stranieri, individui dell'uno o dell'altro sesso, minori di anni diciotto, benchè propri figli od amministrati, e chiunque nazionale o straniero li riceva, allo scopo d'impiegarli *nel regno* in qualunque modo e sotto qualunque denominazione nell'esercizio di professioni girovaghe, quali quelle di saltimbanchi, ciurmadori, ciarlatani, suonatori o cantanti ambulanti, saltatori di corda, indovini o spiegatori di sogni, espositori d'animali, questuanti e simili, viene punito col carcere da uno a tre mesi e colla multa da cinquantuna a duecentocinquanta lire, aggiunta per i tutori a giudizio del tribunale la esclusione dagli uffici tutelari e per i genitori la privazione dei diritti della patria podestà. La pena del carcere è portata da sei mesi ad un anno, la multa da cento a cinquecento lire, quando i minori sieno condotti, affidati o consegnati *all'estero*. È pure passibile di pena colui che tiene presso di sè individui minori di anni diciotto i quali non siano suoi figli e li impieghi nell'esercizio delle suddette professioni girovaghe. Che se il minore sia stato abbandonato, ovvero per effetto di privazione d'alimento o di maltrattamenti o sevizie abbia sofferto grave pregiudizio nella salute od abbia dovuto sottrarsi a chi lo aveva con se, la pena del carcere è da sei mesi ad un anno semprechè il fatto non costituisca un reato più grave. L'azione penale per i fatti di cui sopra e per gli altri congeneri preveduti da questa legge si esercita d'ufficio dal pubblico ministero ed anche in contumacia dell'imputato assente dal regno. Al dibattimento possono leggersi anche i verbali, i rapporti, le lettere e gli altri documenti benchè privati provenienti dall'estero (Legge 21 dicembre 1873, n. 1733). *Vedi anche Atti parlamentari e progetti di legge, non che la relazione della società italiana di beneficenza a Parigi.*

— Qualunque atto di affidamento o consegna in qualsiasi forma compilato per uno degli scopi di cui sopra, fatto prima o dopo la pubblicazione della legge 21 dicembre 1873, è nullo e di nessun effetto, sebbene lo scopo sia stato celato o simulato o sia intervenuta cessione intermedia (Idem).

Tunisi. — Il regio console italiano residente a Tunisi in via di eccezione fu autorizzato a carteggiare direttamente coi prefetti delle provincie siciliane (Circ. min. int., 8 aprile 1868).

Ufficiali dello stato civile. — Pag. 323.

Ufficio giuridico internazionale di Milano. — Pag. 447.

Università del regno. — Riporto qui gli articoli del regolamento generale degli studii universitarii del regno approvato per decreto reale dell'8 ottobre 1876, n. 3434, relativi agli stranieri ed ai posti di perfezionamento all'interno ed all'estero.

Art. 9. Gli stranieri che chiederanno d'immatricolarsi studenti in una università italiana dovranno presentare un regolare attestato di aver compito gli studi secondari, se vorranno inscriversi al primo anno d'università, e insieme con questo attestato, l'altro dei corsi seguiti in una università estera se vorranno inscriversi ad un anno ulteriore.

I consigli delle Facoltà di filosofia e lettere e di scienze matematiche, fisiche e naturali avviseranno se l'attestato degli studi secondari equivalga a quello di licenza liceale, ed il consiglio della Facoltà nella quale si chiede l'iscrizione se, e a quale anno di corso, possono abilitare i corsi fatti nelle università straniere.

L'avviso del consiglio di Facoltà verrà comunicato volta per volta al ministro e, sentito il consiglio superiore, confermato o riformato da lui.

Art. 40. Ogni anno scolastico sarà aperto un concorso tra i giovani laureati nelle diverse

università del regno per un sussidio, inteso a metterli in grado di perfezionarsi negli studi presso una università nazionale o estera.

Il numero dei sussidi e la somma da erogare in essi, così per l'interno come per l'estero, saranno fissati dal ministro anno per anno.

Art. 41. Lo studente laureato da oltre quattro anni non sarà ammesso al concorso, nè potrà concorrere al sussidio per l'estero chi non abbia conseguito la laurea almeno da un anno.

Art. 42. Il concorso si farà mediante la presentazione, per parte dei concorrenti, di memorie originali e dei titoli conseguiti negli studi.

Per i sussidii all'estero la domanda, le memorie e i titoli dovranno essere mandati non più tardi del mese di aprile, e per quelli all'interno non più tardi della metà di agosto.

Art. 43. I titoli e le memorie saranno giudicate da commissioni nominate dal ministro.

Le commissioni proporranno a quale dei concorrenti debba accordarsi il sussidio, e presso quale università nazionale o straniera.

Vagabondaggio. — Vedi *Oziosità*.

Vaglia consolari. — Pag. 193.

Wurtemberg. — La convenzione per la estradizione dei malfattori fra l'Italia e il Wurtemberg, sottoscritta a Stuttgard il 3 ottobre 1869, fu resa esecutiva con regio decreto del 31 gennaio 1870. I reati pei quali l'estradizione è accordata, semprechè secondo la legislazione dello Stato che la domanda sieno essi passibili di una pena di privazione della libertà della durata di due anni e più, sono: 1. Parricidio, infanticidio, assassinio, avvelenamento, omicidio volontario; 2. Percosse e ferite volontarie che importino la morte, o che abbiano permanentemente debilitato un senso od un organo, o deturpato la faccia, ovvero che abbiano prodotto una malattia mentale, o la perdita di un senso, di una mano, di un piede, dell'uso della lingua o della capacità di generare; 3. Bigamia, ratto, stupro, aborto procurato, prostituzione o corruzione di minori per parte dei parenti o di ogni altra persona incaricata di loro sorveglianza; 4. Rapimento, occultamento, soppressione d'infante, sostituzione di un infante ad un altro, supposizione d'infante ad una donna che non ha partorito; 5. Incendio; 6. Danno cagionato volontariamente alle ferrovie od ai telegrafi; 7. Associazione di malfattori, estorsione violenta, rapina, furto accompagnato da violenza, furto se il colpevole era armato, furto commesso con frazione, scalata o con uso di chiavi contraffatte, furto sulle strade pubbliche o quando il valore degli oggetti rubati oltrepassi le cinquecento lire; 8. Contraffattura od alterazione di monete, introduzione o smercio fraudolento di false monete, contraffazione di rendite od obbligazioni dello Stato, dei biglietti di banca o di ogni altro effetto pubblico, introduzione ed uso di siffatti titoli, contraffazione di atti sovrani, di sigilli, di punzoni, bolli, marche dello Stato e delle amministrazioni pubbliche od uso di questi oggetti contraffatti; falso in scrittura pubblica od autentica, privata, di commercio o di banca, ed uso di scritture falsificate; 9. Falsa testimonianza e falsa perizia, subornazione di testimoni o di periti, denunzia o querela calunniosa, istigazione e complicità in siffatti delitti; 10. Sottrazione (*malversazione*) commessa da ufficiali o depositari pubblici; 11. Bancarotta fraudolenta e partecipazione ad una bancarotta fraudolenta; 12. Abuso di confidenza (*appropriazione indebita*) truffa e frode quando il valore degli oggetti indebitamente appropriati oltrepassi lire mille.

— La polizia Svizzera fu incaricata di ricevere dal Wurtemberg i delinquenti a Friederichschafen sul lago di Costanza per consegnarli agli agenti della pubblica forza italiana al posto della dogana sul monte Spluga. Ogni volta che avviene una estradizione, le spese di trasporto, sostentamento, guardia del delinquente, come quelle occorrenti agli agenti della forza per la traduzione e per i particolari provvedimenti di precauzione che sieno necessari, sono pagate dall'uffiziale che riceve il delinquente a quello che lo consegna (Appendice alla convenzione d'estradizione).

Zingari. — Non occorrono provvedimenti speciali contro gli zingari, giacchè nelle leggi ordinarie si hanno contro i medesimi sufficienti mezzi di repressione potendo essere denunciati quali vagabondi e quando sieno sospetti d'aver mentito nome, anche arrestati come contravventori agli articoli 521 e 685, n. 10 del codice penale (Circ. min. int., 20 gennaio 1866).

— Nel caso di arresto di zingari, i bambini che per avventura fossero con loro e rimanessero abbandonati anche per mancanza di parenti costretti ad incaricarsi della loro sorte, debbono ai termini dell'art. 461 del codice penale essere ricoverati in uno stabilimento pubblico di lavoro, finchè abbiano appreso un mestiere od una professione (Idem).

— Qualora gli zingari non riescano a provare l'origine dei bambini che tengono presso di sè, vuol essere in loro confronto provveduto secondo i casi a norma degli articoli 506 e seguenti e 686, n. 4 del codice penale, sia come sospetti di rapimento, sia come colpevoli di occultazione di infanti per non averne fatta consegna al sindaco del comune nel cui ambito possono averli trovati (Idem).

— Qualora gli zingari arrestati riescano a provare che i bambini da essi tenuti appartengano ad altri genitori, occorre incriminare questi ultimi giusta l'art. 445 del codice penale per avere prestato i loro figli ad altri onde se ne servano come di mezzo a mendicare (Idem).

— Gli zingari sono vagabondi nel senso dell'art. 436 del codice penale. Ad essi non deve essere conceduto alcun *visto* sui recapiti di viaggio, tanto meno la licenza o certificato d'iscrizione contemplato nell'art. 60 della legge sulla pubblica sicurezza. Al loro entrare nel regno debbono essere immediatamente respinti per dove sono venuti. Quando poi abbiano potuto penetrare nell'interno del regno, debbono essere espulsi (Circolare ministero interni, 16 agosto 1872).

INDICE

PREFAZIONE . . . . . Pag. 5
AVVERTIMENTO . . . . . » 7
DEDICA . . . . . » 9
ACCETTAZIONE DELLA DEDICA . . . . . » 11
REPERTORIO ALFABETICO PER MATERIA *di autori di diritto pubblico interno ed esterno, italiani e stranieri, antichi e moderni* . » 13
INTRODUZIONE . . . . . » 107
Idea generale sulla condizione degli stranieri . . . . . » 115
Idea generale dell'albinaggio . . . . . » 127
Fasi diverse e modificazioni del diritto d'albinaggio . . . . . » 133
Assurdità del preteso diritto d'albinaggio . . . . . » 139
Del preteso diritto di naufragio e del diritto di salvamento . . » 145
Effetti della dichiarazione di guerra riguardo agli stranieri . . » 153
Degli ambasciatori ed agenti diplomatici . . . . . » 163
Degli agenti consolari . . . . . » 191
Dei refugiati e del preteso diritto d'asilo . . . . . » 197
Emigrazioni . . . . . » 215
APPENDICE. — *Passaporti per l'estero*. . . . . » 233
Diritti del Sovrano quanto al ricevimento degli stranieri . . . » 239
Sicurtà dello straniero e suoi obblighi . . . . . » 243
Diritti delle genti accordati allo straniero. . . . . » 247

Diritti dello straniero in fatto di commercio ed ordine di procedura . . . . . Pag. 249
APPENDICE. — *Libri di commercio* . . . . . » 252
Commercio marittimo . . . . . » 257
A quali leggi sono soggette le persone e i beni degli stranieri . » 261
Straniero attore in giudizio: virtù esecutiva della sentenza straniera: diritti d'autore e brevetti d'invenzione . . . . . » 271
APPENDICE. — *Riepilogo delle disposizioni legislative in ordine ai diritti d'autore* . . . . . » 273
Marchio di fabbrica . . . . . » 279
Quando lo straniero può esser citato innanzi ai tribunali del Regno . . . . . » 283
Se lo straniero per istare in giudizio come attore deve dar cauzione . . . . . » 285
Se i tribunali nostri siano competenti a dirimere le contestazioni fra straniero e straniero. Se allo straniero compete il benefizio della cessione dei beni e se esso può essere testimone in alcuni atti civili. Se lo straniero può essere ammesso alla tutela e se, in ogni ipotesi, per esser tutore dev'essere domiciliato nel Regno . . . . . » 287
Arresto personale e mobiliare del debitore straniero . . . . . » 289
Della condizione giuridica dello straniero secondo i principii razionali: Necessità di conoscere in che differisca lo stato di straniero da quello di cittadino: rimozione dalle cariche pubbliche: rimozione dai benefizii ecclesiastici: Exequatur . . . » 307
Della Costituzione Apostolicae Sedis *in quanto si riferisce ai chierici esteri dimoranti in Roma indebitamente ordinati ed all'immunità dell'asilo ecclesiastico* . . . . . » 313
Parificazione degli stranieri ai cittadini: Cittadini, sudditi e stranieri . . . . . » 317
Dello stato civile . . . . . » 323
APPENDICE. — *Se uno straniero divorziato potrebbe contrarre in Italia altro matrimonio* . . . . . » 391
Se anche attualmente si conserva la distinzione tra cittadini e sudditi: Se l'esercizio all'estero delle funzioni ecclesiastiche o della professione di avvocato, medico, ecc., fa perdere la qualità di sudditi: Se coll'acquisto della naturalità cessa la incapacità politica dello straniero: Se può un governo interdire ad uno straniero di ammogliarsi nello Stato: Se chi nasce in paese estero da genitori che avevano perduta prima del suo nascimento la cittadinanza italiana è reputato straniero, e se può egli ottare per la cittadinanza italiana . . » 397

Se è straniero e come tale possa ottare pella cittadinanza italiana chi nasce nel Regno da straniero e se debba riputarsi straniera la cittadina che sposa uno straniero: Della donna straniera maritata ad un suddito: Dei figli nati sul mare e di quelli nati fuori del paese negli eserciti dello Stato o nella casa del suo ministro pubblico presso una Corte straniera . . . . . Pag. 401
Dei peregrini appo i Romani . . . . . » 405
Degli assenti. . . . . » 409
Disposizioni legislative e regolamentari sul sistema decimale dei pesi, misure e monete . . . . . » 413
APPENDICE. — *Ragguaglio che le principali misure, pesi e monete italiane ed estere hanno col sistema metrico* . . . . . » 421
Del traffico dei fanciulli italiani all'estero. . . . . » 435
Ministero degli affari esteri. — § 1.° *Suoi rapporti colla statistica:* § 2.° *Attribuzioni speciali del ministero degli affari esteri, ecc.* » 437
Dell'arbitrato internazionale . . . . . » 445
Dell'ufficio giuridico internazionale di Milano . . . . . » 447
Della cittadinanza secondo le moderne legislazioni e della cittadinanza romana . . . . . » 453
Del come si acquista la cittadinanza, del come si perde e si ricupera secondo il nostro codice civile . . . . . » 463
Massime e opinioni degli autori sulle materie trattate nel presente libro . . . . . » 481
Principali articoli di legge relativi alle materie trattate nel presente libro con analoghi commenti . . . . . » 511
REPERTORIO ALFABETICO *delle materie trattate nella presente opera e di altre non meno importanti* . . . . . » 557

ELENCO DELLE OPERE PUBBLICATE

DAL PROFESSOR AVVOCATO

F. BUFALINI

1.° Trattato legale dell'amministrazione del Comune, ovvero Manuale teorico-pratico pei sindaci, assessori, consiglieri e segretari comunali. — Un volume in ottavo piccolo di pagine 271. — Siena, tipografia di A. Moschini: 1868.

2.° Note e commenti alle disposizioni legislative sulla tassa di bollo compendiate per ordine alfabetico. — Un volume in ottavo grande di pagine 204. — Milano, tipog. Pirola: 1869.

3.° Collezione di articoli di legislazione e giurisprudenza comunale. — *Giovane Municipio* di Milano (annate 1868-69). — Tip. Pirola.

4.° Enciclopedia legale-amministrativa, ovvero Dizionario universale ragionato di legislazione e giurisprudenza amministrativa. — Un volume in ottavo massimo di pagine 1462, con appendice di articoli vari di legislazione e giurisprudenza comunale, pubblicati dall'autore in giornali amministrativi. — Siena, stabilimento tip. di A. Mucci: 1870.

5.° Ragioni di fatto e di diritto a sostegno del decreto 24 marzo 1871, emanato dalla Deputazione provinciale di Catania relativamente al riparto dei consiglieri comunali tra Mascali e Nunziata, esposte al Consiglio di Stato per legale mandato di procura degli abitanti della frazione di Nunziata. — Un fascicolo in ottavo grande di pagine 80, con pianta topografica. — Siena, tipografia di A. Moschini: giugno 1871.

6.° Supplemento parziale all'Enciclopedia legale-amministrativa con appendice di articoli sulle Giunte locali di statistica; sullo Stato civile e sulla Polizia (legislazione e giurisprudenza). — Un volume in ottavo piccolo di pagine 250. — Siena, tip. di A. Moschini: 1872.

7.° Ragioni di fatto e di diritto per l'annullamento della deliberazione del 7 febbraio 1872, emanata dal Consiglio comunale di S. Giovan d'Asso, colla quale si dava immediato licenziamento al segretario L. S., esposte al Consiglio di Stato per legale mandato di procura del segretario stesso. — Un fascicolo in ottavo grande di pagine 48. — Firenze, tip. di M. Ricci: 1872.

8.° Repertorio per ordine alfabetico di materia e di data di leggi e decreti in argomento amministrativo e finanziario e delle principali opere di diritto pubblico interno. — Un volume in ottavo piccolo di pagine 152. — Firenze, tipografia editrice dell'Associazione: 1872.

9.° La Nuova Giurisprudenza amministrativa italiana con appendice in cui si riportano i giudizî sulle opere dell'autore e un elenco delle principali opere amministrative italiane e straniere. — Un volume in ottavo massimo di pagine 796. — Firenze, tip. A. Salani: 1872.

10.° Nuove questioni amministrative risolute colla scorta della giurisprudenza e delle opinioni degli autori più accreditati, precedute da una breve esposizione delle più importanti regole del diritto poste a confronto coi Codici e colle leggi vigenti. — Un volume in ottavo massimo di pagine 326. — Milano, tip. Pirola: 1879.

11.° Repertorio alfabetico per materia di oltre duemila opere di Diritto costituzionale, amministrativo e internazionale di autori italiani e stranieri, antichi e moderni. — Un volume in ottavo grande di pagine 112. — Milano, tipografia Pirola: 1879.

12.° Istituzioni di Diritto amministrativo italiano ad uso degli studenti universitari, degl'impiegati delle amministrazioni centrali, provinciali e comunali, contenente la legge ed il regolamento comunale con note e commenti. — Un volume in ottavo massimo di oltre 600 pagine. — Torino, tip. Celanza e Comp.: 1879.

13.° Guida teorico-pratica per gli esami di applicato nell'amministrazione di pubblica sicurezza contenente note e commenti allo Statuto, alla legge ed al regolamento sulla Sicurezza pubblica, alle leggi sulla Stampa, sui Pesi e sulle Misure, sullo Stato civile, ecc. — Un volume in ottavo massimo di oltre 600 pagine. — Milano, tip. Pirola: 1880.

14.° Questioni internazionali precedute da un repertorio bibliografico per ordine alfabetico di materia. — Un volume in ottavo massimo di oltre 600 pagine. — Milano, tip. Pirola: 1880.

15.° Trattato teorico-pratico di diritto e procedura comunale (Legislazione, Illustrazioni, Questioni, Pratica). — Due volumi in ottavo massimo di circa 1000 pagine. — Torino, tip. Celanza e Comp.: 1879-80.

16.° Prontuario di Giurisprudenza amministrativa e finanziaria contenente le decisioni emanate dal 1865 al 1879. — Fascicoli 1.°, 2.° e 3.° — Torino, tip. Negro: 1880.

17.° Annuario di Giurisprudenza contemporanea amministrativa e finanziaria. — Volume 1.°, fascicoli, 1.°-7.° — Torino, tip. Negro: 1880.

BIBLIOTHECA BODLEIANA